

# Anna Maria Giomaro



## Quattro passi fra le scuole (e le scuole di diritto) nella tarda antichità

Urbino University Press

**Anna Maria Giomaro**

Quattro passi fra le scuole  
(e le scuole di diritto)  
nella Tarda Antichità

urbino  
university  
press

2019

\* Quattro passi fra le scuole (e le scuole di diritto) nella Tarda Antichità / Anna Maria Giomaro. – Urbino : Urbino University press, 2019. – 271 p. ; 24 cm.

Accesso alla versione elettronica: <https://press.uniurb.it/>

2019 Urbino University Press

**ISBN 978-88-31205-03-0**

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Urbino University Press

Via Saffi, 2 - 61029 Urbino, Italy - <http://press.uniurb.it>

Published in Italy

Prima edizione: dicembre 2019



Gli e-Book di Urbino University Press sono pubblicati con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International

## SOMMARIO

INTRODUZIONE .....	5
CAPITOLO I	
IL PRIMO PASSO. INSEGNAMENTO RETORICO E INSEGNAMENTO GIURIDICO	
1. Le motivazioni di una “propedeuticità” .....	23
2. La presenza di grammatici e retori nell’organico delle scuole c.d. liberali .....	47
3. Il sapere giuridico come <i>ars</i> .....	73
CAPITOLO II	
UN SECONDO PASSO. IL CONTROLLO DEL PALAZZO. I PROFESSORES NEL LORO COSTITUIRSI IN CORPORAZIONE	
1. Il controllo del ‘palazzo’: editti e vicende fino al tardoantico (e oltre).....	87
2. La legislazione tardo antica sulle scuole .....	112
3. I professori come “corporazione” .....	136
CAPITOLO III	
UN TERZO PASSO. LA TERMINOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO. L’INSEGNAMENTO: MEZZI E RISULTATI.	
1. <i>Professores, antecessores, doctores</i> .....	154
2. Sulla “terminologia” della cultura .....	163
3. L’importanza della cultura e delle scuole: alcuni dati dalla documentazione epigrafica, papirologica, letteraria e giuridica .....	174
CAPITOLO IV	
IL QUARTO PASSO. COSA POSSIAMO APPRENDERE DELLE SCUOLE DEL TARDOANTICO DALLA COST. <i>OMNEM</i> DEL 533	
1. Il metodo e i programmi: quattro momenti di criticità .....	198
2. L’insegnamento di Paolo (in senso attivo e in senso passivo) .....	212
3. I programmi di studio nelle scuole e la legge delle citazioni .....	228
APPENDICE .....	239
1. Pietro de Francisci, <i>Vita e studii a Berito tra la fine del V       e gli inizi del VI secolo</i> (1911).....	241
2. Vincenzo Poggi J.S., <i>Severo «antecessor»</i> (1986).....	251

INDICE DELLE FONTI .....	257
INDICE DEGLI AUTORI .....	268

## INTRODUZIONE

Sotto il titolo di “*Formazione giuridica e attività codificatoria nel quadro della cultura tardoantica*” si è svolto nel 2003 uno dei Convegni a cadenza biennale della Accademia Romanistica Costantiniana (Atti, “in onore di Manuel J. Garcia Garrido”, pubblicati dalla Esi, Napoli, con data 2007) che in gran parte ripercorreva il cammino delle scuole e le problematiche che il tema tiene tuttora aperte. Il convegno si inquadra in una sequela di appuntamenti tutti coerenti, come illustra Giuliano Crifò “per l’inaugurazione”, e cioè il XIII Convegno dell’ottobre 1997 (i cui Atti sono pubblicati nel 2001), dedicato a “*Testi giuridici e letterari nella storia del diritto tardoantico*”, e il XIV, dell’ottobre 1999, sulla “*critica del testo*” dedicato alla memoria di Guglielmo Nocera (pubblicato nel 2003)<sup>1</sup>.

Il percorso tracciato da queste tre indicazioni tematiche è quello – derivato dai dubbi e dalle perplessità del dibattito tradizionale – che si interroga sulla presenza di scuole di diritto dopo il I secolo (ma – perché non – anche prima), ricercandone eventualmente gli indizi nella letteratura giuridica di quei secoli dell’impero nei quali si affievoliscono e tacciono, invece, le voci dei giuristi. Fino ad arrivare sul finire dell’anno 533, quando la costituzione giustiniana *Omnem*, nell’illustrare le linee della riforma degli studi conseguente alla composizione della grande opera legislativa di quegli anni, e confrontandola con il precedente al fine di farne meglio risaltare l’opportunità e l’efficacia, attesta esistente un sistema scolastico fino ad allora seguito e ne riferisce, criticandoli, i vari passaggi, riconnettendo a quel sistema una scansione cronologica di trattazioni anno per anno, e sezioni di argomenti, e libri, e titoli, per l’insegnamento e per lo studio.

Pure gli inizi di quelle scuole, e la loro consistenza nei secoli di passaggio fino a Giustiniano rimangono nell’oscurità.

I diversi interventi che man mano si sono rincorsi sul tema pongono in primo piano alcuni punti chiave della ricerca. E cioè: 1. l’assenza di documentazione sicura sull’esistenza di scuole di diritto nel periodo in esame (ma anche prima); 2. il problematico rapporto fra l’insegnamento della retorica e quello del diritto; 3. il posto occupato nell’ambiente culturale dei vari secoli dalle opere di letteratura giuridica, anche non rappresentate nel

<sup>1</sup> Nel percorso di sviluppo del diritto romano il tema dell’insegnamento del diritto e della formazione giuridica è sicuramente tema di grande fascino al quale è stata dedicata ampia letteratura a partire dalla fine del XIX secolo. Per una puntualizzazione della posizione della dottrina sul problema A.M. GIOMARO, *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel Tardoantico*, Soveria Mannelli 2012.

Digesto e non attribuibili ad un singolo giurista; 4. la possibilità di chiarire il rapporto fra l'attività delle scuole e la composizione del Digesto, sia a livello di intervento di commissari *antecessores*, sia sull'onda delle ipotesi relative a predigesti; 5. le esigenze di una diffusione del sapere tecnico.

1. Invero, se anche non abbiamo una descrizione ampia e dettagliata delle varie scuole dell'età postclassica e tardo antica (come invece ci è dato dalla *Omnem* per l'età giustiniana), tuttavia testimonianze sicure della loro esistenza non mancano.

Tradizionalmente si sono tenute distinte le diverse realtà delle due parti dell'impero, l'Oriente e l'Occidente, pur se si ammette talora una interessante "mobilità" di docenti e di studenti, di legislazione (e le *subscriptions* ce lo dimostrano) e di opere.

Teodosio II nel 438 detta una pagina drammatica sullo stato della cultura del suo tempo:

Nov. Theod. 1 (*Impp. Theod. et Valent. AA. Florentio pp. Orientis*)  
Quod ne a quoquam ulterius sedula ambiguitate tractetur, si copia inmensa librorum, si actionum diversitas difficultasque causarum animis nostris occurrat, si denique moles constitutionum divalium, quae velut sub crassa demersae caligine obscuritatis vallo sui notitiam humanis ingeniis interclusit, verum egimus negotium temporis nostris et discussis tenebris compendio brevitatis lumen legimus dedimus, electis viris nobilibus exploratae fidei, famosae doctrinae, quibus delegata causa civilis officii, purgata interpretatione, retro principum scita vulgavimus, ne iurisperitorum ulterius, severitate mentita dissimulata inscientia, velut ab ipsis adytis expectarentur formidanda responsa, cum liquido pateat, quo pondere donatio deferatur, qua actione petatur hereditas, quibus verbis stipulatio colligatur, ut certum vel incertum debitum sit exigendum. Quae singula prudentium detecta vigiliis in apertum lucemque deducta sunt nominis nostri radiante splendore.

Una coltre di oscurità, una fitta nebbia ottenebrano le menti e impediscono la conoscenza: è un'immagine figurata che si ispira alla realtà della natura, ma ben concrete, e giuridicamente concrete, sono le cause di questa situazione, la *copia inmensa librorum*, la *diversitas actionum*, la *difficultas causarum*, la *moles constitutionum divalium*. «La polemica osservazione – scrive Andrea Lovato – puntava dritta al cuore del lavoro dei giurisperiti, tacciati di incompetenza e di un sapere tanto ostentato quanto inconsistente. Da

costoro altro non era stato possibile ricevere se non *formidanda responsa*, “temibili responsi”»<sup>2</sup>.

Si deve imputare tutto questo alla mancanza, carenza delle scuole?

Invero non va sottaciuto un prevedibile intento propagandistico (in rapporto al concluso lavoro di composizione del codice del 439), per quanto altre testimonianze – di cui però non è sicura l'imparzialità – confermino una valutazione certamente non positiva della cultura giuridica del periodo.

Un breve cenno va comunque fatto circa i principali fari della cultura il cui ricordo grandeggia, che attirano gli studenti alla “scuola” di questo o quell'insegnante, ovvero a questo o quel centro di studi.

Alessandria va famosa per la sua Biblioteca fin dall'età ellenistica: i suoi circoli culturali (ché di questo si tratta per la cultura) sono per lo più di indirizzo filosofico, ispirato all'ultimo neoplatonico, e retorico, mentre poca fama raccoglie per gli studi di diritto. Ugualmente centro di irradiazione filosofica è Atene. Ma poi Giovenale dice dell'Africa che è *nutricula caesidicorum* (Iuv. sat. 7.148-149) e fra le città dell'Africa rilevanti nella diffusione del sapere, oltre ad Alessandria, va menzionata anche l'antica Cartagine<sup>3</sup>.

Per Antiochia e le scuole d'Oriente ci possiamo riferire alla ricca e dettagliata narrazione offerta da Libanio nella sua *Autobiografia*, e nelle *Lettere*, e nelle *Orazioni*<sup>4</sup>. A testimonianza della scuola di Berito abbiamo una decisa ricchezza di fonti. L'esistenza della famosa scuola, menzionata per la prima volta nel III sec. d.C. da Gregorio il Taumaturgo e successivamente, intorno alla metà del IV secolo, nella *Expositio totius mundi*, dove Beryth è definita *civitas valde deliciosa et auditoria legum habens per quam omnia iudicia Romanorum stare videntur* (sarà ricordata per l'ultima volta dopo il terremoto del 551 da un pellegrino cristiano, l'*Auctor Itinerarii Antonini martyris* o Pseudo-Antonino, come la città *splendidissima, in qua nuper studium fuit litterarum*)<sup>5</sup>, è attestata anche dagli epicedi, pur frammentari, scritti da un ignoto autore del IV secolo, su cui ha studiato con

2 Cfr. A. LOVATO, *Teodosio II e i prudentes*, in *Studi in onore di Giovanni Nicosia I*, Milano 2007, p. 531 ss.

3 Cfr. B. BALDWIN, *African and British Lawyers in Juvenal*, in «Hermes» 117, 1989, p. 378 ss. Una bibliografia specifica su queste città, e in generale sugli aspetti della cultura nel Nord Africa in G. DAREGGI, *Sulle sedi delle scuole di diritto nella pars Orientis*, in «AARC» XVI, 2007, p. 104 ntt.

4 Se ne tratta più diffusamente *infra*, p. 184 ss.

5 GREGORIUS THAUMATURGUS, *In Orig.* 5. Sulla *Expositio totius mundi et gentium*, cap. 25 (ed. J. Rougé, Paris 1966, 159), cfr. P. COLLINET, *Histoire cit.* (n. 2), 163-166.

ampiezza di intenti e di risultati Paul Collinet<sup>6</sup>. Si ricordano come prestigiose le carriere di due docenti della sua scuola di diritto: nel IV sec. d.C. Anatolio fece carriera a Roma, divenendo prefetto al pretorio dell'Illirico<sup>7</sup>; nel V secolo, ai tempi dell'imperatore Anastasio (491-518 d.C.), Leonzio, detto ἀνήρ νομικώτατος da Giovanni Lido, ricoprì la carica di prefetto del pretorio d'Oriente<sup>8</sup>.

A Costantinopoli viene insediata una importante biblioteca, la prima all'epoca di Costanzo II, ricordata nella quarta Orazione di Temistio. Allo *scriptorium* annesso alla biblioteca si dovette, per volontà imperiale, il programmatico lavoro di trascrizione dei testi letterari greci e latini<sup>9</sup>.

Ma non mancano sicurezze anche per la parte Occidentale dell'impero. Per la scuola di Bordeaux la *Commemoratio Professorum Burdigalensium* di Ausonio ci riferisce notizie sui nomi, sulle doti professionali, l'origine, la carriera, la fama di un vivace gruppo di maestri, grammatici retori, un *orator* (2 - *Tiberius victor Minervius orator*), uno che è al contempo *grammaticus* e *rhetor* (16 - *Nepotiano grammatico eidem rhetori*), alcuni che sono grammatici latini e greci (come 22 - *Crispus et Urbicus grammatici latini et Graeci*; ma anche 11 - *Grammaticis Latinis Burdigalensibus philologis*, <Macrino, Sucuroni, Concordio, Phoebicio,> Ammonio, Anastasio *grammatico Pictaviorum*), uno che è andato a insegnare in Spagna e colà è morto (24 - *Dynamio Burdigalensi qui in Hispania docuit et obiit*), ecc.

Per Autun qualche utile informazione ricaviamo dal panegirico *de restaurandis scholis* di Eumenio.

6 Cfr. P. COLLINET, *Histoire de l'Ecole de droit de Beyrouth*, Paris 1925; ID., *Beyrouth, centre d'affichage et de dépôt des Constitutions impériales*, in «*Syria*» 5, 1924, 359-372. Scrive Gianna DAREGGI (*op. cit.*, p. 117: «Della scuola beritense Paul Collinet ha tracciato lineamenti storici dettagliati, che rimangono sostanzialmente fondamentali, soprattutto dopo gli ultimi eventi bellici e le devastazioni subite dalla città. Secondo una ragionevole ipotesi dell'autore, Beyrouth sarebbe stata scelta per la sua importanza politica ed economica, in un periodo imprecisabile nel corso del II sec. d.C, come sede di un deposito di leggi, dove venivano trasmesse, per l'esposizione e la conservazione, le costituzioni che interessavano alcune delle provincie orientali (*Arabia, Mesopotamia*). Venivano posti, così, i presupposti per la creazione della celebre scuola: operazione a cui non furono probabilmente estranei i grandi giuristi siriani, come Ulpiano di Tiro e Papiniano, cognato di Settimio Severo».

7 Cfr. A. LIPPOLD, *Anatolios 1*, in *PWRE*, 1, 1979, 335.

8 Cfr. *Lyd. de magistr.* 3,17,210.

9 *Them. Orat.* 4,59 d-60 e. Cfr. P. LEMERLE, *Le premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au X<sup>e</sup> siècle*, Paris 1971, 52 s., 56; G. CAVALLO, *Libri, editori e pubblico nel mondo antico*, Roma-Bari 1975, 91 s.; ID., *I centri di cultura*, in *Storia d'Europa*, II, 2. *Preistoria e antichità*, a cura di J. Guilaine e S. Settis, Torino, Einaudi, 1994, pp. 1189-1205, in part. p. 1201.

E le *stationes docentium et respondentium* (13.113) cui fa cenno Gellio per Roma (13.1) sarebbero confermate da Nov. Theod. 1.1 (438) per la Gallia come anche per Costantinopoli:

Gell. 13.1 I. Cum ex angulis secretisque librorum ac magistrorum in medium iam hominum et in lucem fori prodissem, quaesitum esse memini in plerisque Romae stationibus ius publice docentium aut respondentium, an quaestor populi Romani ad praetorem in ius vocari posset.

Qualche traccia si può trovare di una scuola di Roma, anche se, forse, meno precisa. Sappiamo dalle fonti che a Roma vengono a studiare da ogni parte dell'impero: conosciamo il nome di Alipio<sup>10</sup>, di Nebridio<sup>11</sup>, di Ponticiano<sup>12</sup>, di Festo<sup>13</sup>; di Ambrogio<sup>14</sup>, di Palladio<sup>15</sup>. Cassiodoro riporta che a Roma sono venuti a studiare diritto i figli di Valeriano e i nipoti di Filagrino<sup>16</sup>.

Agostino, Sidonio Apollinare, Rutilio Namaziano, Cassiodoro, Ennodio hanno studiato a Roma, loro o loro amici: Roma è e rimane, come la dice Sidonio (*ep.* 1.6.2), il *domicilium legum*, e la sua scuola viene esaltata sopra le altre sedi, sopra Costantinopoli, sopra Berito (*Aug. conf.* 6.7.11; 8.8.13; 9.6.14).

Appare di grande suggestione dunque l'ipotesi avanzata da Franca De Marini – non più che di una congettura si tratta<sup>17</sup> – della derivazione di un passaggio del testo paolino D. 32.78.4 (2 *ad Vitellium*) da congetturati appunti scolastici di Cassiodoro, come già aveva timidamente ipotizzato

<sup>10</sup> PLRE 1, s.v. *Alipius* 8, 47-48; *Aug. conf.* 6.7.11; 6,8,13; 6,10,16; 8.8.13; 9.6.14; *ep.* 24; 28; 29. Cfr. anche K. VÖSSING, *Schule und Bildung im Nordafrika der römischen Kaiserzeit*, Bruxelles 1996, 298 s.

<sup>11</sup> *Aug. conf.* 6.10.17-18.

<sup>12</sup> *Aug. conf.* 8.6.13-15.

<sup>13</sup> PLRE 1, s.v. *Festus* 3, 334-335; *Amm.* 29.2.22.

<sup>14</sup> PLRE 1, s.v. *Ambrosius* 3, 52; *Ambr. Off.* 11.4; *Hier. Chron.* 374; *Ruf. He.* 2.11; *Zos.* 6.24.2; *Soc.* 4.30.3.

<sup>15</sup> *Rut. Nam.* 20.

<sup>16</sup> *Cass. var.* 1.39; 4.5; 12.6.

<sup>17</sup> Lo chiarisce la stessa De Marini, riportando al riguardo un passo di Marrou: «In mancanza di documenti, se si vuol sapere qualcosa sulla fine di Roma antica e sugli inizi della Roma medievale, bisogna accontentarsi di verisimiglianze e congetture» (cfr. F. DE MARINI, *Sulle tracce della scuola di Roma nel VI secolo*, in «AARC» XVI cit. 31 ss. che cita MARROU, *Autour de la bibliotheque du pap Agapit*, in «MEFR» 48, 1931, p. 169, ora in *Christiana tempora*, Roma 1978, p. 212).

Schulz: *Illud fortasse quaesiturus sit aliquis, cur argenti appellatione etiam factum argentum comprehendetur, cum, si marmor legatum esset, nihil praeter rudem materiam demonstratum videri posset. Cuius haec ratio traditur, quippe ea, quae talis naturae sint, ut saepius in sua redigi possint initia, ea materiae potentia victa numquam vires eius effugiant* ("Qualcuno potrebbe forse chiedere perché nella parola 'argento' si comprenda anche l'argento lavorato, mentre nel legato di 'marmo' non si può intendere altro che la nuda materia. La *ratio* di ciò si dice sia questa: che le cose di natura tale da poter essere più volte riportate allo stato originario continuano anche dopo che è stata vinta la potenza della materia a non sottrarsi alla sua forza". Le locuzioni iniziali delle due frasi "Qualcuno potrebbe forse chiedere" (*Illud fortasse quaesiturus sit aliquis*) e "La *ratio* di ciò si dice sia questa" (*Cuius haec ratio traditur*) hanno un andamento scolastico che non è in linea con le altre frasi del testo e potrebbero essere riportate all'insegnamento scolastico<sup>18</sup>.

Ma la congettura su Cassiodoro può essere lo spunto per soffermare il pensiero relativamente all'ambiente culturale dal quale Cassiodoro può aver avuto l'occasione per intervenire sul testo paolino, cioè la scuola di Roma in cui si era formato. Fino a giungere a sorridere all'ipotesi del Marrou che crede di poter identificare archeologicamente la Biblioteca del papa Agapito con quel «centro di studi cristiano sul modello del Didascalion di Alessandria e della scuola biblica di Nisibi» di cui parla lo stesso Cassiodoro nella *Prefazione* delle sue *Istituzioni* come un suo progetto, suo e di Agapito appunto, poi non realizzato. «La ricerca di Marrou è affascinante. L'autore ha raccolto tutte le possibili testimonianze della sopravvivenza a Roma di un ambiente colto, di attività intellettuali, di interessi per la letteratura; testimonianze forse modeste ma commoventi in quanto ormai poste sotto il segno della religione cristiana: gli ultimi professori della città di Roma lavorano *Christo adiuvante*»<sup>19</sup>. Su questa scia la De Marini indaga sulle «altre imprese culturali cristiane che nel campo del diritto, a partire dalla rinascita gelasiana, precedono e preparano il programma formulato, con l'appoggio di Agapito, da Cassiodoro», cioè gli archivi pontificali del Laterano, là dove lavorava Dionigi il piccolo, del quale Cassiodoro dice *qui mecum dialecticam legit*, il circolo degli Anicii, Boezio.

<sup>18</sup> Certamente costrutti simili non sono rari nel Digesto, e non se ne può nemmeno attribuire la mano ad uno piuttosto che ad un altro giurista.

<sup>19</sup> Così F. DE MARINI, *op. cit.*, p. 36.

Con tutto ciò eccessivamente riduttivo e pessimistico può essere l'affermare che «solo nella seconda metà del IV secolo si cominciò a dare rilevanza alla formazione giuridica utile non tanto alla carriera giudiziaria pressoché inesistente quanto alla preparazione e qualificazione del personale chiamato a ricoprire le più alte cariche dello stato per le quali non contava più l'anzianità di servizio, così importante, a quel che dice Ammiano, ai tempi di Costanzo II, ma occorre competenza tecniche e giuridiche specifiche. Gli avvocati, poi, presenti in numero elevato nelle strutture amministrative statali - nell'ufficio del prefetto del pretorio pare che ve ne fossero 150 - erano dei retori che conseguivano la preparazione giuridica utile ad esercitare la professione attraverso la pratica forense»<sup>20</sup>. Invero proprio le esigenze di cultura giuridica e di formazione adeguata sono alla base delle invettive che circondano il quadro fosco descritto da Ammiano Marcellino<sup>21</sup> a proposito di giudici e avvocati. Proprio le esigenze di cultura giuridica sono quelle che collocano vari *adsestros* (e si ricordano Ambrogio, Festo, Eustochio, che avevano studiato a Roma) accanto a coloro che sono preposti all'amministrazione della giustizia i quali sono spesso soltanto dei burocrati, amministrativi (quando non semplici favoriti dell'imperatore) con funzioni giudiziarie *vice sacra*, cui è indispensabile l'aiuto di *adsestros* esperti di legge.

Gregorio il Taumaturgo riferisce di un suo incontro con Origene sottolineando attraverso le sue parole lo stretto rapporto che c'è fra formazione giuridica e carriera amministrativo-politica nella *militia*, e l'importanza del latino e del diritto che lui stesso avrebbe studiato a Roma: conoscenze basilari per un retore che debba andare a patrocinare nei tribunali, ma ugualmente per altre carriere nella corte<sup>22</sup>.

La lettura delle fonti sembrerebbe addirittura suggerire una graduazione di capacità-competenze-valore a seconda della formazione: il monaco Macario parla di un avvocato *scholasticus* indicando in lui l'uomo che, perseverando nella via degli studi, potrà diventare governatore<sup>23</sup> ;

<sup>20</sup> Così L. DI PAOLA, *Insegnamento del diritto a Roma tra IV e VI secolo*, in «AARC» XVI cit., p. 85 ss., in part. p. 88.

<sup>21</sup> L'analisi del discorso di Ammiano in A.M. GIOMARO, *op. cit.*, cap. I, "Una pagina drammatica riferita all'età di Valentiniano, Valente e Graziano".

<sup>22</sup> Greg. *Orig.* 1.7; 5.58-59. Cfr. anche J. MELEZE-MOZEJEWSKI, *Grégoire le Thaumaturge et le droit romain*, in «RHD» 49, 1971, 313 ss.; B. ROCHETTE, *Le latin dans le monde grec*, Bruxelles 1997, p. 57 ss. E altre pagine del tempo (Tertulliano, *apol.* 4.7-11, e Claudio Mamertino, *Iul.* 20.1, e il *de rebus bellicis*, § 21) rilevano le difficoltà che possono incontrare i giudici burocrati nel momento in cui debbono conoscere e applicare il diritto.

<sup>23</sup> Mac. *Hom.* 45.4.2.

Sant'Agostino distingue l'avvocato dal giurista (*ep.* 153.23: *vendit advocatus iustum patrocinium et iurisperitus iustum consilium*); Ennodio usa una diversa nomenclatura, e parla di *prudentes, cognitores, causidici, scholastici, classici*<sup>24</sup>.

In definitiva però non possiamo ricollegare con certezza l'esistenza di queste scuole o centri di cultura con un'attività di insegnamento (pubblica o privata che sia) ben organizzata con propri definiti programmi, in particolare per quanto riguarda l'insegnamento del diritto, né una produzione letteraria specifica.

2. Per quanto riguarda il rapporto fra l'insegnamento della retorica e il diritto il Martini traccia (all'indietro) da Libanio a Quintiliano la linea che congiunge uno stesso atteggiamento di critica dei retori nei confronti del diritto, il cui studio sarebbe impegno facile, di poco conto, che richiede soltanto "conoscenza" (*cognitionis sunt enim, non inventionis*: mero nozionismo, oggi si direbbe) e non capacità di rielaborazione inventiva; ovvero, quand'anche si pensi alla lettura dei *responsa prudentium*, esige soltanto la valutazione del significato dei termini (che è appena una minima parte di quanto già studiano i retori, e molto più ponderatamente) e la distinzione tra il bene e il male (*recti pravique discrimen*), che è retaggio di ogni uomo onesto. Potrebbe intendersi questo come l'atteggiamento generale delle scuole di retorica nei confronti dell'insegnamento giuridico.

Quintiliano vi dedica alcuni interessanti tratti (paragrafi) all'inizio del libro 12.3 della sua *Institutio oratoria*.

Il grande retore, iniziatore della prima "scuola pubblica" nella Roma di Vespasiano, tratta della necessità di conoscere il diritto per essere buon oratore, contrapponendo il suo consiglio (il suo sistema) ad un sistema greco in cui l'oratore si teneva accanto un "*pragmaticus*" che di volta in volta gli potesse suggerire "quelle conoscenze che hanno massimo peso nei processi" (*qui quod est in causis potentissimum sit ab altero petiturus*), in modo da poter dire al giudice, "sulla fede di altri, quanto vorrà che sia creduto dal giudice" (*ea quae sibi a iudice credi postulaturus est aliena fide dicet*). Un tale oratore non potrebbe essere il difensore dei litiganti nel processo, avendo lui stesso bisogno di aiuto (*ipse litigantium auxiliator egebit auxilio*). Un tale oratore potrà pure prepararsi a casa per le questioni che appaiono già palesi nella causa, ma non potrà replicare con immediatezza ed efficacia relativamente a "quelle questioni che sono solite sorgere all'improvviso

<sup>24</sup> Cfr. L. DI PAOLA, *op. cit.*, p. 100 nt. 83, la quale cita J. GAUDEMET, *Le droit romain dans la littérature chrétienne occidentale du III<sup>e</sup> au V<sup>e</sup> siècle*, in *Ius Romani Medi Aevi* 1, 3b, Milano 1978, p. 132.

nel corso della discussione" (*quid fiet in iis quaestionibus quae subito inter ipsas actiones nasci solent?*): allora, come i Greci, avrebbe bisogno costante di un "pragmaticus", di un buon suggeritore esperto di diritto.

<p>1. Iuris quoque civilis necessaria huic viro scientia est et morum ac religionum eius rei publicae quam capeset. [ ... ] Quo autem modo patronum se causarum non falso dixerit qui quod est in causis potentissimum sit ab altero petiturus, paene non dissimilis iis qui poetarum scripta pronuntiant?</p>	<p>1. A questo oratore è necessaria anche la conoscenza del diritto civile (<i>iuris civilis ... scientia</i>) e dei costumi e delle tradizioni dello stato alla cui vita egli intende prendere parte [ ... ] Come potrebbe definirsi davvero patrono di cause chi dovrà chiedere ad altri quelle conoscenze che hanno massimo peso nei processi.</p>
<p>2. Nam quodam modo mandata perferet, et ea quae sibi a iudice credi postulaturus est aliena fide dicet, et ipse litigantium auxiliator egebit auxilio. Quod ut fieri nonnumquam minore incommodo possit cum domi praecepta et composita et sicut cetera quae in causa sunt in discendo cognita ad iudicem perfert: quid fiet in iis quaestionibus quae subito inter ipsas actiones nasci solent? Non deformiter respectet et inter subsellia minores advocatos interroget?</p>	<p>2. Infatti in qualche modo porterà a termine i suoi impegni giudiziari, e dirà, sulla fede di altri, quanto chiederà che sia creduto dal giudice, e, pur essendo lui il difensore dei litiganti, avrà lui stesso bisogno di aiuto. ... &lt;ma&gt; che avverrà in quelle questioni che all'improvviso sono solite nascere nel corso della discussione? Non sarà costretto a guardarsi pietosamente intorno e a chiedere aiuto agli avvocati più giovani, seduti dietro di lui tra i banchi?</p>
<p>3. Potest autem satis diligenter accipere quae tum audiet cum dicenda sunt, aut fortiter adfirmare aut ingenue pro suis dicere? Possit in actionibus: quid fiet in altercatione, ubi occurrendum continuo nec libera ad discendum mora est? Quid si forte peritus iuris ille non aderit? Quid si quis non satis in ea re doctus falsum aliquid subiecerit?</p>	<p>3. Può, poi, assimilare ben bene quel che udrà lì per lì, quando dovrà lì per lì ripeterlo o affermare con autorità e forza o difendere francamente i suoi clienti? Ammettiamo che lo possa nelle azioni, ma che avverrà nel dibattito, allorquando bisogna continuamente rintuzzare le obiezioni e non c'è tempo per informarsi? Che cosa avverrà se per caso non sarà vicino l'esperto di diritto</p>

<p>Hoc enim est maximum ignorantiae malum, quod credit eum scire qui moneat.</p>	<p>(<i>peritus iuris</i>)? Che cosa, se un suggeritore inesperto gli darà un consiglio sbagliato? Perché il guaio più grande dell'ignoranza è che l'ignorante stima infallibile il suo suggeritore.</p>
<p>4. Neque ego sum nostri moris ignarus oblitusve eorum qui velut ad arculas sedent et tela agentibus subministrant, neque idem Graecos quoque nescio factitasse, unde nomen his pragmaticorum datum est: sed loquor de oratore, qui non clamorem modo suum causis, sed omnia quae profutura sunt debet.</p>	<p>4. Né io sono ignaro dei nostri costumi e dimentico di quelli che siedono, per così dire, sulle casse di munizioni e porgono le armi ai combattenti (<i>velut ad arcula sedent et tela agentibus subministrante</i>) né ignoro che anche i Greci hanno lo stesso uso da cui fu dato a costoro il nome di '<i>pragmatici</i>': io parlo di quell'oratore che alle cause è debitore non solo delle sue grida, ma anche di tutto ciò che riuscirà utile.</p>

Il rapporto fra la retorica e il diritto dal punto di vista del retore è ben chiaro: se il retore è colui che deve presentarsi in tribunale a perorare le cause dei clienti, lui stesso deve essere personalmente pronto nelle questioni di diritto<sup>25</sup>.

Segue, poi, nel discorso di Quintiliano, una minima notazione sul diritto, dalla quale risulta la considerazione negativa che assume il suo studio (*deverticula desidia* = asili di pigrizia) agli occhi del retore se confrontato con quello della retorica:

<p>6. [ ... ] est maxime necessarium nec tam sit arduum quam procul intuentibus fortasse videatur. Namque omne ius, quod est certum, aut scripto aut moribus</p>	<p>6. [ ... ] è estremamente necessario &lt;ma&gt; non è nemmeno tanto arduo quanto forse potrebbe sembrare a degli osservatori esterni. Infatti tutte le norme giuridiche che sono certe sono basate su leggi</p>
--	--

<sup>25</sup> "A meno che - prosegue a dire Quintiliano - A meno che non si voglia credere buon comandante chi è certo valoroso e coraggioso e buon tattico per tutto ciò che richiede la battaglia, ma inesperto sia nella chiamata alle armi, sia nell'organizzazione delle truppe, sia nell'allestimento dei rifornimenti, sia nella scelta del luogo adatto all'accampamento [ ...]. Eppure sarebbe molto simile a costui l'avvocato che lasciasse alla cura di altri un gran numero di elementi che sono necessari al successo della causa".

constat, dubium aequitatis regula examinandum est.	scritte o su usanze consolidate, mentre le norme dubbie vanno esaminate secondo equità.
7. Quae scripta sunt aut posita in more civitatis nullam habent difficultatem - cognitionis sunt enim, non inventionis: at quae consultorum responsis explicantur aut in verborum interpretatione sunt posita aut in recti pravique discrimine. Vim cuiusque vocis intellegere aut commune prudentium est aut proprium oratoris, aequitas optimo cuique notissima.	7. Gli istituti scritti o poggianti sui <i>mores</i> cittadini non presentano difficoltà di sorta, perché si tratta di nozionismo, non di interpretazione inventiva; invece quelli che vengono espressi nei responsi dei giureconsulti si basano o sull'interpretazione dei termini o sulla distinzione fra il bene e il male. Intendere il valore di ciascuna parola o è comune ai competenti o è proprio dell'oratore, l'equità invece è notissima alle persone più oneste <sup>26</sup> .

Un ulteriore passo può dirsi significativo per un discorso di scuole di diritto, ed è quello in cui Quintiliano confronta il percorso formativo del retore con quello del giurista e, di seguito, con quello del filosofo. Quest'ultimo per lo meno ha per qualche tempo frequentato le scuole, è rimasto per qualche tempo seduto sui banchi dei filosofi: quasi a dire che il giurista, invece, non ha mai dovuto "pagare questo scotto", non ha mai avuto un insegnamento da seguire, non ha avuto mai delle scuole. Partendo da una base culturale unica si possono seguire due strade: quella "ardita" dell'oratoria, e quella "pigra" del diritto:

11. ... multos cognovimus qui, taedio laboris quem ferre tendentibus ad eloquentiam necesse est, confugerint ad haec deverticula desidia: quorum alii se ad album ac rubricas transtulerunt et formularii vel, ut Cicero ait, legulei quidam esse maluerunt, tamquam	11. ... abbiamo conosciuto molti che per tedio di una fatica necessaria a chi vuol essere oratore, si sono rifugiati in questi asili di pigrizia. Di essi alcuni si son dati ad imparare a memoria le formule dell'editto pretorio e le leggi del diritto civile, ed hanno preferito diventare specialisti delle formule
--	--

<sup>26</sup> Altrove - e se ne farà parola - Libanio dice che lo studio del diritto risulta adatto a persone di lento comprendonio (τὸν τὴν διάνοιαν βραδύτερον).

<p>utiliora eligentes ea quorum solam facilitatem sequebantur:</p>	<p>giuridiche, o, come dice Cicerone, una sorta di legulei, come se scegliessero quali nozioni più utili, quelle per loro più facili ad intendere; e ci sono stati altri, ugualmente pigri e più superbi,</p>
<p>12. alii pigritiae adrogantioris, qui, subito fronte conficta inmissaque barba, veluti despexissent oratoria praecepta paulum aliquid sederunt in scholis philosophorum ut deinde in publico tristes, domi dissoluti captarent auctoritatem contemptu ceterorum: philosophia enim simulari potest, eloquentia non potest</p>	<p>i quali, corrugata da un momento all'altro la fronte e lasciata crescere la barba, come se avessero avuto in dispregio i precetti retorici, hanno frequentato per un po' le scuole dei filosofi, perchè poi - con aria severa in pubblico, senza controllo in casa - si procurassero credito e rispetto col disprezzo di tutto il resto: si può simulare la filosofia, l'eloquenza no.</p>

3. Sul rapporto tra le scuole da un lato, e i giuristi, la letteratura giuridica, gli scritti di diritto pervenutici al di fuori del Digesto dall'altro, una ripresa di produzione scientifica (*scilicet*: di interesse) si propone più lenta, anche per il fatto che deve passare necessariamente attraverso un interesse specifico.

Com'è noto antica dottrina ha riportato ad attività di scuola talune opere di contenuto giuridico, che l'analisi filologica colloca nei secoli che precedono la compilazione giustiniana o a ridosso della stessa, spesso ricollegabili a questo o quel giurista come rielaborazione di un qualche suo scritto di particolare rilievo, o comunque con una finalità apparentemente chiara (e chiarificatrice): nate nella scuola come traccia della lezione del maestro o come serie di appunti dello studente e successiva rivisitazione, utilizzate in seguito nella scuola o per la scuola come testo per l'apprendimento.

E ancora una volta sembra basilare una differenza di stile e di consistenze fra la *pars Orientis* e la *pars Occidentis* dell'impero, e una differenza che appare in controtendenza rispetto alla numerosità e consistenza delle testimonianze sulle scuole. Scrive Arangio Ruiz: «In confronto del pochissimo che ci è rimasto dell'opera della giurisprudenza orientale, possiamo dire che per l'Occidente sappiamo di più, massime se si tenga conto della minore forza costruttiva di questi epigoni, non capaci - come i confratelli orientali - di far valere nello studio del diritto nuovi punti di vista, ma soltanto di striminzire e svuotare gli insegnamenti classici col loro pietoso

semplicità. Per fortuna molto materiale classico è stato lasciato da loro pressochè intatto»<sup>27</sup>.

Opere di rielaborazione scolastica su testi della giurisprudenza classica potrebbero essere per l'Oriente gli *Scholia synaitica*, il *Libro siro romano di diritto* (o libro delle *Leges Constantini, Theodosii, Leonis* o δικαιώματα) e il trattatello greco *de actionibus*.

Opere di rielaborazione scolastica per l'Occidente potrebbero essere l'*Epitome Gai*, le *Pauli Sententiae*, i *fragmenta augustodunensia*, i *Tituli ex corpore Ulpiani*, la *Collatio legum romanarum et mosaycarum*, la *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, le leggi romano barbariche (segnatamente l'*Edictum Theodorici*, la *Lex romana Wisigothorum* e la *Lex romana Burgundiorum*).

Qualche spunto di riflessione in questo senso può trarsi da alcuni recenti studi.

Così *Un'ipotesi sulla destinazione didattica del Libro siro-romano di diritto* di Fausto Gorla<sup>28</sup>, che, individuati i caratteri della didattica orientale dei secoli V-VI<sup>29</sup>, ipotizza che il Libro siro romano possa rappresentare un'opera indirizzata all'insegnamento privato, non "accademico", non finalizzato alla pratica di quei tribunali, ma comunque «testimonianza di un insegnamento giuridico caratterizzato da metodologie e durata differenti rispetto a quello delle Scuole "accademiche" di Berito e di Costantinopoli».

Così *El tractado de actionibus y sus apéndices*, di J.-D. Rodríguez-Martín<sup>30</sup> dove «Con riferimento alle problematiche concernenti la natura - pratica o didattica - dell'opera (p. 35-37), l'autore procede, dopo avere illustrato con precisione gli elementi su cui si fondano le ipotesi prospettate fino ad oggi, a porre in evidenza come maggiori e più fondati elementi, su cui tornerà in occasione del commento esegetico, inducano a propendere per la prima opzione, cioè a considerare il *De actionibus* un prontuario di natura pratica, destinato a chi, nello svolgimento dell'attività forense, si fosse trovato a

<sup>27</sup> Così V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*<sup>7</sup>, Napoli 1991, p. 370.

<sup>28</sup> In «AARC» XVI cit., p. 153 ss.

<sup>29</sup> Sono, in particolare, le pp. 155 s. Tali caratteri (cioè: 1. la frequenza di rinvii a fonti diverse da quella esaminata per confermarne e rafforzarne l'interpretazione; 2. la metodologia eminentemente esegetica che esamina il testo attraverso la dizione letterale e discutendone poi le possibili interpretazioni con frequente ricorso alla *ratio*; 3. la tendenziale ricerca di una *regula*, alla quale le varie norme tutte si indirizzino «come espressioni, o come delimitazioni o estensioni della medesima»; 4. la cura di precisare di volta in volta il nome delle azioni di cui si fa parola) non sono riconoscibili in «un confronto anche sommario fra il LSR ed i resti della letteratura giuridica orientale greca dei secoli V-VI a carattere didattico (cioè in primo luogo gli *Scholia Sinaitica* ed i cosiddetti *scholia antiqua* dei Basilici)».

<sup>30</sup> J.-D. RODRIGUEZ-MARTIN, *El tractado de actionibus y sus apéndices*, Santiago de Compostela 2016.

dovere scegliere il rimedio che gli avrebbe consentito di addivenire proficuamente alla tutela auspicata»<sup>31</sup>.

Così le *Ricerche sulle Pauli Sententiae* di Iolanda Ruggiero, in cui, rilevando l'impianto e le modalità espositive dell'opera all'interno di un diffuso utilizzo del metodo della *recitatio*, la si ritiene «in grado di svolgere un'importante funzione ... in quanto guida alla lettura e allo studio degli scritti problematici più importanti d'età antonina o severiana, facilitandone, senza dubbio, il confronto reciproco attraverso l'individuazione di punti di comune convergenza»; e riporta – l'autrice – l'ipotesi di Paul Collinet, che «in seguito alla pubblicazione delle opere della giurisprudenza severiana, i programmi delle scuole di Roma e di Berito avrebbero subito un mutamento radicale. Dalla fine del III secolo in poi la formazione del giurista – che nel periodo precedente si impartiva attraverso l'*instituere*, l'*instruere* e l'*audire* – si sarebbe completata con la lettura e l'interpretazione delle grandi sintesi di Ulpiano e Paolo. Più recentemente, in coerenza con la ricostruzione proposta per le vicende relative alla *recitatio*, si è suggerito di anticipare la trasformazione ipotizzata dal Collinet al periodo immediatamente successivo alla scomparsa della generazione dei giuristi severiani. In tal modo, uniformati i *curricula*, gli studenti sarebbero stati capaci di orientarsi nella selva della tradizione giuridica precedente»<sup>32</sup>. E cita, come precedente di rilievo, il *Juristenausbildung in der römischen Republik und im Prinzipat* di Emanuele Stolfi<sup>33</sup>.

Fino ad intravedere un intento didattico, scolastico, più o meno evidente, anche nelle opere che trascendono il periodo considerato. Oltre alle leggi romano-barbariche si può pensare alle *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia, di cui è stato scritto: «Infine il libro IX delle *Etimologie* è una sorta di glossario in cui sono illustrati numerosissimi termini giuridici, in particolare del diritto pubblico romano tardo repubblicano e classico, del tutto inattuali all'epoca: sembra quasi che Isidoro risponda ad un'esigenza di conservare la memoria per radicare la propria identità. Isidoro appare espressione di un ambiente sociale formato da famiglie di antica tradizione e cultura romana, i cui figli erano destinati, un tempo, a servire

<sup>31</sup> Così A. CHERCHI, *Alla riscoperta del "De actionibus"*, in *Rivista di Diritto Romano* (online) XVI-XVII, 2016-2017.

<sup>32</sup> Cfr. I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, 2018, p. 164 ss.; ma anche ID., *Il maestro delle Pauli Sententiae: storiografia romanistica e nuovi spunti ricostruttivi*, in *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani*, Trento 2012, pp. 485 ss.

<sup>33</sup> Cfr. E. STOLFI, *Die Juristenausbildung in der römischen Republik und im Prinzipat*, in *Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform*, Tübingen 2008, p. 9 ss.

nel governo e nell'esercito: ora svolgono il loro servizio verso la comunità come Vescovi, scelti dalle comunità locali»<sup>34</sup>.

Così *Per una semantica del lavoro giuridicamente rilevante in Isidoro da Siviglia, nella Lex Romana Visigothorum, nell'Edictum Theoderici, e nella Lex Visigothorum* di Victor Crescenzi <sup>35</sup>.

Così *Un esempio del metodo pedagogico isidoriano: Etym. 5.25.17* di Paola Biavaschi<sup>36</sup>.

Ma tanto basti su questo tema.

4. A corollario del tema dei rapporti tra le scuole e i giuristi, e la letteratura giuridica, si pone quello che intravede nell'attività delle scuole appunto e nella loro organizzazione la trama concreta di una realtà su cui, solo, si è potuto costruire il grande risultato della raccolta di *iura*. La presenza di *antecessores* fra i commissari preposti per scelta di Triboniano alla compilazione a seguito del mandato imperiale del 530 (confrontata, fra l'altro, con la loro assenza, invece, nella commissione che un secolo prima era stata inutilmente riunita da Teodosio II per la composizione del *codex magisterium vitae*)<sup>37</sup> è sicuramente un dato di grande rilievo. Ma soprattutto rileva, a misurare l'apporto delle scuole nella realizzazione della grande

<sup>34</sup> Così G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti. Isidoro di Siviglia*, Santarcangelo di Romagna 2012 (collana Ravenna Capitale), *Presentazione*, p. VII.

<sup>35</sup> In *Uno sguardo ad Occidente* cit., p. 217 ss.

<sup>36</sup> In *Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti. Isidoro di Siviglia* (collana Ravenna Capitale), Santarcangelo di Romagna 2012, p. 277 ss.

<sup>37</sup> CTh.1.1.5 (*Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad senatum*) *ad similitudinem gregoriani atque hermogeniani codicis cunctas colligi constitutiones decernimus, quas constantinus inclitus et post eum divi principes nosque tulimus, edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas. et primum tituli, que negotiorum sunt certa vocabula, separandi ita sunt, ut, si capitulis diversis expressis ad plures titulos constitutio una pertineat, quod ubique aptum est, collocetur; dein, quod in utramque dici partem faciet varietas, lectionum probetur ordine non solum reputatis consulibus et tempore quaesito imperii, sed ipsius etiam compositione operis validiora esse, quae sunt posteriora, monstrante; post haec, ut constitutionum ipsa etiam verba, quae ad rem pertinent, reserventur, praetermissis illis, quae sancienda rei non ex ipsa necessitate adiuncta sunt. sed cum simplicius iustiusque sit praetermissis eis, quas posteriores infirmant, explicari solas, quas valere conveniet, hunc quidem codicem et priores diligentioribus compositos cognoscamus, quorum scholasticae intentioni tribuitur nosse etiam illa, quae mandata silentio in desuetudinem abierunt, pro sui tantum temporis negotiis valitura. ex his autem tribus codicibus, et per singulos titulos cohaerentibus prudentium tractatibus et responsis, eorundem opera, qui tertium ordinabunt, noster erit alius, qui nullum errorem, nullas patietur ambages, qui nostro nomine nuncupatus sequenda omnibus vitandaque monstrabit. ad tanti consummationem operis et contexendos codices - quorum primus omni generalium constitutionum diversitate collecta nullaque extra se, quam iam proferri liceat, praetermissa inanem verborum copiam recusabit, alter omni iuris diversitate exclusa magisterium vitae suscipiet - deligendi viri sunt singularis fidei, limatioris ingenii; qui, cum primum codicem nostrae scientiae et publicae auctoritati obtulerint, adgredientur alium, donec dignus editione fuerit, pertractandum.*

opera giustiniana e a dare una giustificazione dei tempi brevi in cui fu compiuta, l'ipotesi che dall'esperienza concreta di questi professori potesse essere pervenuto ai commissari stessi del materiale già elaborato, libri e *tituli* a carattere tematico, catene di frammenti organizzate in ordine sistematico (magari costruiti con la metodologia della divisione per masse delle opere utilizzate), uno o più predigesti.

5. E ancora: a lato dei problemi relativi all'insegnamento del diritto si pone la tematica dell'insegnamento di altri saperi<sup>38</sup>, primo fra tutti quello di quei medici o archiatri, che la legislazione tardoantica e giustiniana (ma non solo: fin dai tempi di Antonino, fin dai tempi di Vespasiano, fin dai tempi di Cesare) associa ai *professores* nella considerazione, nella concessione di privilegi ed immunità, nella prospettiva di un controllo. Accanto ai titoli del codice, Teodosiano prima e Giustiniano poi, che trattano di professori e medici (CTh. 6.21. *De professoribus, qui in urbe Constantinopolitana docentes ex lege meruerint comitivam* = C. 12.15 *De professoribus, qui in urbe Constantinopolitana docentes ex lege meruerint comitivam*; CTh. 13.3 *De medicis et professoribus* = C. 10.53 *De professoribus et medicis*) altri titoli considerano diverse "professioni", arti e mestieri che richiedono un apprendistato di un certo livello<sup>39</sup>. Si può ricordare al proposito come in un suo scritto degli anni della sua vita romana (dal 162 alla morte) Galeno avesse posto la scienza giuridica sullo stesso piano di quella dei *calculatores*, dei geometri, dei matematici, degli astronomi, degli architetti, dei grammatici, dei musicisti e dei retori, tutte scienze basate su un rigoroso metodo analitico-geometrico, su una serie di coordinate esatte, dalle quali discendono inevitabilmente "conclusioni rigorosamente consequenziali, che portano a risultati certi attraverso percorsi deduttivi infallibili"<sup>40</sup>.

Non si pretende qui di affrontare e risolvere questi problemi e quelli, connessi, che ne possono derivare (non meno importanti: come il rapporto fra la *recitatio* scolastica e la *recitatio* forense, come l'importanza dell'attività di insegnamento per la costruzione di una sistematica, in particolare della

<sup>38</sup> Su cui per esempio V. AIELLO, *Cultura giuridica e formazione tecnica: il caso degli architetti*, in «AARC» XVI cit., p. 365 ss.

<sup>39</sup> Come C.10.71 *De tabulariis scribis logographis et censualibus*; come C. 11.18 *De collegiatis et chartopratis et nummulariis*.

<sup>40</sup> Cfr. G. FALCONE, *La 'vera philosophia dei 'sacerdotes iuris'. Sulla raffigurazione ulpiana dei giuristi (D. 1.1.1.1)*, in «AUPA» 49, 2004, p. 1 ss. Nella nota 80 l'a. considera ulteriormente la posizione del *ius civile* accanto all'astrologia, geometria e dialettica, e a musica, geometria, grammatica nel pensiero di Cicerone confrontandolo con Galeno.

sistematica dei codici, come parametri e accorgimenti per riconoscere e catalogare i glossemi scolastici derivati dalla ponderazione dei maestri sulle *lecturae* dei frammenti dei classici o dall'annotazione degli studenti, ecc.).

Qui ci si accontenterà di porre soltanto qualche tassello ulteriore in un discorso che rimane comunque sempre aperto.



## CAPITOLO I

### IL PRIMO PASSO. INSEGNAMENTO RETORICO E INSEGNAMENTO GIURIDICO

SOMMARIO : 1. Le motivazioni di una “propedeuticità”. – 2. La presenza di grammatici e retori nell’organico delle scuole c.d. liberali. – 3. Il sapere giuridico come *ars*.

#### 1. Le motivazioni di una “propedeuticità”

Nel brano sulla regolamentazione delle scuole che Teodosio II e Valentiniano III consegnano al codice del 439 e da questo al codice del 534 (CTh. 14.9.3 = C. 11.19.1) stupisce che la presenza dei professori (l’organico oggi diremmo) veda una prevalenza della componente retorica su quella giurisdizionale, quando le scuole cui soprattutto penseremmo dovesse indirizzarsi l’attenzione imperiale dei tempi, come già quelle Meniane del panegirico *pro restaurandis scholis* del 298, erano certamente rivolte ai giovani avviati *ad spem omnium tribunalium aut interdum ad stipendia cognitionum sacrarum aut fortasse ad ipsa palatii magisteria* (*paneg.* 5.5.4)<sup>41</sup>, erano cioè tendenzialmente preordinate al reclutamento di personale perfettamente

<sup>41</sup> Riprendo l’espressione dal panegirico *pro restaurandis scholis* pronunciato da Eumenio nel foro di Autun nell’anno 298 d.C. per il restauro delle scuole Meniane. Il testo, nella sua completezza (*paneg.* 5.5.1-4), è il seguente: 1. *Ex quo manifestum est eos qui coloniam istam tot tantisque opibus totius imperii erigere atque animare statuerunt, vel praecipue sedem illam liberalium litterarum velle reparari, cui peculiarem frequentiam honestissimae iuventutis illustrato studiorum honore providerint.* 2. *Cui enim unquam veterum principum tantae fuit curae ut doctrinae atque eloquentiae studia florerent quantae his optimis et indulgentissimis dominis generis humani?* 3. *Quos ego, quod ad votum pietatemque pertinet, liberorum nostrorum parentes appellare non dubito; qui nobilissimam istam indolem Galliarum suarum interitu summi doctoris orbatam respicere dignati, suo potissimum iudicio praeceptorem ei moderatoremque tribuerunt, et inter illas imperatorias dispositiones, longe maioribus summae rei publicae gubernandae provisionibus occupatas, litterarum quoque habuere dilectum,* 4. *neque aliter quam si equestri turmae vel cohorti praetoriae consulendum foret, quem potissimum praeficerent sui arbitrii esse duxerunt, ne hi quos ad spem omnium tribunalium aut interdum ad stipendia cognitionum sacrarum aut fortasse ad ipsa palatii magisteria provehi oporteret, veluti repentino nubilo in mediis adulescentiae fluctibus deprehensi, incerta dicendi signa sequerentur.* Vi si parla di una *sedes illa liberalium litterarum*, di una *iuventus illustrato studiorum honore*, di una *cura ut doctrinae atque eloquentiae studia florerent*, di un *litterarum dilectum*.

adeguato per l'attività della giurisdizione, *omnium tribunalium*, e per la copertura delle esigenze delle *sacrae cognitiones* e di tutti gli uffici palatini: ed è evidente che esigenze di questo tipo comportavano conoscenze più o meno ampie del diritto.

CTh.14.9.3.1 (*Imp. Theodosius A. et Valentinianus Caes.*) (= C. 11.19.1.1)

Habeat igitur auditorium specialiter nostrum in his primum, quos romanae eloquentiae doctrina commendat, oratores quidem tres numero, decem vero grammaticos; in his etiam, qui facundia graecitatis pollere noscuntur, quinque numero sint sofistae et grammatici aequae decem. et quoniam non his artibus tantum adulescentiam gloriosam optamus institui, profundioris quoque scientiae adque doctrinae memoratis magistris sociamus auctores. unum igitur adiungi ceteris volumus, qui philosophiae arcana rimetur, duo quoque, qui iuris ac legum formulas pandant, ita ut unicuique loca specialiter deputata assignari faciat tua sublimitas, ne discipuli sibi invicem possint obstrepere vel magistri neve linguarum confusio permixta vel vocum aures quorundam aut mentes a studio litterarum avertat. (*Dat. III kal. mart. Constantinopoli Theodosio A. XI et Valentiniano cons.*) <425 febr. 27>.

= E pertanto in particolare la nostra scuola (auditorium) abbia fra loro innanzi tutto in numero di tre coloro che la dottrina e la lingua latina qualifica come oratori, e poi dieci grammatici; e anche fra coloro che possono insegnare secondo l'eloquenza greca, cinque sofisti e ugualmente dieci grammatici. E poiché desideriamo che la bella gioventù sia formata non soltanto in queste discipline, aggiungiamo ai maestri suddetti <altri> professori di più profonda dottrina e scienza. E pertanto vogliamo che sia aggiunto agli altri uno che tratti gli insegnamenti della filosofia, e ancora due che insegnino le formule del diritto e delle leggi, e a ciascuno la Tua sublimità faccia assegnare luoghi specifici affinché i discepoli non si diano fastidio l'un l'altro e la sovrapposizione degli insegnamenti e delle voci non distolga le orecchie o le menti dallo studio delle lettere.

Nella scuola (si parla della scuola di Costantinopoli, ma la norma, per la sua collocazione codicistica, assume una portata ben più generale) si prevede dunque la presenza di dieci grammatici di lingua latina e dieci grammatici di lingua greca, tre retori di lingua latina e cinque retori di lingua

greca, un docente di filosofia e due di diritto (*duo quoque, qui iuris ac legum formulas pandant*).

Il testo, ben noto, appartiene al 425 d.C., ma per certi aspetti (le predisposizioni numeriche) può ben dirsi anticipato da altre testimonianze. E penso in particolare all'*epistula* dell'imperatore Antonino ricordata da Modestino in D. 27.1.6.2. In base a quella testimonianza i *professores* cui l'imperatore attribuiva l'immunità dai gravami fiscali, e con questo riconosceva loro una funzione sociale che possiamo intendere appunto come loro presenza nella scuola, non erano assolutamente docenti di diritto. In particolare l'imperatore avrebbe individuato tre differenti entità cittadine – ma non è chiaro se la precisazione circa le tre diverse categorie di centri urbani di cui sto per dire non sia invece da attribuirsi al commento dello stesso giurista Modestino, autore del brano, sulla disposizione imperiale<sup>42</sup> – in modo che nelle grandi città, nelle metropoli delle province (τὰς μητροπόλεις τῶν ἐθνῶν), potessero trovarsi in tale situazione di privilegio non più di dieci medici, cinque sofisti e cinque grammatici, numero che diminuiva rispettivamente a non più di sette medici, quattro sofisti e quattro grammatici nelle città di medie dimensioni sedi di tribunali (τὰς ἐχούσας ἀγορὰς δικῶν), e a non più di tre medici, tre sofisti e tre grammatici nelle piccole città (ἐλάττους πόλεις).

D. 27.1.6.1-3 (Mod. 2 *de exc.*): 1. Γραμματικοί, σοφισταί, ῥήτορες, ἱατροὶ οἱ περιοδεύται καλούμενοι ὥσπερ τῶν λοιπῶν λειτουργῶν οὕτως δὲ καὶ ἀπὸ ἐπιτροπῆς καὶ κουρατορίας νάπαυσιν ἔχουσιν.

<sup>42</sup> Sul passo, nel percorso dei suoi ben 19 paragrafi (ma significativi per gli aspetti che riguardano la cultura sono soltanto i parr. 1-12), cfr. V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica e del diritto di Antonino Pio*, Milano 1988, p. 93 ss., nonché G. COPPOLA, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano 1994, p. 434 ss.: in entrambi l'analisi del lungo brano del *de excusationibus* di Modestino si protrae per molte pagine, ora, per la maggior parte, commentato in primo piano, ora come corollario di altri dati testuali. Vi assume particolare rilievo l'imperatore Adriano per il riferimento che Antonino Pio fa a un editto del "divo mio padre", con la minuziosa specificazione di immunità e privilegi attribuiti a favore di grammatici, retori, medici ed anche filosofi (su cui *infra*, p. 95 ss.). Ma si veda anche BARBAGALLO, *Stato, scuola e politica in Roma repubblicana*, Torino 1910, p. 183 s.; ID., *Lo Stato e la istruzione pubblica nell'impero romano*, Catania 1911, *passim*; E. GERMINO, *Cultura e potere nell'età di Vespasiano*, in *Rivista della Scuola Superiore di Economia e Finanza*, II.2, febbraio 2005, pp. 7-37. In una prospettiva particolare si legge in T. MASIELLO, *I libri excusationum di Erennio Modestino*, Napoli 1983, *passim*. Per una più ampia bibliografia cfr. L. DI PINTO, *Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, Napoli 2013, p. 73 ss., in part. la nt. 8.

2. Ἔστιν δὲ καὶ ὁ ριθμὸς ῥητόρων ἐν ἑκάστη πόλει τῶν τὴν λειτουργησίαν ἔχόντων, καὶ αἰρέσεις τινὲς προσκείμεναι τῷ νόμῳ, ὅπερ δηλοῦται ἐξ ἐπιστολῆς Ἀντωνίνου τοῦ Εὐσεβοῦς γραφείσης μὲν τῷ κοινῷ τῆς Ἀσίας, παντὶ δὲ τῷ κόσμῳ διαφερούσης, ἧς ἐστὶν τὸ κεφάλαιον το ὑποτεταγμένον· Αἱ μὲν ἐλάττους πόλεις δύνανται πέντε ἰατροὺς τελεῖς ἔχειν καὶ τρεῖς σοφιστὰς καὶ κούς τοὺς ἴσους· αἱ δὲ μείζους πόλεις ἑπτὰ τοὺς θεραπεύοντας, τέσσαρας τοὺς παιδεύοντας ἑκατέραν παιδείαν· αἱ δὲ μέγισται πόλεις δέκα ἰατροὺς καὶ ῥήτορας πέντε καὶ γραμματικούς τοὺς ἴσους. ὑπὲρ δὲ τοῦτον τὸν ριθμὸν οὐδὲ ἡ μεγίστη πόλις τὴν τέλειαν παρέχει. εἰκὸς δὲ τῷ μὲν μεγίστῳ ριθμῷ χρῆσασθαι τὰς μητροπόλεις τῶν ἐθνῶν, τῷ δὲ δευτέρῳ τὰς ἐχούσας ἀγορὰς δικῶν, τῷ δὲ τρίτῳ τὰς λοιπὰς. 3. Τοῦτον τὸν ἀριθμὸν ὑπερβαίνειν μὲν οὐκ ἔξεστιν οὔτε ψηφίσματι βουλῆς οὔτε ἄλλῃ τινὶ παρευρέσει, ἐλαττοῦν δὲ ἔξεστιν, ἐπειδὴ περὶ ὑπὲρ τῶν πολιτικῶν λειτουργιῶν φαίνεται τὸ τοιοῦτο γινόμενον.

= 1. I grammatici, i sofisti, i retori, i medici detti itineranti, oltreché dagli altri incarichi <civici>, sono esonerati anche dalla tutela e dalla curatela. 2. In ciascuna città esiste però un numero fisso di retori esonerati dagli incarichi <civici> e alcune specifiche condizioni sono state poste dalla legge, come si ricava dall'epistola di Antonino <Pio> che è stata scritta per la comunità dell'Asia, ma è applicabile a ogni territorio, e alla quale appartiene il capitolo qui riportato: "Le città minori possono avere cinque medici, tre sofisti e altrettanti grammatici esonerati <dall'assunzione di incarichi civici>; le città maggiori, poi, sette che svolgano terapia medica, quattro sofisti e quattro che insegnino l'educazione; le città più grandi, a loro volta, dieci medici, cinque retori e altrettanti grammatici. Oltre questo numero nemmeno la città più grande offre l'esonero. Ed è conveniente che del numero più elevato possano avvalersi le metropoli di ogni provincia, del secondo numero le città che hanno fori giurisdizionali, del terzo le rimanenti. 3. Non è consentito superare questo numero né per decreto del senato cittadino né con alcun altro espediente: è invece possibile diminuirlo ogni qualvolta risulti che possa giovare in ordine agli incarichi civici.

La disposizione di Antonino Pio non considerava – a quanto pare – gli insegnanti di diritto. La previsione del paragrafo 12, a loro espressamente rivolta (D. 27.1.6.12: Νόμων δὲ διδάσκαλοι ἐν ἐπαρχία διδάσκοντες ἄφεσιν οὐκ ἔξουσιν, ἐν Ἰώμῃ δὲ διδάσκοντες ἀφίενται), li pone a confronto in termini negativi con retori, grammatici e medici cui i precedenti

paragrafi 9-11 concedevano immunità, genericamente intese, sia che prestassero la loro opera in Roma sia in provincia: “i docenti di diritto (νόμων δὲ διδάσκαλοι) che insegnano in provincia non avranno immunità; se insegnano a Roma invece ...”<sup>43</sup>. Al contempo, pur riconoscendo loro il privilegio delle esenzioni in Roma, ci si limita qui a considerare il solo esonero da cura e tutela: “se insegnano a Roma invece sono esonerati da tutela e curatela”.

Non mi soffermo oltre su D. 27.1.6.2 che si riferisce ad una normativa di epoca sicuramente precedente il periodo tardo antico. Il richiamo a questa testimonianza vale qui soltanto per dire che la componente retorica negli studi di diritto (ma non solo di diritto: negli studi liberali in genere)<sup>44</sup> rappresenta una costante che nasce da lontano.

<sup>43</sup> Sull’analisi dei paragrafi 9-11, *infra*, p. 96 ss.

<sup>44</sup> La denominazione di “studi liberali” deriverebbe dal fatto che tali attività sarebbero degne degli uomini liberi (così Sen. *ep.* 88.2: *quare liberalia studia dicta sint vides: quia homine libero digna sunt*; ma anche Cic. *de orat.* 3.127: *ex quibus Elius Hippas, cum Olympiam venisset maxima illa quinquennali celebritate ludorum, gloriatus est cuncta paene audiente Graecia nihil esse ulla in arte rerum omnium quod ipse nesciret; nec solum has artis, quibus liberales doctrinae atque ingenuae continerentur, geometriam, musicam, litterarum cognitionem et poetarum atque illa, quae de naturis rerum, quae de hominum moribus, quae de rebus publicis dicerentur, se tenere sed anulum, quem haberet, pallium, quo amictus, soccos, quibus indutus esset, [se] sua manu conferisse*). Gli studi liberali sono quelli che si addicono alla mente dell’uomo libero, perché non condizionata dalla materialità del quotidiano “combattere” con le esigenze della vita. Sul punto H.-I. MARROU, *Les arts libéraux dans l’Antiquité classique*, in *Arts libéraux et philosophie au Moyen-Âge*, Montréal-Paris 1969, pp. 5-33; I. HADOT, *Arts libéraux et philosophie dans la pensée antique*, Paris 1984. Alla base c’è la contrapposizione di matrice filosofica (aristotelica, platonica e poi stoica) fra materia e intelletto, fra sensibile e intelligibile. Il carattere immateriale di queste *artes* si misurerebbe sia nell’intellettualità dell’azione, sia nella incompatibilità con una remunerazione, aspetto, quest’ultimo, su cui insiste lo studio di Giovanna Coppola (G. COPPOLA, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano 1994). A fronte di un atto “aristocratico” di benevolenza com’è quello intellettuale risulta dunque concepibile soltanto un onorario, non una mercede o un salario il cui concetto si basa su una corrispettività, ma «un puro attestato onorifico di riconoscenza, da un lato ricevuto per un nobile servizio liberamente e magnanimamente reso, dall’altro offerto per un dono ricevuto» (così T. FAITINI, *Professione e ordine. Per una storia dell’etica professionale*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Trento, 2014, p. 81; il discorso è ribadito in ID., *Il lavoro come professione: una storia della professionalità tra etica e politica*, Ariccia 2016, p. 95 ss., in particolare i paragrafi «Tra ars e professio: medicina, diritto, retorica e grammatica» e «Artes liberales tra riflessione morale e produzione giuridica»). Dice Ulpiano: *Praeses provinciae de mercedibus ius dicere solet, sed praeceptoribus tantum studiorum liberalium. liberalia autem studia accipimus, quae graeci eleu-veria appellant: rhetores continebuntur, grammatici, geometrae* (D. 50.13.1 pr., Ulp. 8 de omn. trib.).

La riforma giustiniana del 533 esposta nella cost. *Omnem* regolamenta esclusivamente l'insegnamento del diritto, ma di certo l'esigenza della formazione giuridica non deve far dimenticare che anche nella scuola giustiniana non poteva mancare imprescindibilmente la basilare componente retorica, tant'è che il codice del 534 continua a recitare fra le sue *leges* la disposizione teodosiana del 27 febbraio 425.

Il primo tassello del mio discorso di oggi riguarda appunto il rapporto fra insegnamento retorico e insegnamento giuridico nelle scuole dell'antichità romana (e non solo).

E il discorso prende le mosse da lontano, prende le mosse dalla realtà della cultura sul finire della repubblica.

In un mondo di analfabetismo qual è quello della Roma antica il risultato primo e più appariscente dell'insegnamento e della cultura era, e non poteva che essere, la capacità di parlare, nel senso più pieno ed ampio della parola, quello al quale si poteva riferire il Cicerone del *de Oratore* 1.8.30-34, quando, attraverso la voce di Crasso, interpretata da Cotta, attribuiva alla parola una funzione che praticamente potremmo dire "sociale":

Cic. *de or.* 1.8.30-34.

[30] Neque vero mihi quicquam" inquit "praestabilius videtur, quam posse dicendo tenere hominum [coetus] mentis, adlicere voluntates, impellere quo velit, unde autem velit deducere: haec una res in omni libero populo maximeque in pacatis tranquillisque civitatibus praecipue semper floruit semperque dominata est. [31] Quid enim est aut tam admirabile [...]? Aut tam iucundum cognitu atque auditu [...]? aut tam potens tamque magnificum, quam populi motus, iudicum religiones, senatus gravitatem unius oratione converti? [32] Quid tam porro regium, tam liberale, tam munificum, quam opem ferre supplicibus, excitare adflictos, dare salutem, liberare periculis, retinere homines in civitate? Quid autem tam necessarium, quam tenere semper arma, quibus vel tectus ipse esse possis vel provocare integer vel te ulcisci lacessitus? Age vero, ne semper forum subsellia rostra curiamque meditare, quid esse potest in otio aut iucundius aut magis proprium humanitatis quam sermo facetus ac nulla in re rudis? Hoc enim uno praestamus vel maxime feris, quod colloquimur inter nos et quod exprimere dicendo sensa possumus.

[33] Quam ob rem quis hoc non iure miretur summeque in eo elaborandum esse arbitretur, ut, quo uno homines maxime bestiis praesent, in hoc hominibus ipsis antecellat? Quam ob rem quis hoc non iure miretur summeque in eo elaborandum esse arbitretur, ut, quo uno homines maxime bestiis praesent, in hoc hominibus ipsis antecellat? Vt vero iam ad illa summa veniamus, quae vis alia potuit aut dispersos homines unum in locum congregare aut a fera agrestique vita ad hunc humanum cultum civilemque deducere aut iam constitutis civitatibus leges, iudicia, iura describere? [34] Ac ne plura, quae sunt paene innumerabilia, consector, comprehendam brevi: sic enim statuo, perfecti oratoris moderatione et sapientia non solum ipsius dignitatem, sed et privatorum plurimorum et universae rei publicae salutem maxime contineri. Quam ob rem pergite, ut facitis, adulescentes, atque in id studium, in quo estis, incumbite, ut et vobis honori et amicis utilitati et rei publicae emolumento esse possitis.

*= In verità non c'è niente per me di più bello della capacità di avvicinare con la parola l'attenzione degli uomini, guadagnarne il consenso, spingerli dove uno voglia e da dove voglia distoglierli: presso tutti i popoli liberi, e soprattutto nelle comunità governate dalla pace e dall'ordine quest'arte è stata sempre tenuta nel massimo onore e sempre è stata considerata di primo piano. Che cosa c'è, infatti, che desti altrettanta ammirazione [...] ? Ovvvero, che sia tanto gradevole allo spirito e all'orecchio [...] ? O, ancora, tanto possente e tanto splendido quanto il fatto che il discorso di un solo uomo riesca a modificare le passioni del popolo, gli scrupoli dei giudici, l'inflessibilità del senato? Che c'è inoltre di altrettanto regale, nobile, generoso del prestare soccorso ai supplici, del risollevarli gli afflitti, del salvare delle vite, dell'affrancare dai pericoli, del sottrarre all'esilio i concittadini? E che c'è di altrettanto indispensabile del disporre costantemente di armi con cui potersi proteggere, o sfidare i malvagi, o vendicarsi se provocati? Ma non pensiamo sempre al foro, ai tribunali, ai rostri o alla curia: che cosa ci può essere di più piacevole nel tempo libero o di più peculiare per una persona colta di un conversare garbato ed elegante sotto tutti gli aspetti? Perché proprio per questa ragione noi siamo incomparabilmente superiori alle bestie: in quanto discorriamo fra di noi e possiamo esprimere a parole i nostri pensieri. E allora, chi negherà la giusta ammirazione a questa capacità, chi dubiterà di dover riservare ad essa il massimo sforzo, onde eccellere fra gli uomini stessi proprio in quella facoltà in virtù della quale principalmente l'umanità sopravanza le bestie? E vengo al punto più importante: quale altra forza avrebbe potuto raccogliere in un solo luogo gli uomini sparsi qua e là, o condurli da una esistenza selvatica e agreste a questo vivere umano e civile, o istituire leggi, tribunali, diritti, una volta formatesi le comunità civili? Ma per non cercare altri argomenti, che sono pressoché innumerevoli sintetizzerò in breve: affermo che nella*

*saggia guida di un oratore compiuto (il perfectus orator appunto) sta il fondamento non solo del suo prestigio personale, ma anche della salvezza di moltissimi cittadini e dell'intero stato. Perciò continuate, o giovani, sulla strada intrapresa e attendete con impegno ai vostri studi, affinché possiate essere di onore a voi stessi, di utilità agli amici e di giovamento allo stato.*

A ben vedere l'entusiastica esaltazione della parola e del parlare che Cicerone pone in campo attraversa tutto il mondo del diritto prima di ripiegare – e il punto di demarcazione è la riflessione esortativa ma al contempo essa stessa indicativa dell'importanza giuridica di quanto Cicerone sta dicendo: *ne semper forum subsellia rostra curiamque meditare* – sugli aspetti colloquiali e puramente piacevoli delle chiacchiere più o meno colte di salotto, e ritornare in seguito sull'utilità della parola in rapporto a “questo vivere umano e civile” (*ad hunc humanum cultum civilemque deducere*), in rapporto a “leggi, tribunali, diritti” (*aut iam constitutis civitatibus leges, iudicia, iura describere*), quasi a riconfermarne il rilievo.

La parola è il mezzo della comunicazione e della persuasione.

Non soltanto è l'elemento che distingue l'uomo dalla bestia, ma è proprio la parola che ha indotto la civiltà, ha realizzato le congregazioni sociali, ha fondato gli stati, ha stabilito le leggi, i tribunali, il diritto. Così si riesce ad incidere efficacemente presso il popolo, di fronte ai giudici, nei rapporti col senato (*quid enim est [...] tam potens tamque magnificentum, quam populi motus, iudicum religiones, senatus gravitatem unius oratione converti?*). Se non sempre i *motus populi*<sup>45</sup>, certamente le *religiones iudicum* e la *gravitas senatus* richiamano necessariamente attività che attengono al diritto: alla pratica forense nella quale di fronte ai giudici si svolge tutto il rituale del processo e in cui l'azione dell'avvocato retore assume un ruolo di primo piano per formare e dirigere la convinzione dei giudici stessi; al *ius agendi*

<sup>45</sup> E la mente corre al primo grande discorso che aveva felicemente chiuso una sedizione di popolo (Liv. II.32: *placuit igitur oratorem ad plebem mitti Menenium Agrippam, facundum virum ...*). Ma la scrittura ricca e spontanea di Tito Livio, la *lactea ubertas* (Quint. *inst. or.* 10.1.32) di stampo ciceroniano, risulta sempre sintomatica di questo profondo rapporto fra la parola e le vicende. Le pagine dello scrittore sono sovente ravvivate, pur nella dimensione del racconto, dalle parole dei personaggi, spesso dal discorso diretto che, sviluppando gli stati d'animo, è foriero di nuovi eventi: per un esempio il drammatico racconto di Lucrezia circa lo stupro subito segna l'inizio dell'azione che porta alla cacciata dei Tarquini da Roma e alla repubblica (Liv. I.57-58); il discorso del tribuno Canuleio è quello che promuove l'eliminazione del divieto delle nozze miste fra patrizi e plebei (Liv. IV.3-4); l'eloquenza dei tribuni della plebe Caio Licinio Stolone e Lucio Sestio Laterano è determinante per le vicende degli anni 365-371 a.C. (Liv. VI.34-42); ecc.

*cum patribus* che era prerogativa dei magistrati maggiori forniti di *imperium*. E' la parola che, sola (e con l'Arpinate della prima parte del passo pensiamo anche noi "al foro, ai tribunali, ai rostri o alla curia") consente di "prestare soccorso ai supplici" (*opem ferre supplicibus*), di "risollevarli gli afflitti" (*excitare adflictos*), di "salvare delle vite" (*dare salutem*), di "affrancare dai pericoli" (*liberare periculis*), di "sottrarre all'esilio i concittadini" (*retinere homines in civitate*)<sup>46</sup>. La parola è un'arma, sempre disponibile e capace efficacemente di proteggere, all'occorrenza di assumere l'iniziativa dello scontro, di opporsi e reagire alle ingiustizie (*quibus vel tectus ipse esse possis vel provocare integer vel te ulcisci lacessitus*): e il riferimento in particolare alle attività processuali è chiarissimo<sup>47</sup>.

Ma la parola è altresì – ce se ne deve render ben conto – strumentale ad ogni altro sapere, e quindi primariamente indispensabile per l'apprendimento prima, e per la diffusione poi di ogni altro sapere.

Per quanto riguarda in particolare il sapere giuridico già l'insegnamento dell'antico Aristotele, con l'individuazione dei tre generi retorici del discorso, deliberativo, epidittico e giudiziario, aveva tracciato le basi del rapporto fra l'arte della parola e la tecnica del diritto (e della priorità

<sup>46</sup> *Opem ferre supplicibus*. L'espressione è rituale. Con questa espressione Ovidio si rivolge a Cotys, re della Tracia (lui pure poeta, *mite et amoenum* come lo dice Tacito, *ann.* 2.64.2; cfr. F. DELLA CORTE, *Ovidio e i barbari danubiani*, in «RomBarb» 1, 1976, pp. 57-69), per chiedere la sua benevolenza nell'esilio di Tomi (Ovid. *ep. ex Ponto* 2.9.21-22: *Hoc tecum commune deo est quod uterque rogati supplicibus vestris ferre soletis opem*). Con questa espressione Floro descrive l'inizio della guerra macedonica occasionata dall'intervento di Roma *contra regis iniurias* (Flor. *ep.* 23: *Macedonium bellum nomine amplius quam spectatione gentis fuit. Causa coepit a foedere Philippi, quo res iam pridem dominantem in Italia Hannibalem sibi socium iunxerat; postea crevit inplorantibus Athenis auxilium contra regis iniurias, cum ille ultra vis victoriae in templa et aras et sepulchra ipsa saeviret. Placuit senatui opem tantis ferre supplicibus*). Ma espressioni in qualche senso "rituali" (o, per lo meno, concepite come tali da Cicerone) devono essere anche l' "excitare adflictos", il "dare salutem", il "liberare periculis", il "retinere homines in civitate", dal momento che il loro ricollegarsi all'universo del diritto è suggellato dallo stesso Arpinate, quando, immediatamente dopo, li rapporta "al foro, ai tribunali, ai rostri o alla curia" ("ne semper forum subsellia rostra curiamque meditare").

<sup>47</sup> Le stesse considerazioni non sono rare, compresa la metafora delle armi (poi ripresa anche spesso nel corso del suo dire, in Tacito, *dial. de orat.* 35: *Nam si ad utilitatem vitae omnia consilia factaque nostra derigenda sunt, quid est tutius quam eam exercere artem, qua semper armatus praesidium amicis, opem alienis, salutem periclitantibus, invidis vero et inimicis metum et terrorem ultro feras, ipse securus et velut quadam perpetua potentia ac potestate munitus? cuius vis et utilitas rebus prospere fluentibus aliorum perfugio et tutela intellegitur: sin proprium periculum increpuit, non hercule lorica et gladius in acie firmius munimentum quam reo et periclitanti eloquentia, praesidium simul ac telum, quo propugnare pariter et incessere sive in iudicio sive in senatu sive apud principem possis*).

propedeutica, direi, della prima sulla seconda). E su quella strada si era incamminata la scuola di Roma: dapprima attraverso il retore o il filosofo insegnante privato, tendenzialmente di derivazione greca, ma in grado di dare una formazione per i tempi pressoché enciclopedica, nella quale, dunque, rientravano in gran parte, all'occorrenza, le nozioni giuridiche; poi anche con la scuola "pubblica", da Quintiliano in poi.

E Quintiliano, appunto, costituisce un ottimo esempio del rapporto fra l'insegnamento retorico e il diritto.

La trattazione del tema delle prove che Quintiliano propone nel libro 5 delle sue *institutiones oratoriae* non può che ricollegarsi da un lato all'elaborazione filosofica di matrice aristotelica, e dall'altro lato alla puntuale disciplina giuridica delle stesse: infatti l'elencazione *praeiudicia* (*Inst. or.* 5.2), *rumores* (*Inst. or.* 5.3), *tormenta* (*Inst. or.* 5.4), *tabulae* (*Inst. or.* 5.5), *ius iurandum* (*Inst. or.* 5.6), *testes* (*Inst. or.* 5.7), con le rispettive brevi note identificative<sup>48</sup>, comporta senz'altro una decisa "conoscenza" giuridica dei singoli elementi, delle loro caratteristiche, della possibilità della loro utilizzazione nella pratica del foro. E ugualmente una parallela esplicazione di diritto doveva comportare la valutazione dei quattro casi di *propositio* che viene a sostituire la *narratio* dell'orazione forense (*Inst. or.* 4.2.4-7)<sup>49</sup>. E ancora, e più specificamente, gli esempi di *narratio-propositio* di *Inst. or.* 4.2.6-7, quel *certam creditam pecuniam peto ex stipulatione*, quel *legatum peto ex testamento*, quel *dico ab Horatio sororem suam interfectam*<sup>50</sup>, per le palesi assonanze con le rispettive formulazioni della pretesa giudiziale (*intentio*), richiedono necessariamente la trattazione più tecnica della struttura formulare del processo.

Del resto è proprio di questi ultimi anni una interessante rilettura delle *declamationes* quintilianee e pseudo quintilianee che ha consentito di valutare questi interessanti documenti della prassi retorica (e scolastica)<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Cfr. M.L. BICCARI, *Dalla pretesa giudiziale alla narratio retorica. Spunti di riflessione sulla formazione dell'avvocato romano e la sua azione*, Torino 1917, p. 89 ss.

<sup>49</sup> Cfr. M.L. BICCARI, *op. cit.*, p. 180 ss.

<sup>50</sup> Cfr. anche A.M. GIOMARO, *Per lo studio della calumnia. Aspetti di deontologia processuale in Roma antica*, Torino 2003, p. 127 ss.; contra M. VARVARO, *Condictio e causa actionis*, in «AUPA» 57, 2014, pp. 265-318, in part. p. 303.

<sup>51</sup> Soffermandosi sul significato del verbo *declamo* (o *declamito*) e del corrispondente sostantivo *declamatio* Emanuele BERTI (*Un frammento di una declamazione di Cicerone e due controversiae senecane*, in «Dyctynna» 6, 2009, nt. 6) ne rileva il carattere di «designazione

del mondo antico come mezzo spesso ineludibile per la conoscenza della forma verbale delle norme in esse richiamate<sup>52</sup>.

Qualche dubbio potrebbe sollevarsi in astratto circa l'utilità delle *declamations* per la conoscenza del diritto, per il fatto che troppo spesso i casi esposti (storie di eredità contese, rapimenti, innamoramenti, atti di pirateria, intricate situazioni familiari, nipoti e figliastri, adozioni ed emancipazioni, fanciulle votate al sacerdozio vestale, ecc.) risultano fantastici all'eccesso, o addirittura prospettano principi di pura invenzione, norme fittizie o ispirate al diritto greco più che al romano. Ma quando le

tecnica dell'esercizio retorico consistente nell'esecuzione di discorsi fittizi specialmente del genere deliberativo (le *suasoriae*) o giudiziale (le *controversiae*), un significato che essi assumeranno solo a partire dalle ultime opere di Cicerone, poi più stabilmente nell'età imperiale». Il termine *declamatio*, sia come esercizio scolastico (*Schulübung*) sia come discorso arioso ed ampolloso (*Prunkrede*) ha una sua storia (su cui si veda W. STROH, *Declamatio*, in *Studium declamatorium. Untersuchungen zu Schulübungen und Prunkreden von der Antike bis zur Neuzeit*, München-Leipzig 2003, pp. 5-34). Esercizio retorico, esercizio scolastico e dunque finalità comunque formative assume infatti ciascuna delle due fasi dell'attività declamatoria di Cicerone, l'una che risale «al periodo dei suoi studi retorici, sotto la guida di maestri soprattutto greci, a scopo di esercizio e in preparazione all'impegno forense», l'altra relativa agli «ultimi anni della sua vita, quando lo stesso Cicerone si adattò a fare da 'maestro' ad alcuni importanti personaggi di rango consolare, come Irzio, Pansa e anche altri». Per un uso ancor più diretto nel senso della formazione giuridica si veda D. MANTOVANI, *Declamare le Dodici Tavole. Una parafrasi di XII Tab. V, 3 nella declamatio minor 264*, in «Fundamina», XX, 2014, p. 597 ss. Per la qualificazione del genere e il suo uso in chiave giuridica (sia per la pratica che per lo studio di essa) si veda anche, più approfonditamente, G. CALBOLI, *Le declamazioni tra retorica, diritto, letteratura e logica*, in *Papers on Rhetoric VIII. Declamation. Proceedings of the Seminars held at the Scuola Superiore di Studi Umanistici (Bologna, Februar-March 2006)* (Roma, Herder Editrice, 2007), *passim*; e soprattutto V.I. LANGER, *Declamatio Romanorum. Dokument juristischer Argumentationstechnik, Fenster in die Gesellschaft ihrer Zeit und Quelle des Rechts?* (Frankfurt am Main 2007), *passim*.

<sup>52</sup> In particolare, per esempio, relativamente alle leggi *Voconia*, *Iunia Norbana* e *Iulia de adulteriis*, si veda M. BETTINAZZI, *La legge nelle declamazioni quintilianee. Una nuova prospettiva per lo studio della lex Voconia, della lex Iunia Norbana e della lex Iulia de adulteriis*, Saarbrücken 2014: la conclusione è sicuramente positiva circa l'opportunità di utilizzo delle declamazioni (in particolare qui sono considerate le pseudoquintilianee relative alle tre leggi in sottotitolo), sia per la ricostruzione della lettera delle leggi e conseguente valutazione delle deformazioni che si devono o si possono temere dall'arte retorica, sia per valutare l'argomentazione giuridica ed il suo porsi. Del resto l'attenzione al contributo della retorica del *declamare* e del suo uso in rapporto ai testi legislativi nasce dagli interessi della scuola pavese, da cui derivano studi come D. MANTOVANI, *I giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio maior XIII*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani, A. Schiavone, Pavia 2007, p. 323 ss.; ancora M. BETTINAZZI, *La lex Roscia e la declamazione 302 ascritta a Quintiliano. Sull'uso delle declamazioni come documento dell'esperienza giuridica romana*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.L. Ferrary, Pavia 2012, p. 515 ss.

si consideri nella forma delle *controversiae*<sup>53</sup>, tenuto ben conto della caratteristica di cui sopra, per molti aspetti dalle *declamationes* può ricavarsi una serie di dati indubitabilmente interessanti per il diritto<sup>54</sup>.

Peraltro l'esigenza (o se non l'esigenza per lo meno l'opportunità) di un sapere specifico e settoriale in ambito giuridico si era fatta sentire ben presto, e forse in forma antitetica rispetto all'ideale del *perfectus orator*<sup>55</sup>, del *vir*

<sup>53</sup> Tali esercitazioni scolastiche (su cui anche *infra*, p. 41 ss., e poi p. 66 ss.) si vennero distinguendo in *suasoriae* (quando il declamatore si rivolge direttamente ad un personaggio della storia o del mito per convincerlo, esponendo tutta una serie di ragioni, a compiere una determinata azione o ad operare una scelta fra due differenti comportamenti, prospettando di ciascuno il valore e i risultati) e *controversiae* (sul piano più specificamente giudiziario il declamatore deve applicare un principio giuridico per risolvere una certa situazione prospettata, e ne discute i presupposti e le conseguenze). Nel primo libro delle *declamationes* di Seneca il Vecchio (Sen. *decl.* 1.12) il ricordo di Cicerone porta con sé una disputa sul termine *controversia*, che – dice Seneca – un tempo era chiamata *thesis*, e ora *scholastica*, ovvero *declamatio*. Nel discorso del retore la classificazione delle *declamationes* assume connotati anche temporali. Seneca ripercorre tutto lo sviluppo del genere fin dalle sue origini (*Modo nomen hoc prodiit, nam et studium ipsum nuper celebrari coepit. Ideo facile est mihi ab incunabulis nosse rem post me natam*, § 12), riconoscendovi tre fasi: 1) quella della *thesis* pre-ciceroniana (in cui l'esercitazione retorica consisteva nell'argomentare circa l'affermazione o la negazione di un qualche concetto filosofico, come, per esempio, "che tutto è in movimento", o che "solo il saggio è ricco", costituendosi così, secondo Cicerone, una vera e propria *quaestio* o *quaestio infinita*, quale potrebbe essere anche la *suasoria* di origine filosofica "*deliberat Cato an uxor ducenda*", ovvero "*deliberat Cato an se debeat ne victorem aspiciat Caesarem trucidare*"); 2) quella delle declamazioni private di Cicerone e dei suoi contemporanei, che assumono il nome di *causae* (su cui E. BERTI, *Un frammento* cit.); 3) la declamazione vera e propria, nota come *controversia* e quindi come *scholastica* (su tutto si veda S.F. BONNER, *Roman Declamation in the late Republic and early Empire*, Liverpool University Press 1949, in part. il cap. I "The Origins and early Development of roman Declamation", p. 1 ss.; segue la trattazione dello stile fra l'esperienza di Cicerone e quella di Seneca il Vecchio; ma di grande interesse anche il cap. V, "The Law in the senecan Declamations", p. 84 ss.).

<sup>54</sup> In particolare vedi *infra*, p. 41 ss. e note relative dove si considera più concretamente, e sui testi, la possibilità di una reale importanza della produzione retorica per accrescere o confermare le nostre conoscenze di diritto romano.

<sup>55</sup> Cic. *Or.* 21.69-70. *Erit igitur eloquens is qui in foro causisque civilibus ita dicet, ut probet, ut delectet, ut flectat. Probare necessitatis est, delectare suavitatis, flectere victoriae: nam id unum ex omnibus ad obtinendas causas potest plurimum. Sed quot officia oratoris, tot sunt genera dicendi: subtile in probando, modicum in delectando, vehemens in flectendo; in quo uno vis omnis oratoris est. Magni igitur iudici, summae etiam facultatis esse debet moderator ille et quasi temperator huius tripertitae varietatis; nam et iudicabit quid cuique opus sit et poterit quocumque modo postulabit causa dicere. Sed est eloquentiae sicut reliquarum rerum fundamentum sapientia (= "Dico che sarà valente oratore colui che tratterà le cause così da convincere, dilettere, commuovere. Il convincere è compito della necessità, il dilettere è compito della dolcezza, commuovere è proprio della riuscita della causa, infatti questa sola cosa può moltissimo fra tutte per ottenere il successo in un processo. Ma quanti sono i doveri dell'oratore, tanti sono i registri*

*bonus dicendi peritus*<sup>56</sup> che poi avrebbe comunque prevalso nelle scuole anche attraverso l'opera di Quintiliano.

La retorica è il mezzo attraverso il quale si esprime pubblicamente tutto il rituale del processo, nei suoi diversi momenti e atti giuridicamente rilevanti. Quando la *Rhetorica ad Herennium* (1.24) definisce la *purgatio* (= giustificazione) – *purgatio est, cum consulto negat se reus fecisse. Ea dividitur in imprudentiam, fortunam, necessitatem*, e Cicerone (*de inv.* 1.15) replica *purgatio est, cum factum conceditur, culpa removetur. Haec partes habet tres, imprudentiam, casum, necessitatem*<sup>57</sup> – l'insegnamento solamente retorico risulterebbe incomprensibile e inutile senza un'adeguata premessa giuridica, che desse necessariamente a presupposto la chiara nozione di *reus*, e soprattutto di *culpa*, di responsabilità giuridica e dei criteri della sua esenzione.

La lettura di Vincenzo Arangio Ruiz sulla *pro Quintio* di Cicerone – che è complicata da un tessuto di costruzioni giuridiche complesse che vanno dalla *stipulatio*, o più precisamente una *sponsio praeiudicialis*, cui è conseguente l'*actio certae creditae pecuniae* intentata da Quinzio contro Nevio, alle disposizioni della *lex Valeria* dell'86 a.C.; dalla valutazione del *vadimonium* alla formula dell'editto del pretore urbano Publio Burrieno invocato da Nevio per legittimare la *missio in bona* contro Quinzio assente; dalla *testatio* con le sue esigenze formali alla valutazione della conformità del comportamento di Alfeno quale *defensor* dell'assente – rimette in evidenza l'uso frequente da parte dell'oratore di formule e precetti derivati dalle leggi antiche ovvero dall'editto o dalla frequentazione attiva dei processi.

E ancora. A commento del § 14 della *pro Roscio comoedo* (*Hic ego si finem faciam dicendi, satis fidei et diligentiae meae, satis causae et controversiae, satis*

dell'eloquenza: umile nel convincere, temperato nel dilettere, elevato nel commuovere; solo in questo consiste tutta l'abilità dell'oratore. Quindi di un importante processo egli dovrà essere anche guida di grandissima capacità oratoria e per così dire temperatore di queste tre varietà. Infatti e giudicherà che cosa sia necessario in ciascuna circostanza e saprà parlare nel modo in cui ciascuna cosa richieda. Ebbene, sapere è fondamento dell'eloquenza come delle altre cose").

<sup>56</sup> Quint. *inst. or.* 12.1: *Sit ergo nobis orator, quem constituimus, is, qui a M. Catone finitur, vir bonus dicendi peritus*. Se ne veda la costruzione filosofica e il suo riversarsi nella praticità del quotidiano in R. FIORI, *Bonus vir. Politica filosofia retorica e diritto nel de officiis di Cicerone*, Napoli 2011.

<sup>57</sup> Cfr. A. BELLODI ANSALONI, *L'arte dell'avvocato, actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense*, Bologna 2016, p. 109.

*formulae et sponsioni, satis etiam iudici fecisse videar cur secundum Roscium iudicari debeat. Pecunia petita est certa; cum tertia parte sponsio facta est. Haec pecunia necesse est aut data aut expensa lata aut stipulata sit. Datam non esse Fannius confitetur, expensam latam non esse codices Fanni confirmant, stipulatam non esse taciturnitas testium concedit)* Arangio Ruiz<sup>58</sup> ne puntualizza la stretta aderenza tecnica: «l'oratore asserisce che il *dare oportere* [...] contestato al convenuto potrebbe verificarsi solamente in tre casi: o che la somma fosse stata *data* da Fannio a Roscio, cioè (come meglio risulta dal tecnico *adnumerasse* del § 13)<sup>59</sup> passata in contanti dall'attore al convenuto per creare un'obbligazione da mutuo; o che fosse *expensa lata*, cioè segnata in avere nei libri e documenti contabili dell'attore (di regola nei cosiddetti *codices accepti et expensi*, altrimenti detti *tabulae*); o che fosse *stipulata*, cioè fatta oggetto di quell'obbligazione verbale che si contraeva mediante la solenne domanda (*stipulatio*) del creditore e la congrua risposta (*sponsio*, o *promissio*, o *repromissio* o sim.) del debitore». E anche in questo caso si deve sottolineare la piena e sicura padronanza della tecnica giuridica da parte di un oratore cresciuto alla scuola dei retori<sup>60</sup>.

<sup>58</sup> *Introduzione* all'ed. Mondadori, Milano 1964: e sottolineando il serrato rapporto con il formulario processuale a noi noto attraverso Gaio (cfr. in particolare le ntt. 5-6-7).

<sup>59</sup> Cic. *pro Rosc. Com.* 13: *Ceteri cum ad iudicem causam labefactari animadvertunt, ad arbitrum confugiunt, hic ab arbitro ad iudicem venire est ausus! qui cum de hac pecunia tabularum fide arbitrum sumpsit, iudicavit sibi pecuniam non deberi. Iam duae partes causae sunt confectae; adnumerasse sese negat, expensum tulisse non dicit, cum tabulas non recitat. Reliquum est ut stipulatum se esse dicat; praeterea enim quem ad modum certam pecuniam petere possit non reperio. Stipulatus es ubi, quo die, quo tempore, quo praesente? quis spondidisse me dicit? Nemo.*

<sup>60</sup> Un accenno alla formazione di Cicerone e ai suoi maestri *infra*, p. 51 s. Basti qui ricordare che la sua "specializzazione" in campo giuridico si dové realizzare alla scuola di Q. Mucio Scevola l'augure e di Q. Mucio Scevola il pontefice, legati d'amicizia alla famiglia dell'Arpinate. Mario Bretone scrive: «Negli anni degli studi, Cicerone frequentò la casa di due giuristi celebri, Q. Mucio Scevola l'augure, ormai ultrasettantenne, e Q. Mucio Scevola il pontefice; forse vide al lavoro anche il vecchio C. Livio Druso. Sono anni terribili, fra le prime convulsioni della guerra marsica e le proscrizioni sillane imminenti. Cicerone fu discepolo di entrambi quei giuristi, nel solo modo in cui si poteva esserlo allora, fra il 90 e l'80 (le cose d'altronde non muteranno che molto più tardi): ossia stringendo un rapporto personale, "privatistico", col maestro, secondo la logica aristocratica della trasmissione del sapere» (M. BRETONE, *Cicerone e i giuristi del suo tempo*, in *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*<sup>2</sup>, Napoli 1982, pp. 63-88, in part. p. 67). E accanto ai due Scevola, ricorda la frequentazione che Cicerone ebbe con Rutilio, e poi con Servio Sulpicio Rufo, con i due maestri di Servio, L. Lucilio Balbo e C. Aquilio Gallo, con Aulo Ofilio e C. Trebazio Testa, entrambi partigiani di Cesare. E sottolinea come le pagine delle opere ciceroniane dimostrino poi la buona conoscenza che egli aveva del pensiero di altri grandi giuristi del passato. Ma è sufficiente

Uguualmente va detto, per esempio, per quanto riguarda l'argomentare giuridico di Cicerone nella *pro Tullio*. La conoscenza tecnica dei termini giuridici su cui si imposta il rapporto tra Marco Tullio e Publio Fabio, e le possibilità di discussione e di interpretazione che possono derivare dall'uso della formula del pretore Lucullo anziché della *lex Aquilia* sono possedute in maniera assoluta dall'oratore, tanto da consentirgli di impostare sulla presenza o assenza del termine *iniuria* la sua strategia di difesa<sup>61</sup>.

E a questo proposito si può dunque concludere che tutta la teoria degli *status causae* e quindi la scelta della linea difensiva che deve operare l'avvocato<sup>62</sup> comporta un discorso certamente intriso di elementi giuridici. Alorché si distingue, con Quintiliano, ma altresì sulla scia del greco Ermogene, fra i quattro *status* legali e i quattro razionali, ponendo a distinzione fra gli uni e gli altri il fatto che i primi sarebbero relativi a questioni giuridiche scaturenti per lo più (ma non necessariamente) da un testo di legge; e quando li si elenca in 1) *verba-voluntas* (ovverosia contrasto fra un

tutto questo per dare giustificazione all'ampia padronanza del diritto che l'Arpinate dimostra nelle sue opere? Quando di molti di quei nomi si deve dire che gli furono contemporanei e compagni più che maestri nella formazione? E quando di almeno uno dei due Scevola, ai quali più si potrebbe pensare come maestri, l'Augure, Cicerone stesso dice che "non dava lezioni a nessuno; tuttavia rispondendo ai quesiti di coloro che lo interrogavano, insegnava a quanti volessero prestare ascolto" (Cic. *Brut.* 89.306).

La critica che Cicerone apporta all'incapacità di insegnare dei giuristi (vedi *infra*, p. 80 s.) deriva proprio dal fatto che lui stesso si rendeva conto di come la sua stessa preparazione in campo giuridico fosse saltuaria e sporadica, non continua e sistematica.

<sup>61</sup> Cfr. P. ZILLOTTO, *Dolo e iniuria nella pro Tullio di Cicerone*, in «BIDR». Sul punto si veda anche F. CURSI, 'Iniuria cum damno'. *Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano*, Milano 2002, p. 34 ss.; C. VENTURINI, 'In vi ... dolus malus inest' (Cic. 'Tull.' 29), in 'Fides Humanitas Ius'. *Studi L. Labruna VIII*, Napoli 2007, ora in *Scritti di diritto penale romano*, Padova 2015, p. 817 ss.

<sup>62</sup> Sul tema degli *status causae* e sull'importanza di una loro impostazione fondata sul dato storico si veda G.L. SPOSITO, *Il luogo dell'oratore. Argomentazione topica e retorica forense in Cicerone*, Napoli 2001, *passim*; R. MARTINI, *Antica retorica giudiziaria (gli status causae)*, in «Diritto@Storia» 3, 2004, *passim*; F. PROCCHI, "Medium quiddam tenere". *Tra retorica e diritto: considerazioni a margine di Plin. Ep. 4.9*, in *Studi in onore di R. Martini* 3, Milano 2009, pp. 237-252, in part. 238 ss.; M. ZANATTA, *Lo scontro dibattimentale tra le parti nella retorica giudiziaria di Ermagora*, in «Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio» 6.3, 2012, p. 149 ss.; L.M. CASTILLO GUALDA, *Pro advocati facundia. L'attività forense come incontro fra scienza giuridica ed arte oratoria: accenno alla teoria retorica degli status causae* (relazione tenuta a Bergamo il 13 marzo 2017, si legge in <http://www.data.unibg.it/dati/corsi/65034/80442-Seminario%20Bergamo%20Mons.%20Castillo%20Pro%20Advocati%20Facundia%2013.3.17.pdf>), 2017, p. 12-24; G.M. MASSELLI, *Status causae tra dottrina e prassi scolastica*, San Maximo 2016, *passim*.

testo scritto, per esempio un contratto, un testamento, una legge, e la sua interpretazione rispetto alla reale volontà dell'autore), 2) *leges contrariae* (cioè contrasto fra leggi), 3) *ratiocinatio* (riguardante casi di interpretazione analogica, quando manchi una legge o vi sia una legge «solo parzialmente pertinente»<sup>63</sup>), e 4) *ambiguitas* (che si ha quando da una scrittura possono emergere due o più significati diversi), gli esempi che la retorica riporta (di volta in volta la *Rethorica ad Herennium*, Cicerone, Quintiliano, Ermogene di Tarso, Chirio Fortunaziano, Seneca il Vecchio, o altri) presuppongono ampie conoscenze del diritto<sup>64</sup>. E ugualmente, e ancor più, quando si passi a trattare dei quattro *status* razionali (1. *coniectura*, che risponde al quesito “*an sit*”; 2. *definitio*, che risponde al quesito “*quid sit*”; 3. *qualitas*, che risponde al quesito “*qualis sit*”; 4. *translatio*, che il Cancelli definisce «una eccezione declinatoria»<sup>65</sup>), le esemplificazioni esigono, per la loro esatta

<sup>63</sup> Così L. CALBOLI MONTEFUSCO, *La dottrina degli status nella retorica greca e romana*, Hildesheim 1986, p. 190 s., argomentando da Quint. *inst. or.* 7.8.3 e 7.8.7. Si veda anche ID., *Status principales e status incidentales nella dottrina retorica antica*, in «Athenaeum», LXI, 1983, p. 534 ss.; ID., *Logica, retorica e giurisprudenza nella dottrina degli status*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del Seminario di S. Marino, 7-9 gen. 1993*, a cura di D. Mantovani, Torino 1993, p. 209 ss.; E. BERTI, *Le controversiae della raccolta di Seneca il Vecchio e la dottrina degli status*, in *Rhetorica*, Vol. XXXII, Issue 2, pp. 99-147.

<sup>64</sup> Quando, per esempio, a proposito della *definitio rationalis*, si riporta (Quint. *inst.or.* 7.3.7) il caso di uno che avesse interrotto e reso impossibile la votazione di una legge perché essa avrebbe causato un danno all'erario, dove, essendo costui accusato di *maiestas*, si pone il problema di stabilire cosa significhi violare la *maiestas* dello stato romano («mentre da parte dell'accusatore si afferma che 'menoma la maestà dello Stato colui che sopprime quegli elementi di cui consta la grandezza della comunità', invece da parte dell'accusato si sostiene che 'menoma la maestà dello Stato colui che cagiona danno alla grandezza della comunità', nel primo caso per far rientrare il fatto nella breve definizione data e nel secondo per escludere che il fatto vi rientri»: cito da MARTINI, *op. ult. cit.*, § 8). O quando, a proposito della *qualitas*, ci si rapporta a leggi antiche (cfr. Quint. *inst. or.* 7.4.8: 'E' stato ucciso, ma era un ladro', 'E' stato accecato, ma era un rapinatore') o alla complicata disciplina della *lex Aquilia* in connessione con i principi della tradizione, come nel caso del tale che aveva punito con la morte uno schiavo del proprio fratello, ucciso dallo schiavo stesso, prima di aprire il testamento in cui lo schiavo risultava manomesso (*Rhet. ad Herenn.* 1.14.24: *ut ille qui de eo seruo qui dominum occiderat supplicium sumpsit, cui frater esset, antequam tabulas testamenti aperuit, cum is seruus testamento manu missus esset*), è necessario sapere il dettato delle rispettive leggi cui ci si deve riferire. O quando, a proposito della *transactio*, la *Rhetorica ad Herennium* riporta il caso (da altri trattato come *definitio*), di colui che sostenesse di dover essere processato non per peculato, ma per furto, bisogna aver chiarito cosa sia il furto e cosa sia il peculato (*Rhet. ad Herenn.* 1.12.22: *si quis peculatus accusatur quod vasa argentea publica de loco privato dicatur sustulisse, possit dicere, cum definitione sit usus quid sit furtum, quid peculatus, secum furti agi, non peculatus oportere*).

<sup>65</sup> Cfr. F. CANCELI (trad.), *Retorica a Gaio Erennio*, Milano 1992 (Oscar Mondadori), p. 93.

comprensione, nozioni giuridiche anche approfondite, per esempio, in relazione allo *status verba-voluntas*, su testamento, istituzione di erede, sostituzione (la “causa Curiana”: Cic. *de inv.* 2.122; ma anche Quint. *inst. or.* 7.6.10); o su il legato nei casi, riportati a proposito dell’*ambiguitas*, di legato di vasi d’argento (*Rhet. ad Herenn.* 1.20), o di quel tale che comandò per testamento che gli fosse innalzata una *statuam auream hastam tenentem* (Quint. *inst. or.* 7.9.11).

Parzialmente diverso il discorso sugli *status causae* di Cicerone, ma ugualmente “tecnico”, e tale da presupporre buone basi di pratica giudiziaria. Attraverso le sue orazioni (in particolare la *pro Milone*<sup>66</sup>, ma anche la *pro Cluentio*, la *pro Roscio Amerino*, la *pro Caecina*, la *pro Quinctio*, ecc.), e ammettendo nell’ambito dello stesso discorso giudiziale anche la presenza di più *status causae* (uno *status causae* principale, e, magari, *status causae* subordinati e *status causae* incidentali), si devono rilevare in primo luogo le ipotesi in cui «il reo non ammette l’accusa che gli viene mossa dall’accusatore e sussiste l’incertezza che il fatto sia stato compiuto oppure

<sup>66</sup> La bibliografia su Cicerone è sterminata, e le singole orazioni sono state oggetto di analisi specifica sia sotto il profilo storico-letterario-filologico sia sotto il profilo giuridico. Senza riportare una lunga inutile rassegna basti qui dar conto di due specifiche direzioni della letteratura che sono più rilevanti per misurare l’incidenza dell’Oratore di Arpino ai nostri fini. Sul rispetto della tradizionale partizione oratoria e sulle giustificazioni che lo stesso Cicerone fornisce nel corso dell’orazione ogniqualvolta ne diverga in ragione dei risultati giuridici da raggiungere cfr., per un esempio, J. WISSE, *The Riddle of the Pro Milone: the Rhetoric of Rational Argument*, in *Logos: Rational Argument in Classical Rhetoric*, London 2007, pp. 35-68. Sull’utilizzo di volta in volta di singole regole del diritto fino al trasporto nelle orazioni di lemmi legislativi, di formule giudiziarie o parti di esse, e di locuzioni significative estrapolate da clausole edittali o interdetti, o versetti delle XII tavole, si veda, fra tanti, F. TAMBURI, *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana*, I. Cicerone, Napoli 2013, in part. p. 3 nt. 7. A prologo di un’accurata e intensa indagine sullo stretto rapporto che Cicerone aveva con il diritto e in particolare con i singoli esponenti della giurisprudenza, l’a. indica la *pro Caecina* come «l’espressione più matura della prima fase della produzione oratoria ciceroniana». E cita Komaniecki (K. KOMANIECKI, *Cicerone e la crisi della repubblica romana*, trad. it, di L. Costantini, Roma 1972, p. 141), il quale la ritiene un’eccezione fra le opere ciceroniane proprio a causa dell’abbondanza delle notazioni di tecnica giuridica. E cita Maselli (G. MASELLI, *Sull’esito e sull’articolazione della Pro Caecina*, in «Invigilata lucernis» 28, 2006, p. 142), e cita Pugliese (G. PUGLIESE, *Cicerone tra diritto e retorica*, in *Studi Jemolo IV*, Milano 1963, p. 563 ss. Si veda anche, su altro fronte, ID., *Aspetti giuridici della pro Cluentio di Cicerone*, in *IURA* 21, 1970, p. 155 ss., e ID., *Un nuovo esame della ciceroniana “pro Cluentio”*, in *Labeo* 40, 1994, p. 248 ss., e ugualmente la sua lettura dell’edizione Mondadori, Milano 1972, *L’orazione per Aulo Cluentio Abito*), e cita Lintott (A. LINTOTT, *Cicero as evidence. A historian’s companion*, Oxford 2008, p. 80), nei quali la competenza tecnico-giuridica dell’Oratore appare in primo piano.

no» (*status* «congetturale»)<sup>67</sup>. E in tal caso il discorso si deve indirizzare all'analisi del movente e della personalità delle parti processuali, potendosi articolare in tre *loci, ex causa* (a sua volta da sviluppare, secondo il caso, in *impulsio* e *ratiocinatio*), *ex persona* (da sviluppare in *nomen, natura, victus, fortuna, habitus, affectio, studium, consilium, factum, casus, oratio*), *ex facto ipso*, cioè in rapporto al *negotium*. Ed è senza alcun dubbio conseguente che, per essere efficace, l'insegnamento del retore sugli *status causae* deve indirizzarsi ad un discente che sia stato già addottrinato sugli elementi ed istituti giuridici oggetto del discorso, sulla loro natura e sulle caratteristiche.

Ma – e può essere in questo senso ancor più convincente – dalle stesse orazioni traspare chiara anche l'immagine di uno *status* c.d. definitivo, che «riguarda principalmente la rubricazione e la determinazione del nome appropriato al fatto criminoso, cioè la sua definizione»; e ancora di uno «stato della 'qualità', quando le parti in conflitto convergono sia sul fatto sia sulla sua natura. La disputa concerne allora se esso sia legittimo o illegittimo, vantaggioso oppure no, come nella causa di Milone»<sup>68</sup>: lo *status* coinvolge in questo caso la legittimità dell'azione. A tutto ciò si aggiungerebbe infine il tema della *concessio*, da distinguere in *purgatio* e *deprecatio*, la giustificazione e la supplica, dove, imprescindibile, è la presupposta consapevolezza di cosa sia la *culpa: purgatio est cum factum conceditur, culpa removetur* (Cic. *de inv.* 2.94)<sup>69</sup>.

Che alla scuola del retore non mancasse la componente dell'insegnamento degli elementi del diritto, e che la formazione offerta dalla scuola

<sup>67</sup> Una limpida analisi della teoria degli *status* nel confronto fra la lezione di Quintiliano e la pratica oratoria di Cicerone, e col conforto costante della *Rhetorica ad Herennium*, in A. BELLODI ANSALONI, *L'arte dell'avvocato* cit., p. 93 ss.: «Secondo la ripartizione canonica, gli *status* vengono suddivisi in due generi, razionale (*status rationalis* o *causae*) e legale, ai quali peraltro Quintiliano pare attribuire minore importanza posto che li considera apparenze di stati (*velut simulacra*). Gli *status causae* [...] consistono nella messa a fuoco del punto da giudicare e, segnatamente, rappresentano i differenti modi di impostazione della causa, tendenzialmente dal punto di vista del difensore, analizzando il fatto in modo tale da poter elaborare congettura (*coniectura*), definizione (*finitio*), qualità (*qualitas*)». Con piglio più spigliatamente forense G. SPOSITO (*op. cit.*, p. 37 ss.) che definisce lo *status causae* come «la questione di fondo su cui verte la disputa, sulla cui prova si fonda l'intera causa o controversia», tale, quindi, da accentrare in sé le migliori energie dell'avvocato». Da Sposito (*op. cit.*, p. 38) ho ripreso anche la definizione dello *status* congetturale.

<sup>68</sup> Cfr. G. SPOSITO, *op. cit.*, p. 44.

<sup>69</sup> Cfr. G. SPOSITO, *op. cit.*, p. 48.

del tempo comportasse la costruzione di una competenza completa anche in ambito giuridico, potrebbe apparire anche dalle parole che descrivono certi personaggi del foro: di Crasso Cicerone scrive che fu giudicato “il più dotto giureconsulto fra gli oratori” (*eloquentium iuris peritissimus*: Cic. *de or.* 39.180), di Scevola che si rivelò “il più abile oratore fra i giuristi e il più dotto giureconsulto fra gli oratori” (*iuris peritorum eloquentissimus, eloquentium iuris peritissimus*: Cic. *de or.* 39.180). E prima lo stesso Catone *nonne et eloquentia tanta fuit, quantam illa tempora atque illa aetas in hac civitate ferre maximam potuit, et iuris civilis omnium peritissimus?* (Cic. *de orat.* 37.171)<sup>70</sup>. E analogamente va rilevata l’ammirata considerazione di Quintiliano verso Cicerone del quale loda la perizia, ché “non solo non si trovò, nel trattare le cause, privo della scienza del diritto, ma aveva anche iniziato a scrivere qualcosa su di essa, sì da risultare evidente che l’oratore possa essere libero non solo di apprendere il diritto, ma di insegnarlo” (Quint. *inst. or.* 12.3.10: *ut appareat posse oratorem non discendo tantum iuri vacare, sed etiam docendo*).

Qualche utile esemplificazione si può trarre, per finire, dalle *declamationes* di Seneca il vecchio.

Bonner<sup>71</sup> ha percorso il lungo repertorio delle questioni di diritto inserite nel testo seneciano, “*inscripti maleficii sit actio*”, “*ingrati sit actio*”,

<sup>70</sup> A Servio, nel dialogo immaginario con Bruto, Cicerone riserva parole di grande apprezzamento. Cic. *Brut.* 41.151: *de Servio autem et tu probe dicis et ego dicam quod sentio. non enim facile quem dixerim plus studi quam illum et ad dicendum et ad omnes bonarum rerum disciplinas adhibuisse. nam et in isdem exercitationibus ineunte aetate fuimus et postea una Rhodum ille etiam profectus est, quo melior esset et doctior; et inde ut rediit, videtur mihi in secunda arte primus esse maluisse quam in prima secundus. atque haud scio an par principibus esse potuisset; sed fortasse maluit, id quod est adeptus, longe omnium non eiusdem modo aetatis sed eorum etiam qui fuissent in iure civili esse princeps.* “Non mi sarebbe facile indicare un uomo che abbia dedicato più tempo di lui allo studio dell’eloquenza e di tutte le altre arti”. E, prosegue, “da ragazzi noi ci sottoponemmo ai medesimi esercizi; poi egli mi accompagnò a Rodi per diventare più valente e più colto. Tornato da lì mi sembra che abbia preferito essere primo nella seconda tra le arti” (la giurisprudenza) “piuttosto che secondo nella prima” (oratoria). “Pur potendo divenire un grandissimo oratore ha preferito essere di gran lunga il più grande nel diritto civile, non solo fra tutti quelli della sua età, ma anche di coloro che lo avevano preceduto”.

<sup>71</sup> Cfr. S.F. BONNER, *op. cit.*, il capitolo V su “*The Laws in the senecan Declamations*”, pp. 84-131: si tratta di brevi paragrafi, ciascuno dei quali, sotto il titolo latino, delinea la traccia della questione, considerando la norma giuridica e individuandone la corrispondenza o meno con il reale, la derivazione latina o greca, e, brevissimamente, le concordanze o dissonanze con fonti antiche giuridiche e non. I titoli latini, le “norme o leggi, «laws» come dice espressamente l’autore, desunti dalle stesse *Controversiae* sono: 1. *inscripti maleficii sit*

“*qui ter fortiter fecerit militia vacat*”, “*rapta raptoris aut mortem aut indotatam nuptias optet*”, ecc., rilevandone la diffusione (e quindi la frequenza di citazione analoga in Quintiliano, per esempio, o in Aulo Gellio, o in Livio, Cicerone, Valerio Massimo, ecc.) e sottolineando in tal modo implicitamente la loro valenza di formazione scolastica: si tratta spesso di discorsi e edifici argomentativi che non necessariamente hanno riscontro con la realtà, ma che devono servire in gran parte a costruire la “*facundia*” dell’oratore, talora anche giocando proprio sulla valenza immaginaria che costringe la mente a elaborazioni assai più difficili.

L’autore si colloca in controtendenza rispetto al diffuso sospetto che, soprattutto nel secolo scorso, si era fatto strada contro la possibilità di attingere alle fonti retoriche per una più ampia e completa conoscenza

*actio* (contr. V.1); 2. *ingrati sit actio* (contr. IX.1); 3. *vir fortis quod volet premium optet, si plures erunt, iudicio contendat* (contr. X.2); 4. *qui ter fortiter fecerit militia vacet* (contr. I.8); 5. *rapta raptoris aut mortem aut indotatas nuptias optet* (contr. I.5; III.5; VII.8; ma anche VIII.6); 6. *raptor, nisi et suum et raptae patrem intra dies triginta exoraverit, pereat* (contr. II.3); 7. *qui falsum testimonium dixerit vinciat apud eum in quem dixerit* (contr. V.4); 8. *incesta de saxo deiciatur* (contr. I.3); 9. *dementiae sit actio* (contr. VI.7; X.3); 10. *malae tractationis sit actio* (contr. V.3); 11. *liberi parentes alant aut vinciantur* (contr. I.1; I.7; VII.4); 12. *caecus de publico mille denarios accidia* (contr. III.1); 13. *qui patrem pulsaverit, manus ei praecidantur* (contr. IX.4); 14. *reipublicae laesae sit actio* (contr. X.4; X.5); 15. *imprudens caedis damnatus quinquennio exulet* (contr. IV.3); 16. *homicida insepultus abiciatur* (contr. VIII.4); 17. *Abdicatio*; 18. *magistratus de confessa sumat supplicium* (contr. VIII.1); 19. *imperator in bello summam habeat potestatem* (contr. V.7); 20. *nocte in bello portas aperire ne liceat* (contr. V.7); 21. *sacerdos integer sit* (contr. IV.2); 22. *sacerdos casta e castis, pura e puris sit* (contr. I.2); 23. *tyrannicidae premium* (contr. IV.7); 24. *fur contione prohibeatur* (contr. X.6); 25. *impudicus contione prohibeatur* (contr. V.6); 26. *competitori liceat in competitorem dicere* (contr. V.8); 27. *cum tricenario filio pater patrimonium dividat* (contr. III.3); 28. *sacrilego manus praecidantur* (contr. VIII.2); 30. *servatus contra servatorem ne quam habeat actionem* (contr. III.4); *maiestatis laesae sit actio* (contr. IX.2); *prodicionis sit actio* (contr. VII.7); *exulem tecto et cibo iuvare ne liceat* (contr. VI.2); *veneficii sit actio* (contr. VI.4; VI.6.); *venefica torqueatur donec conscios indicet* (contr. IX.6); *qui coetum et concursum fecerit capitalis sit* (contr. III.8); *qui vim in iudicio fecerit, capite puniatur* (contr. VI.5); *per vim metumque gesta ne sint rata* (contr. IX.3) *irrita sint* (contr. IV.8); *de vi sit actio* (contr. IX.5); *iniuriarum sit actio* (contr. X.1; X.6); *damni iniuria dati sit actio* (contr. III.6); *qui sciens damnum dederit quadruplum solvat, qui inscius simplum* (contr. V.5); *sepulchri violati sit actio* (contr. IV.4); *adulterum cum adultera qui deprehenderit dum utrumque corpus interficiat, sine fraude sit* (contr. I.4; IX.1); *liceat adulterium in matre et filio vindicare* (contr. I.4); *intra quinquennium non parientem repudiare liceat* (contr. II.5); *de moribus sit actio* (contr. VII.2); *pacta conventa legibus facta rata sint* (contr. IX.3); *expositum qui agnoverit, solutis alimentis recipiat* (contr. IX.3); *liceat filium ex ancilla tollere legitimum* (contr. VI.3); *maior frater dividat patrimonium, minor eligat* (contr. VI.3).

del diritto romano<sup>72</sup>. In questa prospettiva egli ha individuato come vi siano nelle *Controversiae* seneciane sette differenti situazioni da considerare, in quanto le questioni discusse dal retore latino, se per alcun tratto potrebbero suscitare una qualche diffidenza, per altro verso, anche maggiormente rilevante, suggerirebbero sicuri rapporti con il diritto e le tecniche giuridiche di Roma. Si tratterebbe di distinguere a seconda che nella *declamatio* di volta in volta si tratti: 1. di norme o leggi («laws», dice espressamente l'autore) che in realtà sono false; 2. di norme o leggi che appaiono in versioni contraddittorie; 3. di norme o leggi che sono in conflitto con fonti sicure; 4. di norme o leggi per le quali le prove romane sono carenti o inadeguate mentre esistono attestazioni greche in proposito; 5. di norme o leggi per le quali si hanno attestazioni sicure sia romane che greche; 6. di norme o leggi la cui risalenza al mondo romano non è certa; 7. di norme o leggi per le quali si possono attestare forti aderenze con le regole giuridiche dei romani.

Come si nota nel percorso delle sette situazioni la possibilità di una concreta influenza del diritto romano e della trascrizione retorica di esso risulta progressivamente crescente, e può essere confermata nelle fonti e nella dottrina: nelle prime, da citazioni di Quintiliano, per esempio<sup>73</sup>,

<sup>72</sup> In particolare, in ragione del tema qui trattato, H. BORNECQUE, *Sénèque le Rhéteur. Controverses et Suasoirs*, Paris 1932; ma anche, in precedenza, C. LECRIVAIN, *Le droit grec et le droit romain dans les Controverses de Sénèque le Père et dans les Déclamations de Quintilien et de Calpurnius Flaccus*, in «NRH» 15, 1891, pp. 680-691; J. SPRENGER, *Quaestiones in rhetorum romanorum declamationes juridicae*, diss., Halle 1911.

<sup>73</sup> Molto spesso citato, attraverso le pagine di H. BORNECQUE, *Les Déclamations et les Déclamateurs d'après Sénèque le Père*, Lille 1902, *passim*. Ma si veda ora una più recente letteratura in proposito: per esempio S. QUERZOLI, *Materia e officia nell'insegnamento della retorica nel libro II dell'Institutio oratoria*, in *Ostraka X*, 2001, pp. 105-115; e ancora relativamente al libro terzo T. ALBALADEJO, *The three types of speeches in Quintilian, Book III: Communicative aspects of the Political and Legal Features of Rhetorical Discourse*, in *Quintilian and the Law. The Art of persuasion in Law and Politics*, a cura di O. Tellegen-Couperus, Leuven 2003, pp. 51-58; O. ROBINSON, *Quintilian (Book III) and his use of Roman Law*, *ivi*, pp. 59-66; e per quanto riguarda il libro quinto B. SAIZ NOEDA, *Proofs, arguments, places: Argumentation and rhetorical theory in the Institutio Oratoria, Book V*, *ivi*, pp. 95-110; e R. MARTINI, S. PIETRINI, *Casi di ius controversum nella testimonianza di Quintiliano*, in *Ius controversum e processo fra tarda repubblica e età dei Severi*, Roma 2012, pp. 37-60, che considera la rilevanza in termini giuridici di diversi passaggi del libro settimo.

o Cicerone<sup>74</sup>, o Gellio<sup>75</sup>, o Gaio<sup>76</sup>, o dallo stesso Digesto e dai codici<sup>77</sup>, e per quanto riguarda la dottrina, da autori come Lanfranchi, ma anche, talora, Buckland, Duff, Lécivain, Daube, ecc.<sup>78</sup>

Talora, dunque, le questioni trattate da Seneca il retore possono presentare (mi permetterei di dire “debbono presentare”), a saperla cogliere, una stretta connessione con la realtà giuridica romana. Si consideri per esempio *contr.* 1.4 “*adulterum cum adultera qui deprehenderit dum utrumque corpus interficiat sine fraude sit*” che certamente si rapporta con estrema concretezza al problema della repressione dell’adulterio e dei poteri attribuiti dal mondo romano nel caso specifico al marito e al *pater*<sup>79</sup>. O si consideri *contr.* IV.4 “*sepulchri violati sit actio*” che può e deve essere letta in relazione con quanto sappiamo del *crimen sepulchri violati* e dell’azione relativa<sup>80</sup>. Ma anche per esempio *contr.* II.3 “*raptor, nisi et*

<sup>74</sup> E certamente molto numerose possono essere le citazioni di Cicerone sia dalle orazioni, sia dalle opere più propriamente retoriche, sia da quelle filosofiche.

<sup>75</sup> Cfr., per esempio, Gell. *noct. att.* 4.3.2 a proposito del ripudio della moglie di Spurio Carvilio Ruga a causa della sua sterilità.

<sup>76</sup> Cfr., per esempio, Gai. 4.75 sulla nossalità (con I. 4.8.7) a illustrazione della norma “*qui falsum testimonium dixerit vincitur apud eum in quem dixerit*”; o Gai. 4.182 sull’*infamia* e le sue conseguenze anche nell’ambito del diritto pubblico (insieme a PS 2.31.15).

<sup>77</sup> Cfr., per esempio, D. 9.2.37 pr. e D. 3.2.11.4, ecc. in ipotesi di adulterio; o D. 24.1.60 e D. 24.1.61 (ma anche D. 24.2.6) relativamente al *repudium*; D. 48.6.5.2 e D. 48.6.10.2 circa il *raptus virginis*, come anche CTh. 9.24.1 e CTh. 9.24.3; o C. 9.12.3 e C. 9.12. 13.1.5 in tema di *stuprum*; ecc.

<sup>78</sup> Cfr. per tutti F. LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani*, Milano 1938, pp. 504-507 per la c.d. *actio maleficii*; o pp. 498-502 addirittura relativamente alla frase “*qui patrem pulsaverit manus ei praecedantur*”; o p. 316 ss. per i *pacta conventa*; ecc.; per poi concludere (il Lanfranchi, p. 463) a proposito delle genericamente lamentate “fantasie” e/o derivazioni dal mondo greco, che «i casi di norme create di pura fantasia dei retori sono rarissimi, e crediamo di averlo dimostrato ad usura nel corso del nostro studio, contro l’esagerazione della dottrina comune. Essi si riportano per lo più a norme di diritto romano, meno frequentemente a principi greci».

<sup>79</sup> Sull’adulterio e i poteri di sanzione e di vendetta che ne conseguono, recentissimo C. LORENZI, *De iure necandi et vendendi et exponendi liberos nel diritto romano tardo imperiale*, Torino 2018, in particolare pp. 105 ss. Il Lorenzi imposta la trattazione dal punto di vista del potere di vita e di morte riconosciuto sui figli, in base al quale è concesso al *pater* di uccidere la figlia adultera e con lei il correo. Si deve riconoscere tuttavia a Costantino, il primo imperatore dell’avvento del Cristianesimo, un ruolo primario nell’evoluzione del *ius vitae ac necis* in senso più mite: ma in questo Costantino avrebbe concentrato in sé varie istanze in tal senso che sono proprie del Tardoantico.

<sup>80</sup> Un titolo relativo alla violazione del sepolcro è presente nel Codice di Teodosio II (CTh. 9.17); ugualmente risulta sia nel Digesto (D. 47.12), sia nel Codice di Giustiniano (C.

*suum et raptae patrem intra dies triginta exoraverit, pereat*” presenta profondi rapporti con la disciplina del rapimento delle fanciulle quale risulta dai titoli CTh. 9.24 *De raptu virginum vel viduarum* e CTh. 9.25 *De raptu vel matrimonio sanctimonialium virginum vel viduarum* (novellati dall’unica costituzione giustiniana del parallelo titolo C. 9.13 *de raptu virginum seu viduarum nec non santimonialium*)<sup>81</sup>.

Ma anche relativamente alle *Suasoriae*, dove certo meno insistente può intuirsi un vero contatto con la pratica e la scienza giuridica, Mario Lentano scrive che «il meccanismo che porta alla nascita della *suasoria*, puntualmente illustrato da Seneca il Vecchio, è piuttosto interessante e rivela la stretta contiguità fra oratoria processuale e retorica scolastica, nonché il costante travaso di temi e motivi dalla prima alla seconda»<sup>82</sup>:

9.19). Sui caratteri dell’azione concessa *de sepulchro violato* si veda per tutti F. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari romane. Le ‘actiones populares’*, Napoli, 1957, *passim*. Interessanti aspetti sono messi in luce nell’analisi dei tratti di comunanza con l’*actio iniuriarum* da P. ZILLOTTO, *Sulla patrimonialità del danno e dell’interesse nel diritto romano*, Alessandria 2012, in particolare p. 16 ss. Della contrapposizione e coesistenza insieme di interesse privato e interesse pubblico sul tema parla F. PULITANÒ, *D. 39.3.4: casistica giurisprudenziale in tema di actio aquae pluviae arcendae tra prerogative dei privati e interessi pubblici*, in «Jus» 2, 2014, pp. 255-272.

<sup>81</sup> Sul *raptus* di recente, e nella prospettiva retorica, G. BRESCIA, *La donna violata: casi di stuprum e raptus nella declamazione latina*, Lecce 2012. Per gli aspetti più tecnicamente giuridici F. BOTTA, “Per vim inferre”. *Studi su “stuprum” e “raptus” nel diritto romano e bizantino*, Cagliari 2004, ma anche ID., “Stuprum per vim illatum”. *Violenza e crimini sessuali nel diritto del terzo secolo d.C.*, in *Violenza sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici*, Lecce 2003, pp. 53-103; R. LAMBERTINI, “Stuprum” violento e ratto, in «Index» 36, 2008, pp. 505-524. Per maggior completezza merita menzionare anche L. DESANTI, *Costantino, il ratto e il matrimonio riparatore*, in «SDHI» 52, 1986, pp. 195-217; ID., *Giustiniano e il ratto*, in «Annali Ferrara» 1987, pp. 187-201; F. GORIA, voce *Ratto (diritto romano)*, in «Enc. Dir.» 38, pp. 707-724; S. PULIATTI, *La dicotomia vir-mulier e la disciplina del ratto nelle fonti legislative tardo imperiali*, in «SDHI» 61, 1995, pp. 471-529.

<sup>82</sup> Cfr. M. LENTANO, *Concessum est rhetoribus ementiri. Quattro esempi di come nasce un tema declamatorio*, in «Annali Ferrara» 1-2, 2011, p. 133-152, in part. p. 135 (ma citerei anche, per un approccio contrario, H. BORNECQUE, *Les sujets de suasoria chez les Romains*, in «Rev. d’hist. de la phil. et d’hist. gén. de la civilisation», 15 genn. 1934, pp. 1 ss.). Sul rapporto fra le *suasoriae* e le varie vicende storico politiche del tempo E. MIGLIARIO, *Cultura politica e scuole di retorica a Roma in età augustea*, in *Retorica ed educazione delle élites nell’antica Roma*, Pavia 2008, pp. 77-93, che illustra soprattutto i temi delle «due notissime *suasoriae* di argomento ciceroniano, la sesta e la settima» e l’elenco dei declamatori ivi citati. Molto interessante è, per esempio, il secondo dei due testi che aprono la raccolta delle *Maiores pseudo-quintilianee*, *Caecus in limine*, in cui si tratta di una situazione intricata di parricidio: in questo, come nel testo che lo precede nella raccolta, «si gioca intorno ad un plesso di personaggi e situazioni piuttosto semplice: un padre trovato morto nella sua stanza da letto, in cui dorme

e questo «travaso», quando si pensi che l'oratore deve logicamente costruire il suo discorso sulla trama dettagliata del rituale romano, consente una vera e propria interazione ricca di suggestione anche per il cultore del diritto.

accanto alla seconda moglie; un figlio e una matrigna che si accusano reciprocamente del delitto; indizi ambigui, che si presteranno infatti ad una minuziosa disamina nello svolgimento delle rispettive declamazioni, quali le macchie di sangue impresse lungo la parete che conduce al luogo del delitto in un caso, la spada a sua volta macchiata di sangue e trovata nella stanza del figlio nell'altro. Una struttura narrativa non dissimile da quella che innerva la *controversia* 7, 5 di Seneca – ancora una volta un padre morto nel suo letto, una matrigna, un figlio, e la parete perforata come indizio ambiguo; soprattutto una struttura che lascia ancora riconoscere in filigrana il caso raccontato da Cicerone nella *Pro Roscio Amerino*, il “delitto della stanza chiusa”, la situazione, estremamente promettente in termini narrativi, del padre addormentato accanto ai suoi potenziali assassini, che se tali non sono avrebbero almeno dovuto sentire l'omicida penetrare nella stanza, avvicinarsi al letto, sferzare il colpo letale» (M. LENTANO, *Concessum est cit.*, p. 147). Gli elementi di fatto per riconnettersi alla disciplina del diritto non mancano.

## 2. La presenza di grammatici e retori nell'organico delle scuole c.d. liberali.

Luciano Canfora ha definito il sistema formativo della più risalente antichità di Roma come una «autarchia educativa»<sup>83</sup>, con suo centro nella famiglia.

Al contrario di quel che accadeva in Grecia, la prima educazione/formazione poteva venire innanzi tutto dalla mamma (e spesso la *mater* è ricordata, per esempio dalle narrazioni del mito, con un compito di primo piano nella crescita anche culturale del bambino prima, come traspare dalle parole della madre dei Gracchi, e poi anche del giovane e dell'uomo, come racconta la vicenda di Coriolano)<sup>84</sup>; contemporaneamente, o magari solo in seguito man mano che il bambino cresceva, diventava rilevante il suo coinvolgimento nella vita della famiglia e nel lavoro del padre, e, scambievolmente, il coinvolgimento del padre nella formazione del figlio.

Il *paterfamilias* appunto giocava un ruolo fondamentale nel trasmettere e perpetuare i valori del cittadino romano, i *mores maiorum*, cioè il culto degli antenati e della tradizione, nonché pregi e competenze come la *pietas*, come la *virtus* e la disciplina, che devono essere considerati «principi di conservazione e di stabilità» dello stato, e che stanno alla base del sistema etico-sociale dei romani<sup>85</sup>. Logicamente nel magistero della famiglia e in particolare del *pater* era ricompreso in primis l'insegnamento delle conoscenze più pratiche legate alla sopravvivenza, all'economia della casa, alle esigenze dell'orto, del campo, della bottega, dell'attività economica svolta dalla famiglia stessa, e al contempo capaci di forgiare la tempra dell'uomo; e secondariamente – per quanto e nella misura in cui il *pater* ne fosse in grado – la conoscenza delle consuetudini più radicate, di più o meno mitica origine, della storia delle vicende di Roma, della lingua e delle lettere, con

<sup>83</sup> Cfr. L. CANFORA, *L'educazione*, in *Storia di Roma*, Torino 1989, vol. IV, pp. 735-770. Cfr. su tutto anche U.E. PAOLI, *Vita romana*, Firenze 1951, Parte seconda, il capitolo III, *La vita intellettuale*, p. 221-228.

<sup>84</sup> Sul valore della donna nella casa romana si veda R. FIORI, *Materfamilias*, in «BIDR» 35-36, pp. 455-498. La differenza con l'ambiente culturale familiare in Grecia è ben messa in evidenza da Marrou (H.I. MARROU, *Storia dell'educazione nell'antichità*, Roma 1966, p. 311). E mi piace citare qui anche lo studio di M.F. PETRACCIA-M. TRAMUNTO, *Genitori e figli nella storiografia romana e nelle iscrizioni: alcuni esempi*, in «ὄριος. Ricerche di Storia Antica» n.s. 3, 2011, pp. 105-119, che riporta interessanti immagini letterarie ed epigrafiche di questa sollecitudine delle madri verso i figli.

<sup>85</sup> Cfr. L. CANFORA, *L'educazione*, in *Storia di Roma*, Torino 1989, vol. IV, pp. 735-770, in part. p. 751.

prevalenza dei temi pratici, politici, sociali orientati alla formazione morale<sup>86</sup>.

Per lungo tempo la società romana mantenne il carattere di una società contadina, patriarcale, dominata dall'aristocrazia di origine terriera: e a quel tipo di società venivano avviati i giovani. Ma presto, e in particolare dopo il confronto, militare e a tutto campo politico, con altri popoli, anche il commercio, che certamente, nella realtà delle botteghe e dei mercati cittadini, aveva già rivelato le sue potenzialità economiche e, perché non, di acculturamento sovranazionale (di rapporti economici e di scambio fra *nationes* diverse), divenne una importantissima espressione della vita del popolo e della sua capacità di proiettarsi al di là di molti confini geografici (e conseguentemente di molti confini "linguistici" e culturali)<sup>87</sup>.

Nelle famiglie più agiate a questa educazione/formazione familiare, in cui erano padre e madre a insegnare come potevano il vivere, si aggiungeva talora l'azione di un pedagogo, generalmente uno schiavo o un liberto (come il *litterator* Chilone della casa di Catone il vecchio), uomo colto,

<sup>86</sup> Così G.F. GIANOTTI, *I testi nella scuola*, in G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina (a cura di), *Lo spazio letterario di Roma antica*, Roma, vol. II<sup>2</sup>, Roma-Salerno 1993, pp. 421-466, in part. p. 441 s. Un esempio è Catone il Censore nella descrizione di Plutarco: *Cat.* 20.5. αὐτὴ γὰρ ἔτρεφεν ἰδίῳ γάλακτι· πολλάκις δὲ καὶ τὰ τῶν δούλων παιδάρια τῷ μαστῷ προσειμένη, κατεσκεύαζεν εὐνοίαν ἐκ τῆς συντροφίας πρὸς τὸν υἱόν. ἐπεὶ δ' ἤρξατο συνιέναι, παραλαβὼν αὐτὸς ἐδίδασκε γράμματα. καίτοι χαρίεντα δοῦλον εἶχε γραμματιστὴν ὄνομα Χίλωνα, πολλοὺς διδάσκοντα παῖδας· 6. οὐκ ἤξιον δὲ τὸν υἱόν, ὥς φησιν αὐτός, ὑπὸ δούλου κακῶς ἀκοῦειν ἢ τοῦ ὠτὸς ἀνατείνεσθαι μανθάνοντα βράδιον, οὐδέ γε μαθήματος τηλικούτου [τῷ] δούλῳ χάριν ὀφείλειν, ἀλλ' αὐτὸς μὲν ἦν γραμματιστής, αὐτὸς δὲ νομοδιδάκτης, αὐτὸς δὲ γυμναστής, οὐ μόνον ἀκοντίζειν οὐδ' ὀπλομαχεῖν οὐδ' ἰππεύειν διδάσκων τὸν υἱόν, ἀλλὰ καὶ τῇ χειρὶ πῶς παίειν καὶ καῦμα καὶ ψῆχος ἀνέχεσθαι καὶ τὰ δινώδη καὶ τραχύνοντα τοῦ ποταμοῦ διανηγόμενον ἀποβιάζεσθαι. 7. καὶ τὰς ἱστορίας δὲ συγγράψαι φησὶν αὐτὸς ἰδίᾳ χειρὶ καὶ μεγάλοις γράμμασιν, ὅπως οἴκοθεν ὑπάρχοντι τῷ παιδί πρὸς ἐμπειρίαν τῶν παλαιῶν καὶ πατριῶν ὠφελεῖσθαι· τὰ δ' αἰσχρὰ τῶν ῥημάτων οὐχ ἤττον ἐξευλαβεῖσθαι τοῦ παιδὸς παρόντος ἢ τῶν ἱερῶν παρθένων ἃς Ἑστιάδας καλοῦσι· συλλούσασθαι δὲ μηδέποτε. Catone volle essere lui stesso ad insegnare al figlio i rudimenti dell'alfabeto e del diritto, e per lui scrisse, di proprio pugno e a grossi caratteri, τὰς ἱστορίας cosicché il figlio potesse accedere direttamente alla storia passata e apprendere le tradizioni del popolo romano. E ciò benché avesse in casa un valente schiavo *litterator* (γραμματιστής) di nome Chilone che aveva già buona pratica come istruttore per i ragazzi (καίτοι χαρίεντα δοῦλον εἶχε γραμματιστὴν ὄνομα Χίλωνα, πολλοὺς διδάσκοντα παῖδας). Va comunque notato che Svetonio (*de gram.* 4.4) riferisce di una *communis opinio* che distingue fra *litterator* (il γραμματιστής appunto) e il *litteratus* (γραμματικός) sulla base di dati che sembrerebbero in fondo quantitativi: il *litteratus* sarebbe più colto.

<sup>87</sup> In particolare su questa realtà locale e al contempo sulla tensione transnazionale del mercato cfr. A.M. GIOMARO, *Un'introduzione sui mercati di Roma*, in «StuUrb» LXXXV, n.s. A 69, 2018, p. 47 ss. (così anche ID., *Mutuo, inadempimento e onere della prova nel diritto commerciale romano*, Fano 2012, p. 144 ss.).

d'istruzione, cui si dava l'incarico di fornire al ragazzo le prime conoscenze, letterarie, geografiche, economiche, politiche che potevano essergli utili in rapporto all'età e per il suo futuro.

Questo era dunque il sistema-scuola dell'antica Roma.

Anche quando i modelli culturali ed educativi di tipo ellenistico presero ad essere imitati negli ambienti romani, questo tipo di educazione "di stampo familiare", secco ed austero, tendenzialmente essenziale, rimase tuttavia alla base del sistema educativo romano<sup>88</sup>.

Nella prima metà del II secolo a.C. Roma vide crescere all'interno della sua *civitas* l'influenza della cultura ellenistica, per i contatti con Pergamo, Atene, Rodi, Alessandria, anche se rispetto ai livelli raggiunti dall'ellenismo rimaneva ancora una provincia, per quanto sempre più aspirante al ruolo di grande potenza militare ed economica, e in prospettiva anche culturale.

Pure nei confronti della letteratura e della cultura in genere le classi dominanti romane mantennero sempre un atteggiamento particolarissimo. Da un lato la cultura in tutte le sue espressioni, in particolare la cultura greca, costituì un forte polo di attrazione per Roma, e i rapporti con Pergamo, Atene, Rodi, Alessandria, si trasformarono subito da militari, politici ed economici in contatti prevalentemente culturali favorendo il dilagare dell'influenza della cultura ellenistica nel mondo romano già fin dalla prima metà del II secolo a.C. Dall'altro lato, all'opposto, si avverte negli antichi romani una sorta di diffidenza e sospetto, quasi che il percorrere le strade della cultura potesse/dovesse sviare l'uomo dai seri impegni che la vita romana prospettava: si potrebbe quasi parlare di timore di una "perdita di identità"<sup>89</sup>.

<sup>88</sup> "E questo è un carattere che connota tutta l'epoca arcaica e serba un suo prestigio anche dopo la diffusione di modelli culturali ed educativi ellenistici" (CANFORA, cit., p. 739).

<sup>89</sup> Considerata a livello dell'individuo la cultura è l'insieme di conoscenze che formano la sua personalità e capacità critica: ed è trasmessa dall'ambiente in cui l'individuo vive, dalla famiglia, dalla scuola. Considerata a livello di popolo la cultura è l'insieme di conoscenze proprio di un intero popolo e, infine, l'insieme delle sue credenze e tradizioni: ed è costituita dalle singole culture dei singoli individui. V'è un rapporto particolare di interazione tra individuo e popolo per quanto riguarda la cultura, per cui ogni entità si arricchisce delle componenti culturali dell'altra. «La cultura - così la *Conferenza mondiale sulle politiche culturali*, Unesco, Città del Messico 1982 - è l'insieme degli aspetti spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo l'arte e la letteratura ma anche i modi di vita, i diritti fondamentali degli esseri umani, i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze». Vi si ricomprendono anche identità, capacità, espressione di sé come persone e come comunità,

Peraltro nell'ambiente romano su tutto prevale una tendenza a vedere della cultura l'aspetto pratico, a considerarla prevalentemente un mezzo per il conseguimento di scopi più materiali, dalla mera esigenza di un rapporto qualunque con appartenenti ad altre *nationes* all'esercizio del commercio, dai più elementari contatti politici all'esportazione verso altre terre di un generale sistema amministrativo: quasi una facilitazione in rapporto alle esigenze del dominio militare, economico, politico<sup>90</sup>.

Contro alcune perplessità e dubbi avanzati dalla dottrina<sup>91</sup>, Osvaldo Sacchi rivendica al circolo degli Scipioni (il *grex Scipionis* di Cic. *Lael.*

progetto, immaginario, memoria del passato e proiezione nel futuro, rapporto con il soprannaturale, evoluzione, orgoglio e senso di sé. Anche senza riferirsi alle teorie "mnemoniche" neodarwiniane di Richard Dawkins e John Tyler Bonner (che all'evoluzione biologica determinata dai geni associano un'evoluzione spirituale determinata da "memi", cioè, molto semplicemente, informazioni trasmesse e replicabili con vari mezzi per essere ritrasmesse ulteriormente: R. DAWKINS, *Il gene egoista. La parte immortale di ogni essere vivente* <1976>, Novara 1995; J.T. BONNER, *Evoluzione culturale*, in «Enciclopedia delle scienze sociali» 1993), è intuitivo che la memoria del passato ha un ruolo basilare nella costruzione dell'identità culturale, di individuo come di popolo. Se la memoria del proprio passato è sostituita (nell'insegnamento della scuola) dalla memoria del passato di altri, il rischio di una perdita è inevitabile. Quando non sia temperata da più ampia e superiore conoscenza. È il rischio che teme Catone. Leggo dalle pagine di un giornale di provincia che «in definitiva la cultura di una comunità è strettamente connessa con l'idea che quella comunità ha di se stessa, di tutto ciò che la circonda e il senso di appartenenza che, nel suo insieme, essa crea, costituisce un importante fattore di coesione sociale per ogni suo componente».

<sup>90</sup> A suggello delle pagine di apertura in cui esamina la cultura aristocratica delle origini attraverso un ampio ventaglio di testimonianze di fonti soprattutto letterarie (Livio, Plutarco, Valerio Massimo, Virgilio, ecc.), Giovanna COPPOLA (*Cultura e potere* cit., p. 120 e poi 126) scrive: «Il lavoro intellettuale, comprendente l'esercizio delle attività socialmente più rilevanti, ha rappresentato uno strumento di potere e, come tale, è stato dunque esercitato dagli appartenenti alla classe dominante (sacerdoti prima e *nobilitas* successivamente) in chiave monopolistica e cioè come un *beneficium* da elargire gratuitamente a vantaggio dell'intera collettività»; per poi riconoscere che «il *Princeps*, successivamente *Imperator*, tendeva a fare della cultura uno strumento di questo potere favorendo [...] la sua diffusione commerciale, controllandola dall'alto». E commentando la concessione a Quintiliano di un *salarium e fisco* (Svet. *Vesp.* 18.1; Hier. *chron.* 88: su cui *infra*, p. 90 ss.) da parte dell'imperatore Vespasiano parla di un provvedimento «concepito all'interno di un preciso progetto di sviluppo culturale controllato» (p. 314 s.). Dove tuttavia non ritengo di poter seguire l'impostazione della Coppola è nel collegamento strettissimo posto fra l'evoluzione della cultura in Roma e il mutare dell'atteggiamento di pensiero in rapporto alla remunerazione, che diventa un compenso contrattualmente dovuto a coloro che svolgevano il compito di diffondere tale cultura, quando cioè la cultura stessa non venne vista più come «*beneficium* da elargire gratuitamente» ma piuttosto come frutto di un lavoro mercenario e conseguentemente riprovevole. Del resto la ricordata concessione imperiale *e fisco* innoverebbe, o piuttosto smentirebbe, il senso di riprovazione per il compenso di attività liberali.

<sup>91</sup> Cfr. H. STRASBURGER, *Der «Scipionenkreis»*, in «Hermes» 94, 1966, pp. 60-72.

16.69)<sup>92</sup> non soltanto una reale e concreta esistenza ma anche una vera e propria interiore consapevolezza di sé, e ne ripercorre il susseguirsi delle presenze nei nomi riportati nel paragrafo 101 del dialogo ciceroniano *Laelius de amicitia*, i nomi di Scipione appunto, Lucio Furio Filone, Publio Rupilio, Spurio Mummio, Quinto Tuberone, Publio Rutilio Rufo, Aulo Virginio, indicati come *aequales* nel citato paragrafo ciceroniano (Cic. *Lael.* 101: *haec etiam magis elucet inter aequales, ut inter me et Scipionem, L. Furium, P. Rupilium, Sp. Mummius. Vicissim autem senes in adolescentium caritate acquiescimus, ut in vestra, ut in Q. Tuberonis; equidem etiam admodum adolescentis P. Rutili, A. Vergini familiaritate delector*), e degli interlocutori del dialogo stesso, Mucio Scevola, Fannio, il Lelio che dà titolo all'opera, amici o giovani simpatizzanti di Scipione<sup>93</sup>. Per aggiungervi poi Manio Manilio, il famoso giurista (e generale di Scipione Africano a Cartagine), che è uno dei personaggi del dialogo *de re publica* del 129 a.C. tenuto negli *horti suburbani* di Scipione Emiliano (Cic. *de re pub.* 14.1. *Nam cum P. Africanus hic Pauli filius feriis Latinis Tuditano cons. et Aquilio constituisset in hortis esse ...*). Per aggiungervi ancora altri letterati, e filosofi, e storici, come Terenzio (Publio Terenzio Afro), Lucilio (Gaio Lucilio), Publio Cornelio Scipione, Gaio Fannio, Caio Sempronio Tuditano e forse Emilio Sura<sup>94</sup>. Attraverso il circolo

<sup>92</sup> Per una bibliografia sul circolo degli Scipioni si veda O. SACCHI, *Pitagorismo, stoa e diritto romano commerciale nei secoli IV-I a.C.*, in «Ius antiquum» 1, 2015, *passim*, e in part. p. 70 nt. 70. Peraltro, arrestandosi le citazioni della dottrina al 1997, bisognerà aggiungere un ponderato richiamo alle dense pagine che Francesca Tamburi (F. TAMBURI, *Il ruolo cit., passim*), ma in particolare il Capitolo Sesto, p. 319 ss.) dedica alla ricostruzione del ruolo conquistato dal giurista nel mondo romano, in particolare fra I sec. a.C. e I d.C., e alla percezione di esso nell'ambiente culturale del tempo: analisi che si converte perfettamente nella descrizione di un clima culturale di cui la voce di Cicerone si fa interprete. E va rilevato che appunto dai due dialoghi ciceroniani, il *de re publica* e *Laelius de amicitia*, in cui sono protagonisti Scipione e i suoi amici, ci deriva la prima individuazione e caratterizzazione di quel gruppo di intellettuali per la realizzazione in loro dell'incontro fra lo spirito del conservatorismo romano e la filosofia greca.

<sup>93</sup> A conferma SACCHI (*op. cit.*, p. 71) riporta le parole di Filippo Cancelli, : «Va da sé che non bisogna credere a un sodalizio, magari con tanto di statuto, ma a un gruppo di uomini che seguivano stesse tendenze politiche, e che facevano capo, in vario modo, a Scipione o al suo amico Lelio. Cicerone assunse appunto a comune carattere dei suoi personaggi l'essere stati amici o in relazione con Scipione e Lelio, e l'essere stati seguaci più o meno fermi dell'insegnamento paneziano» (F. CANCELLI, a cura di, *Marco Tullio Cicerone, Lo Stato*, Milano 1979, p. 36 s., in part. 37).

<sup>94</sup> E aggiunge (O. SACCHI, *loc. cit.*): «Altri possibili frequentatori di tale circolo furono Cassio Emina e L. Calpurnio Pisone Frugi che normalmente viene ritenuto avversario dei Gracchi, ma la legge agraria del 111 a.C. lo ricorda anche come il console che insieme a P. Mucio applicò la *lex Sempronia: Lex agr. l. 13* (= FIRA. 1<sup>2</sup>, 105): *Quei ager locus publicus populi*

degli Scipioni e la scuola stoica di Rodi, alla quale confluivano in vario modo molti dei personaggi che gravitavano attorno agli Scipioni, si compie un'operazione culturale di primaria importanza, la elaborazione di forme e modelli che si pongono in funzione di mediazione tra la cultura ellenistica e il senso realistico e l'etica romane: «il circolo scipionico a Roma e la scuola stoica di Rodi furono allora due facce della stessa medaglia»<sup>95</sup>.

Così, già dal II sec. a.C. l'educazione dei figli esce dal ristretto circuito della famiglia, col riversarsi a Roma di un sempre più importante numero di schiavi e liberti (o immigrati) provenienti dalla Grecia. Tutte le famiglie di maggior prestigio vantavano la presenza o la frequenza di un pedagogo o un precettore o finanche un retore cui affidavano la formazione culturale dei figli.

Un grande esempio, emblematico, per tutti, ci è offerto da Cicerone. Attraverso le *vite* di Plutarco conosciamo i suoi maestri, e in particolare i percorsi della sua formazione oratoria, retorica e filosofica. Il suo ingresso, per antica familiarità, nell'ambiente romano dei grandi oratori Lucio Licinio Crasso e Marco Antonio che ebbero massima influenza sul suo sviluppo

*Romanei, quei in Italia P. Mucio L. Calpurnio cos. fuit.* È notevole la presenza in tale sodalizio anche di Elio Stilone, maestro fra gli altri, di Cicerone e Varrone, e forse autore di un commento alle XII tavole. Fu grazie a questi che a Roma si cominciò a studiare, fra l'altro, la struttura del latino. Completano il quadro Favonio, Cornificio Lungo autore di un'opera etimologica, e Valerio Sorano che Crasso chiamò *litteratissimus omnium togatorum*. Quando, nel 167 a.C., Paolo Emilio portò a Roma, ai suoi due figli, la biblioteca di Pella, diventò possibile anche nella stessa Roma accedere ai testi dei filosofi greci ed in particolare a quelli degli stoici. Il circolo scipionico, a ridosso dell'età graccana, diventò quindi il luogo di incontro principale tra lo stoicismo ellenistico e gli intellettuali romani. [...]. Personalità di assoluto livello sul piano giuridico che possiamo ricordare tra i frequentatori di questo circolo lungo l'arco di almeno due generazioni furono Manio Manilio (*ad Att.* 4.16.2; *ad Q.fr.* 3.5.1; *Lael.* 4.14; *de re p.* 1.18; *Plut. Ti.Gracc.* 11.2) e Gaio Laelio, definito dallo stesso Manilio, valente giurista (1.13.20: *Tum Manilius: Pergisne eam, Laeli, artem includere, in qua primum excellis ipse, deinde sine qua scire nemo potest, quid sit suum, quid alienum?*), che fu allievo prima di Diogene di Babilonia e poi di Panezio (*de fin.* 2.8.24: *Nec ille qui Diogenem Stoicum adulescens, post autem Panaetium audierat*). Anche P. Mucio Scevola, il pontefice massimo (console nel 133 a.C.) prima di appoggiare le riforme graccane (*Cic. de re p.* 1.31; *Acad. Prior.* 2,13; *Plut. Ti.Gracc.* 9.1) fu molto vicino a tale ambiente. Troviamo infine anche Furio Filo e Aulo Cascellio considerati, insieme a Q. Mucio l'Augure, tre dei più famosi esperti di diritto pre-diale dell'epoca graccana. [...] Un particolare molto importante ai nostri fini fu che una parte non esigua di tali personaggi venne a contatto con lo stoicismo soprattutto attraverso la scuola rodiese».

<sup>95</sup> Così O. SACCHI, *op. cit.*, p. 74. L'importanza economica e culturale di Rodi appare ben in luce in L. KOFANOV, *Diritto commerciale nella lex Rhodia, la dottrina dei contratti consensuali nella legge romana e il 'cuore' del commercio nella Russia contemporanea*, in *Scritti di comparazione e storia giuridica. II: ricordando Giovanni Criscoli*, Torino 2013, p. 305-330.

(soprattutto il primo) già dimostra una prima realtà di centri di divulgazione culturale riuniti attorno a grandi figure di spicco che potevano ammaestrare nello specifico con la parola e con la pratica. Dall'87, in occasione della visita a Roma del retore Apollonio Molone, Cicerone iniziò un particolare rapporto di scuola con quest'ultimo, che ebbe modo di visitare anche in seguito, dopo il suo insediamento a Rodi. Per una competenza giuridica adeguata alle sue prospettive future frequentò, sempre a Roma, la "scuola" di Marco Muzio Scevola l'Augure e di Quinto Muzio Scevola il Pontefice, dove ebbe compagni ed amici Servio Sulpicio Rufo, Caio Mario il giovane, e soprattutto Tito Pomponio Attico. Anche la sua formazione filosofica, mentre dimostra una volta di più il vivace eclettismo che contraddistingue il suo pensiero, rappresenta perfettamente un sistema di educazione costruito attorno a più o meno ristretti circoli culturali riuniti attorno ad un maestro. Tra il 90 e l'80 a.C. Cicerone cercò infatti di acquistare una più vasta cultura letteraria e filosofica seguendo le lezioni dei maggiori interpreti delle varie scuole di pensiero greco presenti a Roma: l'epicureo Fedro, lo stoico Diodoto, l'accademico Filone di Larissa. E proseguì poi i suoi studi in Grecia e in Oriente dal 79 al 77, in Atene con Antioco di Ascalona, capo dell'Accademia dopo Filone, e a Rodi con lo stoico Posidonio, presso il quale maturò la sua adesione al genere oratorio mediano tra atticismo ed arianesimo che fu detto appunto rodio.

E non è, quello della formazione di Cicerone, un caso isolato.

L'esito di questo nuovo sistema di educazione si riscontra ben presto. Nel I sec. d.C. la cultura greca ha ampiamente colonizzato i territori della romanità apportando esigenze di una sapienza più ampia, articolata e raffinata, che, oltre ai valori della tradizione, presuppone una perfetta padronanza della lingua latina, e poi la conoscenza del greco, delle leggi, della letteratura e dell'eloquenza.

Quando poi la scuola diventa anche scuola pubblica - dopo Quintiliano che per primo sotto l'impero di Vespasiano ricevette un compenso dal pubblico erario per svolgere attività docente<sup>96</sup> - anche le finalità dell'insegnamento vennero ad assumere un sapore pubblico. Lo stato si era reso conto, e sempre più se ne avvedeva, della necessità di avere un coinvolgimento diretto nell'educazione dei giovani per conseguire due scopi: quello, "difensivo", di controllare l'offerta di cultura e i risultati che la cultura stessa poteva portare nella formazione della mente dei giovani (per lo meno dei più giovani) limitando o indirizzando i rischi di aperture eccessive a valutazioni critiche, magari anche al limite del sovversivo, e quello, "offensivo"

<sup>96</sup> Cfr. *infra*, p. 90 ss.

“preventivo, d’attacco”, di plasmare un percorso di cultura che da un lato fosse conforme alle linee della politica centrale, dall’altro consentisse di formare, in senso conforme appunto, coloro che presumibilmente avrebbero costituito la classe dei futuri funzionari dello stato (dove torna alla mente l’ *ad spem omnium tribunalium aut interdum ad stipendia cognitionum sacrarum aut fortasse ad ipsa palatii magisteria* del panegirico *pro restaurandis scholiis* di Eumenio)<sup>97</sup>. Tutto questo, fra l’altro, veniva incontro alle richieste delle famiglie più importanti e ricche della romanità che volevano cultura per i propri figli in vista di una loro collocazione futura nell’olimpico dell’urbe, ed erano disposte anche a spese non indifferenti per procacciare loro il migliore maestro – a Roma, o in Grecia, a Rodi, Atene, Alessandria – che completasse il percorso scolastico iniziato.

Di ciò per esempio Orazio ringrazia il padre che lo aveva mandato a studiare a Roma, sottraendolo all’ambiente provinciale di Venosa:

Hor. sat. 1.6.67-75 .... purus et insons,  
ut me collaudem, si et vivo carus amicis,  
causa fuit pater his; qui macro pauper agello  
noluit in Flavi ludum me mittere, magni  
quo pueri magnis e centurionibus orti  
laevo suspensi loculos tabulamque lacerto  
ibant octonos referentes idibus aeris,  
sed puerum est ausus Romam portare docendum  
artis quas doceat quivis eques atque senator  
semet prognatos.

= Se – tanto per lodarmi da me – io vivo puro e senza colpe, e caro agli amici, di tutto questo ha merito mio padre: povero del suo magro campicello, non volle mandarmi alla scuola di Flavio, dove andavano i ragazzi, grandi figli dei gran centurioni, astuccio e tavoletta sulla spalla sinistra, portando ogni quindici del mese gli otto assi della retta. Ma si assunse il gravoso onere di portarmi fanciullo a Roma per essere istruito alle discipline che vuole per i propri figli ogni cavaliere o senatore.

La contrapposizione fra scuola privata e scuola pubblica e la maggiore positività di quest’ultima viene a basarsi, secondo Quintiliano, su tre ordini di ragioni. Innanzi tutto la scuola pubblica abitua alla socialità, al vivere all’interno di una comunità, a contatto con altri uomini, assolutamente diversi, a fortificare così le proprie idee nel confronto (e scontro) con le idee altrui: occorre che l’uomo «si abitui fin da ragazzo a non essere timido in

<sup>97</sup> Così *paneg.* 5.5.4.

pubblico e a non intristire nell'ombra di quell'esistenza solitaria» (Quint. *inst. or.* 1.2.18-19). Il secondo argomento a sostegno della scuola pubblica è visto da Quintiliano nella rete di amicizie che il rapporto scolastico può offrire, possibilità che nasce soltanto dalla quotidiana frequentazione con tanti giovani della stessa età e con il quotidiano incontro e scambio delle idee, problemi, aspirazioni (Quint. *inst. or.* 1.2.20). Infine, terzo e decisivo argomento, la scuola pubblica rende più facile e fruttuoso l'apprendimento: sia perché offre a ciascun giovane l'occasione di riascoltare i vari argomenti di studio ripetuti dalla voce dei compagni, ricavandone una verifica della propria preparazione e traendo profitto così dal buon esito dello studio altrui come dagli altrui errori; sia perché suscita spinte emulative per il conseguimento dei migliori risultati nello studio e nella vita (Quint. *inst. or.* 1.2.21-29)<sup>98</sup>.

La formazione dei giovani romani, secondo il modello di scuola che lo stesso Quintiliano ci prospetta nella sua *Institutio oratoria*, rientra nel sistema della tradizione. Innanzi tutto si fa comunque tesoro dell'esperienza precedente, e si prevede sempre e comunque una prima fase di formazione, fino ai sette anni, che continua a svolgersi nell'ambito della famiglia. E a questa fase il retore investito del grave compito di costruire l' "edificio scolastico" nella Roma dei Flavi non lesina attenzione, non ne trascura l'importanza, soffermandosi a sottolineare il ruolo imprescindibile della presenza dei genitori<sup>99</sup>, della madre con il suo costante impegno durante i

<sup>98</sup> Di poco rilievo dunque le argomentazioni contrarie, che pure il retore riporta, e che consisterebbero: in primo luogo nel timore che la frequentazione di altri ragazzi e giovani possa favorire un'inclinazione verso le "cattive compagnie" e il traviarsi delle abitudini di casa (1.2.4: "molti ritengono che nelle scuole i costumi si corrompano"); e in secondo luogo nella persuasione che un rapporto più diretto e più personale del docente, senza che possa o debba dividere il suo impegno anche nei confronti di altri (tanti altri) discepoli, possa essere più proficuo ("la voce del maestro non è come una cena, le cui portate tanto meno bastano, quanto più cresce il numero dei commensali, ma come il sole elargisce a tutti la stessa luce e lo stesso calore": 1.2.14).

<sup>99</sup> Quintiliano vive in un'epoca in cui anche la scuola e l'educazione sono cambiate rispetto al passato, essendo ormai profondamente influenzate dalla cultura della Grecia e dell'Oriente ellenistico: i metodi educativi risultano pertanto "addolciti" rispetto alla severità del modello rappresentato da Catone. In ogni caso anche per Quintiliano, in accordo con la tradizione latina, l'educazione del bambino sino a 7 anni, dev'essere impartita nella famiglia. Per quanto riguarda il coinvolgimento delle madri nella prassi educativa la tradizione ci tramanda figure di *matronae* che risultano emblematiche, come Cornelia madre dei Gracchi, che impari personalmente ai suoi figli l'educazione, addestrandoli anche nell'eloquenza (tanto che Cicerone li dice figli non tanto del grembo della madre quanto della sua cultura: Cic. *Brut.* 211. *legimus epistulas Corneliae matris Gracchorum: apparet filios non tam in gremio educatos quam in sermone matris*; lo stesso appare nel racconto di Plutarco circa la vita di Tiberio e di Caio Gracco; lo stesso da Quint, *inst. or.* 1.1.6).

primi anni, del padre con i suoi continui *praecepta*: Quintiliano osserva come sia desiderabile che i genitori siano essi stessi il più possibile colti, *in parentibus vero quam plurimum esse eruditionis optaverim* (Quint. *inst. or.* 1.1.6)<sup>100</sup>.

Una funzione più importante e formativa assumeva poi, contemporaneamente e più avanti nel percorso della crescita, il *paedagogus*, per il quale Quintiliano pensa in particolare ad un servo, più o meno acculturato che di solito si occupava della formazione culturale del bambino, fornendogli gli elementi più rudimentali dell'educazione e accompagnando la sua crescita fra i quattro e i sette anni, e oltre fino all'adolescenza<sup>101</sup>.

<sup>100</sup> Importante è anche la presenza della nutrice perché "è la nutrice che il bambino ascolterà per prima, sono le sue parole ch'egli cercherà di ripetere balbettando" (Quint. *inst. or.* 1.1.4-5): e dunque - in particolare quest'ultima, che affiancava e spesso sostituiva la matrona nell'accudire i bambini - è opportuno che sappia parlare un latino corretto, per non correre il rischio di creare confusioni e storpiature nel linguaggio dei piccoli, i quali, come si sa, sono assolutamente permeabili, assorbono facilmente e facilmente possono essere indotti in errori circa il significato e la pronuncia esatta delle parole. Per una prima bibliografia «sui compiti svolti da nutrici, balie e altri custodi e supervisori del bambino» si veda M. ALBANA, *Educazione e formazione nella domus Augusta*, in «Annali Catania» 14, 2015, pp. 31-65, in part. p. 35 nt. 17.

<sup>101</sup> Dice Quintiliano, *inst. or.* 1.8-9: *De paedagogis hoc amplius, ut aut sint eruditi plane, quam primam esse curam velim, aut se non esse eruditos sciant. Nihil est peius iis qui paulum aliquid ultra primas litteras progressi falsam sibi scientiae persuasionem induerunt. Nam et cedere praecipendi partibus indignantur et velut iure quodam potestatis, quo fere hoc hominum genus intumescit, imperiosi atque interim saevientes stultitiam suam perdocent.* 9. *Nec minus error eorum nocet moribus, si quidem Leonides Alexandri paedagogus, ut a Babylonio Diogene traditur, quibusdam eum vitiis inbuit quae robustum quoque et iam maximum regem ab illa institutione puerili sunt persecuta.* Quintiliano sottolinea l'accortezza che si deve avere nella scelta del pedagogo: «Per i pedagoghi vorrei, in più, o che fossero veramente preparati (e questa dovrebbe essere la prima preoccupazione) o almeno che sapessero di non essere dei pozzi di scienza. Non c'è genia peggiore di coloro che, dopo aver imparato appena qualche cosa oltre i primi elementi, sono persuasi, a torto, di saper tutto. Infatti si sdegnano all'idea di doversi ritirare per far posto ad altri insegnanti, e con aria imperiosa, e talvolta infierendo come in forza di un diritto autoritario, di cui quasi sempre gente simile va superba, continuano a insegnare la loro ignoranza. Né è da sottovalutare il danno morale che costoro arrecano: se è vero che Leonida, pedagogo di Alessandro, secondo quanto racconta Diogene di Babilonia, instillò al discepolo alcuni difetti che lo accompagnarono dalla prima infanzia fino alla maturità e al culmine della sua potenza». Il *paedagogus* era continuamente responsabile di un ragazzo, il suo compagno indivisibile; da lui dipendeva la formazione del carattere, per cui tutto gli risultava importante nelle piccole quotidiane vicende del vivere, nulla era troppo comune o banale; ancor prima che sugli aspetti più propriamente culturali, la parola, il linguaggio, ecc., la sua influenza ricadeva sui dettagli minuti della vita, sul modo di mangiare, di bere, di dormire, di vestire, di svagarsi, ecc. Per una prima bibliografia sul *paedagogus* si veda M. ALBANA, *Educazione e formazione cit.*, in part. p. 36 nt. 20. Relativamente alla sua diffusione

Si può credere che, dati i tempi, per la gran parte dei giovani continuassero ad essere sufficienti gli insegnamenti appresi nella famiglia e la preparazione alla vita che poteva offrire l'attività della famiglia stessa. Un'altra parte dei giovani romani avrà sicuramente abbandonato l'impegno della cultura dopo l'insegnamento del pedagogo, e dunque dopo la prima fase di un acculturamento, elementare, condotto prevalentemente a parole e con l'esempio, e soltanto privato.

L'insegnamento del grammatico doveva rappresentare, dopo l'azione del pedagogo, il primo concreto approccio alla cultura, la fase che potremmo dire "secondaria"<sup>102</sup> della formazione del giovane, negli spazi privati della casa o nella scuola pubblica. Lo studio della grammatica costituiva anche lo stadio culturale più importante perché certamente più diffuso rispetto a quello che rappresenta poi l'ulteriore prosecuzione degli studi, cioè la scuola del retore. È presumibile infatti che, dati i tempi, la gran parte dei giovani avviati agli studi si sentisse paga dell'insegnamento del *grammaticus*, e che solo relativamente pochi volessero e potessero avanzare nel sapere.

Parlando della fase di studi che si svolge sotto la guida del *grammaticus* Quintiliano dice che: «Questa disciplina, pur se viene semplicemente divisa in due parti, cioè la scienza del parlar correttamente e il commento ai testi poetici, comprende nel fondo più di quanto prometta in superficie» (*inst. or.* 1.4.2)<sup>103</sup>.

e all'importanza che aveva assunto un dato significativo può venire dalle fonti epigrafiche: cfr. CH. LAES, *Pedagogues in Greek Inscriptions in Hellenistic and Roman Antiquity*, in «ZPE» 171, 2009, pp. 113-122; ID., *Pedagogues in Latin inscriptions*, in «Epigraphica» 71/1-2, 2009, pp. 303-325.

<sup>102</sup> Le trattazioni "classiche" sulla storia della scuola nel mondo romano, basate sulle fonti letterarie, sottolineano l'esistenza di tre tipologie di insegnanti lungo il percorso di formazione del giovane, distinguendo tra il *ludi magister*, il *grammaticus*, il *rhetor*. Così H.I. MARROU, *Storia dell'educazione* cit., p. 344-374; così S.F. BONNER, *L'educazione nell'antica Roma*, Roma 1986, p. 221-425; M. DE NONNO, *Et interrogavit Filocalus. Pratiche dell'insegnamento 'in aula' del grammatico*, in *Libri di scuola e pratiche didattiche. Dall'antichità al Rinascimento* (a cura di L. Del Corso e O. Pecere), Cassino 2010, pp. 169-207; L. MAURICE, *The Teacher in Ancient Rome: The Magister and his World*, Lanham 2013, pp. 9-16.

<sup>103</sup> Quint. *inst. or.* 1.4.2-6: *Haec igitur professio, cum brevissime in duas partis dividatur, recte loquendi scientiam et poetarum enarrationem, plus habet in recessu quam fronte promittit. 3. Nam et scribendi ratio coniuncta cum loquendo est et enarrationem praecedat emendata lectio et mixtum his omnibus iudicium est: quo quidem ita severe sunt usi veteres grammatici ut non versus modo censoria quadam virgula notare et libros qui falso viderentur inscripti tamquam subditos summoovere*

A Varrone dobbiamo un'illuminante definizione della grammatica che ce ne prospetta i contenuti e l'essenza, sulle orme del linguaggio greco di Dionisio il Trace,<sup>104</sup> attraverso quattro *officia*, indicati come *lectio*, *enarratio*, *emendatio*, *iudicium*:

Ars grammatica, quae a nobis litteratura dicitur, scientia est eorum quae a poetis, historicis oratoribusque dicuntur ex parte maiore. Eius praecipua officia sunt quattuor: scribere, legere, intellegere, probare. Artis grammaticae officia constant partibus quattuor: lectione, enarratione, emandatione, iudicio ... Lectio dicitur varia cuiusque scripti pronuntiatio serviens dignitati personarum exprimensque animi habitum cuiusque. Enarratio est obscurorum sensuum quaestionumve explanatio. Emendatio est recorrectio errorum qui per scripturam dictionemve fiunt. Iudicium est aestimatio qua proemata ceteraque scripta perpendimus (*de gramm. frag.* = Fr. 236 Funaioli)<sup>105</sup>.

*familia permiserint sibi, sed auctores alios in ordinem redegerint, alios omnino exemerint numero. 4. Nec poetas legisse satis est: excutiendum omne scriptorum genus, non propter historias modo, sed verba, quae frequenter ius ab auctoribus sumunt. tum neque citra musicen grammaticae potest esse perfecta, cum ei de metris rhythmisque dicendum sit, nec si rationem siderum ignoret poetas intellegat, qui, ut alia mittam, totiens ortu occasuque signorum in declarandis temporibus utuntur, nec ignara philosophiae, cum propter plurimos in omnibus fere carminibus locos ex intima naturalium quaestionum subtilitate repetitos, tum vel propter Empedoclea in Graecis, Varronem ac Lucretium in Latinis, 5. qui praecepta sapientiae versibus tradiderunt: eloquentia quoque non mediocri est opus, ut de unaquaque earum quas demonstravimus rerum dicat proprie et copiose. Quo minus sunt ferendi qui hanc artem ut tenuem atque ieiunam cavillantur. Quae nisi oratoris futuri fundamenta fideliter iecit, quidquid superstruxeris corruet: necessaria pueris, iucunda senibus, dulcis secretorum comes, et quae vel sola in omni studiorum genere plus habeat operis quam ostentationis. 6. Ne quis igitur tamquam parva fastidiat grammatices elementa, non quia magnae sit operae consonantes a vocalibus discernere ipsasque eas in semivocalium numerum mutarumque partiri, sed quia interiora velut sacri huius adeuntibus apparebit multa rerum subtilitas, quae non modo acuere ingenia puerilia, sed exercere altissimam quoque eruditionem ac scientiam possit.*

<sup>104</sup> La τέχνη γραμματική di Dionisio il Trace, un allievo di Aristarco che insegnava a Rodi, specialista di Omero, era (ed è) ritenuta il punto di riferimento fondamentale per la riflessione teorica e la sistemazione grammaticale antica. Da essa può trarsi la definizione della grammatica come «esperienza il più possibile estesa di quanto si legge presso poeti e scrittori» (cfr. V. DI BENEDETTO, *Dionisio Trace e la Techne a lui attribuita*, in «Annali della Scuola Normale superiore di Pisa», 2, 27, 1958, pp.169-210 – in part. p. 179 – , e 28,1959, pp. 87-118; e ora L. PAGANI, *Le Techne grammaticae attribuita a Dionisio Trace e la nascita della grammatica nell'antichità Greca*, in «Rivista di Filologia e di Istruzione Classica» 138, 2010, pp. 390-409).

<sup>105</sup> Si legga in parallelo la definizione della grammatica che apre l'opera di Dionisio (pp. 5 ss. Uhlig): γραμματική ἐστὶν ἐμπειρία τῶν παρὰ ποιηταῖς τε καὶ συγγραφεῦσιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ λεγομένων) in cui risaltano sei parti, o μέρη: πρῶτον ἀνάγνωσις ἐντριβῆς κατὰ

Essa comprende cioè: la lettura del testo, corretta sia dal punto di vista lessicale e morfologico, sia dal punto di vista della critica filologica (e la “lettura” comprende logicamente anche la prima più immediata comprensione del testo stesso); e poi la rassegna di ogni genere di autori da quella lettura richiamati, sia pure implicitamente, non solo per il loro contenuto ma anche per le parole; e ancora la musica, dal momento che il maestro deve istruire anche sui metri e sui ritmi; e l’astronomia, la conoscenza dei momenti del giorno e della notte e i moti degli astri, con cui poeti e scrittori fissano i tempi di azioni e vicende; e ulteriormente la filosofia con cui si spiegano i contenuti profondi dei testi sottoposti alla lettura, i pensieri e i sentimenti degli uomini, le questioni scientifiche spesso rappresentate nelle poesie e nelle prose, i precetti della scienza, cioè il contenuto in tutta la sua estensione. «Per questo non sono tollerabili coloro che scherniscono la grammatica come disciplina di poco conto e insignificante, quando è chiaro, invece, che se essa non costituisce la solida base della formazione [...] ogni sovrastruttura delle altre arti è destinata a crollare: essa è indispensabile ai ragazzi, gradita agli anziani, dolce compagna della solitudine, ed è forse la sola di tutte le materie oggetto di studi ad esser fatta più di sostanza che di apparenza. Nessuno, dunque, disdegni la grammatica e i suoi elementi come cosa da poco [...] perché a colui che penetrerà più profondamente in questo, lasciatemi dire, luogo sacro, si sveleranno numerose ed importanti conoscenze, che aiuteranno non solo ad affinare l’ingegno dei ragazzi, ma faranno anche esercitare con profonda dottrina il magistero dell’insegnamento» (Quint. *inst. or.* 1.4.5).

προσωδίαν, δεύτερον ἐξηγήσις κατὰ τοὺς ἐνυπάρχοντας ποιητικοὺς τρόπους, τρίτον γλωσσῶν τε καὶ ἱστοριῶν πρόχειρος ἀπόδοσις, τέταρτον ἐτυμολογίας εὗρεσις, πέμπτον ἀναλογίας ἐκλογισμὸς, ἕκτον κρίσις ποιημάτων, δὲ κάλλιστόν ἐστι πάντων τῶν ἐν τῇ τέχνῃ. Un’interessante rassegna di testi sul tema in G. COSTA, *L’Ars Grammatica di Dionisio Trace. Si studiava nelle scuole di Bisanzio*, su [storiadelmondo.com](http://storiadelmondo.com) (archiviato il 2 dicembre 2015); ora anche ID., *La grammatica e la sua utilità secondo gli antichi*, sul sito [Storia e società di Enrico Pantalone](http://Storia e società di Enrico Pantalone). Un successivo scolio (*Comm. Melampodis seu Diomedis*, pp. 12 ss. Hilgard) riassume le sei μέρη dionisiane in quattro azioni: διορθωτικόν, ἀναγνωστικόν, ἐξηγητικόν, κριτικόν che Roberto Nicolai fa corrispondere ai *quattro officia* di Varrone (R. NICOLAI, *La storiografia nell’educazione antica*, Pisa 1992, p. 186 ss., il paragrafo «I compiti del grammatico»). Interessanti per gli sviluppi successivi del tema le pagine di G. TOTO, *Teorie e prassi didattica della grammatica medievale*, 2012, il cui tracciato critico è fondato pressoché totalmente sulle fonti romane nella lettura medievale. Le singole derivazioni sono messe in luce anche da P. GIUNTI, *La fondazione romanistica. Scritti di storia e di diritto romano*, Firenze 2019, p. 392 ss. nel capitolo dedicato a “La genesi del sistema nella giurisprudenza. Il concetto di scienza e gli strumenti della costruzione scientifica”.

Si può far risalire a Livio Andronico, uno schiavo tarantino di madrelingua greca catturato durante la guerra contro Taranto (280-272) e poi divenuto liberto della *gens Livia*, l'inizio di quella che è additata come terza fase dello sviluppo dell'*ars grammatica*: quella della recezione in Roma e del successivo adattamento delle teorie grammaticali greche<sup>106</sup>. L'importanza della traduzione dell'*Odissea* fatta dall'Andronico e delle sue opere in genere per lo sviluppo della "grammatica" in Roma è ben messo in evidenza da Scevola Mariotti nel suo saggio fondamentale sulla sua opera, *Livio Andronico e la traduzione artistica*. Livio Andronico fu un vero γραμματικός, termine che indica nel soggetto così identificato sia il lavoro di esegesi sia il lavoro di critica testuale, che mette insieme grammatica (nel senso moderno, attuale del termine) e letteratura, lingua ed erudizione<sup>107</sup>.

Ma da quella "partenza", di matrice greca, si dipana anche in Roma una propria letteratura "grammaticale" importante, che ha nome Varrone, per esempio, che ha nome Ennio, Svetonio, Aulo Gellio, Apuleio, ecc., e in cui allo stile originario, dell'Andronico appunto, si aggiunge contrapponendosi, quello che deriva a Roma a seguito di importanti circostanze: dopo la vittoria di Pidna nel 168 a.C.; dopo che il console Lucio Emilio Paolo ebbe importato la biblioteca del re Perseo di Macedonia; dopo l'arrivo a Roma, ambasciatore del re di Pergamo, del filosofo Cratete di Mallo, di scuola stoica, che, come dice Svetonio, «*studium grammaticae in urbem intulit*»<sup>108</sup>;

<sup>106</sup> La storiografia distingue tre fasi di evoluzione relative allo sviluppo della grammatica come sistema educativo dell'antichità romana. La prima fase ne vede la nascita, in Grecia, come propaggine della filosofia: e ne abbiamo traccia dalle osservazioni sulla lingua che leggiamo nei frammenti dei filosofi presocratici, nel fondamentale *Cratilo* platonico, nella produzione aristotelica, e della filosofia successiva fino alla scuola stoica, i cui esponenti dedicano specifici trattati alla fonetica, all'etimologia e alla grammatica (sempre basilari gli studi di D.J. TAYLOR, *The History of Linguistics in the Classical Period*, Amsterdam-Philadelphia 1989). Fra il III ed il II secolo a.C. si colloca una seconda fase, basata sull'attività della Biblioteca di Alessandria dove operano Aristofane di Bisanzio e Aristarco: e in questa fase (della cui produzione ben poco ha travalicato i secoli fino ad oggi) si situa stabile l'opera di Dionisio il Trace. E la terza fase, infine, è appunto quella che principia dall'opera dell'Andronico.

<sup>107</sup> Si può pensare che la prima distinzione fra il γραμματιστής e il γραμματικός, su cui *supra*, nt. 86, non fosse puramente quantitativa. Cfr. S. MARIOTTI, *Livio Andronico e la traduzione artistica. Saggio critico e edizione dei frammenti dell'Odissea*, Milano 1952, *passim*; cfr. anche I. LIVINGSTON, *A Linguistic Commentary on Livius Andronicus*, New York-London 2004, p. 71.

<sup>108</sup> Svet. *gramm.* 1.1-2: *Grammatica Romae ne in usu quidem olim nedum in honore ullo erat, rudi scilicet ac bellicosa etiam tum civitate necdum magnopere liberalibus disciplinis vacante. Initium quoque eius mediocre extitit, siquidem antiquissimi doctorum, qui idem et poetae et semigraeci erant - Livium et Ennium dico, quos utraque lingua domi forisque docuisse adnotatum est - nihil*

dopo che l'isola greca di Rodi cominciò a divenire meta di soggiorni di studio per molti giovani romani, come Quinto Scevola, Metello Numidico, Elio Stilone, Servio Sulpicio, Cicerone e Cesare<sup>109</sup>.

L'*ars grammatica* di Cratete si contrappone a quella «del grammatico alessandrino Aristarco, perché Cratete è un κριτικός, cioè colui che può disporre di un patrimonio di conoscenze filosofiche da poter “applicare” all'analisi linguistica e alla interpretazione di un testo letterario, mentre il γραμματικός è, in sostanza, un glossatore e un esperto di metrica»<sup>110</sup>. In realtà le due prospettive “grammaticali”, quella più propriamente legata alla poesia e poi alla prosa (come dice ancora Svetonio, *gramm.* 3.1 e 3.4: Accio e Lucilio furono gli ultimi poeti-grammatici, Elio Stilone, maestro di Varrone, fu il primo a occuparsi di prosa; poesia e prosa che sono considerate veicolo di sapienza e di dottrina)<sup>111</sup>, e quella in cui trovano applicazione le esperienze della logica e della filosofia, in lui vengono a fondersi insieme.

Nel pensiero di Cicerone l'*ars grammatica* si estrinseca nella *poetarum pertractatio*, nella *historiarum cognitio*, nella *verborum interpretatio*, nel *pronuntiandi sonus* (*de or.* 1.187). Seneca sottolinea l'importanza della *cura sermonis* (*ep.* 88.3):

*ep.* 88.3. [3] Grammaticae circa curam sermonis versatur et, si latius evagari vult, circa historias, iam ut longissime fines suos proferat,

*amplius quam Graecos interpretabantur, aut, si quid ipsi Latine composuissent, praelegebant.* Ma anche *Gramm.* 2.1: *Primus igitur, quantum opinamur, studium grammaticae in urbem intulit Crates Mallothes, Aristarchi aequalis: qui missus ad senatum ab Attalo rege inter secundum ac tertium Punicum bellum sub ipsam Enni mortem, cum regione Palati prolapsus in cloacae foramen crus fregisset, per omne legationis simul et valetudinis tempus plurimas acroasis subinde fecit assidueque disseruit, ac nostris exemplo fuit ad imitandum. Hactenus tamen imitati, ut carmina adhuc divulgata vel defunctorum amicorum vel si quorum aliorum probassent, diligentius retractarent ac legendo commentandoque etiam ceteris nota facerent.* Cfr. Cratete di Mallo. I frammenti, Roma 2001, edizione, introduzione e note a cura di M. BROGGIATO, in part. *Introduzione*, p. 131-132.

<sup>109</sup> Cfr. le belle, ricche pagine di Roberto NICOLAI, *La storiografia* cit., in part. p. 197 ss., il paragrafo «Tra grammatici e retori».

<sup>110</sup> Così M. RICUCCI, *L'apprendimento delle lingue classiche nella prospettiva della Second Language Acquisition*, tesi di dottorato 2014-2015, Università di Udine, Corso di Dottorato in Scienze dell'Antichità, ciclo XXV, p. 12.

<sup>111</sup> Svet. *gramm.* 3.1-4: *Instruxerunt auxeruntque ab omni parte grammaticam L. Aelius Lanuvinus generque Aelii Ser. Clodius, uterque eques Ro. multique ac varii et in doctrina et in re p. usus. Aelius cognomine duplici fuit; nam et Praeconinus, quod pater eius praeconium fecerat, vocabatur, et Stilo, quod orationes nobilissimo cuique scribere solebat; tantus optimatum fautor, ut Metellum Numidicum in exilium comitatus sit. Servius cum librum soceri nondum editum fraude interceptisset, et ob hoc repudiatum pudore ac taedio secessisset ab urbe, in podagrae morbum incidit; cuius impatiens veneno sibi perunxit pedes et enecuit ita, ut parte ea corporis quasi praemortua viveret.*

circa carmina. Quid horum ad virtutem viam sternit? Syllabarum enarratio et verborum diligentia et fabularum memoria et versuum lex ac modificatio -- quid ex his metum demit, cupiditatem eximit, libidinem frenat? <sup>112</sup>.

Lo studio della grammatica costituiva, si è detto, l'insegnamento "secondario".

Con progressione di difficoltà il giovanetto apprendeva così la scrittura, la lettura e i calcoli, a cominciare dai compiti più facili, per approdare infine alla lettura dei testi della cultura tradizionale, scelti soprattutto per il loro contenuto formativo. La memoria aveva nella scuola un valore particolare, e particolarmente veniva esercitata: i giovani si cimentavano con i testi delle XII Tavole<sup>113</sup> e con repertori di massime e sentenze, e anche con brani

<sup>112</sup> E' opportuno riportare per intero l'inizio della lettera: *ep. 88.3. Seneca Lucilio suo salutem. [1] De liberalibus studiis quid sentiam scire desideras: nullum suspicio, nullum in bonis numero quod ad aes exit. Meritoria artificia sunt, hactenus utilia si praeeparant ingenium, non detinent. Tandiu enim istis inmorandum est quamdiu nihil animus agere maius potest; rudimenta sunt nostra, non opera. [2] Quare liberalia studia dicta sint vides: quia homine libero digna sunt. Ceterum unum studium vere liberale est quod liberum facit, hoc est sapientiae, sublime, forte, magnanimum: cetera pusilla et puerilia sunt. An tu quicquam in istis esse credis boni quorum professores turpissimos omnium ac flagitiosissimos cernis? Non discere debemus ista, sed didicisse. Quidam illud de liberalibus studiis quaerendum iudicaverunt, an virum bonum facerent: ne promittunt quidem nec huius rei scientiam adfectant. [3] Grammaticae circa curam sermonis versatur et, si latius evagari vult, circa historias, iam ut longissime fines suos proferat, circa carmina. Quid horum ad virtutem viam sternit? Syllabarum enarratio et verborum diligentia et fabularum memoria et versuum lex ac modificatio -- quid ex his metum demit, cupiditatem eximit, libidinem frenat? [4] Ad geometriam transeamus et ad musicen: nihil apud illas invenies quod vetet timere, vetet cupere. Quae quisquis ignorat, alia frustra scit.*

<sup>113</sup> Cfr. O. DILIBERTO, *Ut carmen necessarium* (Cic. leg. 2,23,89). *Apprendimento e conoscenza della legge delle XII tavole nel I sec. a.C.*, in *Letterature e civitas. Transizioni dalla Repubblica all'Impero. In ricordo di Narducci*, Pisa 2012, pp. 141-162. L'azione della memoria nel perpetuare una conoscenza, e in particolare la conoscenza del testo giuridico, e i problemi di autenticità e palinogenesi che ne derivano sono costantemente presenti nei molti studi dedicati alle XII Tavole da Oliviero Diliberto, cui si deve una lunga costante attenzione verso questi temi che poi ha avuto ampi sviluppi: così O. DILIBERTO, *Conoscenza e diffusione delle XII Tavole nell'età del Basso impero. Primo contributo*, in *Studi in onore di F. Gallo*, I, Napoli 1997, p. 205 ss.; ID., *Bibliografia ragionata delle edizioni a stampa della Legge delle XII Tavole (sec. XVI-XX)*, Roma 2001, *passim*; ID., *Una palinogenesi 'aperta'*, a p. 288 ss. della collettanea di studi *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, a cura di M. HUMBERT; fino ai più recenti ID., *Umanesimo giuridico antiquario e palinogenesi delle XII Tavole.1*, in «AUPA» 50, 2005, pp. 183 ss., che alla nt. 2 offre una interessante «bibliografia riassuntiva», ripetuta e completata nella nt. 1 di *Umanesimo giuridico antiquario e palinogenesi delle XII Tavole.2*, in M. Buonocore-O. Diliberto-A. Fiori, *Un manoscritto inedito in tema di legge delle XII Tavole*, in «Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae» 15, 2008, pp. 49-99. Ne è derivato un interesse più ampio,

di poesia e di prosa<sup>114</sup>, fino ad arrivare, negli studi più avanzati, ai grandi prosatori e storici, latini e greci.

espresso, per esempio nella menzionata collettanea a cura di Humbert (in cui, in particolare, E. ROMANO, *Effigies antiquitatis. Per una storia della persistenza delle Dodici Tavole nella cultura romana*, p. 451 ss.); in U. AGNATI, *Leges Duodecim Tabularum. Le tradizioni letteraria e giuridica. Tabulae I-VI*, Cagliari 2002, *passim*; in P. ARCES, *Appunti per una storia dei tentativi di palingenesi delle XII Tavole*, in «Rivista di diritto romano» 8, 2008 (ledonline); e ancora O. DILIBERTO, *La legge delle XII Tavole nel basso impero*, in «Koinonia» 38, 2014, p. 235 ss.; ID., *Una sconosciuta monografia palermitana sulla palingenesi delle XII Tavole (e un curioso caso di omonimia)*, in «AUPA» LVIII, 2015, p. 291 ss.; ID., *Un'edizione "popolare" e divulgativa della legge della XII Tavole*, in «Rivista di diritto romano» 18, 2018.

<sup>114</sup> L'esercizio di memorizzazione era considerato fondamentale anche nel sistema didattico greco. Nelle belle pagine del Dionigi d'Alicarnasso. *La composizione stilistica. Perì theseos onomàton*, Trieste 2013, in part. p. 156 nt. 3, Antonia MARCHIORI scrive: «Se all'educazione primaria era affidato l'esercizio di memorizzazione di testi poetici, scelti soprattutto per il loro contenuto formativo, l'apprendistato dell'oratore si fondava sullo studio intenso degli autori del passato, storici, filosofi ed oratori, ma anche poeti, Omero *in primis*: non perché i versi dei poeti andassero utilizzati nei discorsi, ma perché potevano illustrare un effetto ben riuscito, o un vizio da evitare. Il valore dell'ascolto (ἀκρόασις) e della lettura (ἀνάγνωσις) dei poeti nel tirocinio dell'oratore, teorizzato da Teofrasto (fr. 707 Fortenbaugh, teste Quint. *inst.* 10.1.27), è difeso anche dall'autore del *Sublime* (Longin. 13-14), da Cicerone, *pro Arch.* 12-14, dal retore Agamennone nel *Satyricon* (Petr. *Sat.* 5), da Quintiliano, *inst. or.* 1.8.1-2, 1.8.4-12, 10.1.19, mentre lo scritto plutarco *de audiendis poetis* (Mor. 14b ss.) si rivolge ai giovani avviati agli studi filosofici. Della sterminata messe di studi sull'argomento si citano i 'classici' Flashar 1979a, pp. 83-97; Marrou 2008, pp. 221-39». Gli studenti della Grecia antica dovevano imparare a memoria ampi stralci dell'Iliade e dell'Odissea, nonché delle opere di Esiodo, ecc. Così a Roma gli allievi del grammatico e del retore erano soliti memorizzare interi passi di poeti, storici e oratori: nella prima epistola del secondo libro Orazio ricorda il suo primo maestro, il grammatico beneventano Orbilio, qualificato *plagosus* (= manesco, colui che picchia, per ciò divenuto emblematico, cfr. Marcello D'ORTA, *Aboliamo la scuola*, Milano 2010, p. 49), che lo costringeva a suon di botte a studiare l'Odissea di Livio Andronico (*non equidem insector delendave carmina Livi / esse reor, memini quae plagosus mihi parvo Orbilium dictare*). La memoria ha dunque nella scuola un valore importante. Lo rivelano gli *Hermeneumata Colloquia*, che si presentano come manuali bilingui *ad usum scholasticum* per l'apprendimento del greco e del latino che costituiscono una testimonianza preziosa della lingua colloquiale e offrono indicazioni estremamente importanti sulle letture prescritte nella scuola. E se ne può trarre tutto un rituale di metodologia didattica: l'insegnante affidava a ciascun allievo un testo, una lettura da fare personalmente e da recitare poi al maestro: cfr. A.C. DIONISOTTI, *From Ausonius's Schooldays? A Schoolbook and its relatives*, in «Journal of Roman Studies» 72, 1982, pp. 83-125; A. STRAMAGLIA, *Come si insegnava a declamare? Riflessioni sulle 'routines' scolastiche nell'insegnamento retorico antico*, in *Libri di scuola e pratiche didattiche. Dall'Antichità al Rinascimento*, Cassino 2010, pp. 111-151. Lo rivelano i precetti contenuti nell'*Institutio oratoria* quintiliana e le modalità di citazione tipiche dei trattati di retorica: quando Quintiliano intende esemplificare un concetto o una tecnica argomentativa non ha bisogno di citare l'intero brano, ma gli è sufficiente richiamare un termine chiave o l'incipit per riportare alla memoria dell'aspirante oratore tutto il passo.

Nell'undicesimo libro dell'*Institutio oratoria* Quintiliano<sup>115</sup> parla della memoria come una delle cinque parti della retorica: egli ne evidenzia il ruolo fondamentale, considerandola il sostrato di ogni disciplina, spirito vitale, che permette di attingere al deposito di nozioni ed *exempla* accumulato negli anni nella propria mente, accumulato nei secoli nella storia dei popoli.

Ma la "memoria" (nella quale il *De oratore* ciceroniano distingue una *memoria verborum*, le cui *imagines* corrispondono a parole e versi, dalla *memoria rerum*, che più corposamente riguarda i concetti e le *res*)<sup>116</sup> non è solo mnemotecnica, semplice lettura e ripetizione di testi<sup>117</sup>; "memoria" è anche, proprio tramite quella lettura e ripetizione, un processo di acculturamento politico e sociale che assume un'importanza di straordinario rilievo nella costruzione di una identità politica soprattutto nel grande impero di Roma i cui confini diventano sempre più ampi ed aperti. Da pura mnemotecnica la "memoria" diventa, «secondo la definizione di Assmann, [...] l'apparato connettivo della triade che compone la cultura, che è composta dai riferimenti al passato, dalla fondazione dell'identità e dalla formazione della tradizione»<sup>118</sup>; e in tal modo essa consente al romano dei territori dell'impero di non rinunciare alla sua appartenenza a Roma e alla sua distinzione,

Cfr. anche M.-P. NOEL, *La place du judiciaire dans les premières τέχνηαι λογών*, in *Ars/technè il manuale tecnico nella civiltà greca e romana*, Alessandria 2003, 1-13.

<sup>115</sup> Cfr. Quint. *inst. or.* 11.2.

<sup>116</sup> Cfr. Cic. *de orat.* 2.358.

<sup>117</sup> Su cui si vedano le interessanti pagine di F.R. NOCCHI, *Memoria, affettività e immaginazione: l'intelligenza delle emozioni nella retorica antica*, in «Cognitive Philology» 9, 2016 (online).

<sup>118</sup> Così A. MANARESI, *Scuola, retorica e consenso nella città tardo antica. A proposito di una recente pubblicazione*, in *Mediterraneo antico* 16, 2, 2014, pp. 661-668, in part. p. 668. Manaresi recensisce l'opera di Antony HOSTEIN, *La cité et l'empereur. Les Éduens dans l'Empire romain d'après les Panégyriques latins*, Publications de la Sorbonne, Paris 2012, il quale, attraverso l'analisi del discorso di Eumenio del 298 per Costanzo Cloro e quello di anonimo del 310/311 per Costantino, considera i vari aspetti, totalmente diversi (dal restauro delle scuole Meniane ai problemi della fiscalità) che compongono il quadro del territorio e della vita di provincia (*Augustodunum, civitas Aeduorum*), e che, opportunamente esaltati con le forme della retorica, permettono di confluire verso un consenso fra la identità gallica e la romanità e di creare una "memoria condivisa" capace di legittimare il potere di Roma e di proporre una via di conciliazione alle disparità politiche, attraverso la formazione di un passato condiviso. La voce del panegirista, o meglio la voce della scuola da cui il panegirista è culturalmente derivato, diventa dunque fondamentale nei rapporti con il potere con riguardo al difficile periodo del passaggio dalla monarchia tetrarchica alla rivoluzione costantiniana. Ma la stessa voce della scuola, anche se non interpretata da un Eumenio, o

ma al contempo consente al non romano di “apparentarsi” con Roma, di inserirsi in un ambiente nuovo o per tanti versi mutato, di integrarsi, di definirsi “*quondam fraterno populi Romano nomine gloriatus*”, per dirlo con le parole del panegirista del 310<sup>119</sup>.

La memoria riconsegna un’identità a colui che ripercorre i tratti e le vicende del tempo, che alla luce del passato ripensa la propria situazione e da quello è indotto a giustificare il suo presente, che evoca i percorsi della storia (e della leggenda) sulla base di un naturale istinto di comparazione e che da ciò deduce necessariamente la continuità di una formazione di civiltà nell’evoluzione dei vissuti trascorsi, propri ed altrui. Ma allorchè la memoria è condivisa diventa memoria collettiva, consente di prendere parte in qualche modo, o di appropriarsi, di ambiti e vissuti originariamente non propri, che però, attraverso una costante e partecipe conoscenza, vengono assunti inevitabilmente come elementi del proprio mondo.

La memoria condivisa si crea, o piuttosto si fortifica, attraverso i centri della cultura, e la scuola diventa così sempre più il luogo della memoria e il luogo dell’identità.

Alla scuola del retore, che rappresentava l’ultimo passaggio della cultura antica (per il giovane ormai alle soglie della sua maturità) il processo di acculturamento attraverso la memoria, già iniziato negli anni del *grammaticus*, giungeva a suo compimento.

L’insegnamento del retore comportava uno studio specialistico che aveva lo scopo di istradare i giovani nell’arte oratoria. Era certamente intrapreso da pochi, soprattutto dai giovani della nobiltà e della più ricca borghesia latina, che fra i diciassette e i venti anni si affidavano ad un personaggio di cultura, tendenzialmente di origine greco-ellenistica, il *rhetor*,

Plinio, o Mamertino, o altri, per il solo fatto di proporre una formazione basata sulla “memoria”, può rappresentare un veicolo del consenso politico e sociale in tutti i tempi e in tutti i contesti. Anche inconsapevolmente. Per il riferimento ad Assmann e alla sua definizione di “memoria” J. ASSMANN, *Religion und Kulturelles Gedächtnis*, München 2000, p. 16.

<sup>119</sup> Così *paneg.* 6.33.2 (di anonimo, forse di Eumenio): dove l’espressione non indica più un riconoscimento unilaterale da parte del senato di Roma come già in *Caes. gall.* 1.33.2: “*Aeduos fratres consanguineosque saepe numero ab senatu appellatos*”, ma una rivendicazione degli stessi Edui. Sul tema anche D. LASSANDRO, “*Aedui fratres populi romani*” (in *margini ai Panegirici gallici*), in *Autocoscienza e rappresentazione dei popoli nell’antichità*, Milano 1992, a cura di M. Sordi, p. 261-265: «Il capitolo 5 rappresenta una breve storia delle scuole Meniane e della loro funzione di fucina per la formazione della futura classe dirigente gallica ed è testimonianza altresì della *sollicitudo* degli imperatori per la crescita culturale della gioventù, destinata a svolgere mansioni di rilievo nella burocrazia imperiale (giudici, inquisitori, direttori del palazzo, ecc.)» (p. 263).

il quale aveva il compito di insegnare al giovane a costruire la sua capacità di “parlare”, a utilizzare la parola per ogni scopo possibile, ovvero per ogni scopo immaginabile<sup>120</sup>, perseguendo nel proprio discorrere le qualità della correttezza, della plausibilità, della persuasione, dell’efficacia. E tale scopo si otteneva attraverso un paziente lavoro di elaborazione del testo secondo le norme grammaticali e retoriche del tempo, spesso assai complicate, e con l’inserimento appropriato dei dati specifici del tema in questione, avvalorati e alleggeriti nel contempo da riferimenti eruditi desunti dallo studio della letteratura e della storia<sup>121</sup>. E per tale scopo i giovani (su decisione, naturalmente, dei padri per loro) erano anche disposti ad allontanarsi da casa per aver modo di ascoltare i migliori maestri.

Mentre ricorda le periodiche esibizioni pubbliche di declamazione dei ragazzi e dei giovani (un “teatrino” che era richiesto *ex consuetudine* e serviva ad appagare l’orgoglio dei genitori: Quint. *inst. or.* 2.7.1), illustrando a riprova l’iscrizione funebre dell’undicenne Quinto Sulpicio Massimo che nel 94 a.C. aveva partecipato ad una competizione poetica nell’ambito dei giochi Capitolini, Francesca Romana Nocchi<sup>122</sup> non può non segnalare le critiche che tale sistema suscitava presso gli stessi romani di cultura, come le note di Giovenale che si sintetizzano nell’*occidit miseros crambe repetita magistros* (Iuv. *sat.* 7.54; ma si veda tutta la satira VII, e Hier. *adv. Rufin.* 1.30.36-40) e che la studiosa si prova a riassumere nei seguenti termini: «Giovenale usa la metafora del cavolo riscaldato per esprimere la condizione di insofferenza generata dalla ripetitività delle esecuzioni degli allievi di fronte al maestro: per di più, precisa il poeta, esse si svolgevano con cadenza regolare, più o meno ogni sei giorni, tanto che i maestri, costretti ad ascoltare sempre le stesse cose, rischiavano l’esaurimento e gli allievi, ossessionati dalla paura di un insuccesso, trascorrevano le loro notti insonni o tormentati da terribili incubi».

<sup>120</sup> Il riferimento è all’uso delle “esercitazioni”, le declamazioni e ai temi assegnati di cui poi si dirà.

<sup>121</sup> A questo lavoro di composizione si accompagnava un non meno importante impegno di memorizzazione e di “recitazione” del testo secondo altre regole relative all’impostazione della voce, all’uso dei toni, all’impiego di specifici gesti di tutto il corpo, dalla testa alle mani, alle gambe (per es. tutta la trattazione di Quint. *inst. or.* 11.3.65-184). Cfr. P. WÜLFING, *Classical and modern gesticulation accompanying speech: an early theory of body language by Quintilian*, in *Quintilian and the Law* cit., p. 265-276; F.R. NOCCHI, *Tecniche teatrali e formazione dell’oratore in Quintiliano*, Berlin-Boston 2013, in part. pp. 100-115.

<sup>122</sup> Cfr. F.R. NOCCHI, *Memoria, affettività, immaginazione* cit., in part. nt. 7 (l’iscrizione per Quinto Sulpicio Massimo è IG XIV 2012). Si deve ricordare anche il tredicenne Lucio Valerio Pudente che qualche anno dopo vinse addirittura ai giochi Capitolini, come riportato da A. STRAMAGLIA, *Come si insegnava* cit., p. 130-135.

Con l'avanzare degli anni e degli studi queste declamazioni assumevano uno spazio e un'importanza sempre maggiore, ma al contempo, in quanto esercizi di stile, rischiavano di rivelare (rivelavano) tutta la loro inattività di contenuti e provocavano sempre più severe le critiche.

Seguendone la traccia si può ricordare in aggiunta l'indignazione di Petronio, che denunciava la spaccatura tra gli argomenti studiati nelle scuole e la realtà vissuta nel quotidiano cittadino e nella pratica del foro. Nei primi passi del *Satyricon* (*Sat.* 1-4) lo scrittore neroniano rappresenta una vivace discussione che si finge svolta fra Encolpio e il retore Agamennone sull'educazione dei giovani e sulla decadenza della retorica: qui Encolpio – che si fa portavoce della critica dell'autore – dice che i ragazzi si disorientano, si instupidiscono (*ego adulescentulos existimo in scholis stultissimos fieri, quia nihil ex his quae in usu habemus aut audiunt aut vident*) perché la scuola del retore non pone alla loro attenzione le cose della realtà quotidiana e non vedono corrispondenza alcuna con la vita<sup>123</sup>.

E ancora Seneca. Anche Seneca, affrontando la questione dal punto di vista della filosofia morale, e criticando quindi il nozionismo e la sterilità di certi temi filosoficamente inutili, mette in guardia il discepolo Lucilio dai pericoli di una cultura segnata dal superfluo, che si perde nei rivoli di sottigliezze fini a se stesse (*ad Luc.* 17.106,12): «come in tutte le cose, anche negli studi soffriamo di mancanza di misura: impariamo la lezione non per

<sup>123</sup> Cfr. Petr. *Sat.* 1. *Et ideo ego adulescentulos existimo in scholis stultissimos fieri, quia nihil ex his, quae in usu habemus, aut audiunt aut vident, sed piratas cum catenis in litore stantes, sed tyrannos edicta scribentes quibus imperent filiis ut patrum suorum capita praecidant, sed responsa in pestilentiam data, ut virgines tres aut plures immolentur, sed mellitos verborum globulos, et omnia dicta factaque quasi papavere et sesamo sparsa* (= “Ritengo che a scuola i ragazzi rimbecilliscano completamente (*stultissimos fieri*), perché non ascoltano e non vedono niente dei fatti della vita di tutti i giorni, ma soltanto pirati in agguato con le catene in mano sulla spiaggia, tiranni che emanano editti per ordinare ai figli di tagliare la testa ai padri, responsi emessi contro una pestilenza che prescrivono di sacrificare tre o più vergini, zuccherose bolle di parole, e tutti, quei detti e quei fatti, come spruzzati di papavero e di sesamo ...” ; trad. M. Scarsi). Da tutto il contrasto fra i due personaggi risulta che, dunque, la causa della decadenza dell'eloquenza si deve ricercare: 1) nelle scuole e nell'attività dei *declamatores*; 2) nella pratica di un'eloquenza che è ampollosa e fine a se stessa, e si esprime in inutili ed inefficaci esercizi di declamazione e di postura; 3) nella predilezione di temi assolutamente lontani dal reale, temi che anziché preparare i giovani alla vita forense li fanno “sentire in un altro mondo” appena mettono piede nel foro (*nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro*); 4) nell'ambizione dei genitori che non vogliono aspettare la graduale maturazione del sapere filosofico nei loro figli e credono di potervi supplire con la sola vuota retorica delle parole (la sola *memoria verborum* di Cicerone). Molto interessanti sul punto le pagine di G. MAZZOLI (*La guerra civile nelle declamationes di Seneca il retore*, in «Ciceroniana» 12, 2006, p. 57 ss.): sia nel delineare il quadro della discussione iniziale, sia nel fornire esempi dello scollamento fra l'insegnamento della scuola e il mondo vissuto.

la vita ma per la scuola» (*non vitae sed scholae discimus*). Se ne ricava che la scuola che il filosofo mette alla berlina è lo specchio di una cultura priva di autenticità, irrimediabilmente lontana dalla realtà storica e sociale<sup>124</sup>.

La critica al sistema scolastico trovava allora il suo oggetto immediato proprio in quelle *declamationes* che, derivate dai saggi scolastici di recitazione pretesi dai genitori per compiacersi dell'istruzione dei figli, erano diventate un vero e proprio "genere letterario" per il perfezionamento culturale dei giovani<sup>125</sup>, coltivato poi anche al di fuori della scuola e di cui erano esempio proprio gli scritti del vecchio Seneca.

Le *declamationes* senechiane, se, da un lato, costituiscono un esempio notevole del genere declamatorio, dall'altro, attraverso le sette prefazioni che ci sono pervenute<sup>126</sup>, rappresentano una traccia di storia della retorica, e della sua influenza nella scuola romana del tempo. Seneca si rivolge diret-

<sup>124</sup> Cfr. Sen. *ad Luc.* 17.106.12. [11] *Quoniam, ut voluisti, morem gessi tibi, nunc ipse dicam mihi quod dicturum esse te video: latrunculis ludimus. In supervacuis subtilitasteritur: non faciunt bonos ista sed doctos.* [12] *Apertior res est sapere, immo simplicior: paucis <satis> est ad mentem bonam uti litteris, sed nos ut cetera in supervacuum diffundimus, ita philosophiam ipsam. Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: non vitae sed scholae discimus.* Ma anche tutto il § 13 del *de brevitate vitae*, in particolare "... quisquiliæ ... non è destinata a giovare tale conoscenza, ma è tuttavia tale che ci dimostra la evidente futilità degli argomenti ... cose innumerevoli che o sono farcite di menzogne, o sono simili a menzogne ... ammesso che siano vere, di chi queste cose faranno diminuire gli errori? chi renderanno più saldo, chi più giusto, chi più altruista?".

<sup>125</sup> Tanto che, per esempio, si può rendere opportuna una classificazione nell'ambito delle *declamationes* fra *suasoriae* e *controversiae*; tanto che si può teorizzare sugli errori da evitare nella declamazione, come fa nel suo trattatello Dionigi di Alicarnasso (cfr. Giovanna LONGO, *Pseudo-Dionigi di Alicarnasso, Sugli errori che si commettono nelle declamazioni* 17, in «Lexis. Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica» 33, 2015, online: «Sotto il nome di Dionigi di Alicarnasso ci è pervenuta una Τέχνη ῥητορικὴ che si compone di 11 'capitoli' - in realtà trattatelli più o meno autonomi - di contenuto vario. Intendo qui soffermarmi sul trattatello nr. 10: Sugli errori che si commettono nelle declamazioni, Περὶ τῶν ἐν μελέταις πλημμελουμένων»); tanto che la parola finisce per diventare "mestiere" nel senso spregiativo del termine; tanto che si giunge a "inventare" l'etopea, l'arte del "prestare la voce", interpretando nel proprio parlare quello di un'altra persona, in genere un grande personaggio del passato o del mito posto di fronte ad una scelta decisiva (cfr. M. LENTANO, *L'etopea perfetta. I declamatori e il prestito della voce*, in «I Quaderni del Ramo d'Oro on-line» 6, 2013/2014, pp. 66-77, online).

<sup>126</sup> Le *Controversiae* di Seneca sono in 10 libri; la tradizione manoscritta ci ha conservato in uno stato più o meno completo 7 *Prefazioni* (rispettivamente ai libri 1-2-3-4-7-9-10) (F. CITTI, *Elementi biografici nelle Prefazioni di Seneca il Vecchio*, testo dell'intervento al Seminario *Scrittura, memoria, identità: biografia, agiografia e persona dall'Antichità all'Umanesimo. Seminario di "Hagiographica"*, Firenze, Certosa del Galluzzo, 10- 11 marzo 2003, online).

tamente ai figli, destinatari e interlocutori dell'opera, adottando, per le prefazioni, la forma epistolare: *Novato, Senecae, Melae filiis salutem*<sup>127</sup>. Per dirla con le parole di Francesco Citti (che cita «quanto osservava il Leo in apertura del suo capitolo sul *Brutus* ciceroniano») tali prefazioni costituiscono «un caso esemplare dello stretto rapporto che intercorre tra biografia e erudizione, o per usare un termine più moderno, critica letteraria (tanto che in alcuni casi ci si trova dinanzi al dubbio se “certe opere siano da considerare di genere biografico, testimonianti anche interessi storico-letterari o, viceversa, critico-letterario con interessi biografici”»<sup>128</sup>.

Seneca presenta così un lungo elenco di ritratti di retori, Porcio Latrone, Papirio Fabiano, Cassio Severo, Gaio Albucio Silo, Asinio Pollione, Quinto Aterio, Voziemo Montano e M. Emilio Lepido, e poi ancora Gavio Silone, Clodio Turrino, Fusco, Albucio, Gallione<sup>129</sup>. E più volte ripete lo stretto rapporto della loro attività con la scuola e la formazione dei giovani allievi. Per tutte: *neque enim de his me interrogatis quos ipsi audistis, sed de his qui ad vos usque non pervenerunt. Fiat quod vultis: mittatur senex in scholas. Illud*

<sup>127</sup> Già Catone aveva indirizzato al figlio Marco la sua opera enciclopedica, e poi anche il *Commentarius de historia*; così Cicerone nelle *Partitiones oratoriae* si rivolge al figlio tredicenne, e al figlio dedica anche il *De officiis*; le *Pauli sententiae* sono dedicate da Paolo al proprio figlio. Seneca è il primo in questo senso tra gli scrittori latini di retorica, ma – rileva Agostino Zanon dal Bo – «egli si inserisce poi in una ben documentata tradizione ellenistica di prefazioni epistolari a opere scientifiche, documentata a partire da Archimede, che sarebbe divenuta convenzionale anche a Roma» (A. ZANON DAL BO, *Oratori e retori. Seneca il vecchio. Controversie, Suasorie e Frammenti*. Introduzione traduzione e note di Agostino Zanon dal Bo, Bologna 1986-1988; per un commento generale E. BERTI, *Scholasticorum Studia. Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale*, Pisa 2007).

<sup>128</sup> Così F. CITTI, *Elementi biografici* cit., p. 1.

<sup>129</sup> «Seneca presenta ritratti di retori, singoli – come nelle prefazioni 1 [Porcio Latrone], 2 [Papirio Fabiano], 3 [Cassio Severo], 7 [Gaio Albucio Silo] –, o a coppie – come nelle prefazioni 4 [Asinio Pollione; Quinto Aterio] e 9 [Voziemo Montano e M. Emilio Lepido, che tuttavia è solo annunciato, per lo stato frammentario del testo]. Solo nella prefazione all'ultimo libro, con la finzione di volersi «sgomberare in una volta sola la memoria» (*Sinite ergo me semel exhaurire memoriam meam et dimittite uel adactum iureiurando quo adfirmem dixisse me quae scivi quaeque audiui quaeque ad hanc rem pertinere iudicavi*, 10 pr. 1), prima di congedarsi dai suoi ascoltatori, accumula un numero maggiore di rapidi schizzi di declamatori minori, soffermandosi tuttavia in particolare su Gavio Silone e Clodio Turrino, come lui di origine spagnola e fissando un canone dei quattro migliori declamatori (Latrone, Fusco, Albucio, Gallione)» (F. CITTI, *loc.cit.*). Ma, per le citazioni di retori greci, si legga anche F. CITTI, *La declamazione greca in Seneca il Vecchio*, in «Papers on Rhetoric» 8, 2007, 58-102.

*necesse est inpetrem, ne me quasi certum aliquem ordinem velitis sequi in contrahendis quae mihi occurrent; necesse est enim per omnia studia mea errem et passim quidquid obvenerit adprehendam*<sup>130</sup>.

«Negli ultimi quindici anni l'interesse degli storici del diritto verso le esercitazioni proposte nelle scuole di retorica è costantemente cresciuto. La diffidenza, che un tempo suscitavano questi documenti, scolora come un ricordo remoto, sostituita da una consapevolezza sempre più diffusa di ciò che accomunava giuristi e declamatori, insieme al corollario, prezioso, di poter guardare alla giurisprudenza del principato da un punto di vista in parte nuovo»: così principia un interessante saggio di Luigi Pellecchi relativo alla lettura della *Declamatio minor* 336<sup>131</sup>. La *Declamatio* pseudoquintilianea è presa a modello dello stretto rapporto che viene a determinarsi nella scuola romana fra la retorica e il diritto, o, più precisamente, fra la retorica e le tecniche difensive dell'avvocato in giudizio, che suggeriscono

<sup>130</sup> “Non mi interrogate su qualcuno che avete ascoltato voi stessi, ma su qualcuno che non è giunto fino ai vostri tempi. Sia come volete: si rimandi il vecchio a scuola. Quello è necessario che io ottenga, che non vogliate che io segua un ordine pressoché certo nel disporre quello mi occorre alla memoria; è necessario infatti che io vaghi attraverso tutti gli anni dei miei studi e che colga tutto ciò che qua e là incontrerò” (Seneca, *Controversiae*, 1. pr. 4, trad. di A. Zanon dal Bo).

<sup>131</sup> L. PELLECCHI, *Retorica di scuola, argomentazione forense e processo nella Declamatio minor* 336, in corso di stampa per gli Atti del Convegno della SISD 2017 svoltosi a Camerino, che ho potuto leggere grazie alla cortesia dell'autore. La lite circa il terreno lasciato in eredità ai due fratelli, il patto intervenuto fra i due per la cessione della quota del minore (da intendersi anche giuridicamente *minor*) con accollo dei debiti ereditari al maggiore, la intervenuta *lex novarum tabularum* relativa alla cancellazione dei debiti e la conseguente richiesta giudiziale del minore di reintegro, rappresentano il quadro su cui possono innestarsi dati giuridici e valutazioni di notevole spessore, a cominciare dalla scelta dell'azione in ragione della «vaghezza del *thema*», fra *actio familiae erciscundae*, *vindicatio partis* e *condictio*. Di qui i confronti – e si accenna soltanto a quelli con dati testuali, non ai tanti solamente argomentativi – per es. con D. 18.1.41pr. sulle differenze fra *condictio* e *modus*, o con D. 41.2.38.1, entrambi di Salvo Giuliano, circa le *res traditae sub condicione*. La *declamatio* risulta perciò emblematica del travaso della retorica di scuola nella concretezza del diritto, e nella pratica del foro, e viceversa, in rapporto scambievole. Ma allo stesso tempo testimonia come a monte della declamazione e/o parallelamente ad essa la scuola doveva offrire le basi giuridiche su cui l'orazione poteva dipanarsi. Per giungere quindi a concludere che: «Nel complesso non c'è però alcun dubbio che il declamatore: [a] padroneggia il regime di fondo della *restitutio in integrum ob aetatem* ...; [b] domina il diverso regime di *modus* e condizione (sia quanto alla proiezione processuale dell'una e dell'altra figura, sia quanto al rilievo dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile al contraente); [c] è consapevole delle ombre che potrebbero proiettare sul caso le regole dell'*aditio hereditatis* e del *beneficium abstinendi* (del quale si preoccupa perciò di escludere gli estremi); [d] sfrutta a proprio favore il regime legale della trasmissione dei debiti e sa perfettamente entro quali limiti i privati possano derogarvi con loro pattuizioni. Oltre che gli istituti del diritto sostanziale, l'autore della *declamatio* 336 mostra tuttavia di sapere padroneggiare anche una parte rilevante del diritto processuale; per la precisione: quella più legata alla tipicità delle *actiones* formulari».

strategie diverse nella determinazione dello *status causae* («un campione ideale per verificare fino a che punto in una classe di retorica potessero anticiparsi i contenuti e le strategie delle *actiones forensi*»)

Il sapere giuridico è parte costitutiva ineludibile della formazione completa dell'uomo della tribuna. Come dice il Tacito del *Dialogus de oratoribus*:

Tac. *de orat.* 31. Hoc sibi illi veteres persuaserant, ad hoc efficiendum intellegebant opus esse, non ut in rhetorum scholis declamarent, nec ut fictis nec ullo modo ad veritatem accedentibus controversiis linguam modo et vocem exercerent, sed ut iis artibus pectus implerent, in quibus de bonis et malis, de honesto et turpi, de iusto et iniusto disputatur; haec enim est oratori subiecta ad dicendum materia. Nam in iudiciis fere de aequitate, in deliberationibus [de utilitate, in laudationibus] de honestate disserimus [ ... ] Neque enim sapientem informamus neque Stoicorum comitem, sed eum qui quasdam artis haurire, omnes libare debet. Ideoque et iuris civilis scientiam veteres oratores comprehendebant, et grammatica musica geometria imbuebantur. Incidunt enim causae, plurimae quidem ac paene omnes, quibus iuris notitia desideratur, pleraeque autem, in quibus haec quoque scientia requiritur.

= Di questo erano convinti gli antichi, e comprendevano che per raggiungere lo scopo non era necessario declamare nelle scuole dei retori, o esercitare soltanto la lingua e la voce in dibattiti immaginari e privi di rispondenza con la vita reale, ma saziare la mente in quelle discipline in cui si discute del bene e del male, dell'onesto e del turpe, del giusto e dell'ingiusto; infatti è questa la materia sottoposta al dire dell'oratore. Infatti nei processi trattiamo per lo più della giustizia, nelle sedi in cui si delibera trattiamo dell'utilità, nelle occasioni di elogio trattiamo dell'onestà, anche se molto spesso questi temi si mescolano fra loro [ ... ]. Non stiamo infatti delineando la figura del sapiente, né di un seguace degli stoici, bensì di uno che debba assimilare certe discipline e utilizzarle tutte. Ecco che gli antichi oratori di un tempo avevano la conoscenza piena del diritto civile, ma erano informati anche di grammatica, musica e geometria. Infatti si presentano delle cause, anzi moltissime e si può dire tutte, in cui è essenziale la conoscenza del diritto, ma ve ne sono spesso altre in cui si richiede una buona conoscenza anche di queste discipline.



### 3. Il sapere giuridico come *ars*

Il “sogno ciceroniano” proteso verso il *ius civile in artem redigere*<sup>132</sup>, pur nato forse con celati intenti polemici<sup>133</sup>, venne variamente dipanandosi nei secoli a cavallo della nascita di Cristo.

Nel commento che Dario Mantovani<sup>134</sup> dedica allo scritto ciceroniano citato da Gellio e da Carisio (due minime citazioni) lo scritto verrebbe a

<sup>132</sup> Cfr. Gell. *noct. att.* 1.22.7; Char. *gramm.* 175.18 B.-K. (= fr. 28 D.C.); ma anche Quint. *inst. or.* 12.3.10 sembra conoscere quest'opera, dal momento che afferma che Cicerone *componere aliqua de eo* (scil. *de iure*) *cooperat*, espressione da cui, secondo alcuni, si dovrebbe dedurre che lo scritto (databile attorno al 55 a.C. e comunque posteriormente alla composizione del *De oratore*) non sia stato concluso. Ora, di un'opera soltanto auspicata e di cui non fosse rimasta una traccia scritta sia pur minima – io credo – non avrebbe avuto sentore la letteratura circa cent'anni dopo, né avrebbe potuto essere menzionato con le parole che gli dedica Quintiliano (*M. Tullius non modo inter agendum numquam est destitutus scientia iuris, sed etiam componere aliqua de eo cooperat, ut appareat posse oratorem non discendo tantum iuri vacare sed etiam docendo*) un semplice auspicio che non si fosse tradotto in qualcosa di concreto, sia pure, forse, incompiuto.

<sup>133</sup> Dalla lettura di alcune pagine di Cicerone (*pro Caec.* 70; *pro Mur.* 26-29; *de orat.* 1.173 e 1.248-250; *de leg.* 1.17; *us* 155) Francesco LUCREZI (*Iurisperiti – iuris imperiti. Da Cicerone a Lorenzo Valla*, in p. 133-146, in part. p. 141) trae la conclusione che, seppure l'atteggiamento dell'Arpinate nei confronti dei giuristi sia nel complesso molto variegato, e ferma restando la sacralità ed essenzialità della difesa del *ius civile*, basta al retore «attingere alla scienza del diritto, per assorbirne non i meccanismi interni, ma soltanto i risultati, l'utilità, la funzione»: è questo che fa la superiorità dell'oratoria sulla *scientia iuris*, è questo che fa il *perfectus orator*. L'operetta ciceroniana che va sotto il nome di *de iure civili in artem redigendo* sarebbe stata semplicemente una sintesi del *ius civile*, ordinata sulla base del metodo dialettico aristotelico, che doveva rendere agevole anche ai non giuristi (in particolare agli oratori) l'apprendimento e l'uso delle distinzioni elementari, definizioni e principi, quanto basta per la rielaborazione oratoria e l'uso forense. Della vasta e varia letteratura sull'operetta cito qui in particolare soltanto F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it., Firenze 1968, p. 133; J. STROUX, *Die griechischen Einflüsse auf die Entwicklung der römischen Rechtswissenschaft gegen Ende der republikanischer Zeit*, in *Atti Congr. intern. dir. rom.*, Pavia 1935, pp. 79-98, ora in ID., *Römischen Rechtswissenschaft ud Rethorik*, Potsdam 1949, in part. p. 100 ss.; M. VILLEY, *Recherches sur la littérature didactique du droit romain (à propos d'un texte de Ciceron 'De Oratore' I, 188 à 190)*, Paris 1945; D. NÖRR, *Pomponius oder «Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen»*, in ANRW 1970, p. 26 ss. = *Pomponio o «della intelligenza storica dei giuristi romani»*, trad. it. a cura di M.A. Fino e E. Stolfi, 2002, p. 192 ss.; G. PUGLIESE, *Cicerone tra diritto e retorica*, in *Scritti Jemolo* 4, Milano 1963, pp. 563-581, ora in ID., *Scritti giuridici scelti. 3. Diritto romano*, Napoli 1985, pp. 71-97; A. SCHIAVONE, *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. Il secolo della rivoluzione scientifica nel pensiero giuridico antico*, Roma-Bari 1987, in part. p. 52 ss. = ID., *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino 1994, in part. p. 38 ss.

<sup>134</sup> «Nel ricordo sempre vivo di Ferdinando Bona, a dieci anni dalla scomparsa» (D. MANTOVANI, *Cicerone storico del diritto*, in *Ciceroniana* 13 (2009) pp. 297-367). Il riferimento più specifico è allo scritto F. BONA, *L'ideale retorico ciceroniano ed il 'ius civile in artem redigere'*.

rappresentare un tentativo «verso l'acquisizione del metodo necessario a portare il *ius* dalla condizione di *res dissoluta divolsaque* a quella di *ars*, come era già accaduto per le altre discipline e in particolare per la retorica (*de orat.* 1.188)». Per quel che riguarda la struttura dello scritto, vi si ipotizza una parte metodologica, quella che darebbe il titolo al lavoro, e, anteposta, una storia dei principali esponenti della giurisprudenza romana, cui si riferirebbe in particolare Gell., *Noct. Att.* 1.22.7 e 10, col dire che *M. autem Cicero in libro, qui inscriptus est de iure civili in artem redigendo, verba haec posuit: "nec vero scientia iuris maioribus suis Q. Aelius Tubero defuit, doctrina etiam superfuit."* In quo loco "superfuit" significare videtur "supra fuit et praestitit superavitque maiores suos doctrina sua superfluenti tamen et nimis abundanti": *disciplinas enim Tubero stoicas dialecticas percalluerat, e poi sic nostros quoque veteres "superesse" alias dixisse pro superfluenti et vacivo neque admodum necessario, ita, ut supra posuimus, Varronem dicere, alias ita, ut Cicero dixit, pro eo, quod copia quidem et facultate ceteris anteiret, super modum tamen et largius prolixiusque flueret, quam esset satis.*<sup>135</sup>

La dottrina si interroga se quella *scientia iuris* riferita a quel Tuberone<sup>136</sup>, e relativamente alla quale il ricordato personaggio veniva a trovarsi in condizione inferiore *maioribus suis*, debba essere intesa come *ars* – così la ritiene

Basandosi su una ipotesi di Mario Bretone (M. BRETONE, *Pomponio lettore di Cicerone*, in «La-beo» 16, 1970, ora in ID., *Tecniche e ideologie dei giuristi romani* 2, Napoli 1985, p. 275-286), Mantovani scrive (in part. p. 367 ss.): «Cicerone non nascondeva, invece, il disappunto intellettuale verso i giuristi, che non avevano ancora appreso l'*ars docendi*, il metodo di esposizione e tendevano "a scomporre all'infinito ciò che è racchiuso in un unico concetto". Per Cicerone, com'è noto, la giurisprudenza non aveva ancora raggiunto lo stadio di *ars*, cui erano invece approdate altre discipline liberali, come la musica, la geometria, l'astrologia, la grammatica, la retorica (*de orat.* 1.187). Ciò che mancava ai giuristi del suo tempo era l'impiego di quell'*ars* esterna alla loro materia (*ars quaedam extrinsecus adhibita: de orat.* 1.188), che consentisse loro di riorganizzare le nozioni giuridiche disperse nei responsi dati su singoli casi e di ridurle a principi e nozioni generali, suscettibili a loro volta di divisioni in *species*. Dunque, l'operazione essenziale era costruire in ogni ambito del *ius* i *genera*, i pochi concetti primi e individuare poi le *species* che sottostanno a ciascun genere; occorre, infine, definire gli uni e le altre, *genera* e *species* (*de orat.* 1.189; cfr. 2.142). L'esito sarebbe stato di rendere possibile un'esposizione sintetica, limitata ai principi e non costruita per accumulazione di casi, una *perfecta ars iuris civilis* (*de orat.* 1.190), il cui scopo era dunque eminentemente – anche se non soltanto – espositivo».

<sup>135</sup> La citazione di Carisio è brevissima. Il grammatico latino riporta una frase che sarebbe tratta da un *de iure civili* di Cicerone per documentare l'uso dell'ablativo singolare di terza declinazione in *-e*. Char. loc. cit.: *Cicero de iure civili: 'aliquo eccellente ac nobile viro' [...] id etiam Plinio conferente.*

<sup>136</sup> "Quel Tuberone" dovrebbe essere identificato – insegna Dario MANTOVANI (cfr. *Cicerone e il doppio ritratto di Tuberone il Vecchio. Sul liber de iure civili in artem redigendo*, in

Albanese – e quindi come «una organizzazione secondo analisi logiche e con ricorso a rigorose definizioni per lo studio d'un campo di fenomeni», ovvero se si tratti di mera conoscenza – tale la reputa Mantovani.

Certamente – si deve riconoscere – una propria *ars* non poteva possederla quel Tuberone quando ancora il Crasso ciceroniano la ricercava «in attesa che questa *perfecta ars iuris civilis* <fosse> realizzata» «cogliendola qua e là, cioè ricavandola dai casi già risolti (*de orat.* 1, 191): *atque interea tamen, dum haec, quae dispersa sunt, coguntur, vel passim licet carpentem et conligentem undique repleti iusta iuris civilis scientia*»<sup>137</sup>.

«SDHI» 75, 2009, pp. 113-130 – con Tuberone il Vecchio, il personaggio del quale si parlerebbe appunto in Gell. *noct. att.* 1.22.7 in rapporto al *redigere in artem* il *ius civile*, e in Cic. *Brut.* 117, a riprova che l'operetta ciceroniana si apriva con una sezione dedicata alle biografie dei giuristi «probabilmente volte a tracciare una storia della giurisprudenza, intesa come disciplina il cui progresso è segnato dalla acquisizione dello statuto di *ars*, attraverso l'impiego organico della *divisio* e *definitio*». Peraltro, che nel metodo didattico della scuola romana anche le biografie avessero una funzione basilare potrebbe essere dimostrato dalle *Prefazioni* delle *Controversiae* di Seneca il Vecchio, in cui il Retore, nel tracciare i ritratti di tanti personaggi della storia oratoria passata, conclude sempre con la descrizione dello stile dell'autore, delle caratteristiche del suo metodo argomentativo, delle sue "*sententiae*", dei suoi "*colores*", i tre aspetti indispensabili per la costruzione di un buon discorso. E dichiara: *Facitis autem, iuvenes mei, rem necessariam et utilem quod non contenti exemplis saeculi vestri priores quoque vultis cognoscere. Primum quia, quo plura exempla inspecta sunt, plus in eloquentiam proficitur. Non est unus, quamvis praecipuus sit, imitandus, quia numquam par fit imitator auctori* = "Fate, poi – ragazzi miei – una cosa necessaria e utile, non contenti dei modelli della vostra generazione, a voler conoscere anche quelli precedenti. Innanzi tutto perché, tanti più modelli si esaminano, più si fanno progressi nell'eloquenza. Non si deve imitare un solo uomo, per quanto eccellente, perché l'imitatore non eguaglia mai il suo modello" (Sen. *Contr.* I.6: e ripete la teoria dell'imitazione che si ritrova anche in Dionigi d'Alicarnasso e in Quintiliano, *inst. or.* 10.2.26: *Nam praeter id quod prudentis est quod in quoque optimum est, si possit, suum facere, tum in tanta rei difficultate unum intuentis vix aliqua pars sequitur; ideoque cum totum exprimere quem elegeris paene sit homini inconcessum, plurimum bona ponamus ante oculos, ut aliud ex alio haereat, et quo quidque loco conveniat aptemus* = "A parte il fatto che è proprio di una persona assennata appropriarsi, se possibile, di quello che vi è di meglio in ciascun autore, poi, in un campo così difficile, chi guarda a un solo modello, riesce a malapena a riprodurre un aspetto; e perciò, essendo pressoché impossibile per l'uomo riprodurre integralmente l'autore prescelto, poniamoci dinanzi agli occhi i pregi di più autori, in modo che ce ne resti attaccato uno da un autore, l'altro da un altro, e adattiamo ciascuno al contesto appropriato").

<sup>137</sup> «Nel contesto, i due termini guardano a due aspetti distinti. Crasso lamenta appunto che fino a quando non sarà realizzata l'*ars* (intesa come riduzione della materia a *genera*, accompagnati da definizioni), la *scientia* (cioè la 'conoscenza' del *ius*) si deve ottenere cogliendo ovunque si trovino le informazioni ancora disperse (principalmente sotto forma di casi): non c'è dunque alcun rapporto di sinonimia. Per essere ancora più precisi, *scientia* è termine *adiaforo*: indica la 'conoscenza', dunque è termine che riguarda il soggetto che desidera apprendere (e si applica, non a caso, anche a ciò che è tutt'ora disperso come il *ius*). *Ars*

E non importa particolarmente stabilire se quell'opera, diretta a proporre il *ius civile* come *ars*, sia stata effettivamente composta da Cicerone e poi perduta (ancorchè non se ne abbiano tracce se non attraverso le due menzionate citazioni), ovvero se sia rimasta nelle sole intenzioni dell'oratore<sup>138</sup>. Per la prima ipotesi potrebbe forse deporre l'apertura della citazione gelliana, quell'indicazione definita di un titolo dell'opera, *in libro, qui inscriptus est de iure civili in artem redigendo*, analogamente ad altre indicazioni di questo tipo, o, piuttosto, quel deciso richiamo a parole scritte, *verba haec posuit*; per la seconda ipotesi depone un richiamo quintiliano nell'*inst. or.* 12.3.10 da cui si potrebbe evincere che Cicerone avesse soltanto iniziato la composizione dell'opera poi interrotta (*M. Tullius [...] componere aliqua de eo coeperat*).

Comunque il problema delle carenze della preparazione specifica nel campo del diritto era ben presente all'oratore di Arpino.

Lamentando la scarsa conoscenza delle regole giuridiche da parte di uomini che pure si proponevano come uomini del foro, e la scarsa volontà degli stessi di formarsi una solida base di sapere giuridico, Cicerone auspicava una esposizione scientifica, cioè una esposizione per *genera*:

Cic. *de orat.* 1.186. Quod quidem certis de causis a plerisque aliter existimatur: primum, quia veteres illi, qui huic scientiae praefuerunt, obtinendae atque augendae potentiae suae causa pervulgari artem

invece, in questo contesto, è la condizione in cui si trova la materia sottoposta al trattamento sistematico (dunque riguarda l'oggetto), opposta alla *res divolsa dissolutaque*» (così D. MANTOVANI, *Cicerone storico del diritto* cit., p. 357 nt. 164).

<sup>138</sup> Lo stesso Cicerone, nel primo libro del *De oratore*, ne aveva anticipato l'idea ponendola in bocca a Crasso: Cic. *de orat.* 1.190: *Hisce ego rebus exempla adiungerem, nisi apud quos haec haberetur oratio cernerem; nunc complectar, quod proposui, brevi: si enim aut mihi facere licuerit, quod iam diu cogito, aut alius quispiam aut me impedito occuparit aut mortuo effecerit, ut primum omne ius civile in genera digerat, quae perpauca sunt, deinde eorum generum quasi quaedam membra dispertiat, tum propriam cuiusque vim definitione declaret, perfectam artem iuris civilis habebitis, magis magnam atque uberem quam difficilem et obscuram. [191] Atque interea tamen, dum haec, quae dispersa sunt, coguntur, vel passim licet carpentem et conligentem undique repleri iusta iuris civilis scientia* ("Voglio concludere con poche parole ciò che ho detto: se mi sarà concesso di fare quello cui già da tempo penso, o se qualcun altro prevenendomi, dal momento che sono così affaccendato, o dopo la mia morte, riuscirà innanzi tutto a distribuire nei suoi pochi generi tutto il diritto civile, poi a dividere le membra, per così dire, di quei generi, e ad illustrare con la definizione il carattere proprio di ciascuna suddivisione, si avrà una perfetta scienza del diritto civile, importante e fruttuosa anziché difficile ed oscura. Ma intanto, fino a che questi vari elementi, che attualmente sono dispersi, non verranno raccolti insieme, è lecito fornirsi di una sufficiente conoscenza di diritto civile, anche raccogliendo e scegliendo concetti qua e là").

suam noluerunt; deinde, postea quam est editum, expositis a Cn. Flavio primum actionibus, nulli fuerunt, qui illa artificiose digesta generatim componerent; nihil est enim, quod ad artem redigi possit, nisi ille prius, qui illa tenet, quorum artem instituere vult, habet illam scientiam, ut ex eis rebus, quarum ars nondum sit, artem efficere possit.

Mi sembra che il testo ciceroniano proponga la ri-costruzione del diritto ai fini della sua utilizzazione (utilizzazione nel foro, e ancor prima utilizzazione nell'apprendimento) attraverso quattro distinti passaggi. Questi sarebbero costituiti: in primo luogo dal possesso degli elementi da strutturare *ad artem* (l'averne, il tenere, il conoscere quelle cose, elementi, nozioni, ecc., che si vogliono/debbono ridurre *ad artem*)<sup>139</sup>; in secondo luogo dalla *scientia*: "infatti non vi è nulla che possa essere ricostruito in *ars* se colui che ha <già possiede> gli elementi cui vuol dare composizione sistematica, non ha anche prioritariamente la *scientia* con la quale procedere"), cioè la capacità e competenza filosofica per raggiungere il suo scopo; in terzo luogo dall'*ars*, appunto (da intendere – direi – come "costruzione" di passaggio, tecnica rielaborativa dei singoli elementi, ma necessaria per procedere); e infine dalla trattazione *per genera, generatim*.

Che l'esposizione *ad artem* non sia al contempo semplicemente quella *generatim* ce lo dicono le parole che lamentano come dopo il *liber actionum* di Gneo Flavio, quel *ius Flavianum* ricordatoci anche da Pomponio, non vi sia stato nessuno che avesse composto *generatim*, appunto, tutto ciò che il "leggendario" scriba aveva <già> dipanato con "arte", *artificiose digesta*. Delle due l'una: o la lamentela di Cicerone si indirizza a tutta la materia giuridica che non aveva avuto spazio nella pubblicazione delle "azioni" di Gneo Flavio, per le quali l'analisi scientifico-pratica dell'opera dello scriba sarebbe stata già sufficiente; ovvero il *digerere artificiose* (= *ad artem*) non è immediatamente e semplicemente identificabile con l'*in artem redigere*.

Nel secondo libro del *de oratore*, nel dialogo fra Catulo, Crasso e Antonio, si contrappone alla sperata *reductio in artem* del diritto, cui Crasso ha

<sup>139</sup> Più oltre, riferendosi ancora al progetto di Crasso di *redigere in artem* il diritto (*de orat.* 2.142, che riporto nel testo subito dopo), attraverso la voce di Catulo Cicerone rileva che lui, Crasso, lo può attuare facilmente in quanto "ha appreso del diritto tutto ciò che si poteva apprendere, e, ciò che mancava a coloro che gli furono maestri, egli stesso l'aggiungerà per poter distinguere con metodo e chiarire con eleganza tutta la materia del diritto": *de orat.* 2.143: *Et quidem "inquit Catulus" haudquaquam id est difficile Crasso, qui et, quod disci potuit de iure, didicit et, quod eis, qui eum docuerunt, defuit, ipse adferet, ut, quae sint in iure, vel apte describere vel ornate illustrare possit.*

promesso di por mano in un prossimo futuro (*ad artem facilem redacturum*), l'impianto casistico, "nominativo" (*nominatim*), degli scritti di Catone e di Bruto, nei quali "vengono riferiti di solito, con l'espressa indicazione dei nomi delle persone, i responsi dati a uomini e donne su questioni di diritto; m'immagino che essi volessero farci credere che il punto essenziale della consultazione o della questione risieda nelle persone e non nei fatti, affinché, scoraggiati dalla considerazione che il numero delle persone è infinito, deponessimo la volontà di apprendere e nello stesso tempo la speranza di renderci padroni della materia":

Cic. *de orat.* 2.142. In quo etiam isti nos iuris consulti impediunt a discendoque deterrent; video enim in Catonis et in Bruti libris nominatim fere referri, quid alicui de iure viro aut mulieri responderit; credo, ut putaremus in hominibus, non in re consultationis aut dubitationis causam aliquam fuisse; ut, quod homines innumerabiles essent, debilitati [a iure cognoscendo] voluntatem discendi simul cum spe perdiscendi abiceremus. Sed haec Crassus aliquando nobis expe- diet et exponet discripta generatim; est enim, ne forte nescias, heri nobis ille hoc, Catule, pollicitus [se] ius civile, quod nunc diffusum et dissipatum esset, in certa genera coacturum et ad artem facilem redacturum".

E dunque l'*ars* alla quale si dovrebbe tendere è quella che consiste nell'*apte describere* e nell'*ornate illustrare* (*de orat.* 2.143) cui si dedicherà Crasso in un prossimo futuro.

Ma Cicerone è stato, se vogliamo, già più preciso. Subito dopo aver citato lo scriba del *ius Flavianum*, rendendosi conto lui stesso delle difficoltà del suo discorso, aveva cercato di dare una spiegazione (*de orat.* 1.187: *hoc video, dum breviter voluerim dicere, dictum a me esse paulo obscurius; sed experiar et dicam, si poterò, planius*):

*de orat.* 1.188 ss. [...] <sup>140</sup> [188] ... Sit ergo in iure civili finis hic: legitima atque usitatae in rebus causisque civium aequabilitatis conservatio. [189] Tum sunt notanda genera et ad certum numerum

<sup>140</sup> Sono interessanti e illuminanti anche gli esempi che Cicerone riporta qui, a confronto, della musica, della geometria, dell'astronomia, della grammatica, della retorica: ... *Omnia fere, quae sunt conclusa nunc artibus, dispersa et dissipata quondam fuerunt; ut in musicis numeri et voces et modi; in geometria lineamenta, formae, intervalla, magnitudines; in astrologia caeli conversio, ortus, obitus motusque siderum; in grammaticis poetarum pertractatio, historiarum cognitio, verborum interpretatio, pronuntiandi quidam sonus; in hac denique ipsa ratione dicendi excogitare,*

paucitatemque revocanda. Genus autem id est, quod sui similis communione quadam, specie autem differentis, duas aut pluris complectitur partis; partes autem sunt, quae generibus eis, ex quibus manant, subiciuntur; omniaque, quae sunt vel generum vel partium nomina, definitionibus, quam vim habeant, est exprimendum; est enim definitio rerum earum, quae sunt eius rei propriae, quam definire volumus, brevis et circumscripta quaedam explicatio.

La comprensione, cioè la padronanza di tutta una materia *dissoluta divolsaque*, di qualunque settore del sapere si parli, può essere ottenuta soltanto prendendo a prestito dalla filosofia “uno speciale metodo esterno” – dice Cicerone – “che i filosofi considerano di loro esclusiva pertinenza”, ma il solo in grado di rilevare collegamenti e stringere la materia stessa in un sistema (Cic. *de orat.* 1.188: *Adhibita est igitur ars quaedam extrinsecus ex alio genere quodam, quod sibi totum philosophi adsumunt, quae rem dissolutam divulsamque conglutinaret et ratione quadam constringeret*).

Perciò, individuato lo scopo primo cui è rivolto il *ius civile* che consiste nel “rispetto, in materia di interessi e di controversie dei cittadini, di quell’equità che è basata sulle leggi e sulle tradizioni” (*legitimae atque usitatae in rebus causisque civium aequabilitatis conservatio*), si dovrà poi ricostruire la materia per *genera*, cercando di ridurre quanto più possibile il numero. Però, per giungere a questo risultato, è necessario preliminarmente individuare i caratteri comuni che costituiscono una qualche similitudine fra i singoli elementi, o *species*, ciascuno separatamente considerato, e rilevare al contempo i tratti di differenza; e parallelamente esprimere per mezzo di definizioni, quanto più corrette e illuminanti, i contenuti di quei generi e di quelle specie. La definizione è una breve ma precisa spiegazione (*brevis et circumscripta quaedam explicatio*) dei caratteri che sono propri della cosa che vogliamo definire, e dunque richiede, per essere elaborata, che si rifletta con la dovuta lucidità sui singoli elementi o *species*, ovvero, in campo giuridico, sui fenomeni della pratica cui le definizioni devono corrispondere<sup>141</sup>.

*ornare, disponere, meminisse, agere, ignota quondam omnibus et diffusa late videbantur* (Cic. *de orat.* 1.187). Ciascuna di queste branche del sapere è costituita di elementi diversi, che fino ad un certo punto furono conosciuti separatamente, perché separatamente e autonomamente utilizzati nella pratica.

<sup>141</sup> Ho già citato il prosieguo del discorso ciceroniano (Cic. *de orat.* 1.190, *supra*, nt. 138), in cui l’oratore, dando cenno dell’intenzione di Crasso circa il *ius civile in artem redacturum*, traccia la sintesi del metodo, che mi si consenta di ripetere: “voglio concludere con poche parole ciò che ho detto: se mi sarà concesso di fare quello cui già da tempo penso, o se qualcun altro prevenendomi, dal momento che sono così affaccendato, o dopo la mia morte,

*Ars* è, direi, tutto questo lavoro preparatorio, intessuto di principi generali e di casistica, di induzione e di astrazione.

Ma è un processo lento e faticoso, che si nutre della elaborazione delle regole, del lavoro intellettuale applicato al diritto di generazioni di pensatori e giureconsulti, della «rivoluzione scientifica del pensiero giuridico antico».

Ma alla costruzione sistematica sostanziale corrisponde ed è parallela la struttura espositiva.

In particolare, ai fini dell'insegnamento è forse sintomatico un tratto del *de legibus*, 19.47:

Cic. *de leg.* 19.47. Sed iuris consulti, sive erroris obiciundi causa, quo plura et difficiliora scire videantur, sive, quod similis veri est, ignoratione docendi – nam non solum scire aliquid artis est, sed quaedam ars [est] etiam docendi – saepe quod positum est in una cognitione, id in infinita dispertuntur.

Rilevata nei giuristi una *ignoratio docendi*, intesa come carenza dell'*ars* necessaria (*ars docendi*) a fornire la conoscenza della propria disciplina secondo criteri sistematici che consentano di raccogliere "in unum" (in una *cognitione*) le molte espressioni del diritto, Cicerone si prefigge di comporre lui stesso un'opera a questo fine: il suo scritto doveva proporsi come «un'esposizione sintetica, limitata ai principi e non costruita per accumulazione di casi»<sup>142</sup>.

Va da sé che un'esposizione di questo genere (il cui scopo nel pensiero di Cicerone poteva ben essere «eminentemente – anche se non soltanto – espositivo») <sup>143</sup> presuppone necessariamente una organizzazione sostanziale strutturata *in artem*, e confluita in *genera* e *species*, un'organizzazione

riuscirà innanzi tutto a distribuire nei suoi pochi generi tutto il diritto civile, poi a dividere le membra, per così dire, di quei generi, e ad illustrare con la definizione il carattere proprio di ciascuna suddivisione, si avrà una perfetta scienza del diritto civile, importante e fruttuosa anziché difficile ed oscura". Cicerone pone dunque in evidenza quattro momenti: la costruzione dei *genera*, la suddivisione degli stessi nelle proprie "membra" (che è l'operazione contraria alla precedente, ma condotta ora sotto l'impulso dell'astrazione), la definizione di ogni "membro", la connessione del tutto in *ars*. Per un'altra lettura si veda anche B. ALBANESE, *L'ars iuris civilis nel pensiero di Cicerone*, in «AUPA» XLVII, 2002, pp. 23-45, con analisi minuta.

<sup>142</sup> Così ancora D. MANTOVANI, *Cicerone storico del diritto cit.*, p. 357.

<sup>143</sup> D. MANTOVANI, *ibidem*.

che, in questi termini, ancora mancava. Peraltro, i due “tipi” di “organizzazione”, quello sostanziale e quello espositivo, sono certamente complementari, e l'uno serve all'altro, ad illustrare (svolgendo una funzione statica) e ad illuminare (provvedendo ad una funzione dinamica), scambievolmente<sup>144</sup>.

Nel pensiero di Cicerone lo scritto *de iure civili in artem redigendo* rappresenterebbe in ultima analisi il tentativo di un manuale isagogico, un tentativo che, come si è visto, affascinava (o aveva affascinato)<sup>145</sup> anche il retore Lucio Licinio Crasso.

Non direi dunque che si tratti, in questo periodo e per qualche secolo ancora, di un tentativo isolato, né che davvero – come lamenta Cicerone – i giuristi, vuoi per mantenere il loro orgoglioso isolamento, vuoi per rendere più ricercata e preziosa la loro attività e *potentia*<sup>146</sup>, avessero trascurato questo tratto fondamentale dello sviluppo del loro sapere: penserei piuttosto ad una intrinseca incapacità alla divulgazione degli elementi essenziali della *prudentia iuris*, ancora non elaborati a sistema, ovvero, o di conseguenza, ad una inefficacia della stessa.

Pomponio ci informa che Quinto Mucio per primo aveva redatto *generatim* i suoi diciotto *libri iuris civilis*<sup>147</sup>; e per questo – riterrei – Pomponio si sofferma con particolare attenzione ad elencarne gli *auditores*, ancorché di essi – egli dice – non si abbia memoria diretta (D. 1.2.2.42: *Mucii auditores fuerunt complures, sed praecipuae auctoritatis Aquilius Gallus, Balbus Lucilius, Sextus Papirius, Gaius Iuventius: ex quibus Gallum maximae auctoritatis apud populum fuisse Servius dicit. Omnes tamen hi a Servio Sulpicio nominantur: alioquin per se eorum scripta non talia exstant, ut ea omnes appetant: denique nec versantur omnino scripta eorum inter manus hominum, sed Servius libros suos complevit, pro cuius scriptura ipsorum quoque memoria habetur*).

E' – potremmo dire – il secondo nucleo di generazione della giurisprudenza pomponiana tardo repubblicana, il primo essendo rappresentato dai tre, *Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius civile* (§ 39), e da coloro che *ab his profecti sunt* (§ 40), i quali sono Publio Rutilio Rufo, Paolo

<sup>144</sup> Non c'è nulla nel pensiero che non possa essere espresso con le parole.

<sup>145</sup> Lucio Licinio Crasso muore nel 91 a.C.; Cicerone scrive il *De oratore* nel 55-54, ambientando il dialogo nell'anno 91 appunto, per porvi Crasso come protagonista insieme a Marco Antonio, Caio Aurelio Cotta, Publio Sulpicio Rufo, Mucio Scevola, Quinto Lutazio Catulo e Gaio Giulio Cesare Strabone Vopisco.

<sup>146</sup> Cfr. M. BRETONE, *Giuristi e profani tra repubblica e principato*, in *Tecniche e ideologie cit.*, p. 105-126. Bretone commenta Cic. *Brut.* 53.198: *... quantam sibi potentiam Scaevola adsumeret, si nemo auderet testamentum facere postea nisi de illius sententia?*

<sup>147</sup> D. 1.2.2.41 (*Pomp. l.s. enchiridii*) *Post hos Quintus Mucius Publilii filius pontifex maximus ius civile primus constituit generatim in libros decem et octo redigendo.*

Virginio, Quinto Tuberone, Sesto Pompeo, Celio Antipatro, Lucio Crasso. Che si debbano contare costoro come contemporanei – seppur discepoli – e non come una seconda generazione rispetto ai tre lo dice il seguito del brano pomponiano, che colloca tra coloro che sono “*ab his profecti*” anche il fratello di Publio Mucio Scevola il console, *Lucius Crassus frater Publilii Mucii qui Munianus dictus est*, e invece “*post hos*” Quinto Mucio, specificando che è il figlio di quel precedente Publio Mucio che ai tre apparteneva. E con Quinto Mucio ricorda i suoi *auditores*, fra i quali si pongono Aquilio Gallo, Lucilio Balbo, Sesto Papirio, Gaio Giuvenzio, cui aggiungerei Servio, per il curioso aneddoto di cui dirò fra breve (D. 1.2.2.43, sulla reprimenda di Quinto Mucio a Servio per la sua ignoranza del diritto), e perché in realtà è Servio che poi dà voce a tutti: *ex quibus Gallum maximae auctoritatis apud populum fuisse Servius dicit. Omnes tamen hi a Servio Sulpicio nominantur: alioquin per se eorum scripta non talia exstant, ut ea omnes appetant: denique nec versantur omnino scripta eorum inter manus hominum, sed Servius libros suos complevit, pro cuius scriptura ipsorum quoque memoria habetur.*

Quinto Mucio è evidentemente il primo che cerca di rispondere all’esigenza di un’esposizione sistematica che sarebbe stata utile alla prassi, fornendo ai giuristi della sua cerchia e ai successivi la spinta per il passaggio giurisprudenziale dalla metodologia casistica induttiva della prima parte dell’ultimo secolo della repubblica alla elaborazione dei criteri o regole generali che caratterizza l’epoca successiva<sup>148</sup>.

E’ un’esigenza che evidentemente serpeggia insistentemente nell’ambiente del foro, che è frequentato sia dai giureconsulti che dagli oratori e avvocati.

Infatti la menzione che Pomponio fa circa la tecnica innovativa dell’esposizione di Mucio – si noti – si insinua immediatamente dopo aver ricordato il nome di Cicerone, e la familiarità ch’egli aveva con i giuristi del tempo, tanto da poter proclamare *disertissimus* un Lucio Crasso Muniano. La presenza di Cicerone e del suo pensiero in questo tratto dell’*enchiridion* pomponiano è notevole: non è soltanto menzionato per la stima da lui tributata nei confronti del Muniano, ma il suo ricordo ritorna in un confronto diretto con Servio (D. 1.2.2.43. *Servius autem Sulpicius cum in causis orandis primum locum aut pro certo post Marcum Tullium optineret ...*), e forse, come

<sup>148</sup> Cfr. C.A. CANNATA, *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*. I. La giurisprudenza romana e il passaggio dall’antichità al medioevo, Torino 1976, p. 45 ss.; ma veramente illuminanti sulla temperie giuridico culturale di quel trapasso le pagine di A. SCHIAVONE, *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. Il secolo della rivoluzione scientifica nel pensiero giuridico antico*, Bari 1987, *passim* ma in part. p. 39 ss., e ID., *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino 1994, pp. 39 ss.

ipotizza Bretone, Pomponio lo aveva presente mentre tracciava le linee della sua *iuris origo atque processus* nell'*enchiridion* (D. 1.2.2 pr.)<sup>149</sup>.

«L'oratore è anche un giurista» perché «nell'oratoria, una τέχνη assai più rilevante e difficile delle altre, convergono i diversi rami del sapere»<sup>150</sup>.

Ma è lo stesso Cicerone (che pure si vanta *perfectus orator*) che sente l'incompletezza della sua preparazione giuridica e auspica il *ius civile in artem redactum*. Significativo sotto questo profilo l'aneddoto riportato da Pomponio sul rapporto fra Servio e Quinto Mucio, su come il grande giurista dei *libri iuris civilis*, interpellato a più riprese dall'oratore, ne avesse rimproverato aspramente l'ignoranza nelle cose del diritto, rendendosi forse responsabile con ciò, in qualche modo, della diversa direzione del sapere che ha poi reso grande Servio:

D. 1.2.2.43 (*Pomp. l.s. enchiridii*) Servius autem Sulpicius cum in causis orandis primum locum aut pro certo post Marcum Tullium optineret, traditur ad consulendum Quintum Mucium de re amici sui pervenisse cumque eum sibi respondisse de iure Servius parum intellexisset, iterum Quintum interrogasset et a Quinto Mucio responsum esse nec tamen percepisse, et ita obiurgatum esse a Quinto Mucio: namque eum dixisse turpe esse patricio et nobili et causas oranti ius in quo versaretur ignorare. Ea velut contumelia Servius tactus operam dedit iuri civili et plurimum eos, de quibus locuti sumus, audiit, institutus a Balbo Lucilio, instructus autem maxime a Gallo Aquilio, qui fuit Cercinae ...

Alla stessa tensione sistematico-didattica potrebbero appartenere, forse, anche i *libri iuris civilis* di Cassio<sup>151</sup>, il cui ricordo è pervenuto nel Digesto

<sup>149</sup> Bretone (M. BRETONE, *Pomponio lettore di Cicerone*, cit., p. 275-286; ma anche ID., *Storia del diritto romano*, Bari 1987, p. 168 s.) avanza l'ipotesi che Pomponio avesse sott'occhio l'operetta ciceroniana. Così anche E. PARICIO, *La vocación de Servio Sulpicio Rufo*, in *Iurisprudentia universalis. Festschrift für Mayer-Maly*, Köln-Weimar-Wien 2002, p. 549 ss.; A. CASTRO SÁENZ, *Itinerarios servianos*, in *Studi in onore di Remo Martini* 1, Milano 2008, pp. 507-543, in part. pp. 516-520. L'ipotesi era ritenuta «suggestiva» da Ferdinando Bona (F. BONA, *L'ideale* cit., p. 161, che tuttavia, in senso contrario, dava particolare risalto al silenzio che circonda lo scritto dell'oratore da parte dei giuristi (ugualmente G. PUGLIESE, *Cicerone* cit., p. 82). Uno sguardo a tutto tondo su Servio e la sua attività di giurista, in particolare in rapporto a Quinto Mucio, in M. MIGLIETTA, *"Servius respondit". Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana*, Trento 2010, in part. pp. 86-197.

<sup>150</sup> Così M. BRETONE, *Cicerone e i giuristi del suo tempo*, in *Tecniche e ideologie* cit., p. 85.

<sup>151</sup> O anche - se vogliamo crederci - quella prima originaria versione di un manuale istituzionale la cui rielaborazione sarebbe pervenuta a noi sotto il nome di Gaio: è noto come, secondo una dottrina, si debba a Cassio la prima redazione di un'opera di *Institutiones* di

attraverso i 15 *libri ex Cassio* di Giavoleno<sup>152</sup>. Fino a giungere a Gaio<sup>153</sup> che ne rappresenta la vera realizzazione, e nel quale quella *reductio ad unum* (il ciceroniano *in una cognitione*) trova corpo in maniera esemplare, e si esprime nella lapidaria introduzione del manuale gaiano e della sua sistematica: *omne autem ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones* (Gai. 1.8).

E le indagini su questo fronte sono sempre magnificamente aperte<sup>154</sup>.

In ogni caso la ricerca, pur faticosa, di un'*ars iuris*, e conseguentemente di un'*ars iuris docendi*, non doveva soppiantare la preminenza dell'*ars dicendi* dal momento che la trattazione giuridica delle cause nel foro passa attraverso la *facundia* dell'oratore. Di qui la costante presenza, e massiccia, della retorica nei programmi scolastici degli studi liberali. E, parallelamente, per gran tempo, l'assenza degli studi specifici di diritto.

La vicenda scolastica e professionale di Servio dimostra una volta di più l'importanza basilare degli studi retorici per la formazione giuridica. Nel suo dialogo immaginario con Bruto, Cicerone esprime una profonda stima nei confronti di Servio, che ritiene essere *non eiusdem modo aetatis sed eorum etiam qui fuissent in iure civili [...] princeps* (Cic. Brut. 41.151). Cicerone e Servio nella loro maturità si conducono per strade diverse, grandi entrambi

cui le Istituzioni di Gaio sarebbero la rielaborazione. Si vedano U. MANTHE, *Die libri ex Cassio des Iavolenus Priscus*, Berlin 1982, su cui anche la recensione di F. BONA, *I 'libri iuris civilis' di Cassio e i 'libri ex Cassio' di Giavoleno (a proposito di U. Manthe, Die libri ex Cassio des Iavolenus Priscus)*, in «SDHI» 50, 1984, pp. 401-461.

<sup>152</sup> Cui si riferirebbe anche Plinio, in ep. 6.15.1-4: *Mirificae rei non interfuisti; ne ego quidem, sed me recens fabula exceptit. Passennus Paulus, splendidus eques Romanus et in primis eruditus, scribit elegos. Gentilicium hoc illi: est enim municeps Properti atque etiam inter maiores suos Propertium numerat. 2. Is cum recitaret, ita coepit dicere: 'Prisce, iubes...'. Ad hoc Iavolenus Priscus – aderat enim ut Paulo amicissimus -: 'Ego vero non iubeo.' Cogita qui risus hominum, qui ioci. 3. Est omnino Priscus dubiae sanitatis, interest tamen officiis, adhibetur consiliis atque etiam ius civile publice respondet: quo magis quod tunc fecit et ridiculum et notabile fuit. 4. Interim Paulo aliena deliratio aliquantum frigoris attulit. Tam sollicite recitaturis providendum est, non solum ut sint ipsi sani verum etiam ut sanos adhibeant.*

<sup>153</sup> Cfr. B. ALBANESE, *L'ars iuris civilis* cit.; G. MAININO, *Le matrici retoriche del "proemium" delle Istituzioni di Gaio*, in *Rivista di Diritto Romano* X, 2010, p. 1-10.

<sup>154</sup> Si possono citare gli studi di Giuseppe Falcone, tuttora in corso, di cui ho avuto qualche sentore dal III Seminario "Per la storia del pensiero giuridico romano. Il genere letterario delle *Institutiones* dagli Antonini ai Severi" a cura di Aldo Schiavone (ERC AdG 2014 - *Scriptores Iuris Romani*) tenutosi a Roma il 16 febbraio 2018. Lo studioso palermitano, che parlava su "Le *Institutiones* di Gaio", ha avanzato l'interessante ipotesi, supportata da dotte argomentazioni, che il *Fragmentum Dositheanum*, per il quale si può leggere al bordo della lapide la data del 207, considerandone, per quello che si può, i contenuti, la struttura e la proposta argomentativa, possa rappresentare stralcio di una di queste opere istituzionali, nate con finalità isagogica, e rispondenti in un certo senso alle richieste ciceroniane (e non solo) circa il *ius civile in artem redigendo*.

(*et ego: de me, inquam, dicere nihil est necesse; de Servio autem et tu probe dicis et ego dicam quod sentio*), l'uno nell'oratoria, l'altro nel campo del diritto, pur avendo iniziato insieme gli stessi studi, pur avendo seguito gli stessi percorsi di formazione: "da ragazzi ci sottoponemmo ai medesimi esercizi; poi egli mi accompagnò a Rodi per diventare più valente e più colto. Tornato da lì mi sembra che abbia preferito essere primo nella seconda tra le arti <la giurisprudenza> piuttosto che secondo nella prima <l'oratoria>" (*nam et in isdem exercitationibus ineunte aetate fuimus et postea una Rhodum ille etiam profectus est, quo melior esset et doctior; et inde ut rediit, videtur mihi in secunda arte primus esse maluisse quam in prima secundus. atque haud scio an par principibus esse potuisset; sed fortasse maluit, id quod est adeptus, longe omnium non eiusdem modo aetatis sed eorum etiam qui fuissent in iure civili esse princeps*). La scuola del retore, la formazione oratoria ha un esito ambivalente: così Crasso può essere giudicato il più dotto giureconsulto fra gli oratori (*eloquentium iuris peritissimus*), e Scevola il più abile oratore fra i giuristi (*iuris peritorum eloquentissimus*) (Cic. *Brut.* 39.145).

Ma fino a un certo punto.

Insegnare diritto non comportava di per sé particolari benemerenzze, né la formazione giuridica veniva apprezzata in sé, tanto è vero che le fonti non la rimarcano, mentre magari insistono relativamente ai vari personaggi della politica e della storia sulla loro apertura liberale e retorica. Le scuole non prospettavano l'insegnamento del diritto nella loro offerta formativa. E ciò per lungo tempo.

Così l'insegnante delle leggi non è previsto nell'elencazione numerica dei γραμματικοί, σοφισταί, ῥήτορες, della scuola dell'imperatore Antonino (D. 27.1.6.2: *supra*, p. 25 ss.); non ne parla Eumenio nel magnificare gli studi retorici delle scuole Meniane (*paneg.* 5: *infra*, p. 101 ss.); per coloro che si dedicano all'insegnamento specialistico del diritto si stabilisce una minor ampiezza di privilegi rispetto a grammatici e retori (D. 27.1.6.12: *supra*, p. 26 ss.); il poeta burdigalese Decimo Magno Ausonio (310-395 circa d.C.), per esempio, che pure aveva una buona conoscenza del diritto, nelle sue opere non accenna minimamente a questo tipo di insegnamento; ecc.

Ma ancora fino all'epoca di Teodosio appare chiaro come l'insegnamento prettamente giuridico, tecnico, specifico, con un proprio qualificato insegnante, non rientrasse affatto nei programmi di rito delle scuole in quanto evidentemente non considerato indispensabile per la formazione dei giovani. È solo Teodosio che ne dispone, e sottolinea la "nuova" presenza con le parole *et quoniam non his artibus tantum adulescentiam gloriosam*

*optamus institui, profundioris quoque scientiae adque doctrinae memoratis magistris sociamus auctores. unum igitur adiungi ceteris volumus, qui philosophiae arcana rimetur, duo quoque, qui iuris ac legum formulas pandant* (CTh. 14.9.3.1, a. 425), motivandola con lo scopo di dare “gloria” alla gioventù studiosa e di offrire mirati approfondimenti di sapere, ma riconoscendogli al contempo soltanto la funzione di utilissimo valore aggiunto<sup>155</sup>.

Al diritto e al suo insegnamento si attribuisce così lo stesso ruolo che è assegnato alla filosofia.

<sup>155</sup> “E poiché desideriamo che la bella gioventù sia formata non soltanto in queste discipline, aggiungiamo ai maestri suddetti <altri> professori di più profonda dottrina e scienza. E pertanto vogliamo che sia aggiunto agli altri uno che tratti gli insegnamenti della filosofia, e ancora due che insegnino il diritto e le formule delle leggi”.

## CAPITOLO II

### IL SECONDO PASSO. IL CONTROLLO DEL PALAZZO.

#### I PROFESSORES NEL LORO COSTITUIRSI IN CORPORAZIONE

SOMMARIO : 1. Il controllo del 'palazzo': editti e vicende fino al tardoantico (e oltre). – 2. La legislazione tardo antica sulle scuole. – 3. I professori come "corporazione"

#### 1. Il controllo del 'palazzo': editti e vicende fino al tardo antico (e oltre).

A dare misura del rapporto che si poneva nell'antica Roma fra il potere centrale dello stato e la cultura, ovvero più in particolare l'insegnamento, l'educazione e la scuola, basti il ricordo, quasi per flash<sup>156</sup>, di alcuni momenti significativi nella storia giuridica del fenomeno.

1. Nel 49 a.C., nel pieno del periodo in cui l'educazione e l'insegnamento nelle famiglie della *nobilitas* romana registravano l'avvenuto passaggio dal sistema chiuso, domestico, ispirato ai valori di austerità, rigore, lealtà dell'antica tradizione<sup>157</sup> al modello più aperto e vivace suggerito dai contatti con la Grecia e con il mondo ellenico, vibrante del fermento culturale che si era espanso dal circolo di Scipione l'Emiliano e dei suoi, Giulio Cesare aveva emanato una disposizione con cui si concedeva a medici e insegnanti la cittadinanza romana a condizione che essi stabilissero in Roma la propria residenza e nella capitale esercitassero l'attività. Ce lo racconta

<sup>156</sup> Per quello che appaiono, senza cercare di ricostruire la differente posizione politica generale assunta dai vari imperatori, e senza soffermare l'attenzione su episodi, o istituzioni, che, pur importanti, non hanno avuto incidenza sul fenomeno dell'insegnamento. Così è, per esempio, per il *certamen Capitolinum* voluto da Domiziano (su cui, ampiamente, I. LANA, *I ludi Capitolini di Domiziano*, in «RFIC» 29, 1951, p. 145 ss.; con rassegna di letteratura ora anche in L. DI PINTO, *op. cit.*, p. 16 ntt. 13, 14 e 15).

<sup>157</sup> Lealtà fino al sacrificio (come dimostra la vicenda di Attilio Regolo: su cui Liv. XVIII per.; Horat. 3.5), senso di appartenenza a Roma fino al sacrificio (come attesta la vicenda di Muzio Scevola: su cui Liv. II.12-13), coraggio consapevole (e penso a Orazio Coclite sul ponte Sublicio e alla fermezza di Clelia davanti al re Porsenna: su cui rispettivamente Liv. II.10 e II.13), serietà premurosa per la famiglia (che traspare dalle parole di Cornelia madre dei Gracchi e in genere dalla sua grandezza: Val. Max. IV.4; Cic. *Brut.* 211; Polib. XXXI, 27.1; Plut. *Ti. Gracc.* 4.3), rispetto assoluto dell'autorità e di Roma (che obbliga il padre console a mettere a morte il figlio che ha disobbedito agli ordini pur avendo riportato vittoria, Liv. VIII.7; e che viceversa obbliga il console Q. Fabio Massimo ad esigere che il padre scenda da cavallo davanti a lui, Gell. *noct. att.* 2.2.13, su cui anche A. MANFREDINI, *Cedere il passo alle signore*, in «Fundamina» 20, 2, 2014, pp. 586-596); ecc.

Svetonio, dalle cui parole (Svet. *Iul.* 42.2: *Omnesque medicinam Romae professores et liberalium artium doctores, quo libentius et ipsi urbem incolerent et coeteri appeterent civitate donavit*) si può arguire una sollecitudine del condottiero romano<sup>158</sup> non tanto per la cultura in sé quanto piuttosto per il bene della città di Roma alla quale, richiamati dalla concessione, sarebbero confluiti nuovi medici, e nuovi *doctores* delle arti liberali.

2. Medici e insegnanti: si tratta di due “mestieri” che, entrambi, richiedono un sapere “tecnico” (*ars*) e che si presentano come indispensabili in ogni gruppo sociale ancor prima che diventi “società” (e non dico “società civile”): di qui la loro importanza ai fini della sopravvivenza, di qui la rilevanza pubblica che vengono ad assumere<sup>159</sup>.

È congettura di Rudolf Herzog, il primo editore dell’epigrafe di Pergamo recante l’editto *de privilegiis medicorum et magistrorum* di cui si dirà più diffusamente<sup>160</sup>, che all’inizio dell’editto stesso, subito dopo l’*inscriptio*, fossero contenute proprio queste giustificazioni generali a motivare le esenzioni concesse nei confronti di maestri, medici e massaggiatori, loro attribuite appunto per il fatto che essi svolgono attività considerate utili sia al buon andamento della cosa pubblica sia alla stessa convenienza dei privati cittadini. Purtroppo questa parte dell’epigrafe è in gran parte frutto di una congettura di Herzog<sup>161</sup>, ma sembra comprovabile tuttavia che vi si

<sup>158</sup> Ciò non vuol dire che lui stesso, Cesare, non fosse consapevole in sé del valore della cultura: era stato alla scuola di Apollonio Molone a Rodi, e coltivava interessi vari che spaziavano dalla filosofia, alla scienza, alla letteratura, e Svetonio, il suo biografo, elenca molte sue opere, oltre il *de bello gallico* e il *de bello civili*, oggi perdute. Su Cesare, anche da questo punto di vista, M. PARENTI, *L’assassinio di Giulio Cesare. Una storia di popolo nella Roma antica*, Milano 2006, *passim*, ma in part. 107 ss.

<sup>159</sup> In una costituzione del 387, *Cynegio pp.*, gli imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio si rivolgono ai professori (*professores*) *salutaris ac necessariae artis* (CTh. 13.3.14). Si può anche ricordare che quando nel nostro medioevo cominciano a sorgere le “università”, i due settori del sapere sui quali si costituiscono questi primi centri di cultura organizzati sono appunto il sapere giuridico (Bologna, Urbino, ecc.) e il sapere medico (Salerno).

<sup>160</sup> Di cui si dirà subito dopo.

<sup>161</sup> Cfr. R. HERZOG, *Urkunden zur Hochschulpolitik der römischen Kaiser*, in «Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse» 1935, pp. 967-1019. Una buona rassegna bibliografica sull’epigrafe si legge in L. DI PINTO, *op. cit.*, p. 13 nt. 5. In particolare E. GERMINO, *Cultura e potere nell’età di Vespasiano*, in *Rivista della Scuola Superiore di Economia e Finanza*, II.2, 2005, pp. 7-37 (e per altri aspetti, come poi si dirà, ID., *Un caso di esenzione dai munera tra Vespasiano e Traiano. Alcune considerazioni*, in *Scritti in onore di Generoso Melillo* 1, Napoli 2009, pp. 449-470, e in part. p. 458 nt. 2; G. COPPOLA, *Cultura e potere cit.*, p. 414 ss. (e per altri aspetti, come poi si dirà, ID., *I magistri e l’hospitalitas*, in «IURA» 58, 2010, pp. 155-167).

parlasse comunque del carattere sacro di tali professioni, se non altro con riferimento ai medici<sup>162</sup>:

FIRA 12, 73, ll. 1-5 Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Οὐσεβαστιανὸς Σεβαστὸς ἀρχιερεὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ζ', αὐτοκράτωρ τὸ ιδ', πατὴρ πατρίδος, ὑπάτος τὸ ε, ἀποδεδειγμένος τὸ ζ', τιμητῆς λέγει· Ἐπειδὴ τὰ τοῖς ἐλευθέροις πρέποντα ἐπιτηδεύματα ταῖς τε πόλεσι κοινῇ καὶ ἰδίᾳ χρήσιμα καὶ τῶν θεῶν ἱερὰ νομίζεται, τὸ μὲν τῶν γραμματικῶν καὶ ῥητόρων, οἱ τὰς τῶν νέων ψυχὰς πρὸς ἡμερότητα καὶ πολιτικὴν ἀρετὴν παιδεύουσιν, Ἑρμοῦ καὶ Μουσῶν, Ἀπόλλωνος δὲ καὶ Ἀσκληπιοῦ τὸ ἰατρῶν καὶ ἰατραλιπτῶν, εἴπερ ἄρα τοῖς Ἀσκληπιάδαις μόνοις ἢ τῶν σωμάτων ἐπιμέλεια ἀπονενέμηται, τοῦ τούτους ἱεροῦς καὶ ἰσοθέους προσαγορευθῆναι, ...<sup>163</sup>

La ricostruzione di Herzog, basata sui pochi tratti rimasti, vorrebbe che l'imperatore si fosse soffermato a giustificare il suo interessamento "per il fatto che queste professioni sono ritenute adatte agli uomini liberi, utili alle città sia per l'aspetto pubblico che per quello privato, e sacre agli dei", soggiungendo poi a specificazione "l'una, quella dei grammatici e dei retori, che educano l'animo dei giovani alla bontà ed al senso civico, (sacra) ad Ermes ed alle Muse, l'altra, quella dei medici e dei massaggiatori, (sacra) ad Apollo e ad Esculapio, se pure solo degli allievi di Esculapio è compito la cura del corpo, e appunto per ciò essi sono definiti sacri e simili agli dei ...".

<sup>162</sup> Limita il riconoscimento della "sacralità" ai soli medici N. FESTA, *Un editto di Vespasiano ed un rescritto di Domiziano. Documenti per la storia della legislazione scolastica nei primi secoli dell'impero romano*, in «BIDR» 44 (1936-1937), p. 16 e 17 nt. 2: qui è descritto il ritrovamento dell'epigrafe e il lavoro del primo editore, Rudolf Herzog, il quale ha così «profittato dell'occasione per tracciare a grandi tratti la storia delle istituzioni di carattere <superiore> in Atene, in Alessandria e in Roma» (p. 11), sottolineando come questa disposizione debba essere ascritta al potere censorio che Vespasiano esercitava nel 74 a.C., data leggibile alla fine del documento. Nicola Festa pone a raffronto con questo l'altro documento, un rescritto in latino, contenuto nella stessa lapide: «*Imp. Caesar Domitianus tribuniciae potestatis XIII imp. XXII cens. perp. p.p. A. Licinio Muciano et Gavio Prisco: Avaritiam medicorum atque praeceptorum, quorum ars, tradenda ingenuis adolescentibus quibusdam, multis in disciplinam cubiculariis servis missis improbissime venditur non humanitatis, sed augendae mercedis gratia, severissime coercenda iudicavi. Quisquis ergo ex servo rum disciplina mercedem capiet ei immunitas a divo patre meo indulta, proinde ac si in aliena civitate artem exercent, adimenda est*». Vi aggiunge infine una sola breve nota di commento: «Esso contempla il caso d'indegnità per abuso a scopo di lucro, e stabilisce come pena la perdita dell'immunità concessa da Vespasiano» (p. 18).

<sup>163</sup> L'ultima frase potrebbe essere intesa come una conferma che la qualifica di "sacro" riguarda soltanto i medici: "quantunque solo degli allievi di Esculapio è compito la cura del corpo, e appunto per ciò essi sono definiti sacri e simili agli dei, ...". E quest'ultima frase, da τὸ ἰατρῶν καὶ ἰατραλιπτῶν, εἴπερ ecc., con l'attribuzione ai medici di una loro "sacralità", è sicura.

3. Un momento importante per definire il rapporto fra Roma e la cultura è l'età di Vespasiano (regnante dal 69 al 79 d.C.). A illustrazione della politica culturale vespasiana vanno ricordate infatti almeno tre circostanze.

In primo luogo si deve all'iniziatore della dinastia Flavia il merito precipuo di aver utilizzato i fondi del *fiscus Caesaris*, cioè i proventi delle entrate a sua disposizione, per corrispondere uno stipendio ai maestri di retorica greca e latina, con una retribuzione annua di centomila sesterzi (Svet. *Vesp.* 18.1: *Primus e fisco Latinis Graecisque rhetoribus annua centena constituit*)<sup>164</sup>. Il che attirò contro Quintiliano, che era stato il diretto beneficiario dell'elargizione, gli strali satirici di Giovenale (*Iuv. sat.* 7.197-198: *Si Fortuna volet, fies de rhetore consul; / si volet haec eadem, fiet de consule rhetor*), sarcastico sull'interscambiabilità fra la carica politica di console e la posizione di maestro di retorica e professore. Rilevando una scia d'eco fra questa iniziativa e il provvedimento di Cesare del 46 a.C. la dottrina ritiene comunemente che il disposto di Vespasiano dovesse riguardare i retori, latini e greci, che insegnavano a Roma<sup>165</sup>.

Ma al nome di Vespasiano è ricollegato anche l'editto precedentemente citato *de privilegiis medicorum et magistrorum* databile nell'anno 74 a.C.

FIRA 12, 73, ll. 2-5 ... κελεύω μήτε ἐπισταθμεύεσθαι αὐτοὺς μήτε εἰσφορὰς ἀπαιτεῖσθαι ἐν μηδενὶ τρόπῳ. Εἰ δὲ τινες τῶν ὑπέμην ἡγεμονίαν ὑβρίζειν ἢ κατεγγυᾶν ἢ ἄγειν τινὰ τῶν ἰατρῶν ἢ παιδευτῶν ἢ ἰατραλιπῶν, τῶν τολμήσουσιν, ἀποτισάτωσαν οἱ ὑβρίσαντες Διὶ Καπετωλίῳ δραχμὰς ... ὅς δ' ἂν μὴ ἔχη πιπρασκέσθω καὶ τῷ θεῷ καθιερούσθω ἀνυπερθέτως τὸ ἐπιτίμιον ὃ ἂν τάξη ὁ ἐπὶ ταῦτα

<sup>164</sup>Ne riporta notizia anche Dione Cassio, 65.12.1a; Zonara, *Epit. hist.* 11.17 c (Pinder); non ultimo San Girolamo, *Chron.* a. 88 (p. 190 Helm): *Quintilianus ex Hispania Calagurritanus primus Romae publicam scholam et salarium e fisco accepit et claruit*. Per quanto riguarda il commento di Giovenale si veda A. STRAMAGLIA, *Giovenale, Satire 1,7,12,16. Storia di un poeta*, Bologna 2008, p. 210). La nascita della scuola pubblica (chè in tal modo si legge la disposizione vespasiana nei confronti di Quintiliano) è sempre riguardata con attenzione dalla dottrina che si occupa dei problemi dell'educazione e della formazione culturale nell'antichità. Ne ha fatto oggetto di particolare studio, fra gli altri, E. GERMINO, *Cultura e potere* cit.

<sup>165</sup>Si ritiene anche, da parte di certa dottrina, che le cattedre istituite in Roma fossero soltanto due, una di retorica romana e una di retorica greca, e che in realtà del beneficio economico godessero soltanto i retori più importanti e famosi (così, per esempio, C. BARBAGALLO, *Lo Stato e l'istruzione*, Catania 1911, p. 84; ma in un certo senso limitativo anche H.-I. MARROU, *Storia dell'educazione nell'antichità*, Roma 1984, p. 398).

καταστασθεὶς ἑπαρχος· [...] ll. 13-15 Ἐξὸν δὲ αὐτοῖς ἔσθω καὶ συνόδους ἐν τοῖς τεμένεσι καὶ ἱεροῖς καὶ ναοῖς συνάγειν ὅπου ἂν αἰρῶνται ὡς ἀσύλοις· [...]

= ... *ordino che essi non siano obbligati alla concessione di alloggio, né vadano soggetti ai tributi in nessun modo. E se qualcuno di coloro che sono sotto il mio dominio oserà esercitare violenza o citare in giudizio o imprigionare qualcuno dei medici, insegnanti o massaggiatori, ne paghino il fio gli insolenti a Giove Capitolino per 10.000 denari. E chi non possiederà (una tal somma), sia venduto, e al dio sia offerto senz'altro il prezzo che avrà fissato il magistrato a ciò preposto. [...]. E sia loro permesso di tenere riunioni delle loro associazioni nei luoghi consacrati, nei templi e nei santuari, dove preferiscono, in qualità di persone inviolabili [...]*

L'editto riporta la prima attestazione dei privilegi e delle immunità concesse a medici, massaggiatori e retori: il testo, però, ha dato luogo a molti dubbi e perplessità. Va rilevata in primis la difficoltà di lettura relativamente alla quale le integrazioni proposte non sempre hanno trovato pacifico accoglimento. In particolare lascia perplessi – come si è appena detto – la ricostruzione della prima parte, in cui si ipotizza, da parte di Rudolf Herzog, una decisa attestazione dell'importanza sociale e morale dell'operato di questi professionisti per il bene della società in genere, e il loro essere parte di una provvidenza divina. Ma si dubita anche – e vi si ritornerà a suo luogo – sul riconoscimento dell'esistenza di organizzazioni o *corpora* rispettivamente di *ιατροί* e di *ιατραλείπτοι* nonché di *γραμματικοί* e *ρήτορες* di cui si dovrebbe leggere qualche riga dopo.

Per il momento, comunque, la testimonianza epigrafica è importante per l'attestazione di privilegi ed esenzioni che l'imperatore Vespasiano concede, e cioè in particolare l'esenzione dall'*hospitium*, l'esonero dal pagamento dei tributi (genericamente detto), l'affrancazione dagli obblighi conseguenti ad un *vadimonium* (in greco: ὑβρίζειν ἢ κατεγγυᾶν : e dunque una sorta di "immunità giudiziaria", il diritto a non essere convenuto in

giudizio)<sup>166</sup>, la facoltà di avere i propri luoghi di riunione<sup>167 168</sup>.

Ulteriore motivo di tentennamento nei confronti dell'editto di Pergamo deriva dai dubbi che sono stati sollevati attorno all'esatta individuazione delle categorie dei soggetti di cui è parola nell'epigrafe. Se nessuna perplessità si prova per i medici, se qualche esitazione può aversi in rapporto alla qualifica di *ιατραλίπτοι*, che sono poi stati identificati con i "massaggiatori"<sup>169</sup>, una più viva discussione si è aperta circa l'ampiezza della categoria dei *παιδευταί*, se cioè vi fossero ricompresi soltanto gli insegnanti di

<sup>166</sup> Cfr. E. GERMINO, *op. ult. cit.*, nt. 43.

<sup>167</sup> Nella lettura dell'incipit dell'editto di Pergamo, così come ci è proposta da Rudolf Herzog (*Urkunden* cit., pp. 967 ss.), subito dopo l'attestazione dell'importanza che medici, massaggiatori e maestri (*ιατροί, ιατραλείπτοι e παιδευταί*) avevano assunto nel pensiero della amministrazione centrale, si dovrebbe leggere la concessione (o il riconoscimento ufficiale dell'esistenza di fatto) di *collegia* (*συνόδοι*) che riunivano questi "professionisti": non è chiaro se la disposizione di Vespasiano abbia concesso la costituzione di *collegia* immuni, ovvero se abbia riconosciuto ufficialmente i *collegia* già di fatto esistenti concedendo loro l'immunità, cosa forse più probabile. Non è di questo avviso Henry Bardon (H. BARDON, *Les empereurs et les lettres latines d'Auguste à Hadrian*.1, Paris 1940, p. 301 e nt. 4), il quale, mentre giunge ad ammettere la possibilità di fondare *collegia* a carattere sacro per i medici, la vede molto più dubbiosa per i *praeceptores*: il testo dell'epigrafe è talmente corrotto nel luogo in cui dovrebbe risultare il termine *collegia*, che quella lettura dell'Herzog è soltanto congetturale (*Ἐξὸν δὲ αὐτοῖς ἔσθω <καὶ συνόδους> ἐν τοῖς τεμένεσι καὶ ἱεροῖς <καὶ ναοῖς συναγεῖν> ὅπου ἂν αἰρῶνται ὡς ἀσὺλοις*, cioè *liceatque illis* - ancora nella versione latina dell'Herzog - *<etiam collegia> in fanis delubris <templis habere> ubicumque voluerint immunes*: «l'édit permet légalement les *collegia medicorum*. Peut-être, mais ce n'est pas sûr vu l'état du texte, autorise-t-il des *collegia praeceptorum*. Aux premiers font allusion, pour les pays de langue latine, les inscriptions C.I.L. VI 1618, 6970, 9566 ...»). Ne conferma l'esistenza invece E. GERMINO, *op. cit.*, nt. 41. Peraltro è assai probabile che, se la legislazione imperiale ritiene di doversene occupare, tali associazioni di fatto fossero già operanti come congregazioni di persone che, in via collettiva, o anche soltanto individuale, si prefiggevano una finalità, e necessitavano dunque, per la medicina del corpo - cioè per *ιατροί e ιατραλείπτοι* - di centri di cura (da non intendersi necessariamente in senso fisico, ma non è da escludersi), ospedali ante litteram (sanatori, o anche solo luoghi di raccolta in caso di epidemie, ecc.), e per la medicina della mente - cioè per i *παιδευταί* - di scuole; del resto lo stesso HERZOG dà ampia rassegna dell'esistenza di numerosi *collegia* di medici e insegnanti, soprattutto in Oriente.

<sup>168</sup> Di altre attestazioni che nel corso del tempo costituiscono riaffermazione di questi ed altri privilegi e concessioni si fa cenno brevemente anche oltre.

<sup>169</sup> L'importanza dell'"arte" della manipolazione fisica del corpo, vuoi come "ancella" della medicina, vuoi come "ancella" dell'attività atletica, doveva essere ben presente nel mondo antico. La tradizione, alla quale si informano le *Naturales Historiae* di Plinio il Vecchio, la dice inventata da un discepolo di Ippocrate (Plin. *nat. hist.* 29.2.4: *Prodicus Selymbriae natus, e discipulis eius, instituit quam vocant iatralipticen, et unctoribus quoque medicorum ac mediastinis vectigal invenit*). Era tenuta in molto onore. A più riprese Plinio si rivolge a Traiano in favore di uno di questi massaggiatori, *iatralipten* Arpocrate, che con la sua arte aveva contribuito a guarirlo da una gravissima malattia: le epistole in cui l'episodio è richiamato

grado superiore, come è opinione comune<sup>170</sup>, o anche i *ludi magistri*<sup>171</sup>.

E a tal proposito interviene necessariamente il richiamo ad un ulteriore intervento vespasiano in tema di scuola e cultura, che oltre a Vespasiano coinvolge anche l'imperatore Adriano (regnante dal 117 al 138). Lo apprendiamo da Arcadio Carisio, che alla fine di un lungo brano del suo *l.s. de muneribus civilibus*, allargando il suo sguardo benevolo ai filosofi, dice:

D. 50.4.18.30 (Arcadius *l.s. de mun. civil.*) *Magistris, qui civilium munerum vacationem habent, item grammaticis et oratoribus et medicis et philosophis, ne hospitem reciperent, a principibus fuisse immunitatem indultam et divus Vespasianus et divus Hadrianus rescripserunt.*

= *Il divino Vespasiano e il divino Adriano disposero per rescritto che ai maestri, che godono dell'esenzione dai munera civili, e ugualmente ai grammatici, e agli oratori, e ai medici, e ai filosofi, fosse concessa l'immunità dall'obbligo dell'hospitalitas.*

Si deve immaginare che la richiesta di esonero dal *munus* patrimoniale dell'*hospitalitas*<sup>172</sup> fosse frequente e variamente motivata, ma dalle fonti apprendiamo che con difficoltà era accolta favorevolmente.

documentano un particolare gioco di concessioni di cittadinanza, la cittadinanza romana e, di seguito, quella alessandrina (cfr. Plin. *Epist.* 10.5; 10.6; 10.7; 10.10). Tre *iatraliptae* seguono i bagni termali di Trimalcione (Petr. *Satyr.* 28.3). Il nome *iatroalipta* appare ad apertura del *de medicina* di Aulo Cornelio Celso (Cels. *de med.* 1.1: *Sanus homo, qui et bene valet et suae spontis est, nullis obligare se legibus debet, ac neque medico neque iatroalipta egere*).

<sup>170</sup> Si veda G. COPPOLA, *Cultura e potere cit.*, p. 414 ss.; ID., *I magistri e l'hospitalitas cit.*, in part. p. 161.

<sup>171</sup> Così per esempio, C. BARBAGALLO, *Lo Stato cit.*, p. 108 ss.; ma anche V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit cit.*, p. 97 s.

<sup>172</sup> Sui *munera* si veda F. GRELLE, *Arcadio Carisio, l' 'officium' del prefetto del pretorio e i 'munera civilia'*, in «Index» 15, 1987, pp. 63-77; ID., *I 'munera civilia' e le finanze cittadine, in Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente e in Oriente*, Roma 1999, pp. 137-153; M. FELICI, *Riflessioni sui munera civilia di Arcadio Carisio*, in *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, pp. 155-182, ed in particolare per il riferimento ai *magistri, grammatici, oratori, medici e filosofi* (cioè D. 50.4.18.30, Arc. Char. *l.s. de mun. civ.*) p. 178 nt. 123. Scrive Gloria Viarengo che «I *munera* elencati nella costituzione di Antonino Pio reperita da Modestino tra le costituzioni di Commodo sono riferibili a contesti greci o ellenizzati» (G. VIARENGO, *Studi su Erennio Modestino. Profili biografici*, Torino 2009, p. 14). Sul particolare G. COPPOLA, *I magistri e l'hospitalitas cit.* Il *munus* dell'*hospitalitas* o *hospitium* si presentava particolarmente gravoso. Il suo carattere patrimoniale è chiaramente attestato da Ulpiano (D. 50.4.3.14: *Munus hospitii in domo recipiendi non personae, sed patrimonii onus est*) e a più riprese i giuristi e i legislatori ribadiscono l'assoluta inammissibilità di *excusationes* (per tutti Arcadio Carisio in D.

4. Un momento particolare nello svolgimento dei rapporti fra potere e cultura nell'antichità è rappresentato dall'epoca dell'imperatore Antonino (regnante dal 138 al 161). Le parole dei *libri excusationum* di Erennio Modestino citano alcuni interventi dell'imperatore molto interessanti al riguardo.

Antonino è ricordato una prima volta relativamente alla citata definizione di un *numerus clausus* di professionisti, medici, grammatici e retori, cui la città, ciascuna città, deve riconoscere l'esenzione da *munera* vari: "Le città minori possono avere cinque medici, tre sofisti e altrettanti grammatici esonerati <dall'assunzione di incarichi civici>; le città maggiori, poi, sette che svolgano terapia medica, quattro sofisti e quattro che insegnino l'educazione; le città più grandi, a loro volta, dieci medici, cinque retori e altrettanti grammatici" (D. 27.1.6.2).

Più oltre, nel passo di Modestino (D. 27.1.6.8), Antonino Pio è ricordato per una sua *epistula* con la quale aveva confermato "tutti gli onori e le immunità" concessi da Adriano a certe categorie di operatori "sociali", "scrivendo che i filosofi, i retori, i grammatici, i medici fossero esonerati dalle ginnasiarchie, dalle agoranomie, dai sacerdozi, dall'obbligo di alloggiare soldati, dall'obbligo di acquistare frumento e olio, e inoltre che non fossero obbligati né ad essere giudici né ad essere ambasciatori né ad essere arruolati contro la loro volontà, né fossero costretti ad altro servizio in provincia o a qualsiasi diversa funzione"<sup>173</sup>. E tale

50.4.18.29: *Sive autem personalium dumtaxat sive etiam civilium munerum immunitas alicui concedatur, neque ab annona neque ab angariis neque a veredo neque ab hospite recipiendo neque a nave neque capitazione, exceptis militibus et veteranis, excusari possunt*; ma anche Ermogeniano in D. 50.5.11) salvo che per coloro cui espressamente tale *excusatio* sia concessa *principali beneficio* [così il citato Ermogeniano di D. 50.5.11: *Sunt munera, quae rei proprie cohaerent, de quibus neque liberi neque aetas nec merita militiae nec ullum aliud privilegium iure tribuit excusationem: ut sit praediorum collatio viae sternendae, angariorumve exhibitio, hospitis suscipiendi munus (nam nec huius quisquam excusationem praeter eos, quibus principali beneficio concessum est, habet) et si qua sunt praeterea alia huiusmodi*]. Infatti considerando l'immunità che C. 10.53.11 pr. decreta per professori e medici (*sint ab omni functione omnibusque muneribus publicis immunes, nec eorum domus ubicumque positae militem seu iudicem suscipiant hospitandum*), l'*hospitalitas* comportava l'obbligo di aprire la propria casa per le necessità della pubblica amministrazione, cioè in particolare per facilitare gli spostamenti e stanziamenti necessari delle figure rappresentative della *militia* amministrativa e militare. La *molestia* era tale, o poteva essere tale (di *molestia* parlano C. 12.40.4 e C. 12.40.8, di *infausta hospitalitatis praebitio* C. 12.40.6, di *angariorum praestatio* parla Paolo in D. 50.5.10.2 e Arcadio Carisio in D. 50.4.18.29), che gli imperatori si trovano costretti ad assicurare addirittura le "quantità di casa" che potevano essere sottratte all'obbligo (così a ben leggere attesterebbe per es. *l'aequo animo suas domus hospitibus post hanc legem pandant pro tertia quae legibus praefinita est portione* di C. 12.40.10.6).

<sup>173</sup> In ogni caso la valutazione delle immunità concesse a medici e professori (γραμματικοί, σοφισταί ῥήτορες, ἰατροὶ οἱ περιοδεύται καλούμενοι come recita l'incipit del

conferma qualifica in modo particolare la posizione degli insegnanti:

D. 27.1.6.8 (Mod. 2 *de exc.*) Ἔστιν δὲ καὶ ἐν ταῖς τοῦ βασιλέως Κομμόδου διατάξεσιν ἐγγεγραμμένον κεφάλαιον ἐξ ἐπιστολῆς Ἀντωνίνου τοῦ Εὐσεβοῦς, ἐν ᾧ δηλοῦται καὶ φιλοσόφους ἀλειτουρησίαν ἔχειν ἀπὸ ἐπιτροπῶν. ἔστιν δὲ τὰ ῥήματα ταῦτα: Ὅμοίως δὲ τούτοις ἅπασιν ὁ θεϊότατος πατήρ μου παρελθὼν εὐθὺς ἐπὶ τὴν ἀρχὴν διατάγματι τὰς ὑπαρχούσας τιμὰς καὶ ἀτελείας ἐβεβαίωσεν, γράψας φιλοσόφους ῥήτορας γραμματικὸν ἰατροὺς ἀτελεῖς εἶναι γυμνασιαρχῶν ἀγορανομῶν ἱερωσυνῶν ἐπισταθμῶν σιτωνίας ἐλαιωνίας καὶ μήτε κρίνειν μήτε πρεσβεύειν μήτε εἰς στρατείαν καταλέγεσθαι ἄκοντας μήτε εἰς ἄλλην αὐτοῦς ὑπηρεσίαν ἐθνικὴν ἢ τινα ἄλλην ἀναγκάζεσθαι.

= Anche nelle costituzioni dell'imperatore Commodo è stato riportato un capitolo di un'epistola di Antonino Pio in cui si dichiara che pure i filosofi sono esonerati dalle tutele. Le parole sono esattamente queste: "Uguualmente a tutti costoro il divo mio padre, appena ha assunto il potere, ha confermato con un editto tutti gli onori e le immunità a quelli che ne godevano, scrivendo che i filosofi, i retori, i grammatici, i medici fossero esonerati dalle ginnasiarchie, dalle agoranomie, dai sacerdoti, dall'obbligo di alloggiare componenti della militia, dall'obbligo di acquistare frumento e olio, e inoltre che non fossero obbligati né ad essere giudici né ad essere ambasciatori né ad essere arruolati contro la loro volontà, né fossero costretti ad altro servizio in provincia o a qualsiasi diversa funzione.

L'editto adrianeo stabiliva dunque – e Antonino Pio ne fa conferma – una particolare disciplina di favore per coloro che si dedicavano all'insegnamento, esentandoli (insieme con i medici) dalla γυμνασιαρχία, dalla ἀγορανομία, dalla ἱερωσύνη, dalla ἐπισταθμία, dalla σιτωνία e la ἐλαιωνία, dall'ufficio di κριτής e dal πρεσβεύειν, dall'εἰς στρατείαν καταλέγεσθαι e da qualsiasi altro *munus*. Peraltro è discutibile che il provvedimento abbia

passo), immunità sulle quali qui non mi soffermo, va effettuata nel confronto con la legislazione di Costantino sul tema, in particolare con CTh. 13.3.1, CTh. 13.3.2 e CTh. 13.3.3 (*infra*, p. 104 ss.): su cui in particolare E. GERMINO, *Medici e professori nella legislazione costantiniana*, in «SDHI» 69, 2003, pp. 185-246; al riguardo anche L. DE GIOVANNI, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano*<sup>2</sup>, Napoli 2003, pp. 177 ss., specie pp. 179-181. Sulla testimonianza di Modestino in ordine alle esenzioni anche Valerio MAROTTA (*Mandata principum*, Torino 1991, p. 111 ss.; ID., *Ulpiano e l'impero*. 2, Napoli 2004, p. 23 ss.; G. VIARENGO, *L'excusatio tutelae nell'età del principato*, Genova 1996, pp. 82-96; ID., *Studi su Erennio Modestino. Profili biografici*, Torino p. 7 s. A un gruppo di costituzioni che garantivano a filosofi, medici, retori e grammatici l'esenzione dalla tutela fa riferimento Ulpiano in *Frag. Vat.* 149: *Item. Philosophis quoque et medicis et rhetoribus et grammaticis, quibus per hanc professionem immunitas dari solet, etiam vacatio a tutelis datur tam divorum principum rescriptis quam imperatorum nostrorum.*

avuto davvero una portata generale, dovendosi tenere conto anche di particolari atteggiamenti di sfavore che di tempo in tempo hanno coinvolto certe categorie di intellettuali (come, per esempio, i filosofi).

E ancora una volta, più avanti nello stesso frammento *de excusationibus* (D. 27.1.6.10), lo stesso Antonino viene dichiarato autore di un ulteriore diverso intervento sul tema, ricordato, per una sua particolare decisione, all'interno di un caso sottoposto a Settimio Severo e Antonino Caracalla.

D. 27.1.6.9-12 (Mod. 2 *de exc.*) 9. Ἔτι κάκεῖνο εἰδέναι χρή, ὅτι ὁ ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι διδάσκων ἢ θεραπεύων τὴν ἀλειτουρησίαν ταύτην ἔχει· ἐὰν γὰρ Κομανεὺς ὢν ἐν Νεοκαισαρεία σοφιστεύῃ ἢ θεραπεύῃ ἢ διδάσκῃ, παρὰ Κομανεῦσιν ἀλειτουρησίαν οὐκ ἔχει. καὶ τοῦτο οὕτω νενομοθέτηται ὑπὸ τῶν θειοτάτων Σεβήρου καὶ Ἀντωνίνου. 10. Τοὺς μέντοι ἄγαν ἐπιστήμονας καὶ ὑπὲρ τὸν ἀριθμὸν καὶ ἐν ἀλλοτρίᾳ πατρίδι τὰς διατριβὰς ποιουμένους εἶναι ἀλειτουρηγίτους Παῦλος γράφει, λέγων τὸν θειότατον Ἀντωνῖνον τὸν Εὐσεβῆ οὕτω κεκελευκέναι. 11. Τὸν ἐν Ῥώμῃ σοφιστεύοντα ἢ σαλαρίῳ ἢ καὶ χωρὶς σαλαρίου ἄφεισιν ἔχειν νενομοθέτηται ὑπὸ τῶν θειοτάτων Σεβήρου καὶ Ἀντωνίνου, οὕτως ὡς ἂν εἰ ἔτυχεν ἐν ἰδίᾳ πατρίδι διδάσκων. αἷς νομοθεσίαις δύνатаί τις ἐκεῖνον προσαγαγεῖν τὸν λόγον, ὅτι κοινῆς οὔσης τε καὶ νομιζομένης πατρίδος τῆς βασιλευούσης εἰκότως ἂν ὡς ἐν ἰδίᾳ πατρίδι χρήσιμον ἑαυτὸν παρασχὼν ἀλειτουρησίαν καρπώσεται. 12. Νόμων δὲ διδάσκαλοι ἐν ἐπαρχίᾳ διδάσκοντες ἄφεισιν οὐκ ἔξουσιν, ἐν Ῥώμῃ δὲ διδάσκοντες ἀφίενται.

= Occorre inoltre sapere che ha questa immunità chi insegna o esercita la medicina nella propria patria. Infatti se un Comano tratti la sofistica o eserciti la medicina o insegni a Nuova Cesarea, non ha immunità presso i Comani. E questo è stato stabilito in tal modo dai divi <Settimio> Severo e Antonino <Caracalla>. 10. Sostenendo che così ha disposto il divo Antonino Pio, Paolo scrive peraltro che le persone di eccezionale sapienza sono esonerate anche se sono in soprannumero e anche se dimorano in luogo diverso dalla loro patria. 11. E' stato stabilito dai divi <Settimio> Severo e Antonino <Caracalla> che chi tratta la sofistica a Roma, con o senza salario, ha la dispensa non diversamente che se insegnasse nella propria patria; dalla quale normativa si potrebbe ricavare il criterio che, poiché la città imperiale è ed è ritenuta essere la patria comune, giustamente godrà di immunità chi vi si rende utile <come se lo facesse> nella sua patria particolare. 12. Ma i docenti di diritto che insegnano in provincia non avranno immunità; se insegnano però a Roma sono dispensati da tutela e curatela<sup>174</sup>.

<sup>174</sup> Trad. S. SCHIPANI (a cura di), Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e Traduzione, IV (20-27), Milano 2011, p. 419 s.

Le disposizioni dei paragrafi 9-12, in particolare il paragrafo 11, sono molto interessanti perché ricollegano direttamente l'attenzione che l'imperatore rivolge a quelle categorie di professionisti (chi insegna e chi esercita la medicina = ὁ [...] διδάσκων ἢ θεραπεύων si legge nel paragrafo 9) all'utile che tali professioni apportano alla comunità. L'immunità – ne concluderemo – ha valore territoriale (non personale) e viene garantita con riferimento al luogo in cui il soggetto svolge l'attività, da qualunque città esso provenga. Così, infatti, l'interpretazione giurisprudenziale (ed è fatto il nome di Paolo) aveva letto in conclusione il disposto di Settimio Severo e Antonino Caracalla che originariamente, secondo la lettera del testo, avrebbe dovuto limitare privilegi e favori allo svolgimento di attività “in patria”, ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι.

È quanto si ricava ad attenta lettura dal brano di testo, paragrafi 9-11, di Modestino. Si comincia con l'individuare, fra tutte, due categorie di professioni il cui svolgimento è determinante per il bene collettivo, quegli insegnanti e quei medici di cui già si parlava nei precedenti paragrafi. Ma il riferimento del paragrafo 9 a costoro viene subito costretto nella prospettiva di una questione particolare che evidentemente era sorta di fatto – ce lo dice il richiamo a due particolari cittadine, Comana e Nuova Cesarea<sup>175</sup> – fra Comana e un professionista appartenente a una delle succitate categorie. Evidentemente il medico o insegnante che fosse (o piuttosto il sofista)<sup>176</sup>, nativo di Comana ma abitante a Nuova Cesarea dove svolgeva la

<sup>175</sup> In prima battuta si potrebbe pensare alle due località del Ponto, Comana Pontica, appunto, e l'attuale Niksar. Relativamente a questa ipotesi, però, potrebbe stupire il sorgere di una simile divergenza quando i luoghi di cui si tratta sarebbero immediatamente contigui, Niksar e le rovine di Comana, a 11 chilometri circa l'uno dall'altro sulle sponde dell'Iris, una distanza facilmente percorribile da un medico per assistere dei pazienti, o da un allievo per seguire le lezioni di un maestro; e questa ipotesi risulterebbe particolarmente interessante per misurare l'assoluta autonomia amministrativa nella gestione delle immunità ed esenzioni di ciascun centro, per quanto vicino. Oppure si può pensare ad un'altra Neocoesarea, geograficamente più lontana, nella Bitinia (oggi Armutlu), o nella Siria romana.

<sup>176</sup> Si noti che il paragrafo 9 proponendo una domanda indiretta (ἔτι κάκεινο εἰδέναι χρεῖ, ὅτι ὁ ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι διδάσκων ἢ θεραπεύων τὴν ἀλειτουρησίαν ταύτην ἔχει) faceva parola soltanto di chi insegna e chi esercita la medicina (ὁ [...] διδάσκων ἢ θεραπεύων), mentre la risposta alla contesa che ne era derivata aggiunge il sofista (anzi tratta solo del sofista, ἐὰν γὰρ Κομανεύς ὢν ἐν Νεοκαισαρείᾳ σοφιστεύῃ ἢ θεραπεύῃ ἢ διδάσκῃ, forse perché il Comanense in causa aveva proprio vantato quella particolare qualifica); ma poi risolve e conclude attribuendo al sofista il predicato verbale διδάσκων in termini generali. Ma, se il διδάσκων (nella sua forma nominale) è l'insegnante, colui che insegna tout court, il σοφιστεύων, il sofista – c'è da chiedersi – deve intendersi specificamente il retore (ipotesi

sua attività, pretendeva di godere della posizione riconosciuta alla sua classe sociale anche di fronte al municipio di Comana, forse – si può ritenere – in ragione dei beni che costì ereditava dalla famiglia. Si deve presumere che il soggetto invocasse il principio (di cui però non abbiamo sentore altrove) secondo cui il medico, il professore (il sofista) dovessero godere dei privilegi in quanto medico o professore (o sofista) nativo della città (o forse soltanto in ragione della professione), indipendentemente dal luogo in cui fosse andato eventualmente a vivere ed esercitare; la città, all'opposto, non voleva certo rinunciare ai suoi diritti relativi ai *munera* variamente imposti ai cittadini, e avrà obiettato che il privilegio doveva essere inteso nel senso che il professionista nativo della città nella città stessa avrebbe dovuto continuare a dimorare e svolgere la sua professione. Di qui – si deve ipotizzare – l'intervento degli imperatori Settimio Severo e Antonino Caracalla i quali con la loro decisione avevano forse voluto soltanto risolvere la questione specifica loro sottoposta. Ma quella decisione, considerata alla lettera, rischiava di dare una visione distorta del rapporto fra le città e i professionisti, e avrebbe potuto essere interpretata come se imponesse il principio secondo cui il medico, il professore (il sofista) dovessero godere dei privilegi soltanto quando esercitassero "in patria", parole che è presumibile si dovevano leggere alla lettera nella sentenza imperiale<sup>177</sup>. Insorge allora l'azione correttiva della giurisprudenza con la voce di Paolo che si richiama appunto all'imperatore Antonino: "Sostenendo che così ha disposto il divo Antonino Pio, Paolo scrive peraltro che le persone di eccezionale sapienza sono esonerate anche se sono in soprannumero e anche se dimorano in luogo diverso dalla loro patria"<sup>178</sup>.

nella quale il verbo διδάσκω andrebbe riferito in particolare al solo grammatico)? o deve intendersi il filosofo (nonostante la scarsa considerazione che i tempi attribuivano ai filosofi; ipotesi nella quale il διδάσκω includerebbe grammatici e retori)?

<sup>177</sup> O piuttosto nel rescritto imperiale, che di questo credo si tratti; o ancora – e più probabilmente – nella richiesta sottoposta agli imperatori dalla città, cui gli imperatori stessi avrebbero risposto "rescrivendo" con la semplice approvazione della tesi della città stessa.

<sup>178</sup> A parte l'episodio concreto e le conseguenze che se ne possono trarre per l'epoca dei Severi, è interessante rilevare che in verità sarebbe stato per primo Antonino Pio, evidentemente investito da analoga questione, a dare un'interpretazione ai privilegi concessi a quei professionisti in rapporto alla patria, anche se la *ratio* di quel suo disposto rimane comunque ambigua, potendosi dare parecchi significati, in ragione del contesto concreto, a quel "dimorare in luogo diverso dalla patria" di cui avrebbe detto Paolo. In ogni caso l'imperatore Antonino avrebbe stabilito una deroga al limite numerico da lui stesso stabilito per le persone di eccezionale sapienza, e avrebbe regolamentato – possiamo pensare in senso estensivo – il rapporto fra concessione, qualifica, nazionalità e/o residenza, esercizio della professione. Si può forse ritenere che tutto ciò risultasse nella stessa epistola di cui sopra.

Invero il paragrafo 10 con il suggerimento interpretativo di Paolo sembrerebbe quasi un glossema introdotto a interrompere, a chiarimento, l'esposizione delle regole dettate da Settimio Severo e Antonino Caracalla. Il nome dei due imperatori ritorna infatti subito, all'inizio del successivo paragrafo 11, e a continuazione, come logica conseguenza, senza soluzione di continuità, del pensiero sull'esercizio della professione in patria. Ma in netta contrapposizione con la lettura di Paolo, pure immediatamente precedente, si insiste sulla relazione fra esenzioni e patria: "E' stato stabilito dai divi Settimio <Severo> e Antonino <Caracalla> che chi tratta la sofistica a Roma, con o senza salario, ha la dispensa non diversamente che se insegnasse nella propria patria (ἐν ἰδίᾳ πατρίδι)"; dove, a corollario, si aggiunge il commento di Modestino: "dalla quale normativa si potrebbe ricavare il criterio che, poiché la città imperiale è ed è ritenuta essere la patria comune, giustamente godrà di immunità chi vi si rende utile come <se lo facesse> nella sua patria particolare".

Sul commento di Modestino, infine, è bene fare due rilevazioni. La prima, grave di implicazioni, riguarda le parole del giurista tardoseveriano che collegano direttamente le esenzioni e i privilegi di cui godono medici, docenti e sofisti all'utile da loro apportato al bene comune (εἰκότως ἂν ὡς ἐν ἰδίᾳ πατρίδι χρήσιμον ἑαυτὸν παρασχῶν ἀλειτουρησίαν καρπώσεται). E' su questa base, infatti, che acquista significato la decisione relativa al professionista comanense, che - se stiamo alla ricostruzione ipotizzata - doveva aver avuto partita persa nei confronti delle pretese della città; su questa base, però, si giustifica anche l'interpretazione di Paolo che nella struttura del disposto imperiale fa leva non tanto sulla locuzione ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι, quanto piuttosto sul valore di predicato verbale dei termini che identificano i soggetti, ὁ [...] διδάσκων ἢ θεραπεύων, non il professore in senso statico, non il medico in quanto tale, ma colui che insegna, colui che esercita concretamente la medicina. Il che ci porta a concludere che l'immunità ha valore territoriale (non personale), che viene concessa e garantita dalla città al professionista meritevole in ragione del fatto che questi, svolgendo la sua attività in loco apporta un utile sociale, indipendentemente dal luogo della sua origine.

Il secondo dato da rilevare si fa evidente soltanto con la lettura del successivo paragrafo 12: "Ma i docenti di diritto che insegnano in provincia non avranno immunità; se insegnano però a Roma sono dispensati da tutela e curatela". Dopo tutto l'intricato discorso che, partendo dalla/e disposizioni di Settimio Severo e Antonino Caracalla sul caso particolare della disputa fra la città di Comana e un διδάσκων ἢ θεραπεύων, e valendosi dell'interpretazione di Paolo e della sua giustificazione, era venuto a

riconoscere il valore sociale delle professioni in oggetto, la limitazione imposta ai docenti di diritto invero stupisce, perché sembra disposta proprio in ragione dell'oggetto dell'insegnamento, non dell'insegnamento in sé. Il verbo utilizzato, infatti, è lo stesso, διδάσκω, lo stesso che aveva giustificato le aperture a favore del "sofista" (τὸν ἐν Ῥώμῃ σοφιστεύοντα ... ὡς ἂν εἰ ἔτυχεν ἐν ἰδίᾳ πατρίδι διδάσκων), lo stesso che si qualificava in rapporto al bene comune (ἂν ὡς ἐν ἰδίᾳ πατρίδι χρήσιμον ἑαυτὸν παρασχὼν ἀλειουργησίαν καρπώσεται). Ma qui l'insegnamento riguarda le leggi, i νόμοι, e l'insegnamento dei νόμοι sembrerebbe essere riguardato con sfavore perché ad esso si concede, quando si concede, una minor benevolenza: va aggiunto che nella disposizione che gli consente immunità solo in Roma si potrebbe anche leggere una tendenza ad attirarlo a Roma, in quanto forse più controllabile, e se non a precluderlo in provincia<sup>179</sup> per lo meno a renderne meno appetibile l'esercizio in provincia, dove potrebbe essere appunto meno controllabile.

L'insegnamento del diritto non comportava di per sé riflessi positivi. Ausonio (310-395 circa), per esempio, non accenna minimamente nelle sue opere a questo tipo di insegnamento, eppure lui stesso - è certo - aveva un'estesa conoscenza della materia giuridica. Ma ancora all'epoca di Teodosio appare chiaro come l'insegnamento prettamente giuridico, tecnico, specifico, con un proprio qualificato insegnante, fosse considerato non indispensabile per la formazione dei giovani, ma soltanto un utilissimo valore aggiunto, se l'imperatore ne sottolinea la "nuova" presenza con le parole *et quoniam non his artibus tantum adulescentiam gloriosam optamus institui, profundioris quoque scientiae adque doctrinae memoratis magistris sociamus auctores. unum igitur adiungi ceteris volumus, qui philosophiae arcana rimetur, duo quoque, qui iuris ac legum formulas pandant* (CTh. 14.9.3.1: "E poiché desideriamo che la bella gioventù sia formata non soltanto in queste discipline, aggiungiamo ai maestri suddetti <altri> professori di più profonda dottrina e scienza. E pertanto vogliamo che sia aggiunto agli altri uno che tratti gli insegnamenti della filosofia, e ancora due che insegnino il diritto e le formule delle leggi").

<sup>179</sup> Giustiniano, invece, vorrà dare impulso soltanto alla scuola di Costantinopoli e di Berito, disponendo la soppressione di altri centri di cultura, come, in particolare, Alessandria e Cesarea: *Haec autem tria volumina a nobis composita tradi eis tam in regiis urbibus quam in Berytiensium pulcherrima civitate, quam et legum nutricem bene quis appellet, tantummodo volumus, quod iam et a retro principibus constitutum est, et non in aliis locis quae a maioribus tale non meruerint privilegium: quia audivimus etiam in Alexandrina splendidissima civitate et in Caesariensium et in aliis quosdam imperitos homines devagare et doctrinam discipulis adulterinam tradere: quos sub hac interminatione ab hoc conamine repellimus, ut, si ausi fuerint in posterum hoc perpetrare et extra urbes regias et Berytiensium metropolim hoc facere, denarum librarum auri poena plectantur et reiciantur ab ea civitate, in qua non leges docent, sed in leges committunt* (const. Omnem 7).

5. Nella primavera del 298 nel foro di *Augustodunum* (Autun), davanti al governatore della provincia, il retore Eumenio<sup>180</sup> pronuncia una vibrante orazione (il V [9] dei panegirici latini, comunemente noto come *pro restaurandis scholis*), con il duplice scopo di rendere grazie agli imperatori (Costanzo Cloro in particolare), che lo hanno voluto alla gestione delle scuole della città<sup>181</sup>, e di chiedere al governatore stesso di poter disporre del suo proprio stipendio (o gran parte di esso) per la loro ricostruzione, per restituire loro l'originaria bellezza e il precedente grado di efficienza. E' certo chiara la sua sollecitudine nei confronti dell'istituzione, in sé e nella proiezione futura.

In ragione dell'occasione del discorso e delle sue finalità, da esso possiamo trarre alcune informazioni sul sistema scolastico-formativo del tempo.

Eumenio designa la sua funzione in vari modi: ora si dice *praeceptor et moderator* (§ 5.3) o solo *praeceptor* (6.4; 8.3), ora *moderator* (5.3), *magister* (11.2), *summus doctor* (5.3); parla di una *professio* che gli è attribuita (14.4;

<sup>180</sup> Dal panegirico stesso si desumono molte notizie sul suo autore, sulla sua vita familiare (il nonno ateniese, professore di retorica a Roma e poi a Autun; il figlio, che Eumenio vuole preparare "*ad pristina mea studia*"), e sulla sua carriera. Queste ultime, nel suo bel volume sull'antichità gallica, Antony Hostein le riassume così: «voici le schéma de la carrière d'Eumène qu'il est possible de reconstituer: - naissance vers 240; - études de rhétorique (et droit?) vers 255-265; - engagement dans la carrière équestre entre 265-270 et 286. Eumène gravit différents échelons, passé par des fonctions difficiles à établir (avocat du fisc? procurateur à *rationibus*?) avant d'atteindre un poste de rang ducénaire autour de 285, dans l'administration provinciale ou palatiale (?); - *magister memoriae* pendant une dizaine d'années, entre 286 et 295-296; - retiré de la vie publique, il est nommé par les empereurs à la tête des écoles de la cité vers 297; - discours devant le gouverneur à *Augustodunum* au printemps 298» (A. HOSTEIN, *La cité et l'Empereur. Les Éduens dans l'Empire romain d'après les Panégyriques latins*, Paris 2012, p. 191).

<sup>181</sup> Nel panegirico è riportato fedelmente il testo della lettera con cui Costanzo gli cedeva la sua posizione e il suo stipendio (ed è dal saluto di chiusura di questa che ne conosciamo il nome): *Exemplum sacrae epistulae*. 1. *Merentur et Galli nostri ut eorum liberis, quorum vita in Augustodunensium oppido ingenuis artibus eruditur, et ipsi adulescentes qui hilario consensu meum Constantii Caesaris ex Italia revertentis suscepere comitatum, ut eorum indulgi consulere cupiamus*. 2. *Proinde quod aliud praemium his quam illud conferre debemus quod nec dare potest nec eripere Fortuna?* 3. *Unde auditorio huic, quod videtur interitu praeceptoris orbatum, te potissimum praeficere debuimus, cuius eloquentiam et gravitatem morum ex actus nostri habemus administratione compertam*. 4. *Salvo igitur privilegio dignitatis tuae hortamur ut professionem oratoriam repetas atque in supra dicta civitate, quam non ignores nos ad pristinam gloriam reformare, ad vitae melioris studium adulescentium excolas mentes nec putes hoc munere ante partis aliquid tuis honoribus derogari, cum honesta professio ornet potius omnem quam destruat dignitatem*. 5. *Denique etiam salarium te in sescentis milibus nummum ex rei publicae viribus consequi volumus, ut intellegas meritis tuis etiam nostram consuluisse clementiam. Vale, Eumene, carissime nobis* (*paneg.* 5.14.1-5).

15.4; 16.6), una *honesta professio* (14.4) e qualifica i suoi salari come *praemia docendi*.

Le scuole Meniane<sup>182</sup> erano scuole di alto livello la cui qualità e fama si era mantenuta inalterata – ci dice Eumenio – pressoché dall’età di Augusto. L’indirizzo culturale che vi si coltivava era certamente quello degli studi retorici: le dice infatti Eumenio “sede delle arti liberali, a cui per l’insigne onore da essi <dagli imperatori> dato agli studi, hanno assicurato una straordinaria affluenza della nostra migliore gioventù”: lode, dunque, ai regnanti, spinti dalla loro “sollecitudine per il fiorire del sapere e degli studi di eloquenza” (*paneg.* 5.5.1-2: *cui enim unquam veterum principum tantae fuit curae ut doctrinae atque eloquentiae studia florent...?*).

Ma non doveva, non poteva mancare – come rileva anche di recente la dottrina – l’insegnamento giuridico<sup>183</sup>. Ciò sarebbe confermato da diverse circostanze indiziarie: la preparazione giuridica che dimostrano nei loro discorsi i panegiristi tutti, di molti dei quali non si discute la provenienza gallica; la partecipazione a ruoli amministrativi e di governo che risultano essere ricoperti da alcuni di questi panegiristi, di volta in volta membro della cancelleria, *magister memoriae*, *advocatus fisci*; l’esistenza di una “corporazione” di avvocati a Autun, una *secta forensium patronorum* di cui è traccia nel paragrafo 2.2 (*contestatum esse initio dicendi apud audientes volo, temporarium me dicendi munus, atque idipsum meis studiis peculiariter commo- dare, non ad incognitam mihi sectam forensium patronorum alienae laudae cupiditate transire*). Lo confermerebbe ancora l’esistenza di un palinsesto di cui Antony Hostein dice che «s’agirait de notes prises dans le cadre d’un cours de droit dispensé par un juriste qui transmettait des connaissances pratique fonde sur des exercices simples à des étudiants peu confirmés. Ces pages ne sont extraits d’un livre, mais apparaissent plutôt comme des notes destinées à circuler dans un cercle d’étudiants ou de praticiens du droit»<sup>184</sup>. Il metodo d’insegnamento che traspare utilizzato nelle scuole è quello degli *studiorum exercitia* (§ 1.2) che preparano ai discorsi pronunciati dagli avvocati nel foro, come si rileva dalle parole del panegirista in un passaggio

<sup>182</sup> Il nome, Meniane, che evidentemente derivava dalle caratteristiche architettoniche dell’edificio, dai balconi, dai cornicioni aggettanti, è suggerito dallo stesso Eumenio che così le chiama lui stesso più volte: a cominciare da *paneg.* 5.2.1.

<sup>183</sup> Scrive HOSTEIN (*op. cit.*, p. 202 s.): «Il faut cependant prendre garde au piège tendu par les auteurs antiques issus de l’aristocratie sénatoriales ou de l’ordre équestre et qui étaient tenus, pour des raisons éthiques, de passer sous silence toute compétence technique de leur part». Non è però chiaro quali possano essere queste ragioni “etiche” su cui Camille JULLIAN (*Histoire de la Gaule*<sup>4</sup>, vol. 7, Paris 1926, p. 250, n. 3).

<sup>184</sup> Cfr. A. HOSTEIN, *op. cit.*, p. 204.

interessante che sottolinea bene il carattere ripetitivo delle esercitazioni scolastiche del tempo.

Nell'insegnamento delle scuole Meniane (ma, in generale, nell'insegnamento di tutti gli apparati educativi del tempo) Hostein distingue tre scopi primari, lo scopo morale («il s'agissait de former des hommes vertueux»), lo scopo politico e ideologico («il s'agissait de transformer les provinciaux en bons Romains»), lo scopo pratico («elle <la scuola> visait à former de bons dirigeants, capables d'administrer l'État et les cités»)<sup>185</sup>. Si viene a riconoscere così alla scuola un fondamentale ruolo di integrazione fra i popoli, di cui il potere imperiale di Roma si rendeva ben conto.

È appunto questa concezione utilitaristica della scuola che chiarisce il significato dell'intervento imperiale, di Roma, di Costantinopoli, in affari che, in fondo, riguarderebbero soltanto la città in cui di volta in volta ha stanza la scuola. Le scuole si prospettano come strumento di romanizzazione: nel caso specifico, permettono di trasformare quei cittadini, prevalentemente galli ma anche originari di *nationes* vicine, in buoni romani; nel caso di ricompensarne la fedeltà; comunque di meglio sorvegliare il territorio.

6. Dall'anno 298 della Gallia al 305 di Costantinopoli, l'inizio del periodo di regno di Costantino. I codici teodosiano e giustiniano ci documentano tre significativi interventi di Costantino in relazione alle scuole. In particolare:

CTh. 13.3.1pr.-3 (*Imp. Constantinus A. ad Volusianum*).

medicos, grammaticos et professores alios litterarum immunes esse cum rebus, quas in civitatibus suis possident, praecipimus et honoribus fungi; in ius etiam vocari eos vel pati iniuriam prohibemus,

<sup>185</sup> Il fondamentale ruolo di integrazione sociale svolto da questa scuola (come, del resto, si deve pensare, da tutte le scuole analoghe del tempo), è particolarmente sottolineato da HOSTEIN (*op. cit.*, p. 204): «les écoles supérieures étaient destinées avant tout à éduquer les enfants des grandes familles gallo-romaines, qu'ils fussent notables de cités, membres de l'ordre équestre ou clarissimes. Les écoles d'Autun furent pour l'État romain une pépinière de cadres administratifs, à un moment où les besoins en personnel s'accroissaient en raison de la mise en place des réformes tétrarchiques et de la présence d'une capitale impériale à proximité - Trèves - occupée de manière régulière par les empereurs». E continua (nt. 78): «les écoles sont destinées à faire des jeunes gens de bons Romains, fidèles au prince et à l'Empire, destinés à prononcer des éloges des princes dans le cadre du culte impérial (§ 10,2 et 20,1-3). Eumène souligne par ailleurs que l'éducation dispensée permet d'acquérir de bonnes mœurs (§ 5,4 et 14,4) et de cultiver les vertues romaines (8,3)». Già ne aveva fatto cenno in questi termini D. LASSANDRO, *L'Illirico nella visione dei panegiristi gallici di età tardo antica*, in *Dall'Adriatico al Danubio. L'Illirico nell'età greca e romana*, Pisa 2004, pp. 395-401, ma anche, e più, ID., "Aedui fratres populi romani" cit.

ita ut, si quis eos vexaverit, centum milia nummorum aerario inferat a magistratibus vel quinquennialibus exactus, ne ipsi hanc poenam sustineant, **1.** servus eis si iniuriam fecerit, flagellis debeat a suo domino verberari coram eo, cui fecerit iniuriam, vel, si dominus consensit, viginti milia nummorum fisco inferat, servo pro pignore, donec summa haec exsolvitur, retinendo. **2.** Mercedes etiam eorum et salaria reddi praecipimus. **3.** Quoniam gravissimis dignitatibus vel parentes vel domini vel tutores esse non debent, fungi eos honoribus volentes permittimus, invitos non cogimus. (*Proposita kal. Aug. Sirmio Crispo et Constantino CC. cons.*) <321/4 aug. 1>.

= *Stabiliamo che i medici, i grammatici e gli altri professori delle lettere siano immuni con i beni che possiedono nelle (varie) città, e godano di onori; proibiamo che siano chiamati in giudizio o che subiscano iniuria, tanto che, se qualcuno avrà agito contro di loro (si quis eos vexaverit), sia multato dai magistrati <comuni> o dai quinquennali nei confronti dell'erario per centomila denari (nummi), affinché essi non subiscano questo patimento, 1. e che se un servo abbia recato loro iniuria, debba essere bastonato dal suo padrone in presenza di colui che ha offeso, ovvero, se il padrone vuole, paghi ventimila denari (nummi) al fisco, lasciando il servo in garanzia finché la somma non sia stata pagata. 2. Stabiliamo anche che debbano essere versati loro i compensi e i salari. 3. Poiché non devono essere responsabili per parentela o proprietà o tutela rispetto a impegnative dignità amministrative, permettiamo che ne assumano l'onere (fungi eos honoribus) se lo vogliono, <ma> se non lo vogliono non vi possano essere costretti.*

CTh. 13.3.2 (*Idem A. ad Rufinum pp.*) (= C. 10.53.6)

Archiatři omnes et ex archiatris ab universis muneribus curialium, senatorum et comitum perfectissimorumque muneribus et obsequiis, quae administratione perfunctis saepe mandantur, a praestationibus quoque publicis liberi immunesque permaneant nec ad ullam auri et argenti et equorum praestationem vocentur, quae forte praedictis ordinibus aut dignitatibus adscribuntur. huius autem indulgentiam sanctionis ad filios quoque eorum statuimus pervenire. (*Dat. XII kal. iun. Constantino A. VII et Constantio Caes. cons.*) <326 [354] mai. 21>.

= *Tutti i medici e gli ex medici rimangono liberi ed immuni da tutti i munera curiali, dai munera dei senatori e degli uomini della classe dei perfectissimi e dagli ossequi che spesso si devono nei confronti di coloro che svolgono attività amministrative, nonché dalle prestazioni pubbliche, e non siano chiamati a nessuna contribuzione di oro e argento e di cavalli, che talora sono stabilite a carico delle predette categorie. E stabiliamo che di questo beneficio godano anche i figli.*

CTh. 13.3.3 (*Idem A. ad populum*)

Beneficia divorum retro principum confirmantes medicos et professores litterarum, uxores etiam et filios eorum ab omni functione et ab omnibus muneribus publicis vacare praecipimus nec ad militiam comprehendi neque hospites recipere nec ullo fungi munere, quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituant. (*Proposita V kal. octob. Constantinopoli Dalmatio et Zenofilo cons.*) (333 sept. 27).

= Confermando i benefici concessi nel passato dai principi a medici e professori delle lettere stabiliamo che anche le mogli e i figli siamo immuni da ogni funzione <pubblica> e dai munera pubblici, che non possano essere assunti nella milizia né debbano offrire l'ospitalità <ai soldati> né abbiano altro impegno imposto, in modo che più liberamente possano dedicarsi alla formazione di molti negli studi liberali e nelle menzionate discipline.

La prima costituzione, CTh. 13.3.1, è probabilmente un rescritto col quale l'imperatore risponde alle lagnanze di un tal Volusiano offeso dall'*iniuria* arrecatagli da un servo altrui. La circostanza particolare sarebbe suggerita dall'insistenza con cui subito dopo aver frettolosamente detto che medici, grammatici e gli altri professori godono delle immunità, loro e i loro beni, e che non possono essere chiamati in giudizio, la costituzione imperiale si dilunga sulle pene stabilite contro chi avesse osato contravvenire a quest'ultimo divieto e, soprattutto, contro il servo che avesse commesso *iniuria* nei confronti di un appartenente alle categorie indicate<sup>186</sup>: sia flagellato dal suo stesso padrone davanti agli occhi dell'offeso, ovvero il *dominus*, a sua discrezione, paghi al fisco una multa di ventimila *nummi*, lasciando il servo nelle mani dell'avversario come garanzia dell'assolvimento<sup>187</sup>. Il paragrafo 2 ritorna poi sull'elencazione dei benefici concessi ai medici, ai grammatici e ai professori. E nel complesso è questo il dato che qui ci interessa.

<sup>186</sup> Si deve forse pensare ad una testimonianza negativa portata dal servo altrui nel processo?

<sup>187</sup> L'espressione usata nel testo, "*servo pro pignore ... retinendo*", rimane molto astratta, e in realtà indurrebbe a pensare più ad un deposito del servo presso il fisco che ad una consegna all'offeso in attesa che il debito fiscale pecuniario sia assolto. Ma un abbandono del servo al fisco come alternativa alla flagellazione dello stesso davanti all'offeso non mi sembra congrua: l'offeso non ne avrebbe nessuna soddisfazione, né d'altra parte il *dominus* sarebbe indotto ad affrettarsi a pagare la multa per timore di ritorsioni sul servo, come avverrebbe invece se il servo stesso rimanesse in potere dell'avversario.

In definitiva la somma di tali benefici e privilegi ripete e riconferma in parte analoghe concessioni che ci sono già note dall'editto di Pergamo<sup>188</sup>, ovvero ne specifica il tenore e la portata: in particolare l'immunità (si deve pensare a immunità fiscali) per loro e per i loro beni, il divieto di chiamare in giudizio questi professionisti, il diritto di pretendere un compenso per la loro attività, l'esenzione, se lo vogliano, dagli obblighi della tutela ed altre responsabilità civiche.

La successiva costituzione, CTh. 13.3.2 del 326, dovette avere da subito un valore ufficiale in quanto indirizzata al prefetto del pretorio Rufino. Si tratta di una specificazione relativa alle immunità concesse ai medici (ma valevole anche per i professori): i medici (e anche i professori) siano esentati dai *munera curialia*, e, pur essendo equiparati in dignità agli appartenenti alla classe senatoria, siano esenti pure dai *munera* che gravano sui senatori e sui *perfectissimi*, non abbiano obblighi di subordinazione nei confronti dei funzionari pubblici, né possano essere obbligati a impegni pubblici, in particolare non debbano sottostare a pressioni fiscali in oro e argento (direi che il riferimento è alla *collatio lustralis*)<sup>189</sup> o di cavalli<sup>190</sup>, cui

<sup>188</sup> Là, nell'*edictum de privilegiis medicorum et magistrorum* si stabiliva "che essi non siano obbligati alla concessione di alloggio, né vadano soggetti ai tributi in nessun modo. ... non siano ostacolati da nessuno. E sia loro permesso di tenere riunioni delle loro associazioni nei luoghi consacrati, nei templi e nei santuari, dove preferiscono, in qualità di persone inviolabili, e chiunque li scacci sia sottoposto al giudizio del popolo romano sotto l'imputazione di empietà verso la casa imperiale". Invero quel "non essere ostacolati da nessuno" che nello stralcio di lettura riportato sembra assumere un valore assoluto, nel contesto risulterebbe correlato con una sorta di potere di autotutela e di iniziativa di repressione: a questi soggetti, medici, grammatici e retori, sembrerebbe consentito di perseguire i loro detrattori: "qualora ne trovino uno che s'era dato alla macchia, lo conducano dove ad essi pare bene, e non siano ostacolati da nessuno".

<sup>189</sup> Su cui A.M. GIOMARO, *Dubbi sulla lustralis collatio e la sua abolizione. Fonti epigrafiche e papirologiche e problemi storico-giuridici*, in *Minima epigraphica et papyrologica* XVIII, 2015, fasc. 20, 2017, pp. 91-123 = *Studi Urbinati* n.s. A n. 68, pp. 99-144.

<sup>190</sup> Circa l'obbligo di conferimento di cavalli viene immediato il collegamento con l'elencazione di esenzioni, immunità e privilegi (in particolare il *neve ad prosecutiones equorum vel ad praebendas operas devocentur*) fissate per i *picturae professores* da CTh. 13.4.4, sotto la rubrica *De excusationibus artificum*. È forse utile riportare tutto il testo: (*Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Chilonem vicarium Africae: Picturae professores, si modo ingenui sunt, placuit neque sui capitis censione neque uxorum aut etiam liberorum nomine tributis esse munificos et ne servos quidem barbaros in censuali adscriptione profiteri, ad negotiatorum quoque collationem non devocari, si modo ea in mercibus habeant, quae sunt propria artis ipsorum. pergulas et officinas in locis publicis sine pensione optineant, si tamen in his usum propriae artis exercent, neve quomquam hospitem inviti recipiant, lege praescrpsimus neve pedaneorum iudicum sint obnoxii potestati arbitriumque habeant consistendi in civitate, quam elegerint, neve ad prosecutiones equorum vel ad praebendas operas devocentur; neve a iudicibus ad efficiendos sacros vultus aut publicorum operum expolitionem sine mercede cogantur. quae omnia sic concessimus, ut, si quis circa eos statuta neglexerit, ea teneatur poena, qua sacrilegi cohercentur. Dat. XII kal. Iul. Treviris Gratiano A. III et Equitio cons.*).

pure sono soggetti i senatori e i *perfectissimi*. La costituzione estende tali prerogative anche ai figli.

Infine, la costituzione del 333, CTh. 13.3.3, non fa che riconfermare i privilegi attribuiti, in questo caso citando espressamente come beneficiari accanto ai medici, nominati per primi, anche i *professores litterarum*. E li elenca in sintesi: esenzione da ogni impegno civile e dai *munera publica*, esonero dalla *militia* (sia essa militare che amministrativa), esonero dalle prestazioni obbligatorie di ospitalità e da ogni altro carico di responsabilità cittadino. Si aggiunge infine, brevemente, la motivazione, *quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituant*, “in modo che più liberamente possano prendersi carico di formare molti giovani agli studi liberali e alle altre citate professioni”: una motivazione estremamente interessante perché giustifica il favore che godono i medici non tanto in rapporto alla loro attività di provvidenza per la salute pubblica, quanto alla funzione formativa *memoratis artibus* da loro svolta. La disposizione estende il beneficio anche a favore delle mogli<sup>191</sup>.

7. Certamente anche l'imperatore Giuliano, pur nel suo breve periodo di regno<sup>192</sup>, ha dato un suo contributo al capitolo sulla storia dei rapporti fra il potere centrale e la cultura/le scuole<sup>193</sup>. Alle costituzioni costantiniane del titolo *de medicis et professoribus* del codice di Teodosio seguono due

<sup>191</sup> Anche molte altre delle costituzioni che seguono nei titoli codicistici riguardanti i professori si devono leggere come concessioni o dinieghi di immunità. Non ritengo qui di indugiare oltre sui motivi che possono aver ispirato una legislazione particolare per le varie categorie di operatori in ragione anche della loro incidenza nella vita sociale e pubblica della *civitas* romana (faccio soltanto un richiamo alla letteratura riportata, per esempio, in E. GERMINO, *Medici e professori nella legislazione costantiniana*, in *SDHI* 69, 2003, pp. 185-246; al riguardo, anche L. DE GIOVANNI, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano*, Napoli 2003<sup>2</sup>, pp. 177 ss., specie pp. 179-181), né sulle differenti posizioni politiche che sono rappresentate in questa prospettiva dai vari imperatori. Si tratta, comunque, di un capitolo che, per quanto già percorso ampiamente dalla dottrina (basti citare il *Cultura e potere* di GIOVANNA COPPOLA, in part. p. 397 ss.), meriterebbe comunque di essere ripreso in esame se non altro dal punto di vista delle tipologie di esenzioni e delle categorie ammesse o meno al beneficio, anche rimanendo nell'ambito dei c.d. “maestri”.

<sup>192</sup> Per le incertezze della dottrina sul punto (venti mesi, due anni, due anni e mezzo, due anni e sette mesi) cfr. E. GERMINO, *Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano l'Apostata*, Napoli 2004. p. 30 nt. 51.

<sup>193</sup> Per quanto riguarda l'editto giuliano non faccio che richiamarmi, oltre che agli Atti del Convegno messinese del 1984 *Giuliano imperatore* (a cura di B. Gentili) a I. TANTILLO, *L'imperatore Giuliano*, Roma-Bari 2001, ad altra opera collettanea, A. MARCONE (a cura di), *L'imperatore Giuliano. Realtà storica e rappresentazione*, Milano 2015, e soprattutto a E. GERMINO, *op. ult. cit.*, che è ampiamente documentato anche sulla dottrina (rec. di Paolo GARBARINO, in «SDHI» 72, 2006, pp. 540-548). Si veda anche A. PAGLIARA, *Retorica, filologia e politica in Giuliano Cesare*, Alessandria 2012, *passim*, e recensione relativa di M.C. DE VITA, in «Vichiana», XV, 2013, pp. 114-120.

brani di due costituzioni dell'imperatore Giuliano (360/361-363) del 362, dove, se l'una, CTh. 13.3.4, ripete la conferma dei benefici già concessi dagli imperatori precedenti (ma si noti che è indirizzata esplicitamente ai medici, quasi a voler limitare ad essi tale conferma)<sup>194</sup>, l'altra, invece, CTh. 13.3.5, assume i toni particolari che la dottrina ha tradizionalmente ricollegato ad una politica anticristiana dell'imperatore, identificando questa costituzione con l'*edictum de professoribus* che avrebbe introdotto per i cristiani il divieto di insegnare:

CTh. 13.3.5 (*Idem A.*) (= C. 10.53.7)

Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum, iubeo, quisque docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur optimorum conspirante consensu. hoc enim decretum ad me tractandum referetur, ut altiore quodam honore nostro iudicio studiis civitatum accedant. (*Dat. XV kal. iul., acc. IIII kal. Augustas Spoletio Mamertino et Nevitta cons.*) <362 iun. 17>.

= *E' necessario che i maestri degli studi e i dottori eccellano in primo luogo per i costumi, poi per la eloquenza. Ma poiché non possono essere presenti in ogni città comando che chi vuole insegnare non si accosti a questo impegno (munus) improvvisando ovvero consapevolmente senza capacità, ma, approvato da un consiglio dell'ordine, ottenga un decreto dei curiali con l'approvazione dei più capaci. E infatti questo decreto sia <poi> riportato a me, in modo che accedano agli studi delle città anche con maggior onore in conseguenza della nostra approvazione.*

Riconsiderato il peso delle suggestioni di tutta una antica letteratura religiosa, da Gregorio Nazianzeno (*orat.* 4.101.1-4; 4.103.1-4; 5.29.34-36; 5.39.2-4) a sant'Ambrogio (*epist.* 72.4), a Giovanni Crisostomo (*Max. martyr.* 1, PG50.573), a sant'Agostino (*confess.* 8.5.10; *de civ. Dei* 18.52.40-43), riconsiderata anche l'unica testimonianza pagana, quella di Ammiano Marcellino (*res gest.* 22.10.7 e 25.4.20), e la relazione, evidente, con l'epistola 61c (61c - Bidez)<sup>195</sup>, il passo si presenta di basilare interesse anche quando sia letto e interpretato in maniera indipendente o comunque non necessariamente collegata al divieto contro i cristiani.

Né porrei alcuna soluzione di continuità fra la prima frase e il seguito della disposizione imperiale, come talora è stata prospettata in dottrina.

<sup>194</sup> Il testo *infra*, p. 119.

<sup>195</sup> GERMINO (*op. ult. cit.*) vi dedica rispettivamente il cap. II, "Le fonti" (pp. 51-110; cui segue il cap. III, "La riflessione storiografica", pp. 111-134) e il cap. IV, "L'epistola 61 c", pp. 135-167.

La solenne asserzione iniziale afferma la necessità che coloro che sono deputati ad insegnare (*magistri studiorum doctoresque*) debbano eccellere innanzi tutto per una condotta di vita irreprensibile: solo in via subordinata verrà in considerazione il loro sapere (*moribus primum, deinde facundia*). La frase non è soltanto mera espressione del rigore etico che contraddistingue l'indole di Giuliano imperatore, ma, al pari della successiva, indica una precisa volontà imperiale circa la definizione dei requisiti che si richiedono per addivenire all'insegnamento.

La dottrina ha anche recentemente riferito alla politica giuliana in particolare le parole seguenti in cui si esprimerebbe lo scopo primo della disposizione dell'imperatore, cioè quello di assoggettare la scelta e la nomina dei professori al controllo dell'imperatore stesso, quando «per lunga tradizione» tale controllo era considerato «spettante ai senati locali»<sup>196</sup>.

Ma il controllo del potere centrale quando la proposta di nomina viene inoltrata all'imperatore (*hoc enim decretum ad me tractandum referetur*) viene esplicito sulla base dei due requisiti indicati nelle premesse, *mores* e *facundia*, e nella indicata priorità: pertanto, quand'anche non si volesse dare alla prima frase un valore deliberativo (ma solo introduttivo), all'atto pratico si dovrà riconoscere che il *iudicium* cui l'aspirante professore dovrà sottostare e di cui si darà conto nel *decretum curialium* si rapporterà *moribus primum, deinde facundia*.

Per quanto si avverta la opportunità di sottolineare l'importanza della *facundia*, e di specificarne gli aspetti, la stessa priorità dei *mores* appare ribadita ancora nel 425 da Teodosio II e Valentiniano III (con la ricordata costituzione CTh. 6.21.1) che riconoscono onore ai docenti *si laudabilem in se probis moribus vitam esse monstraverint, si docendi peritiam facundiamque dicendi, interpretandi subtilitatem, copiam disserendi se habere patefecerint et coetu amplissimo iudicante digni fuerint aestimati*.

8. Arriviamo, infine, a Teodosio II e alla valutazione d'insieme della normativa codicistica sulle scuole. La legislazione teodosiana relativa è rappresentata in via principale da tre distinti titoli esplicitamente, letteralmente dedicati ai professori di Costantinopoli (CTh. 6.21 *de professoribus qui in urbe Constantinopolitana docentes ex lege meruerint comitivam* = C. 12.15), a medici e professori (CTh. 13.3 *de medicis et professoribus* = C. 10.53), agli studi liberali in Roma e a Costantinopoli (CTh. 14.9 *de studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae* = C. 11.19), titoli che già nella rubrica, e poi più marcatamente nel testo delle costituzioni, in parte accomunano medici e professori.

<sup>196</sup> GERMINO, *op. ult. cit.*, p. 44.

Il titolo *De professoribus qui in urbe Constantinopolitana docentes ex lege meruerint comitivam*, CTh. 6.21, comprende un solo testo, la costituzione di Teodosio II e Valentiniano III del 425 della cui particolare importanza si è detto<sup>197</sup>.

Il titolo *De medicis et professoribus* del codice teodosiano, CTh. 13.3, è un lungo titolo, di 19 testi, che si collocano cronologicamente fra il 321 (Costantino) e il 428 (Teodosio II e Valentiniano III), quasi tutti mirati a disciplinare le immunità di cui medici e professori vengono a godere in ragione dell'importanza della professione che esercitano<sup>198</sup>. Invero – e l'osservazione è generale – alcune di queste disposizioni imperiali riguardano soltanto i medici, ovvero, sembrerebbero emanate soltanto a favore di un qualche medico (che forse si era trovato a dover richiedere giudizialmente l'applicazione a suo riguardo delle disposizioni di favore, contro un'eventuale pretesa di adempimento di un *munus* da parte degli amministratori cittadini), ma recepite come sono all'interno di un titolo di codice che viene acquistando una portata generale ed ufficiale, e in ragione di attestazioni di generalità che vi si leggono, possono bene essere intese come riguardanti anche gli studi "liberali" e i maestri di essi<sup>199</sup>. Nel complesso sembrano suggerire una varietà di esenzioni dai *munera* che, pur ripercorrendo le tipologie in gran parte già note attraverso l'*edictum Vespasiani de privilegiis medicorum et magistrorum*, ne pone in luce diverse caratteristiche: si tratta evidentemente di rescritti in cui di volta in volta l'imperatore ribadisce o

<sup>197</sup> E si dirà ripetutamente, in particolare infra, p. 136 ss. e 142 ss..

<sup>198</sup> In questa tipologia di fonti su immunità e privilegi rientrano anche le costituzioni cronologicamente precedenti, di Gordiano, di Filippo, di Diocleziano e Massimiano, che ci sono note solo attraverso il corrispondente titolo del codice giustiniano (C. 10.53), delle quali dico qui brevemente. Nello specifico i poeti, in quanto tali, non godranno di immunità (C. 10.53.3, di Filippo, regnante insieme a Filippo associato al trono nel periodo 247-249 d.C.), i semplici *calculatores* non ne godranno (C. 10.53.4, di Diocleziano e Massimiano, insieme sul trono dal 286 al 310), non ne godranno più coloro che hanno prestato il loro servizio medico nella *militia* solo temporaneamente una volta che il servizio stesso sia cessato e non rientrino nei menzionati elenchi cittadini (C. 10.53.1, di Antonino Pio, imp. 138-161); non ne godranno coloro, insegnanti e oratori, la cui opera non è preordinata all'utilità dei discepoli (C. 10.53.4). Ma non mi soffermo oltre sulle categorie di esenti, sui singoli *poetae*, *calculatores*, filosofi, ecc., o sulle varie motivazioni.

<sup>199</sup> Non manca un'attenzione per gli studi di altri settori, per apprendimenti tecnici ed esigenze di formazione differenti (i saperi tecnici dell'agrimensore, dell'architetto, del geografo, del semplice *scriba*, ecc.), ma sembrano tali da non richiedere una previsione autonoma e separata. Li fa rientrare nell'ambito del "lavoro intellettuale" la Coppola (cfr. G. COPPOLA, *Cultura e potere* cit., p. 112 ss.), ma le fonti non li ricordano come destinatari di immunità se non assai più tardi nel tempo, e in ragione di altri intendimenti (di cui una traccia si ha per esempio in D. 50.6.7 che elenca una lunga serie di immunità ed è tratto dai *libri militarium* di Terrunteno Paterno).

nega al querelante la possibilità di valersi del beneficio secondo criteri oggettivi.

Il titolo *De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae*, CTh. 14.9, comprende anch'esso un solo testo che traccia le linee della disciplina interna della scuola di Costantinopoli, una disciplina che dovette poi divenire generale<sup>200</sup>, e dispone rigorosamente circa i criteri che consentono l'appartenenza al "numerus" e l'eventuale esclusione.

Tutte queste costituzioni, se da un lato come si è visto, potrebbero inquadrarsi sotto il segno di una politica di favore nei confronti di medici e professori e di regolamentazione (in pro e in contro) delle esenzioni e privilegi loro concessi<sup>201</sup>, per altro verso propongono un differente interessante discorso di carattere - direi - "corporativo".

<sup>200</sup> A proposito di CTh. 6.21.1 scrive Stefania Pietrini: «Con l'entrata in vigore del Codice Teodosiano, il primo gennaio del 439, la cd. *lex dignitatis*, pur inizialmente concepita per i professori di Costantinopoli, dovette ricevere applicazione nell'impero tutto e, quindi, anche in Occidente; le sue norme dovettero estendersi, io credo, anche ai docenti della 'università' dell'antica capitale, Roma. Ciò trova conferma, fra l'altro, nel ritrovamento di due epigrafi, attribuibili al V secolo, le quali attestano il conferimento a Roma della *comitiva*, ossia del titolo di conte del primo ordine a Flavio Magno, un cristiano insegnante di retorica, *vir clarissimus, rhetor Urbis aeternae* (CIL VI 2 n. 9858), del secondo ordine a Claudio Callisto, detto anche Ilario, *vir egregius*, uomo buono ed esperto negli studi letterari (CIL VI 4 n. 31965, ma più corretta l'edizione pubblicata nel *Nuovo bullettino di archeologia cristiana*, 1901, 245, n. 23)» (S. PIETRINI, *Remo Martini professore emerito e la lex dignitatis del 425*, in *Studi Senesi* CXXII, 2010, p. 7-11).

<sup>201</sup> Non stupisca l'altalenante rincorrersi di riconoscimenti e di conferme. Per la loro incidenza sulle esigenze amministrative e fiscali delle città le concessioni di privilegi e immunità potevano facilmente essere influenzate dalle vicende politiche, oltreché dal pensiero dell'imperatore regnante. Ne è un esempio, per quanto riguarda, in tutt'altro campo, la concessione della *testamentifactio* ai soldati, la testimonianza di Ulpiano riportata in D. 29.1.1 pr. (Ulp. l. 45 ad ed.): *Militibus liberam testamenti factionem primus quidem divus Iulius Caesar concessit: sed ea concessio temporalis erat. Postea vero primus divus Titus dedit: post hoc Domitianus: postea divus Nerva plenissimam indulgentiam in milites contulit: eamque et Traianus secutus est et exinde mandatis inseri coepit caput tale. Caput ex mandatis: 'Cum in notitiam meam prolatum sit etc.'*.

## 2. La legislazione tardo antica sulle scuole

Nella consapevolezza che ogni lettura è anche e soprattutto interpretazione (tanto più in ambito giuridico) si ritiene opportuno presentare qui, nella sua interezza e consequenzialità, la regolamentazione codicistica, che, per quanto riguarda la disciplina delle scuole mostra una particolare coincidenza generale fra il codice di Teodosio II del 439 e il codice Giustiniano del 534, sia in relazione alle rubriche dei titoli specificamente dedicati, sia, in gran parte, relativamente ai contenuti. Con l'attenzione comunque sempre rivolta piuttosto all'esperienza teodosiana, come emblematica del Tardoantico<sup>202</sup>.

Va rilevato comunque, in linea generale, che, quantunque l'emanazione del codice sia celebrata da Giustiniano nel 534 con la costituzione *Cordi* del 29 dicembre, a un anno da quel 16 dicembre 533 che aveva proclamato le due costituzioni gemelle, *Tanta* o *Dedoken* e *Omnem*, di quest'ultima, esplicitamente dedicata alle scuole, non v'è traccia nel Codice (se non, forse, nella interversione dei due termini, medici e professori, nella rubrica di C. 10.53 rispetto a CTh. 13.3, dove l'aver indicato per primi i professori nel codice di Giustiniano potrebbe essere stato suggerito dalla recente regolamentazione della riforma delle scuole). Va rilevato ancora che lo stesso codice giustiniano riporta documentazione di *leges* imperiali che altrimenti non si leggono nel Teodosiano (come sono le quattro costituzioni che aprono il titolo *de professoribus et medicis*, C. 10.53.1 di Antonino Pio; C. 10.53.2 di Gordiano; C. 10.53.3 di Filippo; C. 10.53.4 di Diocleziano e Massimiano).

CTh. 6.21. *De professoribus, qui in urbe Constantinopolitana docentes ex lege meruerint comitivam*

C. 12.15 *De professoribus, qui in urbe Constantinopolitana docentes ex lege meruerint comitivam*

CTh. 6.21.1 ( <i>Imp. Theodosius A. et Valentinianus Caes. Theofilo pu</i> )	= I grammatici greci Elladio e Siriano, il grammatico latino Teofilo, i sofisti Martino e Massimo e
--	---

<sup>202</sup> Perciò la traduzione è riportata soltanto per i testi teodosiani, ma, allorchè il testo è recepito anche nel codice di Giustiniano, se ne riporterà ugualmente la lettura nella versione originale latina per documentare così, sia pure in accenno, la continuità e le differenze. Riservandomi poi, nelle varie occasioni, di ripetere col testo anche la traduzione per una più scorrevole lettura.

Grammaticos graecos Helladium et Syrianum, latinum Theofilum, sofistas Martinum et Maximum et iuris peritum Leontium placuit honorari codicillis comitivae ordinis primi iam nunc a nostra maiestate perceptis, ita ut eorum qui sunt ex vicariis dignitate potiantur. qua in re quicumque alii ad id doctrinae genus, quod unusquisque profitetur, ordinati prodentur, si laudabilem in se probis moribus vitam esse monstraverint, si docendi peritiam facundiamque dicendi, interpretandi subtilitatem, copiam disseverendi se habere patefecerint et coetu amplissimo iudicante digni fuerint aestimati, qui in memorato auditorio professorum fungantur officio, hi quoque, cum ad viginti annos observatione iugi ac sedulo docendi labore pervenerint, isdem, quibus praedicti viri, dignitatibus perfruantur. *Dat. id. mart. Constantinopoli*<sup>203</sup> *Theodosio Aug. XI et Valentiniano Caesare cons. (425 mart. 15).*

*il giureconsulto Leonzio ti è piaciuto che fossero onorati con i documenti attributivi del titolo del comitatus primi ordinis ormai pervenuti alla Nostra Maestà, cosicchè conseguano la dignità di coloro che sono ex vicari. E ancora tutti gli altri, chiunque, i quali si trovino inseriti nell'elenco ordinato relativo a questa qualifica (settore, ordine, ordo) che rappresenta la professione di ciascuno, se avranno dimostrato una vita lodevole per probità di costumi, se avranno dimostrato di possedere capacità di insegnamento, facundia nel parlare, sottigliezza di interpretazione, ricchezza di argomentazione, e saranno stati giudicati degni dal senato cittadino, se svolgono il loro ufficio nel ricordato circolo (auditorium) dei professori, anche essi, quando giungano ai venti anni di diligenza costante e assiduo impegno, anch'essi godano delle medesime dignità.*

<sup>203</sup> La costituzione, parte di un più ampio testo (su cui varie volte, a cominciare da p. 25, ma in particolare *infra*, p. 137 s.), è emanata a Costantinopoli nel 425. «In questo periodo – scrive Stefania PIETRINI, *op. ult. cit.*, p. 9 s. – la Scuola costantinopolitana raggiunse il suo massimo splendore. Al tempo di Giustiniano non aveva aumentato le sue dimensioni. Mentre ancora Leone I (457-479) scelse di destinare buona parte delle entrate pubbliche ai filosofi piuttosto che all'esercito e l'imperatore Anastasio (491-518) venne ricordato da Prisciano come protettore delle scienze, Giustiniano sottrasse risorse economiche da quanto era destinato agli stipendi per i medici e i professori (scrive Procopio: l'imperatore "ha fatto sì che anche i medici ed i maestri delle arti liberali si trovino in angustie riguardo ai mezzi di sussistenza. Questi, infatti, ha tolto tutti i mantenimenti da parte dello Stato che i sovrani precedenti avevano disposto fossero somministrati a queste professioni, in appresso non vi fu nessun apprezzamento per i medici o per i maestri")».

C. 12.15.1 (*Imp Theodosius A. et Valentinianus C. Theophilo pu*)<sup>204</sup>

Grammaticos tam graecos quam latinos, sophistas et iuris peritos in hac regia urbe professionem suam exercentes et inter statutos connumeratos, si laudabilem in se probis moribus vitam esse monstraverint, si docendi peritiam facundiamque dicendi interpretandi subtilitatem copiam disserendi se habere patefecerint, et coetu amplissimo iudicante digni fuerint aestimati, cum ad viginti annos observatione iugi ac sedulo docendi labore pervenerint, placuit honorari et his qui sunt ex vicaria dignitate connumerari. (*D. id. mart. Constantinopoli Theodosio A. XI et Valentiniano C. cons.*) <a. 425>

CTh. 13.3 *De medicis et professoribus*  
C. 10.53 *De professoribus et medicis*<sup>205</sup>

C. 10.53.1 (*Imp. Antoninus A. Numisio*)

= Per il fatto che tu dici di essere medico nella seconda legione di sostegno, per tutto il periodo in cui sei stato assente per gli impegni pubblici non devi essere costretto ad assolvere gli obblighi civili (i

<sup>204</sup> Il titolo C. 12.15 (come il corrispondente teodosiano) comprende questa sola costituzione.

<sup>205</sup> Il titolo C. 10.53 comprende undici costituzioni (contro le diciannove del corrispondente titolo teodosiano); le prime cinque, rispettivamente di Antonino, Gordiano, Filippo e Diocleziano e Massimiano, non si leggono in Teodosio. Per le successive si hanno le seguenti corrispondenze: C 10.53.5 = CTh. 12.17.1; C. 10.53.6 = CTh. 13.3.1 et al.; C. 10.53.7 = CTh. 13.3.5; C. 10.53.8 = CTh. 13.3.7; C. 10.53.9 = CTh. 13.3.8; C. 10.53.10 = CTh. 13.3.9; C. 10.53.11 = CTh. 13.3.16.

<p>Cum te medicum<sup>206</sup> legionis secundae adiutricis esse dicas, munera civilia, quamdiu rei publicae causa afueris, suscipere non cogaris: cum autem abesse desieris, post finitam eoiure vacationem, si in eorum numero eris, qui ad beneficia medicis concessa pertinent, ea immunitate uteris.</p>	<p>munera civilia): facendo tu richiesta di essere esonerato anche una volta finita la suddetta causa giuridica, avrai l'immunità se sarai nel numero di coloro cui sono dati i benefici concessi ai medici.</p>
<p>C. 10.53.2 (Imp. Gordianus A. Heracliano) Grammaticos seu oratores decreto ordinis probatos, si non se utiles studentibus praebeant, denuo ab eodem ordine reprobari posse incognitum non est.</p>	<p>= È ben noto che i grammatici e gli oratori approvati con decreto del senato cittadino (ordo), se non si mettono a disposizione per l'utilità degli studenti, certamente saranno radiati per opera dello stesso senato.</p>
<p>C. 10.53.3 (Imp. Philippus A. et Philippus C. Ulpiano) Poetae nulla immunitatis praerogativa iuvantur.</p>	<p>= I poeti non godono di alcun privilegio.</p>
<p>C. 10.53.4 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Malcho) Oratione divi Pii liberalium studiorum professores, non etiam calculatores continentur.</p>	<p>= Nella previsione del divino Antonino sono presi in considerazione i professori degli studi liberali, non anche i meri contabili (calculatores).</p>
<p>C. 10.53.5 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Concedemoni) Nec intra numerum praestitutum ordine invito medicos immunitatem habere saepe constitutum est, cum</p>	<p>= Spesso è stato ribadito con &lt;varie&gt; leggi che al di fuori del numero previsto non si può avere immunità senza previsione del</p>

<sup>206</sup> Sembrerebbe disporre soltanto per i medici, ma la sua collocazione in un titolo ambivalente ci fa pensare che il principio che rappresenta, cioè il rapporto fra gli esoneri dai munera e gli impegni rei publicae causa, come, altresì, la riaffermazione della necessità di essere inseriti nel "numerus", debbano valere anche per i professori.

<p>oportet eis decreto decurionum immunitatem tribui.</p>	<p>senato<sup>207</sup>, dal momento che è necessario che a loro l'immunità sia concessa con decreto dei decurioni.</p>
<p>CTh. 13.3.1pr.-3 (Imp. Constantinus A. ad Volusianum).          medicos, grammaticos et professores alios litterarum immunes esse cum rebus, quas in civitatibus suis possident, praecipimus et honoribus fungi; in ius etiam vocari eos vel pati iniuriam prohibemus, ita ut, si quis eos vexaverit, centum milia nummorum aerario inferat a magistratibus vel quinquennialibus exactus, ne ipsi hanc poenam sustineant, <b>1.</b> servus eis si iniuriam fecerit, flagellis debeat a suo domino verberari coram eo, cui fecerit iniuriam, vel, si dominus consensit, viginti milia nummorum fisco inferat, servo pro pignore, donec summa haec exsolvitur, retinendo. <b>2.</b> Mercedes etiam eorum et salaria reddi praecipimus. <b>3.</b> Quoniam gravissimis dignitatibus vel parentes vel domini vel tutores esse non debent, fungi eos honoribus volentes permittimus, invitos non cogimus. (Proposita kal. Aug. Sirmio Crispo et Constantino CC. cons.) &lt;321/4 aug. 1&gt;.</p> <p>-----</p> <p>C. 10.53.6pr.-1 (Imp. Constantinus A. ad populum)          Medicos et maxime archiatros vel ex archiatris, grammaticos et profes-</p>	<p>= Stabiliamo che i medici, i grammatici e gli altri professori delle lettere siano immuni con i beni che possiedono nelle (varie) città, e godano di onori; proibiamo che siano chiamati in giudizio o che subiscano iniuria, tanto che, se qualcuno avrà agito contro di loro (si quis eos vexaverit), sia multato dai magistrati o dai quinquenniali nei confronti dell'erario per centomila denari (nummi), affinché essi non subiscano questo patimento, <b>1.</b> E se un servo abbia recato loro iniuria, debba essere bastonato dal suo padrone in presenza di colui che ha offeso, ovvero, se il padrone vuole, paghi ventimila denari al fisco, lasciando il servo in garanzia finché la somma non sia stata pagata. <b>2.</b> Stabiliamo anche che debbano essere versati loro i compensi e i salari. <b>3.</b> Poiché non devono essere gravati di responsabilità in quanto parenti o proprietari o tutori in rapporto a impegnative dignità amministrative, permettiamo che se lo vogliono ne assumano l'onere, se non lo vogliono non vi possano essere costretti.</p>

<sup>207</sup> In questo caso, pur in assenza della qualifica di "amplissimus" riterrei che *ordo* si riferisca al senato.

sores alios litterarum una cum uxori-  
bus et filiis nec non etiam rebus, quas  
in civitatibus suis possident, ab omni  
functione et ab omnibus muneribus  
civilibus vel publicis immunes esse  
praecipimus neque in provinciis hos-  
pites recipere nec ullo fungi munere  
nec ad iudicium deduci vel exhiberi  
vel iniuriam pati, ut, si quis eos vexa-  
verit, poena arbitrario iudicis plec-  
tetur. 1. Mercedes etiam eorum et  
salaria reddi iubemus, quo facilius li-  
beralibus studiis et memoratis artibus  
multos instituant<sup>208</sup>. (*Pp. V k. oct. Con-  
stantinopoli Dalmatio et Zenophilo  
conss.*) <a 333>

CTh. 13.3.2 (*Idem A. ad Rufinum pp.*)  
(= C. 10.53.6)<sup>209</sup>

Archiatri omnes et ex archiatris<sup>210</sup>  
ab universis muneribus curialium,  
senatorum et comitum perfectissi-  
morumque muneribus et obsequiis,  
quae administratione perfunctis saepe  
mandantur, a praestationibus quoque  
publicis liberi immunesque permane-  
ant nec ad ullam auri et argenti et

= Tutti i medici e gli ex medici  
rimangano liberi ed immuni da  
tutti i munera curiali, dai mu-  
nera dei senatori e degli uomini  
della classe dei perfectissimi e da-  
gli ossequi che spesso si devono nei  
confronti di coloro che svolgono at-  
tività amministrative, nonché dalle  
prestazioni pubbliche, e non siano  
chiamati a nessuna contribuzione

<sup>208</sup> Non ritengo opportuno considerare qui il tipo di rapporto negoziale che viene ad intercorrere fra l'insegnante e la famiglia o lo stesso studente nell'ambito dell'istruzione privata, ovvero fra l'insegnante e la "pubblica amministrazione" nell'ambito della scuola pubblica, così come adombrato - con tutte le "ombre" appunto che la lapidarietà della frase suscita - da CTh. 13.3.1.2, *Imp. Constantinus A. ad Volusianum: Mercedes etiam eorum et salaria reddi praecipimus* = C. 10.53.6.1, *Imp. Constantinus A. ad populum* (si notino le differenze fra le due costituzioni, del destinatario, e delle date che si evincono dalle *subscriptiones*, cioè *Dat. XII kal. Iun. Constantino A. VII et Constantio Caes. conss.*, e rispettivamente *PP. V k. Oct. Constantinopoli Dalmatio et Zenophilo conss.*).

<sup>209</sup> In verità in C. 10.53.6 confluiscono in parte sia CTh. 13.3.1, sia CTh. 13.3.2, sia CTh. 13.3.3.

<sup>210</sup> Sembrerebbe disporre soltanto per i medici, ma la sua collocazione in un titolo ambivalente ce lo fa pensare valevole anche per i professori (tanto più considerandone la versione giustiniana).

<p>equorum praestationem vocentur, quae forte praedictis ordinibus aut dignitatibus adscribuntur. huius autem indulgentiam sanctionis ad filios quoque eorum statuimus pervenire. (Dat. XII kal. iun. Constantino A. VII et Constantio Caes. cons.) &lt;326 [354] mai. 21&gt;.</p>	<p>di oro e argento e di cavalli, che allora sono imposte a carico delle predette categorie. E stabiliamo che di questo beneficio godano anche i loro figli.</p>
<p>CTh. 13.3.3 (<i>Idem A. ad populum</i>) Beneficia divorum retro principum confirmantes medicos et professores litterarum, uxores etiam et filios eorum ab omni functione et ab omnibus muneribus publicis vacare praecipimus nec ad militiam comprehendere neque hospites recipere nec ullo fungi munere, quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituant<sup>211</sup>. (Proposita V kal. octob. Constantinopoli Dalmatio et Zenofilo cons.) (333 sept. 27).</p>	<p>= Confermando i benefici concessi nel passato dai principi a medici e professori delle lettere stabiliamo che anche le mogli e i figli siano immuni da ogni funzione &lt;pubblica&gt; e dai munera pubblici, che non possano essere assunti nella militia né debbano offrire l'ospitalità &lt;alla militia&gt; né abbiano altro impegno imposto, in modo che più liberamente possano dedicarsi alla formazione di molti negli studi liberali e nelle menzionate discipline.</p>
<p>CTh. 13.3.4 (<i>Imp. Iulianus A. ad archiatros</i>)<sup>212</sup> Ratio aequitatis exposcit, ut veterum privilegia principum circa vos</p>	<p>= L'equità esige che stabiliamo che siano confermati i privilegi degli antichi principi nei vostri confronti. Per cui confortati ulteriormente dalla disposizione</p>

<sup>211</sup> Interessante disposizione (*quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituant*) che potrebbe anche essere intesa, trovandone altrove altre conferme (per es. nelle parole *pergulas et officinas in locis publicis sine pensione optineant, si tamen in his usum propriae artis exerceant, neve quemquam hospitem inviti recipiant* di CTh. 13.4.4, per *picturae professores*: tutto il passo *infra*, nt. 220), come approvazione da parte del potere centrale di istituzioni private a scopo di acculturamento ovvero di assistenza sanitaria. Da leggere in correlazione con CTh. 13.3.6.

<sup>212</sup> Sembrerebbe disporre soltanto per i medici, in quanto specificamente ai medici indirizzato, ma la sua collocazione in un titolo che è dedicato a medici e professori ce lo fa pensare valevole anche per questi ultimi.

censeamus esse firmanda. proinde nostrae mansuetudinis sanctione subnixi securi a molestiis munerum omnium publicorum reliquum tempus aetatis iugiter agitabitis. (Dat. IIII id. mai. Constantinopoli Mamertino et Nevitta cons.) <362 mai. 12>.

della Nostra Maestà sarete sempre sicuri dalle molestie di tutti i munera pubblici per tutto l'avvenire.

CTh. 13.3.5 (Idem A.) (= C. 10.53.7pr.-1)

Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum, iubeo, quisque docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur optimorum conspirante consensu. hoc enim decretum ad me tractandum referretur, ut altiore quodam honore nostro iudicio studiis civitatum accedant. (Dat. XV kal. iul., acc. IIII kal. augustas Spoletio Mamertino et Nevitta cons.) <362 iun. 17>.

= E' necessario che i maestri degli studi e i dottori eccellano in primo luogo per i costumi, poi per la eloquenza. Ma poiché non possono essere presenti in ogni città comando che chi vuole insegnare non si accosti a questo impegno (munus) improvvisando, ovvero consapevolmente senza capacità, ma, approvato da un consiglio dell'ordine (iudicio ordinis)<sup>213</sup>, ottenga un decreto dei curiali con l'approvazione dei più capaci. E infatti questo decreto sia <poi> riportato a me, in modo che accedano agli studi delle città anche con maggior onore in conseguenza della nostra approvazione.

-----  
C. 10.53.7pr. (Imp. Julianus A.)

Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. **1.** Sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum, iubeo, quisque docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur, optimorum conspirante consensu. (D. XV

<sup>213</sup> Si può dubitare in questo caso se l'ordo di cui si dice sia il senato cittadino (cui consegnerà il decretum curialium (come in C. 10.53.5), ovvero la comunità dei professori cui i maestri doctoresque appartengono: come mi sembrerebbe più esatto e come poi si dirà.

<p><i>k. iul. acc. IIII k. aug. Spoletio Mamertino et Nevitta conss.) &lt;362&gt;</i></p>	
<p>CTh.13.3.6 (<i>Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum pp.</i>)          Si qui erudiendis adulescentibus vita pariter et facundia idoneus erit, vel novum instituat auditorium vel repetat intermissum. (<i>Dat. III id. ian. divo Ioviano et Varroniano conss.</i>) &lt;364 ian. 11&gt;.</p>	<p>= Se qualcuno è idoneo a dare istruzione ai giovani (adolescenti) con la vita e con la parola, può assolutamente istituire una nuova scuola (auditorium) ovvero ripristinare quella che gli sia stata &lt;eventualmente&gt; chiusa.</p>
<p>CTh.13.3.7 (<i>Idem AAA. ad Probum pp.</i>) (= C. 10.53.8)          Reddatur unusquisque patriae suae, qui habitum philosophiae indebite et insolenter usurpare cognoscitur, exceptis his, qui a probatissimis adprobati ab hac debent colluvione secerni. turpe enim est, ut patriae functiones ferre non possit, qui etiam fortunae vim se ferre profitetur. (<i>Dat. XIII kal. feb. Sirmio Valentiniano n.p. et Victore conss.</i>) &lt;369 ian. 19&gt;.</p> <p>-----</p> <p>C. 10.53.8 (<i>Impp. Valentinianus, Valens, Gratianus AAA. ad Probum pp.</i>)          Reddatur unusquisque patriae suae, qui habitum philosophiae indebite et insolenter usurpare cognoscitur, exceptis his, qui a probatissimis approbati ab hac debent colluvione secerni. turpe enim est, ut patriae functiones ferre non possit, qui etiam fortunae vim se ferre profitetur. (<i>Dat. XIII kal. feb. Sirmio Valentiniano n.p. et Victore conss.</i>) &lt;369 &gt;.</p>	<p>= Colui che sia stato riconosciuto aver usurpato il ruolo di filosofo indebitamente e con sfrontatezza, sia rimandato alla sua patria, tranne nel caso di coloro che, giudicati degni dai migliori fra loro (probatissimi), debbono essere esclusi da questa delibera di espulsione. Infatti è da ritenersi turpe che non possa arrecare i &lt;suoi&gt; servigi alla patria colui che ha osato farlo anche in forza di una fortunata occasione.</p>

CTh.13.3.8 (*Idem AAA. ad Praetextatum pu.*) (= C. 10.53.9)

Exceptis portus xysti virginumque vestalium quot regiones urbis sunt, totidem constituentur archiatri<sup>214</sup>. qui scientes annonaria sibi commoda a populi commodis ministrari honeste obsequi tenuioribus malint quam turpiter servire divitibus. **1.** Quos etiam ea patimur accipere, quae sani offerunt pro obsequiis, non ea, quae periclitantes pro salute promittunt. **2.** Quod si huic archiatrix numero aliquem aut condicio fatalis aut aliqua fortuna decerpserit, in eius locum non patrocínio praepotentium, non gratia iudicantis alius subrogetur, sed horum omnium fideli circumspectoque delectu, qui et ipsorum consortio et archiatriae ipsius dignitate et nostro iudicio dignus habeatur. de cuius nomine referri ad nos protinus oportebit. (*Dat. III kal. feb. Treviris Valentiniano et Valente III AA. cons.*) <370 [368] ian. 30>.

-----  
C. 10.53.9 (*Impp. Valentinianus, Valens et Gratianus ad Praetextatum pu.*)

Archiatri scientes annonaria sibi commoda a populi commodis ministrari honeste obsequi tenuioribus malint quam turpiter servire divitibus. **1.** Quos etiam ea patimur accipere, quae sani offerunt pro obsequiis, non ea, quae periclitantes pro salute

= Ad eccezione di quelli del porto, della palestra e delle vergini vestali (portus xysti virginumque vestalium), in ogni luogo della città siano presenti medici, che sapendo di essere remunerati con compensiannonari, fra quelli che riguardano l'intera popolazione, preferiscano comportarsi onestamente anche con poca retribuzione, piuttosto che turpemente a fronte di <molte> ricchezze. **1.** E <tuttavia> consentiamo che essi abbiano anche quei donativi che tributano loro per ossequio i sani, non soltanto quelli che promettono gli ammalati per la loro guarigione. **2.** Che se da questo numero di medici la fatalità o l'avversa fortuna ha fatto venir meno qualcuno, al suo posto viene introdotto un altro non per la raccomandazione arrogante di coloro che sono potenti né per grazia di coloro che hanno l'autorità, ma quegli che, per scelta consapevole e saggia di questi tutti, sia stato considerato degno tanto dal gruppo (numero = et ipsorum consortio) di loro stessi quanto dalla classe intera dei medici (et archiatriae ipsius dignitate) e infine dalla nostra approvazione (et nostro iudicio). Da ultimo <infatti> sarà necessario riferire a noi la sua nomina.

<sup>214</sup> Certamente la costituzione doveva riguardare soltanto i medici dei quali disponeva l' "organico". Tuttavia la regolamentazione del subingresso di un nuovo medico al posto di uno deceduto o radiato che è rappresentata al paragrafo 2 potrebbe anche avere un valore più generale, e riguardare un'analoga situazione per i professori.

<p>promittunt. (Dat. III kal. feb. Triveris Valentiniano et Valente III AA. cons.) &lt;370&gt;.</p>	
<p>CTh.13.3.9pr.-1 (Idem AAA. ad Olybrium pu.) (= C. 10.53.10)          Si qui in archiatri defuncti<sup>215</sup> est locum promotionis meritis adgregandus, non ante eorum particeps fiat, quam primis qui in ordine repperientur septem vel eo amplius iudicantibus idoneus adprobetur, ita ut, quicumque fuerit admissus, non ad priorum numerum statim veniat, sed eum ordinem consequatur, qui ceteris ad priora subvectis ultimus poterit inveniri. <b>1.</b> Hisque annonarum compendia, quae eorum sunt meritis dignitatisque praestanda, tua sinceritas iuxta dispositionem prius habitam faciat ministrari. (Dat. VI id. mart. Valentiniano et Valente III AA. cons.) &lt;370 mart. 10&gt;.</p> <p>-----</p> <p>C. 10.53.10 (Impp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Olybrium pu.)          Si quis in archiatri defuncti est locum promotionis meritis adgregandus, non ante eorum particeps fiat, quam primis qui in ordine reperientur septem vel eo amplius iudicantibus idoneus adprobetur: ita tamen ut, quicumque fuerit admissus, non in priorem numerum statim veniat, sed eum ordinem consequatur, qui ceteris</p>	<p>= Se qualcuno, promosso per i suoi meriti, viene subintegrato in luogo di un medico defunto, non entrerà a far parte con essi &lt;della categoria&gt; prima che sia approvato come idoneo dai primi sette che si elencano nell'ordine (ordo, albo, categoria) o anche più, e in modo tale che chiunque sia ammesso non si collochi subito nel numero dei primi, ma segua quella posizione (nell'ordine) che come ultimo può trovare essendo gli altri avanzati verso i primi. <b>1.</b> E il tuo volere in forza della precedente disposizione faccia assegnare loro i compensi annonari (compendia annonaria), che devono essere a loro dati per i meriti e la dignità &lt;che ricopro&gt;.</p>

<sup>215</sup> Si deve ripetere quanto detto alla nota precedente.

<p>ad priora subvectis ultimus poterit inveniri. (Dat. VI id. Mart. Valentiniano et Valente III AA. cons.) &lt;370&gt;.</p>	
<p>CTh.13.3.10 (<i>Idem AAA. ad Principium pu.</i>)<sup>216</sup>          Medicis et magistris urbis Romae sciant omnes immunitatem esse concessam, ita ut etiam uxores eorum ab omni inquietudine tribuantur immunes et a ceteris oneribus publicis vacent, eosdemque ad militiam minime comprehendi placeat, sed nec hospites militares recipiant. (Dat. III kal. mai. Valentiniano et Valente III AAA. cons.) &lt;370 [?] apr. 29&gt;.</p>	<p>= Tutti sappiano che ai medici e ai maestri della città di Roma è concessa l'immunità, e in tal modo anche le mogli siano libere da ogni inquietudine e sicure dagli oneri pubblici, e loro stessi non debbano essere ricompresi nella militia assolutamente, né possa essere loro imposto l'obbligo dell'hospitalitas per i componenti della militia.</p>
<p>CTh.13.3.11 (<i>Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. Antonio pp. Galliarum</i>)          Per omnem dioecesim commissam magnificentiae tuae frequentissimis in civitatibus, quae pollent et eminent claritudine, praeceptorum optimi quique erudiendae praesideant iuventuti: rhetores loquimur et grammaticos atticae romanaeque doctrinae. quorum oratoribus viginti quattuor annonarum e fisco emolumenta donentur, grammaticis latino vel graeco duodecim annonarum deductior paulo numerus ex more praestetur, ut singulis urbibus, quae metropoles nuncupantur, nobilium professorum electio celebretur nec</p>	<p>= Per l'intera diocesi affidata alla Tua Magnificenza in tante città popolose, che hanno valore e risultano primeggiare per importanza, provvedano alla gioventù coloro che sono eccellenze fra i precettori: diciamo dei retori e dei grammatici di cultura greca e romana. A questi retori siano dati compensi per ventiquattro &lt;denari&gt; dal fisco, mentre ai grammatici, sia a quello di lingua greca che a quello di lingua latina, sia dato, come d'uso, un valore di poco inferiore, di dodici &lt;denari&gt;, in modo che in tutte le città che risultano metropoli si festeggi la nomina dei nobili professori; e stabiliamo che</p>

<sup>216</sup> La costituzione è datata dalla dottrina al 370, anno nel quale l'impero è retto da Valentiniano e Valente e si giustifica il terzo consolato di Valente che risulta dalla *subscriptio*; vanno rilevate tuttavia le perplessità che suscita su tale data la triplice A di *Augusti* sia nell'*inscriptio* che nella *subscriptio*.

<p>vero iudicemus, liberum ut sit cuique civitati suos doctores et magistros placito sibi iuvare compendio. Trevi- rum vel clarissimae civitati uberius aliquid putavimus deferendum, re- tori ut triginta, item viginti gram- matico latino, graeco etiam, si qui dignus repperiri potuerit, duodecim prae- beantur annonae. (Dat. X kal. iun. Va- lente V et Valentiniano AA. cons.) &lt;376 mai. 23&gt;.</p>	<p>non sia concesso a ciascuna città di valersi di propri dottori e maestri corrispondendo loro un compenso a discrezione. E &lt;in particolare&gt; abbiamo stabilito che debba essere corrisposto qualcosa di più dalla città di Treviri o da una città di &lt;analogo&gt; importanza, cioè che al retore &lt;si diano&gt; trenta denari prelevandoli dall'annona, e parallelamente venti al grammatico latino, e anche dodici al greco, se se ne riesce a trovare uno degno.</p>
<p>CTh.13.3.12 (Idem AAA. Vindiciano) Archiatrorum<sup>217</sup>, qui intra penetralia regalis aulae totius vitae probitate floruerunt, nulla dignitatem sequatur expensa neque eorum fatiget heredes. ab his etiam, qui comitivae honore donati sunt, ut consuetudo poscebat, sordidi muneris interpellatio conquiescat. nam dilecti a patribus adque suscepti honoris ac muneris incrementa servamus. (Dat. XVIII kal. octob. Treviris Auxonio et Olybrio cons.) &lt;379 sept. 14&gt;.</p>	<p>= Ai medici che hanno trascorso tutta la vita con onestà nelle stanze del palazzo imperiale sia attribuita la &lt;corrispondente&gt; dignità senza gravami, e questi neppure pesino sui loro eredi. Anche la pretesa relativa ai munera sordida viene meno nei riguardi di coloro che sono stati onorati con il riconoscimento della comitiva come richiede la consuetudine. Infatti confermiamo l'accrescimento dei privilegi (honoris ac muneris incrementa) a chi sia stato così onorato dai nostri padri e assunto &lt;nella categoria&gt;.</p>
<p>CTh.13.3.13 (Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius AAA. ad Pinianum pu.)</p>	<p>= Se la Tua Magnificenza, assunte le &lt;necessarie&gt; informazioni riservate, in base al suo discrezionale giudizio ha stabilito che così si</p>

<sup>217</sup> La costituzione sembrerebbe disporre soltanto per i medici, ma la sua collocazione in un titolo ambivalente ce lo fa pensare valevole anche per i professori.

<p>Si quid impetratis subrepticis in iudicio suo magnificentia tua ita videbit actitatum, ut his legibus, quae ad relationes promulgatae sunt, videatur aliquid inminutum, rescissis omnibus, quae per gratiam gesta videbuntur, eorum tenorem super archiatri ordinandis<sup>218</sup>, quae a divinae memoriae patre nostro constituta sunt, a nobis quoque confirmata ex huius auctoritate rescripti faciet omnifariam custodiri. (Dat. XI kal. feb. Mediolano Valentiniano A. III et Eutropio cons.) &lt;387 ian. 22&gt;.</p>	<p>faccia, che &lt;cioè&gt; con quelle disposizioni che sono promulgate per casi particolari qualcosa &lt;dei benefici concessi&gt; possa essere tolto, rescisse tutte le concessioni date per grazia che esplicano il loro beneficio nei confronti dei medici, &lt;tuttavia&gt; faccia che siano osservate in ogni modo quelle cose che sono state stabilite dal padre nostro di divina memoria, e confermate anche da noi per l'autorità di questo rescritto.</p>
<p>CTh.13.3.14 (Idem AAA. Cynegio pp.) Ea, quae principes veteres archiatri sacri palatii, salutaris ac necessariae artis professoribus, sacro et mansuro in aeternum iudicio detulerunt, et antiquorum contemplatione iussorum et laborum praesentium intuitu roborata in perpetuum manere praecipimus nec ulla cuiuspiam improbitate convelli. (Dat. VI id. mart. Constantinopoli Valentiniano A. III et Eutropio cons.) &lt;387 mart. 10&gt;.</p>	<p>= Quelle elargizioni che gli antichi principi concessero ai medici del sacro palazzo e ai professori delle arti necessarie con sacra e incrollabile determinazione, confermate dall'ossequio reverenziale &lt;che dobbiamo&gt; verso la tradizione degli antichi e rinsaldate dalla consapevolezza delle attuali esigenze, stabiliamo che rimangano in perpetuo e che non siano rese vane a causa della scelleratezza di nessuno.</p>
<p>CTh.13.3.15 (Idem AAA. Rufino pp.) post alia: Archiattrorum privilegia<sup>219</sup>, quae iis vetustis sanctionibus attributa sunt, illibata volumus permanere ac tenere perpetem firmitatem. hoc quoque addendum esse</p>	<p>= dopo altre disposizioni: Vogliamo che rimangano immutati e conservino validità perpetua i privilegi dei medici, attribuiti loro dalle antiche leggi. E anche questo disponiamo che sia aggiunto: che coloro che hanno ricoperto cariche</p>

<sup>218</sup> Come alla nt. precedente.

<sup>219</sup> Come alla nt. precedente.

<p>censuimus, ut qui egerunt administrationes aut earum honore fungentur vel dimissi e palatio testimonialium suffragio munientur, ad descriptiones senatorias non vocentur, sed ab omnibus muniis absoluti liberi adque securi dignitatis praemiis perfruantur. (Dat. VII kal. august. Constantinopoli Theodosio A. III et Abundantio cons.) &lt;393 iul. 26&gt;.</p>	<p><i>amministrative ovvero che hanno goduto della relativa posizione di privilegio e ora ne sono fuori, in forza di documentazione che lo attesti, non siano chiamati nel novero dei senatori (ad descriptiones senatorias non vocentur), ma &lt;tuttavia&gt; liberi e sicuri da ogni gravame godano delle prerogative della loro categoria (dignitas, dignità, classe).</i></p>
<p>CTh.13.3.16 (<i>Impp. Honorius et Theodosius AA. Monaxio pp.</i>) (= C. 10.53.11)          Grammaticos oratores adque philosophiae praeceptores nec non etiam medicos praeter haec quae retro latarum sanctionum auctoritate consecuti sunt privilegia immunitatesque frui hac praerogativa praecipimus, ut universi, qui in sacro palatio inter archiatros militarunt cum comitiva primi ordinis vel secundi, nulla municipali, nulla curialium collatione, nulla senatoria vel glebali descriptione vexentur, seu indepta administratione seu accepta testimoniali meruerint missionem, sint ab omni functione omnibusque muneribus publicis immunes nec eorum domus ubicumque positae militem seu iudicem suscipiant hospitandum. quae omnia filiis etiam eorum et coniugibus illibata praecipimus custodiri, ita ut nec ad militiam liberi memoratorum trahantur inviti. haec autem et professoribus memoratis eorumque liberis deferenda mandamus. (Dat.</p>	<p>= Con questa deliberazione stabiliamo che i grammatici, gli oratori e i maestri di filosofia nonché i medici godano dei privilegi e delle immunità, fatte salve quelle che hanno già conseguito in forza di disposizioni anteriori, in modo tale che tutti coloro che hanno prestato servizio nel sacro palazzo fra i medici con la dignità di primo grado (nella comitiva primi ordinis) o di secondo grado (secundi ordinis), non siano gravati da nessun onere municipale o curiale o senatorio o glebale, ovvero se hanno rinunciato alla carica o hanno meritato il &lt;loro&gt; congedo, siano immuni da ogni gravame e dai munera pubblica né le loro case ovunque si trovino siano obbligate a dare ospitalità a un &lt;qualche&gt; militare o un funzionario. E stabiliamo che tutte queste cose siano osservate assolutamente anche nei confronti dei loro figli e dei coniugi, e così che i figli non possano essere costretti alla militia. E stabiliamo</p>

*prid. kal. dec. Constantinopoli Constantio et Constante conss.)* (414 nov. 30).

-----  
 C.10.53.11pr.-2 (*Impp. Honorius et Theodosius AA. Monaxio pp.*)

Grammaticos oratores atque philosophiae praeceptores nec non etiam medicos praeter haec, quae retro latarum sanctionum auctoritate consecuti sunt privilegia immunitatesque, frui hac praerogativa praecipimus, ut universi, qui in sacro palatio inter archiatros militarunt, cum comitivam primi ordinis vel secundi adepti fuerint aut maioris gradum dignitatis adscenderint, nulla municipali, nulla curialium conventionem vexentur, seu indepta administratione seu accepta testimoniali meruerint missionem: sint ab omni functione omnibusque muneribus publicis immunes, nec eorum domus ubicumque positae militem seu iudicem suscipiant hospitandum. **1.** Quae omnia filiis etiam eorum et coniugibus illibata praecipimus custodiri. **2.** Haec autem et professoribus memoratis eorumque liberis deferenda mandamus. (*D. prid. kal. dec. Constantinopoli Constantio et Constante conss.*) <414>

*infine che queste cose debbano essere osservate anche nei confronti dei menzionati professori.*

CTh.13.3.17 (*Idem AA. Helioni magistro officiorum*)

Artium liberalium professoribus ac praecipue medicis, qui cum comitivae primi ordinis ac secundi militum dignitate, privilegia et beneficia a retro principibus praestita nec non etiam

= Coerentemente la presente costituzione ribadisce ai professori delle arti liberali e soprattutto ai medici, che rientrano nella dignità di primo grado (nella comitiva primi ordinis) o anche di secondo

<p>nova ipsis eorumque filiis clementia nostra detulit, ut cohaerens sanctio protestatur: quae tenaciter observari oportet. (<i>Dat. prid. kal. dec. Constantinopoli Constantio et Constante cons.</i>) &lt;414 nov. 30&gt;.</p>	<p>grado (secundi ordinis), i privilegi e i benefici già concessi in passato dai principi, nonché quelli nuovi che la nostra benevolenza ha attribuito a loro e ai loro figli. E queste cose devono essere osservate assolutamente.</p>
<p>CTh.13.3.18 (<i>Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Helioni magistro officiorum</i>) (= C. 12.40.8)</p> <p>Habente propriam firmitatem secundo nostrae maiestatis oraculo, quod de excusandis sive praebendis his quae militantibus debentur hospitaliis promulgatum est, illa, quae dudum circa archiatros et magistros sanximus litterarum, observentur. hos enim pro necessariis artibus et liberalibus disciplinis hospitali molestia, quoad viverent, liberari praecipimus. illibata ergo permaneant illa, quae quondam circa archiatros, quos in palatio nostro primi vel secundi ordinis comites militasse constiterit, et circa liberalium litterarum magistros videntur a nobis iustissime constituta. (<i>Dat. XIII kal. septemb. Hierio et Arbure cons.</i>) &lt;427 aug. 19&gt;.</p> <p>-----</p> <p>C. 12.40.8<sup>220</sup> (<i>Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Helioni magister officiorum</i>)</p>	<p>= In ottemperanza alla seconda disposizione della Maestrà Nostra avente validità sua propria, e promulgata per disciplinare le esenzioni e gli obblighi relativi all'alloggio per i componenti della militia, siano osservati quei privilegi che già da gran tempo con &lt;specifiche&gt; lettere avevamo stabilito a favore dei medici e dei maestri. Infatti abbiamo comandato che costoro, per le funzioni necessarie che svolgono e a causa degli insegnamenti liberali, siano liberi dai disagi conseguenti all'hospitalitas finché vivano. Rimangano pertanto immutate le disposizioni che risultano opportunamente e giustamente emanate da noi per i medici, che si dispose svolgessero nel nostro palazzo le loro funzioni come comites primi ordinis o secundi ordinis, e per i maestri delle arti liberali.</p>

<sup>220</sup> Si legge al titolo *de metatis et epidemeticis*. Da ricollegarsi con CTh. 13.4.4 (*Impp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Chilonem vicarium Africae*) che si diffonde sulle immunità previste per la categoria: *Picturae professores, si modo ingenui sunt, placuit neque sui*

Archiatros nostri palatii nec non urbis Romae et magistrOS litterarum pro necessariis artibus et liberalibus disciplinis nec non picturae professores, si modo ingenui sunt, hospitali molestia quoad vivent liberari praecipimus (d. XIII k. Sept. Hierio et Ardeburio cons.) <a 427 >

CTh.13.3.19 (Idem AA. Proculo pu.) Archiatrorum<sup>221</sup> sacri palatii obsequia cogitantes id praesenti sanctione decernimus, ut, si qui ex his aut primi ordinis adepti fuerint comitivam aut maioris gradum dignitatis ascendant, secundum id, quod eis dudum per sacras constitutiones indultum est, a globali collatione specialiter immunes sint, non praeiudicante eis novella lege, per quam iussimus, exceptis quibusdam dignitatibus quae illic nominatae sunt, senatoria munera omnes agnoscere. (Dat. III id. iul. Constantinopoli Felice et Tauro cons.) <428 iul. 13>.

= Considerando gli onori da attribuirsi ai medici del sacro palazzo con la presente disposizione stabiliamo che se qualcuno fra loro viene assunto nella comitiva primi ordinis o anche a dignità di grado superiore, secondo ciò che a loro è concesso da tempo dalle sacre costituzioni, siano esenti in particolare dalla collatio globalis, non pregiudicandoli la recente legge (una novella)<sup>222</sup> con la quale abbiamo disposto che tutti debbano sottostare ai munera senatoria, tranne coloro che li sono esplicitamente nominati.

capitis censione neque uxorum aut etiam liberorum nomine tributis esse munificos et ne servos quidem barbaros in censuali adscriptione profiteri, ad negotiatorum quoque collationem non devocari, si modo ea in mercibus habeant, quae sunt propria artis ipsorum. pergulas et officinas in locis publicis sine pensione optineant, si tamen in his usum propriae artis exerceant, neve quemquam hospitem inviti recipiant, lege praescripsimus neve pedaneorum iudicum sint obnoxii potestati arbitriumque habeant consistendi in civitate, quam elegerint, neve ad prosecutiones equorum vel ad praebendas operas devocentur; neve a iudicibus ad efficiendos sacros vultus aut publicorum operum expolitionem sine mercede cogantur. quae omnia sic concessimus, ut, si quis circa eos statuta neglexerit, ea teneatur poena, qua sacrilegi cohercentur (Dat. XII kal. iul. Treviris Gratiano A. III et Equitio cons.) (374 iun. 20). Il titolo CTh. 13.4 reca la rubrica *De excusationibus artificum*.

<sup>221</sup> Sembrerebbe disporre soltanto per i medici, ma la sua collocazione in un titolo ambivalente ce lo fa pensare valevole anche per i professori.

<sup>222</sup> Di cui non abbiamo altri sentori. Da quanto qui si arguisce una “recente” decisione di Teodosio (CTh. 13.3.19 è emanata a Costantinopoli) aveva stabilito che tutti dovessero sottostare ai *munera* senatoria (fra cui è compresa la *collatio globalis*) tranne alcune categorie specificamente indicate: evidentemente ci si era dimenticati di menzionare i medici.

<p>CTh. 14.9 <i>De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae</i>  C. 11.19 <i>De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae</i></p>	
<p>CTh.14.9.1 (<i>Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Olybrium pu.</i>)  Quicumque ad urbem discendi cupiditate veniunt, primitus ad magistrum census provincialium iudicum, a quibus copia est danda veniendi, eiusmodi litteras perferant, ut oppida hominum et natales et merita expressa teneantur; deinde ut in primo statim profiteantur introitu, quibus potissimum studiis operam navare proponant; tertio ut hospitia eorum sollicitè censualium norit officium, quo ei rei impertiant curam, quam se adserverint expetisse. idem immineant censuales, ut singuli eorum tales se in conventibus praebeant, quales esse debent, qui turpem inhonestamque famam et consociationes, quas proximas putamus esse criminibus, aestiment fugiendas neve spectacula frequentius adeant aut adpetant vulgo intempestiva convivia. quin etiam tribuimus potestatem, ut, si quis de his non ita in urbe se gesserit, quemadmodum liberalium rerum dignitas poscat, publice verberibus adfectus statimque navigio superpositus abiciatur urbe domumque redeat. his sane, qui sedulo operam professionibus navant, usque ad vicesimum aetatis suae annum Romae</p>	<p>= Tutti coloro che vengono in città per imparare <b>per prima cosa</b> rechino al capo dell'ordine dei funzionari della provincia, dai quali deriva il documento stesso &lt;di cui sono latori&gt;, una lettera di tenore tale da chiarire in maniera indubitabile la città di provenienza, e i natali, e i meriti; <b>poi</b>, per avere giovamento fin dal primo ingresso, indichino in quali studi in modo particolare vogliono perfezionarsi; <b>in terzo luogo</b> in modo che l'ufficio censuale, al quale è dato questo compito, che dicono essere &lt;molto&gt; reclamato, sappia provvedere sollecitamente al loro soggiorno. Ugualmente i funzionari censuali vigilino affinché ciascuno di loro si comporti nei &lt;vari&gt; gruppi come devono, che sappiano di dover evitare &lt;di acquisire una&gt; cattiva fama e disonesta, e le associazioni che diciamo essere prossime al mondo criminale, e che non frequentino eccessivamente gli spettacoli o indulgano a banchetti volgari e inopportuni. E certo, se qualcuno di loro nella città non si comporta come richiede la condotta delle attività liberali, dopo essere stato bastonato pubblicamente subito sia posto in una nave, lasci la città e sia</p>

liceat commorari. post id vero tempus qui neglexerit sponte remeare, sollicitudine praefecturae etiam impurius ad patriam revertatur. verum ne haec perfunctorie fortasse curentur, praecelsa sinceritas tua officium censuale commoneat, ut per singulos menses, qui vel unde veniant quive sint pro ratione temporis ad Africam vel ad ceteras provincias remittendi, brevibus comprehendat, his dumtaxat exceptis, qui corporatorum sunt oneribus adiuncti. similes autem breves etiam ad scrinia mansuetudinis nostrae annis singulis dirigantur, quo meritis singulorum institutionibusque comparatis utrum quandoque nobis sint necessarii, iudicemus.

(Dat. IIII id. mart. Treviris Valentiniano et Valente III AA. cons.) <370 mart. 12>.

*ricondotto a casa. Certamente a coloro che si dedicano alla formazione professionale con assiduità (qui sedulo operam professionibus navant) sia lecito dimorare in Roma fino ai 20 anni. Dopo questa data coloro che non provvedono a ritornare alla propria casa spontaneamente, siano fatti rientrare in patria <anche> a forza a cura della prefettura. E invero affinché non considerino queste cose con superficialità, la Tua Eccelsa Grandezza ammonisca l'ufficio censuale affinché mese per mese riassuma in brevi annotazioni chi e da dove vengono, e chi a causa del trascorso del tempo deve essere rimandato in Africa o in altre province, eccettuati soltanto coloro che sono stati cooptati all'interno di una corporazione (qui corporatorum sunt oneribus adiuncti) con i suoi obblighi e le sue mansioni. E simili brevi annotazioni siano depositate ogni anno negli uffici della Nostra Maestà, e con questi possiamo valutare dei meriti effettivi dei singoli e delle istituzioni se e quando ci sia necessario.*

CTh.14.9.2 (Idem AAA. Clearcho pu.)

Antiquarios ad bibliothecae codices componendos vel pro vetustate reparandos quattuor graecos et tres latinos scribendi peritos legi iubemus. quibus de caducis popularibus, et ipsi

*= Stabiliamo che per la biblioteca ci siano quattro antichisti greci e tre latini per scrivere e/o restaurare gli antichi codici, esperti nella scrittura delle leggi. A loro siano corrisposti compensi dall'annona relativa ai caduca pubblici*

<p>enim videntur e populo, competentes impertiantur annonae: ad eiusdem bibliothecae custodiam conditionalibus et requirendis et protinus adponendis. (Dat. VIII id. mai. Modesto et Arinthaeo cons.) &lt;372 mai. 8&gt;.</p>	<p>(tali perché infatti si rapportano alla popolazione): reclutando e poi assumendo personale sostituto per la custodia della stessa biblioteca.</p>
<p>CTh.14.9.3 (Imp. Theodosius A. et Valentinianus Caes.) (= C. 11.19.1)          Universos, qui usurpantes sibi nomina magistrorum in publicis magistrationibus cellisque collectos undecumque discipulos circumferre consuerunt, ab ostentatione vulgari praecipimus amoveri, ita ut, si qui eorum post emissos divinae sanctionis adfatus quae prohibemus adque damnamus iterum forte temptaverit, non solum eius quam meretur infamiae notam subeat, verum etiam pellendum se ex ipsa ubi versatur illicite urbe cognoscat. illos vero, qui intra plurimorum domus eadem exercere privatim studia consuerunt, si ipsis tantummodo discipulis vacare maluerint, quos intra parietes domesticos docent, nulla huiusmodi interminatione prohibemus. sin autem ex eorum numero fuerint, qui videntur intra capitolii auditorium constituti, in omnibus modis privatarum aedium studia sibi interdicta esse cognoscant scituri, quod, si adversum caelestia statuta facientes fuerint deprehensi,</p>	<p>= Stabiliamo che siano rimossi dalla posizione pubblicamente militante tutti coloro che si attribuiscono temerariamente il nome di maestri, riuniti che siano nelle scuole pubbliche o nei luoghi (in publicis magistrationibus cellisque) in cui sono soliti ingannare i discepoli, in maniera tale che se qualcuno di loro dopo l'emanazione di questa divina disposizione avrà osato per avventura fare ciò che abbiamo proibito, non solo subisca la nota d'infamia per ciò che merita, ma sappia che deve essere espulso dalla città stessa nella quale si comporta illecitamente. E invero a coloro che sono soliti esercitare privatamente gli studi nelle case di molti, se per caso scarseggiano i discepoli che istruiscono fra le pareti domestiche, proibiamo iniziative di questo genere. E se sono del numero di coloro che sono elencati nell'auditorium (sin autem ex eorum numero fuerint, qui videntur intra capitolii auditorium constituti)<sup>224</sup>, sappiano che a</p>

<sup>224</sup> Si fa riferimento qui evidentemente ad una "categoria" di professionisti del genere. Poco oltre, per indicare il gruppo dei professori della scuola di palazzo dice "auditorium specialiter nostrum".

nihil penitus ex illis privilegiis consequentur, quae his, qui in capitolio tantum docere praecepti sunt, merito deferuntur. **1.** Habeat igitur auditorium specialiter nostrum in his primum, quos romanae eloquentiae doctrina commendat, oratores quidem tres numero, decem vero grammaticos; in his etiam, qui facundia graecitatis pollere noscuntur, quinque numero sint sofistae et grammatici aequae decem. et quoniam non his artibus tantum adulescentiam gloriosam optamus institui, profundioris quoque scientiae adque doctrinae memoratis magistris sociamus auctores. unum igitur adiungi ceteris volumus, qui philosophiae arcana rimetur, duo quoque, qui iuris ac legum formulas pandant, ita ut unicuique loca specialiter deputata adsignari faciat tua sublimitas, ne discipuli sibi invicem possint obstrepere vel magistri neve linguarum confusio permixta vel vocum aures quorundam aut mentes a studio litterarum avertat. (Dat. III kal. mart. Constantinopoli Theodosio A. XI et Valentiniano cons.) <425 febr. 27>.

-----  
 C. 11.19.1pr.-4<sup>223</sup> (Imp. Theodosius A et Valentinianus C. Constantio pu.) Universos, qui usurpantes sibi nomina magistrorum in publicis magistratibus cellulisque collectos undecumque discipulos circumferre

loro è vietato assolutamente l'insegnamento delle case private, e che, se saranno sorpresi ad agire contro le disposizioni imperiali, non avranno assolutamente diritto a godere di quei privilegi che meritamente sono assegnati a coloro che sono nominati per insegnare soltanto nel palazzo. **1.** E pertanto in particolare la nostra scuola (auditorium) abbia fra loro innanzi tutto in numero di tre coloro che la dottrina e la lingua latina qualifica come oratori, e poi dieci grammatici; e anche fra coloro che possono insegnare secondo l'eloquenza greca, cinque sofisti e ugualmente dieci grammatici. E poiché desideriamo che la bella gioventù sia formata non soltanto in queste discipline, aggiungiamo ai maestri suddetti <altri> professori di più profonda dottrina e scienza. E pertanto vogliamo che sia aggiunto agli altri uno che tratti gli insegnamenti della filosofia, e ancora due che insegnino il diritto e le formule delle leggi, e a ciascuno la Tua Sublimità faccia assegnare luoghi specifici affinché i discepoli non si diano fastidio l'un l'altro e la sovrapposizione degli insegnamenti e delle voci non distolga le orecchie o le menti dallo studio delle lettere.

<sup>223</sup> Al titolo giustiniano C.12.15 *De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae* appartiene soltanto la presente costituzione, mentre il corrispondente teodosiano C.Th. 14.9 porta tre brani.

consuerunt, ab ostentatione vulgari praecipimus amoveri, ita ut, si qui eorum post emissos divinae sanctionis adfatus quae prohibemus atque damnamus iterum forte temptaverit, non solum eius quam meretur infamiae notam subeat, verum etiam pellendum se ex ipsa ubi versatur illicita urbe cognoscat. **1.** Illos vero, qui intra plurimorum domus eadem exercere privatim studia consueverunt, si ipsis tantummodo discipulis vacare maluerint, quos intra parietes domesticos docent, nulla huiusmodi interminatione prohibemus: sin autem ex eorum numero fuerint, qui videntur intra capitolii auditorium constituti, in omnibus modis privatarum aedium studia sibi interdicta esse cognoscant, scituri, quod, si adversus caelestia statuta facientes fuerint deprehensi, nihil penitus ex illis privilegiis consequantur, quae his, qui in capitolio tantum docere praecepti sunt, merito deferuntur. **2.** Habeat igitur auditorium specialiter nostrum in his primum, quos romanae eloquentiae doctrina commendat, oratores quidem tres numero, decem vero grammaticos: in his etiam, qui facundia graecitatis pollere noscuntur, quinque numero sint sophistae et grammatici aequae decem. **3.** Et quoniam non his artibus tantum adulescentiam gloriosam optamus institui, profundioris quoque scientiae atque doctrinae memoratis magistris sociamus autore. **4.** Unum igitur adiungi ceteris volumus, qui philosophiae arcana rimetur, duo quoque ,

qui iuris ac legum voluntates pandant, ita ut unicuique loca specialiter deputata adsignari faciat tua sublimitas, ne discipuli sibi invicem possint obstrepere vel magistri, neve linguarum confusio permixta vel vocum aures quorundam aut mentes a studio litterarum avertat (*D. III Mart. Constantinopoli Theodosio A. XI et Valentiniano cons.*) <a. 425 >

### 3. I professori come “corporazione”

Un dato di notevole interesse, che partendo dalla prima affermazione della scuola come strumento di formazione pubblica (*ad spem omnium tribunaliū aut interdum ad stipendia cognitionum sacrarum aut fortasse ad ipsa palatii magisteria*, *paneg.* 5.5.4) si viene costruendo nel corso delle vicende storiche dell'impero, è la costituzione di un *numerus professorum*, un *ordo doctorum*, con cui si allude all'esistenza, e regolamentazione interiore di una classe, categoria, collegio che dir si voglia, che assomma al suo interno coloro che si dedicano all'attività dell'insegnare.

Si è detto (sia pure con i sospetti del caso) come già dal vespasiano editto di Pergamo potrebbe desumersi il riconoscimento ufficiale di (il consenso imperiale a costituire dei!) *collegia* di medici e professori. Ma più oltre nei tempi vi è molto di più.

Dalle costituzioni dei citati titoli del Codice Teodosiano siamo informati che il godimento dell'esenzione dai *munera* (il cui freno sembra essere la preoccupazione prima dell'imperatore Antonino) non può dipendere dalla pratica o dalla fama del soggetto che vanta tale privilegio, medico o grammatico, o altro che sia, ma dall'appartenenza ad un “*numerus*” (così, per primo, C. 10.53.1, di Antonino Pio, che riconosce immunità a chi si trovi *in eorum numero* [...], *qui ad beneficia medicis concessa pertinent*)<sup>225</sup>, che esiste un *ordo* (così, per esempio, C. 6.21.1, di Teodosio e Valentiniano, dove si parla di grammatici e oratori, come Elladio, Teofilo, Siriano, Martino, come Massimo e Leonzio, *ad id doctrinae genus, quod unusquisque profitetur ordinati*)<sup>226</sup>, e che il farvi parte deve essere stabilito ufficialmente appunto oltre che da un giudizio interno di cooptazione, anche con un successivo *decretum decu-*

<sup>225</sup> Antonino Pio regna dal 138 al 161 d.C. Vanno ricordate a questo riguardo le varie citazioni ad Antonino nel lungo brano del *de excusationibus* di Modestino (D. 27.1.6: *supra*, p. 94 ss.) fra cui appunto al par. 4 si legge anche: *Καὶ μέντοι οὐκ ἄλλως τὴν ἀλειτουρησίαν ταύτην καρπώσονται, ἐὰν μὴ δόγματι βουλήσ ἐγκαταλεγῶσιν τῷ ἀριθμῷ τῷ συγκεχωρημένῳ καὶ περὶ τὸ ἔργον ὀλιγώρως μὴ ἔχωσιν* (= *E infine non potranno valersi di questa esenzione se non coloro che siano stati iscritti con decreto del senato cittadino nel rispetto del numero consentito, e non operino con diligenza nelle loro funzioni*).

<sup>226</sup> E' la ricordata costituzione del 425 d.C.: *l'ordo* viene ad essere, cioè, un elenco, una lista se vogliamo ufficiale di tali soggetti (e viene dunque ad assumere quasi il valore di un albo professionale).

*rionum* che di volta in volta decide e attribuisce individualmente l'immunità (così C. 10.53.4, di Diocleziano e Massimiano)<sup>227</sup>, così come, individualmente e di volta in volta, può stabilire della *reprobatio* e della radiazione (così il citato C. 10.53.2, di Gordiano, ma anche altri). E che, comunque, non può mancare l'approvazione della corte (così, fra gli altri, CTh. 13.3.5 di Giuliano)<sup>228</sup>.

Le fonti cui ho fatto cenno sono chiare in proposito.

Si consideri CTh. 6.21.1 (*Imp. Theodosius A. et Valentinianus Caes. Theofilo pu*), l'unica costituzione che compone il titolo *de professoribus, qui in urbe Constantinopolitana docentes ex lege meruerint comitivam*, nonché al corrispondente titolo giustiniano con medesima rubrica C. 12.15.1. Il testo, assai interessante sotto molti aspetti, può essere assunto ad emblema di una puntuale e minuta "catalogazione" dei professori. Vi si prospetta – confermata prima e dopo da molte altre analoghe testimonianze – l'esistenza di quello che può essere considerato un "albo", una "*matricula professorum*" alla quale si ricollegano posizioni giuridiche particolari, esenzioni e benefici, ma anche impegni e responsabilità<sup>229</sup>.

Nei primi mesi del 425 Teodosio II – il 7 giugno del 421 d.C. aveva sposato la greca Atenaide, chiamata poi romanamente Elia Eudocia – emana due importantissime costituzioni che hanno basilare rilevanza nel campo della scuola: la prima, nel febbraio, conservata in due diversi luoghi del teodosiano (CTh. 15.1.53 sotto il titolo *de operibus publicis* e CTh. 14.9.3, sotto

<sup>227</sup> Nell'*inscriptio* compaiono soltanto i due Augusti Diocleziano e Massimiano, e quindi la costituzione dovrebbe riferirsi al periodo 286-293; ma non è escluso che l'indicazione dei Cesari sia andata persa, e che la disposizione possa appartenere al periodo della tetrarchia, 293-305).

<sup>228</sup> Circa il breve periodo di regno dell'imperatore Giuliano *supra*, nt. 192.

<sup>229</sup> Si può ipotizzare infatti l'esistenza di speciali liste cittadine nelle quali andavano iscritti tali soggetti, liste che erano strumenti di lavoro indispensabili per gli amministratori delle città. Altrove, e per altre categorie di cittadini, le fonti parlano di *matriculae*, com'è, per esempio, per le *matriculae negotiatorum* della cui rilevanza ai fini esattoriali ho detto altrove (cfr. sul problema A.M. GIOMARO, *Negotiatores e imposizione fiscale nelle Variae di Cassiodoro*, in *Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VII*, p. 219 ss., in part. p. 221 e nt. 4; ID., *Dubbi sulla lustralis collatio* cit., ed ivi altre indicazioni di dottrina). D'altra parte quella prestazione di oro ed argento che compare come identificativa di una esenzione per i medici (e conseguentemente – ritengo – per i professori) in CTh. 13.3.2, di Costantino, (*nec ad ullam auri et argenti et equorum praestationem vocentur*) potrebbe identificare senz'altro la "costantiniana" *collatio lustralis*, da cui medici e professori sarebbero immuni. Utili riflessioni in M.L. BICCARI, *La matricula "corporativa" come mezzo di censimento, di privilegio, di gravame*, in «AARC» XXXIII. *Mestieri e professioni della tarda antichità*, p. 323 ss.

il titolo *de studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae*), la seconda, nel marzo, CTh. 6.21.1, l'unica costituzione del titolo *de professoribus, qui in urbe Constantinopolitana docentes ex lege meruerint comitivam*. Si può forse ipotizzare l'influenza positiva di Atenaide, cui il padre – il filosofo sofista pagano Leonzio poi convertito al cristianesimo e uno dei professori della scuola di Atene<sup>230</sup> – aveva assicurato una buona educazione e cultura<sup>231</sup>.

Da esse appare chiara la struttura e la base giuridica della scuola di Costantinopoli.

CTh.15.1.53 (*Impp. Theodosius A. et Valentinianus C. Constantio pu.*)  
exsedras, quae septentrionali videntur adhaerere porticui, in quibus tantum amplitudinis et decoris esse monstratur, ut publicis commodis possint capacitatis ac pulchritudinis suae admiratione sufficere, supra dictorum consessibus deputabit. eas vero, quae tam orientali quam occidentali lateri copulantur, quas nulla a platea aditus adque egressus patens pervias facit, veterum usibus popinarum iubebit adscribi. his tamen ipsis, quae humiliores aliquanto adque angustiores putantur, vicinarum spatia cellularum ex utriusque lateris portione oportet adiungi, ne quid aut ministris eorundem locorum desit aut populis. sane si qui memoratas cellulas probabuntur vel imperatoria largitate vel quacumque alia donatione aut emptione legitima possidere, eos magnificentia tua competens pro isdem de publico pretium iubebit accipere (*D. III kal. mar. Constantinopoli d.n. Theodosio A. XI et Valentiniano C. cons.*) <425 febr. 27>.

= <La Tua Magnificenza> attribuirà alle riunioni sopradette le esedre contigue al lato settentrionale del portico, in cui si ammira tanta ampiezza e proprietà architettonica che certamente possono bastare alle necessità pubbliche con la loro eleganza e proporzione<sup>232</sup>. Stabilirà poi che siano riservate all'uso delle vecchie taverne

<sup>230</sup> Si ritiene, comunemente, che tale unione abbia giocato un ruolo importante nelle scelte di politica legislativa operate, pochi anni dopo, dal sovrano, in merito all'insegnamento e alle scuole di Costantinopoli, come anche nel campo della politica edilizia. Alla sua influenza si deve anche – a testimonianza delle fonti – un miglioramento della posizione di cristiani ed ebrei nell'impero. Fino a che l'ostilità della sorella del sovrano, Pulcheria, non ebbe ragione di lei.

<sup>231</sup> È annoverata fra i santi.

<sup>232</sup> A queste esedre, e alla ricostruzione di questi portici dedica esplicitamente il paragrafo 1.3, pp. 348-359, del suo studio sulla topografia dell'antica Costantinopoli Demetrios CHATZILAZAROU (*The Royal Portico and the Formation of the Monumental Center of Constantinople. Topography, Functions, Symbolisms*, Atene 2016). L'a. prende dichiaratamente l'avvio dalla costituzione di Teodosio intitolando il paragrafo «*exsedras quae septentrionali videntur*

quelle <esedre> che sono confinanti sia al lato orientale che a quello occidentale che non hanno ingresso né uscita su alcuna piazza. E ulteriormente a quelle aree che comunque sembreranno troppo anguste e limitate è opportuno aggiungere spazi dei locali vicini dall'una e dall'altra parte, in modo che non manchi nulla per il loro uso, vuoi che ne debbano usare soltanto i diretti responsabili vuoi che servano per riunioni pubbliche. Perciò, se risulterà che qualcuno abbia il possesso di questi locali e spazi o per concessione imperiale o per altra donazione o acquisto, la Tua Magnificenza darà ordine che siano acquisiti per quegli usi col denaro pubblico.

CTh.14.9.3pr.-1 (*Imp. Theodosius A. et Valentinianus Caes.*) (= C. 11.19.1pr.-1)

Universos, qui usurpantes sibi nomina magistrorum in publicis magistrationibus cellulisque collectos undecumque discipulos circumferre consuerunt, ab ostentatione vulgari praecipimus amoveri, ita ut, si qui eorum post emissos divinae sanctionis adfatus quae prohibemus adque damnamus iterum forte temptaverit, non solum eius

*adhaerere porticui καὶ ἡ βασιλείος Στοά*». Il passo, per le sue implicazioni archeologiche, è stato oggetto di citazione anche in rapporto al discusso riconoscimento di alcuni busti ostiensi come immagini del filosofo neoplatonico Plotino. Raissa CALZA (*Sui ritratti ostiensi del supposto Plotino*, in *Bollettino d'arte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo* 1953-III, luglio settembre XXXVIII, p. 203 ss.) parla dei luoghi di riunione di «una associazione culturale o qualche scuola filosofica del III secolo d. C. Se anche le fonti antiche latine non ci illuminano in tale misura, come quelle elleniche, sugli ambienti destinati all'insegnamento superiore possiamo averne tuttavia un'idea abbastanza chiara. Dalla famosa "Accademia" ateniese dove Platone, sotto il portico del giardino con il piccolo tempio delle Muse e all'ombra degli olivi dedicati ad Atena, si intratteneva con i suoi allievi ed amici e dove in seguito il filosofo cirenaico Lakydes creò una vera scuola filosofica ornata dalla statua di Platone, fino all'*Athenaeum* di Adriano a Roma e all'Accademia nella sua villa a Tibur, in queste specie di confraternite culturali si radunava la gioventù del mondo latino guidata da qualche insigne maestro di retorica o di filosofia. Fino agli ultimi tempi dell'Impero, questo genere di "auditoria publica" e di auditoria privati fu sede dell'ultima eredità della cultura pagana. Fino alla più tarda antichità, gli imperatori romani si preoccupavano dell'ampiezza e comodità di queste aule di insegnamento culturale in ambedue le capitali. Così l'editto di Teodosio II nel 425 sulla riorganizzazione dell'insegnamento a Costantinopoli ci illumina sul luogo e sulla forma di questi auditoria. "Exsedras quae septentrionali videntur adhaerere porticui". Gli ultimi scavi nel Foro di Traiano e di Augusto danno forse la possibilità di rintracciare un tale centro spirituale a Roma e di supporre che nelle aule Nord circondate da portici si potrebbe nel tardo Impero ricercare l'Università dell'Urbe. Costruite quasi all'aperto accanto a qualche tempio, circondato dai portici, in queste scuole filosofiche l'insegnamento nella maggior parte dei casi, si faceva non tanto attraverso la lettura e lo studio di brani scritti, quanto per mezzo di dialoghi e discorsi trasmessi oralmente. Questo genere di educazione spirituale esigeva naturalmente un contatto stretto tra il maestro e i discepoli e, se non implicava una vera convivenza in comune, stabiliva, ad ogni modo, una continuità di rapporti». Cfr. anche H.I. MARROU, *La vie intellectuelle au forum de Traian et au forum d'Auguste*, in *Mélanges de l'école française de Rome* 49, 1932, pp. 93-110.

quam meretur infamiae notam subeat, verum etiam pellendum se ex ipsa ubi versatur illicite urbe cognoscat. illos vero, qui intra plurimorum domus eadem exercere privatim studia consuerunt, si ipsis tantummodo discipulis vacare maluerint, quos intra parietes domesticos docent, nulla huiusmodi interminatione prohibemus. sin autem ex eorum numero fuerint, qui videntur intra capitolii auditorium constituti, ii omnibus modis privatarum aedium studia sibi interdicta esse cognoscant scituri, quod, si adversum caelestia statuta facientes fuerint deprehensi, nihil penitus ex illis privilegiis consequentur, quae his, qui in capitolio tantum docere praecepti sunt, merito deferuntur. 1. Habeat igitur auditorium specialiter nostrum in his primum, quos romanae eloquentiae doctrina commendat, oratores quidem tres numero, decem vero grammaticos; in his etiam, qui facundia graecitatis pollere noscuntur, quinque numero sint sofistae et grammatici aequae decem. et quoniam non his artibus tantum adulescentiam gloriosam optamus institui, profundioris quoque scientiae adque doctrinae memoratis magistris sociamus auctores. unum igitur adiungi ceteris volumus, qui philosophiae arcana rimetur, duo quoque, qui iuris ac legum formulas pandant, ita ut unicuique loca specialiter deputata adsignari faciat tua sublimitas, ne discipuli sibi invicem possint obstrepere vel magistri neve linguarum confusio permixta vel vocum aures quorundam aut mentes a studio litterarum avertat. (Dat. III kal. mart. Constantinopoli Theodosio A. XI et Valentiniano cons.) <425 febr. 27>.

= *Stabiliamo che siano rimossi dalla posizione pubblicamente millantata tutti coloro che si attribuiscono temerariamente il nome di maestri, riuniti che siano nelle scuole pubbliche o nei luoghi (in publicis magistrationibus cellulisque) in cui sono soliti ingannare i discepoli, in maniera tale che se qualcuno di loro dopo l'emanazione di questa divina disposizione avrà osato per avventura fare ciò che abbiamo proibito, non solo subisca la nota d'infamia per ciò che merita ma sappia che deve essere espulso dalla città stessa nella quale si comporta illecitamente. E invero a coloro che sono soliti esercitare privatamente gli studi nelle case di molti, se per caso scarseggiano i discepoli che istruiscono fra le pareti domestiche, proibiamo iniziative di questo genere. E se sono del numero di coloro che sono elencati nell'auditorium (sin autem ex eorum numero fuerint, qui videntur intra capitolii auditorium constituti), sappiano che a loro è vietato assolutamente l'insegnamento delle case*

*private, e che, se saranno sorpresi ad agire contro le disposizioni imperiali, non avranno assolutamente diritto a godere di quei privilegi che meritatamente sono assegnati a coloro che sono nominati per insegnare soltanto nel palazzo. 1. E pertanto in particolare la nostra scuola (auditorium) abbia fra loro innanzi tutto in numero di tre coloro che la dottrina e la lingua latina qualifica come oratori, e poi dieci grammatici; e anche fra coloro che possono insegnare secondo l'eloquenza greca, cinque sofisti e ugualmente dieci grammatici. E poiché desideriamo che la bella gioventù sia formata non soltanto in queste discipline, aggiungiamo ai maestri suddetti <altri> professori di più profonda dottrina e scienza. E pertanto vogliamo che sia aggiunto agli altri uno che tratti gli insegnamenti della filosofia, e ancora due che insegnino il diritto e le formule delle leggi, e a ciascuno la Tua sublimità faccia assegnare luoghi specifici affinché i discepoli non si diano fastidio l'un l'altro e la sovrapposizione degli insegnamenti e delle voci non distolga le orecchie o le menti dallo studio delle lettere.*

La costituzione del febbraio 425 assegna ai professori pubblici nuovi ampi locali (*exsedrae*) nei portici della città, ammirati per la loro spaziosità e bellezza (*in quibus tantum amplitudinis et decoris esse monstratur, ut publicis commodis possint capacitatis ac pulchritudinis suae admiratione sufficere*), e certamente in grado di risolvere i problemi logistici della scuola a fronte del sempre maggiore afflusso di studenti<sup>233</sup>. Addirittura – ove sia necessario – si potrà ricorrere anche a opportune espropriazioni a spese pubbliche di alcune stanze di abitazioni e botteghe private, contigue alle *exedrae* (*his tamen ipsis, quae humiliores aliquanto adque angustiores putantur, vicinarum spatia cellularum ex utriusque lateris portione oportet adiungi*).

Di seguito (ma il testo è riportato in altro luogo del teodosiano, CTh. 14.9.3, e non è detto che nell'originale venisse appunto "di seguito") viene disposto circa la composizione del collegio dei docenti della scuola: tre professori di eloquenza latina e dieci di lingua e letteratura latina (*grammatici*),

<sup>233</sup> L'identità fra la data di questa disposizione e quella riportata per CTh. 14.9.3, dichiaratamente indirizzata alla disciplina *de studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae*, porta a concludere che i *supra dicta consessa* cui vanno assegnate le esedre *publicis commodis* [...] *capacitatis ac pulchritudinis suae admiratione* non possano essere che le scuole.

cinque docenti di eloquenza greca (*sophistae*), dieci di lingua e letteratura greca e ancora un insegnante di filosofia<sup>234</sup> e due professori di diritto<sup>235</sup>.

A distanza di un mese Teodosio ritorna sul tema della scuola con la costituzione riportata in CTh. 6.21.1, data a Costantinopoli il 15 marzo del 425, e poi utilizzata a suo luogo, appena 13 anni dopo, dai compilatori del teodosiano.

CTh. 6.21.1 (*Imp. Theodosius A. et Valentinianus Caes. Theofilo pu*)  
Grammaticos graecos Helladium et Syrianum, latinum Theofilum,  
sophistas Martinum et Maximum et iuris peritum Leontium placuit  
honorari codicillis comitivae ordinis primi iam nunc a nostra maies-  
tate perceptis, ita ut eorum qui sunt ex vicariis dignitate potiantur.  
qua in re quicumque alii ad id doctrinae genus, quod unusquisque

<sup>234</sup> Circa la posizione della filosofia si veda, per tutti, V. MAROTTA, *op. cit.*, il paragrafo "Filosofi e filosofia in D. 27.1.6.7", pp. 121-138, che pone in rassegna le diverse posizioni assunte dall'impero al riguardo, di più o meno marcata diffidenza (o soltanto di vigilante attenzione). Il passo (insieme a D. 27.1.6.8) è ricordato generalmente per sottolineare il rapporto del potere centrale con i filosofi, la cui posizione nell'Impero ha subito diverse vicende, e risulterebbe in linea di massima osteggiata vuoi per una sua intrinseca tensione critica della realtà, vuoi per l'accentuarsi di queste sue potenzialità contestative alla luce del diffondersi della religione di Cristo: si veda in particolare E. GERMINO, *Scuola e cultura cit.*, p. 51 ss. Relativamente a D. 27.1.6.7 ("dei filosofi poi non è stato fissato il numero ..."), per esempio, G. COPPOLA (*Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano 1994, p. 434 ss.) ritiene che l'epistola di Antonino Pio rappresenti un tentativo di contenimento rispetto alle elargizioni di immunità concesse dagli imperatori precedenti, in particolare Vespasiano e soprattutto Adriano che avrebbe esteso «anche ai filosofi» i *beneficia* attribuiti dai predecessori a favore dei soli grammatici, retori e medici. Ma sul tema della filosofia ritornano gli imperatori più volte, e contraddittoriamente. E ciò tanto più – come si è detto – quando la scienza del pensiero debba essere valutata in rapporto alla progressiva "cristianizzazione" della romanità. Nella letteratura cristiana del IV-V sec. d.C. la filosofia è dichiarata «nemica della vera sapienza» (cfr. A. PATRONE, *Le scritture nell'epistolario di Isidoro di Pelusio*, in «Fides quaerens. I quaderni» 1, 2017, pp. 111-148, in part. 140 ss., lettera 96.1), e riguardata con sospetto, o solo talvolta assorbita nell'insegnamento teologico.

<sup>235</sup> Commentando il divieto di fornire lezioni private e le disposizioni circa i controlli rigorosi contro coloro che pubblicamente millantano la posizione e le funzioni di maestri (CTh. 14.9.3), Stefania Pietrini parla di «morte dell'insegnamento privato. Il monopolio dell'insegnamento medio e superiore appartiene ora allo 'stato', che si attribuisce in via esclusiva il diritto a fare istruzione. Doveva essere protetta la dignità e la serietà stessa dell'insegnamento [...]. Come lamentavano gli scrittori dell'epoca, i metodi fin lì comuni ai professori pubblici e privati per accaparrarsi allievi avevano rappresentato, come è stato scritto, "un avvillimento quotidiano della dignità del maestro agli occhi dei suoi studenti". Teodosio volle, probabilmente, porre rimedio a questa sciagura, proibendo ai docenti dell'Ateneo di Costantinopoli di adoperarsi per procurarsi scolari, visti come fonte di guadagni privati"» (S. PIETRINI, *loc. ult. cit.*).

profitetur, ordinati prodentur, si laudabilem in se probis moribus vitam esse monstraverint, si docendi peritiam facundiamque dicendi, interpretandi subtilitatem, copiam disserendi se habere patefecerint et coetu amplissimo iudicante digni fuerint aestimati, qui in memorato auditorio professorum fungantur officio, hi quoque, cum ad viginti annos observatione iugi ac sedulo docendi labore pervenerint, isdem, quibus praedicti viri, dignitatibus perfruantur. *Dat. id. mart. Constantinopoli Theodosio Aug. XI et Valentiniano Caesare cons. (425 mart. 15).*

= I grammatici greci Elladio e Siriano, il grammatico latino Teofilo, i sofisti Martino e Massimo e il giureconsulto Leonzio ti è piaciuto che fossero onorati con i documenti attributivi del titolo del *comitatus primi ordinis* ormai pervenuti alla Nostra Maestà, cosicchè conseguano la dignità di coloro che sono *ex vicari*. E ancora tutti gli altri, chiunque, i quali si trovino inseriti nell'elenco ordinato relativo a questa qualifica (settore, ordine, ordo) che rappresenta la professione di ciascuno, se avranno dimostrato una vita lodevole per probità di costumi, se avranno dimostrato di possedere capacità di insegnamento, facundia nel parlare, sottigliezza di interpretazione, ricchezza di argomentazione, e saranno stati giudicati degni dal senato cittadino, se svolgono il loro ufficio nel ricordato circolo (*auditorium*) dei professori, anche essi, quando giungano ai venti anni di diligenza costante e assiduo impegno, anch'essi godano delle medesime dignità.

Con il conferimento della dignità senatoria e di conseguenza il titolo di *vir clarissimus*<sup>236</sup> ai sei professori, presumibilmente i più anziani, della

<sup>236</sup> L'esatta individuazione dei titoli di dignità e la gerarchia che ne consegue è ancora un settore di studi abbastanza oscuro. Nelle *Istituzioni di diritto romano. Appunti del prof. Alessandro Doveri per comodo dei suoi scolari*, vol. I, Siena, tip. dei sordo-muti, 1859, p. 110 ss., si legge che «Nella Classe dei *Clarissimi* erano i *Consulares*, i *Correctores*, ed i *Præsides*, nomi diversi delle persone che governavano le diverse Provincie, che appunto in certe Provincie avevano il titolo di *Consolari*, in altre si chiamavano Presidi, ed in alcune poche Correttori. *Clarissimi* erano anco i Senatori, anzi avevano il primo posto fra questi. Senatori erano i più ricchi possidenti dell' Italia e delle Provincie; a proprie spese, insieme coi Consoli, (i quali avevano il titolo di *Excellentissimi*) dovevano dare delle feste e degli spettacoli al pubblico. I figli dei Senatori erano tali di Diritto; Senatori divenivano i *Consulares*, gli *Spectabiles*, e gli *Illustres*»; ma lo stesso autore conclude, citando le sue fonti, che: «anderemmo troppo in lungo, ove ci volessimo diffondere a dare più estese notizie su tutti i pubblici ufficiali, sia civili, sia militari, sia di palazzo, che esistevano in questa epoca. Laonde rimanderemo chi fosse vago di questa erudizione, alla *Notitia Dignitatum et administrationum omnium, tam civilium quam militarium in partibus Orientis et Occidentis* (specie di almanacco Imperiale del Secolo quinto, di autore sconosciuto, e che fu commentato dal Pancirolo) ed alle opere di *Gutherius, de Officio Domus Augustæ*, e di *Lydus de Magistratibus*» (A. DOVERI, *op. cit.*, p. 113). In tempi a noi vicini il tema è stato sviluppato particolarmente dagli studi di Henrik

scuola di Costantinopoli – e sono nominati i grammatici greci Elladio e Siriano, il latino Teofilo, i sofisti Martino e Massimo ed il giurista Leonzio<sup>237</sup> – questi entravano senz'altro nei quadri della aristocrazia amministrativa dell'impero. La costituzione stabilisce di seguito che per il futuro la stessa dignità di “comes del primo ordine” dovrà essere concessa dopo venti anni di professione scientifica e letteraria ugualmente a tutti quei docenti che avranno dimostrato di avere condotto con diligente osservanza e fatica una vita lodevole di costumi immacolati e avranno provato di possedere la perizia dell'insegnamento, l'eloquenza del parlare, l'acume dell'interpretare, e la capacità del dissertare, e che conseguentemente, con una seria valutazione sulle loro qualità, saranno stati “giudicati” degni di ricevere tanto onore (*coetu amplissimo iudicante digni fuerint aestimati, qui in memorato auditorio professorum fungantur officio*)<sup>238</sup>.

La costituzione di Teodosio è il punto di arrivo, e la sintesi – direi – di tutta la disciplina nella sua evoluzione. Vi compare la realtà di una categoria “professionale” con una sua precisa individuazione, sue caratteristiche e privilegi, ma anche una sua autonomia, ancorché specifica; vi risulta – ed è naturale – l'aspirazione a farne parte, ma anche la traccia evidente di un

Löhken (H. LÖHKEN, *Ordines dignitatum. Untersuchungen zur formalen Konstituierung der spätantiken Führungsschicht*, Köln-Wien 1982), e poi di Dirk Schlinkert, che ha dedicato particolare attenzione appunto, con ricca notazione critica sia bibliografica che di fonti, alla *comitiva primi ordinis* (D. SCHLINKERT, *Kaiser, Senatsadel und höfische Funktionselite*, in *Comitatus: Beiträge zur Erforschung des spätantiken Kaiserhofes* (herausgegeben von A. Winterling), Berlin 1998, p. 133-159, in part., per quanto qui interessa, p. 142-155. Pur con qualche oscillazione che si può riscontrare nelle fonti (fra *ordinis primi, secundi et tertii*, si veda in particolare D. SCHLINKERT, ult. cit., p. 146 ntt. 38 e 39) ai senatori, *consistoriani* (cfr. F. AMARELLI, *Esercizio del potere e ricorso alla prassi della consultazione nella tarda antichità. Alle origini del consistorium*, in *Forme della cultura nella tarda antichità* (Koinonia 28-29), p. 13 ss.; ID., *Dai consilia principum al consistorium*, in *AARC X*, 1995, p. 187-194) era attribuito il titolo di *comites primi ordinis*.

<sup>237</sup> «Gli imperatori Teodosio Augusto e Valentiniano Cesare a Teofilo *praefectus urbi*: Abbiamo disposto che i grammatici greci Elladio (docente di Socrate, come si apprende dalla sua *Storia Ecclesiastica*, che partecipò con un certo grammatico Ammonio alla difesa del tempio dedicato a Sèrapide in Alessandria e poi fuggito a Costantinopoli nel 391) e Siriano, il latino Teofilo, i sofisti Martino e Massimo ed il giurista (il professore di diritto) Leonzio vengano onorati con codicilli imperiali della dignità della *comitiva* del primo ordine, cosicché ottengano il rango di quelli che sono *ex vicarii*».

<sup>238</sup> Relativamente al “*memoratum auditorium*” l'edizione Pharr-Sherrer del Codice Teodosiano (C. PHARR-T. SHERRER, *The Theodosian Code and Novels, and the Sirmondian Constitutions*, Union, New Jersey 2001, p. 132 nt.7) ipotizza la caduta di qualche parola dal testo originario: «the reference is obscure, since the compilers of the Theodosian Code omitted a necessary word or words»).

sistema di cooptazione interna; vi si avverte l'esigenza del controllo pubblico, della città e in ultimo dell'imperatore.

La concessione della dignità di "comes di primo ordine" è certamente il riconoscimento di un onore in conseguenza del quale il comes stesso, lui, e la sua famiglia, la moglie, i figli, i suoi beni, saranno esenti dai pesi fiscali che comunemente gravano su uomini e cose, avranno diritto a precedenza e benefici, ma saranno assoggettati altresì ad una disciplina interna nei confronti degli altri congregati e nei confronti del sovrano.

L'appartenenza alla categoria nacque, certamente, di fatto – di qui il riconoscimento-concessione di Vespasiano –, ma poi, subito, divenne anche un modo per "contare" questi soggetti particolari, per definirli in qualche modo e, nel riconoscere loro una prerogativa, asservirli con ciò al potere centrale. Come già era avvenuto a suo tempo col *ius respondendi ex auctoritate principis*<sup>239</sup>.

Se ne può considerare il percorso di emersione attraverso le costituzioni imperiali. Si parla di un "numerus", e da un "numero", quello indicato da Antonino Pio nella sua *epistula*, si deve forse partire. Ma tale "numero" acquista una consistenza concreta: per esempio in C. 10.53.1, ugualmente dell'imperatore Antonino, che lo volge ad indicare il gruppo di persone cui

<sup>239</sup> Sul *ius respondendi* da ultimo M. EVANGELISTI, *Principato. Auctoritas. Solutio legibus*, Torino 2018, pp. 95-128. L'a. esalta nei giuristi la messa a punto di «una metodologia di lavoro capace di tener conto delle suggestioni derivate dal confronto con le altre civiltà antiche, in specie quella greca», il perseguimento «di un'ars sempre più raffinata nel proprio argomentare, in grado di autoregolamentarsi e di definire ambiti e metodologie», ma che «necessitava di una nuova ragion d'essere, di un diverso spazio pubblico, di un agone che non fosse necessariamente quello politico, per continuare a mantenere la propria funzione, ossia il contributo all'*utilitas publica*, il servizio alla cittadinanza». Pur nell'intenzione di riscattare l'operato di Augusto come teso al fine della pubblica utilità, e rivolto a «selezionare i migliori giuristi della propria epoca, del cui consiglio e della cui opera avvalersi nel corso del proprio governo e al contempo porre le basi per una sostanziale riforma del processo privato» (p. 108), la Evangelisti non può non ricordare come la pratica del *ius respondendi* abbia attirato «molteplici critiche all'innovazione augustea, accusata di voler controllare o censurare i giuristi condizionandone la carriera o privilegiando solo coloro che si fossero mostrati propensi ad assecondare il nuovo regime». E cita V. SCARANO USSANI, *L'utilità e la certezza. Compiti e modelli del sapere giuridico in Salvo Giuliano*, Milano 1987, p. 67; e cita M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1971 (II ed. Napoli 1984), p. 147 ss.; e cita M. BRUTTI, *L'indipendenza dei giuristi (dallo ius controversum all'autorità del principe)*, in F. MILAZZO (a cura di), *'Ius controversum' e auctoritas principis. Giuristi principe e diritto nel primo impero*, Napoli 2003, p. 403 ss. Ulteriormente per la principale bibliografia a p. 97 s. ntt. 44 e 45.

si riferiscono le prerogative concesse ai medici (*qui ad beneficia medicis concessa pertinent*)<sup>240</sup>; in C. 10.53.5, di Diocleziano e Massimiano, che nega si possa rientrare nel “numero *praestitutum*” dei medici senza un decreto dei decurioni<sup>241</sup>; in CTh. 13.3.8, di Valentiniano, Valente e Graziano – siamo nel 368/70 – in cui è presa in esame la possibilità del venir meno di qualcuno dal numero dei medici per una *condicio fatalis aut aliqua fortuna* con conseguente surrogazione di altri nel posto vacante<sup>242</sup>; in CTh. 14.9.3, specificamente rivolto ai professori, che traccia le linee della disciplina interna della scuola di Costantinopoli e fra l’altre cose fa divieto di insegnare anche privatamente a coloro che “*ex eorum numero fuerint, qui videntur intra capitoliū auditorium constituti*”<sup>243</sup>.

<sup>240</sup> C. 10.53.1 (*Imp. Antoninus A. Numisio*) *Cum te medicum legionis secundae adiutricis esse dicas, munera civilia, quamdiu rei publicae causa afueris, suscipere non cogeris: cum autem abesse desieris, post finitam eo iure vacationem, si in eorum numero eris, qui ad beneficia medicis concessa pertinent, ea immunitate uteris.*

<sup>241</sup> C. 10.53.5 (*Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Concedemoni*) *Nec intra numerum praestitutum ordine invito medicos immunitatem habere saepe constitutum est, cum oportet eis decreto decurionum immunitatem tribui.*

<sup>242</sup> CTh.13.3.8 (*Idem AAA. ad Praetextatum pu.*) (= C. 10.53.9) *Exceptis portus xysti virginumque vestalium quot regiones urbis sunt, totidem constituantur archiatri. qui scientes annonaria sibi commoda a populi commodis ministrari honeste obsequi tenuioribus malint quam turpiter servire divitibus. 1. Quos etiam ea patimur accipere, quae sani offerunt pro obsequiis, non ea, quae periclitantes pro salute promittunt. 2. Quod si huic archiattrorum numero aliquem aut condicio fatalis aut aliqua fortuna decerpserit, in eius locum non patrociniū praepotentium, non gratia iudicantis alius subrogetur, sed horum omnium fideli circumspettoque delectu, qui et ipsorum consortio et archiatriae ipsius dignitate et nostro iudicio dignus habeatur. de cuius nomine referri ad nos protinus oportebit. (Dat. III kal. feb. Trevisis Valentiniano et Valente III AA. cons.) <370 [368] ian. 30>.*

<sup>243</sup> CTh.14.9.3 (*Imp. Theodosius A. et Valentinianus Caes.*) (= C. 11.19.1) *Universos, qui usurpantes sibi nomina magistrorum in publicis magistrationibus cellulisque collectos undecumque discipulos circumferre consuerunt, ab ostentatione vulgari praecipimus amoveri, ita ut, si qui eorum post emissos divinae sanctionis adfatus quae prohibemus adque damnamus iterum forte temptaverit, non solum eius quam meretur infamiae notam subeat, verum etiam pellendum se ex ipsa ubi versatur illicite urbe cognoscat. illos vero, qui intra plurimorum domus eadem exercere privatim studia consuerunt, si ipsis tantummodo discipulis vacare maluerint, quos intra parietes domesticos docent, nulla huiusmodi interminatione prohibemus. sin autem ex eorum numero fuerint, qui videntur intra capitoliū auditorium constituti, ii omnibus modis privatarum aedium studia sibi interdicta esse cognoscant scituri, quod, si adversum caelestia statuta facientes fuerint deprehensi, nihil penitus ex illis privilegiis consequentur, quae his, qui in capitolio tantum docere praecepti sunt, merito deferuntur. 1. Habeat igitur auditorium specialiter nostrum in his primum, quos romanae eloquentiae doctrina commendat, oratores quidem tres numero, decem vero grammaticos; in his etiam, qui facundia graecitatis pollere noscuntur, quinque numero sint sofistae et grammatici aequae decem. et quoniam non his artibus tantum adulescentiam gloriosam optamus institui, profundioris quoque scientiae adque doctrinae memoratis magistris sociamus auctores. unum igitur adiungi ceteris volumus, qui philosophiae arcana rimetur, duo quoque, qui iuris ac legum formulas pandant, ita ut unicuique loca specialiter deputata adsignari faciat tua sublimitas, ne discipuli sibi invicem possint*

Rilievo particolare assume ancora una volta CTh. 6.21.1: nel passo, che, come si diceva, rappresenta il secondo intervento imperiale dell'anno 425, la frase che vuole i professori "*coetu amplissimo iudicante digni [...] aestimati, qui in memorato auditorio professorum fungantur officio*" porta l'attenzione sul *coetus amplissimus* – presumibilmente l'*ordo* senatorio cittadino<sup>244</sup> cui la categoria dei professori, con la concessione della *comitiva primi ordinis*, verrebbe parificata in dignità – che deve giudicare della meritevolezza (*dignitas*) di coloro che svolgono le funzioni dell'insegnamento nella scuola (il *memorato auditorio*) e ambiscono ad essere ricompresi nel novero dei professori per così dire "ufficiali". Nella trasposizione giustiniana di CTh. 6.21.1 (cioè C. 12.15.1), a rendere più palpabile l'idea, la frase teodosiana "*qua in re quicumque alii ad id doctrinae genus, quod unusquisque profitetur, ordinati prodentur*" viene resa col verbo "*connumerare*", due volte ripetuto, ed entro una significativa locuzione ove si parla di essere "*connumerati*" in *hac regia urbe professionem suam exercentes*, di essere "*connumerati*" ancora *inter statutos*<sup>245</sup>.

E a questo "numero" viene collegato un "*ordo*", che è sì, anche, in quanto "ordine", una susseguenza di persone (numerate e quindi "ordinate" come si legge, appunto, in CTh. 6.21.1), ma diviene presto, in senso traslato, l'espressione dell'appartenenza alla categoria.

*obstreperere vel magistri neve linguarum confusio permixta vel vocum aures quorundam aut mentes a studio litterarum avertat.* (Dat. III kal. mart. Constantinopoli Theodosio A. XI et Valentiniano cons.) <425 febr. 27>.

<sup>244</sup> La dottrina ha anche ipotizzato una richiesta dei professori in tal senso, e quindi una loro aspirazione ad entrare nel senato: riprendendo l'opinione di Löhken (H. LÖHKEN, *op. cit.*, p. 95) Dirk Schlinkert considera tali giudizi quali «Auflagen für die *grammatici*, die in den *ordo senatorius* aufsteigen wollen» (così D. SCHLINKERT, *Ordo senatorius und nobilitas. Die Konstitution des Senatsadels in der Spätantike*, Stuttgart 1996, p. 118 nt. 3) chiaramente pensando, dunque, ad un giudizio di cooptazione dello stesso senato. Nel caso riterrei piuttosto che si tratti di dignità senza la carica. Sul senato nel periodo in oggetto, la sua presenza e la sua posizione complessiva, cfr. S. GIGLIO, *Il tardo impero d'Occidente e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale*, Napoli 1997. Sul punto si possono considerare alcune relazioni di interesse (in particolare De Salvo, Giomaro, Barbero, Pavese) negli Atti del Convegno dell'Accademia Romanistica Costantiniana XXIV, «*Militia inermis e militia armata*», tenutosi a Spello il 27-29 giugno 2019.

<sup>245</sup> C. 12.15.1 (*Imp Theodosius A. et Valentinianus C. Theophilo pu.*) *Grammaticos tam graecos quam latinos, sophistas et iuris peritos in hac regia urbe professionem suam exercentes et inter statutos connumeratos, si laudabilem in se probis moribus vitam esse monstraverint, si docendi peritiam facundiamque dicendi interpretandi subtilitatem copiam disserendi se habere patefecerint, et coetu amplissimo iudicante digni fuerint aestimati, cum ad viginti annos observatione iugi ac sedulo docendi labore pervenerint, placuit honorari et his qui sunt ex vicaria dignitate connumerari.* (D. id. mart. Constantinopoli Theodosio A. XI et Valentiniano C. cons.) <a. 425>.

Il procedimento, il rituale potremmo dire, di nomina di un professore è ulteriormente chiarito in un brano di costituzione di Valentiniano, Graziano e Valente del 370:

CTh.13.3.9pr.-1 (*Idem AAA. ad Olybrium pu.*) (= C. 10.53.10)

Si qui in archiatri defuncti est locum promotionis meritis adgre-gandus, non ante eorum particeps fiat, quam primis qui in ordine repperientur septem vel eo amplius iudicantibus idoneus adprobe-tur, ita ut, quicumque fuerit admissus, non ad priorum numerum statim veniat, sed eum ordinem consequatur, qui ceteris ad priora subvectis ultimus poterit inveniri. **1.** Hisque annonarum compendia, quae eorum sunt meritis dignitatique praestanda, tua sinceritas iuxta dispositionem prius habitam faciat ministrari. (*Dat. VI id. mart. Va- lentiniano et Valente III AA. cons.*) <368/370 mart. 10>.

= *Se qualcuno viene subintegrato nel luogo di un medico defunto, promossovi per i suoi meriti, non sarà partecipe con essi <della categoria stessa> prima che sia approvato idoneo dai primi sette, o anche più, di quelli che si elencano nel loro ordine (nell'albo secondo il loro ordine), in modo che chiunque sia ammesso non pervenga subito al numero dei primi ma copra (nell'ordine) quella posizione che come ultimo può trovare essendo gli altri slittati verso i primi. 1. E il tuo volere in forza della precedente disposizione faccia assegnare loro i compendia annonaria, che devono essere a loro dati per i meriti e la dignità <che ricopro>.*

Del passo si è ampiamente occupato Emilio Germino in raffronto con la *Relatio XXVII* di Simmaco a illustrare la questione che vi è esposta<sup>246</sup>: il me- dico Giovanni, che per qualche mese ha sostituito il collega Epitteto come medico palatino, alla morte (presumibile) di quest'ultimo chiede di essere inserito nel *collegium* degli archiatri al secondo posto (che era quello del defunto collega) e non all'ultimo (come astrattamente richiesto dalle norme). Non importa seguire qui le vicende, le ragioni addotte, la solu- zione. Importa considerare che la costituzione del Teodosiano, indirizzata al *praefectus urbi* Olibrio (369-370), e dunque circa 14/15 anni prima della vicenda di Giovanni, testimonia il frequente ripetersi di questioni analo- ghe, di pretese di privilegi e dignità, tanto da esigere una regolamentazione ufficiale, tanto da far inserire nel codice, attribuendogli così ufficialità ge- nerale (ancorché evidentemente non risolutiva), una disposizione che, forse, nasceva anch'essa a risolvere un caso particolare.

<sup>246</sup> Cfr. E. GERMINO, *La Relatio XXVII di Simmaco e l'ordo successio- nis del collegium archiatriorum di Roma*, in «Κοινωνία» 39, 2015, pp. 249-272.

Ma a questo suo essere inserita nel codice, e nel titolo dedicato congiuntamente a medici e professori (CTh. 13.3 = C. 10.53), si possono ben ricollegare anche altre conseguenze. La costituzione si occupa della categoria dei medici, ma, per quanto si è detto in precedenza, non v'è dubbio che vada applicata anche, *mutatis mutandis*, nei confronti dei professori<sup>247</sup>.

Astrattamente considerata la costituzione statuisce che l'ingresso nel "numero" dei professionisti "ufficiali" deve essere consentito dal giudizio di almeno sette esponenti della categoria, i primi sette. Se ne trae che l'*ordo* prevedeva un elenco numerato progressivamente e chiuso (e la mente corre a quelle esigenze di limitazione numerica che per medici e professori si erano avvertite già fin dalla legislazione dell'imperatore Antonino) e che l'elencazione era disposta secondo criteri di anzianità dell'accesso.

Quel *numerus*, quell'*ordo* diviene sinonimo di *dignitas*, di classe sociale, o quanto meno di classe "corporativa".

CTh. 13.3.2 (*Idem A. ad Rufinum pp.*) (= C. 10.53.6)

Archiatři omnes et ex archiatris ab universis muneribus curialium, senatorum et comitum perfectissimorumque muneribus et obsequiis, quae administratione perfunctis saepe mandantur, a praestationibus quoque publicis liberi immunesque permaneant nec ad ullam auri et argenti et equorum praestationem vocentur, quae forte praedictis ordinibus aut dignitatibus adscribuntur. huius autem indulgentiam sanctionis ad filios quoque eorum statuimus pervenire. (*Dat. XII kal. iun. Constantino A. VII et Constantio Caes. cons.*) <326 [354] mai. 21>.

= Tutti i medici e gli ex medici rimangano liberi ed immuni da tutti i munera curiali, dai munera dei senatori e degli uomini della classe dei perfectissimi e dagli impegni d'ossequio che spesso si devono nei confronti di coloro che svolgono attività amministrative, nonché dalle prestazioni pubbliche, e non siano chiamati a nessuna delle contribuzioni di oro e argento e di cavalli, che talora sono stabilite a carico delle predette categorie<sup>248</sup>. E stabiliamo che di questo beneficio godano anche i figli.

<sup>247</sup> Circostanza che trova un'autorevole assicurazione attraverso la voce di Ulpiano: *Medicorum quoque eadem causa est quae professorum, nisi quod iustior, cum hi salutis hominum, illi studiorum curam agant: et ideo his quoque extra ordinem ius dici debet* (D. 50.13.1.1, Ulp. l. 8 de omn. trib.).

<sup>248</sup> Traduco con "predette categorie" l'espressione endidica "*praedictis ordinibus aut dignitatibus*" che si riferisce ai senatori e ai *perfectissimi* menzionati sopra, cioè a categorie di persone, a classi sociali. Ma non è l'unica testimonianza in tal senso.

Su questo numero, *ordo*, categoria, insiste il controllo in primis della categoria stessa. L'ingresso nel *numerus* è stabilito in primo luogo dai "consociati", da coloro che già vi sono ricompresi. L'imperatore Giuliano nel 362 aveva già a suo tempo deciso un procedimento di "nomina" scandito in tre momenti:

CTh. 13.3.5 (*Idem A.*) (= C. 10.53.7)

Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum, iubeo, quisque docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur optimorum conspirante consensu. hoc enim decretum ad me tractandum referetur, ut altiore quodam honore nostro iudicio studiis civitatum accedant. (*Dat. XV kal. iul., acc. IIII kal. augustas Spoletio Mamertino et Nevitta cons.*) <362 iun. 17>.

= CTh. 13.3.5 (*Idem A.*) (= C. 10.53.7) *E' necessario che i maestri degli studi e i dottori eccellano in primo luogo per i costumi, poi per la eloquenza. Ma poiché non possono essere presenti in ogni città comando che chi vuole insegnare non si accosti a questo impegno (munus) improvvisando ovvero consapevolmente senza capacità, ma, approvato da un consiglio dell'ordine (iudicio ordinis probatus), ottenga un decreto dei curiali (decretum curialium mereatur) a seguito di approvazione dei più capaci (optimorum conspirante consensu). E infine questo decreto sia riportato a me, in modo che accedano agli studi delle città anche con maggior onore in conseguenza della nostra approvazione (nostro iudicio).*

Doveva essere necessaria cioè una valutazione da parte dei più capaci della categoria (il *consensus optimorum*), una valutazione che doveva tener conto di due elementi, *mores* e *facundia*. Doveva essere poi ugualmente necessario il passaggio di tale riconoscimento attraverso l'approvazione cittadina (*iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur*), e ancora sulla base di *mores* e *facundia*. Doveva essere infine necessaria l'approvazione imperiale (*nostro iudicio*).

Il procedimento è confermato da una disposizione di Valentiniano e Valente del 370/368:

CTh.13.3.8pr.-2 (*Idem AAA. ad Praetextatum pu.*) (= C. 10.53.9)

Exceptis portus xysti virginumque vestalium quot regiones urbis sunt, totidem constituentur archiatri. qui scientes annonaria sibi commoda a populi commodis ministrari honeste obsequi tenuioribus malint quam turpiter servire divitibus. **1.** Quos etiam ea patimur

accipere, quae sani offerunt pro obsequiis, non ea, quae periclitantes pro salute promittunt. 2. Quod si huic archiatrorum numero aliquem aut condicio fatalis aut aliqua fortuna decerpserit, in eius locum non patrocínio praepotentium, non gratia iudicantis alius subrogetur, sed horum omnium fideli circumspectoque delectu, qui et ipsorum consortio et archiatriae ipsius dignitate et nostro iudicio dignus habeatur. de cuius nomine referri ad nos protinus oportebit. (Dat. III kal. feb. Treviris Valentiniano et Valente III AA. cons.) <370 [368] ian. 30>.

= Ad eccezione di quelli del porto, della palestra e delle vergini vestali (portus xysti verginumque vestalium), in ogni luogo della città siano presenti medici, che sapendo di essere remunerati con compensiannonari fra quelli che riguardano l'intera popolazione preferiscano comportarsi onestamente anche con poca retribuzione, piuttosto che turpemente a fronte di <molte> ricchezze. 1. E <tuttavia> consentiamo che essi abbiano anche quei donativi che tributano loro per ossequio i sani, non soltanto quelli che promettono gli ammalati per la loro guarigione. 2. Che se da questo numero di medici la fatalità o l'avversa fortuna ha fatto venir meno qualcuno, al suo posto viene introdotto un altro non per la raccomandazione arrogante di coloro che sono potenti né per grazia di coloro che hanno l'autorità, ma quegli che, per scelta consapevole e saggia di questi tutti sia stato considerato degno tanto dal gruppo (numero = et ipsorum consortio) di loro stessi quanto dalla classe intera dei medici (et archiatriae ipsius dignitate) e infine dalla nostra approvazione (et nostro iudicio). Da ultimo <infatti> sarà necessario riferire a noi la sua nomina.

Un'ultima riflessione va fatta, a questo punto, circa il giudizio a seguito del quale gli aspiranti professori fanno il loro ingresso nella categoria.

Allo scopo di assoggettare al controllo etico del palazzo coloro che dovevano dedicarsi all'educazione e alla formazione culturale dei giovani l'imperatore Giuliano aveva disposto un rigoroso giudizio *moribus primum, deinde facundia* (CTh. 13.3.5 = C. 10.53.7). Il doppio "binario" del giudizio viene confermato anche dalla costituzione di Teodosio e Valentiniano riportata in C. 12.15.1 che per conferire la dignità vicaria<sup>249</sup> richiede ai docenti una costanza di vita "morigerata" (*si laudabilem in se probis moribus vitam esse monstraverint*) prima ancora che la capacità specifica (*si docendi peritiam facundiamque dicendi interpretandi subtilitatem copiam disserendi se habere patefecerint*) per venti anni.

<sup>249</sup> La "dignità vicaria" (*placuit honorari et [...] ex vicaria dignitate connumerari*) di cui si fa parola in C. 12.15.1 potrebbe essere - io ritengo - la dignità senatoria concessa senza la carica di senatore.

Per quanto, nelle testimonianze della prassi, la *facundia* del *grammaticus* e del *rhetor* sia poi il carattere che più viene apprezzato perché più direttamente collegabile con il risultato che si vuole trarre dall'insegnamento per il giovane discepolo<sup>250</sup>, il giudizio *de moribus* ha per coloro che insegnano – io credo – una sua particolare giustificazione. Il giovane che studia, che per la prima fase della sua istruzione, ha condotto la sua vita con il *paedagogus*, all'ombra delle proprie mura, sotto l'occhio vigile ed attento dei suoi e alla disciplina della famiglia, ora lascia la sua casa e viene trasportato dai suoi interessi nelle più grandi città, in altre case, presso altre famiglie, talora anche nella casa dello stesso *grammaticus*, e poi del *rhetor*, coi quali, comunque, passa la maggior parte del suo tempo. La cura del giovane, della sua crescita spirituale passa dalla propria famiglia, dal *pater* in teoria, all'insegnante, e crea un rapporto che, in ragione dell'oggetto, non può essere soltanto un rapporto di tipo meramente e astrattamente contrattuale<sup>251</sup>.

Infine le riflessioni di Modestino (l. 2 *de excusationibus*) sull'*epistula* di Antonino Pio più volte ricordata che concede immunità soltanto a coloro che (medici o professori) “siano stati iscritti con decreto del senato cittadino nel rispetto del numero consentito, e non operino con negligenza nelle loro funzioni”<sup>252</sup> potrebbero anche far pensare se non ad un controllo periodico sull'“operato” di questi soggetti, per lo meno ad una loro assoggettabilità a frequenti verifiche, indagini, al rischio di “denunce” e recriminazioni in qualsiasi momento. Nella stessa linea del resto si inserisce la disposizione di Gordiano riportata in C. 10.53.2 che parla di *utilitas studentium* (*si non se utiles studentibus praebeant*), minacciando la radiazione dell'insegnante nel caso in cui il requisito, questa sua sollecitudine per i giovani allievi, venga meno (*grammaticos seu oratores decreto ordinis probatos, si non se utiles studentibus praebeant, denuo ab eodem ordine reprobari posse incognitum non est*).

<sup>250</sup> Cfr., per esempio, CIL 08, 05530 (*mir[a] / eloquentia facundus i[n dicen]/do(?) orator nobilis declamat[or]*); CIL 06, 01416 (p 3141, 3805, 4694, 4774) (*oratorem utraque facund(ia)*); ecc.

<sup>251</sup> Dice Quintiliano (*inst. or.* 2.2.4): *Sumat magister ante omnia parentis erga discipulos suos animum, ac succedere se in eorum locum a quibus sibi liberi tradantur existimet.*

<sup>252</sup> D. 27.1.6.4 (Mod. 2 *de exc.*) Καὶ μέντοι οὐκ ἄλλως τὴν ἀλειτουρησίαν ταύτην καρπώσονται, ἐὰν μὴ δόγματι βουλῆς ἐνκαταλεγῶσιν τῷ ἀριθμῷ τῷ συγκεχωρημένῳ καὶ περὶ τὸ ἔργον ὀλιγώρως μὴ ἔχωσιν. Sul passo E. VOLTERRA, *L'opera di Erennio Modestino de excusationibus* (1970), ora in *Scritti giuridici*, V, Napoli, 1993, p. 305-326.

Ma tanto basti su questo punto. Con un'ultima suggestione, la cui lettura lascio volutamente in sospeso, ripresa dalla voce di Valentiniano e Valente (l'anno è il 364), riportata nel codice giustiniano senza alcun collegamento ideale con quanto precede e con quanto segue:

*CTh.13.3.6 (Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum pp.)*

*Si qui erudiendis adolescentibus vita pariter et facundia idoneus erit, vel novum instituat auditorium vel repetat intermissum (Dat. III id. Ian. divo Ioviano et Varroniano cons.) <364 ian. 11>.*

*= Se qualcuno è idoneo a dare istruzione ai giovani (adolescenti) con la vita e con la parola, può assolutamente istituire una nuova scuola (auditorium) ovvero ripristinare quella che gli sia stata chiusa (intermissum).*

## CAPITOLO III

### IL TERZO PASSO.

#### LA TERMINOLOGIA DELL'INSEGNAMENTO.

#### L'INSEGNAMENTO: MEZZI E RISULTATI.

SOMMARIO : 1. *Professores, antecessores, doctores*. – 2. Sulla “terminologia” della cultura. – 3. L'importanza della cultura e delle scuole: alcuni dati dalla documentazione epigrafica, papirologica, letteraria e giuridica

#### 1. *Professores, antecessores, doctores*

Il termine *antecessor*, ad indicare con grandezza di reverenza ed ammirato plauso il soggetto titolare di un insegnamento, compare per la prima volta nelle parole della costituzione *Omnem* di Giustiniano del 533: ai professori si rivolge Giustiniano per determinare i contenuti e l'andamento progressivo degli insegnamenti da tenersi nelle scuole, a informazione e monito per i professori stessi e per i discenti.

Va detto per prima cosa circa il significato e l'impiego del termine *antecessor*. E' un termine non usuale nell'antichità, le cui origini – anche etimologiche – lo connettono al mondo militare nel quale l'*antecessor* costituisce l'avanguardia: con tale significato lo utilizza l'incerto autore del *de bello africo* per segnalare a Cesare la posizione dei nemici (*per speculatores et antecessores equites nuntiat*: Bell. Afr. 12.1)<sup>253</sup>; lo utilizza Svetonio nella *vita Vitelli* nel racconto delle vicende dell'ultimo giorno (Svet. Vit. 17: *Irruperant iam agminis antecessores ac nemine obvio rimabantur, ut fit, singula*); lo usa la *Vulgata* nel Libro della Sapienza per esaltare la potenza “ossimorica” di Dio che si vale di un esercito di insetti contro le armate dei guerrieri del Faraone (Vulg. sap. 12.8: *misisti antecessores exercitus tui vespas*).

Con accezione simile il termine risulta impiegato in ambito amministrativo, dove, attraverso la voce dei giuristi (di Paolo, per esempio, che lo riferisce al pretore considerandone l'avvicendamento nella carica,

<sup>253</sup> Cfr. M. MÜLLER, *Das Bellum Africum: Ein historisch-philologischer Kommentar der Kapitel 1-47*, Trier 2001, 245 nt. 605. Cfr. M. PAVAN, U. COZZOLI, *L'eredità classica delle lingue orientali*, Roma 1989, p. 62 ss.: “L'*antecessor* era inviato in avanscoperta, in ricognizione. Studiava il terreno, le strade, gli eventuali luoghi di tappa, di approvvigionamento di viveri e di acqua potabile. Nel linguaggio delle scuole di diritto fu spontaneo il traslato”.

D. 5.1.55<sup>254</sup>, o di Ulpiano, che parla di un *antecessor praesidis*, D. 27.9.9<sup>255</sup>), si arricchisce la particella compositiva *ante* di ulteriori sfumature di significato (non è solo colui che precede, ma colui che precede con eguale dignità).

Contrapponendosi con determinata consapevolezza alla recente opinione di Pugsley<sup>256</sup> che negli *antecessores* vorrebbe vedere 'ispettori scolastici', 'docenti designati ma non ancora operanti come tali' nominati per dare esecuzione alla riforma giustiniana della scuola, Giuseppe Falcone ne segue il significato attraverso le fonti religiose colorandolo con le suggestioni di sacralità che lo stesso Giustiniano induce con le sue parole, «con il ruolo che l'imperatore assegna agli *antecessores* nel quadro di una concezione 'alta' dell'insegnamento del diritto»<sup>257</sup>.

D'altra parte la connessione con la scuola, in particolare con l'ambito dell'organizzazione di questo particolare aspetto della vita cittadina, è attestabile anche per il più antico *magister*, *magistri*, un termine che tanto spazio ha nel mondo militare, che etimologicamente si rapporta all'essere *magis*<sup>258</sup>, e che nel suo valore isagogico è già presente in Plauto (Bacch. 152;

<sup>254</sup> Cfr. 5.1.55 (Paul. l.s. *officio adsess.*) *Edictum, quod ab antecessore datum est, in numero trium edictorum connumerari debet. Plane licet omnis ab antecessore numerus finitus sit, solet successor unum edictum dare.*

<sup>255</sup> Cfr. D. 27.9.9 (Ulp. 5 *opin.*) *Quamvis antecessor praesidis decrevisset ea praedia venundari, quae tutor pupilli, subiecto nomine alterius emptoris, ipse sibi comparabat, tamen, si fraudem et dolum contra senatus consulti auctoritatem et fidem tutori commissam deprehendisset successor eius, aestimabit, quatenus tam callidum commentum etiam in exemplum coercere debeat.*

<sup>256</sup> Cfr. D. PUGSLEY, *Justinian's Digest and the Compilers II*, Exeter 2000, p. 162; ID., *Armin Ehrenzweig: Reflections on the Pre-Digest and the Constitution Omnem*, in *Iurisprudentia universalis*. Festschrift für Th. Mayer-Maly, Köln-Weimar-Wien 2002, p. 607. Due le argomentazioni principali per cui non si tratterebbe di professori già docenti nelle scuole: il fatto che logicamente Giustiniano non avrebbe potuto affidare l'esecuzione della sua riforma a quei professori di cui così duramente lamentava l'incompetenza; e il fatto che il termine *antecessor* della versione latina *Tanta* della costituzione emanativa non ha un corrispondente greco nella *Dedoken* (vi viene translitterato), è un termine nuovo, non corrisponde al comune "professore" che senz'altro sarebbe traducibile in greco.

<sup>257</sup> Così G. FALCONE, *Premessa per uno studio sulla produzione didattica degli antecessores*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2011, pp. 147-157.

<sup>258</sup> «... sans doute de \*magis-tero-s. L'etrusque a macstr(na), macstrev(a) ... rapproché de magister» - scrive l'ERNOUT-MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine* - e prosegue: «Si le rapprochement est exact, il peut s'agir d'un mot d'emprunt, *m. populi*, *m. equitum* ...», e cita Varrone, *de ling. lat.* 5.14.82, che gli attribuisce *summa potestas*. «Le mot, dont le sens général est "maître, chef", appartient d'abord à la langue du droit et de la religion: *m. sacrorum*, *m. Arualium*, etc., et a pris toute sorte d'acceptions suivant les catégories auxquelles il s'appliquait, armée, marine, magistratures civiles, école, vie privée, etc. Cf. *m. vicorum*, *m. conuicium*, *m. ludium*, et tout simplement *magister* "maître d'école", et par suite "professeur, qui enseigne"».

163; 404; Aul. 107; 180; 412a; Trin. 226; Curc. 258; ecc.). Ma ugualmente anche per quel *praeceptor* che tanta fortuna doveva avere in Gaio<sup>259</sup>.

Qui, nella cost. *Omnem*, interessa quell'uso traslato per cui l'*antecessor*, contrapponendosi a *successor*, indica genericamente colui che precede, di qualsiasi campo si tratti. Ma, come si diceva, è un uso raro. E certo la sua maggior espressione si ha proprio attraverso le costituzioni giustinianee del 533, e poi le fonti che ad esse fanno riferimento diretto o indiretto, ma molti secoli dopo<sup>260</sup>: l'uso del vocabolo in questo senso è solo giustiniano, triboniano direi<sup>261</sup>, lasciando il suo segno nei secoli. I maestri delle scuole sono *antecessores*: è il loro sapere che fa essere questi uomini avanti a tutti, e strumentali al progredire di tutti.

<sup>259</sup> Da *prae* e *capio*, prendere prima, prevedere, presentire, prescrivere, ordinare, insegnare. E certamente ricca di suggestioni di eguale peso è la derivazione da *auctoritas*, di quegli *auctores* (*nostrae scholae auctores, diversae scholae auctores*) che Gaio ricorda.

<sup>260</sup> Lo dimostra ampiamente la letteratura dei secoli XVI, XVII, XVIII fin dai titoli delle opere, come il "*De varia temporum in iure civili observatione, Eustathii olim Constantinopolitani Antecessoris libellus* [ ... ], opera & studio Simonis Schardii I.C.; Basiliae; per Ioannem Oporinum; <alla fine della dedicatoria: anno 1561 Cal. Iulii>; o "*Joan. Harprechtus, antecessor in Achademia tubingensi, singularis exempli: suprema laudatione celebratus a Thoma Lansio; Tubingae; typis Brunnianis; anno MDCXXXX*" , o "*Caroli Friderici Walchii Iureconsultus antecessor ex variis iuris civilis veterumque auctorum locis descriptus; Ienae; sumptibus Gio. Crist. Croekeri; MDCCLII*", o ancora "*Io. Gottl. Heineccii, ic. et antecess. Praelectiones Academicae in Hugonis Grotii De iure belli et paci; Berolini; Impens. Io. Andr. Rudigeri; MDCCXXXVIII*".

<sup>261</sup> Anche se nell'immediato viene esteso al di fuori della ristretta cerchia dei destinatari della cost. *Omnem*. Come scrive Falcone: «che nei testi programmatici di Giustiniano e nell'*usus loquendi* degli interpreti coevi il segno *antecessores* indichi semplicemente i 'professori di diritto' (anche quelli che hanno esercitato l'attività di insegnamento in epoche precedenti), è un dato assolutamente incontrovertibile». Interpreto nel senso di questa "dilatazione temporale" del termine anche le ulteriori considerazioni (in realtà confutazioni della tesi di Pugsley) (*op. ult. cit.*, p. 149 s.): «in Const. Δέδωκεν 9 Patricio – insegnante ... del V secolo – è autonomamente qualificato ἀντικίνησωρ; nello stesso paragrafo, l'appellativo di Cratino *optimus antecessor constitutus* viene tradotto con la locuzione νόμων ἀγαθὸς ἐξηγητής; in Const. *Omnem* pr. Giustiniano parla di *ceteri antecessores, qui eandem artem in omne aevum exercere maluerint*, [...]; i destinatari della Const. *Omnem* sono espressamente considerati quali soggetti che hanno in passato compiuto l'insegnamento nei modi indicati (e deplorati) nella costituzione: *vos in memoriam eorum, quae antea tradebatis, redigere* (pr.); commentando una costituzione di Leone che richiedeva la presentazione, da parte dei maestri (*iuris doctores*), di un attestato di conseguita *iuris peritia* degli avvocati che volessero patrocinare dinanzi al *praefectus praetorio Orientis* (C. 2.7.11.2), Taleleo – uno dei destinatari della *Omnem* e perciò autore senz'altro consapevole del valore assegnato da Giustiniano al termine *antecessor* – assume come del tutto equipollenti i termini διδάσκαλος e ἀντικίνησωρ (τοὺς διδασκάλους τῶν νόμων ἤγουν τοὺς ἀντικίνησωρας); Stefano chiama Kobidas ὁ σοφώτατος ἀντικίνησωρ, pur se quest'ultimo non appartiene al novero dei destinatari della *Omnem*».

Prima del Giustiniano della *Tanta* e della *Omnem*, prima di Triboniano, la terminologia della scuola e dell'insegnamento nel Tardoantico conosceva e faceva uso di un altro linguaggio. Le costituzioni del Teodosiano (i titoli CTh. 6.21, *de professoribus qui in urbe Constantinopolitana docentes ex lege meruerint comitivam*, CTh. 13.3, *de medicis et professoribus*, e CTh. 14.9, *de studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae*, coi corrispondenti giustiniani) parlano di *professores*, consegnando a persone che si qualificano come particolarmente ispirate insieme al compito di preparare i giovani per il loro avvenire e per l'avvenire della società, anche la radice tematica dei termini che si proiettano verso il futuro anticipandolo con la parola: la profezia. E prima ancora, recependolo ancora una volta dall'apparato militare e amministrativo (dall'apparato del comando) parlano di maestri, *magistri*, ovvero – come si è detto – di *praeceptores*.

Nelle fonti teodosiane due volte risulta il termine *doctores*, da *docere*, per indicare coloro che della cultura e dell'insegnamento hanno fatto il mestiere della loro vita.

E sono CTh. 13.3.5 di Giuliano (= C. 10.53.7)

CTh. 13.3.5 (*Idem A.*) (= C. 10.53.7)

Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum, iubeo, quisque docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur optimorum conspirante consensu. hoc enim decretum ad me tractandum referetur, ut altiore quodam honore nostro iudicio studiis civitatum accedant. (*Dat. XV kal. iul., acc. IIII kal. augustas Spoletio Mamertino et Nevitta cons.*) <362 iun. 17>;

e CTh.13.3.11 di Valente, Gratiano e Valentiniano

CTh.13.3.11 (*Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. Antonio pp. Galliarum*)

Per omnem dioecesim commissam magnificentiae tuae frequentissimis in civitatibus, quae pollent et eminent claritudine, praeceptorum optimi quique erudiendae praesideant iuventuti: rhetores loquimur et grammaticos atticae romanaeque doctrinae. quorum oratoribus viginti quattuor annonarum e fisco emolumenta donentur, grammaticis latino vel graeco duodecim annonarum deductior paulo numerus ex more praestetur, ut singulis urbibus, quae metropoles nuncupantur, nobilium professorum electio celebretur nec

vero iudicemus, liberum ut sit cuique civitati suos doctores et magistros placito sibi iuvare compendio. Trevirorum vel clarissimae civitati uberius aliquid putavimus deferendum, rhetori ut triginta, item viginti grammatico latino, graeco etiam, si qui dignus repperiri potuerit, duodecim praebeantur annonae. (*Dat. X kal. iun. Valente V et Valentiniano AA. cons.*) <376 mai. 23>.

Un'anticipazione di quei "Dottori" che costituiranno "Collegio" nelle città della sapienza e della giustizia del medioevo.

L'importanza di queste figure è attestata sicuramente nelle fonti letterarie, anche in proiezione giuridica. Ed è un'importanza che assume una concretezza particolare attraverso la tutela giudiziale<sup>262</sup>.

La costituzione *Omnem* a loro è rivolta, com'è noto: agli *antecessores* Teofilo, Doroteo, Isidoro, Anatolio, Taleleo, Cratino che sono indicati come *viri illustres* e a Salamino, citato in forma separata, come *vir disertissimus*<sup>263</sup>.

Sono nomi notissimi a chi frequenta le costituzioni introduttive e i lavori di compilazione di codice, digesto, istituzioni, e segue poi l'attività di novazione legislativa di Giustiniano.

In anni recenti la dottrina ha cercato di ripercorrere qualche dato della loro vicenda politica ed umana pur attraverso la secchezza delle fonti. A cominciare da quanto di loro risulta nelle fasi della compilazione dell'opera legislativa degli anni 528-534.

Teofilo risulta aver partecipato attivamente alle tre commissioni guidate da Triboniano e preposte alla elaborazione del Digesto, delle *Institutiones* e del *Codex*, ma solo nella prima versione. Nella *Haec quae necessario* (528) appare *vir clarissimus comes sacri nostri consistorii et iuris in hac alma urbe*

<sup>262</sup> Su cui qualche accenno *infra*, p. 194 ss.

<sup>263</sup> La *Notitia dignitatum* riporta la denominazione di *vir illustris* in corrispondenza di certe cariche di palazzo: *praefectus praetorio*; *praefectus urbi*; *magister militum*; *praepositus sacri cubiculi*; *magister officiorum*; *quaestor*; *comes sacrarum largitionum*; *comes rerum privatarum*; *comes domesticorum equitum sive peditum*. L'appellativo di *disertissimus* attestata per Salamino (che lo qualifica di grado inferiore rispetto agli altri colleghi che sono *illustres*) ha dato adito a diverse congetture. Luca Loschiavo (L. LOSCHIAVO, *Insegnamento del diritto e cultura giuridica a Roma da Teoderico a Carlo Magno. La scia dei manoscritti*, in *Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII. Instrumenta, civitates, collegia, studium iuris*, Collana Ravenna Capitale, Santarcangelo di Romagna 2014, p. 9 ss. e in part. la nt. 11) accoglie l'ipotesi (Mor, Bellomo) che lo ricollega all'insegnamento del diritto documentato nella scuola di Roma per l'anno 533 (lo stesso della cost. *Omnem*) in un'epistola di Cassiodoro (*Var.* 9.21.5): il giovane Atalarico, intervenendo sulle irregolarità dei compensi degli insegnanti di grammatica, retorica e diritto, dispone per un docente di diritto (*nec non et iuris expositor*).

*doctor* per diventare *vir illustris ex magistro et iuris doctor in hac alma urbe* alla promulgazione del codice l'anno seguente (*Summa rei publicae*: 529); nella *Tanta* del 533 viene menzionato *vir illustris magister iurisque peritus in hac splendidissima civitate laudabiliter optimam legum gubernationem extendens*; nella *Imperatoriam maiestatem* (534) lo si dice (insieme a Doroteo) *vir illustris, antecessor, <cuius> omnium sollertiam et legum scientiam et circa nostras iussiones fidem iam ex multis rerum argumentis accepimus. Magister, doctor e iuris doctor, iuris peritus, antecessor*, sono i termini che qualificano la sua competenza, e l'insegnamento da lui impartito si rappresenta formalmente con una particolare locuzione: egli è in Costantinopoli *laudabiliter optimam legum gubernationem extendens*<sup>264</sup>.

Uguualmente su Costantinopoli si documenta l'attività di Cratino, ricordato solamente in relazione alla compilazione del Digesto nella cost. *Tanta* del 533 con espressione scarna che comunque ripete nei suoi confronti la qualifica di *antecessor*, e di *antecessor constitutus*, quasi a sottolineare la sua rilevanza ufficiale: *nec non Cratinum virum illustrem et comitem sacrarum largitionum et optimum antecessorem huius almae urbis constitutum*.

Doroteo, come Teofilo, risulta aver partecipato attivamente alle tre commissioni guidate da Triboniano e preposte alla elaborazione del Digesto, delle *Institutiones* e del *Codex* (ma, per quello che lo riguarda, solo relativamente alla *repetita praelectio*). Il suo nome appare infatti nella cost. *Tanta* del 533 (dove è il *vir illustris et facundissimus quaestorium, quem in Berytiensium splendidissima civitate leges discipulis tradentem propter eius optimam opinionem et gloriam ad nos deduximus participemque huius operis fecimus*), nella *Cordi* del 534 (indicato come *vir magnificus quaestorius et Beryti legum doctor*), e nella

<sup>264</sup> Teofilo ha riscosso in dottrina un'attenzione particolare. Sulla sua opera, sulla sua persona, pongono fine ad un lungo risalente silenzio le ricerche di Falcone relative alla compilazione delle Istituzioni giustinianee, alla Parafrasi teofilina e ai suoi rapporti (anche di contenuti) con le Istituzioni di Gaio, alla presenza del giurista nella scuola, ai suoi metodi e ai suoi "appunti delle lezioni" (dopo il FALCONE de *Il metodo di compilazione delle Institutiones di Giustiniano*, in «AUPA» 45.1,1998, pp. 221-426, cito soltanto, fra i tanti studi, ID., *La formazione del testo della Parafrasi di Teofilo*, in «TDR» 68, 2000, pp. 417-431; ID., "Theophilus noster". *Zur Benutzung der Theophilus Paraphrasis seitens der humanistischen Jurisprudenz*, in «IAH» 2, 2010, pp. 15-21; ID., *Sull'inquadramento sistematico delle obbligazioni nella Parafrasi di Teofilo (e nelle Istituzioni giustinianee)*, in *Scritti in onore di A. Corbino*, 2016) e ID., *La versione greca della cost. Imperatoriam e la sua attribuzione*, in «AUPA» 59, 2016, pp. 289-302). Vanno anche citate le belle pagine degli *Studi su Teofilo* (Torino 2016) di Carmela RUSSO RUGGERI, articolate sui quattro temi, dell'insegnamento di Teofilo tra istituzioni e parafrasi; la natura di versione scolastica del testo teofilino; il rapporto con Gaio ("Gaio, la parafrasi e le "tre anime" di Teofilo"); la "spes generandi".

*Imperatoriam maiestatem* dello stesso anno insieme a Teofilo (come *vir illustris, antecessor, <cuius> omnium sollertiam et legum scientiam et circa nostras iussiones fidem iam ex multis rerum argumentis accepimus*). E anche il suo nome viene collegato ripetutamente con lode all'insegnamento attraverso appellativi quali *facundissimus, leges discipulis tradentem, Beryti legum doctor*, e di nuovo, insieme a Teofilo, *antecessor*.

Anatolio è ricordato unicamente per la partecipazione alla stesura delle Pandette: ma la nota descrittiva che ne accompagna il nome è molto ricca: la costituzione *Tanta* lo invoca maestro, interprete del diritto, nutrito in una famiglia di giuristi e maestri e funzionari che hanno lasciato ottima memoria di sé nell'interpretazione delle leggi (*Anatolium virum illustrem magistrum, qui et ipse apud Berytienses iuris interpres constitutus ad hoc opus adlectus est, vir ab antiqua stirpe legitima procedens, cum et pater eius Leontius et avus Eudoxius post patricium inclutae recordationis quaestorium et antecessorem et Leontium virum gloriosissimum praefectorium et consularem atque patricium filium eius optimam sui memoriam in legibus reliquerunt*). Come per Doroteo, la sua attività di maestro e di consulente è legata alla città di Berito.

Soltanto i quattro Teofilo, Cratino, Doroteo e Antolio godono nelle costituzioni c.d. introduttive di una considerazione particolare in quanto partecipi dei lavori della compilazione (mentre nessuna nota laudativa accompagna i nomi degli altri *antecessores* della *Omnem*, Isidoro, Taleleo, e Salamino). In tutto due sono professori di Costantinopoli, e due sono professori di Berito, considerazione che suggerisce ancora una volta un confronto fra quanto era oggetto di insegnamento e di studio prima e di cui quei docenti erano stati sicuramente interpreti fino ad allora (ma la dedizione della *Omnem* lascia ritenere la stessa cosa anche per gli altri, in altre sedi pubbliche o private), e quanto sarà a seguito della riforma<sup>265</sup>: essi, quei

<sup>265</sup> Manca all'appello Triboniano (forse perché proprio a lui si deve la stesura delle costituzioni del 533; e perché comunque non si annovera fra gli *antecessores*): sulla figura del personaggio (e altresì con proprie ipotesi) T. HONORÉ, *Tribonian*, London 1978, ma anche ID., *How the "Digest" commissioners worked*, in «ZSS» 87 (1970), p. 246 ss. «Uomo dai mille incarichi» lo dice Cenderelli (A. CENDERELLI, *I giuristi di Giustiniano*, in «Rivista di diritto romano» IV, 2004, ora in *Scritti romanistici*, Milano 2011, p. 545 ss.: ma prima ID., *Digesto e predigesti. Riflessioni e ipotesi di ricerca*, Milano 1983; e ulteriormente ID., *In tema di predigesto*, in «BIDR» 35-36, 1997, p. 533 ss.), il quale, com'è noto, riprendendo in parte la teoria dei predigesti, gli attribuisce completamente il merito della compilazione di *iura*, dalla scoperta in *palatio* dell'archivio abbandonato dai commissari di Teodosio II, all'ideazione, alla presenza vigilante nelle diverse fasi di realizzazione. Schematizzate teoricamente queste fasi di lavoro in tre momenti (*a.* raccolta dei materiali; *b.* elaborazione o scelta di un sistema; *c.* ripartizione sistematica dei materiali), l'a. deve poi valutare diversamente la presenza di Triboniano e dei commissari: «Se, infatti, si assume che in *palatio* altro non vi fosse che

professori, avendo pratica di scuola, sono perfettamente a conoscenza di esigenze di formazione, di mezzi esistenti<sup>266</sup> e auspicabili, di risultati raggiunti e risultati sperati.

L' intestazione della cost. *Omnem* documenta la confluenza della funzione docente con quella amministrativa. Teofilo era *comes sacri consistorii* (e pertanto *vir illustris*, come poi lo qualifica anche la *Tanta*) nel 528, ma le indicazioni della sua attività pubblica per quanto riguarda le costituzioni introduttive si fermano lì; Doroteo risulta un ex questore (*quaestorius*) qualificato come *vir illustris* nella *Tanta* del 533 e nella *Imperatoriam maiestatem* del 534, *vir magnificus* invece nella *Cordi*; Anatolio è dichiarato *vir illustris*, ma senza ricordarne pubbliche funzioni; Cratino appare nella *Tanta* (533) *vir illustris comes sacrarum largitionum*. Tutti i destinatari della cost. *Omnem* sono appellati in ogni caso *illustres* nell' intestazione della stessa, ad eccezione, come si disse, di Salamino, *vir disertissimus*.

un' ampia collezione, o biblioteca, di opere giurisprudenziali, sia la scelta di uno schema di inserimento sistematico dei materiali, sia l' effettiva opera di ripartizione di essi per istituti avrebbero dovuto essere compiute (previa lettura di tutti i testi) da Triboniano e dai commissari. Di contro, se si ammette che essi abbiano avuto occasione di sfruttare una sorta di predigesto, contenente, come tale, materiali già suddivisi sistematicamente, qualunque cosa si voglia poi intendere al riguardo, l' impegno dei commissari sarebbe stato alleggerito». L' attenzione dell' a, si sofferma in particolare sul lungo, minuzioso ma ineludibile lavoro di trascrizione dei testi: «la schedatura sistematica dei materiali ... implicava (tanto più se consideriamo i pochi mezzi tecnici di cui all' epoca si disponeva) un lavoro tanto lungo (non di rado, un frammento di testo, in quanto riguardante più istituti diversi, avrebbe dovuto essere trascritto più volte), quanto noioso e poco gratificante, non potendosi nemmeno presumere che ad esso si abbinasse una valutazione di maggiore o minor pregio del discorso, come tale possibile solo in sede comparativa e, quindi, soltanto dopo che tutti i materiali fossero stati raccolti per istituti. E' vero che, per l' attività materiale di ricopiatura, ci si sarebbe potuto valere di ausiliari < sul cui utilizzo non può sorgere perplessità: nessuno parla degli schiavi che hanno materialmente caricato i conci di pietra per costruire le piramidi: *nda* >, ma la decisione sull' afferenza di un testo all' uno o all' altro istituto, implicante quindi una (prima) lettura di tutte le opere, sarebbe spettata inevitabilmente ai commissari». E fra quei commissari c' erano pure Teofilo, Doroteo, Anatolio e Cratino, che a quell' impegno erano abituati dalla scuola.

<sup>266</sup> Il pensiero corre a quei libri e titoli che la cost. *Omnem* ricorda circolanti nell' organizzazione del percorso didattico delle scuole pregiustinianee (e di cui, dunque, attesta l' esistenza: riprendo il discorso *infra*, p. 230 e ss.), alle "catene di frammenti" di cui anche in una organizzazione dei lavori per "masse" non si può ignorare l' esistenza, ai criteri della loro "composizione", di volta in volta attraverso la lezione dell' insegnante, attraverso gli appunti dello studente. La presenza degli *antecessores*, con diverso e pure ugualmente gravoso impegno, e di fronte ad analoghe difficoltà, si deve calcolare fondamentale anche quando si consideri più tradizionalmente il problema della composizione del Digesto e dei suoi tempi secondo una ripartizione dei 2.000 libri in "masse", e sia pure valutando un apporto anche significativo di pregressi strumenti scolastici.

Questi professori, questi *antecessores* sono anche gli affidatari della costituzione: a loro è demandato il grave impegno di rispettare e far rispettare il volere imperiale sulle scuole, e direttamente sono interpellati per ciò nella chiosa accanto al *praefectus urbis* nonché al *praeses Poenicae maritimae* e al vescovo per la città di Berito<sup>267</sup>.

*Omnem* 10. Et haec omnia in hac quidem florentissima civitate vir excelsus praefectus huius almae urbis tam observare quam vindicare, prout delicti tam iuvenum quam scriptorum qualitas exegerit, curae habebit : in Berytiensium autem civitate tam vir clarissimus praeses Poenicae maritimae quam beatissimus eiusdem civitatis episcopus et legum professores.

E ulteriormente:

*Omnem* 11 ... quae omnia optinere sancimus in omne aevum, ab omnibus tam professoribus quam legum auditoribus et librariis et ipsis et iudicibus observanda.

Da rilevare nella chiosa infine (accanto all'ovazione conclusiva: "oro in cambio di bronzo") il ritorno aulico al tema dell'importanza dell'insegnamento in ragione dell'alto risultato da conseguire per la formazione dei giovani nel privato e nel pubblico, *quatenus fiant optimi iustitiae et rei publicae ministri*:

*Omnem* 12 : Incipite igitur legum doctrinam eis dei gubernatione tradere et viam aperire quam nos invenimus, quatenus fiant optimi iustitiae et rei publicae ministri et vos maximum decus in omne saeculum sequatur : quis vestris temporibus talis legum inventa est permutatio, qualem et apud Homerum patrem omnis virtutis Glaucus et Diomedes inter se faciunt dissimilia permutantes :

χρῦσα χαλκείων, ἑκατόμβοια ἐννεαβοίων  
( *id est* : aurea aeneis, centum boum pretio  
aestimata cum aestimatis bubus novem )

<sup>267</sup> Si conferma nella chiosa la volontà imperiale di limitare il funzionamento delle scuole alle sole città di Costantinopoli e di Berito (...*si ausi fuerint in posterum hoc perpetrare et extra urbes regias et Berytiensium metropolim hoc facere, denarum librarum auri poena plectantur et reiciantur ab ea civitate, in qua non leges docent, sed in leges committunt*), con espressa esclusione di Alessandria e Cesarea.

“... è stato effettuato un tale mutamento del diritto quale anche in Omero padre di ogni merito fanno fra di loro Glaucò e Diomede permutando oggetti dissimili: oro in cambio di bronzo, il valore di cento buoi contro quello di nove”.

## **2. Sulla “terminologia” della cultura**

Per quanto non ancora fondato su una scienza della comunicazione o su una metodologia dell’insegnamento intese come tecniche della più moderna pedagogia, il vivere di ogni tempo ha portato istintivamente l’essere animale e in particolare l’uomo all’imitazione dell’altro o dell’atto dell’altro quando ne vedesse o percepisse l’utilità. E l’imitazione deve essere stata la prima forma di apprendimento, ovvero di recepimento della comunicazione di un sapere (dapprima – presumibilmente – molto concreto e materiale, fino poi a diventare un sapere specialistico e tecnico) da un soggetto ad un altro.

E, incrementandosi questa esigenza di apprendimento (e poi successivamente anche affinandosi), non v’è stato bisogno di scienze astratte per cogliere a livello istintuale che l’insegnamento si ha da parte di un soggetto che possiede delle conoscenze o delle abilità, con la comunicazione dei contenuti di queste ultime ad un altro soggetto<sup>268</sup>. Insegnare cioè implica questa trasmissione, e comporta di conseguenza l’acquisizione, da parte del secondo soggetto che apprende, di nuove conoscenze e lo sviluppo di nuove abilità.

L’insegnamento è attività complessa cui partecipano un docente e un discente, ma il suo momento iniziale si attua sempre dalla parte del docente, il quale, come soggetto da cui emana il messaggio comunicativo, decide il contenuto del messaggio stesso (tranne che non gli sia richiesto o imposto) e stabilisce le modalità della comunicazione, scegliendo i contenuti e il loro schema di organizzazione, nonché i mezzi della trasmissione

<sup>268</sup> Nel 1949 Claude Elwood SHANNON insieme a Warren WEAVER pubblicavano sul «Bell System Technical Journal» un saggio tecnico, e pure sorprendentemente leggibile anche per altri settori del sapere, qual è *La teoria matematica della comunicazione*: essi definivano il processo comunicativo come il passaggio di un messaggio da un soggetto emittente (la fonte) ad un soggetto ricevente (il destinatario). Lo schema tecnico del rapporto fonte-destinatario isolato dal contesto in cui i due attori della comunicazione si trovano immersi, può essere quanto mai complesso, implicando differenti processi di decifrazione dei messaggi e di recepimento degli stessi, differenti anche secondo i diversi settori e ambiti della comunicazione, ma rimane sempre la base della teoria dell’informazione.

secondo il suo sapere<sup>269</sup>.

Quanto di tutto questo, così molto sommariamente riassunto, viene percepito a livello intuitivo dagli antichi? Già Quintiliano nel suo edificio educativo suggeriva una diversificazione dei temi e una progressiva gradualità del loro peso e difficoltà e, conseguentemente, dell'impegno per l'apprendimento.

E parallelamente è forse possibile scorgere nelle fonti una diversa utilizzazione della terminologia a seconda dello scopo specifico, del mezzo comunicativo, e, finanche, dell'eventuale implicito suggerimento per la recezione.

Il rapporto fra l'insegnare e l'apprendere è comunemente espresso nel linguaggio latino con i verbi *docere* e *discere*, l'uno derivato dal greco δεικνυω (DEIK-NUO), *indico*, e dalla radice latina DIC- di *dico* (sanscrito DIÇ, *indicare*), e l'altro dal greco διδάσκω (DI-DASCO), che mira alla radice zenda

<sup>269</sup> Il messaggio che giunge al discente è, dunque, sempre un messaggio "codificato" in quanto "corrispondente" a quell'insegnante; e deve essere decodificato dal discente, naturalmente secondo i suoi parametri e la sua base. Scrive Angela Spinelli che «Comunicare per insegnare e per apprendere sono attività connaturate all'umano, al suo modo di "essere" nel mondo; la comunicazione è la cifra antropologica della didattica e, dunque, l'interazione didattica è sempre, quali che siano le specificità contingenti e le attrezzature tecniche, una relazione mediata dalla comunicazione. Da questo assunto si svolge una riflessione che individua le caratteristiche proprie della comunicazione didattica, che la differenziano da altre forme di relazione comunicativa e che - contemporaneamente - la specificano di volta in volta con riguardo tanto ai metodi, quanto ai mezzi. La comunicazione didattica ha delle proprie peculiarità che ruotano, principalmente, intorno al messaggio e, specificatamente, intorno al codice: la diffrazione pedagogica è, dunque, il diverso livello di competenza linguistica che separa l'insegnante dal discente e la specificità della didattica risiede nella capacità di proporre, sollecitare e gestire tale asimmetrica interazione. La relazione tra docente e discente è, perciò, costituita da una comunicazione intenzionale, progettata, eventualmente modificata durante il corso dell'interazione e composta di linguaggi diversi tra loro: la parola ed il gesto, lo sguardo e l'espressione, la gestione dello spazio e la prossimità fisica» (cfr. A. SPINELLI, *La partita aperta fra didattica e comunicazione*, in «Rivista Scuola IaD» 1, 2008/2009). E prosegue: «La relazione didattica, nella sua complessità, è dunque una relazione comunicativa che si compone di aspetti intenzionali e non, di linguaggi verbali e corporei, di strumenti tecnologici che, pur essendo dei prodotti, inevitabilmente influenzano e mutano i processi. Infatti, sebbene le tecnologie didattiche in senso stretto (processi) siano determinanti nel coadiuvare l'azione educativa, non è di poco conto notare come le tecnologie della comunicazione (prodotti) influiscano modificando il processo in modo, anche, inaspettato. E intorno a questa dipendenza reciproca e complessa muove la riflessione a partire dall'ipotesi che la comunicazione didattica abbia delle proprie specificità che la declinano ulteriormente rispetto alla comunicazione genericamente intesa. Tanto i processi comunicativi, quanto i prodotti, perciò, assumono un valore specifico all'interno del rapporto di insegnamento e apprendimento, caratteristica - questa - che ne lascia intravedere anche il portato etico».

DAKSHI, *insegnare, ammaestrare*, che è della stessa natura di quella del sanscrito DIḶ-ÂMI, *indicare*, del greco δείκνυμι (DEIKNYMI), *mostrare* e dei latini – ancora una volta – DOCERE e DICERE, *insegnare, dire*<sup>270</sup>.

L'insegnamento filosofico circa l'organizzazione e l'esposizione del pensiero fin dalla più remota antichità ha raccomandato di tener conto nel parlare di due basilari elementi strettamente collegati fra loro, che sono lo scopo e il destinatario. A questi in fondo risponde la teoria aristotelica dei tre generi del discorso, deliberativo, epidittico e giudiziario.

Ora quando il discorso ha per suo fine la *felicità* e il bene di un pubblico più o meno esteso, dalla folla cittadina cui si indirizzano leggi e costituzioni, al privato al quale si danno consigli o si fanno rimproveri, quando la sua proiezione è indirizzata all'avvenire (il suo tempo di riferimento – dice Aristotele, *Reth. I*, capp. 4-8 – è il futuro), il discorso si propone come deliberativo (γένος συμβουλευτικόν)<sup>271</sup>. E il fatto che tale tipo di discorso sia previsto appunto anche in rapporto al privato, per ammonire, consigliare, rimproverare ne fa strumento specifico della scuola<sup>272 273</sup>.

<sup>270</sup> Per il percorso etimologico si veda l'Ernout Meillet, *Dictionnaire Etymologique De La Langue Latine*, p. 180 s.; utilizzo e applicazioni appaiono nel *Thesaurus Linguae Latinae*, alla voce.

<sup>271</sup> Analogamente: quando il discorso ha come scopo la lode e il biasimo di una persona, quando mira a dimostrarne la virtù e l'eccellenza, lodandone il carattere, il valore, le espressioni, e facendo ricorso a le varie forme di elogio, il discorso si dice epidittico (γένος ἐπιδεικτικόν), e si riferisce al presente (Arist. *Rhet. I*.cap. 9). E quando scopo della parola è la difesa o l'accusa, in sé ma in particolare di un imputato in un processo, e ci si rivolge a chi deve giudicare della bontà di un'azione o di una cosa, in sé o rispetto ad altra azione o cosa, il discorso è di tipo giudiziario (γένος δικανικόν), e il suo tempo è il passato (capp. 10-15).

<sup>272</sup> Ne tratta diffusamente in rapporto alla letteratura giuridica, alla possibilità di individuazione di generi letterari e alle loro caratteristiche di tecnicità, di specializzazione, di valenza persuasiva, di coerenza e continuità oggettiva degli argomenti e degli stili (anche lessicali), ecc., G. COSSA, *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano 2018, p. 181 ss., in particolare i paragrafi intitolati a "Il 'genere letterario' come categoria euristica" e "Genera scribendi e letteratura giurisprudenziale" (con ampiezza di apparato bibliografico).

<sup>273</sup> Si dilunga con accuratezza sul rapporto fra il genere letterario e il pubblico COSSA, *op. cit.*, p. 218 ss. «Si è detto ... che è anche al pubblico, e al globale contesto di riferimento, che si dovrebbe porre attenzione, per inquadrare il genere letterario. Ora, per quanto riguarda i 'libri de' – precedentemente l'a. rapporta al genere 'commentario' i 'libri ad' – , mi pare che la concentrazione tematica permetta di individuare senza dubbio dei destinatari privilegiati, che potremmo astrattamente dividere in due gruppi: da un lato, i soggetti coinvolti nella pratica giuridica, processuale e non, che si sarebbero avvalsi volentieri di trattazioni dedicate ai principali temi con cui si confrontavano quotidianamente; dall'altro, gli studenti di corsi giuridici avanzati, ai quali veniva assegnato l'approfondimento dei vari

Cicerone appare particolarmente interessato al processo dell'insegnamento, non soltanto per i risultati in termini di educazione e di acculturamento, ma anche, specificamente, in termini di tecnica e di mestiere. Dato per pacifico per i giovani il buon profitto di un insegnamento "grammaticale", e, successivo, di un insegnamento retorico-filosofico, è lo stesso Cicerone che si interroga – lo si è visto – sull'*ars docendi* dei giuristi, su ciò che necessiti e su cosa manchi perché le conoscenze giuridiche possano transitare efficacemente dal docente al discente, sui connotati che caratterizzano la *scientia* e su quelli che determinano l'*ars*, e, infine, sui mezzi, gli strumenti della comunicazione efficace.

A connotare di volta in volta il processo dell'insegnamento Cicerone coniuga senza parsimonia il verbo *docere* e i suoi derivati, *doctrina*, *docti*, *doctores*,<sup>274</sup> e, correlato, il termine *magister* o anche *praeceptor*.

In Quintiliano è frequentissimo l'uso del verbo *tradere* in senso figurato e con oggetto immateriale. Di volta in volta si tratta di *disciplina una in scholis atque exercitatio* (Quint. inst. or. 5.7.28), ovvero di *omnia quae ars efficit* (Quint. inst. or. 7.10.8), o ancora di una *lectio non cruda sed multa iteratione mollita et velut [ut] confecta memoriae imitationique* (Quint. inst. or. 10.1.19), ecc. Il *proemium* inizia a parlare di *qui artem orandi litteris tradiderunt* (Quint. inst. or. 1.pr.-4), e di chi *sapientiae autem praecepta tradiderunt* (Quint. inst. or. 1.pr.-19; e più oltre I.4.5, di chi *praecepta sapientiae versibus tradiderunt*); si parla di Cornelia madre dei Gracchi e di un *doctissimus sermo in posteros [...] epistulis traditus* (Quint. inst. or. 1.1.6); si racconta di Filippo il Macedone che *prima litterarum elementa tradi ab Aristotele summo eius aetatis philosopho voluisset* (Quint. inst. or. 1.1.23); si considera come *officium* di grammatici e retori il *declamare modo et scientiam declamandi ac facultatem tradere* (Quint. inst. or. 2.1.2); ecc.

Ancor più frequente è la presenza del *docere*, e, ad indicare gli insegnanti, anche *docens*, *docentes*, accanto a *doctor* e *doctores*. Ma di molto più frequente si incontra in Quintiliano il termine *praeceptor*.

settori del diritto, per perfezionare la propria preparazione. Ciò permetterebbe di ritagliare una platea "standard" che esprimesse delle aspettative verso un certo tipo di prodotto, e ne favorisse la diffusione»

<sup>274</sup> E' singolare, invece, che la costituzione *Omnem*, che è preordinata alla riforma delle scuole, e specificamente indirizzata ai professori cui propriamente compete il *docere*, faccia uso soltanto una volta del suddetto verbo (*non leges docent, sed in leges committunt*), e quattro volte del termine derivato *doctrina* (1. *tertii insuper anni doctrina talem ordinem sortiatur*; 2. *hocque termine tertii anni doctrina concludatur*; 3. *devagare et doctrinam discipulis adulterinam tradere*; 4. *incipite igitur legum doctrinam eis dei gubernatione tradere*).

La costituzione *Omnem* si dimostra particolarmente attenta, in ragione delle sue finalità, a rappresentare attraverso le parole il processo dell'insegnamento cui è demandata. La materializzazione del sapere giuridico, nel caso specifico concretizzata nei *libri, codices, volumina* della compilazione (o in una "parte delle leggi", la *prima pars legum*, la *pars de iudiciis*, la *pars de rebus*, ecc.), consente al legislatore del 533 un ampio utilizzo di forme verbali concrete, il *tradere*, per esempio, del docente:

1. quid et in quibus temporibus tradi necessarium studiosis credimus,
2. prima vestigia cuiusque scientiae mediocriter tradentes,
3. in memoriam quidem eorum, quae antea tradebatis,
4. et primi anni hoc opus legentibus tradebatur,
5. prima pars legum eis tradebatur,
6. tituli alii eis tradebantur tam ex illa parte legum, quae de iudiciis nuncupatur,
7. quod ex utroque volumine, id est de rebus vel de iudiciis, in secundo anno non erat traditum,
8. nec eorum totum corpus eis tradebatur,
9. his igitur solis a professoribus traditis,
10. primam legum partem eis tradi sancimus,
11. quia ilico tradendum eis est primum volumen, quod nobis emanavit auctoribus,
12. leges iam clare et dilucide prostent animis eorum facile tradendae,
13. hos igitur quattuor libros, qui in primordiis singularum memoratarum compositionum positi sunt, tantummodo a vobis eis tradi sancimus,
14. ad istorum quattuordecim librorum magistra voce eis tradendorum recitationem,
15. et hos tres libros cum acutissimi Papiniani lectione tradendos posuimus,
16. haec autem tria volumina a nobis composita tradi eis ... tantummodo volumus,
17. doctrinam discipulis adulterinam tradere,
18. et hanc partem tradimus,
19. incipite igitur legum doctrinam eis dei gubernatione tradere;

contrapposto all'*accipere* del discente<sup>275</sup>:

<sup>275</sup> Altri "oggetti" di questo *tradere* e *accipere* sono i *prima vestigia scientiae* (n. 1), l'*hoc opus* (riferito al programma del primo anno pre riforma: n. 4), gli *alii tituli* (n. 6), il *corpus eorum* (riferito ai libri dei *responsa* di Papiniano dell'insegnamento del terzo anno pre riforma: n. 8), le *leges*, intese come normativa imperiale da apprendersi fin dal primo anno di studio (n. 12), la *recitatio* dei libri (n. 14), la *doctrina* (nn. 17 e 19), gli *scita prioris anni* (n. 24), gli ammaestramenti *pauca, ex multis* (n. 27), le *leges*, intese come opinioni di Papiniano (n. 24). Il *tradere* nella cost. *Omnem* si legge per diciannove volte e l'*accipere* per nove volte. Significative anche le occorrenze di *tradere*, sei, che si contano nella *Tanta* (1. *studiosissima opera ... permisimus tam colligere quam certo moderamini tradere*; 2. *et Dorotheum virum illustrem et*

20. libros ... a voce magistra studiosi accipiebant,
21. quos nec totos per consequentias accipiebant,
22. quod ... accipiebant secundum vicissitudinem utriusque voluminis,
23. octo tantummodo libros accipiebant,
24. et scita prioris anni accipere maluerint,
25. de iudiciis libros septem vel de rebus octo accipere eos sancimus,
26. totos et per suam consequentiam accipiant,
27. pauca, ex multis et in hac parte accipientes,
28. cum primum leges eius accipiebant.

Senza dimenticare che questa entità “materializzata”, pur con il suo peso, si rapporta a quella che è l’entità immateriale degli uomini: e leggiamo di un *imponere animis* e di un *anplectare animis*, e di una “erudizione” che riguarda prima gli animi e solo in seguito le capacità dell’eloquio:

1. cum autem leges iam clare et dilucide prostent animis eorum facile tradendae,
2. et ita omnis ordo librorum singularium a nobis compositus et in decem et septem libros partitus eorum animis inponetur,
3. omnem ab initio usque ad finem suis animis anplectantur,
4. cum oportet prius animas et postea linguas fieri eruditos.

Senza dimenticare infine che questa “trasmissione” avviene proprio attraverso le parole; per cui di fronte all’*expositio* erudita del docente (trentasei libri del Digesto - dice l’imperatore - *sufficere tam ad vestram expositionem quam ad iuventutis eruditionem iudicamus*) si pone – ma in termini assai meno interessanti dal punto di vista numerico – la *audientia* degli studenti<sup>276</sup>.

*facundissimum quaestiorum, quem in Berytiensium splendidissima civitate leges discipulis tradentem; 3. Tanta autem nobis antiquitati habita est reverentia, ut nomina prudentium taciturnitati tradere nullo patiamur modo; 4. si quid in legibus eorum ... accipiat et rectissimis tradatur regulis; 5. ut possit omnia quae noviter contingunt et emendare et componere et modis et regulis competentibus tradere; 6. cum in hunc et bella Parthica abolita sunt et quieti perpetuae tradita),* dove il solo *tradita* riferito alle guerre partiche risulta fuori tema; dove, addirittura, si legge un *tradentem* come docente in senso assoluto, il n. 2, riferito a Doroteo; dove ripetutamente viene stabilito che il *tradere* debba avvenire secondo regole certe. Non sorprende molto che nella *cost. Imperatoriam maiestatem* non vi siano occorrenze del *tradere* (la costituzione è indirizzata agli studenti, ai quali non si confa il *tradere*), ma ve n’è due congrue relative all’*accipere*, il *tam aures quam animae vestrae nihil inutile nihilque perperam positum, sed quod in ipsis rerum optinet argumentis, accipiant* del paragrafo 3, e il *summa itaque ope et alacri studio has leges nostras accipite et vosmet ipsos sic eruditos ostendite* del paragrafo 7.

<sup>276</sup> Nella *cost. Omnem* tre volte gli studenti sono chiamati *auditores* e una volta si parla della loro *audientia*: 1. *cuius auditores non volumus vetere tam frivolo quam ridiculo cognomine*

Se poco spazio trova nella cost. *Omnem* il termine *docere* e derivati, vi è invece ben documentato il contrapposto *discere*, nella forma del sostantivo *discipuli*:

1. ut sit vobis aliquid amplius discipulorum peritia,
2. quibus per vestram prudentiam quodammodo erogatis ditissimi legum oratores efficiantur discipuli,
3. discipuli igitur omnibus eis legitimis arcanis reseratis nihil habeant absconditum,
4. homines devagare et doctrinam discipulis adulterinam tradere<sup>277</sup>.

Il verbo *legere* – ugualmente un verbo significativo nel linguaggio della scuola del tempo – trova collocazione soprattutto in rapporto agli studenti. Lo documenta la *Omnem*:

1. et primi anni hoc opus legentibus tradebatur,
2. erat enorme post institutiones aliquod legere,
3. semotis et in his multis partibus legentibus inviis,
4. secundum vices legere eis sors tulerit,
5. per iam expositam confusionem eos legentes,
6. ut possint postea eos et legere et in iudiciis ostendere,
7. codicem tam legere quam suptiliter intellegere studeant<sup>278</sup>.

E da *legere* (anche nel rafforzativo *perlegere* di *Tanta* 6: *sed omnibus perlectis*, e *lectitare* di *Tanta* 5: *ex quattuordecim quos antea enumeravimus supersunt, studeant lectitare*), ovvero dalla radice *lec*, deriva *lectio*, lezione, in questa forma riferito ai docenti, al loro insegnamento, professori o grandi giuristi che siano:

8. post eorum vero lectionem (neque illam continuam, sed particularem et ex magna parte inutilem constitutam) tituli alii eis tradebantur,

*dupondios appellari*; 2. *tertii anni auditores, quos Papinianistas vocant*; 3. *ab omnibus tam professoribus quam legum auditoribus ... observanda*; 4. *adiungi in secundi anni audientiam volumus quatuor libros singulares. Cui va aggiunto il ne tam sensus quam aures legentium ex hoc perturbentur* del paragrafo 13 della cost. *Tanta*, il *tam aures quam animae vestrae nihil inutile nihilque perperam positum* del paragrafo 3 della cost. *Imperatoriam maiestatem*.

<sup>277</sup> Cui si deve aggiungere il *liceat vobis prima legum cunabula non ab antiquis fabulis discere* del paragrafo 3 della cost. *Imperatoriam maiestatem*, e in *Berytiensium splendidissima civitate leges discipulis tradentem* del paragrafo 9 della cost. *Tanta*.

<sup>278</sup> Cui vanno aggiunti il *ne tam sensus quam aures legentium ex hoc perturbentur* del paragrafo 13 della cost. *Tanta* (non hanno valore congruo per quanto riguarda le scuole il *quae necesse esset omnia et legere et perscrutari* del paragrafo 1, e il *ne tam sensus quam aures legentium ex hoc perturbentur* del paragrafo 17) e il *tunc constitutiones imperatorias legerent* del paragrafo 3 della *Imperatoriam maiestatem*.

9. tres libros cum acutissimi Papiniani lectione tradendos posuimus,
10. librum enim hypothecariae ex primordiis plenum eiusdem maximi Papiniani fecimus lectione.

Ripetuta e variamente impreziosita è la metafora della strada. La formazione giuridica dei giovani *discipuli* è vista come un percorso che si sviluppa gradualmente e senza fine: la preparazione giuridica è considerata come una strada, un iter di formazione mai interrotto anche per gli stessi professori, i quali vi possono *ambulare* secondo regole precise (*tam prudentia vestra quam ceteri antecessores, qui eandem artem in omne aevum exercere mauerint, nostris regulis observatis inclutam viam eruditionis legitimaie possint ambulare*). E spetta poi agli insegnanti aprire questa strada all'impegno zelante dei *discipuli* (*iter eis aperiabatur dice Omnem 1*)<sup>279</sup>.

E in tutto questo la *recitatio* ha un ruolo di primo piano<sup>280</sup>.

Interessante è la frequenza con cui *recitare* e *recitatio*, compaiono nella cost. *Omnem*. A fronte di un impiego non particolarmente usuale nelle fonti giuridiche (il VIR conta solo 29 occorrenze nel Digesto, 7 se ne ritrovano nelle *Pauli sententiae*, 2 nei *Vaticana Fragmenta*, e qualche altra, ove però il *recitare* riguarda la dichiarazione solenne relativa a costituzioni<sup>281</sup>, all'*oratio principis in senatu habita*<sup>282</sup>, all'apertura del testamento<sup>283</sup>, alle dichiarazioni

<sup>279</sup> In realtà è l'*iter ad sublimissimum Papinianum eiusque responsa* del programma specifico del terzo anno.

<sup>280</sup> In sintesi ne parlavo già in A.M. GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo* cit., p. 25 ss., il paragrafo "*Dalla recitatio scolastica alla recitatio forense*", con alcune particolari aperture nelle note.

<sup>281</sup> Così D. 36.1.76(74).1; così D. 49.1.28.1. Ma si consideri come la *subscriptio* di alcune costituzioni del Codice riportino indicazione della *recitatio* della costituzione stessa che sottolinea con maggior enfasi l'ufficialità della emanazione (così le costantiniane CTh. 8.18.1 = C. 6.60.1 e CTh. 10.8.3, così CTh. 6.2.25 del 426, CTh. 9.38.6 del 381, così la serie dei dodici passi di *leges* del 529 "recitate" *septimo miliario in novo consistorio palatii Iustiniani d. III k. Nov. Decio cons.*, su cui M. BIANCHINI, *La subscriptio delle leges giustiniane del 30 ottobre del 529*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, p. 47 ss., ora in ID., *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino 2009, p. 115 ss.).

<sup>282</sup> Si vedano, di Ulpiano, D. 2.12.2.2; D. 2.15.8 pr.; D. 11.4.3; D. 27.9.1.1.

<sup>283</sup> Rientra in questa "categoria" la maggior parte delle occorrenze. Così D. 3.2.21; D. 12.1.41 pr.; D. 16.3.1.38; D. 22.5.3.4; D. 28.5.82(81).1; D. 29.3.6; D. 29.5.1.23; D. 29.5.3.18; D. 29.5.3.28; D. 34.8.1; D. 39.4.16.12; D. 40.4.29; D. 47.11.6.1; D. 48.10.2; D. 48.19.38.7; D. 49.14.40 pr. Si consideri del resto che la *recitatio* è espressamente prevista nel rituale di apertura del testamento come lo riportano taluni documenti della prassi riferibili all'anno 552 circa, che costituiscono verbali notarili (così, per esempio, L.G. MARINI, *Gli atti e monumenti de' fratelli Arvali*, vol. I, Roma 1795, p. 622 ss., ed anche ID., *I papiri diplomatici, raccolti ed illustrati dall'abbate Marini*, Roma 1805, p. 110 ss. riporta la frase rituale *linum incidatur aperiatur & per ordinem recitetur et inciso lino ex officio recitatum est ...*).

testimoniali<sup>284</sup>, alle allegazioni documentali, magari anche false<sup>285</sup>) la *Omnem* lo ripete con insistenza in rapporto alle scuole, talora riferito ai professori

1. raram utilium recitationem praebentibus,
2. ad istorum quattuordecim librorum magistra voce eis tradendorum recitationem;

talora, più spesso, agli studenti:

3. Pauliana responsa per semet ipsos recitabant,
4. quis ea quae recitabant enumerare malet,
5. tunc tantummodo ex aliqua minima parte recitandis,
6. quorum volumina in tertio anno studiosi recitabant,
7. ex libris viginti tribus vix in decem et octo recitabant,
8. ut ex triginta sex librorum recitatione fiant iuvenes perfecti,
9. eos, qui rudes ad recitationem legum perveniunt<sup>286</sup>;

talora, infine, all'azione dell'avvocato nel tribunale:

10. nemine iudice ex tali libro fieri recitationem concedente.

*Recitare* significa chiamare in causa con solennità, significa leggere solennemente da un testo scritto, come nella *recitatio* dei testamenti, come dimostra il confronto fra il *recitare* e il *legere libellos* di D. 47.2.73(72) di Modestino (*Sempronia libellos composuit quasi datura centurioni, ut ad officium transmitterentur, sed non dedit: Lucius pro tribunali eos recitavit quasi officio traditos: non sunt inventi in officio neque centurioni traditi: quaero, quo crimini subiciatur, qui ausus est libellos de domo subtractos pro tribunali legere, qui non sint dati? Modestinus respondit, si clam subtraxit, furtum commissum*); ovvero,

<sup>284</sup> Si veda D. 39.4.16.12: dove il *professiones recitantur* dovrebbe indicare l'affermazione solenne, magari accompagnata da documentazione, della propria posizione *apud publicanum* (*si quis professus apud publicanum fuerit*).

<sup>285</sup> Si vedano D. 3.2.21; D. 48.4.2; D. 48.10.13.1.

<sup>286</sup> Fa giuoco a sé quel Papiniano che *praeifulgens propriis partibus praeclarus sui recitationem praebit*: dove la *recitatio* è un po' l'insegnamento intero, l'opera, il pensiero di Papiniano. Si deve aggiungere dalla cost. *Tanta il si quid principalibus constitutionibus cautum est, hoc in digestorum volumine poni nullo concessimus modo, quasi constitutionum recitatione sufficiente del paragrafo 14, il nec in iudicio nec in alio certamine, ubi leges necessariae sunt, ex aliis libris, nisi ab isdem institutionibus nostrisque digestis et constitutionibus a nobis compositis vel promulgatis aliquid vel recitare vel ostendere conetur del paragrafo 19, e il neque enim licentiam aperimus ex tali codice in iudicium aliquid recitare, qui in quacumque sua parte siglorum habet malitiam del paragrafo 22.*

quando il testo non sia disponibile, riportare a memoria quanto vi era scritto.

L'esercizio della memoria, coltivato con zelante impegno durante il percorso di formazione culturale<sup>287</sup>, trova qui il suo specifico campo di applicazione. Poiché la memoria è *custos omnium* (Quint. *inst. or.* 3.3.7) ed è attraverso la memoria espressa nella *peroratio* che si giunge alla commozione degli animi (Quint. *inst. or.* 8.pr.-11: *in omni porro causa iudiciali quinque esse partes, quarum exordio conciliari audientem, narratione doceri, probatione proposita confirmari, refutatione contra dicta dissolvi, peroratione aut memoriam refici aut animos moveri*) che è fra i più celeri veicoli del convincimento.

Allorchè Teodosio II e Valentiniano III nel 426<sup>288</sup> dispongono che *Papiniani, Pauli, Gaii, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et cunctos comitetur auctoritas, lectionesque ex*

<sup>287</sup> Mi si consenta di riportare quanto scrivevo a proposito: « Relativamente al valore della "memoria" dice Quintiliano che rientra fra i compiti del *grammaticus* (e quindi ancora nel primo stadio del percorso dell'insegnamento-apprendimento scolastico) quello di sollecitare le capacità mnemoniche del giovane allievo, allenandole ed esercitandole con il mandare a mente piccoli brani, e storie, aneddoti e passi scelti, vagliando opportunamente gli autori, e privilegiando primi fra tutti oratori e storici. Con frequenza periodica, "com'è d'uso" (*ut moris est*), i giovani sono invitati a dar saggio di sé - a orgoglio dei loro padri - recitando le cose scritte da loro stessi; così, con maggior profitto, imparino a recitare gli scritti altrui: *abundabunt autem copia verborum optimorum et compositione ac figuris iam non quaesitis, sed sponte et ex reposito velut thesauro se offerentibus*. In tal modo oltre al perfezionamento della terminologia, del linguaggio in generale e delle forme sintattiche *accedit his et iucunda in sermone bene a quoque dictorum relatio et in causis utilis. Nam et plus auctoritatis adferunt ea, quae non praesentis gratia litis sunt comparata, et laudem semper maiorem*: e il giovane apprende a "ritenere i pensieri altrui più che i propri e quelli che si saranno soffermati prolungatamente in codesto più difficile genere di fatica fisseranno ormai nella mente senza fastidio le loro composizioni già diventate familiari, si abitueranno al meglio ed avranno nel loro bagaglio personale di che imitare e, senza accorgersene, si esprimeranno in quello stile che già avranno assimilato"» (A.M. GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo* cit., p. 28).

<sup>288</sup> E' la c.d. legge delle citazioni: CTh. 1.4.3 (Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad senatum urbis Romae) *post alia: Papiniani, Pauli, Gaii, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et cunctos comitetur auctoritas, lectionesque ex omni eius opere recitentur. eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli, omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri, propter antiquitatis incertum, codicum collatione firmentur. ubi autem diversae sententiae proferuntur, potior numerus vincat auctorum, vel, si numerus aequalis sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat, qui, ut singulos vincit, ita cedit duobus. notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, sicut dudum statutum est, praecipimus infirmari. ubi autem pares eorum sententiae recitantur, quorum par censetur auctoritas, quod sequi debeat, eligat moderatio iudicantis. Pauli quoque sententias semper valere praecipimus etc.* (Dat. VIII id. Nov. Ravenna, dd. nn. Theodosio XII et Valentiniano II AA. coss.).

*omni eius opere recitentur* (con espresso riferimento alla *recitatio*), e poi soggiungono che le opinioni e teorie di altri, Scevola, Sabino, Giuliano, Marcello, il cui pensiero è così spesso riportato dai primi, devono essere confermate invece *codicum collatione*, giustificandosi col *propter antiquitatis incertum*, vengono in pratica a dire che la semplice *recitatio* dei cinque per quanto riguarda le proprie opinioni ha lo stesso valore a livello di certezza di autenticità dell'esibizione dei codici per gli altri<sup>289</sup>.

La *recitatio* implica un apprendimento meditato, ponderato, più e più volte ripetuto, che potrà anche diventare meccanico, ma che in potenza è anche e soprattutto capace di suscitare sempre nuove suggestioni e collegamenti, capace di accendere anche in chi ascolta l'eco di conoscenze precedenti e comuni, di ri-conoscere e ri-conoscersi.

Quando Cicerone ricorda che gli antichi maestri imponevano ai ragazzi di imparare a memoria il testo delle XII tavole come *carmen necessarium* (Cic. *de leg.* 2.23.59: *discebamus enim pueri XII ut carmen necessarium, quas iam nemo discit*; cosa che aveva poi consentito di conservarne la traccia anche lessicale nonostante la loro distruzione nell'incendio gallico del 390 a.C.), e quando quasi con voluttà riporta i versetti decemvirali nella loro forma arcaicizzante, non fa soltanto sfoggio di erudizione, ma ancora ciò che sta dicendo all'autorità dell'antico, ne fissa con vigore le fondamenta nei *mores*, e soprattutto suscita in chi ascolta una sicura capacità (possibilità) di riscontro insieme con il fascino della memoria, il ricordo, più o meno vivo, delle stesse note, delle stesse suggestioni, degli stessi collegamenti, mirando a ricreare nell'altro il suo stesso sentimento. Che è un meccanismo della retorica, un meccanismo della persuasione.

<sup>289</sup> Sul problema del rapporto fra la *recitatio*, la *codicum allegatio* e l'autenticità delle citazioni si veda V. MAROTTA, *La recitatio degli scritti giurisprudenziali: premesse repubblicane e alto imperiali di una prassi tardo antica*, in *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi*, Roma 2012, pp. 357- 385, in particolare le considerazioni iniziali. In proposito scrivevo altrove: «tornando a considerare il valore della *recitatio* nei secoli tardoantichi una riflessione va fatta a proposito della legge riportata in CTh. 1.4.3, la legge c.d. delle citazioni. [...] Il rapporto fra la *recitatio* dei cinque e la produzione dei codici stabilita per gli altri è generalmente considerato unilateralmente dal punto di vista della concessione che la citazione da parte di Ulpiano, Paolo, Gaio, Papiniano e Modestino consentirebbe rispetto agli altri; ma se si valuta nella prospettiva opposta, e dal punto di vista della certezza dell'autenticità del discorso, la situazione più "debole" non apparirebbe tanto quella degli autori di cui dovevano essere presentati in giudizio i codici, quanto piuttosto proprio quella che riguarda i cinque maestri, la cui lezione era lasciata alla memoria dei recitanti, non solo per il senso generale dell'opinione citata, ma addirittura per le parole nel loro significato e valore e nelle loro connessioni» (A.M. GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo cit.*, p. 29 s.).

### 3. L'importanza della cultura e delle scuole: alcuni dati dalla documentazione epigrafica, papirologica, letteraria e giuridica

Il riflesso dell'importanza di queste figure di maestri (e quindi dell'educazione e della cultura) nell'antichità romana si coglie anche nella ricorrenza di titolature appropriate riscontrabili costantemente nei reperti archeologici.

Una ricerca epigrafica condotta sui lemmi *magister*, *paedagogus*, *grammaticus*, *rhetor*, *orator*, *praeceptor*, *professor*, *antecessor* evidenzia risultati interessanti.

I reperti confermano la ripartizione dei compiti nella formazione del giovane romano fra il pedagogo, il grammatico, il retore, come risulta, per esempio, dagli studi di Christian Laes, di María Ángeles Alonso Alonso, di Raffaella Cribiore ed altri <sup>290</sup>.

Così una lapide della *Regio I*, Latium et Campania (CIL 10, 03969)<sup>291</sup>, ricorda il rapporto prezioso che il *magister ludi litterari* Aurunco Furio Filocalo sapeva creare *in discipulos suos*.

Così nella Roma del II secolo d.C. Publio Elio Polibio edifica un sepolcro al grammatico, suo precettore, Publio Elio Sozione [CIL 06, 09444 (p 3470)].

Così nell'Africa proconsolare [CIL 08, 00646 (p 2372)] un padre piange la morte del figlio ventiduenne Caio Giulio Proculo Fortunaziano, ricordandone nell'iscrizione le tappe della vita di studi, *puer* di ingegno, e poi ragazzo, e *iuvenis orator* e *togatus*, che pur così giovane meritò lodi per la sua capacità oratoria come avesse vissuto fino alla vecchiaia (*puer ingenio validus pubes pudicus iuvenis orator fuit et publicas aures togatus studiis delectavit suis in parvo itaque tempore vita multis laudibus inque isto patrio opere iuvenis nunc ut senex*).

Così un'iscrizione beneventana per l'*orator* e poeta Marco Cecilio Novatilliano ricorda il percorso del *cursus honorum*, e il *decretum decurionum* che

<sup>290</sup> Cfr. Ch. LAES, *School-teachers in the Roman Empire: a survey of the epigraphical evidence*, in «AClass» 50, 2007, pp. 109-127; ID., *Pedagogues in Greek Inscriptions in Hellenistic and Roman Antiquity*, in ZPE 171, 2009, pp. 113-12; ID., *Pedagogues in Latin inscriptions*, in «Epigraphica» 71/1-2, 2009, pp. 303-325; ma anche R. LÁZARO PÉREZ, *Inscripciones romanas de Almería, Almería* (= IRA1) 1980; A. LOZANO VELILLA, *Die griechischen Personennamen auf der iberischen Halbinsel*, Mannheim 1998; M.Á. ALONSO ALONSO, *Profesionales de la educación en la Hispania romana*, in «Gerión» 33, 2015, pp. 285-310, relativi alla presenza del modello culturale romano nella Spagna dei primi secoli d.C.; e poi R. CRIBIORE, *Writing, Teachers, and Students in Graeco-Roman Egypt*, Atlanta 1996.

<sup>291</sup> Qui e immediatamente di seguito si riporta un solo luogo di pubblicazione per l'identificazione del reperto, su cui più completamente *infra*.

lo abilitava a patrocinare *privatim et publice* inserendolo nello *splendidissimus ordo Beneventanorum* (come leggerei CIL 09, 01571; dell' *ordo* si dice anche in CIL 14, 00173 e del decreto *decurionum* in CIL 03, 12082).

E Annio Namptoivio è *magister studiorum* (AE 1916, 00020b); Flavio Magno è *magister eloquentiae ita inimitabilis saeculo suo ut tantum veteribus possit aequari* [CIL 06, 09858 (p 3895)]; Marco Romano Iovino è *rhetor eloquii latini* [CIL 06, 33904 (p 3896)], è un *loqui doctus* e *loqui docuit*; Quinto Turriano Massimo è *praeceptor* e *amicus bonorum consiliorum* (CIL 03, 00556); Lucio Egnazio (o Vittorio Lolliano?) è *in omni arte oratoria primus* (CIL 06, 41223); Sesto Ellenio Rufino è *professor artis librariae* (CIL 13, 12155,7); ecc.

Ma è interessante rilevare anche come spesso questi appellativi, in particolare la qualifica di *orator*, si rapportino alle attività forensi: il citato Annio Namptoivio è *iuris consultus* oltreché *magister studiorum* (AE 1916, 00020b); Elpidio è un *egregius iuuenis, causarum orator honestus* [CIL 06, 09241 (p 3469, 3895)]; Caio Giulio Aspro è *orator praestantissimus* e *defensor clientium fedelissimus* (CIL 14, 02506); Caio Sallio Aristaneto è *stilitibus iudicandis orator* [CIL 06, 01511 (p 3805, 4707)]; ecc.

E' opportuna qui una breve rassegna.

#### MAGISTER

pubblicazione: CIL 10, 03969 = CLE 00091 = D 07763 = Mander 00155  
provincia: Latium et Campania / Regio I      località: Capua / Casilinum  
*Qui cum dum haberet clausam in castello anim[u]/lam mortalem ad superos licitum est [ffinitam ad diem p[a]rce / pudensque vixit omni tempore / Auruncus era[t] Fu[r]ius erat nomine / **magister ludi litterari** Philocalus summa quom castitate in / discipulos suos idemque testamenta scripsit cum fide nec / quoiquam pernegavit laesit neminem ita [de]cucurrit vitam / fidus sine metu eius ossa nunc hic sita sunt posita a centuri(i)s*

pubblicazione: CIL 05, p 705,08  
provincia: Transpadana / Regio XI      località: Pavia / Ticinum  
*Scribere versiculos Iohannis conpulis istos / successor patruu custos venerabilis aulae / huius et expletor sancti pulchrique laboris / quem coepit Thomas domini devoto corde minister / aut si tota cupis lector cognoscere gesta / egregium sancti librum scrutare Iohannis / illic invenies vero revelante **magistro** / discipulum scripsisse sacris quod fulget in atriis*

pubblicazione: AE 1916, 00020b = AE 1916, +00088  
provincia: Africa proconsularis      località: Khasbat, Hr. / el-Kasba, Hr. / al-Kasbat, Hr. / Thuburbo Maius  
*[Beatissimo saeculo dd(omnorum)] nn(ostrorum) C[onstanti Pii Fel]ici[s maxim]i [et Invictissimi Augusti] et Iuliani nobil[issimi] Cae[saris pro]co[ns]ulatu Clo[di H]ermogenian[i] v(iri) c(larissimi) p[ro]c[ons]ulis [p(ro]vinciae) A(fricae) et le[gatione] [Crepe]rei Optatiani v(iri) c(larissimi) leg(ati) Karthag(inis) [t]hermas [aes]tiviales po[s]t ann[os solidos] octo i[n]tra septimum mensem a[d]iectis omnibus perfectisq[ue] cuncti[s] qu[ibus] lavacra ind[i]gebant Ann[i]us Namptoivius*

*flam(en) [p(er)]p(etuus) iuris consultus magister st[udiorum] cur(ator) rei p(ublicae) cum Thub[ur]bi[t]anae [u]rbis ordine amplissim[o] c[on]iunct[a]que eius plebe [per]fecit excoluit dedicavit*

**PAEDAGOGUS**<sup>292</sup>

**GRAMMATICUS**<sup>293</sup>

pubblicazione: CIL 03, 10805 = AIJ 00249 = RINMS 00129 = ILSlov-01, 00035  
provincia: Pannonia superior localit : Drnovo / Neviodunum  
*C(aius) Marci/us C(ai) f(i)lius / Ceiler / praec(e)ptor gr(ammaticus?) / an(norum) L h(ic) s(itus) / Pompeia / Q(uinti) f(ilia) Respec(ta) sibi et con/iugi v(iva) f(ecit)*

pubblicazione: CIL 06, 09444 (p 3470) = MEFR-1994-664  
datazione: 101 a 200 EDCS-ID: EDCS-19100666  
provincia: Roma localit : Roma  
*P(ublius) Aelius Poly(bius?) / P(ublio) Ae(lio) Sotio(ni) / praec(e)ptori / suo gr(amm)atico / fe(cit)*

pubblicazione: CIL 02-07, 00336 = CIL 02, 02236 (p 886) = D 07766 = MEFR-1994-683  
datazione: 101 a 200  
provincia: Baetica localit : Cordoba / Corduba  
*D(is) M(anibus) s(acrum) / Domitius Isquilius / magister gramm(aticus) / Gr(a)ecus an(norum) / Cl / h(ic) s(itus) est s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)*

pubblicazione: CIL 02-14, 00377 = CIL 02, 03872 (p 967) = CIL 02-14, p 1026 = D 07765 = ELST 00085 = IRSAT 00096  
datazione: 101 a 200  
provincia: Hispania citerior localit : Sagunt / Sagunto / Saguntum  
*D(is) M(anibus) L(ucio) Ael(io) C(a)er(i)ali magistro / artis gramm(aticae) L(ucius) Ael(ius) Aeli/anus libertus / pat(rono) ben(e) merito / vixit ann(os) LXXXV*

<sup>292</sup> Si omette qui la schedatura relativa al lemma *paedagogus* in quanto la sua azione   naturalmente rivolta all'utenza di et  inferiore:   spesso qualificato in specifico *paedagogus puerorum* [per es. BCAR-1989/90-399; CIL 06, 01052 (p 3071,4319); CIL 06, 05563; CIL 06, 07290 (p 3852, 3918); CIL 06, 07767 (p 3432); CIL 06, 08968; CIL 06, 08969 (p 3891); CIL 06, 08970 (p 3891); CIL 06, 08971 (p 3461); CIL 06, 08972 (p 3891); CIL 06, 08973 (p 3891); CIL 06, 08974; CIL 06, 08975; CIL 06, 08982; CIL 06, 08983 (p 3463, 3891); CIL 06, 09740 (p 3470); CIL 06, 33426= *paedagogus glabrorum*].

<sup>293</sup> Ugualmente si limita la schedatura relativa al lemma *grammaticus* in quanto la sua azione   rivolta ad un'utenza di et  inferiore. Vengono riportate soltanto le testimonianze pi  interessanti in cui il termine   associato ad altre specificazioni di rilievo, *praec(e)ptor, magister*, ecc., o, assai frequentemente, alla specializzazione dello stesso, "grammatico latino" o "grammatico greco" per la ripercussione che tale circostanza assume nella legislazione teodosiana relativa all'organico delle scuole (poi recepita da Giustiniano: CTh. 14.9.3.1 = C. 11.19.1.1).

pubblicazione: CIL 03, 10805 = AIJ 00249 = RINMS 00129 = ILSlov-01, 00035  
datazione: 1 a 50

provincia: Pannonia superior localit : Drnovo / Neviodunum  
*C(aius) Marci(us) C(ai) f(ilius) / Cefi}ler / praec(eptor) gr(ammaticus?) / an(norum) L h(ic)  
s(itus) / Pompeia / Q(uinti) f(ilia) Respec/ta sibi et con/[i]ugi v(iva) f(ecit)*

pubblicazione: CIL 03, 12702 = CIL 03, 13822 = D 07767 = ILJug-03, 01831 = Doclea  
00040 = CILGM 00212 = MEFr-1994-696 = AE 1897, 00009

datazione: 101 a 200  
provincia: Dalmatia localit : Duklja / Duklje / Rusevine / Doclea  
*D(is) M(anibus) C(aio) / Cord(io) Maxi/miano art/is grammatic/ae Graecae peri/tissimo  
Q(uintus) Fl(avius) / Helenus ami/co inco<m=N>pa/rabili*

pubblicazione: CIL 05, 03433 = MEFr-1994-678  
datazione: 41 a 79

provincia: Venetia et Histria / Regio X localit : Verona  
*D(is) M(anibus) / Q(uinti) Tuticani Q(uinti) f(ili) Erotis / grammatici [L]atini / VVir(i) Cl(au-  
dialis) ornam(entis) decu[r(ionalibus)] honorato Veron(ae) / et Variai(!) [Q(uinti)] Tuticani Feli-  
ciani / et suis*

pubblicazione: CIL 05, 05278 = IRCOMO-Mc, 00004 = CLE 01274 = CLENuovo p 122 =  
D 06729 = CEN 00003 = MEFr-1994-679 = AE 2005, +00162

datazione: 51 a 200 EDCS-ID: EDCS-05100432  
provincia: Transpadana / Regio XI localit : Como / Comum  
*Morborum / vitia et vitae / mala maxima / fugi / nunc careo / poenis pace / fruor placida // P(ubli)  
Atili / P(ubli) f(ili) Ouf(entina) / Septiciani / grammat(ici) Latini / cui ord(o) Comens(ium) /  
ornamenta / decur(ionalia) decrevit / qui universam / substantiam / suam ad rem publ(icam) / per-  
tinere voluit*

pubblicazione: CIL 06, 09444 (p 3470) = MEFr-1994-664  
datazione: 101 a 200

provincia: Roma localit : Roma  
*P(ublius) Aelius Poly(bius?) / P(ublio) Ae(lio) Sotio(ni) / praec(eptori) / suo gr(am)matico /  
fe(ci)t*

pubblicazione: CIL 06, 09446 (p 3470) = CIL 06, 33808 = ICUR-01, 01549 = ILCV 00726  
(add, em) = CLE 01343 = MEFr-1994-668 = ICVaticano p 229 = AE 1997, +00166

datazione: 351 a 450  
provincia: Roma localit : Roma  
*Bene merenti Bonifatio sc[ri]bae librario] / grammatico Aeliana c[on]iux infelicis/sima(?) posuit  
qui vixit ann(os) [3] / in pace et fecit cum uxor[e ann(os) 3] / depositus Kal(endis) Ianuari(tis) [eum  
bibliothecae] / Traiani qu(a)eren(t) atria M[in]ervae lugent] / tota Roma flebit et ipse [excrucior]*

pubblicazione: CIL 06, 09447 (p 3470, 3895) = ILMN-01, 00625 = CLE 01012 = D 07770 =  
MEFr-1994-670

datazione: 101 a 200 EDCS-ID:  
provincia: Roma localit : Roma  
*Grammaticus lectorque fui / se<d=T> lector <e=F>orum more incor/rupto qui placere sono*

*co(n)iuugis / [e]xi<g=C>uo nata(e) pietate sepultus / hoc Marius fidens conte<g=C>or a tum(u)lo / v(ivit?) Maria Didyme Maria Achelois / vivit / te lapis o<b=P>{st}testor leviter super ossa residat*

pubblicazione: CIL 06, 09449 (p 3470, 3895) = CIL 05, \*00592 = CLE 00994 = D 01848 = MEFR-1994-662 = AE 1999, +00024

datazione: 1 a 36

provincia: Roma

località: Roma

*Pudens M(arci) Lepidi l(ibertus) grammaticus / procurator eram Lepidae moresq(ue) regebam / dum vixi mansit Caesaris illa nurus / Philologus discipulus*

pubblicazione: CIL 06, 09453 = MEFR-1994-673

datazione: 51 a 100

provincia: Roma

località: Roma

*D(is) M(anibus) s(acrum) / Q(uinto) Gargilio / Lysandro / grammatico / Graeco*

pubblicazione: CIL 06, 09454 (p 3470, 3895) = IG-14, \*00227 = D 07769 = ZPE-124-219 = MEFR-1994-674 = AE 1997, +00099

datazione: 51 a 150

provincia: Roma località: Roma

*M(arcus) Mettius / Epaphroditus / grammaticus Graecus / M(arcus) Mettius Germanus l(iber- tus) fec(it)*

pubblicazione: CIL 06, 09455 (p 3470) = MEFR-1994-675

datazione: 51 a 200

provincia: Roma

località: Roma

*D(is) M(anibus) / Q(uinto) Spedioloio Ceriali / grammatico Lat(ino) [*

pubblicazione: CIL 09, 05545 = Piceno-Ur, 00004 = MEFR-1994-678

datazione: 51 a 100

provincia: Picenum / Regio V

località: Urbisaglia / Urbs Salvia

*[D]is Ma[n(ibus?)] / L(uci) Lictor[i Cle]/mentis g[ram]matici L[atini] / herede[s 3] / an(nos) l[3] / CV[*

pubblicazione: CIL 10, 03961 = ECapua 00078 = MEFR-1994-677

datazione: 51 a 200

provincia: Latium et Campania / Regio I

località: Capua / Casilinum

*D(is) M(anibus) s(acrum) / Ti(berio) Claudio / Laconi grammaticus Graeco / Claudia Vera / ma- rito ben/e merenti fecit / cum quo vixit / annis XXVI*

pubblicazione: CIL 13, 01393 = CLE 00481 = D 07764 = CAG-87, p 124 = MEFR-1994-688 = AE 1989, 00520

datazione: 151 a 250

provincia: Aquitani(c)a

località: Limoges / Augustoritum

*Artis grammatices / doctor morumq(ue) mag(is)ter / Blaesianus Biturix m/usarum semper amator / hic iacet aeterno dev/inctus membra sopore*

pubblicazione: CIL 13, 03702 = D 07768 = MEFR-1994-684

datazione: 101 a 200

provincia: Belgica

località: Trier / Augusta Treverorum

[D(is)] M(anibus) / Aemilius Epictetus sive Hedonius **gram/maticus Graecus** Primaniae Ianuariae con(iugi) / sanctissimae defunctae et sibi vivus fec(it)

pubblicazione: Schillinger 00002 = MEFR-1994-685 = AE 1978, 00503  
datazione: 301 a 400  
provincia: Belgica località: Trier / Augusta Treverorum  
D(is) M(anibus) / hic fecit cla[r]o vigu[it qui] / nomin[e(?) s]emper / **doctor Rom[ani n]ob[ilis] / eloqu[i]i / L(ucius) Terentius Iulianus qui et Concor/[dius] v(ir) p(erfectissimus) magister s[cl]udiorum gram/maticus Latinus**

#### RHETOR

pubblicazione: CIL 04, 03302 = CIL 04, 05011 = GraffPomp 00850  
provincia: Latium et Campania / Regio I località: Pompei  
**Lector an mathematicus an rhetoricO>s**

pubblicazione: CIL 06, 09858 (p 3895) = ILCV 00102 = ICUR-07, 18802 (p 534) = D 02951  
provincia: Roma località: Roma  
Fl(avius) Magnus v(ir) c(larissimus) **rhetor** urbis aeternae cui tantum ob meritum suum / detulit senatus amplissimus ut sat idoneum iudicaret a quo lex / dignitatis inciperet **praeceptor** fraudis ignarus et intra breve tempus universae patriciae soboli **lectus magister eloquentiae** ita inimi/tabilis saeculo suo ut tantum veterib(us) possit aequari

pubblicazione: CIL 06, 33904 (p 3896) = CLE 01251 = D 07773 = AE 2010, +00225  
provincia: Roma località: Roma  
D(is) M(anibus) / M(arci) Romani Iovini / **rhetoris eloquii Latini** / conditus hac Romanus / est tellure Iovinus / docta loqui doctus / qui(n)que loqui docuit / manibus infernis / si vita est gloria vitae / vivit et hic nobis / ut Cato vel Cicero / M(arcus) Iunius Severus et / Romania Marcia / heredes bene merenti / fecerunt

#### ORATOR

pubblicazione: CIL 06, 41395 = CIL 06, 31983 = ILCV 00105 = CLE 01756 = ICUR-08, 21048 = CLENuovo p 136  
provincia: Roma località: Roma  
Ii maxi[mo(?) 3] / [3] doctrinae car]mina magna / [3] disc]eret acta puer / [3]m figeretur [3] / [3]V penetraret a[mor] / [3 vi]vo lacrimosus a[more] / [3 toto] pectore quest[us erat] / [3]IA flenda d[omusque] / [3]VD[ // ] / fecisti patriam quo[circa miseram] / i(n)felix nimium sociatus q[uamquam uxori] / quam tibi nec fati s[ors superesse dedit] / Flavius Merobaudes **orator** [qui vixit annis 3] / minus duobus mensibus et diebus q[3 in pace] / hic requiescit mortuus est V K(a)l(endas) [3]

pubblicazione: CIL 14, 02506 = CIL 14, 02516 = Chiron-1997-489 = AE 1997, 00261 = AE 2011, +01784  
provincia: Latium et Campania / Regio I località: Grottaferrata / Tusculum  
C(aio) Iulio Aspro co(n)s(uli) / [p]raetori curatori / viae Appiae sodali / Augustali trib(uno) plebi(s) / quaestori provinc(iae) / Africae / Corneliu[s 3] / [3 amico patrono] / provinciarum V / Hispaniar(um) trium et / M[a]jure[t]anar(um) duar(um) / **oratori praestantissimo / defensori clientium / fedelissimo**

pubblicazione: RICG-15, 00095 = Actes-10, p 351  
provincia: Gallia Narbonensis località: Vienne / Vienna  
*Sanctorum vitas(?) transactis cursibus (a)evi / scriptis(?) posteritas cernere magna cupit / ut valeat(?) similis certis consistere veris / atque procul tendat vivere post obitum / hoc igitur sancti(?) conduntur membra sepulchro / Pantagati patris pontificisque pii / cuius vita fuit gemino sublimis honore / fascibus insignis religione potens / arbitrio regum quaesturae cingula sumpsit / stemmate praecipuus plus probitate cluens / dans epulas primis et largo munere(?) gazas / pauperibusque dedit caelica regna petens / ingenio sollers ingenti dogmate fulsit / orator magnus vates et ipse fuit / his(?) igitur studiis primaevae flore iuventutis(?) / inter summatos esse prior studuit / in s<u=O>bolem(?) felix diviso(?) munere vidit / pars sacrata(?) deo pars genitura manet / post matura(?) vero(?) quam cessit tempore vita / culmen apostolicum contulit alma fides / sic linquens mundum caelestem possidet arcem / qui sit praesidium celsa(?) Vienna(?) tibi / bissenum vitae complevit tramite lustrum / annis quinque super saecula(?) nostra videns / in quibus aeternae contemplans premia(?) vitae / lucem perpetuam promeruitque suae*

pubblicazione: CIL 08, 00646 (p 2372) = CIL 08, 11786 = ILTun 00517 = CLE +00116 = AfrRom-17-04-2383 = CLEAfrque 00023b EDCS-ID: EDCS-15300185  
provincia: Africa proconsularis località: Maktar / Makthar / Mactar / Makthars / Mactaris  
*C(aio) Iulio Proculo Fortunatiano pater / filio memoriae titulum sibi erepto reddidit / in annis viginti duobus quos Parcae praefinierant edito / innumeris vitae laudibus omnem aetatem reddidit / nam puer pubertatis exempla optima bene vivendo dedit / pubertatis initia iuvenili corde edidit / iuventutis vitam maxime exornavit gloria / sic namque ut in exiguo tempore multis annis vixerit / puer ingenio validus pubes pudicus iuvenis orator fuit / et publicas aures togatus studiis delectavit suis / in parvo itaque tempore vita multis laudibus / inque isto patrio opere iuvenis [nunc] ut senex / perpetua quiescit requie conditori [per]grato spiritu*

pubblicazione: CIL 08, 05530 = CIL 08, 18864 = D 02956 = IALg-02-02, 04722 = CLE-Nuovo p 89 = CLEAfr-02, 00226  
provincia: Numidia località: Sellaoua Announa / Salaoua Announa / El Announa / Thibilis  
*D[3] / a[3] / p[3] / p[3] / i[3] / ae[3] / ai[3] / ric[3] / pie[3] / renv[3] / [prop]inqu[orum] suorum / amator et patriae lae[si]t[is] / minem clarissimorum vi[ror]um / et equit[um] Romano[rum] propinqu[us] et mir[us] / eloquentia facundus in dicen[do] / orator nobilis declamat[or] / facilis extemporalitate di[alogorum] et epistularum e[dit] / edyliorum conscriptor / quae ex[ta]nt et ob [i]ngente[m] / [copiam ingeni]i facilis in cl[om] / [ponend]is ecl[ogis] annum X[ ]*

pubblicazione: CIL 09, 01571  
provincia: Apulia et Calabria / Regio II località: Benevento / Beneventum  
*M(arco) Caecilio Novatiliano / cur(atori) / poetae et oratori in/lustri v(iro) clarissimo allecto in/ter consulares praesi/di prov(inciae) Mo[er]s(iae) quaesto/ri Afr[ic]ae praefecto / iuris d(icundi) Hispaniae cit(erioris) et / Calabriae / splendidissimus ordo Beneventanorum privatim et publicae patrocinio eius saepe defensi publice d(ecreto) d(ecurionum)*

pubblicazione: CIL 14, 00173 = CIL 06, 01760 (p 855, 3174, 4754, 4794) = CIL 06, 31924  
provincia: Latium et Campania / Regio I località: Ostia Antica  
*Vincentio / Ragonio Vincentio v(iro) clarissimo / oratori fori urban[ae] praefectur[ae] qu[ae]stori praefecto annona[rum] qui in primis / annis a se petens omnia ornamenta virtutum nihil sibi de / generis sui nobilitate blanditus quantum virtutum spei*

*/promittat procedentis [a]etatis / excellentium factorum uber/tate perdocuit hinc denique / factum est ut ordo noster con/sensu totius c[ivi]tatis ut me/r[u]it p[at]ronum sibi perpetuum liben/ter optaret*

pubblicazione: CIL 02, 00354 = Olisipo 00116 = HEp 2000, 00732 = AE 2000, 00679  
provincia: Lusitania localit : Lisboa / Olisipo  
*D(is) M(anibus) / Q(uinto) Iulio Maximo / Gal(eria) Nepoti Afr[o] / **oratori** / Q(uintus) Iulius Maximus / [pa]ter filio piissimo / f(aciendum) c(uravit)*

pubblicazione: CIL 03, 12082 = D 07206 = GLICMar 00003 = CIIP-02, 02095 = AE 1892, 00001 = AE 1894, 00036  
provincia: Palaestina localit : Maiumias / Caesarea Maritima  
*M(arcum) Fl(avium) Agrippam pontif(icem) / Ilviral(em) / col(oniae) I Fl(aviae) Aug(ustae) Caesareae **oratore**m / ex dec(reto) dec(urionum) pec(unia) publ(ica)*

pubblicazione: CIL 06, 01416 (p 3141, 3805, 4694, 4774) = CIL 06, 31649 = D 02929  
provincia: Roma localit : Roma  
*[M(arcum) Pos]tunium Fest[um] / **oratore**m utraque facund(a) / maximum proco(n)s(ulem) Asiae destinat(um) / VIIvirum flam(inem) venerabilis / memoriae virum / T(itus) Fl(avius) Postunius Varus co(n)s(ul) / pronepos sectator / eius*

pubblicazione: CIL 06, 01417 (p 3805, 4695) = CLE 00106 = D 02940  
provincia: Roma localit : Roma  
*D(is) M(anibus) / T(itus) Fl(avius) Postunius Varus / v(ir) c(larissimus) co(n)s(ul) **orator** aug(ur) XVvir praef(ectus) urb(i) / vixi beatus di{f}is amicis literis / Manes colamus namque opertis manibus / divina vis est aeterni temporis*

pubblicazione: CIL 06, 01434 (p 4698)  
provincia: Roma localit : Roma  
*Q(uintus) Iunius / Caturicus / Faustinus / v(ir) c(larissimus) **orator** / pius in suis / parentib(us) / memoria / potenti / vix(it) a(nnos) XLIII m(erentibus?)*

pubblicazione: CIL 06, 01511 (p 3805, 4707) = CIL 09, \*00530,2 = D 02934 = AE 2003, +00182  
provincia: Roma localit : Roma  
*C(aio) Sallio Aristaeneto c(larissimo) v(iro) / septemviro epulonum / sodali Augustali iuridi/co per Picenum et Apuliam / curatori viarum Aureliae Corneliae triumphalis / praetori k(andidato) tutelario quaestori / designato et eodem anno ad aedi/litatem promotus Xviro / **stilitibus iudicandis oratori** / **maximo** / decuriones et plebs coloniae Asculanorum propter humanitatem abstinentiam // cura agentibus / Aetrilio Prisciano et / Tettieno Proculo*

pubblicazione: CIL 06, 01699 (p 3173, 3813, 4737, 4793) = CIL 06, 31903 = D 02946 = AE 2000, +00136  
provincia: Roma localit : Roma  
*Eusebii / Q(uinto) Aur(eli) Symmacho v(iro) c(larissimo) / quaest(ori) praet(ori) pontifici / maiori correctori / Lucaniae et Brittiorum / comiti ordinis tertii / procons(uli) Africae praef(ecto) / urb(i) co(n)s(uli) ordinario / **oratori disertissimo** / Q(uintus) Fab(ius) Memm(ius) Symmachus / v(ir) c(larissimus) patri optimo*

pubblicazione: CIL 06, 09241 (p 3469, 3895) = CLE 00425 = D 07746  
provincia: Roma localit : Roma  
*D(is) M(anibus) / hic iacet Helpidius fatis / extinctus iniquis egregius iuuenis / caesarum orator honestus qui / vixit ann(os) XXX*

pubblicazione: CIL 06, 41223 = CIL 06, 01405 = CIL 06, \*00358,7 = ILMN-01, 00037 = ZPE-153-271 = AE 2005, 00185  
datazione: 254 a 260  
provincia: Roma localit : Roma  
*L(ucio) Egnatio [3 filio] 3 Victori] / Lollia[no co(n)s(uli) proco(n)s(uli)] / prov(inciae) Asia[e per triennium(?)] / praef[ecto urbi] / in omni or[atoria arte primo(?)] / Serv[ilia(?)]*

#### PRAECEPTOR

pubblicazione: AE 1936, 00128 = AE 1940  
provincia: Asia localit : Bergama / Pergamum  
*[Imp(erator) Caesar Domitia]nus tribuniciae potestatis XIII / [imp(erator) XXII cens(or) perp(etuus) p(ater) p(atriciae)] A(ulo) Licinio Muciano et Gaudio Prisco / [avaritiam medicorum atque] praep[er]torum quorum ars / [tradenda ingenuis adulescentibus quibusdam multis / [in disciplinam cubiculariis] servis missis inprobissime / [venditur non humanitatis sed aug]endae mercedis gratia / [severissime coerendam] iudicavi / [quisquis ergo ex servorum disciplin]a mercedem c[apiet] / [ei immunitas a divo patre meo indulta] proinde ac [si] / [in aliena civitate artem exerceat adim]enda [est]*

pubblicazione: CIL 02-07, 00340  
provincia: Baetica localit : Cordoba / Corduba  
*L(ucio) Lollidio Aucto / praep[er]tori / Lollidia L(uci) l(iberta) Procula h(ic) s(iti) s(unt) s(it) v(obis) t(erra) l(evis)*

pubblicazione: CIL 03, 00556 = D 01504 = InscrAtt 00009  
provincia: Achaia localit : Athens / Athinai / Athenae  
*Dis Manibus / Q(uinto) Turratio Maximo / praep[er]tori et / amico bonorum / consiliorum / Sagaris Alcimi Aug(usti) ser(vi) / verna[rum] arcari provinc(iae) / Achaiae vicar(ius) / merenti memoria(m)*

pubblicazione: CIL 03, 10805 = AIJ 00249 = RINMS 00129 = ILSlov-01, 00035  
provincia: Pannonia superior localit : Drnovo / Nevioudunum  
*C(aius) Marci/us C(ai) fil(ius) / Ceiler / praep[er]tor gr[ammaticus?] / an(norum) L h(ic) s(itus) / Pompeia / Q(uinti) filia Respec[ta] sibi et con[]iugi v(iva) fecit*

pubblicazione: CIL 06, 03919 (p 3400, 3846) = CIL 06, 32931 = D 01847  
provincia: Roma localit : Roma  
*[T]i(berius) Iulius Latinus / Iuli Leonidae fil(ius) / [p]raep[er]toris Caesaru[m] / trib(unus) mil(itum) leg(ionis) III Scythic(ae) / [vixit a]nn(os) XXXXVII / [*

pubblicazione: CIL 06, 08977  
provincia: Roma localit : Roma  
*D(is) M(anibus) / Hermeti Au(g(usti) lib(erto) praep[er]pt/ori puerorum / Caes(aris) n(ostri)*

*Aelia / Cervola / coniugi b(ene) m(erenti) // D(is) [M(anibus)] / Ael[ia Ce]/rvol[a Aug(usti)] / lib(erta) or[natrix] / puer[orum] / Caes(aris) n(ostri)] / q(uae) v(ixit) [ann(os)]*

pubblicazione: CIL 06, 09444 (p 3470) = MEFR-1994-664  
datazione: 101 a 200 EDCS-ID: EDCS-19100666  
provincia: Roma località: Roma  
*P(ublius) Aelius Poly(bius?) / P(ublio) Ae(lio) Sotio(ni) / praep(ori) / suo gr(am)matico / fe(ci)t*

pubblicazione: CIL 06, 09648  
provincia: Roma località: Roma  
*D(is) M(anibus) / P(ublio) Appio Ligyro musicario / vixit ann(os) XXIV m(ensem) I d(ies) V fecit / P(ublius) Appius Macedonicus praep(ori) / sibi et suis libertis libertabusque / posterisq(ue) eorum*

pubblicazione: CIL 06, 09858 (p 3895) = ILCV 00102 = ICUR-07, 18802 (p 534) = D 02951  
provincia: Roma località: Roma  
*Fl(avius) Magnus v(ir) c(larissimus) rhetor urbis aeternae cui tantum ob meritum suum / detulit senatus amplissimus ut sat idoneum iudicaret a quo lex / dignitatis inciperet praep(ori) fraudis ignarus et intra breve tempus universae patriciae soboli lectus magister eloquentiae ita inimi/tabilis saeculo suo ut tantum veterib(us) possit aequari*

pubblicazione: CIL 14, 00472 (p 615) = EE-09, p 336 = D 07755 = Actes-11-1, p 639 = AE 1999, 00135  
datazione: 144 a 144  
provincia: Latium et Campania / Regio I località: Ostia Antica  
*D(is) M(anibus) / Melioris calculatoris / vixit ann(os) XIII hic tantae memoriae et scientiae / fuit ut ab antiquorum memori[a] usque in diem / finis suae omnium titulos superaverit / singula autem quae sciebat volumin[e] potius / quam titulo scribi potuerunt nam / commentarios artis suae quos reliq(u)it / primus fecit et solus posset imitari si eum / iniq(u)a fata rebus humanis non invidissent / Sex(tus) Aufustius Agreus verna / suo praep(ori) [i]nfelicissimus / fecit / in f(ronte) p(edes) II in ag(ro) p(edes) VI / excessit anno urbis condita / DCCCXCVII*

#### ANTECESSOR

pubblicazione: CIL 06, 41107a = CIL 06, 09797 (p 3470, 3895) = CIL 06, 33815a = CLE 00029 = CLENuovo p 97 = D 05173 = ZPE-126-240 = AE 1998, +00145 = AE 1999, 00207  
datazione: 126  
provincia: Roma località: Roma  
*Ursus togatus vitr<e=F>a qui primus pila / lusi decenter cum meis lusoribus / laudante populo maximis clamoribus / thermis Trai{i}ani thermis Agrippae et Titi / multum et Neronis si tamen mihi creditis / ego sum ovantes convenite pilicrepi / statuanque amici floribus violis rosis / folioque multo adque unguento marcido / onerate amantes et merum profundite / nigrum Falernum aut Setinum aut Caecubum / vivo ac volenti de apotheca dominica / Ursumque canite voce concordi senem / hilarem iocosum pilicrepum scholasticum / qui vicit omnes antecessores suos / sensu decore a<t=D>que arte su<b=P>tilissima / nunc vera versu verba dicamus senes / sum victus ipse fateor a ter consule / Vero patrono nec semel sed saepius / cuius libenter dicor exodiarius*

pubblicazione: CIL 08, 02630 = CIL 08, 18100 = SIRIS 00785 = RICIS-02, 00704/0301 = LBIRNA 00156 = Hygiae p 134

provincia: Numidia

località: Lambaesis

[Is]lidi et [S]erapi / [L(ucius) M]atuccius Fuscinus leg(atus) Aug(usti) / [pr(o) p]r(aetore) aedem cum Volteia Cornificia uxore / [et Ma]tuccia Fuscina filia **ab antecessoribus** / [suis i]nstitutam exaltatam et adiecto / pronao per leg(ionem) III Aug(ustam) / [colum]nis sua pecunia positus exornavit

PROFESSOR

pubblicazione: CIL 13, 05079 (4, p 63) = IAVenches 00004 = D 07786 = RISch-01, 00077 = Gummerus-01, 00363 = Gummerus-05, 00051

provincia: Germania superior

località: Avenches / Aventicum

Numinib(us) Aug(ustorum) / et Genio col(oniae) Hel(vetiorum) / Apollini sacr(um) / Q(uintus) Postum(ius) Hyginus / et Postum(ius) Hermes lib(ertus) / medicis et **professorib(us)** / d(e) s(uo) d(ederunt)

pubblicazione: RAAN-1965-141

provincia: Apulia et Calabria / Regio II

località: Benevento / Beneventum

Sex(tus) Helleni/us Rufinus / sui temporis / probatus in / arte librar(ia) / salariis publ(icis) / honoratus / et Arria Hesperis / uxor vivi sibi pos(teris)q(ue) suis fec(erunt) // Sex(tus) Helleni/us Rufinus / **professor** / artis librar(iae) / salariis publ(icis) / honoratus / et Arria Hesperis uxor vivi / sibi p(osteris)q(ue) s(uis) fec(erunt)

pubblicazione: CIL 08, 25808b = D 09403 = AE 1909, 00162

provincia: Africa proconsularis

località: el-Msaadine, Hr. / Msaadin,

Hr. / Bordj el-Ioudhi / Bordj el-Youdi Budja / Furni / Furnos Minus

L(ucio) Octavio Felici Octa(viano) decurioni / col(oniae) Iul(iae) Aur(eliae) Ant(oniae) Kart(haginis) / flamini divi Pii magis(tro) sacrorum Cerealiu(m) / anni CCLXXVI **professori** / aeditatis patrono et / curatori iterum municipi/pii Aureli Antoniniani Fur(nit(anorum) minor(um) ob insignem / iustitiam et benevolentiam / eius universus populus / ex aere conlato statuum / posuit ob cuius dedicatio(nem) ipse ludos scaenicos / et epulum populo dedit / et gymnasium / l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum)

Parallelamente in ambito papirologico.

Gli studi condotti sul finire del secolo scorso da Raffaella Cribiore su una numerosa serie di reperti papiracei provenienti dall'Egitto ipotizzano che si possa trattare di documenti «riconducibili a *cahiers d'écolier* ed altre analoghe scritture (alfabetari, esercizi di scrittura, estratti antologici, appunti ecc.), anche se occorre usare prudenza circa la possibilità di captare, nei *marginalia* dei papiri stessi, “the sound of the classroom”»<sup>294</sup>. Questi documenti dimostrano l'esistenza di diversi gradi

<sup>294</sup> Così M. RICUCCI, *Storia della glottodidattica*, Roma 2014, p. 22 nt. 19 (ugualmente anche K. MCNAMEE, *Annotations in Greek and Latin texts from Egypt*, Oxford 2007, p. 60), il quale cita R. CRIBIORE, *Writing, Teachers, and Students in Graeco-Roman Egypt*, Atlanta 1996. Si veda

di educazione e di insegnamento nell'Egitto di Alessandria, dagli studi elementari (soprattutto) a quelli superiori. Per i quali, peraltro, l'indagine può continuare attraverso il vasto *corpus* di Libanio che ci permette di ricostruire le linee e le vicende della scuola di retorica del retore di Siria, il suo rapporto con la società, l'organizzazione interna<sup>295</sup>.

Da questi studi emerge una mappa educativa del mondo antico orientale dominata inizialmente da Atene, con la successiva emersione della scuola di Costantinopoli e di Antiochia, che sarebbero però rimaste su un livello inferiore di prestigio; e a seguire altri numerosi centri regionali. Risulta documentata anche una notevole mobilità degli studenti e degli stessi insegnanti, e la conseguente preoccupazione delle varie scuole di essere attrattive in generale.

Il percorso di sviluppo della scuola di Costantinopoli può essere seguito anche considerando basilare l'influenza che su di essa devono aver avuto il carattere e le tensioni spirituali dei vari imperatori che sedevano sul trono della città, e rilevando di ciascuno l'apertura alle arti liberali<sup>296</sup>. Davanti

anche CRIBIORE, *Gli esercizi scolastici dell'Egitto greco-romano: cultura letteraria e cultura popolare nella scuola*, in O. Pecere e A. Stramaglia (a cura di), *La letteratura di consumo nel mondo greco-latino*, Cassino 1996, pp. 507-529; T. MORGAN, *Literate Education in the Hellenistic and Roman World*, Cambridge, 1998; H. MAEHLER, *Libri, cultura, educazione nell'Egitto tardo-antico*, in «SemRom» 6 (2003), pp. 71-86; e la bella tesi di dottorato di Sara VISENTINI, *Problemi di trasmissione e ricezione della letteratura greca nei 'papiri scolastici' di età ellenistica e romana*, discussa all'Università di Trieste nell'a.a. 2012-2013. Sui *marginalia* e la loro importanza H.J. JACKSON, *Marginalia: Readers writing in Books*, New Haven 2001.

<sup>295</sup> E' la stessa autrice che sottolinea il rapporto fra il suo lavoro precedente (*Gymnastics of the Mind*, Princeton 2001), sulle testimonianze del sistema educativo conservate per l'antico Egitto, e il *The School of Libanius in Late Antique Antioch* (Princeton-Oxford 2007): «Though Egypt provides the tangible remains of ancient rhetorical education, Syria (through Libanius's school works, orations, and letters) contributes a sort of commentary to those teaching and learning materials» (*op. ult. cit.*, p. 147). Con la lettura e il commento di gran parte delle opere di Libanio (fra cui circa 200 delle lettere del retore alle famiglie degli studenti) la Cri-biore pone l'accento in particolare sugli aspetti pedagogici di quel sistema scolastico, e contribuisce a formare l'immagine di un educatore straordinariamente laborioso e "ferocemente" competitivo («fiercely competitive educator»: è l'espressione che usa R. LAMBERTON, *rec. a R. Cri-biore*, in «Bryn Mawr Classical Review» 2007.08.07), consigliere di città e imperatori, negli anni d'oro del breve regno di Giuliano, fra il 361 e il 364 circa, poi disilluso e amareggiato, consapevole ormai che la retorica perdeva terreno a fronte dello studio della legge, nel quale e per il quale la lingua greca doveva necessariamente cedere alla conoscenza del latino.

<sup>296</sup> Così H. SCHLAGE-SCHÖNINGEN, *Kaisertum und Bildungswesen im spätantiken Konstantinopel*, Stuttgart 1995, *passim*. L'opera analizza il quadro culturale del periodo da Costantino a Giustiniano (la Costantinopoli tardoantica) attraverso quattro prospettive confluenti. Partendo dalla raffigurazione dei mezzi e personaggi dell'educazione all'interno del palazzo imperiale, su cui gioca l'influenza di ogni singolo monarca ("Bildungsinhalte und Unterricht im

agli occhi scorrono così le benemerenze letterarie di Costantino, per esempio, che Eutropio (10.7.1) dichiara essere stato *civilibus artis et studiis liberalibus deditus*, di Costanzo che, stando all'*epistula Costantini* (5.21-24) era attento alle lettere, di Giuliano, che nel panegirico di Claudio Mamertino è descritto come un vero cultore degli studi (*paneg.* 11.20.1: *tu exstincta iam litterarum studia flammasti, tu philosophiam paulo ante suspectam ac non solum spoliatam honoribus, sed accusatane ac ream non modo iudicio liberasti, sed amictam purpura, auro gemmisque redimitane in regali solio collocasti*), di Gioviano *insignis corpore, laetus ingenio, litterarum studiosus* (Epit. 44.4), di Teodosio I, che l'*Epitome de Caesaribus* 48.11 definisce *doctus, sia pure mediocriter [...] si nimium perfectos contemplemur*<sup>297</sup>. Di Arcadio ed Onorio si sa che ebbero l'insegnamento di Arsenio il Grande; e ai margini della corte di Arcadio (sia pure per soli tre anni) si muove Sinesio di Cirene, e con lui Ipazia di Alessandria. E' datata al 372, e porta il nome di Valentiniano, Valente e Graziano, una costituzione significativa in tema di provvidenza per la biblioteca, per la sua custodia, e, in specifico, per l'attività di composizione del libro e per il suo restauro:

CTh. 14.9.2 (*Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. Clearcho praefecto urbi*) *Antiquarios ad bibliothecae codices componendos vel pro vetustate reparandos quattuor graecos et tres latinos scribendi peritos legi iubemus. quibus de caducis popularibus, et ipsi enim videntur e populo, competentes impertiantur annonae: ad*

Kaiserpalast von Konstantinopel"), elenca come maestri e pedagoghi ("Lehrer und Pädagogen") cui era affidata la famiglia imperiale anche figure che hanno uno spessore ben più alto di quello comunemente richiesto al pedagogo (e sono Arborio, Mardonio, Nicocle, Ecebolio, Marciano, Temistio, Arsenio, Antioco, Dioscoro, Germano), dando conto infine dell'apertura dell'insegnamento di palazzo anche ad altri giovani che praticavano il palazzo stesso (Mitschuler des Arcadius e Mitschuler des Teodosius I). Diversa prospettiva è quella che fa rassegna di altre voci forse più direttamente coinvolte con la scuola e la formazione dei giovani ("Kaiserliche Bildungspolitik und die Grammatiker und Sophisten in Konstantinopel"), che hanno corpo in Libanio, per esempio, Nicocle, Bemarchio, riuniti insieme sotto il vessillo della "Lehrstuhlvergabe"; e poi ancora Ecebolio, Evanzio (*eruditissimus grammaticorum* lo dice Girolamo, *Chron.* 182), Arpocrazione, Minervio, Didimo, Temistio, Acacio, Ablabio, tutti citati nelle lettere di Libanio; e altri ancora fra cui il Rechtslehrer Silano. Anche senza considerare la prospettiva puramente filosofica o quella rigorosamente religiosa, e tenendo conto della polivalenza di certe figure, il quadro che ne risulta è molto ricco e fecondo, anche se meno definito rimane il periodo postteodosiano e pregiustiniano.

<sup>297</sup> Valente ottiene invece una nota negativa per quanto riguarda la cultura. Ammiano Marcellino (31,14,5) lo dice *subagrestis ingenii, nec bellicis nec liberalibus studiis eruditus: e pure aveva chiamato il retore Marciano per istruire le sue figlie.*

eiusdem bibliothecae custodiam condicionalibus et requirendis et protinus adponendis. Dat. VIII id. mai. Modesto et Arinthaeo cons.

Ancora: l'attenzione di Teodosio II per la cultura è attestata dalla stessa legislazione riportata nel codice: ed è un'attenzione che, come si è visto, considera non soltanto le persone che devono farsi tramite del sapere e la loro preparazione, ma anche i costumi, il modello di vita, in generale le materie dell'insegnamento fra tradizione e significativa innovazione, i mezzi concreti della diffusione della cultura.

E se non abbiamo testimonianze particolari e dirette di un coinvolgimento culturale degli ultimi imperatori prima di Giustiniano, per comprendere il periodo bizantino che precede e prepara l'età d'oro giustiniana, e in particolare l'atteggiamento della corte, può apparire interessante la figura di Anicia Giuliana, figlia di una figlia di Valentiniano III, Placidia la Giovane, e di Anicio Olibrio, vissuto, quest'ultimo, fra Costantinopoli e quell'Occidente di cui fu imperatore per soli sette mesi, dall'aprile/maggio all'ottobre/novembre del 472.<sup>298</sup>

La corte si fa, necessariamente, centro di formazione culturale, attirando a sé l'opera degli uomini del sapere, per consigliare, per indirizzare, per istruire (magari anche per contestare): e accanto ai figli e alle figlie del sovrano altri bambini e adolescenti e giovani, loro compagni nella gioventù, godono degli insegnamenti dei maestri del palazzo (così, per esempio, sappiamo che insieme ad Arcadio e Onorio vengono istruiti Nebridio e i figli del *magister militum* Promotus)<sup>299</sup>. E in quella corte notevoli per numero e spessore sono le figure di grammatici e retori, oratori e filosofi, maestri in

<sup>298</sup> Cfr. C. CAPIZZI, *Anicia Giuliana. La committente (c. 463-c. 528)*, 1997, *passim*. Potendosi fregiare dell'alto titolo di "patrizia" in quanto ultima nella discendenza di Teodosio e di Valentiniano, sposata con Areobindo, membro dello stato maggiore dell'esercito bizantino, Anicia Giuliana godeva di una posizione che le permise ampia libertà, come quella di prodigarsi in grandi opere di costruzione e ricostruzione di chiese, monasteri, orfanotrofi, ospedali, ecc. Nel suo fervore attivo diede impulso anche alle arti liberali: così, nella miniatura che la ritrae nel codice viennese "De materia medica" affiancata dalla *Magnificentia* e dalla *Prudentia*, una figura si inginocchia ai suoi piedi - e sarebbe personificazione della "Gratitudine delle arti" -, mentre un putto le presenta un manoscritto. E' ricordata la sua attività politica, discreta, ma ferma ed efficace, a favore della fede calcedoniana. Peraltro la sua azione è ricordata soprattutto per aver mediato fra i movimenti religiosi, monofisiti e calcedoniani, allora in aspro contrasto (collaborò direttamente alla pace ecclesiastica ristabilita tra Roma e Bisanzio nel 519 eliminando lo scisma acaciano, che durava dal 484).

<sup>299</sup> Cfr. gli Atti del Convegno *Politica, religione e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli (secoli IV-VII)*, Catania 2002; ulteriormente in particolare L. DE SALVO, *Temistio e il primato di Costantinopoli*, lezione tenuta presso la Sede napoletana dell'AST il 10 marzo 2009.

genere di vita culturale: Sopatro, Canonaris, Eugenio, Temistio, Oribasio, Aurelio Vittore, Evagrio, Eustazio, Massimo, Prisco, Imerio, Eraclio, Giovanni Malalas, Vitaliano, Proclo, Libanio, Bemarchio, Nicocle, Ecebolio, Evanzio, Cresto, Arpocrazione.

Alcuni sono soltanto nomi, pur versati nel campo delle arti liberali, altri sono veri fari di cultura, esperti in vari campi, in particolare nelle lettere, nell'oratoria e nel diritto, nella medicina, che hanno lasciato una traccia importante di sé fra i contemporanei, e coi loro scritti a noi una traccia ugualmente importante del loro mondo.

Arpocrazione,

l'Arpocrazione autore del *Lessico dei dieci oratori*, che il Lessico di Suida qualifica come alessandrino. Accogliendo l'opinione che lo colloca cronologicamente nel IV sec. d.C. sarebbe citato da Libanio, *epist.* 367 e 371, come vivente attorno all'anno 353; ma tale sua collocazione è discussa, optandosi altrimenti per il I sec. ovvero, più fondatamente, per il II (identificandolo, pur con qualche perplessità, con l'Arpocrazione citato da Giulio Capitolino, *Vita di Vero* 2, come tutore greco di Lucio Vero)<sup>300</sup>. Il suo *Lessico* - è noto - costituisce senza dubbio una preziosissima fonte di cognizione del diritto attico in quanto raccoglie e glossa le espressioni più significative selezionate dall'autore nei discorsi giudiziari a sua disposizione, molti dei quali oggi sono perduti; ma non va trascurata neppure la discreta familiarità che dimostra con il diritto romano.

Sopatro,

siriano, di Apamea, figura di spicco del neoplatonismo, amico e consigliere dell'imperatore Costantino. È autore di un'opera intitolata Περὶ προνοίας καὶ τῶν παρὰ τὴν ἀξίαν εὐπραγούντων ἢ δυσπραγούντων (*Sulla provvidenza e su coloro che hanno fortuna o sfortuna oltre quanto è debito*). Venuto in sospetto presso la corte per invidie interne, fu accusato di propagandare il paganesimo e di praticare la magia, e messo a morte. Naturalmente al suo insegnamento sono cresciuti i due figli, che con lui vanno ricordati, il filosofo Sopatro e Imerio che divenne funzionario della corte imperiale.

<sup>300</sup> Cfr. V. CASELLA, *I lemmi giuridici del Lessico dei dieci oratori di Arpocrazione*, in «Rivista di diritto ellenico» VI, 2016, p. 3 ss., in part. il paragrafo "Arpocrazione e il diritto romano: un contesto da considerare".

Canonaris,

un filosofo pagano che risulta attivo nello stesso periodo insieme a Sopatro (ed è menzionato anche da Jacob Burckhardt, *The Age of Constantine the Great*, 1949, ried. 2018), esponente della reazione contro l'insorgenza della cultura cristiana voluta da Costantino. Il suo grido, "*Ne plusquam maiores sapias, qui maiores sustulisti*" a difesa del paganesimo, gli sarebbe poi costato la morte (cfr. Anselmo Banduri, *Imperium Orientale sive Antiquitates Constantinopolitanae*, Parisii 1711, p. 98).

Oribasio di Pergamo,

medico e letterato, ben presto al seguito dell'imperatore Giuliano, e poi di Valente, anche con funzioni amministrative. Si ricorda per vari scritti medici, raccolte di informazioni e descrizioni di terapie, non originali ma importanti per le ampie citazioni di altri medici predecessori, soprattutto Rufo e Archigene. Si ricorda per il suo attaccamento alle teorie di Galeno (da cui la critica dei contemporanei e l'appellativo di "scimmia di Galeno" che gli fu affibbiato). Restano solo tracce dei suoi scritti letterari, e del piccolo trattato *Sulla regalità*.

Aurelio Vittore,

che è il biografo della *Historia romana*, la raccolta che dalla sua prima edizione (Anversa 1579, André Schott, in 8 volumi), ricomprende varie opere relative alla vita del tempo, e in particolare legate alla corte, cioè, insieme al suo *De Caesaribus* che è una storia imperiale che si estende da Augusto a Costanzo II, anche altri tre scritti, l'*Origo Gentis Romanae*, il *De Viris Illustribus Romae* e un'anonima *Epitome de Caesaribus*.

Evagrio Pontico,

un padre della vita monastica, asceta e teologo di primo piano, ispiratore dell'esicismo, morto nel 399 e tutt'oggi venerato nell'Oriente cristiano ancorché molte delle sue opere siano state condannate dal concilio di Costantinopoli del 553 come ispirate alla dottrina di Origene. L'amicizia di Basilio il Grande e di Gregorio di Nazianzo gli valse una buona posizione politica prima del suo ritiro alla vita ascetica. I molti suoi scritti, in cui racchiude il suo insegnamento di vita monastica (e in particolare la sua dissertazione sui vizi capitali), sono ricchi di informazioni preziose.

Il patriarca di Antiochia Eustazio,

il primo ad essere ricordato con tale titolo, venerato come santo e considerato uno dei Padri della Chiesa, infiammato oratore contro l'arianesimo,

e in aperto contrasto con l'Eusebio di Cesarea autore della *Storia Ecclesiastica* (che Eustazio aveva accusato di aver disatteso il credo niceno e che per ripicca non lo nominò mai nella sua opera).

Libanio,  
un pensatore, un maestro, un filosofo, un retore, ma soprattutto un "educatore", che ha dedicato ogni sua azione agli studi e all'insegnamento. Nativo di Antiochia, vissuto fra il 314 ed il 394 fra Atene, Costantinopoli, Nicomedia e Antiochia appunto, diede vita ad una scuola di retorica di grande spessore, che appare calorosamente descritta nelle sue molte opere, in lingua greca, le 64 orazioni, le 51 declamazioni, le 57 introduzioni alle orazioni di Demostene, più di millecinquecento le lettere, e i *Progymnasmata*, esercizi di scrittura usati nei suoi corsi di formazione e divenuti modelli generali per l'insegnamento<sup>301</sup>.

Bemarchio di Cesarea,  
che Raimondi dice "panegirista di Costantino e di Costantinopoli"<sup>302</sup>.

Nicocle di Sparta,  
un cultore delle arti liberali che è ricordato alternativamente come in accordo e in disaccordo con Libanio riguardo alla sua scuola (nel 340 gli aveva mandato 40 studenti, ma – a suo parere – non ne era stato ringraziato a dovere). Diede lezioni di metrica, semantica, critica letteraria, storia, geografia e mitologia all'imperatore Giuliano prima che questi rivestisse la porpora imperiale. Fu poi sempre attivo alla corte dell'imperatore. L'ultima funzione che gli si ricorda risulta da una lettera di Libanio indirizzata nel 363 in favore di un certo Julianus governatore della Frigia.

Temistio,  
un esegeta di Aristotele che fondò una sua scuola di filosofia a Costantinopoli, autore di molte importanti opere fra cui conserviamo i 33 *Discorsi* (18 "politici", per lo più panegirici imperiali, e i restanti 15 "privati", cioè

<sup>301</sup> Oltre la già citata letteratura su Libanio si veda, fra gli altri, L. DE SALVO, *C testimonianza di Libanio*, in «AARC» XI, Napoli 1996, pp. 485-507; ID., *Funzionari ed élites locali. Gli ἄρχοντες di Libanio*, in «AARC» XIII, Napoli 2001, pp. 737-759; ID., *Libanio, la retorica, il diritto*, in «AARC» XVI, Napoli 2007, pp. 53-62; A. PELLIZZARI, *Retori e scuole ad Antiochia e in Oriente nella corrispondenza degli ultimi anni di Libanio (388-393)*, in *Studi e materiali di storia delle religioni* 2015, pp. 80-98; A. PELLIZZARI, *Maestro di retorica maestro di vita. Le lettere teodosiane di Libanio di Antiochia*, Roma 2017.

<sup>302</sup> M. RAIMONDI, *Bemarchio di Cesarea, panegirista di Costantino e di Costantinopoli. Per una reinterpretazione di Libanio*, or. I 39 ; 41, in «*Rivista Storica dell'Antichità*», 33, 2003, p. 171-199.

conferenze, scritti polemici e d'occasione), mentre sono andate perdute le sue parafrasi aristoteliche (alle *Categorie*, agli *Analitici primi* e ai *Topica* di Aristotele). Lui stesso un pagano, ebbe tuttavia sempre molto spazio alla corte e ricoprì cariche di prestigio anche sotto vari imperatori cristiani, Costanzo II, Gioviano, Valente, Teodosio I. Specifica attenzione merita il suo rapporto con l'imperatore Giuliano, cui, in occasione della sua salita al trono nel 362, scrisse una lettera per illustrare i doveri di un imperatore-filosofo (cfr. il citato L. DE SALVO, *Temistio e il primato di Costantinopoli*).

Sinesio di Cirene,

la cui vita si svolse all'incirca fra il 370 e il 414, cresciuto alla filosofia nella scuola di Atene, dapprima soldato, sull'onda emotiva dell'invasione barbarica della Cireneica, poi, dopo i tre anni trascorsi alla corte di Arcadio, acclamato dal popolo vescovo cristiano di Tolemaide (sembra che abbia ricevuto il battesimo soltanto al momento). Lo si ricorda autore di molte opere di impostazione politica (come il discorso *All'imperatore sulla regalità* o *De regno*, che espone il tema del governante saggio), letteraria (come *Aegyptus sive de providentia*, in cui, nei personaggi del buon Osiride e del cattivo Tifone, propone un'allegoria del contrasto fra i due ministri di Arcadio, Aureliano e il goto Gainas), scientifica (come il saggio sulla costruzione di un astrolabio): su di lui rileva il rapporto di amicizia, e discepolanza, scambievolmente rispettosa, con Ipazia d'Alessandria, scienziata, filosofa neoplatonica, che può sicuramente considerarsi il vessillo del femminismo antico <sup>303</sup>.

Proclo di Costantinopoli,

vissuto fra il 412 ed il 485, filosofo e matematico, scolarca dell'Accademia di Atene, che portò il neoplatonismo ai suoi più alti livelli. Il suo percorso di vita risulta particolarmente interessante per il fatto che ci sono note le tappe della sua formazione, avviata da subito dal padre, che era uomo del foro, alla carriera giuridica, attraverso lo studio della grammatica con Orione a Xantos, e poi della retorica con Leonade, e della filosofia, retorica latina, diritto romano e matematica ad Alessandria. Ad Alessandria ritornò, dopo un periodo di attività forense a Costantinopoli, per studiare ancora la filosofia aristotelica con Olimpiodoro il Vecchio (e matematica con un tale Erone), per succedere, nel 437, a Plutarco di Atene e Siriano alla direzione dell'Accademia Ateniese.

<sup>303</sup> Su cui almeno P.J. TERUEL, *Sinesio di Cirene come specchio esistenziale e fonte per la ricerca su Ipazia d'Alessandria*, in «Diotima» 9, 2010 (pdf); C. TADDEI FERRETTI, *Ipazia di Alessandria e Sinesio di Cirene*, Trapani 2018.

Dioscoro,  
molto attivo alla corte di Costantinopoli, *praefectus urbi*, e due volte prefetto d'Oriente, console e patrizio, che non fu soltanto un uomo della politica, funzionario dell'impero, ma, fratello del sofista Nicola di Myra, e lui stesso grammatico. Ebbe incarico dall'imperatore Leone I (457-474) di educare le sue figlie.

Ecebolio,  
un filosofo, ricordato insieme a Nicocle per aver insegnato la retorica all'imperatore Giuliano, e del quale trovo scritto che «sin escrupulo ninguno andava con el tiempo, poque en tiempo de Constancio se mostro muy zeloso Christiano, y agora con Iuliano ninguno era mas gentil y dolatra que el, y muerto Iuliano torno al Christianismo» (*Segunda Parte de la Monarchia Ecclesiastica compuesta por fray Ivan de Pineda de la orden del bienaventurado Sant Francisco; en Salamanca; en la Oficina de Iuan Fernandez; MDXXXVIII*).

L'eremita Arsenio il Grande, uno dei Padri del deserto, discepolo di San Girolamo,  
che il papa Damaso raccomandò, per la sua grande cultura, come precettore dei figli di Teodosio I, Arcadio ed Onorio, senatore di Costantinopoli e consigliere dell'imperatore durante il suo periodo costantinopolitano (undici anni, dal 383 al 394)<sup>304</sup>, per poi ritirarsi a vita monastica a Scese presso Alessandria e, negli ultimi anni, a Troe di Menfi. Nel "*De Magno Arsenio*" di San Teodoro Studita sono raccolte alcune sue sagge massime, riferite da Daniele di Pharan, amico di due suoi discepoli<sup>305</sup>.

Per giungere fino a Malala, Giovanni Malalas,  
l'autore della *Cronografia* (Χρονογραφία) che è la prima vera testimonianza del genere storiografico popolare della cronaca, che molta fortuna avrà a Bisanzio nei secoli successivi, che vive all'epoca di Giustiniano (la sua opera termina - ma non sarebbe conclusa - con la spedizione in Africa del nipote di Giustiniano Marciano: anche l'inizio è perduto).

<sup>304</sup> Le turbolenze dei due discepoli, in particolare di Arcadio, contribuirono forse a rafforzare la sua convinzione eremitica, e nel 394, a seguito di una crisi spirituale, decise di abbandonare la Corte, dove, secondo una leggenda, aveva a sua disposizione cento servitori, per ritirarsi nel deserto egiziano di Scete, vicino Alessandria. La sua vicenda umana di pensiero e di santità si sarebbe conclusa verso il 450.

<sup>305</sup> Per altre figure minori si veda H. SCHLAGE SCHÖNINGEN, *op. cit.*, *passim*.

Nel IV secolo la scuola antiochena di Libanio, che accentra la sua e la nostra attenzione sull'attività specifica di grammatici e retori, nell'arco di brevi decenni sul finire dei cento anni – ce lo dicono gli stessi scritti del suo promotore – manifesta la sua gloria e la sua crisi, e a questa dedica il capitolo finale "After Rhetoric" (dopo la retorica), del suo *The School of Libanius in Late Antique Antioch*<sup>306</sup> Raffaella Cribiore.

Pure non può accogliersi, a parere della studiosa, l'opinione comunemente accettata che collega il "declino" della scuola di Antiochia al prevalere di quella di Berito per il fatto che «... the teaching of Roman law in Berytus was conducted in Latin ...»<sup>307</sup>. Le prove su cui si basa tale opinione sarebbero molto deboli. Certamente una qualche conoscenza del latino era opportuna e talora necessaria, ma la situazione della scuola di Libanio nel 390 d.C. non è dissimile, da questo punto di vista, da quella che si aveva dieci/venti anni prima: non si giustificerebbe in questo breve arco di tempo il lamentato "declino". E la conoscenza del latino è certamente fondamentale per lo studio del diritto di Roma.

In un passo famoso di un'orazione (4,18), in maniera del tutto incidentale, lo stesso Libanio afferma che lo studio del diritto sarebbe stato adatto a persone di lento comprendonio (τὸν τὴν διάνοιαν βραδύτερον)<sup>308</sup>.

Nei programmi della scuola di Antiochia sembrerebbe non esserci posto per gli studi di diritto, sembrerebbe non essere ancora realizzato (ma nemmeno in programma)<sup>309</sup>, o per lo meno accolto, quel *ius in artem redactum* che era stato l'auspicio fin dai tempi di Cicerone e che, se stiamo a Svetonio,

<sup>306</sup> Cfr. R. CRIBIORE, *The School of Libanius* cit., pp. 197-228.

<sup>307</sup> Così R. CRIBIORE, *op. ult. cit.*, p. 209. Si veda però, con attenzione maggiormente rivolta all'ambiente del diritto, L. DE SALVO, *Formazione giuridica e attività codificatoria nel quadro della cultura tardo antica. Libanio, la retorica, il diritto*, in «AARC» XVI, Perugia 2007, pp. 53-62.

<sup>308</sup> Questa opinione negativa potrebbe derivare, come suggeriva il Mitteis, dal fatto che questo tipo di studi gli sottraeva i giovani, che altrimenti sarebbero andati da lui per la loro formazione come avvocati (così anche R. MARTINI, *Sulla recezione del diritto romano nella visione degli autori delle Province orientali*) in *Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell'oriente mediterraneo*, Roma 1994, p. 107, che poi corregge in parte il suo intendimento.

<sup>309</sup> Riporto alla lettera la nota di R. MARTINI, *Lo studio del diritto* cit., p. 3 nt. 5: «Circa lo stato d'animo di Libanio nei confronti dello studio del diritto si possono vedere diversi passaggi a cominciare da quello famoso della orazione II (§§ 43-44) sui quali si sofferma brevemente in alcune note di commento J. MARTIN, *Libanios, Discours*, II, Paris, Les Belles Lettres, 1988, 264-5, dove si fanno anche opportuni richiami a coloro che come Paul Petit e Jean André Festugière hanno per primi contribuito allo studio delle opere e del mondo di Libanio».

anche Cesare aveva cercato di perseguire. Svetonio (*Iul.* 44) ci informa minutamente circa i numerosi propositi di Cesare per la grandezza di Roma, in campo urbanistico, politico e culturale, e sul suo intento di rifondare a Roma una biblioteca, e, addirittura, una biblioteca di contenuto giuridico: *Iam de ornanda instruendaque urbe, item de tuendo ampliandoque imperio plura ac maiora in dies destinabat: [ ... ] ius civile ad certum modum redigere atque ex immensa diffusaque legum copia optima quaeque et necessaria in paucissimos conferre libros; bibliothecas graecas latinasque quas maximas posset publicare data Marco Varroni cura comparandarum ac digerendarum.* Un intento arrestato a Filippi<sup>310</sup>. Forse quelle aspirazioni di formazione culturale a tutto campo (e giuridica in particolare), con tutto quel che ne segue in fatto di apprendimento del diritto e completezza di formazione, avevano avuto una loro rispondenza a Berito e non ad Antiochia? Di qui, forse, la maggior affermazione della scuola di Berito, che merita di essere considerata insieme a quella di Costantinopoli nella legislazione di Giustiniano.

Risalta da tutto ciò l'importanza che deve riconoscersi al fenomeno della cultura, ai suoi rappresentanti, protagonisti e cultori: è attestata sicuramente nelle fonti letterarie e non, anche in proiezione giuridica. Ed è un'importanza che assume una concretezza particolare attraverso la tutela giudiziale<sup>311</sup>.

L'acculturamento (e i mezzi per conseguirlo, maestri, libri, biblioteche, ecc.) diventa col tempo un valore economicamente valutabile e come tale oggetto di negozi giuridici, e può risaltare a livello di giudizio.

L'insegnamento della grammatica diventa all'occasione oggetto di un contratto di società (D. 17.2.71, Paul. 3 *epit. Alf. dig.*: *Duo societatem coierunt, ut grammaticam docerent et quod ex eo artificio quaestus fecissent, commune eorum esset*). I libri possono essere richiesti giudizialmente in esibizione (D. 10.4.19, Paul. 4 *epit. Alf. dig.*: *Ad exhibendum possunt agere omnes quorum interest. Sed quidam consuluit, an possit efficere haec actio, ut rationes adversarii sibi exhiberentur, quas exhiberi magni eius interesset. Respondit non oportere ius civile calumniari neque verba captari, sed qua mente quid diceretur, animadvertere convenire. Nam illa ratione etiam studiosum alicuius doctrinae posse dicere sua interesse illos aut illos libros sibi exhiberi, quia, si essent exhibiti, cum eos legisset, doctior et melior futurus esset*), prospettandosi un diritto all'esibizione stessa sulla base di un interesse a diventare, grazie alla lettura, *doctior et melior*.

<sup>310</sup> Ma ripreso e portato a termine da Asinio Pollione nel 39 (*Isid. orig.* 6.5.2; *Plin. nat. hist.* 7.115; 35.10).

<sup>311</sup> Su cui qualche accenno *infra*, p. 162.

Ugualmente interessante D. 11.1.11.12, Ulp. l. 22 *ad ed.* (*Celsus scribit licere responsi paenitere, si nulla captio ex eius paenitentia sit actoris: quod verissimum mihi videtur, maxime si quis postea plenius instructus quid faciat, instrumentis vel epistulis amicorum iuris sui edoctus*) che considera l'*instructio* della persona (da intendersi come – lo si dice poi – *edoctio iuris sui*, ma anche come completezza di formazione)<sup>312</sup> conseguita dalle lettere degli amici<sup>313</sup> o con altri *instrumenta*.

L'affascinante storia delle biblioteche<sup>314</sup>, la loro valenza, fin dalla loro configurazione quali beni che, ancorché raccolti in luoghi privati, erano tuttavia di pubblico interesse<sup>315</sup>, i processi celebrati che avevano in parte

<sup>312</sup> Cfr. M.L. BICCARI, *La instructio del convenuto nel processo romano: all'origine della formazione dell'avvocato come espressione del diritto di difesa*, in «IAH» 9, 2017, p. 109 ss.

<sup>313</sup> La dottrina ha comunque generalmente escluso dal godimento dei vari privilegi i maestri dell'educazione elementare, i *litteratores* o *ludi magistri*, cui l'impero, nella sua evoluzione iniziale, non avrebbe riconosciuto una funzione di pubblica rilevanza. E molto si è discusso circa l'interpretazione da attribuire ai *magistri* che compaiono, accomunati tramite un *item* a grammatici, oratori, medici e filosofi, in un passo del *l.s. de muneribus civilibus* di Arcadio Carisio, D. 50.4.18.30 (*Magistris, qui civilium munerum vacationem habent, item grammaticis et oratoribus et medicis et philosophis, ne hospitem reciperent, a principibus fuisse immunitatem indultam et divus Vespasianus et divus Hadrianus rescripserunt*) che ne riferisce un riconoscimento a Vespasiano e Adriano. Un capitolo particolare di questa discussione è rappresentato dal citato editto vespasiano di Pergamo. Occupandosi dell'individuazione concreta (p. 14 nt. 5) delle categorie di intellettuali che avrebbero goduto dell'esenzione dai *munera* Giovanna Coppola (Cfr. G. COPPOLA, *I magistri e l'hospitalitas*, in «IURA» 58, 2010, p. 161; ma anche *Cultura e potere cit.*, p. 418 e nt. 298; sul tema anche L. DI PINTO, *Una singolare forma di emarginazione: i filosofi nell'età dei Flavi*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Sankt Augustin 2011, p. 358 ss.; E. GERMINO, *Cultura e potere cit.*, p. 4 ss.) riprende alla grande il discorso sui *paideutài* che compaiono accanto ai medici nell'editto come destinatari di disposizioni di attenzione, di privilegio, di immunità da parte dell'imperatore Vespasiano, chiedendosi – con risposta negativa – se il termine ricomprendesse anche gli insegnanti "elementari", i *ludi magistri* appunto, ovvero soltanto gli insegnanti degli studi superiori. Contrario alla sua posizione, che vede emergere con gradualità la figura del "maestro elementare" nella considerazione sociale (ma certamente senza una continuità rispetto a particolari aperture augustee verso i medici), è Emilio GERMINO, con base appunto sull'esegesi del passo di Carisio.

<sup>314</sup> Su cui M. SCOGNAMIGLIO, *La disciplina giuridica delle biblioteche a Roma tra età repubblicana ed età imperiale*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, II (a cura di L. Garofalo), Padova 2016, p. 1 ss.

<sup>315</sup> Attraverso le fonti veniamo a conoscenza di quattro casi in cui la Roma repubblicana poté gloriarsi di intere biblioteche trasportate nell'Urbe come bottino di guerra. Plutarco racconta che nel 168 a.C. fu trasportata a Roma integralmente la biblioteca di Perseo, che il console Lucio Emilio Paolo consegnò ai suoi figli per la loro istruzione (Plut. *Aem.* 28.10-11). Nell'89 a.C. Pompeo Strabone, conquistata Ascoli dopo un lungo assedio, trucidò i capi della rivolta e mandò in esilio parte dei suoi abitanti: la biblioteca della città fu portata a

come oggetto le biblioteche stesse<sup>316</sup>, dimostrano l'importanza del libro, del rotolo, della pergamena fin dal mondo repubblicano. Anche quando, dopo che Gaio Asinio Pollione nel 39 a.C., riprendendo il sogno di Cesare, riuscì ad allestire una biblioteca pubblica (ancora una volta sfruttando un bottino di guerra)<sup>317</sup>, e quando altre ne sorsero, a cominciare dalle due volute da Augusto<sup>318</sup> fino a divenire addirittura ventotto sotto Costantino<sup>319</sup>, i beni contenuti in tali edifici, i libri, gli scritti, a maggior ragione per il fatto che lo stesso edificio era pubblico<sup>320</sup>, continuarono ad essere di pubblico interesse e a disposizione di tutti.

E non manca, preziosa, la voce dei giuristi ad attestare nei secoli dell'impero l'importanza delle biblioteche e dei libri come oggetti di negozi giuridici. Solo a titolo esemplificativo basti ricordare D. 18.1.50 (Ulp. 11 *ad ed.*: *Labeo scribit, si mihi bibliothecam ita vendideris*), o D. 33.7.12.34 (Ulp. 20 *ad Sab.*: *Instructo autem fundo et bibliothecam et libros, qui illic erant, ut quotiens venisset uteretur, contineri constat*), o il lungo testo ulpiano in tema successorio D. 32.52 che disquisisce su libri, carte, membrane (*librorum appellatione continentur omnia volumina, sive in charta sive in membrana sint sive in quavis alia materia*) attribuiti in legato, su libri scritti e fogli bianchi, su *armaria* ripieni, su *corpora* di letteratura antica (il *corpus Homeri*), e riporta anche a più riprese l'opinione di Sabino e di Cassio (*et Gaius Cassius scribit ... Sabinus*

Roma (Oros. 5.18.26). Diverse fonti (Plut. *Sull.* 26; Luc. *adv. indoc.* 4; Diog. Laert. 5.32; Strab. 13.1.54) attestano che nell'84 Silla trasportò nella sua villa di Cuma la biblioteca di Apellicone (un "φιλόβιβλος μάλλον ἢ φιλόσοφος" secondo Strabone) nella quale erano ricomprese opere di Aristotele e di Teofrasto. E un ultimo episodio memorabile riguarda il bottino di guerra di Lucullo contro Mitridate (Isid. Orig. 6.5.1; Plut. Luc. 42) che contribuì a dare corpo alla sua bella biblioteca di Tuscolo. E Svetonio (Svet. *Iul.* 44) ci informa minutamente circa i numerosi propositi di Cesare per la grandezza di Roma, in campo urbanistico, politico e culturale, e sul suo intento di rifondare a Roma una biblioteca, e, addirittura, una biblioteca di contenuto giuridico: *ius civile ad certum modum redigere atque ex immensa diffusaque legum copia optima quaeque et necessaria in paucissimos conferre libros; bibliothecas graecas latinisque quas maximas posset publicare data Marco Varroni cura comparandarum ac digerendarum*. Un intento che fu arrestato a Filippi.

<sup>316</sup> Contro Pompeo, e contro Fausto Svet. *Iul.* 44.

<sup>317</sup> Isid. *orig.* 6.5.2; Plin. *nat. hist.* 7.115; 35.10; Ov. *trist.* 3.1.71.

<sup>318</sup> Nel 28 nel portico del tempio di Apollo, e nel 23 nel portico di Ottavia.

<sup>319</sup> La SCOGNAMIGLIO (*op. cit.*, p. 27 nt. 91) cita O. RICHTER, *Topographie der Stadt Rom?*, München 1901, 376 s. e la *Notitia regionum Urbis Romae*.

<sup>320</sup> Ancorché adibito anche ad altri usi; mentre la Roma della repubblica era stata caratterizzata da quelle varie biblioteche pubbliche e private distribuite nelle ville private dell'aristocrazia romana.

*scribit: idem et Cassius ... Cassius de membranis puris scripsit ... quod igitur scribit Sabinus*), e cita il parere di Nerva (*et eleganter Nerva ait*)<sup>321</sup>.

<sup>321</sup> D. 32.52pr.-7a (Ulp. 24 ad Sab.) *Librorum appellatione continentur omnia volumina, sive in charta sive in membrana sint sive in quavis alia materia: sed et si in philyra aut in tilia ut nonnulli conficiunt aut in quo alio corio, idem erit dicendum. Quod si in codicibus sint membraneis vel chartaceis vel etiam eboreis vel alterius materiae vel in ceratis codicillis, an debeantur, videamus. Et Gaius Cassius scribit deberi et membranas libris legatis: consequenter igitur cetera quoque debebuntur, si non adversetur voluntas testatoris. 1. Si cui centum libri sint legati, centum volumina ei dabimus, non centum, quae quis ingenio suo metitus est, qui ad libri scripturam sufficerent: ut puta cum haberet Homerum totum in uno volumine, non quadraginta octo libros computamus, sed unum homeri volumen pro libro accipiendum est. 2. Si Homeri corpus sit legatum et non sit plenum, quantaeumque rhapsodiae inveniantur, debentur. 3. Libris autem legatis bibliothecas non contineri Sabinus scribit: idem et Cassius: ait enim membranas quae scriptae sint contineri, deinde adiecit neque armaria neque scrinia neque cetera, in quibus libri conduntur, deberi. 4. Quod tamen Cassius de membranis puris scripsit, verum est: nam nec chartae purae debentur libris legatis nec chartis legatis libri debebuntur, nisi forte et hic nos urserit voluntas: ut puta si quis forte chartas sic reliquerit "chartas meas universas", qui nihil aliud quam libros habebat, studiosus studioso: nemo enim dubitabit libros deberi: nam et in usu plerique libros chartas appellant. Quid ergo, si quis chartas legaverit puras? Membranae non continebuntur neque ceterae ad scribendum materiae, sed nec coepti scribi libri. 5. Unde non male quaeritur, si libri legati sint, an contineantur nondum perscripti. Et non puto contineri, non magis quam vestis appellatione nondum detexta continetur. Sed perscripti libri nondum malleati vel ornati continebuntur: proinde et nondum conglutinati vel emendati continebuntur: sed et membranae nondum consutae continebuntur. 6. Chartis legatis neque papyrum ad chartas paratum neque chartae nondum perfectae continebuntur. 7. Sed si bibliothecam legaverit, utrum armarium solum vel armaria continebuntur an vero libri quoque contineantur, quaeritur. Et eleganter Nerva ait interesse id quod testator senserit: nam et locum significari bibliothecam eo: alias armarium, sicuti dicimus "eboream bibliothecam emit": alias libros, sicuti dicimus "bibliothecam emisse". 7a. Quod igitur scribit Sabinus libros bibliothecam non sequi, non per omnia verum est: nam interdum armaria quoque debentur, quae plerique bibliothecas appellant. Plane si mihi proponas adhaerentia esse membro armaria vel adfixa, sine dubio non debebuntur, cum aedificii portio sint.*

## CAPITOLO IV

### IL QUARTO PASSO. COSA POSSIAMO APPRENDERE DELLE SCUOLE DEL TARDOANTICO DALLA COST. *OMNEM* DEL 533

SOMMARIO : Il metodo e i programmi: quattro momenti di criticità. – 2. L'insegnamento di Paolo (in senso attivo e in senso passivo). 3. I programmi di studio nelle scuole e la legge delle citazioni

#### 1. Il metodo e i programmi: quattro momenti di criticità

E veniamo a Giustiniano.

La preoccupazione di Giustiniano per i problemi della formazione dei giovani e per le scuole è un dato che appare in tutta evidenza dalla costituzione *Omnem* con la quale l'imperatore del 533 rivolgendosi ai professori di diritto, gli *antecessores*, si premura di illustrare loro *quid et in quibus temporibus tradi necessarium studiosis credimus, ut ex hoc optimi atque eruditissimi efficiantur*, e in modo tale che (*quatenus*) *tam prudentia vestra quam ceteri antecessores, qui eandem artem in omne aevum exercere maluerint, nostris regulis observatis inclutam viam eruditionis legitimae possint ambulare*.

La destinazione dell'opera prodotta dalla commissione del 530 – destinazione che è predefinita non solamente alla pratica dei tribunali e alla *recitatio* del foro, ma anche (e soprattutto, direi) all'insegnamento e alla formazione dei giovani – appare palese fin dalle note introduttive e dagli elementi indicativi delle due costituzioni *Tanta* e *Omnem* nonché dalla contemporaneità di emanazione delle stesse<sup>322</sup>.

Il 16 dicembre 533 sancisce un nuovo assetto negli studi di diritto.

Circa un mese prima, il 21 novembre 533, Giustiniano aveva palesato concretamente la sua intenzione di intervenire sulla scuola con l'emanazione di un testo ad essa destinato che aveva la dichiarata finalità di fornire ai giovani che avessero intrapreso la strada degli studi del diritto la possibilità di apprendere le basi giuridiche “non dalle antiche favole” ma direttamente dal lume supremo dell'autorità imperiale che così, efficacemente,

<sup>322</sup> Sul tema del rapporto fra le costituzioni del 533 in funzione dell'entrata in vigore delle singole parti della compilazione legislativa si veda A.M. GIOMARO, *Compilazione (e legislazione) giustiniana "In Nomine Domini Nostri Ihesu Christi"*, in «StuUrb» LXXXVI, 2019, n.s. A 70, p. 47 ss. (che inizia proprio con il capoverso qui riportato).

avrebbe potuto metterli in grado di accedere, anche subito, alla lettura della legislazione più attuale<sup>323</sup>: come la più parte delle opere alle quali si ispirava aveva preso il titolo di Istituzioni e si proponeva come un'esposizione completa, chiara, elementare delle nozioni giuridiche di base, ordinate e redatte secondo dettami di brevità, chiarezza e semplicità.

I tempi di emanazione, i rispettivi temi, il ripetersi fra l'una e l'altra di pensieri, frasi e costrutti, lo stile generale che vi si legge, induce a ritenere che le tre costituzioni della fine del 533 siano espressione dello stesso intendimento (maturato, forse con sorpresa degli stessi interpreti<sup>324</sup>, nel corso di quegli anni di impegno per comporre il Digesto, di fronte ai risultati che si venivano dispiegando) e prodotto della stessa mano.

I risultati che si vedevano ormai conseguiti nel lavoro di composizione del Digesto consentivano (suggerivano) un intervento drastico sulle scuole. E il suggerimento veniva probabilmente dal fatto che per la composizione del Digesto si erano utilizzate in gran parte quelle stesse opere che erano o potevano essere utilizzate nelle scuole e per l'insegnamento.

Quelle opere sono dichiaratamente le fonti sia del Digesto, sia delle Istituzioni: va rilevato infatti che là dove Giustiniano denuncia l'esiguità quantitativa dei testi di riferimento per l'insegnamento del primo anno, il

<sup>323</sup> Se ne legge in *Imperatoriam* 3. La costituzione si rivolge ai giovani che studiano il diritto: *ut liceat vobis prima legum cunabula non ab antiquis fabulis discere, sed ab imperiali splendore appetere, et tam aures quam animae vestrae nihil inutile nihilque perperam positum, sed quod in ipsis rerum optinet argumentis, accipiant, et quod in priore tempore vix post quadriennium prioribus contingebat, ut tunc constitutiones imperatorias legerent, hoc vos a primordio ingrediamini, digni tanto honore tantaque reperti felicitate, ut et initium vobis et finis legum eruditionis a voce principali procedat.* Circa la tensione verso le esigenze di efficacia e aggiornamento di certi termini, in polemica con il precedente sistema scolastico si veda G. FALCONE, 'Legum cunabula' e 'antiquae fabulae' (cost. *Imperatoriam* 3), relazione svolta il 28 aprile 2009 a Napoli per l'Associazione di Studi Tardoantichi, consultabile anche on line su [www.studitardoantichi.org](http://www.studitardoantichi.org) (ora in *Scritti in onore di Antonino Metro*, II, Milano 2010, p. 283 ss.); ID., 'Fabulis' non 'tabulis' in cost. *Imperatoriam* 3, in «AUPA» LVIII, 2015, pp. 303-312. In altra occasione mi sono occupata del programma di insegnamento dei vari anni del corso degli studi prima e dopo Giustiniano, così come risulta definito dal "combinato disposto" fra la cost. *Omnem* e la *Tanta* (cfr. A.M. GIOMARO, *Sulla presenza delle scuole* cit., in part. p. 65 ss.). L'accesso immediato e diretto alla legislazione più attuale sarebbe stato operato direttamente dal nuovo testo istituzionale con frequenti rimandi alle più recenti costituzioni per porre rimedio così ad una grave carenza che poteva essere lamentata nei giovani studenti pre-riforma, i quali solo dopo quattro anni di studio, e a stento, acquisivano la possibilità di leggere le costituzioni imperiali.

<sup>324</sup> Di cui potrebbe essere espressione la frase iniziale della cost. *Tanta*, *leges antiquas iam senio praegravatas per nostram vigilantiam praebuit in novam pulchritudinem et moderatum pervenire compendium: quod nemo ante nostrum imperium umquam speravit neque humano ingenio possibile esse penitus existimavit. Erat enim mirabile ...*, che ben esprime la sorpresa ammirata dell'imperatore.

computo relativo alla letteratura giuridica che era potenzialmente a disposizione, e pur non utilizzata, registra gli stessi numeri, *librorum quidem duo milia, versuum autem tricies centena* (*Omnem* 1), e dunque le stesse opere<sup>325</sup>, che la cost. *Tanta* (*Tanta* 1), dichiarava essere state lette, vagliate e escerpate dai commissari preposti alla compilazione della più ampia raccolta (*duo paene milia librorum [...] et plus quam tricies centena milia versuum*). E logicamente i professori chiamati a comporre la commissione del 530, in ragione della loro attività, le dovevano conoscere benissimo.

Per quanto riguarda il periodo che precede Giustiniano, la cost. *Omnem* ci fornisce il quadro di un insegnamento impartito in modo caotico e confusionario nell'esposizione disordinata di una moltitudine di regole e discipline, in cui vengono additati come tratti critici l'assoluta mancanza di una solida base storica, l'assenza di un preciso criterio sistematico, la confusa mescolanza di cose utili ed inutili.

Contro la scuola così come assestata nel secolo precedente Giustiniano avanza una critica generale e ripetuta.

Dobbiamo sicuramente far nostro il consiglio di Edoardo Volterra<sup>326</sup> d'usar cautela nell'accogliere acriticamente e completamente, alla cieca, le dichiarazioni imperiali circa lo stato deplorabile in cui si sarebbero trovate le scuole del tempo, dichiarazioni che, nella loro drammaticità, invero mirerebbero pressoché soltanto a dare miglior risalto ai pregi della riforma<sup>327</sup>. Ma non ri-

<sup>325</sup> E ciò – come anche si dirà – addirittura per il solo primo anno.

<sup>326</sup> VOLTERRA, *Giustiniano I e le scuole di diritto*, in *Gregorianum* 48, 1967, pp. 77-99. Si veda anche A. LOVATO, *Giustiniano e la consummatio nostrorum digestorum*, in *Antiquité. Mélanges de l'école française de Rome*, 125-2, 2013, *Codifications et réforme dans l'Empire tardif et les royaumes barbares*, §§ 22-23: con la compilazione giustiniana «si attuò una metamorfosi che, spezzando il legame naturale tra la riflessione dei *veteres* e le loro opere, appiattì le differenti fonti giuridiche nell'idea del "codice di stato" quale contenitore esclusivo del diritto dell'impero. Residuava solo la possibilità di una *interpretatio controversa*, che pure l'imperatore s'illuse di poter abolire».

<sup>327</sup> Scrive, per esempio, Aldo CENDERELLI (*I giuristi di Giustiniano*, in «Rivista di diritto romano» IV, 2004, ora in *Scritti romanistici*, Milano 2011, p. 583 s.: ma tutto il paragrafo 14): «Vi sarebbe francamente da dubitare che centri di insegnamento di qualità tanto bassa possano aver formato una classe di giuristi dotati (al di là di quella infarinatura che poteva essere sufficiente per l'insegnamento nella vorace organizzazione burocratica dell'impero) di una vera preparazione e cultura, come i commissari di Giustiniano. D'altra parte, il fatto che le scuole di Berito e di Costantinopoli siano state mantenute in vita autorizza a supporre che, almeno in esse, lo studio del diritto avesse mantenuto una dignità superiore a quella degli altri centri di insegnamento [...] che nell'ambito dell'impero d'Oriente almeno due

terrei di seguire l'illustre Maestro quando individua la vera finalità dell'imperatore nel proposito di sopprimere ogni autonomia didattica dei docenti, di annullare qualunque forma di discrezionalità dell' *antecessor* sia nella scelta della materia che nella forma dell'esposizione, di sottoporre l'intera vita universitaria a rigidi controlli. Può essere il risultato che comunque in qualche modo si raggiunge, ma in realtà lo scopo dell'imperatore è palesemente quello di rendere "operativa" nell'ambito della scuola l'opera compilatoria appena conclusa, e di consegnarla quindi alla formazione dei giovani, con le sicure conseguenze che si sarebbero prodotte di seguito anche nella *recitatio* forense.

La critica generale contro il sistema scolastico precedente quale appare dalla cost. *Omnem* si esprime già tutta in rapporto al primo anno degli studi (per essere poi variamente ripetuta, come si vedrà, per gli anni successivi), e coinvolge innanzi tutto la "quantità" degli insegnamenti impartiti.

Nella costituzione *Omnem* l'imperatore lamenta che a fronte di una produzione di letteratura giuridica di notevole numero e spessore l'insegnamento nel primo anno si limitava a sei libri, costituiti dalle Istituzioni di Gaio e da quattro libri *singulares*: *Omnem* 1. *Et antea quidem, quemadmodum et vestra scit prudentia, ex tanta legum multitudine, quae in librorum quidem duo milia, versuum autem tricies centena extendebatur, nihil aliud nisi sex tantummodo libros et ipsos confusos et iura utilia in se perraro habentes a voce magistra studiosi accipiebant, ceteris iam desuetis, iam omnibus inuoiis. in his autem sex libris Gaii nostri institutiones et libri singulares quattuor, primus de illa vetere re uxoria, secundus de tutelis et tertius nec non quartus de testamentis et legatis connumerabantur. Sei libri contro 2.000 (più precisamente 2.000 libri per più di 3.000.000 di "righe")<sup>328</sup>. Con la*

centri didattici avessero mantenuto, nel tempo, un livello di eccellenza tale da porli in grado di sfornare cultori del diritto preparati a tutto campo, come dimostrarono di essere i compilatori giustiniani».

<sup>328</sup> Va rilevato che nel computo relativo alla *legum multitudo*, che qui viene proposto a confronto per l'insegnamento del primo anno (o meglio: del solo primo anno) sono riportati esattamente i numeri che la cost. *Tanta* indicava come piattaforma di lavoro generale per tutti i cinquanta libri del Digesto. Lì, per il lavoro affidato ai commissari dopo l'emanazione del primo codice (*postea vero maximum opus adgredientes ipsa vetustatis studiosissima opera iam paene confusa et dissoluta eidem viro excelso permisimus tam colligere quam certo moderamini tradere*), si rileva che *suggestum est duo paene milia librorum esse conscripta et plus quam tricies centena milia versuum a veteribus effusa, quae necesse esset omnia et legere et perscrutari et ex his si quid optimum fuisset eligere*: fra essi si deve presumere fossero comprese anche le opere istituzionali, ma non solo quelle, e soprattutto non quelle in maggior numero. D'altra parte sappiamo che nella stessa cost. *Imperatoriam maiestatem* e anche nella *Omnem* fra le fonti dirette del testo varato per il primo anno sono menzionati i soli commentari istituzionali: *ex omnibus antiquorum institutionibus ex omnibus antiquorum institutionibus et praecipue ex commentariis Gaii nostri tam institutionum quam rerum cottidianarum aliisque multis commentariis*

conclusione che di tutta quella ricchezza di sapienza giuridica antica, di quei 3.000.000 di “righe”, gli studenti leggevano e studiavano a mala pena 60.000 “righe”, e solo di queste potevano far uso nella *recitatio* dei tribunali; e solo a queste potevano facilmente attingere i professori stessi per la loro formazione professionale e per gli approfondimenti, per avere quella sapienza, competenza e capacità superiore che consentisse loro di insegnare ai discepoli: *quis ea quae recitabant enumerare malet, computatione habita inveniet ex tam immensa legum multitudine vix versuum sexaginta milia eos suae notionis perlegere, omnibus aliis devitiis et incognitis constitutis et tunc tantummodo ex aliqua minima parte recitandis, quotiens vel iudiciorum usus hoc fieri coegerit vel ipsi magistri legum aliquid ex his perlegere festinabatis, ut sit vobis aliquid amplius discipulorum peritia (Omnem, ibidem).*

Dalla *Omnem* si può rilevare una seconda annotazione critica riguardante la “quantità”. Ancora in relazione al primo anno, dopo aver valutato negativamente il numero dei libri di studio, Giustiniano aggiunge che quei sei libri non formavano nemmeno oggetto di insegnamento nella loro completezza e totalità: *ceteris iam desuetis, iam omnibus invidiis [...] quos nec totos per consequentias accipiebant, sed multas partes eorum quasi supervacuas praeteribant (Omnem, ibidem).*

Altre critiche riguardano le modalità dell’insegnamento. Nell’insegnamento della scuola – dice la voce imperiale, e ancora una volta in rapporto al primo anno – manca un ordine sistematico: *et primi anni hoc opus legentibus tradebatur non secundum edicti perpetui ordinationem, sed passim et quasi per saturam collectum*. E per il Giustiniano della riforma scolastica, come anche per il Giustiniano della composizione del primo codice, la “costruzione” più efficace del sistema giuridico è quella dell’editto, e ad essa si ispira il Codice, ad essa (insieme al codice) si ispira il Digesto nella sua globalità come nelle singole parti<sup>329</sup>.

*compositas* dice la *Imperatoriam* 6; e la *Omnem* 2 statuisce che *et primo quidem anno nostras hauriant institutiones ex omni paene veterum institutionum corpore eliminatas et ab omnibus turbidis fontibus in unum liquidum stagnum contrivatas* (e ciò anche se qualcuno potrebbe avanzare qualche diversa supposizione ipotizzando che gli *alii multi commentarii* della citazione della *Imperatoriam* rappresentino una terza, non altrimenti identificabile, categoria di “commentarii”). Si veda anche, per altra prospettiva sulle fonti G. FALCONE, *Il metodo di compilazione delle Institutiones di Giustiniano*, in «AUPA» 51.1, 1998, p. 223-426.

<sup>329</sup> La cost. *Deo auctore* 5 affidava a Triboniano il compito di provvedere alla raccolta di tutto l’antico diritto, *in libros quinquaginta et certos titulos totum ius digerere, tam secundum nostri constitutionum codicis quam edicti perpetui imitationem*; ma all’*ordinatio edicti* nell’ambito delle singole partizioni del Digesto fanno poi riferimento anche *Tanta* 5 (che parla di argomenti *in vetustioris quidem edicti ordinatione in loca devia et multo distantia devagantes*) e *Omnem*

Infine la riprovazione giustiniana nei confronti del sistema scolastico vigente fino al 533 riguarda la vetustà dell'insegnamento, il fatto che troppo spesso ci si soffermasse su argomenti desueti e inattuali, su regole e forme giuridiche di nessuna rilevanza: *et utile cum inutilibus mixtum, maxima parte inutilibus deputata*.

La frammentarietà e incompletezza dell'insegnamento, la sua inefficacia, anche per la mancata corrispondenza con la realtà storica, risalta perfettamente anche in quello che la cost. *Omnem* dice a proposito del secondo anno, nel quale gli insegnamenti previsti<sup>330</sup>, relativamente alla *prima pars legum*, vengono impartiti *quibusdam certis titulis ab ea exceptis*, e offrendo una trattazione *neque illam continuam, sed particularem et ex magna parte inutilem constitutam*; e dove ugualmente, anche per le scelte che i professori facevano circa la trattazione dei restanti argomenti desunti dalla *pars de iudicio* o da quella *de rebus*, si dice *semotis et in his multis partibus legentibus inviis, utpote non idoneis neque aptissimis ad eruditionem constitutis*, rimproverando con ciò ai professori stessi di fornire un'istruzione inadeguata, *non continuam, sed raram utilium recitationem praebent<es>, quasi cetero toto volumine inutili constituto*.

Ugualmente per quanto riguarda il quarto anno: per la lettura dei *responsa* di Paolo effettuata dagli studenti *per semet ipsos* si lamentano l'incompletezza, le imperfezioni, la carenza di coordinamento logico: e con un'espressione, *neque haec in solidum, sed per imperfectum et iam quodammodo male consuetum inconsequentiae cursus*, da cui si può desumere che, per quanto svolta *per semet ipsos*, tale lettura fosse comunque assegnata e controllata dai professori<sup>331</sup>.

4 (che critica la collocazione di talune norme sulla compravendita *in ultima parte prioris edicti*). Specificamente per misurare la corrispondenza dello schema del Codice rispetto a quello del Digesto si veda A.M. GIOMARO, *Il Codex repetitae praelectionis. Contributo allo studio dello schema delle raccolte normative da Teodosio a Giustiniano*, Roma 2001, in part. la Tabella I (*Gli schemi dei singoli libri del Codex repetitae praelectionis nel confronto con gli schemi del Codice Teodosiano e del Digesto*), 295 ss.

<sup>330</sup> Il programma del secondo anno prevedeva lo studio, discontinuo e gravemente incompleto, della *prima pars legum*, nonché di alcuni titoli della *pars de iudiciis* e di quella *de rebus*, ripetendo costantemente l'inermità di un tale insegnamento/apprendimento: *lectionem (neque illam continuam, sed particularem et ex magna parte inutilem constitutam); non continuam, sed raram utilium recitationem praebentibus, quasi cetero toto volumine inutili constituto); septem libris (semotis et in his multis partibus legentibus inviis, utpote non idoneis neque aptissimis ad eruditionem constitutis) (Omnem 1)*.

<sup>331</sup> Va rilevato che per quanto riguarda il terzo anno, nel quale, come anche meglio si dirà, lo studio si accentrava su Papiniano e le sue opere, la critica della *Omnem* si indirizza a rilevare praticamente soltanto l'incompletezza delle letture dal momento che dei *responsa* del giurista, *quae decimo et nono libro concludebatur, octo tantummodo libros accipiebant, nec eorum totum corpus eis tradebatur, sed pauca ex multis et brevissima ex amplissimis, ut adhuc sitientes ab eis recederent (Omnem 1)*, e semmai qualche mancanza di organicità relativa a argomenti

Invero la critica giustiniana contro le scuole a mio parere si appunta più sul metodo che sui programmi.

Infatti, per quanto attiene ai programmi, considerato che le due costituzioni, *Omnem* e *Tanta*, ci portano a percorrere passo dopo passo e con precisa scansione cronologica i temi e gli argomenti che nella scuola postgiustiniana dovranno essere rispettivamente insegnati ed appresi, e propone un continuo confronto con la scuola pregiustiniana, mi sembra che si possa riscontrare una vera continuità espositiva fra il prima e il dopo.

Peraltro si deve prestare particolare attenzione a quattro momenti del percorso scolastico precedente in rapporto ai quali la critica della cost. *Omnem* assume una direzione specifica e particolare:

1. il primo riscontrabile a livello dell'insegnamento del primo e secondo anno, e vi si sovviene nella riforma con uno spostamento temporale di temi ed argomenti;

2. il secondo relativo all'insegnamento del terzo anno, e dà luogo ad una *tripertita legum singularium dispositio* in cui rientra addirittura un *liber post duos primos nobis excogitatus*;

3. il terzo riguardante l'apporto più propriamente giurisprudenziale (Papiniano e Paolo) alla cui lettura erano dedicati il terzo e il quarto anno, risolto in maniera variamente giustificata con la lettura di varie sezioni del Digesto;

4. il quarto connesso con l'esigenza di un deciso aggiornamento legislativo, cui dovrebbe provvedere in ispecie il quinto anno.

E vediamoli in particolare.

Benchè la *Omnem* tratti del primo e del secondo anno separatamente (come poi del terzo e del quarto) è forse opportuno prendere in visione qui congiuntamente l'intero biennio iniziale degli studi, perché la critica specifica che viene avanzata si rivolge a considerare la disposizione e l'organizzazione "sistematica" dei "materiali", accomunando nella sua riprovazione appunto l'insieme delle attività del primo e del secondo anno.

Nel primo anno – si dichiara – pur di fronte a una materia ampia e complessa *quae in librorum quidem duo milia, versuum autem tricies centena extendebatur*, i maestri usavano fare oggetto delle loro lezioni agli studenti il contenuto di appena sei libri, e cioè le Istituzioni del "nostro" Gaio<sup>332</sup>

*in vetustiore quidem edicti ordinatione in loca devia et multo distantia devagantes* (*Tanta* 5). Non si fa parola, com'è invece per la materia degli altri anni, di carenze interne, di incongruità e obsolescenza, di lezioni inutili: evidentemente una critica di tal genere non poteva indirizzarsi comunque nei confronti di opere di Papiniano, la cui eccellenza è sommamente esaltata nella legislazione del 533.

<sup>332</sup> L'affettuoso riferimento al "nostro" Gaio si legge sia in *Omnem* 1 che in *Tanta* 5.

(presumibilmente nella versione in due libri di cui un esempio ci è dato dall'*epitome Gai*) e i quattro libri *singulares*, precisamente sulla *res uxoria*, sulla tutela, su testamenti e legati (*primus de illa vetere re uxoria, secundus de tutelis et tertius nec non quartus de testamentis et legatis*). Poi, nel secondo anno del sistema pregiustiniano, si proponeva agli studenti una riflessione (pseudofilosofica) sulle nozioni introduttive e di base del diritto, e si integrava questo insegnamento con ampi tratti (ma ugualmente non completi e non organici) della parte *de iudicio* e di quella *de rebus – tituli alii eis tradebantur tam ex illa parte legum, quae de iudiciis nuncupatur (et ipsis non continuam, sed raram utilium recitationem praebentibus, quasi cetero toto volumine inutili constituto) quam ex illa quae de rebus appellatur* –, in tutto sette libri (*semotis et in his multis partibus legentibus inviis, utpote non idoneis neque aptissimis ad eruditionem constitutis*), lasciando alla discrezione del docente la scelta su quale dei due settori giuridici fare oggetto di insegnamento per primo.

Dopo la riforma di Giustiniano nel biennio iniziale si verranno ad insegnare ancora le nozioni di base, introduttive o preliminari (i *Prota*, attraverso i primi quattro libri del Digesto) e le Istituzioni (nella versione giustiniana del 533 promulgata con la cost. *Imperatoriam maiestatem*); poi altri quattro libri del Digesto che costituiscono l'inizio della trattazione digestuale dedicata a dote (il 23 dei tre libri 23-24-25), tutela e curatela (il 26 dei due 26-27), testamenti (il 28 dei due 28-29) e legati/fidecommessi (il 30 dei sette 30-31-32-33-34-35-36)<sup>333</sup>; e infine ampi tratti della parte *de rebus* e di quella *de iudiciis*, anche in questo caso lasciando alla discrezione del docente la scelta circa la branca da trattare per prima.

Dunque la materia oggetto di studio è la stessa: e cioè in ambedue i casi la trattazione istituzionale complessiva dell'*omne ius* appresa da Gaio (o dalla *viva vox* dell'imperatore); le nozioni storiche e filosofiche propedeutiche al sapere giuridico; e poi approfondimenti vari su dote, tutela, testamenti e legati; e ancora sulla procedura o/e su altre parti del diritto (*de rebus*). Chè, se rimaniamo nella fase pregiustiniana, e se consideriamo la sistematica e la trattazione elementare che gli studenti avevano fatta pro-

<sup>333</sup> *Omnem 3: ... ex collectione quidem tripartiti voluminis, quod pro dotibus composuimus, uno libro excerpto. ex duobus autem de tutelis et curationibus uno : et ex gemino volumine de testamentis uno : et ex septem libris de legatis et fideicommissis et quae circa ea sunt simili modo uno tantum libro. hos igitur quattuor libros, qui in primordiis singularum memoratarum compositionum positi sunt, tantummodo a vobis eis tradi sancimus, ceteris decem oportuno tempore conservandis : quia neque possibile est neque anni secundi tempus sufficit ad istorum quattuordecim librorum magistra voce eis tradendorum recitationem.*

pria da quel Gaio che costituiva il loro primo impegno scolastico, gli approfondimenti dovevano riguardare una ripresa di tratti del libro delle persone (nozze, dote, tutela), di tratti (con più ampiezza e varietà) dei libri delle cose (testamenti, legati, e *de rebus* in generale, con una propensione, dunque, per le tematiche del *ius civile*), di tratti del libro delle azioni (*de iudicio*, naturalmente *mutatis mutandis*).

Ma qui – dice la cost. *Omnem* – si palesavano appieno le carenze del metodo dell'insegnamento: laddove la logica suggerirebbe che l'insegnamento della parte generale (ovvero dei *Prota*) debba precedere ogni altro tema, i programmi delle scuole pregiustiniane lo prevedevano al secondo anno, dopo la trattazione generale e completa delle Istituzioni.

Invero, la costruzione metodologica pregiustiniana non è forse così criticabile come Giustiniano la rappresenta. E' sicuramente una scelta di metodo, una scelta che nel sistema pregiustiniano – non senza una giustificazione logica – richiedeva che la riflessione fosse fatta su un sapere già acquisito e acquisito nella sua completezza e generalità sia pure in termini molto elementari, in modo che quel soffermarsi a meditare su essenze, criteri e principi potesse avvenire così più ponderatamente rispetto ad un astratto "filosofare sul diritto" condotto a priori, quando la materia su cui riflettere fosse soltanto quella del comune senso critico applicato alle sole proprie esperienze personali<sup>334</sup>. La scuola dopo Giustiniano sceglie un

<sup>334</sup> E' lo stesso criterio che palesa Pomponio, per esempio, allorchè giustifica la nascita della giurisprudenza dopo le XII tavole: *His legibus latis coepit (ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium auctoritatem) necessariam "necessarium" esse disputationem "disputationem" fori* (D. 1.2.2.5, Pomp. *l.s. enchiridii*). Che i giuristi si interrogassero abbastanza di frequente sulle propedeuticità di certi insegnamenti rispetto ad altri si può desumere anche, per esempio, dalle considerazioni di Gaio sul valore della premessa storica come *potissima pars* di ogni trattazione (D. 1.2.1, Gai. l. 1 *ad leg. XII tab.*; *Facturus legum veterum interpretationem necessario prius ab urbis initiis repetendum existimavi, non quia velim verbosos commentarios facere, sed quod in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret: et certe cuiusque rei potissima pars principium est*). Sono frequentissime in Gaio (e dunque nella letteratura scolastica) le locuzioni che presuppongono una sistemazione di parti del discorso che secondo logica devono precedere, come i tanti *et prius de ... displicemus*. Ma si veda anche Gai 2.116 (*Sed ante omnia requirendum est, an institutio heredis sollemni more facta sit; nam aliter facta institutione nihil proficit familiam testatoris ita venire testesque ita adhibere et ita nuncupare testamentum, ut supra diximus*), o D. 1.1.1.1 (Ulp. 1 *inst.*: *Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris discenda*), o D. 12.1.1pr. (Ulp. 26 *ad ed.*: *E re est, priusquam ad verborum interpretationem perveniamus, pauca de significatione ipsius tituli referre*), o D. 24.1.32.14 (ancora Ulp. 33 *ad Sab.*: *Si ambo ab hostibus capti sint et qui donavit et cui donatum est, quid dicimus? Et prius illud volo tractare*), o D. 44.4.1pr. (Paul. 71 *ad ed.*: *Quo lucidius intellegi possit haec exceptio, prius de causa videamus, quare proposita sit, deinde, quemadmodum dolo fiat, per quae intellegemus, quando obstet exceptio: deinde adversus quas personas locum habeat. novissime inspiciemus, intra quae tempora competit exceptio*), o D. 12.6.65 (Paul.

percorso differente, ma è opinabile quale dei due percorsi possa offrire risultati migliori.

Varia era poi la materia oggetto di insegnamento per il terzo anno. Nel sistema pre-riforma i giovani *papinianistae* – così erano chiamati gli studenti del terzo anno – dovevano seguire le lezioni dei maestri su le parti residue (*de rebus* o *de iudicio*) tralasciate l'anno precedente, e, in aggiunta, su otto libri dei *responsa* di Papiniano. Ugualmente dopo la riforma rimane ferma la necessità di completare la trattazione *de rebus* o *de iudiciis*, mentre la lettura di Papiniano viene “sostituita” con *la tripertita legum singularium dispositio* costituita dai tre libri 20, 21 e 22 del Digesto.

E' chiaro che la struttura dell'insegnamento delle scuole che prevede lo studio delle opere di Papiniano e di Paolo, rispettivamente al terzo e quarto anno, non può che essere derivata dal fulgore d'importanza che questi due giuristi si erano conquistati, e direi immediatamente dopo la loro vicenda di vita, nelle scuole del loro tempo. Ci si ricollega quindi al clima culturale dall'età dei Severi<sup>335</sup>.

Qui le parole della cost. *Omnem* aprono uno spaccato di quotidianità sulla vita studentesca del tempo. Giustiniano ci dice che gli studenti del terzo anno erano chiamati Papinianisti ed erano soliti celebrare il grande Papiniano con una grande festa perché nel terzo anno studiavano appunto i *responsa* del giurista. E proprio per dare continuità a tutto questo la riforma giustiniana compone la materia del Digesto da studiare nel terzo anno in modo che ancora e sempre gli studenti del terzo anno possano chiamarsi papinianisti, ancora e sempre possano celebrare Papiniano: *ne autem tertii anni auditores, quos Papinianistas vocant, nomen et festivitatem eius*

17 ad Plaut., su cui anche L. PELLECCHI, *L'azione in ripetizione e le qualificazioni del dare in Paul. 17 ad Plaut. D. 12.6.65. Contributo allo studio della conditio*, in «SDHI» 64, 1998, p. 69 ss.), ecc.

<sup>335</sup> Scrive Antonio Donato Centola (A.D. CENTOLA, *Contra constitutiones iudicare. Alle origini di una dialettica nell'età dei Severi*, Napoli 2017, p. 7) che: «osservatorio privilegiato [...] è l'età dei Severi, che, come hanno dimostrato le più recenti ricerche storiografiche, è un'epoca di enorme importanza, nel corso della quale si avverte in modo particolare il passaggio dal vecchio al nuovo mondo, poiché molto accelerati sono i processi di trasformazione dal punto di vista delle dinamiche non solo politiche ed economiche, ma anche giuridiche». Vero è che il suo interesse è particolarissimo, e si rivela anche più concretamente in espressioni più specificamente attinenti il suo tema, ma le sue parole sono sintomatiche di una tendenza della letteratura romanistica non solo attuale che vede nell' "età dei Severi" il punto d'arrivo di un processo di evoluzione (si considerino i tanti *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d.C. L'efficacia processuale dei rescritti imperiali da Adriano ai Severi*, Milano 1974, di N. PALAZZOLO; *La consuetudine in diritto romano, 1, Dalla repubblica all'età dei Severi*, Napoli 1985, di L. BOVE; *Il «De iure fisci» di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano 1992, di S. PULIATTI; *La «legislazione» imperiale in età severiana*, 2001 di V. MAROTTA; il convegno *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi*, 2010, a cura di E. Stolfi e V. Marotta; ecc.), e quindi il segno tangibile del cambiamento nei rapporti e settori i più vari.

*amittere videantur, ipse iterum in tertium annum per bellissimam machinationem introductus est : librum enim hypothecariae ex primordiis plenum eiusdem maximi Papiniani fecimus lectione, ut et nomen ex eo habeant et Papinianistae vocentur et eius reminiscentes et laetificentur et festum diem, quem, cum primum leges eius accipiebant, celebrare solebant, peragant, et maneat viri sublimissimi praefectorii Papiniani et per hoc in aeternum memoria.* La bellissima machinatio che potrà consentire loro tutto questo consistè nell'introdurre nei libri 20, 21 e 22 del Digesto da studiare nell'anno i brani più salienti dell'opera papiniana, considerata nella sua più vasta ampiezza (completezza?), comprensiva cioè, oltre che dei *Responsa*, anche di *Quaestiones*, *Definitiones*, e delle due edizioni del *De adulteriis* (il *liber singularis de adulteriis* e i *libri duo de adulteriis* ricordati dal Digesto)<sup>336</sup>.

L'intervento sulla disposizione della materia del terzo anno è qui particolarmente palese.

Lamentando che la trattazione di due istituti affini quali sono il pegno e l'ipoteca fosse svolta separatamente e che la disciplina edilizia della compravendita fosse trattata senza alcuna connessione con quella pretoria-civilistica (*in vetustioris quidem edicti ordinatione in loca devia et multo distantia*

<sup>336</sup> Invero stupisce che il tanto lodato Papiniano, verso il quale le costituzioni *Tanta* e *Omnem* dimostrano una così profonda venerazione da rivolgersi a lui e al suo pensiero più volte e sempre in termini superlativi, quel Papiniano indicato come emblematico per contrapporre la limitatezza dell'insegnamento pre-riforma al nuovo sistema scolastico (*Omnem 1: et ad sublimissimum Papinianum eiusque responsa iter eis aperiebatur : et ex praedicta responsorum consummatione, quae decimo et nono libro concludebatur, octo tantummodo libros accipiebant, nec eorum totum corpus eis tradebatur, sed pauca ex multis et brevissima ex amplissimis, ut adhuc sitientes ab eis recederent; ma anche Omnem 4: et hos tres libros cum acutissimi Papiniani lectione tradendos posuimus, quorum volumina in tertio anno studiosi recitabant, non ex omni eorum corpore, sed sparsim pauca, ex multis et in hac parte accipientes : vobis autem ipse pulcherrimus Papinianus non solum ex responsis, quae in decem et novem libros composita fuerant, sed etiam ex libris septem et triginta quaestionum et gemino volumine definitionum nec non de adulteris et paene omni eius expositione in omni nostrorum digestorum ordinatione prae fulgens propriis partibus praeclarus sui recitationem praebebit*) venga a risultare in fondo autore di "sole" quattro opere, *responsa* in 19 libri, *quaestiones* in 37 libri, *definitiones* in due libri, *de adulteriis*. Quella *omnis eius expositio* delle parole giustinianee, appena attutita dal *paene* (*et paene omni eius expositione in omni nostrorum digestorum ordinatione prae fulgens propriis partibus praeclarus sui recitationem praebebit*), dovrebbe far pensare che a suo nome, Papiniano, non ci sia da ricordare altro. Numericamente ne risulterebbe una produzione esigua, se la confrontiamo, per esempio, con quella di Paolo, che pure era oggetto di studio nelle scuole pre-riforma, al quarto anno, e che pure è ricordato per i soli *responsa* (più ampiamente sul punto A.M. GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo* cit., in particolare i primi due paragrafi «Tertii insuper anni doctrina: Papiniano», e «Et is erat in quartum annum omnium antiquae prudentiae finis: Paolo»).

*devagantes*)<sup>337</sup>, l'imperatore riconduce le diverse esposizioni complementari su piani ravvicinati e paralleli (ed è rispettivamente la funzione del libro 20 e 21). In particolare qui l'imperatore pone alla pubblica attenzione il fatto straordinario che ad apertura dei vari titoli che compongono il libro del Digesto dedicato al pegno e all'ipoteca, il libro 20 appunto (il primo di quelli che avrebbero formato materia di studio specifico nel terzo anno) erano posti ad arte dei brani papiniani (che poi sono i brevissimi D. 20.1.1-2-3 del titolo D. 20.1, *De pignoribus et hypothecis et qualiter ea contrahantur et de pactis eorum* che consta in tutto di trentacinque frammenti; D. 20.2.1 del titolo D. 20.2, *In quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur*, che si compone di dieci frammenti; D. 20.4.1-2-3 del titolo D. 20.4, *Qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur et de his qui in priorum creditorum locum succedunt*, ventuno frammenti; D. 20.5.1-2-3-4 del titolo D. 20.5, *De distractione pignorum et hypothecarum*, quattordici frammenti; e D. 20.6.1 del titolo D. 20.6, *Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur*, quindici frammenti).

Uguualmente nel libro 21 del Digesto appartengono a Papiniano i frammenti D. 21.1.54-55 del titolo *De aedilicio edicto et redhibitione et quanti minoris* (composto nel totale di sessantacinque passi generalmente tratti, com'è comprensibile, da opere di commento all'editto), e la serie D. 21.2.64-65-66-67-68 del titolo *De evictionibus et duplae stipulationibus*, cinque frammenti sui settantasei totali.

Giustiniano lamenta infine che una serie di argomenti vari ma tutti importanti risultavano trattati e svolti in maniera vaga e disparata e li riunisce ad arte sotto il libro 22, un *liber a nobis excogitatus*, in cui la redazione ad opera degli stessi compilatori consente di introdurre in larga parte brani papiniani, come sono appunto la sequenza D. 22.1.1-2-3-4-5-6-7-8-9 del titolo D. 22.1, *De usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora*, in totale quarantanove frammenti, D. 22.2.4 del titolo D. 22.2 *De nautico*

<sup>337</sup> Cfr. *Tanta* 5: *Quartus autem locus, qui et totius compositionis quasi quidam invenitur umbilicus, octo libros suscepit. In quibus omnia quae ad hypothecam pertinent reposita sunt, ut non a pigneraticia actione in libris de rebus posita multum distarent: alio libro eodem inserto volumine, quae aedilicium edictum et redhibitoriam actionem et duplae stipulationem, quae de evictionibus proposita est, continet. Quia haec omnia titulis emptionum et venditionum consentanea sunt et praedicta actiones quasi pedisequae illarum ab initio processerunt, in vetustioris quidem edicti ordinatione in loca devia et multo distantia devagantes, per nostram autem providentiam his congregatae, cum oportuerat ea quae de eodem paene loquuntur in confinio ponere. Alius itaque liber post duos primos nobis excogitatus est de usuris et traiectionibus pecuniarum et de instrumentis et testibus et probationibus nec non praesumptionibus. Et memorati tres singulares libri iuxta compositionem de rebus positi sunt. Ma anche *Omnem* 3: ... et in primis liber singularis ad hypothecariam formulam, quem oportuno loco in quo de hypothecis loquimur posuimus, ut, cum aemula sit pigneraticia actionibus, quae in libris de rebus posita sunt, non abhorreat eorum viciniam, cum circa easdem res ambabus paene idem studium est.*

*faenore*, in totale nove frammenti; D. 22.3.1-3-26 del titolo D. 22.3 *De probationibus et praesumptionibus*, in totale ventinove frammenti; D. 22.5.13-14 del titolo D. 22.5 *De testibus*, in totale venticinque frammenti; D. 22.6.7-8 del titolo D. 22.6 *De iuris et facti ignorantia*, in totale dieci frammenti.

A conclusione di tutto ciò si può ben dire che, seppure senza una continuità logica, senza un vero raccordo sistematico, senza un efficace metodo costruttivo anche nelle scuole pre-riforma, come poi dopo la riorganizzazione giustiniana, al terzo anno si insegnavano/studiavano, quantunque *in loca devia et multo distantia devagantes*, il pegno e l'ipoteca; e si trattava della compravendita, vuoi dal punto di vista rigorosamente contrattuale, vuoi dal punto di vista della sua applicazione in ambito più propriamente mercantile; si faceva lezione di tutti (o quasi) quei minuti argomenti, usure, frutti, accessioni, mora, legislazione nautica, presunzioni, testimoni e prove, ecc. che erano utili al mestiere forense e trovavano luogo nelle previsioni edittali senza un proprio ordine.

E siamo così al quarto anno. Ancora dalla cost. *Omnem* sappiamo che l'insegnamento delle scuole pre-riforma prevedeva nel quarto anno, che gli studenti si applicassero autonomamente (*per semet ipsos*) ad una parte dei *responsa* di Paolo, otto libri sui ventitre totali dell'opera paolina, per argomenti vari e separati di cui dovessero fare *recitatio*: a questa dopo il 533 dovrà essere sostituito lo studio (*lectitatio*)<sup>338</sup> dei dieci libri che rimanevano delle sezioni (dote, tutela e curatela, testamenti, legati e fedecommessi) iniziate nel secondo anno, cioè i libri 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, a completare i 36 libri che la cost. *Omnem* dice necessari e sufficienti alla formazione del giurista<sup>339</sup>.

Nei programmi di Giustiniano doveva essere previsto poi un quinto anno di studi. Nel quinto anno dovevano essere materia di studio le restanti due parti del Digesto, la sesta e la settima, libri 37-44 e 45-50, e il *novus Codex*, ma con un approccio metodologicamente diverso, non basato sulla trasmissione attraverso la lezione dei maestri, bensì sull'autonomia

<sup>338</sup> *Recitatio-lectitatio*. Non è da escludere che si possa rilevare anche qui una differenza fra il sistema di formazione della scuola prima e dopo la riforma giustiniana. *Recitatio* è - ritengo - lo studio che si imprime a memoria, e che pertanto può/deve essere fatto *per semet ipsos*; *lectitatio* è la lettura meditata e riflessa, che non necessariamente si deve risolvere in un imparare a memoria, ma che comporta un'attenzione interpretativa specifica puntuale e minuziosa, e si attaglia ugualmente all'attività docente del maestro come all'impegno grave dell'allievo.

<sup>339</sup> *Omnem* 5: *et ita omnis ordo librorum singularium a nobis compositus et in decem et septem libros partitus eorum animis inponetur (quem in duabus digestorum partibus posuimus, id est quarta et quinta, secundum septem partium distributionem) et quod iam primis verbis orationis nostrae posuimus, verum inveniatur, ut ex triginta sex librorum recitatione fiant iuvenes perfecti et ad omne opus legitimum instructi et nostro tempore non indigni.*

iniziativa e capacità (... *duabus aliis partibus, id est sexta et septima nostrorum digestorum, quae in quattuordecim libros compositae sunt, eis depositis, ut possint postea eos et legere et in iudiciis ostendere. quibus si bene sese imbuerint et in quinti anni, quo prolytae nuncupantur, metas constitutionum codicem tam legere quam suptiliter intellegere studeant*). Una ripresa, se vogliamo, della prassi delle scuole pregiustiniane, in cui ugualmente, al quarto anno, in contrapposizione col precedente studio dei *responsa* di Papiniano (*his igitur solis a professoribus traditis*)<sup>340</sup>, gli studenti *Pauliana responsa per semet ipsos recitabant, neque haec in solidum, sed per imperfectum et iam quodammodo male consuetum inconsequentiae cursus*.

Secondo le previsioni della *Omnem*, lo studio del Digesto in tutte le sue parti (ma già bastano i primi 36 libri) comporterebbe la certezza di aver maturato una assoluta capacità di interpretazione giuridica per avvicinarsi alla nuova legislazione dei codici (anche in questo caso presumibilmente *per semet ipsos*: del resto un primo incontro con tale legislazione era stato prefigurato fin dal primo anno, non solo attraverso la lezione dei maestri, ma addirittura per la viva voce dell'imperatore calata nelle *Institutiones*).

Ne consegue una chiusa solenne, che guardando ai risultati e al complesso del sapere variamente ascoltato, studiato, appreso, non può che essere auto elogiativa, e finalmente senza postulare alcun confronto col sistema precedente<sup>341</sup>: *quibus si bene sese imbuerint et in quinti anni, quo*

<sup>340</sup> Con le limitazioni quantitative e qualitative cui si accennava (*Omnem* 1: *et ad sublimissimum Papinianum eiusque responsa iter eis aperiebatur: et ex praedicta responsorum consummatione, quae decimo et nono libro concludebatur, octo tantummodo libros accipiebant, nec eorum totum corpus eis tradebatur, sed pauca ex multis et brevissima ex amplissimis, ut adhuc sitientes ab eis recederent*). Invero non è chiaro se la lettura delle due parti, sesta e settima, del Digesto che starebbero a sostituire i *responsa* di Paolo fosse già prevista in concomitanza con quella di Papiniano, in quanto l'ablativo assoluto che si riferisce a quest'ultimo, *his igitur solis a professoribus traditis*, potrebbe non avere sfumature temporali: e forse un confronto in parallelo fra i due autori poteva presentarsi proficuo.

<sup>341</sup> Potrebbe essere interessante un'ulteriore considerazione sui numeri riportati dalla *Omnem* in relazione ai programmi annuali. Vi si nota infatti una singolare ripetizione del numero sette – un numero emblematico, magico, carico di una propria solennità (e si consideri che in sette parti è diviso tutto il Digesto: cfr. GIOMARO, *Sulla presenza cit.*, p. 59 ss.), ma qui, forse, da valutarsi soltanto come indice quantitativo in crescendo – o circoscrivere. a) Nel primo anno prima della riforma si studiavano in tutto sei libri; dopo la riforma otto (i *πρῶτα* e i quattro libri delle Istituzioni). b) Nel secondo anno prima della riforma erano allo studio, oltre ad alcuni titoli della *prima pars legum*, sette libri di argomento misto fra la *pars de iudicio* e quella *de rebus*; dopo la riforma i sette libri *de iudiciis* o gli otto *de rebus* nonché quattro libri rispettivamente su dote, tutela e curatela, testamenti, legati e fedecommessi. c) Nel terzo anno a fronte dei libri previsti prima della riforma, circa 15 libri (la *pars de iudicio*

*prolytae nuncupantur, metas constitutionum codicem tam legere quam subtiliter intellegere studeant, nihil eis legitimae scientiae deerit, sed omnem ab initio usque ad finem suis animis anplectantur, et (quod paene in alia nulla evenit arte, cum etsi vilissimae sint, omnes tamen infinitae sunt) haec sola scientia habeat finem mirabilem, in praesenti tempore a nobis sortita.*

## 2. L'insegnamento di Paolo (in senso attivo e in senso passivo)

Cosa sappiamo dunque delle scuole pregiustiniane?

Sappiamo che i corsi di insegnamento del diritto avevano una durata quadriennale (o almeno quadriennale). Sappiamo che gli studenti assumevano di anno in anno un nome diverso, *dupondii* al primo anno, *edictales* al secondo, *papinianistae* al terzo e *lytae* al quarto<sup>342</sup>.

Le fonti letterarie e giuridiche ci forniscono qua e là qualche elemento per rappresentarci alcuni tratti della vita di questi studenti nelle varie città della sapienza del mondo antico, Alessandria, Berito, Costantinopoli, Roma, Autun, Treviri, ecc.<sup>343</sup>

o *de rebus* non tocca in precedenza e, inoltre, a qualificare l'anno, otto dei diciotto libri dei *responsa* di Papiniano), la *Omnem* indica ugualmente la *pars de iudiciis* o *de rebus* procrastinata, e inoltre la *tripertita legum compositio* dei libri 20, 21 e 22. *d*) Nel quarto anno prima di Giustiniano la *Omnem* menziona la lettura fatta *per semet ipsos* di diciotto dei ventitre libri dei *responsa* di Paolo; dopo Giustiniano è previsto lo studio delle due parti quarta (otto libri) e quinta (nove libri) del Digesto, cioè in tutto diciassette libri (*multo maioris et amplioris prudentiae ex eis thesauram consecuturi, quam quem ex Paulianis habebant responsis. et ita omnis ordo librorum singularium a nobis compositus et in decem et septem libros partitus eorum animis inponetur quem in duabus digestorum partibus posuimus, id est quarta et quinta, secundum septem partium distributionem*), lasciando alla lettura personale, fra questo anno e il quinto, le parti sesta e settima. *e*) Nel quinto anno giustiniano, *quo prolytae nuncupantur, metas constitutionum codicem tam legere quam subtiliter intellegere studeant.*

<sup>342</sup> L'uso di tali appellativi, che la *Omnem* dice abituale, comproverebbe, secondo Wenger (cfr: L. WENGER, *Die Quellen der römischen Rechts*, 1953, p. 632 ss.) l'esistenza di una qualche forma, ancorché embrionale, di organizzazione e di associazione tra gli studenti (così anche M. BIANCHINI, *Appunti su Giustiniano e la sua compilazione*, I, Torino 1983, p. 143). Com'è noto Giustiniano sostituì la denominazione di *dupondii* relativa agli studenti del primo anno – il *dupondium* era una moneta di scarso valore – con quella di *iustiniani novi*, conservando invece le altre (ed anzi aggiungendo l'appellativo di *prolytae* per gli studenti del quinto anno). Su tali appellativi (in particolare per il quarto ed il quinto anno) si veda da ultimo G. FALCONE, 'Legum cunabula' e 'antiquae fabulae' (cost. *Imperatoriam* 3), in *Scritti in onore di Antonino Metro*, II, Milano 2010, pp. 283-304, in part. nt. 13.

<sup>343</sup> Può essere letta nel senso di un'esigenza di serio controllo sulla scuola da parte della corte imperiale la disposizione della cost. *Omnem* 7, che consente la sopravvivenza soltanto delle scuole di Roma (Roma la vogliamo presumere, per quanto non se ne faccia il nome,

Così ci rappresentiamo le esedre di Costantinopoli aperte sulla pubblica piazza e occupate dalle aule delle pubbliche lezioni fra un accavallarsi di voci<sup>344</sup>; così ci figuriamo le grandi carte geografiche sotto i portici delle scuole Meniane di Augustodunum, nelle quali la mano del professore tracciava i percorsi dell'espansionismo militare romano davanti agli occhi dei suoi studenti<sup>345</sup>; così ci immaginiamo i giovani con lo sguardo attento alla voce del maestro durante la lezione mattutina, e poi chini sugli studi delle ore pomeridiane, o diligentemente ansiosi di procurarsi note e appunti<sup>346</sup>; così pensiamo ai disagi dei viaggi, dello stare lontano da casa, dell'impegno profuso *studiorum causa*<sup>347</sup>, ma anche agli

almeno dal momento in cui la compilazione fu estesa all'Occidente), di Costantinopoli e di Berito (ai cui professori sono inviati i tre *volumina*, Istituzioni, Digesto e Codice, prodotti dall'impegno compilatorio di quegli anni), sopprimendo le altre, fra cui espressamente quella di Alessandria e di Cesarea: *Haec autem tria volumina a nobis composita tradi eis tam in regijs urbibus quam in Berytiensium pulcherrima civitate, quam et legum nutricem bene quis appellet, tantummodo volumus, quod iam et a retro principibus constitutum est, et non in aliis locis quae a maioribus tale non meruerint privilegium : quia audivimus etiam in Alexandrina splendidissima civitate et in Caesariensium et in aliis quosdam imperitos homines devagare et doctrinam discipulis adulterinam tradere : quos sub hac interminatione ab hoc conamine repellimus, ut, si ausi fuerint in posterum hoc perpetrare et extra urbes regias et Berytiensium metropolim hoc facere, denarum librarum auri poena plectantur et reiciantur ab ea civitate, in qua non leges docent, sed in leges committunt.* La motivazione (che vi sono uomini privi dell'adeguata preparazione i quali in altre città, come ad Alessandria appunto, o a Cesarea, svolgono abusivamente le loro lezioni), e la sanzione minacciata per i contravventori richiamano l'analoga preoccupazione espressa in CTh. 6.1.21 da Teodosio II e Valentiniano III, ma documentano anche che la domanda di cultura e formazione non era infrequente.

<sup>344</sup> Il riferimento è a CTh. 15.1.53 e CTh. 14.9.3 (due passi della stessa costituzione: *Impp. Theodosius A. et Valentinianus C. Constantio pu.; D. III kal. mar. Constantinopoli d.n. Theodosio A. XI et Valentiniano C. cons. = 27 febr. 425*).

<sup>345</sup> Il riferimento è a *paneg.* 5.20.2-3. Scorrendo il contenuto generale del panegirico di Eumenio *pro restaurandis scholis* Domenico Lassandro scrive: «Importante infine, non solo perché indicativo di una materia oggetto di studio, ma anche della metodologia di questo studio, è il capitolo 20, ove si descrivono con chiarezza le carte geografiche incise sul marmo e poste nei portici della città: qui la gioventù studiosa poteva facilmente apprendere la storia e la geografia: *videat praeterea in illis porticibus iuventus et cotidie spectet omnes terras et cuncta maria et quid quid invictissimi principes urbium gentium nationum aut pietate restituunt aut virtute devincunt ... omnium cum nominibus suis loco rum situs spatia intervalla ... quid quid ubique fluminum oritur et conditur, quacumque se litorum sinus flectunt, qua vel ambitu cingitorbem vel impetu inrumpit Oceanus*» (D. LASSANDRO, *Aedui cit.*, p. 263); e postilla «Sulle carte geografiche nel panegirico di Eumenio cfr. A. GRILLI, *La geografia di Agrippa*, in AA.VV., *Il bimillenario di Agrippa*, Genova (D.AR.FI.CL.ET.) 1989, pp. 127-146».

<sup>346</sup> Il riferimento è alla *Vita Severi* di Zaccaria lo Scolastico e alla lettura del de Francisci citata (*supra*, p. 219; si veda anche in Appendice, p. 239 ss.).

<sup>347</sup> La prospettiva dell'impegno dei giovani, la considerazione degli studi fra le cause che esigono particolare attenzione da parte della legislazione imperiale, le prerogative e le

aggregati studenteschi e alle scorribande di setta di cui ci informano le cronache di Zaccaria scolastico relativamente ai suoi anni di studi ad Alessandria e a Berito insieme a Severo d' Antiochia<sup>348</sup>; e ci presentiamo anche noi col pensiero ai frequenti "sysitia" (σοσσίτια, σοσσιτεῖν), cioè a quel mangiare insieme, quel banchettare in comune che rallegravano le riunioni di familiarità fra gli insegnanti e gli allievi cui allude Cassio Dione quando parla della scuola aristotelica di Alessandria all' epoca di Caracalla (Dio. Cass. 77.7 e 77.18.3-4)<sup>349</sup>.

Tutto sappiamo per quel che riguarda gli argomenti di programma del primo e secondo anno. Molto, anche, tendenzialmente, per quel che riguarda i programmi del terzo e del quarto anno.

Senza voler riprendere qui il discorso dei predigesti che avrebbero circolato nella realtà delle scuole prima di Giustiniano, il primo dato da rilevare sulla base della precisa analisi giustiniana (dalla lettura congiunta delle costituzioni *Omnem* e *Tanta*), in particolare in rapporto al primo e al secondo anno, è l'esistenza già nelle scuole pregiustiniane di *libri* (da indicarsi già allora come *libri singulares*?)<sup>350</sup> di *partes*, o settori, branche dell'insegnamento giuridico (*partes legum* le chiama Giustiniano, di cui almeno una *de iudicio*, e un'altra *de rebus*), e soprattutto di *tituli*<sup>351</sup>.

prime forme di tutela per i giovani che si allontanano da casa per motivo di studio, qualche prima considerazione circa le spese che lo studiare comporta costituiscono il campo in cui si muove la ricerca di L. DI PINTO, *Cura studiorum* cit., con recensione di V. MAROTTA in «SDHI» 80 (2014) pp. 512-518.

<sup>348</sup> Nella già citata *Vita Severi*.

<sup>349</sup> Dio. Cass. 77.7.3: καὶ δὴ καὶ τοῦ τοῦ φιλοσόφου τοῦ Ἀριστοτελείου ὀνομασμένους τὰ τε ἄλλα δεινῶς ἐμίσει, ὥστε καὶ τὰ βιβλία αὐτῶν κατακαῦσαι ἐθελῆσαι, καὶ τὰ σοσσίτια ἃ ἐν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ εἶχον, τὰς τε λοιπὰς ὠφελείας ὅσας ἐκαρποῦντο, ἀφείλετο, ἐγκαλέσας σφίσις ὅτι συναίτιος τῷ Ἀλεξάνδρῳ τοῦ θανάτου Ἀριστοτέλους γεγονέναι ἔδοξε.

<sup>350</sup> Si è rilevato altrove (A.M. GIOMARO, *Sulla presenza delle scuole* cit., p. 121 ss.) come l'espressione *liber singularis*, *libri singulares*, sia funzionale alla sola legislazione del 16 dicembre 533, nasca espressamente nel pensiero dell'autore delle costituzioni *Tanta* e *Omnem*, e non faccia riscontrare una utilizzazione precedente né trovi applicazione dopo quella data. Si è anche detto che presumibilmente quella indicazione aveva una funzione prima quantitativa che contenutistica (per la quale ultima si preferiva ricorrere all'indicazione "titulus"), che individuava una certa estensione cui normalmente ma non sempre corrispondeva uno specifico contenuto-tema: e in «conclusione mi sembra di poter dire che nel linguaggio delle due costituzioni *Tanta* e *Omnem* anche l'espressione *liber singularis* non definisce una partizione qualitativamente autonoma ed unitaria: il suo significato non può che essere anche in questo caso "quantitativo"» (*op. ult. cit.*, p. 127).

<sup>351</sup> Circa l'importanza della suddivisione per *tituli* e sulle problematiche della loro individuazione anche GIOMARO, *Il Codex* cit., *passim*, e SPERANDIO, *Il codex e la divisione per tituli*, in «AARC» XVI, Napoli 2007, pp. 435-472. In parallelo e successivamente alla "catastrofe

Anzi proprio la denominazione attribuita dalla *Omnem* ad una delle due *partes legum* di programma nel secondo e terzo anno, la *pars de iudicio*, per quella lievissima differenza di denominazione rispetto alla *pars de iudiciis* dei programmi post riforma, mi sembra escludere che si possa parlare di semplice “proiezione” (dalla scuola giustiniana all’indietro, al regime precedente), che, cioè, la divisione in *partes* fosse soltanto della nuova scuola e che per attrazione fosse usata ad indicare l’insegnamento analogo nella scuola prima della riforma. Se così fosse, perché mai l’autore della *Omnem* avrebbe mantenuto inalterata l’intitolazione della *pars de rebus*, mutando invece, ma minimamente quella della *pars* processuale? e perché questa differenza, quando la si fosse voluta introdurre, sarebbe stata minima, consistendo soltanto nella declinazione singolare-plurale del sostantivo *iudicium*?

Vi è sicuramente prima di Giustiniano una “letteratura scolastica”.

E’ indubbio. Esiste una letteratura specifica per le scuole, articolata per argomenti, divisa in libri e titoli. Se n’è avvertita la presenza anche nella cost. *Imperatoriam maiestatem* che alla data del 21 novembre 533 precisava le fonti da cui aveva preso materia e corpo la trattazione istituzionale affidata alla viva voce dell’imperatore e destinata a sostituire nella scuola le Istituzioni gaiane: tali fonti sono indicate precisamente in tutti i manuali di Istituzioni, scritti dagli antichi giuristi, considerando in particolare le opere del “nostro” Gaio, tanto le Istituzioni quanto le *Res cottidianae*, e nei molti altri commentari istituzionali (*ex omnibus antiquorum institutionibus et praecipue ex commentariis Gaii nostri tam institutionum quam rerum cottidianarum aliisque multis commentariis compositas*: § 6).

La precisazione è ripetuta nella *Tanta* che riferisce come a Triboniano, Teofilo e Doroteo fosse stato affidato il compito di dedicare la loro opera a comporre in quattro libri, dopo averlo revisionato e aggiornato, il materiale di tanti libri antichi a carattere elementare, “che avevano a loro contenuto i primi elementi delle leggi e avevano titolo di Istituzioni” (*mandavimus, quatenus libris, quos veteres composuerunt, qui prima legum argumenta continebant et institutiones vocabuntur, separatim collectis,*

della giurisprudenza” (così V. MAROTTA, *Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale nella seconda metà del III secolo d.C.*, in *Annaeus, Análes de la Tradición Romanística*, Sevilla 2007, p. 53, con ampia bibliografia sul tema) la scienza giuridica cambia la sua prospettiva, la direzione dei suoi interessi e dunque la sua letteratura, volgendosi consapevolmente alla costruzione del sistema. Silenziosamente, continua a produrre, nelle cancellerie dell’impero, nelle opere senza nome, nelle cause celebrate nei vari tribunali, nell’impegno scolastico alla preparazione dei giovani. Per qualche spunto A.M. GIOMARO, *La diversa collocazione del titolo De calumniatoribus: scuola o prassi giudiziale?*, in «AARC» XVI, cit. (Napoli 2007), p. 491 ss.

*quidquid ex his utile et aptissimum et undique sit elimatum et rebus, quae in praesenti aevo in usu vertuntur, consentaneum invenitur, hoc et capere studeant et quattuor libris reponere et totius eruditionis prima fundamenta atque elementa ponere*); ed è ripetuta nella *Omnem* (§ 2) che sancisce la sostituzione del testo base da utilizzare nel primo anno di studi in quanto le nuove *Institutiones* sono *ex omni paene veterum institutionum corpore elimatas et ab omnibus turbidis fontibus in unum liquidum stagnum contrivatae*<sup>352</sup>.

<sup>352</sup> Al brano relativo della *Imperatoriam maiestatem*, il § 6 (*Quas ex omnibus antiquorum institutionibus et praecipue ex commentariis Gaii nostri tam institutionum quam rerum cottidianarum aliisque multis commentariis compositas cum tres praedicti viri prudentes nobis optulerunt, et legimus et cognovimus et plenissimum nostrarum constitutionum robur eis accommodavimus*) si deve aggiungere in comparazione *Tanta* 11: *Sed cum prospeximus, quod ad portandam tantae sapientiae molem non sunt idonei homines rudes et qui in primis legum vestibulis stantes intrare ad arcana eorum properant, et aliam mediocre eruditionem praeparandam esse censuimus, ut sub ea colorati et quasi primitiis omnium imbuti possint ad penetralia eorum intrare et formam legum pulcherrimam non coniventibus oculis accipere. Et ideo Triboniano viro excelso, qui ad totius operis gubernationem relectus est, nec non Theophilo et Dorotheo viris illustribus et facundissimis antecessoribus accersitis mandavimus, quatenus libris, quos veteres composuerunt, qui prima legum argumenta continebant et institutiones vocabuntur, separatim collectis, quidquid ex his utile et aptissimum et undique sit elimatum et rebus, quae in praesenti aevo in usu vertuntur, consentaneum invenitur, hoc et capere studeant et quattuor libris reponere et totius eruditionis prima fundamenta atque elementa ponere, quibus iuvenes suffulti possint graviora et perfectiora legum scita sustentare. Admonuimus autem eos, ut memores etiam nostrarum fiant constitutionum, quas pro emendatione iuris promulgavimus, et in confectione institutionum etiam eadem emendatione ponere non morentur: ut sit manifestum et quid antea vacillabat et quid postea in stabilitatem redactum est. Quod opus ab his perfectum ut nobis oblatum et relectum est, et prono suscepimus animo et nostris sensibus non indignum esse iudicavimus et praedictos libros constitutionum vicem habere iussimus: quod in oratione nostra, quam eisdem libris praeposuimus, apertius declaratur.* Nella testimonianza della *cost. Imperatoriam maiestatem* la dottrina legge tre tipi di fonti delle Istituzioni giustinianee. Il primo tipo di fonti comprenderebbe i *commentarii* di Gaio, in particolare le Istituzioni, che dalla *Omnem* sappiamo costituire il testo di riferimento per lo studio del primo anno nelle scuole pregiustinianee, ma anche la successiva redazione nota come *res cottidianae* o *libri aureorum* (... *ex commentariis Gaii nostri tam institutionum quam rerum cottidianarum*). Il secondo tipo di fonti comprenderebbe gli *alii multi commentarii* (... *aliisque multis commentariis*), dove ancora dalla *Omnem* sappiamo doversi intendere i commentari istituzionali, cioè le Istituzioni di Fiorentino, di Callistrato, di Ulpiano, di Paolo, di Marciano (almeno quelle che ci sono note: *libris, quos veteres composuerunt, qui prima legum argumenta continebant et institutiones vocabuntur*). Il terzo tipo di fonti comprenderebbe le costituzioni imperiali contenute nel primo Codice e quelle emanate da Giustiniano successivamente ad esso (... *et plenissimum nostrarum constitutionum robur eis accomodavimus*). Per una prima ricognizione della dottrina in proposito cfr. M. BIANCHINI, *Appunti sulla compilazione giustiniana. Appendice al corso di diritto romano del prof. Mario Amelotti*, I, Torino 1971, p. 36 (poi anche ID., *Appunti su Giustiniano e la sua compilazione*, I, Torino 1983, p. 48). Un discorso di partenza sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano è ancora quella "storia esterna" svolta da Contardo FERRINI, *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano*, in *BIDR* 13, 1901, p. 101 ss. (= *Opere*, II,

Ma - è da chiedersi - la letteratura isagogica si componeva soltanto di opere a carattere istituzionale? La risposta negativa è suggerita dallo stesso Giustiniano allorchè nella cost. *Omnem* indica come letteratura alla quale i professori del primo anno avrebbero potuto attingere per il loro insegnamento, invece di limitarsi a soli sei libri, tutta la gran mole di libri (2.000 libri per più di 3.000.000 di righe) che la *Tanta* pone sul banco di lavoro dei commissari del Digesto. Tutti quei libri dunque potrebbero essere astrattamente utili per l'insegnamento, per la preparazione di base e per gli approfondimenti a seconda del grado di esperienza e allenamento e di capacità del discente.

Ma alcuni, più di altri, si adattano alle esigenze della scuola e della formazione per certe loro caratteristiche tipologiche, e in ragione del loro autore.

E' chiaro che - come dicevo in premessa - la struttura dell'insegnamento degli ultimi anni che prevede lo studio delle opere di Papiniano e di Paolo non può che essere derivata dall'importanza dei due giuristi, dall'ampiezza degli argomenti da loro trattati e dall'autorità con cui erano riguardate le loro opinioni.

E quella struttura - io credo - si deve in gran parte a Paolo e Ulpiano.

Milano 1929, p. 307 ss.), che rispetto a ciascun passo delle Istituzioni ha valorizzato oltre alla derivazione dalle Istituzioni di Gaio anche l'apporto e l'influenza di altre opere istituzionali, di Fiorentino, di Marciano, di Paolo, di Ulpiano. Dopo Ferrini un'altra pagina importante sul problema è stata scritta da V. ARANGIO RUIZ [*La compilazione giustiniana e i suoi commentatori bizantini (da Ferrini a noi)*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini* (a cura di G.G. Archi), Milano 1946, p. 83 ss.]. Studi più recenti hanno poi dato peso alla terza categoria di fonti, che rappresenta la "storia interna", riguardante cioè citazioni e rinvii alla legislazione imperiale. Così M. AMELOTTI che ha dedicato ampiamente la sua attenzione all'attività normativa di Giustiniano (si veda in particolare *Appunti sulla compilazione giustiniana*, II<sup>2</sup>, Torino 1983, p. 75 ss. (ma già in *Giustiniano maestro di Istituzioni*, in *Annali Genova* 1966, p. 326 ss., ora in *Scritti giuridici*, Torino 1996, p. 692 ss.); così GARBARINO (*La produzione del diritto. L'età tardoantica*, in F. AMARELLI, L. DE GIOVANNI, P. GARBARINO, A. SCHIAVONE, U. VINCENTI, *Storia del diritto romano*<sup>2</sup>, a cura di A. Schiavone, Torino 2001, pp. 242 ss., e in part. p. 249); così L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico*, Roma 2007, p. 458 s. Su tutto si veda G. LUCHETTI, *La legislazione imperiale nelle istituzioni di Giustiniano*, Milano 1996, in particolare la *Premessa*, p. VII-XV, nonché ID., *Nuove ricerche sulle Istituzioni di Giustiniano* (Milano 2004), p. 34 nt. 55. Si veda anche A.M. GIOMARO, *Sulla presenza delle scuole cit.*, p. 49 ss. Una ripresa di interesse per le fonti delle Istituzioni giustiniane potrebbe derivare dal recente «III Seminario per la storia del pensiero giuridico romano», organizzato nell'ambito della ricerca «Scriptores iuris Romani SIR» (ERC AdG 2014) il 16 febbraio 2018 a Roma, con relazioni di Oliviero Diliberto, Aldo Schiavone, Giuseppe Falcone (*Le istituzioni di Gaio*), Laretta Maganzani (*Le istituzioni di Fiorentino*), Salvatore Puliatti (*Le istituzioni di Callistrato*), Valerio Marotta (*Le istituzioni di Ulpiano*), Giovanni Cossa (*Le istituzioni di Paolo*), Lucio De Giovanni (*Il contesto culturale e politico del pensiero di Marciano*), Domenico Dursi (*Le istituzioni di Marciano*), Giovanni Luchetti (*L'uso dei libri Institutionum di II e III secolo nelle Institutiones di Giustiniano*).

Qui mi soffermo in particolare su Paolo. Altrove relativamente alla presenza di Paolo e di Papiniano nell'insegnamento delle scuole di diritto, scrivevo che «a me sembra di poter dire che nella costituzione *Omnem*, nelle parole in tutta sostanza negative che Giustiniano gli riferisce<sup>353</sup>, Paolo stia scontando la sua fama e la sua fortuna praticamente immediate e durature, che, pur dopo un secolo dalla sua vicenda umana e politica, facevano dire a Costantino (confermato poi da Teodosio con l'inserimento nel suo Codice) che *universa, quae scriptura Pauli continentur, recepta auctoritate firmanda sunt et omni veneratione celebranda. ideoque sententiarum libros plenissima luce et perfectissima elocutione et iustissima iuris ratione succinctos in iudiciis prolatos valere minime dubitatur* (CTh. 1.4.2)»<sup>354</sup>. Tutto ciò che è contenuto negli scritti di Paolo va comprovato *recepta auctoritate*, cioè sulla base di una conclamata "autorevolezza" che il pensiero del giurista si è conquistato nel tempo per il confluire del consenso unanime e generale su di lui, sui suoi pareri, sulle argomentazioni giuridiche risolutive da lui proposte e suggerite: perciò deve essere celebrato con venerazione, perciò indubitabilmente i suoi *libri sententiarum* hanno validità nei processi.

Si può ipotizzare – io credo – che questa autorevolezza, questo consenso unanime, tutta la venerazione che lo circonda, Paolo se li sia procacciati appunto nelle aule della scuola; che il consenso della società

<sup>353</sup> Mentre esalta a gran voce Papiniano e il suo pensiero (che definisce *sublimissimus* in *Omnem* 1, e *acutissimus* e *pulcherrimus* in *Omnem* 4, e si adopera con ogni mezzo affinché *maneant viri sublimissimi praefectorii Papiniani et per hoc in aeternum memoria, ibidem*), Giustiniano dice di Paolo, definito semplicemente *prudenterissimus*, che la sua lezione può essere assai più proficuamente sostituita dalla lettura di dieci libri del Digesto: *... pro responsis autem prudenterissimi Pauli, quae antea, ex libris viginti tribus vix in decem et octo recitabant, per iam expositam confusionem eos legentes, decem libros singulares, qui ex quattuordecim quos antea enumeravimus supersunt, studeant lectitare: multo maioris et amplioris prudentiae ex eis thesaurum consecuturi, quam quem ex Paulianis habebant responsis* (*Omnem* 5). Non è certamente in questi termini che è proposta la "sostituzione" di Papiniano al terzo anno (cfr. *supra*, p. 208 s.).

<sup>354</sup> CTh. 1.4.2, *Imp. Constantinus A. ad Maximum pp.; Dat. V k. Oct. Treviris Constantio et Maximo cons.* Il De Robertis l'interpreta, unitamente a CTh. 1.4.1, come il tentativo operato dalla cancelleria di Costantino di "precludere ai giuristi e massime ai giudicanti la possibilità di riadattamento o distorsione dei detti *scripta* (sc. di Papiniano, di Paolo e di Ulpiano, salvo che per le *notae*) in sede critica o applicativa e sia pure *aequitatis ratione*" (cfr. F. DE ROBERTIS, *Un precedente costantiniano alla cosiddetta 'legge delle citazioni' del 426 di Teodosio II e Valentiniano III*, in «SDHI» LXIV, 1998, p. 245 ss., in part. p. 251). Ma si veda J. RUGGIERO, *Immagini di ius receptum* cit., p. 290: «l'imperatore non intese sciogliere eventuali dubbi sulla paternità delle *Sententiae*, ma ribadire che esse, nei loro contenuti, costituivano oggetto di *ius receptum* e, in quanto tali, si prestavano validamente a sostituire, nella *lectio* giudiziale, le opere di più vasto impianto, in una logica di economia processuale». La citazione testuale nel testo è da A.M. GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo* cit., p. 56 s.

interessata al diritto, degli operatori della giustizia, dei giudici dei tribunali, degli avvocati e retori chiamati a discutere nel foro, dei funzionari imperiali più o meno coinvolti in attività che si svolgono sul limitare della legge, derivi dall'aver essi seguito le sue lezioni, vuoi, dapprima, attraverso la sua stessa voce, e/o gli appunti presi alla sua scuola, vuoi, in seguito, attraverso le sue opere.

Una serie di circostanze e di riflessioni possono indurre l'opinione che Paolo sia stato effettivamente un "maestro di scuola" (o meglio: anche un maestro di scuola)<sup>355</sup>, e che un'attività di insegnamento (sia pure per una piccola "classe", all'interno del palazzo, per i figli dei funzionari, e funzionari del domani: il teodosiano *nostrum auditorium*) sia stata da lui svolta con profitto e, data anche la sua posizione politica, con autorità.

Per dirne solo di alcune:

a) come premessa, la suggestione creata dalla testimonianza della *vita Severi* di Zaccaria lo Scolastico nella lettura offerta dal de Francisci (*Vita e studi a Berito tra la fine del V e gli inizi del VI secolo*, Roma 1912)<sup>356</sup> in cui si parla di «libri di note ed appunti» che «passavano quindi dall'uno all'altro studente e costituivano così un mezzo di diffusione dei corsi e dei commenti dei maestri»; dove si dice assai probabile l'ipotesi che «molte delle opere appartenenti al periodo posteriore alla compilazione, quali la cosiddetta parafrasi di Teofilo e il frammento di indice del Digesto contenuto nel papiro fiorentino» possano aver avuto «simile origine scolastica»<sup>357</sup>;

<sup>355</sup> Non si tratterebbe ancora della scuola "ufficiale" nella quale l'insegnamento del diritto non era ancora previsto "ufficialmente", ma si può pensare ad un insegnamento che si sviluppa a latere dell'attività di palazzo, per i funzionari ed i giovani che potevano frequentare il palazzo stesso.

<sup>356</sup> Per il basilare rilievo che assume questa testimonianza (di cui già dicevo nel 2012 e nel 2016), e per lo studio che ne è derivato, mi si consenta di ripresentarne in Appendice la lettura. La citazione è ripresa dalla p. 10. Si veda anche C. RUSSO RUGGERI, *Studi su Teofilo. II. Theophilus and the Student publisher: a resolved issue?*, Torino 2016, pp. 81-114, in part. p. 92 ss.

<sup>357</sup> Per tutti L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, soprattutto per il poderoso apparato bibliografico. Questo aspetto della vita culturale del tempo e del sistema di diffusione del sapere nelle scuole appare, per esempio, nei vari studi di Giuseppe Falcone sulla compilazione giustiniana e in particolare sulle Istituzioni e il ruolo degli *antecessores* nel processo della loro composizione (fra cui ricordo G. FALCONE, *Il metodo* cit., 1998; *Giustiniano, i giuristi classici e i professori di diritto*, in *Lezioni Emilio Betti. Camerino 2001-2005*, Napoli 2006, pp. 71-100; *'Legum cunabula'* cit., 2010; *"Theophilus noster". Zur Benutzung der Theophilus Paraphrasis seitens der humanistischen Jurisprudenz*, in «IAH» 2, 2010, pp. 15-21; *'Fabulis', non 'tabulis'*, in

- b) conseguentemente, la numerosità dei *libri singulares* attribuiti a Paolo rispetto alla numerosità dei *libri singulares* attribuiti ad altri giuristi: circostanza che, considerata anche la posizione politica e “di palazzo” che il giurista ricopriva, e dunque gli impegni che lo richiamavano altrove, può far dubitare della autenticità e veridicità di tante attribuzioni se considerate autonome<sup>358</sup>;
- c) la numerosità dei *libri singulares* attribuiti a Paolo rispetto alle altre opere di Paolo a più libri: circostanza che, considerata la “ripetitività” di taluni temi o addirittura di alcuni titoli, può far pensare a ipotesi di frammentazione delle opere principali per argomenti, effettuata per comodità dal docente che doveva trattare il tema a lezione<sup>359</sup> (lo stesso Paolo, e/o

*cost. Imperatoriam* 3, in «AUPA» 58, 2010, pp. 301-312; *Premessa per uno studio sulla produzione didattica degli antecessores*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2011, pp. 147-157; *Una traccia di un commentario scritto di Taleleo alle Institutiones*, in «Seminarios Complutenses de Derecho Romano» 27, 2014, pp. 181-196; *Teodosio II e la 'diva-lis constitutionum scientia'*, in «Seminarios Complutenses de Derecho Romano» 28, 2015, pp. 339-368; *La versione greca della cost. Imperatoriam e la sua attribuzione*, in «AUPA» 59, 2016, pp. 290-302). Nello stesso senso gli *Studi su Teofilo* (cit.) di Carmela RUSSO RUGGERI, che descrivono l'ambiente culturale nel quale viene maturando l'opera di Teofilo in rapporto alla sua attività di insegnamento e nel confronto fra la lezione di Scheltema (H.G. SCHELTEMA, *L'insegnement de droit* cit., p. 18 s.) e la replica di Falcone: in particolare I. *L'insegnamento di Teofilo tra Istituzioni e Parafrasi. Un significativo esempio di recupero culturale attraverso l'uso strumentale di mezzi didattici, del linguaggio e della retorica bizantini*, pp. 1-80, specificamente p. 9 ss. e le ntt. 25 ss., e II. *Theophilus and the Student publisher* cit.

<sup>358</sup> I *libri singulares* che l'Indice fiorentino del Digesto riferisce al giurista Paolo sarebbero 62 contro le 26/27 opere registrate a più libri (si veda A.M. GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo* cit., p. 19 ss. e poi 50 ss.). Lo segue Ulpiano, cui si attribuiscono però soltanto 10 *libri singulares*, e di seguito Modestino 9 e Gaio 8. Una cesura porrei fra questi e gli altri giuristi che figurerebbero autori di *libri singulares*: nel senso che i primi in cui si conta una numerosità più marcata (considerandovi anche Paolo con il suo numero “particolare”, e con l'unica eccezione di Papiniano cui corrisponde il solo *liber singularis de adulteriis*) sono i giuristi della legge delle citazioni. Gli altri sono Marciano e Arcadio Carisio, a ciascuno dei quali le *inscriptiones* del Digesto attribuiscono appena tre titoli “singolari”; Sabino, Pomponio e Scévola che risultano autori ciascuno di due “monografie”; Giuliano, Marcello, Quinto Mucio, Nerazio, Rutilio, Servio, Tertulliano, Venuleio Saturnino, cui viene attribuito un solo *liber singularis*.

<sup>359</sup> Di contro ai 62 *libri singulares* che vanno a suo nome, Paolo risulta autore di 26 lavori che le relative *inscriptiones* nel Digesto registrano composti di più libri (27 computandovi anche le *Notae* delle quali peraltro si può dubitare fossero in libri, e che, del resto, sono prese in considerazione separatamente alla nt. 363). Si documentano: 1. un *De adulteriis* in tre libri (di cui nel Digesto si leggono 12 frammenti); 2. un'opera intitolata *Brevia (ad edictum)* in ventitre libri (da cui sono tratti 15 passi); 3. un *De censibus* in due libri (1 passo); 4. i tre libri *Decretorum* (25 passi); 5. un *περὶ δυσκοσιπιάστων* (si può dubitare che quest'opera fosse in più libri, ma il confronto con altra opera in greco, di cui si dice espressamente essere

altri anche dopo di lui) o anche dallo studente che scriveva così i suoi appunti<sup>360</sup>;

μονόβιβλος, la ὑποθηκάρια μονόβιβλος appunto – che poi risulta solo nell'*Index* – può suggerire una simile collocazione); 6. gli ottanta libri *Ad edictum* (*ad edictum* l. 78 + *ad edictum aedilium curulium* l. 2) (767 passi); 7. l'epitome ai *digesta* di Alfeno, la cui composizione in più libri si può solo ipotizzare per il fatto che l'*inscriptio* relativa nel Digesto non parla di *liber singularis* (44 frammenti); 8. l'epitome ai *pithana* di Labeone, la cui composizione in più libri anche in questo caso è solo ipotesi (34 frammenti); 9. i tre libri *De fideicommissis* (18 passi); 10. i sei libri delle *Imperiales sententiae in cognitionibus prolatae* (4 passi); 11. i due libri di *Institutiones* (5 passi) 12. i due libri *De iure fisci* (1 passo); 13. una seconda edizione (*editio secunda*) del *De iurisdictione tutelari*, anche in questo caso senza indicazione né del suo essere *liber singularis* né di una divisione in libri (1 passo); 14. i tre libri *Ad legem Aeliam Sentiam* (10 passi) 15. i due libri *Ad legem Iuliam* (1 passo) 16. i dieci libri *Ad legem Iuliam et Papiam* (49 passi); 17. i tre libri *Manualium* (37 passi); 18. i quattro libri *Ad Neratium* (29 passi); 19. i due libri *De officio proconsulis* (5 passi); 20. i diciotto libri *Ad Plautium* (177 passi); 21. i ventisei libri delle *Quaestiones libri XXVI* (155 passi); 22. i sette libri delle *Regulae* (11 passi); 23. i ventitre libri di *Responsa* (154 passi); 24. i sedici libri *Ad Masurium Sabinum* (296 passi); 25. i cinque libri delle *Sententiae ad filium* (141 passi); 26. i quattro libri *Ad Vitellium* (30 passi). Può lasciare perplessi l'opportunità e la funzione di un'opera di *brevia ad edictum* accanto ai ben ottanta libri *ad edictum*; così come la più o meno parziale sovrapposibilità di un *liber singularis de adulteriis* rispetto ai *libri tres de adulteriis*, di un *liber singularis regularum* rispetto ai *regularum libri VII*, o di un *liber singularis de tacitis fideicommissis* (come appare nelle *inscriptiones* dei due testi che gli sono ascritti) accanto ai tre libri *De fideicommissis* (18 i brani citati), o infine di un *liber singularis de excusationibus tutelarum* in parallelo al *de iurisdictione tutelari*. E ancora sarebbe legittimo chiedersi quale rapporto di temi e di contenuti poteva sussistere fra i *libri tres decretorum* e i quattro *libri imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum* o ancora fra il *liber singularis de appellationibus*, e il *liber singularis de cognitionibus*. Sul punto si veda anche A.M. GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo* cit., p. 43 s.

<sup>360</sup> Non rispecchia il mio pensiero, già espresso anche in precedente studio, il commento che ne fa G. COSSA, *op. cit.*, a p. 54 s. nt. 134, riferendomi l'opinione che «i libri *singulares* sarebbero stati semplici sezionamenti operati dai giustinianeî sulle opere paoline più complesse, in una prospettiva didattica». E' ben vero che a conferma cita la sua precedente nt. 43: «A.M. Giomaro ... pensa anzitutto a "un sistematico lavoro di revisione, di vaglio, di astrazione, compiuto a posteriori dal giurista (o da altri?)", di cui si sarebbe avvalsa poi anche la scelta dei commissari indicando "come *liber singularis* con denominazione specifica qualcuna delle ripartizioni interne delle opere più complesse di Paolo". Ma ancora una volta, non è forse chiaro il mio assunto. Invero, di seguito all'ipotesi che lo stesso giurista Paolo avesse "operato" sui suoi testi (non i giustinianeî, che se ne sarebbero quasi solo serviti), scrivevo (*La presenza di Papiniano e Paolo* cit., p. 54 s.): «Le opere di Paolo, in particolare i suoi *responsa* erano utilizzati nelle scuole, letti, studiati, tenuti come opere di riferimento. Non è inconcepibile che i professori che dovevano spiegare certi contenuti, o che gli studenti stessi che li dovevano imparare per poi riferirne (o ancora gli avvocati che dovevano preparare l'arringa per le loro cause) abbiano apprestato delle raccolte tematiche con riferimento ai vari autori (e in questo caso a Paolo) sia estrapolandone le massime (questo il rapporto fra i *brevia* e i *libri ad edictum*? fra i *libri decretorum* e le *imperiales sententiae in cognitionibus prolatae*?), sia componendo deliberatamente e con maggiore o minore libertà delle

d) la numerosità dei frammenti del Digesto riferiti a Paolo<sup>361</sup>: circostanza che, unita alle precedenti, può far pensare ad una utilizzazione capillare dell'opera paolina che non corrisponderebbe all'opinione tendenzialmente negativa che Giustiniano dimostrerebbe verso il giurista, e che in qualche modo potrebbe essere spiegata con una capillare presenza dell'opera paolina nella scuola già consolidata dalla pratica;

sintesi, degli estratti, dei rimandi, costruendoli poi in edifici compatti strutturati a mosaico con "tessere paoline", cui non si poteva non attribuire il nome di Paolo, richiamandone la paternità magari col riferimento in terza persona, "respondit". Del resto nelle fonti si legge anche di una intensa attività libraria attorno alle scuole, si legge di "studenti i quali possedevano libri in gran copia e che facevano lavorare i copisti di Berito". Così Pietro de Francisci ...». E seguitavo parlando di Paolo come "un maestro di scuola" (con vari argomenti, tutto il paragrafo 6, pp. 56-75).

<sup>361</sup> Il Lenel ricostruisce il complesso dell'opera paolina in 2079 passi riportati nella Palingenesi di cui è autore (*Palingenesia iuris civilis* I, Lipsia 1889, coll. 951-1308): si tratta del complesso delle citazioni dirette e indirette, in qualunque fonte si trovino, e considerandovi anche i brani accorpati da frammenti diversi del Digesto che nell'originale secondo il Lenel sarebbero appartenuti allo stesso contesto, e brani al contrario scorporati dalla stesura unitaria che presentano nel Digesto, in quanto sarebbero stati accorpati dai compilatori. Una lettura specifica del Digesto, nell'edizione maior, consente di contare 2056 passi di sicura attribuzione in base all'*inscriptio*, cui si potrebbero aggiungere altri passi di attribuzione incerta, magari perché mancanti di *inscriptio*. Arangio Ruiz (V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*<sup>7</sup>, Napoli 1991, p. 379 s.) dice che a Ulpiano «appartiene circa un terzo delle Pandette ...», e poi, in nota, riferendosi all'*Introduzione storica* di Emilio Albertario, aggiunge: «... copio i seguenti rilievi. Il Digesto consta di 9142 frammenti, dei quali 6137, cioè più dei due terzi, sono attinti ai cinque giuristi della legge delle citazioni; ad altri sette giuristi (Cervidio Scevola, Pomponio, Giuliano, Marciano, Giavoleno, Africano e Marcello) appartengono complessivamente 2470 frammenti, cioè più di un quarto; gli altri 27 giuristi presi a partito hanno fornito tutti insieme appena 535 frammenti». Gli stessi riferimenti ai conteggi di Albertario in A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino 1964, p. 69). Una rassegna numerica relativa ai frammenti dei singoli giuristi (condotta sulla Palingenesi del Lenel) è la seguente. Non si parla di Ulpiano, che è il giurista più utilizzato, ed è presente, con le rilevate incertezze e approssimazioni, per 2456 brani, né di Paolo la cui presenza, come anche poi si dirà, sarebbe documentata da 2057 frammenti a lui ascritti; né di Papiniano, 749 frammenti. Ma di Pomponio, per esempio, presente per 578 frammenti, e Gaio 533, e poi anche Giuliano 457, Modestino 344, Scevola 310, Marciano 284, Giavoleno 205, Marcello 158, Celso 141, Africano 131, Labeone (anche indirettamente attraverso la voce di Paolo e Giavoleno) 110, Ermogeniano 107, Callistrato 100; e ancora Nerazio 64, Macro ugualmente 64, Alfeno 54, Fiorentino 42, ecc. Si può dunque notare come numericamente la differenza fra Ulpiano e Paolo si riduca a poca cosa, se non fosse che i singoli brani ulpiane sono molto più ampi. La pressoché eguale numerosità dice però che ciascuno dei due giuristi, Paolo e Ulpiano, ha avuto modo di farsi presente (e sentire) capillarmente, in pressoché tutti gli argomenti maggiori della trattazione giuridica. Al contrario di quanto accade per altri giuristi.

- e) la struttura dei testi riferiti a Paolo che tendenzialmente rimanda a *regulae iuris* facilmente memorizzabili sia per l'uso della scuola sia per la produzione e la *recitatio* nel tribunale al quale l'insegnamento scolare era propedeutico<sup>362</sup>;
- f) il ripetuto confronto con le "dottrine" (con il pensiero) di altri autori e il commento alle loro opere, *ad Sabinum, ad Vitellium, ad Plautium, ad Neratium*, l'epitome ai *digesta* di Alfeno, l'epitome ai *pithana* di Labeone, in cui anche graficamente si giustappongono il pensiero dell'autore commentato (di volta in volta Plauzio, Nerazio, Vitellio, ecc.) e quello di Paolo; una luce di osservazione particolare, questa, sotto la quale potrebbero essere riviste anche le *Notae* di Paolo – un'opera di altrimenti difficilissima collocazione – in particolare le *Notae* a Papiniano, per la particolare vicenda che finirà col travolgerle<sup>363</sup>;

<sup>362</sup> Alla «*Recitatio scolastica e recitatio forense*» è dedicato un paragrafo (p. 25 ss.) del mio *La presenza di Papiniano e Paolo nella formazione giuridica offerta dalle scuole tardoantiche e giustinianee*, in *Studi Urbinati*, nuova serie A n. 67, pp. 7-75.

<sup>363</sup> Si veda per esempio la struttura di D. 28.4.4 rapportato ai (e derivato dai) *libri responsorum* di Papiniano (Pap. l. 6 *resp.*): *Pluribus tabulis eodem exemplo scriptis unius testamenti voluntatem eodem tempore dominus sollemniter complevit. Si quasdam tabulas in publico depositas abstulit atque delevit, quae iure gesta sunt, praesertim cum ex ceteris tabulis quas non abstulit res gesta declaretur, non constituentur irrita. Paulus notat: sed si, ut intestatus moretetur, incidit tabulas et hoc adprobaverint hi qui ab intestato venire desiderant, scriptis avocabitur hereditas.* O si veda anche D. 17.1.61 (Paul. l. 2 *ad Nerat.*), derivato da un'opera di commento alla produzione scientifico-letteraria di un altro giurista qual è Nerazio: *Quod filio familias ut peteret mandavi, emancipatus exegit: de peculio intra annum utiliter agam. Paulus: sed et cum filio agendum est.* Ma per rilevare ancora più nettamente la contrapposizione fra il pensiero di Paolo e quello dell'autore commentato (si può ipotizzare il maestro che riporta l'opinione altrui e vi contrappone la propria, costruendo direttamente di fronte al giovane studente la *controversia iuris*) si può considerare, per esempio, D. 47.2.67pr.-5, Paulus l. 7 *ad Plautium*: "Se colui che ha dato a pegno una cosa, l'ha poi venduta: quantunque sia il proprietario commette furto sia che la consegni al creditore sia che si obblighi soltanto con patto separato: questo ritiene anche Giuliano. 1. Se colui cui è stata rubata una cosa, la lascia in legato a me, se poi il ladro la sottrae, io ho l'azione per il furto? Inverso secondo l'opinione di Ottaviano l'azione per il furto compete solo a me, mentre l'erede in base al suo titolo non ce l'ha poiché per qualunque ragione sia mutata la titolarità del diritto di proprietà l'azione per il furto compete sempre al proprietario. 2. Gli autori antichi ritennero che dolosamente avesse chiamato in giudizio il mulattiere, se poi le mule fossero perite, fosse tenuto per furto. 3. Giuliano sentenziò che colui che fosse stato preposto alla riscossione di denaro, se operasse riscossioni dopo essere stato manomesso, fosse tenuto per furto. Cosa che conseguentemente si deve dire anche nei confronti del tutore, al quale sia stato effettuato un pagamento dopo la pubertà del pupillo. 4. Se tu mi avessi raccomandato Tizio come persona sicura cui far credito, e io ho fatto indagini su Tizio, poi tu mi presenti un altro come Tizio, tu commetti furto, poiché io credo che lui sia Tizio; cioè, questo se anche lui è consapevole: ché se lui non sa nulla, non commetti furto, e, non essendo commesso il furto, neppure si può dire

- g) la presenza di un'opera come le *Sententiae* (se pure sono di Paolo)<sup>364</sup>;
- h) il fatto che Paolo (come Ulpiano) è anche autore di un'opera di Istituzioni, ed «è ben pensabile che nessuno si ponga consapevolmente a rischio di "smarrirsi" in un'opera per l'insegnamento, se non ha un'esperienza diretta e un suo interesse personale»<sup>365</sup>;
- i) il fatto che talora anche altri frammenti paolini, provenienti da opere diverse (come per esempio, le *quaestiones*) potrebbero dimostrare rimaneggiamenti scolastici.

Ancorché si tratti di semplici indizi, sono comunque indizi che fanno pensare.

E come maestro di scuola e al contempo funzionario imperiale, grazie alla pratica del suo insegnamento e agli appunti dei giovani studenti alle sue lezioni, Paolo avrebbe praticamente e concretamente contribuito a strutturare di fatto i contenuti dell'insegnamento così come sono poi pervenuti a Giustiniano, con una larga presenza delle sue opere, o meglio di estratti delle sue opere (i *libri singulares*), con un'ossequiosa venerazione per Papiniano, e, conseguentemente, con la lettura dei *responsa* del grande prefetto di cui era o era stato assessore, e la cui presenza si poteva ritrovare talora anche nella stessa trattazione paolina.

Si consideri esemplificativamente il passo seguente, derivato dai *libri quaestionum* di Paolo, in cui si fa discorso relativamente ad un intricato caso di pattuizioni di interessi conseguenti al mutuo restituito ratealmente:

D. 12.1.40 (Paulus l. 3 *quaest.*) Lecta est in auditorio Aemilii Papiniani praefecti praetorio iuris consulti cautio huiusmodi: "Lucius Titius scripsi me accepisse a Publio Maevio quindecim mutua numerata mihi de domo et haec quindecim proba recte dari kalendis

che colui che ha presentato Tizio abbia dato incentivo al furto: ma sarà data azione in rapporto al fatto (*in factum*) contro colui che lo ha presentato (*adduxit*). 5. Se mi sono fatto promettere da te che "non dipenderà da te che lo schiavo Eros non mi sia consegnato entro la tal data", benché sia nel mio interesse che non sia rubato (dal momento che se viene rubato tu non sei tenuto, se non hai fatto in modo tu personalmente che non mi fosse dato), tuttavia io non ho l'azione per il furto". Ed è solo un esempio.

<sup>364</sup> Circa la possibilità che l'opera, singolare e controversa sotto molti punti di vista, possa essere considerata in un quadro di letteratura isagogica e con valore ed intento al contempo pratico e scientifico-divulgativo, si veda ora, per esempio, I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017, in particolare il paragrafo 3.2 «Scopi e destinatari. la 'Rezitationspraxis'», pp. 164-196; ma anche ID., *Il maestro delle Pauli Sententiae: storiografia romanistica e nuovi spunti ricostruttivi*, in *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità dei giuristi romani*, Lavis (Trento) 2012, pp. 485-532.

<sup>365</sup> Così A.M. GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo* cit., p. 6 ss., e in part. p. 24.

futuris stipulatus est Publius Maevius, spopondi ego Lucius Titius. Si die supra scripta summa Publio Maevio eive ad quem ea res pertinebit data soluta satisve eo nomine factum non erit, tunc eo amplius, quo post solvam, poenae nomine in dies triginta inque denarios centos denarios singulos dari stipulatus est Publius Maevius, spopondi ego Lucius Titius. Convenitque inter nos, uti pro Maevio ex summa supra scripta menstruos refundere debeam denarios trecenos ex omni summa ei heredive eius". Quaesitum est de obligatione usurarum, quoniam numerus mensium, qui solutioni competebat, transierat. Dicebam, quia pacta in continenti facta stipulationi inesse creduntur, perinde esse, ac si per singulos menses certam pecuniam stipulatus, quoad tardius soluta esset, usuras adiecisset: igitur finito primo mense primae pensionis usuras currere et similiter post secundum et tertium tractum usuras non solutae pecuniae pensionis crescere nec ante sortis non solutae usuras peti posse quam ipsa sors peti potuerat. Pactum autem quod subiectum est quidam dicebant ad sortis solutionem tantum pertinere, non etiam ad usurarum, quae priore parte simpliciter in stipulationem venissent, pactumque id tantum ad exceptionem prodesse et ideo non soluta pecunia statutis pensionibus ex die stipulationis usuras deberi, atque si id nominatim esset expressum. Sed cum sortis petitio dilata sit, consequens est, ut etiam usurae ex eo tempore, quo moram fecit, accedant, et si, ut ille putabat, ad exceptionem tantum prodesset pactum (quamvis sententia diversa optinuerit), tamen usurarum obligatio ipso iure non committetur: non enim in mora est is, a quo pecunia propter exceptionem peti non potest. Sed quantitatem, quae medio tempore colligitur, stipulamur, cum condicio exstiterit, sicut est in fructibus: idem et in usuris potest exprimi, ut ad diem non soluta pecunia quo competit usurarum nomine ex die interpositae stipulationis praestetur.

*«Venne letto nell'udienza di Emilio Papiniano, prefetto del pretorio e giureconsulto, un documento di questo tenore: "Io, Lucio Tizio, ho scritto di avere ricevuto da Publio Mevio quindici <mila> versatimi in contanti come mutuo a casa sua, e Publio Mevio si è fatto promettere con stipulazione, e io Lucio Tizio ho promesso, che gli restituirò questa somma in buona moneta correttamente alle prossime calende. Publio Mevio si è fatto promettere con stipulazione, ed io Lucio Tizio ho promesso che, se nel termine sopra scritto, questa somma non sarà stata data, pagata o non si sia comunque prestato garanzia a Publio Mevio, o a colui al quale tale somma spetterà, io gli dovrò dare come penale, in rapporto al ritardo nell'adempimento, un denaro*

*ogni trenta giorni fino a cento denari. Ed è stato convenuto tra noi che io, dalla somma sopra scritta, dovrò restituire a Mevio o al suo erede trecento denari al mese dall'intera somma" . . . ».*

Il documento letto nell'udienza davanti a Papiniano per illustrare i fatti della causa, pone "il quesito riguardo all'obbligazione per gli interessi, dal momento che era trascorso il numero di mesi che in base alla convenzione era stato concesso per l'adempimento" (*quaesitum est de obligatione usurarum, quoniam numerus mensium, qui solutioni competebat, transierat*). Paolo espone le sue ragioni, e ad esse contrappone, discutendole, le obiezioni degli avversari (*dicebam . . . quidam dicebant*): per chiudere, infine, con la prospettazione della logica indubitabile (*consequens est*) da cui far discendere le proprie argomentazioni e la soluzione.

Dunque la causa risulta essere stata discussa nel tribunale prefettizio ed aver comportato un'accesa discussione in merito alla spettanza degli interessi (*quaesitum est de obligatione usurarum*) in considerazione delle complicate modalità di corresponsione stabilite in convenzione fra le parti anche con separata *stipulatio*<sup>366</sup>. La discussione aveva coinvolto in prima persona lo stesso Paolo (*dicebam*), che ora, nel riferirne, non si limita ad esporre il risultato (che emerge alla fine e suona come una massima: *non enim in mora est is, a quo pecunia propter exceptionem peti non potest*), ma, proprio in funzione del suo pubblico – al quale presumibilmente il giurista doveva una esposizione assolutamente efficace, didatticamente efficace direi –, si premura di spiegare nel dettaglio il suo pensiero cominciando col *quia* delle motivazioni (*dicebam, quia pacta in continentibus facta stipulationi inesse creduntur, perinde esse, ac si per singulos menses certam pecuniam stipulatus, quoad tardius soluta esset, usuras adiecisset: igitur finito primo mense primae pensionis usuras currere et similiter post secundum et tertium tractum usuras non solutae*

<sup>366</sup> Completo qui la lettura: «Venne letto nell'udienza del prefetto del pretorio Emilio Papiniano, il giureconsulto, un documento di questo tenore: «Io, Lucio Tizio, ho scritto di avere ricevuto da Publio Mevio quindici <mila> versatimi in contanti come mutuo a casa sua, e Publio Mevio si è fatto promettere con stipulazione, e io, Lucio Tizio, ho promesso, che gli restituirò questa somma in buona moneta correttamente alle prossime calende. Publio Mevio si è fatto promettere con stipulazione - ed io, Lucio Tizio, ho promesso - che, se nel termine sopra scritto, questa somma non sarà stata data, pagata, o non si sia comunque prestata garanzia a Publio Mevio, o a colui al quale tale somma spetterà, io gli dovrò dare come penale, in rapporto al ritardo nell'adempimento, un denaro ogni trenta giorni fino a cento denari. Ed è stato convenuto tra noi che io, dalla somma sopra scritta, dovrò restituire a Mevio o al suo erede trecento denari al mese dall'intera somma».

*pecuniae pensionis crescere nec ante sortis non solutae usuras peti posse quam ipsa sors peti potuerat*). Altri giuristi, i *quidam*, presumibilmente gli avvocati di Publio Mevio o del suo erede, ritenevano al contrario che la stipulazione intervenuta non potesse valere *ipso iure* ma solo a seguito di eventuale eccezione (*Pactum autem quod subiectum est quidam dicebant ad sortis solutionem tantum pertinere, non etiam ad usurarum*), comportando di conseguenza di dover corrispondere le *usurae* solo dal momento della messa in mora e non da quello della *stipulatio*). Paolo ne schematizza didatticamente il pensiero, ma poi, ancora, a suggello della sua idea, ribadisce che in ogni caso, anche se si accedesse a quest'ultima opinione con ragionamento per assurdo (che è metodologia di logica e di retorica interessante sia il mondo del tribunale che quello della scuola), e *quamvis sententia diversa optinuerit*, la soluzione sarebbe la stessa: *non in mora est is, a quo pecunia propter exceptionem peti non potest*. Per finire, a mo' di ulteriore comprova, con un esempio (ove ancora una volta si potrebbero incontrare il fine didattico e quello forense) tratto dalla disciplina dei frutti.

### 3. I programmi di studio nelle scuole e la legge delle citazioni

Parlando della terminologia d'uso nell'ambiente della scuola antica si è già detto del rapporto fra la *recitatio* costruita in ambito scolastico e quella ricorrente nel foro, nonché dei suoi riflessi sulla legge c.d. delle citazioni; di come il ricorso all'autorevolezza dei detti di quei cinque giuristi e la *recitatio* delle loro *lectiones* potesse assumere in tribunale un valore assoluto in quanto fondato sulla comune memoria e quindi indubitabile; di come, al contrario, non fosse sufficiente il richiamo dei cinque, ancorché ripetuto e "celebrante", per dare valore di autenticità alla voce degli altri, di Scevola, Sabino, Giuliano, Marcello, e tutti; di come per ottenere lo stesso effetto di certezza del diritto (autenticità, ripeto), fosse allora necessaria la *collatio codicum*:

CTh. 1.4.3 (*Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad senatum urbis Romae*) post alia: Papiniani, Pauli, Gaii, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et cunctos comitetur auctoritas, lectionesque ex omni eius opere recitentur. eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli, omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri, propter antiquitatis incertum, codicum collatione firmentur (*Dat. VIII id. Nov. Ravenna, dd.nn. Theodosio XII et Valentiniano II AA. coss.*)<sup>367</sup>.

La giustificazione addotta per negare il pari valore a Scevola, Sabino, Giuliano, Marcello e agli altri rispetto ai cinque maggiori, cioè il *propter*

<sup>367</sup> Com'è noto il passo riportato in CTh 1.4.3 prosegue con il riconoscimento della preminenza di Papiniano in caso di parità numerica di pareri contrastanti e, conseguentemente, con una concessione alla *moderatio iudicantis* nell'ipotesi in cui a Papiniano non si possa fare ricorso: ... *ubi autem diversae sententiae proferuntur, potior numerus vincat auctorum, vel, si numerus aequalis sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat, qui, ut singulos vincit, ita cedit duobus. notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, sicut dudum statutum est, praecipimus infirmari. ubi autem pares eorum sententiae recitantur, quorum par censetur auctoritas, quod sequi debeat, eligat moderatio iudicantis. Pauli quoque sententias semper valere praecipimus etc.* Invero vi si può rilevare qualche incongruità logica per interventi e interpolazioni malaccorte: in particolare la frase che riguarda il valore delle *Notae* di Paolo e Ulpiano, *notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, sicut dudum statutum est, praecipimus infirmari*, viene a spezzare malamente la continuità del discorso circa le citazioni; e ancora non si accorda perfettamente con l'adesione totale della chiusa *Pauli quoque sententias semper valere praecipimus*.

*antiquitatis incertum*, non è sufficiente a chiarire la differenza fra le due situazioni, innanzi tutto perché indirizza il giudizio verso il criterio dell'*antiquitas* ma poi si riferisce indifferentemente a giuristi che hanno vissuto e operato in ambiti cronologici e culturali diversi, e secondariamente perché proprio con quel richiamo alla risalenza temporale creerebbe l'aspettativa di una elencazione temporalmente esatta nei pochi nomi che presenta, mentre se per Sabino, Giuliano e Marcello si può riconoscere una progressione in tal senso, Scevola, il più recente, è invece nominato per primo.

Quei nomi prescelti (i cinque, e secondariamente i quattro) e i tanti preteriti impongono alcuni interrogativi.

Per quanto sappiamo della cultura giuridica di quella antichità non stupisce l'autorevolezza attribuita a Papiniano e Paolo nei secoli che precedono Giustiniano.

La presenza delle loro opere e del loro insegnamento nei programmi delle scuole fino al 533 (e oltre), l'ipotesi formulata che quei programmi di studio si possano essere costruiti immediatamente dopo la vicenda storica ed educativa della loro vita, la pratica della *recitatio* che consentiva (imponneva) ai giovani studenti una conoscenza capillare delle loro opere, di cui farsi bagaglio negli affari, nell'attività professionale, nella eventuale vita di funzionario imperiale, nella professione forense, sono tutti elementi che giustificano ampiamente la loro fama. Lo studio ripetuto nelle aule scolastiche (i portici e le esedre di Costantinopoli, le aule di *Augustodunum*, ecc.)<sup>368</sup> forniva agli studenti una particolare dimestichezza e familiarità con l'insegnamento di quegli autori, con le loro idee, con lo stile e addirittura con le formule lessicali del loro pensiero, che poteva divenire patrimonio comune ed efficace mezzo di illustrazione delle proprie opinioni in un qualsiasi confronto verbale con altri, in particolare se avessero avuto la stessa formazione. «Non per nulla – scrivevo altrove –, dopo aver indicato come eccellenti i nomi di Ulpiano, Paolo, Gaio, Papiniano e Modestino, relativamente agli altri la legge equipara la produzione dei codici, in cui si può aver visione e dunque certezza assoluta del dettato del singolo pensiero (*eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli, omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri, propter antiquitatis incertum, codicum collatione firmentur*), alla *recitatio* dei

<sup>368</sup> Il riferimento è, naturalmente alla costituzione del 425, di Teodosio e Valentiniano, riportata in CTh. 15.1.53 e CTh. 14.9.3, e al panegirico di Eumenio relativo alle scuole Me-niane. L'interversione cronologica si deve al fatto che, mentre dell'insegnamento giuridico nella scuola di Teodosio siamo certi, non è così per le scuole di Autun.

grandi giuristi di cui in precedenza, i dettati dei quali potevano essere appresi nell'insegnamento delle scuole, nei vari anni, e dunque essere a tutti noti (*Papiniani, Pauli, Gaii, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et cunctos comitetur auctoritas, lectione-sque ex omni eius opere recitentur*)»<sup>369</sup>.

Lo stesso è a dirsi per Gaio. Per quanto i giuristi a lui successivi non ne ricordino mai il nome, l'attestazione di Giustiniano colloca lo studio delle sue *Institutiones* senza alcun dubbio al primo anno della formazione scolastica di diritto prima del 533, e chiamandolo *Gaius noster* l'imperatore della riforma suggerisce una dimestichezza relativa a quell'autore che può concepirsi perfettamente con lo studio serrato, capillare, insistito che si suole tenere nei confronti delle opere introduttive di nuovi percorsi di formazione: opere di base, che devono aprire la strada a ulteriori approfondimenti, specializzazioni e diramazioni di sapere, ma alle quali poter fare sempre e comunque riferimento anche più avanti nel tempo, per ogni dubbio o esitazione, o prima di intraprendere una nuova direzione del sapere.

Ulteriormente. Gli studi susseguitisi fra la fine del XIX e oltre la metà del XX secolo intorno al problema del metodo di compilazione del Digesto<sup>370</sup> hanno variamente sottolineato l'importanza delle opere di Ulpiano, in particolare dei libri *ad edictum*, sia perché i loro *escerpta* rappresentano dimensionalmente la maggior parte dell'intero prodotto conclusivo, sia perché le si è talora identificate, più o meno rimaneggiate e raffazzonate con materiale ulteriore, con quelle "parti delle leggi"<sup>371</sup> che, fatte salve le

<sup>369</sup> Così A.M. GIOMARO, *op. ult. cit.*, p. 29 s.

<sup>370</sup> Su cui richiamo, per tutti, D. MANTOVANI, *Digesto e masse bluhmiane* cit.

<sup>371</sup> Non ritengo si possa seguire Arangio-Ruiz quando ne parla come di quattro *volumina* (cfr. V. ARANGIO RUIZ, *Precedenti scolastici del Digesto*, in *Conferenze per il XIV centenario delle Pandette*, Milano 1931, p. 297 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, II, Napoli 1974, p. 317-352, in part. p. 321 s.), termine singolarmente cumulativo che, se trova giustificazione attraverso la voce imperiale per le prime tre parti (si considerino, per es., espressioni come "*nostrum nomen mereant, quia ilico tradendum eis est primum volumen, quod nobis emanavit auctoribus*" indirizzata agli studenti del primo anno che studiano la *prima pars legum*, nonché "*in tertio autem anno quod ex utroque volumine, id est de rebus vel de iudiciis, in secundo anno non erat traditum, accipiebant secundum vicissitudinem utriusque voluminis*" e "*alterutri autem eorundem volumini, id est de iudiciis vel de rebus, adiungi in secundi anni audientiam volumus*" a riguardo degli studi successivi), non vale invece certamente per il complesso dei *libri singulares* che «dal 20° al 29° si chiamarono tutti, contro ogni verità ed ogni logica, *libri singulares*». Il termine *volumen* non deve essere considerato in astratto, ma calato nella realtà della vita della scuola, per la quale il nostro punto di confronto – anche molto concreto e diretto – sono le costituzioni giustinianee che se ne occupano, la cost. *Omnem* in primis, e secondariamente la *Tanta*. Nella cost. *Omnem* il termine compare dieci volte, e dodici nella cost. *Tanta*, ma non ha sempre lo

Istituzioni di Gaio e i *responsa* di Paolo e Papiniano, avrebbero costituito l'ordine degli studi anteriore alla compilazione così come descritto dalla cost. *Omnem*<sup>372</sup>. Tali parti, indicate coi nomi complessivi di *πρῶτα*, o *prima pars legum*, di *pars legum quae de iudiciis nuncupatur*, di *pars[...] quae de rebus appellatur*, di *libri singulares* relativi a dote, tutela, testamenti e legati, rappresentano poi, nella stesura del Digesto, quei primi 36 libri che Giustiniano ritiene sufficienti ad una buona preparazione giuridica: *ex libris autem quinquaginta nostrorum digestorum sex et triginta tantummodo sufficere tam ad vestram expositionem quam ad iuventutis eruditionem iudicamus (Omnem pr.)*.

Se per queste "parti" dell'insegnamento giuridico la corrispondenza della materia e del programma di studio prima e dopo Giustiniano è indubitabile («sta in fatto - scrive Arangio Ruiz - che, per quanto riguarda l'ordine degli studi e il sistema della compilazione, non seppe distanziarsene gran che»)<sup>373</sup>, e se è anche ben plausibile che, identificabili o meno con quelle parti, esistessero delle compilazioni a catena, costruite magari con finalità diverse (e quindi anche col sistema ricostruito dal Bluhme), e poi utilizzate dai compilatori, è pensabile che la gran parte del materiale di cui

stesso significato: talora indica un complesso organico di materia suddiviso in tanti *libri* (così il *volumen de iudiciis*, il *volumen de rebus: Omnem* 1 e 3), talora una parte non specificamente individuata, una quantità della stessa materia (così nella *collectio tripertiti voluminis, quod pro dotibus composuimus, Omnem* 3; o nel gemino *volumen de testamentis, ibidem*; o nel *omne quod ius invenitur gemino volumine inscriptum est, Tanta* 7e); talora assume un significato generale di "opera, opere" (così il riferimento alle opere di Papiniano *quorum volumina in tertio anno studiosi recitabant, Omnem* 4; così i tanti volumi di leggi di cui dice *Tanta* 12, 17, 21, 22), talora con lo stesso significato di "libro, libri" e in loro vece (così nella rappresentazione delle Istituzioni come *primum volumen, quod nobis emanavit auctoribus, Omnem* 7, o anche del gemino *volumen definitionum* di Papiniano, *Omnem* 4); e ancora *volumina* sono i tre libri 20, 21 e 22 dei quali si dice *quartus autem locus ... alio libro eodem inserto volumine reposuimus ... tribus librorum voluminibus ea concludentes (Tanta* 5); talora sono, infine, le singole parti della compilazione conclusa, i *tria volumina a nobis composita*, cioè (*id est*) *institutionum et digestorum seu pandectarum nec non constitutionum (Omnem* 7; *Tanta* 8, 12, 14; *Tanta* 12).

<sup>372</sup> «Sostanzialmente, un *curriculum* sufficiente alla buona preparazione dei giovani: i *principia* davano le linee fondamentali della procedura e le regole sull'introduzione dell'istanza, coi necessari sviluppi sulla procura e sulla gestione dei negozi, e con le azioni di dolo e di violenza; la *pars de iudiciis* contemplava, dal punto di vista della tutela giudiziaria, il diritto ereditario, la proprietà, l'usufrutto, le servitù il condominio, e inoltre - a tacere di minori istituti - l'azione Aquiliana e le nossali; la *pars de rebus* esponeva il mutuo e le ipotesi di spettanza della *condictio*, le azioni date contro il padre o il padrone per il contratto del figlio o del servo, infine tutti i contratti reali e consensuali; i *libri singulares* sulla dote e sulla tutela si estendevano fino ad esaurire il diritto di famiglia, mentre la materia dei testamenti, delizia della giurisprudenza romana, trovava il suo luogo negli ultimi [...] libri» (V. ARANGIO RUIZ, *op. cit.*, p. 323).

<sup>373</sup> *Ibidem*.

erano formate derivasse da Ulpiano. Per un esempio a conferma, la caratteristica espositiva dei *libri ad edictum*, così puntuale ed esegetica, ne faceva certamente un ottimo strumento di lavoro sia per la pratica del foro che per l'insegnamento.

E' un dato di fatto che quantitativamente la gran parte delle citazioni del Digesto derivano dalle opere di Ulpiano, che i *libri ad edictum* sono la sua opera più rappresentata (476 pagine, da 422 a 898, della *Palingenesia* del Lenel, e contro le 179, da 1019 a 1198, dei suoi *libri ad Sabinum*; e a fronte 232, da 966 a 1198, e 43, da 1251 a 1294, dei corrispondenti *libri ad edictum* e *libri ad Sabinum* di Paolo). A partire da Gustav Hugo<sup>374</sup> la dottrina ha generalmente riconosciuto una generale paternità ulpiana per altre "parti" sistematiche del Digesto, che rimandano a compilazioni pregresse, com'è per i quattro *volumina* (1. *πρῶτα*; 2. *de iudiciis*; 3. *de rebus*; 4. *libri singulares*), e, anche a non potersi parlare di predigesti, non ha potuto non ammettere l'esistenza e l'uso di catene di testi e frammenti, costruite certamente secondo un ripetitivo ordine di analisi e riscontro.

Che Ulpiano abbia effettivamente svolto attività di insegnamento giuridico è riconosciuto e documentato<sup>375</sup>. Una possibile presenza di Ulpiano nella scuola risulta corroborata quasi quanto quella di Paolo. Relativamente al giurista di Tiro non si può fare analogo discorso circa i *libri singulares* che non sono altrettanto numerosi quanto quelli di Paolo<sup>376</sup>, ma

<sup>374</sup> Scrive Arangio Ruiz che «la maggioranza dei romanisti ne rivendica la paternità ad un solo giurista, che per le tre parti edittali è stato identificato con Ulpiano, mentre per i *libri singulares* il giurista di Tiro ha press'a poco altrettanti partigiani quanti ne ha Gaio» (V. ARANGIO RUIZ, *op. cit.*, p. 324).

<sup>375</sup> Così T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002<sup>2</sup> (1° ed. 1982), 17 s. Sulla scia di Honoré lo ammette, pur con qualche perplessità, anche G. COSSA, *op. cit.*, p. 478 nt. 397, che non crede invece di poter ripetere analogo atto di fede nei confronti di Paolo, come per altri dei giureconsulti della corte.

<sup>376</sup> Contro i 62 *libri singulares* che l'Indice fiorentino del Digesto riferisce al giurista Paolo (si veda A.M. GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo* cit., p. 19 ss. e poi 50 ss.; e ora G. COSSA, *op. cit.*, pp. 28-41), a Ulpiano ne sono attribuiti soltanto 10: *l.s. de excusationibus*; *l.s. de officio consularium*; *l.s. de officio curatoris reipublicae*; *l.s. de officio praefecti urbi*; *l.s. de officiopraefecti vigilum*; *l.s. de officio praefecti tutelaris*; *l.s. de officio quaestoris*; *l.s. pandectarum*; *l.s. regularum*; *l.s. de sponsalibus*). Le opere ulpiane costituite in più libri sono invece diciotto (*de appellationibus libri IV*; *de censibus libri VI*; *disputationum libri X*; *ad edictum aedilium curulium libri II*; *ad edictum praetoris libri LXXXI*; *de fideicommissis libri VI*; *institutionum libri II*; *ad legem Aeliam Sentiam libri IV*; *ad legem Iuliam de adulteriis libri V*; *ad legem Iuliam et Papiam libri XX*; *de officio consulis libri III*; *de officio proconsulis libri X*; *de omnibus tribunalibus libri X*; *opinionum libri VI*; i dieci libri *πανδεκτου*; *regularum libri VII*; *responsorum libri II*; *ad Sabinum libri LI*). Si è rilevato a suo luogo che le opere composite, considerandone i titoli, risultano generalmente più vaste e poliedriche, per quanto anche i titoli dei *libri singulares*

valgono invece anche per Ulpiano le suggestioni suscitate a margine della lettura della *vita Severi* con quella rappresentazione della condotta di vita e di studio di Severo e Zaccaria in Alessandria e Berito fra il V e il VI secolo<sup>377</sup>; valgono le riflessioni sulla numerosità dei frammenti del Digesto a lui riferiti che può far pensare anche in questo caso ad una analoga utilizzazione scolastica capillare dell'opera ulpiana; vale soffermare il pensiero sulla struttura dei singoli passi ulpiani, in particolare – come si è detto – dei *libri ad edictum*, come anche sulla presenza di Ulpiano come autore di massime e principi, assiomi facilmente memorizzabili sia per l'uso della scuola sia per la produzione e la *recitatio* nel tribunale; vale considerare il ripetuto confronto con il pensiero degli altri giuristi, espresso nelle tante citazioni che arricchiscono i suoi testi<sup>378</sup> e li propongono utilissimi per una appropriazione complessiva e aperta di ciascun fenomeno giuridico, globale, che non lasci la necessità di attingere altrove per opinioni adesive o contrarie; vale dare il dovuto risalto alle *Notae*, in particolare alle *Notae* a Papiniano, travolte, insieme a quelle di Paolo, nella riprovazione dell'imperatore Costantino (CTh. 1.4.1)<sup>379</sup>; vale, infine, la collocazione di certi suoi scritti significativi fra le opere a carattere scolastico (e si pensa in particolare, ugualmente che per Paolo, alle Istituzioni)<sup>380</sup>.

Per quello che riguarda la conoscenza che gli studenti delle scuole potevano avere dell'opera di Ulpiano è opportuno riconsiderare la ben ipotizzabile presenza ulpiana nei programmi delle scuole pregiustiniane, e in particolare la sua preponderanza nella trattazione dei “quattro volumina” (1. *πρῶτα*; 2. *de iudiciis*; 3. *de rebus*; 4. *libri singulares*), e nelle catene di frammenti relativi ai temi più vari<sup>381</sup>.

presentino talora qualche ampiezza. Va segnalata la contemporanea presenza di un *regularum libri VII* e di un *l.s. regularum* (su cui ampiamente G. COSSA, *op. cit.*, p. 321 ss.); come, d'altra parte, di dieci libri di pandette, in greco (*πενδεκτου βιβλια δεκα*) e di un *l.s. pandectarum*. Vanno rilevate, infine, le *Notae* ai *digesta* di Marcello e ai *responsa* di Papiniano.

<sup>377</sup> Cfr. *supra*, nt. 356.

<sup>378</sup> Anche se non si registrano per Ulpiano opere di confronto diretto, tranne nel caso, peraltro “classico”, dei *libri ad Sabinum*.

<sup>379</sup> Si veda per esempio D. 3.5.30.2, Pap. 2 *resp.* (*Litem in iudicium deductam et a reo desertam frustratoris amicus ultro egit, causas absentiae eius allegans iudici: culpam contraxisse non videbitur, quod sententia contra absentem dicta ipse non provocavit. Ulpianus notat: hoc verum est, quia frustrator condemnatus est: ceterum si amicus, cum absentem defenderet condemnatus, negotiorum gestorum aget, poterit ei imputari, si cum posset non appellasset*); D. 20.1.27, Marcel. 5 *dig.*; D. 26.7.28, Marcel. 8 *dig.*; D. 29.7.9, Marcel. 9 *dig.*; ecc.

<sup>380</sup> Così A.M. GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo cit.*, p. 6 ss., e in part. p. 24.

<sup>381</sup> Un richiamo, elementare, va pur fatto alla *Storia del diritto romano* di Vincenzo ARAN-  
GIO RUIZ, p. ss., 14 ed., Napoli 1996), p. 380 ss.

Pertanto, se il nome di Papiniano, di Paolo, di Ulpiano e di Gaio nel dettato della legge delle citazioni si giustifica in quanto la legge stessa assume coscienza che la citazione al parere dei quattro non è nei fatti falsificabile, risulta per certi aspetti più complesso giustificare il nome di Modestino, perché quel nome non risulta nella cost. *Omnem*, non risulta in particolare nei programmi delle scuole.

Pure l'importanza di Modestino, Elio Floriano Erennio Modestino, in ambito dell'insegnamento è innegabile. La dottrina<sup>382</sup> ne ha ripercorso minuziosamente l'attività inquadrando il giurista fra gli autori che, come Gaio ed Elio Marciano, rappresentano al meglio la sezione dei Lehrbücher, poiché la loro opera è prevalentemente dedicata all'insegnamento. E se Liebs conta i singoli libri che hanno carattere isagogico (10 libri di *Regulae*, 9 di *Differentiae*, 12 di *Pandectae*, in tutto 31 libri contro i 17 restanti, di opere monografiche), dal canto suo Gloria Viarengo ne indaga<sup>383</sup> i metodi, l'afflato teorico che permea il suo insegnamento del diritto, le tecniche di esposizione didattica, quelle sue "caratteristiche, dal punto di vista sia argomentativo che espositivo, che richiamano modelli retorici risalenti"; e – non ultimo problema – si sofferma sulla possibile utenza interessata a quel tipo di insegnamento, così diverso rispetto all'insegnamento elementare istituzionale.

Non è senza significato – io ritengo – che le opere del giurista (allievo di Ulpiano, che lo dice *studiosus meus* rispondendo ad una sua richiesta dalla Dalmazia come si legge in D. 47.2.52.20, Ulp. 37 *ad ed.*), attivo nella segreteria *a libellis* forse nel periodo fra il 223 e il 225 secondo una tesi di Honoré<sup>384</sup>, e dichiaratamente *praefectus vigilum* in rapporto alla *lis fullonum* in un tempo imprecisato dello svolgimento della stessa fra l'inizio nell'anno 226 di Alessandro Severo al 244 di Gordiano), si trovino raggruppate tutte nella massa edittale dopo la lunga serie dei *libri ad edictum* (Ulpiano, Paolo, Gaio, Callistrato), dopo la serie dei commenti *ad Plautium* (Paolo, Pomponio, Giavoleno), dopo un inserto dei *digesta* di Celso e di Marcello e di un'operetta ulpiana, *de officio consulis*. Rimane in collocazione separata

<sup>382</sup> Cfr. D. LIEBS, in R. Herzog – P. Lebrecht Schmidt, *Handbuch der Lateinischen Literatur der Antike*, 4, München 1997, pp. 187-188 (cfr. l'indice generale del volume a p. VII) = *Nouvelle Histoire de la littérature Latine*, 4, trad. fr. a cura di K. Sallmann (dir. F. Heim), Turnhout 2000, p. 228.

<sup>383</sup> Cfr. G. VIARENGO, *Studi su Erennio Modestino*, I e II, Torino rispettivamente 2009 e 2012. L'a. indaga la figura emblematica sotto il duplice aspetto, in entrambi i casi problematico, dei "Profili biografici" (Torino 2009) e della figura scientifica nel suo complesso ("Metodologie e opere per l'insegnamento del diritto", Torino 2012).

<sup>384</sup> Cfr. A. HONORÉ, *Emperors and Lawyers*, p. 101 ss.; Id., *Ulpian*, p. 30-33; criticamente G. VIARENGO, *Studi su Erennio Modestino. Profili biografici*, Torino, p. 84 ss.

soltanto il *de poenis* che trova spazio quasi sul finire dell'elencazione della stessa massa, al n. 174<sup>385</sup>.

Sono i nove libri delle *differentiae*, i sette libri delle *pandectae*, i dieci libri delle *regulae* e i dieci dei *responsa*, il *de excusationibus* in sei libri, il *de poenis* in quattro libri, i libri *de praescriptionibus*, e poi vari *libri singulares* in materia successoria e matrimoniale<sup>386</sup>. Si tratta di un gruppo di opere non dichiaratamente legate all'editto (alcune delle quali, anzi – e penso alle *pandectae* – potrebbero meglio costruirsi secondo il sistema civilistico) e di argomento talmente vario da rendere estremamente difficile, se non da escludere, un tentativo di considerarle unitariamente nell'ambito di un filone unico e deciso. Dunque nell'elencazione delle opere dei giuristi antichi (e nella divisione operativa per masse) di Erennio Modestino si è voluto valutare l'apporto unitariamente senza frantumarlo in diversi rivoli, a riconfermare il criterio essenzialmente unitario che informa i suoi scritti, quale risulta dall'insieme delle sue opere e per la loro specifica utilizzazione.

Del resto già altrove si era rilevato come, quantunque il suo nome non ricorra accanto agli altri nei programmi di studio delle scuole del tempo, la produzione letteraria di Erennio Modestino, ugualmente che per Paolo, ugualmente che per Ulpiano (con le differenze del caso), sembrerebbe insistere particolarmente sui *libri singulares*, tanto che il confronto numerico con le opere composite è, sia pure di poco, a vantaggio di questi ultimi, per 9 a 6<sup>387</sup>.

In un gioco circolare di rimandi si può concludere infine che fra la scuola, con i suoi insegnamenti e con i suoi programmi, e la legge del 426 di Valentiniano e Teodosio (la legge delle citazioni), con quei nomi e quella

<sup>385</sup> L'insieme delle opere di Modestino porta numerazione 137-151, con inserimento ai nn. 143 e 144, naturalmente *ratione materiae*, del *l.s. de officio praetoris tutelaris* e del *l.s. excusationum* di Ulpiano

<sup>386</sup> Appartengono al gruppo delle opere composte di più libri i *differentiarum libri IX*; i *de excusationibus libri VI*; i *pandectarum libri XII*; i *de poenis libri IV*; i *regularum libri X*; i *responsorum libri XIX*; sono dichiarati *libri singulares*: il *de differentia dotis*; *de enucleatis casibus*; *de heurematicis*; *de inofficioso testamento*; *de legatis et fideicommissis*; *de manumissionibus*; *de praescriptionibus*; *de ritu nuptiarum*; *de testamentis*.

<sup>387</sup> Va notato altresì come già a inizio del V sec. si possa attestare in Occidente l'esistenza di *corpora* delle opere dei giuristi citati nella legge delle citazioni: cfr. P. PESCANI, *Il piano del Digesto e la sua attuazione*, in «BIDR», LXXVII, 1974, pp. 277 sgg. Si veda a conferma l'interpretatio di Cth. 1.4.3. Sul tema anche V. MAROTTA, *La letteratura giurisprudenziale tra III e IV secolo: il problema della recitatio processuale*. Lezione tenuta a Napoli presso l'Associazione di Studi Tardoantichi il 20 maggio 2008, *passim*.

disciplina, va considerato uno strettissimo rapporto, che ha giustificazione nella realtà storica e nella penuria “letteraria” dei tempi.

Semplicisticamente la *Interpretatio visigotica*, in un mondo in cui doveva essere più difficile il reperimento dei codici, pur menzionando Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino, si dimentica volutamente degli *omnes tutti quos illi celebrarunt*, e non menziona neanche l'allegazione dei codici che la norma ravennate richiedeva per riconoscere valore ai vari Scevola, Sabino, Giuliano, Marcello, i quali sono collocati invece direttamente di seguito ai primi cinque; per aggiungere però a loro riguardo che *in suis corporibus non inveniuntur, sed in praefatorum opere tenentur inserti*, e autorizzando così implicitamente, la citazione per *relationem* (ma, appunto, soltanto - sembrerebbe - per Scevola, Sabino, Giuliano, Marcello). Per finire poi, ancor più restrittivamente, per dare valore *in causis praesentium temporum* (i tempi dell'*interpretatio* nell'Occidente romano) soltanto a Gaio, Papiniano e Paolo (dove si può notare anche la diversa sequenza dei nomi) oltre che ai due codici Gregoriano ed Ermogeniano, appaiati alla voce dei giuristi:

INTERPRETATIO. haec lex ostendit, quorum iuris conditorum sententiae valeant; hoc est, Papiniani, Pauli, Gaii, Ulpiani, Modestini, Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli: quorum si fuerint prolatae diversae sententiae, ubi maior numerus unum senserit, vincat. quod si forsitan aequalis numerus in utraque parte sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua Papinianus cum aequali numero senserit: quia ut singulos Papinianus vincit, ita et cedit duobus. Scaevola, Sabinus, Iulianus atque Marcellus in suis corporibus non inveniuntur, sed in praefatorum opere tenentur inserti. Gregorianum vero et Hermogenianum ideo lex ista praeteriit, quia suis auctoritatibus confirmantur ex lege priore, sub titulo de constitutionibus principum et edictis. sed ex his omnibus iuris consultoribus, ex Gregoriano, Hermogeniano, Gaio, Papiniano et Paulo, quae necessaria causis praesentium temporum videbantur, elegimus.

*Questa legge esplicita quali opinioni degli antichi giureconsulti abbiano valore, cioè quelle di Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano, Modestino, Scevola, Sabino, Giuliano e Marcello: e di questi, se sono stati formulati giudizi diversi, vinca quello per cui propende il numero maggiore. E se per caso è eguale il numero per l'una e per l'altra opinione, sia considerata di maggior valore quella nella quale nell'eguale numero risulti Papiniano: poiché se Papiniano supera tutti presi singolarmente, così <tut-*

*tavia> deve cedere di fronte a due pareri contrari. Scevola, Sabino, Giuliano e Marcello non si trovano in un proprio corpus, ma sono citati nell'opera dei predetti. E questa legge ignora il Gregoriano e l'Ermogeniano, perché sono confermati nella loro validità da una legge precedente sotto il titolo de constitutionibus principum et edictis. Ma fra tutti questi giureconsulti, per tutto quanto è necessario alle cause nei tempi presenti, dovremo dare la preferenza al Gregoriano, all'Ermogeniano, a Gaio, a Papiniano e Paolo.*



## APPENDICE

A mo' di Conclusione vorrei riproporre la lettura di uno studio del De Francisci (1912) sulla *Vita Severi* di Zaccaria lo Scolastico, che ritengo basilare per fornire notizie delle scuole del V secolo. Vi farei premettere una breve annotazione che riprende altro studio, di Vincenzo Poggi S.J., rimasto dimenticato, *Severo di Antiochia alla scuola di Beiruth*<sup>388</sup>.

Il Poggi riporta in apertura una lunga e minuziosa rassegna di tutti gli studi prodotti dalla dottrina sul manoscritto siriano pubblicato per la prima volta nel 1893 da Johannes Spanuth a Göttingen. Segue un paragrafo intitolato "Severo *antecessor*" che confronta un passo del manoscritto in questione<sup>389</sup> col passo parallelo di altra *Vita Severi* scritta da Giovanni, igumeno di Beṭ-Afṭonia, in cui si dice: "Severo, con la sua applicazione allo studio del diritto, superò a tal punto tutti i suoi condiscipoli, come anche tutti coloro che erano stati prima di lui giuristi celebri, che tutti lo scelsero come professore di diritto, cioè come colui che viene detto *antecessor*", translitterando dal greco ἀντικίνησωρ.

L'applicazione del termine agli anni degli studi di Severo (circa il 490/491 è certo anacronistico, dal momento che esso compare per la prima volta col significato di "maestro di studi" soltanto nella cost. *Omnem* (l'igumeno Giovanni muore nel 538), ma, anche da un confronto ulteriore con Zaccaria lo Scolastico, nella lettura del Kugener e poi del Wenger, si potrebbe concludere – ed è di grande suggestione – che comunque Severo fu un maestro, ovvero che comunque «alla fine della sua formazione universitaria a Beiruth, ha composto un'opera giuridica».

<sup>388</sup> In *L'eredità classica nelle lingue orientali* (a cura di M. Pavan e U. Cozzoli), Roma 1986, p. 57 ss.

<sup>389</sup> "Severo arrivò così a possedere nel diritto la scienza di un maestro e ad essere stimato tale dalla maggior parte degli studenti capaci di giudicare senza gelosia".

## Pietro de Francisci

### Vita e studii a Berito tra la fine del V e gli inizi del VI secolo\*

Fra le molte lacune che, non ostante la relativa abbondanza delle fonti <sup>(1)</sup>, presenta la storia del diritto romano nell'epoca romano-ellenica, una ve n'ha, specialmente grave e profonda, intorno agli studii e alle scuole di diritto del periodo precedente la compilazione Giustiniana. Infatti, mentre per l'ordinamento degli studii noi siamo costretti ad accontentarci delle oscure indicazioni offerte da Giustiniano nel § 1 della const. *Omnem*, manchiamo totalmente, o quasi, di notizie intorno alla vita, le vicende, la frequenza delle scuole <sup>(2)</sup>. Alcuni testi siriaci, editi recentemente e sfuggiti sin qui all'esame degli storici del diritto romano, aprono ora uno spiraglio di luce abbastanza viva sulla vita e gli studii a Berito tra la fine del V e gli inizi del VI secolo.

I testi, che io esaminai finora, contengono diverse redazioni e svariati racconti della vita di Severo, cosiddetto di Antiochia, che fu patriarca di questa città dal 512 al 518, che vide i regni di Zenone, Anastasio, Giustino e Giustiniano, che ebbe tanta parte nelle lotte religiose di quel tempo e che pochi anni prima di morire fu colpito dalla novella di Giustiniano, *Περὶ τῆς καθαιρήσεως τῶ τῆς τῆς Ανθίμου καὶ Σεβήρου καὶ Πέτρου καὶ Ζώρα καὶ τῶν λοιπῶν* <sup>(3)</sup>. Ma soprattutto interessanti per la nostra ricerca sono la vita di Severo, scritta da Zaccaria lo Scolastico <sup>(4)</sup>, e quella composta da Giovanni,

\* Pubblicato in Roma, Tipografia della R. Accademia dei Lincei, 1912.

<sup>1</sup> Osservo peraltro che per la gloria giuridica di questo periodo non è ancor stata messa a contributo, come si potrebbe e si dovrebbe, la grande massa di fonti costituita dalla letteratura religiosa latina greca e orientale. Il mio breve studio vuol essere un primo saggio dei frutti che ci si possono aspettare da un lavoro su quelle fonti, e soprattutto sulle fonti siriane, rispetto alle quali la difficoltà della ricerca è accresciuta dalla difficoltà derivante dalla lingua.

<sup>2</sup> I pochi indizi posseduti possono vedersi in KRUEGER, *Quellen*, pp. 346 e ssg. A quelli si aggiungano: GREGOR. THAUM., *Or. Panegy. in Origen.*, ed. Voss, p. 186; ZACHAR. MITYLEN., *De opific. Mundi*, ed. Gronov., pp. 164, 166; e gli epigrammi greci in *Anthol. Palat.*, c. IX, nn. 425-427, ed. Didot, II, p. 88; c. XVI, n. 38 (*Appendix Planudea*). Questi epigrammi portano l'indicazione *Ἰωάννου τοῦ βαρβουκάλου*.

<sup>3</sup> *Novell.* 42.

<sup>4</sup> Il testo greco di questa vita è perduto: il ms. SACHAU 321 (fol. 109 r°-135 r°), ce ne ha conservata un'ottima versione siriana, pubblicata nel 1893 dallo SPANUTH, *Zacharias Rhetor*,

superiore del convento di Beith-Apthonia <sup>(5)</sup>; più la prima della seconda, sia perché opera di un avvocato vissuto a Costantinopoli <sup>(6)</sup>, sia perché scritta da un contemporaneo, anzi da un amico e compagno di studii di Severo, allorchè questi a Berito frequentava la scuola di diritto.

Questi scritti, composti con intento apologetico, oltre le notizie riguardanti Berito, contengono abbondanti e ricche informazioni sulle scuole di Alessandria, nonché sulle condizioni religiose del tempo.

Tralasciamo quest'ultimo argomento, che esorbita dal campo dei nostri studii, e fermiamo invece l'attenzione sui dati relativi agli studii di Alessandria.

I corsi speciali di diritto erano anche in quel tempo preceduti da studii preparatorii, dei quali centro importante e frequentatissimo era appunto Alessandria. Infatti Severo da Sozopoli in Pisidia, dopo la morte del padre che era membro della βουλή di questa città, viene dalla madre, insieme coi suoi due fratelli, mandato ad Alessandria <sup>(7)</sup>, perchè si dedichi allo studio della grammatica (γραμματική) e della retorica (ρητορική), così greche come latine (ῥωμαϊῶς)<sup>(8)</sup>. Importa già rilevare questo fatto dello studio contemporaneo delle due lingue, studio necessario a chi volesse dedicarsi agli studii giuridici, dato che le fonti classiche originali erano in gran parte in latino. È probabile, anzi, che l'importanza di Alessandria e l'affluirvi dei giovani per ragioni di studio dipendessero appunto dal fatto che qui, a differenza delle città dell'Oriente, era più facile studiare ed addestrarsi anche praticamente in ambedue gli idiomi.

*Das Leben des Severus von Antiochien in Syrischen Uebersetzung*, Göttingen, 1893 (*Wissenschaft. Beilage z. Progr. des Kön. Gymn. z. Kiel*), e più recentemente dal KUGENER, *Vie de Sevère par Zachariae le scholastique*, Parigi, Firmin-Didot (*Patrologia orientalis*, tom. II, fasc. 1), con una buona, se non sempre esatta, traduzione francese. (Vedi la recensione del P[eters] in *Analecta Bollandiana*, 1905, p. 151). Cito questa vita nell'edizione appunto del Kugener, indicandola con I.

<sup>5</sup> Anche quest'opera, originariamente scritta in greco, ci è pervenuta solamente in una traduzione siriana in due mss.: SACHAU 321 (fol. 135 r<sup>o</sup>-147 v<sup>o</sup>), e add. 17, 203 del British Museum; anch'essa fu pubblicata insieme con altri frammenti siriani, greci e arabi relativi a Severo, dal KUGENER, *Vie de Sevère par Jean supérieur du manastère de Beith-Apthonia*, Parigi, Firmin-Didot (*Patrologia orientalis*, II, fasc. 3). Cito questa vita secondo l'edizione del Kugener indicandola con II. Una versione in etiopico della vita di Severo scritta da Atanasio sarà pubblicata fra breve dal GOODSPEED.

<sup>6</sup> I, p. 95. Anche Zaccaria, come il suo grande amico, seguiva la teoria monofisita (I, p. 103).

<sup>7</sup> I, p. 11; II, p. 219.

<sup>8</sup>   
:I, 11.

In questo vivo focolare di studii, noi troviamo così, durante il regno di Zenone <sup>(9)</sup>, insieme con Severo e coi suoi fratelli, Zaccaria di Gaza, l'autore della vita di Severo <sup>(10)</sup>, Menas <sup>(11)</sup>, che morì ancor nel fiore della giovinezza <sup>(12)</sup>, Paralio di Afrodisia in Caria <sup>(13)</sup>, Tomaso di Gaza <sup>(14)</sup>, Zenodoto di Mitilene <sup>(15)</sup> e Isidoro suo fratello <sup>(16)</sup>, Demetrio di Sulmona (?) <sup>(17)</sup> e molti altri in gran numero, come dimostra il racconto fatto da Zaccaria degli avvenimenti occorsi a quel tempo in Alessandria. Numerosi vi dovevano essere i maestri di grammatica e retorica: ci vengono infatti ricordati Giovanni soprannominato il *Σημειογράφος* <sup>(18)</sup>, il quale doveva insegnare grammatica, Sopater <sup>(19)</sup>, maestro di retorica; Stefano, che però già, all'epoca in cui Severo si trovava in Alessandria, si era dato alla vita religiosa <sup>(20)</sup>; Aftonio, un maestro cristiano la cui scuola era frequentatissima <sup>(21)</sup>, e Orapollon <sup>(22)</sup>, nella cui scuola si radunavano invece numerosi uditori dediti, come il maestro, a pratiche religiose pagane. La vita di questi giovani studiosi non passava molto tranquilla, e i conflitti fra cristiani e pagani venivano spesso a turbare la serenità della scuola, non rispettando nemmeno le *σχολαί*, che dovevano talora subire le invasioni degli scolari di un partito, desiderosi di battersi cogli studenti avversarii <sup>(23)</sup>. In Alessandria infatti non erano pochi i filosofi rimasti fedeli alle pratiche di culto pagane: tali Orapollon, Erascos, Asclepiodoto, Ammonio, Isidoro <sup>(24)</sup>; e soprattutto erano coltivate pratiche superstiziose aventi relazione col culto di Iside, venerata ancora nel tempio di *Μένουθις*, distante quattordici miglia da Alessandria <sup>(25)</sup>, tempio che venne assalito e saccheggiato da scolari cri-

<sup>9</sup> I, p. 35.

<sup>10</sup> I, pp. 11, 23.

<sup>11</sup> I, p. 12.

<sup>12</sup> I, p. 44.

<sup>13</sup> I, pp. 15, 39.

<sup>14</sup> I, pp. 23-24.

<sup>15</sup> I, pp. 24, 25-26.

<sup>16</sup> I, p. 37.

<sup>17</sup> I, p. 26.

<sup>18</sup> I, p. 12.

<sup>19</sup> I, p. 12.

<sup>20</sup> I, pp. 14, 15.

<sup>21</sup> I, p. 25.

<sup>22</sup> I, pp. 15, 16, 23.

<sup>23</sup> I, p. 23. Non sempre però i maestri insegnavano nella *σχολή*, ma spesso spiegavano ed insegnavano in casa (I, p. 23).

<sup>24</sup> I, pp. 16, 22.

<sup>25</sup> I, pp. 17 sgg.



Lucio <sup>(33)</sup>, Stefano di Palestina <sup>(34)</sup>, Eliseo di Licia <sup>(35)</sup>, Menas di Cappadocia <sup>(36)</sup>, Isidoro, Anatolio, Atanasio, tutti di Alessandria <sup>(37)</sup>: e ancora Giorgio di Tessalonica <sup>(38)</sup>, Crisaorio di Tralles <sup>(39)</sup>, Asclepiodoto di Eliopoli <sup>(40)</sup>, un Leonzio <sup>(41)</sup>, un armeno e molti altri. A Berito doveva recarsi per gli studii di diritto, che invece abbandonò per l'ascesi, Pietro di Cesarea <sup>(42)</sup>; a Berito avevano studiato Giovanni soprannominato Rufus e Teodoro di Ascalona, detto il Giusto <sup>(43)</sup>, nonché Atanasio, il celebre monofisita, e Stefano suo amico e compagno di vita religiosa <sup>(44)</sup>. L'elenco stesso di questi studenti e delle città delle quali erano oriundi dimostra come la scuola di Berito dovesse godere di una fama di molto superiore a quella della scuola di Alessandria e fors'anche a quella della scuola di Costantinopoli.

La maggior parte di questi giovani si dedicava agli studii giuridici collo scopo di avviarsi poi alla carriera forense, che viene indifferentemente designata coi due termini *δικανική* <sup>(45)</sup> e *σχολαστική* <sup>(46)</sup>. Anche Severo, che più tardi prese l'abito di religioso, come molti dei giovani dei quali abbiamo fatto i nomi, giunse fino al termine degli studii: anzi, già aveva acquistato in Berito delle toghe <sup>(47)</sup> per l'esercizio della professione alla quale si era preparato, quando fu attratto dalla vocazione di dedicarsi al servizio di Dio.

Gli studenti del primo anno, che, come conferma la biografia di Zaccharia <sup>(48)</sup>, erano soprannominati *dupondii*, dovevano, né più né meno che al

<sup>33</sup> I, p. 88.

<sup>34</sup> I, p. 56.

<sup>35</sup> I, p. 55, 85. Quest'ultimo, insieme con Filippo di Patara e Stefano di Palestina, è ricordato anche in II, 225.

<sup>36</sup> I, p. 64.

<sup>37</sup> I, pp. 56, 59, 87.

<sup>38</sup> I, p. 57.

<sup>39</sup> I, pp. 68, 73, 74.

<sup>40</sup> I, p. 66.

<sup>41</sup> I, p. 66.

<sup>42</sup> I, p. 98; II, p. 230.

<sup>43</sup> I, pp. 86, 87.

<sup>44</sup> I, pp. 14-15.


<sup>45</sup> I, pp. 52, 89, 92, 95.


<sup>46</sup> ܫܘܠܫܘܢܝܘܬܐ ܕܩܘܪܕܝܢܐ: I, 81, 92; II, 225. Il Kugener traduce con *σχολαστική* il termine siriano *scholastikonthd*, sebbene i dizionarii greci non registrino questo termine: cfr. a. II, 217, 270 (qui v'ha una confusione fra Teodoro e Severo, fatta dallo pseudo-Zaccharia).

<sup>47</sup> ܩܘܪܕܝܢܐ.


<sup>48</sup> I, p. 47.

giorno d'oggi, sopportare gli scherzi e le piccole angherie che loro infliggevano gli studenti del secondo anno, gli *edictales* <sup>(49)</sup>: e Zaccaria, arrivando a Berito, sebbene pensasse che queste prove servono ad esercitare il controllo su sé medesimi, *ἐγκράτεια*, fu molto lieto di trovare in Severo un protettore efficace per la sua autorità e la sua influenza sui compagni. Le lezioni venivano date nella *σχολή*, una vera e propria aula universitaria, regolarmente, tutti i giorni della settimana, all'infuori della domenica e del pomeriggio del sabato <sup>(50)</sup>. I corsi dovevano consistere non solamente in spiegazioni date dal maestro, ma in veri e propri esercizi degli studenti sulle fonti, tanto che Zaccaria usa la parola *πράξις*, per designare appunto la partecipazione degli studenti alla lezione <sup>(51)</sup>, che doveva avvicinarsi di molto a quello che sono oggi le lezioni di esegesi. Del corso e dei commenti dell'insegnante gli studenti dovevano prendere appunti, che servivano poi per lo studio che essi facevano a casa loro; dice infatti Zaccaria, che i giovani, ritornati alle loro abitazioni, ripetevano le lezioni del maestro <sup>(52)</sup>: anzi egli ricorda come Severo avesse accuratamente raccolto gli insegnamenti in numerosi quaderni, che poi lasciò come *ύπομνήματα* ai compagni dei corsi inferiori <sup>(53)</sup>. Questi libri di note e di appunti passavano quindi


<sup>49</sup> I, p. 47: 

<sup>50</sup> I, p. 52: 

<sup>51</sup> I, p. 48.

<sup>52</sup> I, p. 53: 


ved. a. I, 82.

<sup>53</sup> I, p. 91: 

dall'uno all'altro studente e costituivano così un mezzo di diffusione dei corsi e dei commenti dei maestri: simile origine scolastica devono avere anche molte delle opere appartenenti al periodo posteriore alla compilazione quali la cosiddetta parafrasi di Teofilo <sup>(54)</sup> e il frammento di indice del Digesto contenuto nel papiro fiorentino <sup>(55)</sup>.

Gli studii pare che durassero quattro anni <sup>(56)</sup>, come dichiara anche Giustiniano nella costituzione *Omnem*; ma sembra peraltro che i giovani desiderosi di formarsi una cultura più larga e profonda usassero protrarre il loro soggiorno oltre quel termine, come avevano fatto Anastasio di Edessa, Filippo di Patara, Anatolio di Alessandria <sup>(57)</sup>. Curiosa è la circostanza, attestata da Zaccaria, che gli studenti di second'anno, gli *edictales*, erano soliti assistere pure ai corsi dei *dupondii*, che forse a quelli servivano come corsi di ripetizione <sup>(58)</sup>.

Interessante sarebbe per noi poter conoscere quali fossero le opere studiate in queste scuole: ma purtroppo su questo punto i dati ci fanno quasi completamente difetto. Però un passo della vita scritta da Zaccaria ci permette di affermare che nelle scuole di quell'epoca non si studiavano solamente le opere e i testi indicati da Giustiniano: infatti Zaccaria dichiara esplicitamente che Severo aveva studiato anche tutte le costituzioni imperiali (Codice Teodosiano? Novelle post-Teodosiane?), comprese quelle del suo tempo <sup>(59)</sup>: dal che appare come, anche anteriormente a Giustiniano, la




Sulla fama acquistatasi da Severo negli studii, tanto che i compagni l'avevano soprannominato *ἀντικλήτωρ*, ved. a. II, 215.

<sup>54</sup> In questo modo si spiegano le frequenti inesattezze, nonché gli errori contenuti in quest'opera.


<sup>55</sup> Cfr. il mio studio su questo testo, in *Rend. Ist. Lomb.* 1912.

<sup>56</sup> I, p. 56.

<sup>57</sup> I, p. 56:



<sup>58</sup> I, p. 48:



<sup>59</sup> I, p. 91: ved. il testo citato nella nota 1, p. 10.



cultura giuridica fosse più larga di quanto l'imperatore vorrebbe far credere. Del resto si ricordi che Eudossio, il quale probabilmente aveva insegnato a Berito, come suo figlio Leonzio, aveva appunto commentato le costituzioni imperiali <sup>(60)</sup>.

I nostri testi risolvono anche il dubbio relativo alla parentela fra Eudossio e Leonzio. Zaccaria racconta infatti che il suo primo giorno di scuola era stato appunto occupato da una lezione di Leonzio, figlio di Eudossio, il quale insegnava allora a Berito e godeva di altissima riputazione <sup>(61)</sup>. Quindi è ormai sicura la parentela fra Eudossio e Leonzio e quella fra Eudossio e Anatolio figlio di Leonzio, la quale ancor oggi era dubbia in dipendenza di un'incertezza di lettura nel § 9 della costituzione *Tanta* <sup>(62)</sup>. Inoltre resta assodato che la vita di Eudossio, il quale in parecchi scolii dei Basilici è chiamato *ὁ ἥρωος* <sup>(63)</sup>, deve porsi certamente per la più gran parte nel sec. V, e che in un elenco dei maestri di diritto anteriori alla compilazione non può tralasciarsi il nome di Leonzio, come invece ha fatto l'Heimbach nei suoi *Prolegomena ai Basilici* <sup>(64)</sup>.

Tuttavia non bisogna credere che tutti gli studenti di Berito fossero assidui e diligenti come Severo, il quale poi dedicava il pomeriggio del sabato e la domenica allo studio delle opere dei padri greci. Berito offriva ai giovani corse di cavalli e spettacoli teatrali, e vi erano numerose, a dire di Zaccaria, le cortigiane <sup>(65)</sup>, tanto che la città veniva designata come *ἡδονῶν πηγή*; e vengono ancora ricordati dei giovani (*πόρνοι*?), soprannominati *ἑταῖροι* (?), di costumi infami, i quali provano come certe forme di immoralità fossero molto diffuse fra gli studenti del tempo <sup>(66)</sup>.

Ma oltre che da queste condizioni di ambiente, gli studii venivano spesso turbati in Berito, come in Alessandria <sup>(67)</sup>, da lotte vivaci fra pagani e cristiani. Zaccaria rammenta un gruppo di studenti, fra i quali Giorgio di Tessalonica, Asclepiodoto di Eliopoli, Crisaorio di Tralles, un Leonzio, un

<sup>60</sup> HEIMBACH, *Proleg. Basil.*, p. 11.

<sup>61</sup> I, p. 60:   


<sup>62</sup> ved. HEIMBACH, *Proleg. Basil.*, p. 10.

<sup>63</sup> ved. *Bas.* (HEIMBACH), I, 696, 704; II, 454, 489; V, 593.

<sup>64</sup> pp. 9-11.

<sup>65</sup> I, p. 77: ved. a., p. 51; II, 213.

<sup>66</sup> I, p. 68.

<sup>67</sup> Lotte analoghe vengono ricordate in Afrodizia in Caria, I, pp. 36, 37, 39, 40.

armeno, i quali non solo coltivavano credenze pagane, ma erano pure dediti a studii e pratiche magiche, che apprendevano da libri attribuiti a Zoroastro, a Ostones, a Manetone <sup>(68)</sup>. Anzi, in seguito ad un tentato sacrificio di uno schiavo etiope, che avrebbe dovuto essere ucciso la notte, nel circo, allo scopo di propiziare ad uno di questi giovani l'amore di una donna di Berito, scoppiò una specie di rivolta popolare, fomentata dagli studenti cristiani, in seguito alla quale vennero dati al rogo molti libri magici scoperti in seguito alle confidenze di un copista troppo loquace, e Crisoario dovette lasciare Berito colla moglie e tutte le cose sue, che egli perdette miseramente in seguito al naufragio della nave che le riportava in patria <sup>(69)</sup>. Come si vede anche da quest'ultimo particolare, gli studenti di quel tempo dovevano in gran parte appartenere a famiglie ricche di censo: e anche Severo <sup>(70)</sup> possedeva numerosi bagagli e schiavi, che, quando vestì l'abito religioso, fece vendere da Zaccaria, collo scopo di distribuire il ricavo ai poveri.

Rilevo ancora un ultimo particolare, che non è, a mio vedere, di poca importanza. Risulta dalla lettura di questi testi siriaci, che i libri erano a quel tempo posseduti in gran numero: infatti, non solo veniamo a sapere che a Costantinopoli sotto il portico (*στοά*) imperiale esistevano numerosi negozi di librai, in cui facevano bella mostra le opere più recenti <sup>(71)</sup>, ma spessissimo qua e là si parla di studenti i quali possedevano libri in gran copia <sup>(72)</sup> e che facevano lavorare i copisti di Berito <sup>(73)</sup>, non sempre per amore degli studii giuridici. Numerosi dovevano essere i libri di diritto, che Crisoario aveva caricato sulla nave che doveva ricondurre in patria le sue ricchezze <sup>(74)</sup>, e quelli che aveva a propria disposizione Severo, il quale aveva potuto confrontare e studiare parecchi commenti alle leggi e cioè forse parecchie opere giuridiche classiche <sup>(75)</sup>. La nave di Crisoario colò a picco, ma forse non a tutti i libri era riservato un così crudele destino; e non credo completamente infondata la speranza che non tutto sia andato per-

<sup>68</sup> I, pp. 57 sgg. Tutta questa parte è interessante, anche perché rivela come fosse diffusa e persistente la credenza nelle pratiche magiche

<sup>69</sup> I, p. 74.

<sup>70</sup> I, p. 92; II, 223.

<sup>71</sup> I, p. 7.

<sup>72</sup> I, pp. 48, 59, 61, 74.

<sup>73</sup> I, p. 65.

<sup>74</sup> I, p. 74.

<sup>75</sup> I, p. 91.

duto, e che qualche caso fortunato possa ancora ridonarci qualche frammento di quella ricca suppellettile libraria che costituiva il materiale di studio in quelle scuole così frequentate e fiorenti.

Milano, nel dicembre del 1911.



## Vincenzo Poggi J.S.\*

Severo «antecessor»

Da questa panoramica sulla bibliografia concernente la Scuola di Beirut, è subito evidente che molti scritti sottolineano l'importanza della biografia di Severo. Orari scolastici, programmi dei corsi, nomi e provenienza di studenti, nomi di professori, uso di distinguere con soprannomi gli studenti dei vari corsi e di sottoporre a burle le matricole o gli studenti del primo corso, vita goliardica del tempo, con sports e passatempi di allora, entusiasmo per libri e riti magici, ecc.; sono tutti elementi documentati dalla Vita di Severo. Quanto a Severo studente a Beirut, la sua biografia lo dipinge come molto impegnato e lo addita a modello di applicazione e di rendimento. Anzi, a questo proposito, vorrei ulteriormente studiare alcuni passi dei due testi siriaci, cioè della Vita scritta da Zaccaria Scolastico e di quella scritta da Giovanni, igumeno di Beṭ Afṭonia.

Prima di passare a questa piccola, dettagliata ricerca, devo fare, per onestà, una premessa. Sulla biografia di Severo di Antiochia sono stati segnalati da Arthur Vööbus due nuovi ritrovamenti di manoscritti: una memra di Giorgio, vescovo degli Arabi (686-724) e una Vita di Qyriakos di Tagrit (t 817) <sup>(1)</sup>. Sulla memra di Giorgio vescovo degli Arabi è stata sostenuta a Harvard, nel 1977, una tesi dottorale <sup>(2)</sup>, della quale abbiamo letto una lunga recensione di André de Halleux <sup>(3)</sup>. Abbiamo chiesto fotocopia della tesi, ma finora non siamo riusciti ad averla. Da quanto ne scrive Vööbus e dalla recensione, risulta che ambedue i testi conoscono le due Vite scritte da Zaccaria e da Giovanni. Presumiamo che non modifichino

\* Un paragrafo (pp. 62-65) dell'articolo di Vincenzo Poggi J.S., *Severo di Antiochia alla scuola di Beirut*, in *L'eredità classica nelle lingue orientali*, a cura di Massimiliano Pavan e Umberto Cozzoli, Roma 1986, pp. 57-72.

<sup>1</sup> A. Vööbus, *Découverte d'un memra de Giwargi, évêque des Arabes, sur Sevère d'Antioche*, in «Le Muséon» LXXXIV (1971), pp. 235-237; Idem, *Discovery of the Biography of Severus of Antioch by Qyriacos of Tagrit*, in «Rivista di Studi bizantini e neoellenici» XII-XIII (1975-1976), pp. 117-124; Idem, *Die Entdeckung von zwei Biographien des Severus von Antiochien*, in «Byzantinische Zeitschrift» LXVIII(1975), pp. 1-3.

<sup>2</sup> In «Le Muséon» XCIV (1981), pp. 208-211.

<sup>3</sup> Dissertation Harvard 1977: K. E. McVey, *The Memra on the Life of Severus of Antioch Composed by George Bishop of the Arab Tribes*.

quanto sappiamo dai due autori più antichi su Severo a Beirut; ci riserveremo tuttavia di tornare eventualmente sull'argomento una volta presa visione dei due documenti.

Ci limitiamo dunque al Severo di Zaccaria Scolastico e a quello di Giovanni di Beṭ Afṭonia. Nel primo, a proposito dell'applicazione allo studio del diritto, si dice: «Severo arrivò così a possedere nel diritto la scienza di un maestro e ad essere stimato tale dalla maggior parte degli studenti capaci di giudicare senza gelosia» (4).

Nel secondo, il successo di Severo negli studi giuridici viene affermato in modo ancora più singolare: «Severo, con la sua applicazione allo studio del diritto, superò a tal punto tutti i suoi condiscipoli, come anche tutti coloro che erano stati prima di lui giuristi celebri, che tutti lo scelsero come professore di diritto, cioè come colui che viene detto antecessore» (5).

Kugener, che della Vita di Severo aveva promesso un commento mai apparso, lascia il termine greco ἀντικίνησωρ, che il siriano semplicemente traslittera e, nella sua traduzione francese, lo riporta pari pari: «que tous le choisirent pour leur professeur de droit, celui qu'ils appellent ἀντικίνησωρ» (6). In realtà, il termine latino *antecessor* e il greco ἀντικίνησωρ ebbero una loro particolare accezione tecnica, come appare dalla dedica della Costituzione *Omnem* (7): «*Theophilo, Dorotheo, Theodoro, Isidoro et Anatolio et Thalelao et Cratino viris illustribus antecessoribus et Salaminio viro disertissimo antecessori salutem*».

Il termine prese a significare il docente di scienza giuridica nelle due scuole superiori di diritto, di Costantinopoli e Beirut, approvate dalla stessa *Constitutio Omnem* (8). La parola proveniva dalla nomenclatura militare. L'*antecessor* era inviato in avanscoperta, in ricognizione. Studiava il terreno, le strade, gli eventuali luoghi di tappa, di approvvigionamento di viveri e di acqua potabile (9). Nel linguaggio delle scuole di diritto fu spontaneo il traslato: la truppa degli allievi era preceduta dal professore che aveva esplorato previamente il terreno (10).

4 Kugener, *Vie de Sévère par Zacharie*, pp. 82-83.

5 Kugener, *Vie de Sévère par Jean*, p. 215.

6 *Ibidem*.

7 Nella *inscriptio*.

8 P. Jörs, s.v. *Antecessor*, in *REPW*, I, 2, *COLL.* 2347-2348.

9 Mavrildou, *Στρατήγιον*, I, 3, a c. di Mihaescu, Bucaresti 1970, p. 58 (*Das Strategikon des Maurikios*, a c. di G. T. Dennis e E. Gamillscheg, Wien 1981, vol. I, 3, 32, p. 86).

10 Scheltema, *L'enseignement des antécresseurs*, p. 3.

Il fatto che Giovanni di Beṭ Afṭonia (m. 538) riferisca quest'uso del termine *antecessor* a epoca pregiustiniana è dunque proiezione anacronistica. Il termine non sarebbe infatti stato usato in questa particolare accezione prima di Giustiniano<sup>(11)</sup>. Qui, il termine è attribuito al più tardi al 491, anno in cui Severo lasciò la giurisprudenza e si dette alla vita monastica. Scheltema<sup>(12)</sup> non cita questo passo di Giovanni di Beṭ Afṭonia, mentre cita la biografia scritta da Zaccaria Scolastico. Al contrario, il passo di Giovanni non è sfuggito a Wenger, il quale lo riporta così: «Severo aveva superato di gran lunga tutti i suoi compagni, in fatto di conoscenze giuridiche, tanto che da loro fu eletto maestro, loro *antecessor*»<sup>(13)</sup>. Secondo Wenger, Severo non sarebbe stato un «*antecessor ad usum delphini*» soltanto. Egli aggiunge infatti: «Non si deve minimizzare la parte che Severo esercitò tra gli studenti»<sup>(14)</sup>; e poi precisa: «Si può trovare un paragone calzante nella figura del tutor di un college inglese o americano, si capisce, *mutatis mutandis*»<sup>(15)</sup>. Oltre al paragone angloamericano, Wenger fornisce anche un raffronto con l'ambiente universitario germanico:

*A questi esercizi pratici di Beirut possono paragonarsi le raccolte didattiche di diritto romano, in forma di domanda e risposta, più tardi in uso nelle università tedesche sotto il nome di Praktika, quasi in forma di pandette, cioè di testi vari che si ricollegano a ogni titolo del Corpus Juris. Le esercitazioni in uso a Beirut potevano essere dirette non solo da professori, ma da studenti particolarmente dotati, già alla fine del corso, specialmente da quelli che si preparavano alla carriera accademica. Gli eventuali frequentatori di quei corsi pratici sulle costituzioni imperiali dovevano essere gli studenti del quinto corso i quali, avendo concluso il programma del quadriennio, potevano studiare privatamente e semmai farsi dirigere nello studio privato da un professore o da un condiscipolo più sperimentato*<sup>(16)</sup>.

Severo di Antiochia avrebbe dunque raggiunto, alla Scuola di Diritto di Beirut, una tale padronanza della scienza giuridica da partecipare in qualche modo delle funzioni del corpo insegnante. Tale è almeno la lettura della Vita di Severo che fa in proposito il Wenger.

<sup>11</sup> «Vor Iustinian ist die Bezeichnung nicht üblich» (P. Jörs, art. cit. alla nostra nota 63).

<sup>12</sup> Scheltema, *L'enseignement des antécédents*.

<sup>13</sup> Wenger, *Die Quellen*, p. 631.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> Wenger, *Die Quellen*, pp. 631-632.

Lo stesso romanista mette poi in parallelo il passo su Severo-antecessor di Giovanni di Beṭ Afṭonia, con un brano della Vita scritta da Zaccaria Scolastico, che Kugener aveva reso in francese così:

*Sevère étudia les lois autant qu'on peut le faire, examina et approfondii tous les édits impériaux, y compris ceux de son temps, compara ensemble les commentaires contenus dans les précis des lois, nota dans des cahiers des racines auxiliaires de l'oubli et du souvenir (?) et laissa comme des ὑπομνήματα, à ceux qui viendraient après lui, ses livres et ses notes* <sup>(17)</sup>.

Kugener poneva dunque un punto interrogativo dopo la frase «des cahiers de racines auxiliaires de l'oubli et du souvenir» e alla fine del passo citato concludeva con una nota: «Tout ce passage n'est pas clair» <sup>(18)</sup>.

In realtà, questo è uno dei due passi che Hans Peters ha sottoposto a Eduard Schwartz e che questi ha ritradotto in greco dal siriano. In ambedue i casi, ma soprattutto in questo, risulta che Kugener ha preso degli abbagli. Quelle «racines auxiliaires de l'oubli et du souvenir» sono la prova che egli non ha saputo riconoscere il verso, passato nell'uso, che Euripide mette in bocca a Palamede, dove si parla di farmaci dell'oblio, τῆς λήθης φάρμακα. La retroversione in greco di Schwartz suona in italiano così:

*Severo studiò a tal punto il diritto e ciascuno degli editti imperiali, compresi quelli del suo tempo, paragonando insieme i commentari nei compendi delle leggi, così da stendere per iscritto il risultato di quei confronti, rimedio all'oblio e ravvivamento della memoria, tanto da lasciare il segno del suo passaggio e le sue testimonianze quale monumento ai posteri* <sup>(19)</sup>.

Non si tratta dunque di «cahiers» o di «notes» come traduce Kugener <sup>(20)</sup>. È un vero e proprio trattato che Severo lascia quale monumento ai posteri. Peters è esplicito in proposito: «Da questo passo risulta, a parer mio,

<sup>17</sup> Kugener, *Vie de Sevère par Zacharie*, p. 91.

<sup>18</sup> *Ibidem*, nota 6, p. 91.

<sup>19</sup> H. Peters, *Die Oströmischen Digestenkommentare und die Entstehung der Digesten*, in «Berichte über die Verhandlungen der könig. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse», 65, Leipzig 1913, p. 108.

<sup>20</sup> Kugener, *Vie de Sevère par Zacharie*, p. 91.

che Severo ha composto un'opera giuridica» (21). Anche Wenger, sulla scorta della retroversione di Schwartz, interpreta allo stesso modo il testo di Zaccaria: «Studiò con impegno il diritto, raccolse ed esaminò tutte le costituzioni imperiali, fino alle più recenti, paragonò le conclusioni dei commenti e ne espresse il risultato per le future generazioni in uno scritto che lasciò come monumento perenne» (22).

È un vero peccato che Scheltema, con tutta la sua competenza, non abbia tenuto conto né della retroversione di Schwartz, né delle conclusioni di Peters, come aveva fatto invece il Wenger. Di questo passo di Zaccaria Scolastico egli riporta ancora la traduzione insoddisfacente del Kugener. E, non potendone negare l'oscurità, si sforza di chiarirla a suo modo, come segue:

*Spogliato della pompa della sua formulazione questo testo significa: Severo consultò le costituzioni, poi copiò le glosse marginali fatte da altri studenti e munì tali glosse di lemmi latini (radici ausiliarie dell'oblio e del ricordo). Prestò a studenti più giovani i quaderni dei corsi (ὕπομνήματα) così formati (23).*

Scheltema giustifica una simile interpretazione in base alla sua ricostruzione dei programmi di studio della Scuola di Beirut, ovvero dei corsi previsti nel quadriennio. Scrive infatti: «Credo che il frammento, a prima vista enigmatico, si spieghi nel contesto del curriculum di studi che ho ora descritto» (24). Non nego che lo Scheltema, in base alla sua scienza, abbia ricostruito fedelmente quel curriculum. Ma il fatto che egli conservi quelle impossibili «racines auxiliaires de l'oubli et du souvenir» della versione del Kugener scredita la sua interpretazione. Le preferiamo quella dello Schwartz, del Peters e del Wenger.

Concludiamo allora questa breve disamina traendone due modeste conclusioni: secondo la Vita scritta da Zaccaria Scolastico, Severo ha composto, alla fine della formazione universitaria a Beirut, un'opera giuridica; secondo l'altra Vita, scritta da Giovanni di Beṭ Afṭonia, Severo ha meritato, almeno nella cerchia degli studenti della Scuola di Beirut, il titolo di *antecessor*, ovvero di maestro del diritto.

<sup>21</sup> «Aus der Stelle geht meines Erachtens hervor, dass Severus tatsächlich ein juristisches Buch geschrieben hat» (H. Peters, *Die Oströmischen...*, cit. alla nostra nota 74, pp. 108-109).

<sup>22</sup> Wenger, *Die Quellen*, p. 631.

<sup>23</sup> Scheltema, *L'insegnement des antecessors*, nota 45, pp. 14-15.

<sup>24</sup> *Ibidem*, p. 14.



# INDICE DELLE FONTI

## FONTI GIURIDICHE

### *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani*

FIRA 1<sup>2</sup>, 73, ll. 1-5 89 ss.  
FIRA 1<sup>2</sup>, 73, ll. 2-5 90 ss.  
FIRA. 1<sup>2</sup>, 105 51.94

### **Gaius**

*inst.* 2.116 206.334  
*inst.* 4.75 44.76  
*inst.* 4.182 44.76

### **Iustinianus**

#### *Codex*

C. 2.7.11.2 156.261  
C. 6.60.1 170.281  
C. 9.12.3 44.77  
C. 9.12.  
C. 9.13 45  
C. 9.19 45.80  
C. 10.53.6 104 s. ; 114.205 ; 117 s. ; 149  
C. 10.53.6pr.-1 104 s. ; 114.205 ; 117 s. ; 149  
C. 10.53.6.1 104 s. ; 114.205 ; 117 s. ; 149  
C. 10.53.7 114.205 ; 119 ss. ; 121  
C. 10.53.7pr.-1 114.205 ; 119 ss. ; 121  
C. 10.53.8 114.205 ; 120 s.  
C. 10.53.9 114.205 ; 119 ss. ; 121s.  
C. 10.53.10 114.205 ; 122 s. ; 148

C. 10.53.11pr.-2 114.205 ; 122 s. ; 148

C. 11.19 110 ; 130

C. 11.19.1pr.-4 132 ; 134 ; 139 ; 146.243

C. 11.19.1.1 176.293

C. 12.40.4 94.172

C. 12.40.8 94.172 ; 128 s.

C. 12.40.6 94.172

C. 12.40.10.6 94.172

C. 13.1.5 195.315

### *Cordi* 161 s.

### *Digesta*

**D. 1.2.1 226.334**

**D. 1.2.2 pr. 226.334**

**D. 1.2.2.5 226.334**

D. 1.2.2.41 80.147

D. 1.2.2.42 81

D. 1.2.2.43 82s.

D. 2.12.2.2 170.282

D. 2.15.8 pr. 170.282

D. 3.2.11.4 44.77

D. 3.2.21 170.283 ; 171.285

D. 5.1.55 155

D. 9.2.37 pr. 44.77

D. 10.4.19 194

D. 11.1.11.12 194

D. 11.4.3 170.282

D. 12.1.40 225 ss.

D. 12.1.41 pr. 170.283

D. 16.3.1.38 170.283

D. 17.1.61 223.363

D. 17.2.71 194

- D. 18.1.50 196  
D. 20.1.1-2-3 209  
D. 20.2.1 209  
D. 20.4.1-2-3 209  
D. 20.5.1-2-3-4 209  
D. 20.6.1 209  
D. 21.1.54-55 209  
D. 21.2.64-65-66-67-68 209  
D. 22.1.1-2-3-4-5-6-7-8-9 209  
D. 22.2.4 210  
D. 22.3.1-3-26 210  
D. 22.5.3.4 210  
D. 22.5.13-14 210  
D. 22.6.7-8 210  
D. 24.1.60 44.77  
D. 24.1.61 44.77  
D. 24.2.6 44.77  
D. 27.1.6 85 ; 136.225  
D. 27.1.6.1-3 25 s.  
D. 27.1.6.2 25 ; 94  
D. 27.1.6.7 142.234  
D. 27.1.6.8 94 ss. ; 142.234  
D. 27.1.6.4 152.252  
D. 27.1.6.9 96 ss.  
D. 27.1.6.10 96 ss.  
D. 27.1.6.12 26 ; 85  
D. 27.1.6.9-12 96 ss.  
D. 27.9.1.1 170.282  
D. 27.9.9 155  
D. 28.4.4 223.363  
D. 28.5.82(81).1 170.283  
D. 29.1.1 pr. 112.201  
D. 29.3.6; 170.283  
D. 29.5.1.23 170.283  
D. 29.5.3.18; 170.283  
D. 29.5.3.28; 170.283  
D. 32.52 196  
D. 33.7.12.34 196  
D. 34.8.1 170.283  
D. 36.1.76(74).1 170.281  
D. 39.4.16.12 170.283  
D. 40.4.29 170.283  
D. 47.2.52.20 223.363  
D. 47.2.73(72) 171  
D. 47.12 44.80  
D. 47.11.6.1; 170.283  
D. 48.4.2 171.285  
D. 48.6.5.2 44.77  
D. 48.6.10.2 44.77  
D. 48.10.2 170.283  
D. 48.10.13.1 171.285  
D. 48.19.38.7 170.283  
D. 49.1.28.1 170.281  
D. 49.14.40 pr. 170.283  
D. 50.4.3.14 93.172  
D. 50.4.18.29 94.172  
D. 50.4.18.30 93 ; 195.313  
D. 50.5.10.2 94.172  
D. 50.5.11 94.172  
D. 50.6.7 111.199  
D. 50.13.1 pr. 27.44  
D. 50.13.1.1 149.247  
*Imperatorium maiestatem* 159 ;  
161 ; 168.275 ; 169 ; 199.223 ;  
201.328 ; 205 ; 212.342 ; 215 ;  
216.352 ; 220.357  
*Imperatorium maiestatem* 3  
168.275 ; 199.323 ; 212.342 ;  
220.357  
*Imperatorium maiestatem* 6  
168.275 ; 201.328 ; 216.352  
*Imperatorium maiestatem* 7  
259.375  
*Deo auctore* 5 202.329  
*Omnem* 27 ; 100 ; 112 ; 154 ;  
155.256 ; 156.261 ; 158.263 ; 160  
s. ; 162 ; 166 ; 166.274 ; 167 ;

- 168,276 ; 169 ; 171 ; 198 ss. ; 201 ;  
202 ; 203.329 ; 203.330 ; 205.333  
; 206 ; 208.336 ; 209.337 ;  
210.339 ; 211.340 ; 213.343 ; 214  
; 214.350 ; 216 ; 218.353 ;  
231.371 ; 232 ; 234 ; 240 ; 245 ;  
250  
*Omnem* pr. 232  
*Omnem* 1 169 ; 203.330 ;  
208.336 ; 211.340 ; 218.353 ;  
231.371  
*Omnem* 2 202 ; 216  
*Omnem* 3 205.333 ; 209.337 ;  
231.371  
*Omnem* 4 203.329 ; 208.336 ;  
218.353 ; 231.371  
*Omnem* 5 210.339 ; 218.353  
*Omnem* 7 100.179 ; 213.343 ;  
231.371  
*Omnem* 10 162  
*Omnem* 11 162  
*Omnem* 12 162 s.
- Summa rei publicae* 159
- Tanta* 112 ; 155 ; 155.256 ; 157  
; 159 ss. ; 167.275 ; 169 ; 169.276  
; 169.277 ; 169.278 ; 171.286 ;  
198 ; 199.323 ; 199.324 ; 200 ;  
201.325 ; 203.329 ; 204.331 ; 205  
; 205.332 ; 208-336 ; 209.337 ;  
214 ; 214.350 ; 215 ; 216.352 ;  
231.371 ; 246  
*Tanta*, 1 167.275 ; 200  
*Tanta*, 5 169 ; 203.329 ; 204.331  
; 205.332 ; 231.371  
*Tanta* 6 169  
*Tanta*, 7 169.275 ; 231.371  
*Tanta*, 7e 231.371  
*Tanta* 8 231.371
- Tanta*, 9 169.277 ; 246  
*Tanta* 11 216.352  
*Tanta* 12 231.371  
*Tanta* 14 231.371  
*Tanta* 17 169.275 ; 231.371  
*Tanta* 21 231.371  
*Tanta* 22 231.371
- Fragmenta Vaticana* 169 ;  
95.173  
*Frag. Vat.* 149 95.173
- Fragmentum Dositheanum*  
84.154
- Theodosius**  
*Codex*  
CTh. 1.4.1 218.354 ; 233  
CTh. 1.4.2 58 ; 218  
CTh. 1.4.3 170.282 ; 172.288 ;  
173.289 ; 228 ; 236.387  
CTh. 6.2.25 170.281  
CTh. 8.18.1 170.281  
CTh. 9.17 44.80  
CTh. 9.24 45  
CTh. 9.24.1 44.77  
CTh. 9.24.3 44.77  
CTh. 9.25 45  
CTh. 9.38.6 170.281  
CTh. 10.8.3 170.281  
CTh. 12.17.1 114.205  
CTh. 13.3 20 ; 110 ; 112 ; 114 ;  
149 ; 157  
CTh. 13.3.1pr.-3 104 ; 116  
CTh. 13.3.1 95.173 ; 105 ;  
114.205  
CTh. 13.3.1.2 95.173 ; 117.208  
CTh. 13.3.2 95.173 ; 104 ; 106 ;  
119 ; 137.229 ; 149

CTh. 13.3.3 95.173 ; 105 ; 107 ;  
119  
CTh. 13.3.4 108 ; 119  
CTh. 13.3.5 108 ; 119 ; 137 ; 150  
; 157  
CTh. 13.3.6 119.211 ; 120 ; 153  
CTh. 13.3.7 120  
CTh. 13.3.8pr.-2 121 ; 146 s. ;  
150 s.  
CTh.13.3.9pr.-1 122 ; 148 s.  
CTh. 13.3.10 123  
CTh. 13.3.11 124 ; 157 s.  
CTh. 13.3.12 124 s.  
CTh. 13.3.13 125  
CTh. 13.3.14 88.159 ; 125 s.  
CTh. 13.3.15 126  
CTh. 13.3.16 126 s.  
CTh. 13.3.17 128  
CTh. 13.3.18 128 s.

CTh. 13.3.19 129  
CTh. 13.4.4  
CTh. 14.9 110 ; 111 ; 130 ;  
134.223 ;  
CTh. 14.9.1 130 s.  
CTh. 14.9.2 132 ; 186  
CTh. 14.9.3pr.-1 23 s. ; 86 ; 101  
; 132 ; 139 s.  
CTh. 14.9.3 137 ; 141 ; 142.235  
; 146 ; 176.293 ; 213 ; 229.368  
CTh. 14.9.3.1 176.293  
CTh. 15.1.53 138 ; 147 ; 213.344  
; 229.368

***Interpretatio***

*ad CTh. 1.4.3* 237 s.

***Pauli Sententiae***

*PS 2.31.15* 44.76

## FONTI LETTERARIE

### **Ambr. (sant')**

*epist.* 72.4 109

### **Amm. Marc.**

*res gest.* 22.10.7 109

*res gest.* 25.4.20 109

### **Aug. (sant')**

*confess.* 8.5.10 109

*de civ. Dei* 18.52.40-43 109

### **Char.**

*gramm.* 175.18 B.-K. 73.132 ;

74.135

### **Caes.**

*de bell. gall.* 1.33.2 65.119

### **Cels.**

*de med.* 1.1 93.169

### **Cic.**

*Acad. Prior.* 2,13 52.94

*ad Att.* 4.16.2 52.94

*ad Q.fr.* 3.5.1 52.94

*Brut.* 39.145 85

*Brut.* 41.151 41.70

*Brut.* 53.198 81.146

*Brut.* 89.306 37.60

*Brut.* 117 74.136

*Brut.* 211 87.157

*de fin.* 2,8,24 52.94

*de inv.* 1.15 35

*de inv.* 2.94 40

*de inv.* 2.122 39

*de leg.* 1.17 73.133

*de leg.* 2.23.59 173

*de leg.* 19.47 80

*de orat.* 1.8.30-34

*de orat.* 1.173 73.133

*de orat.* 1.186 76

*de orat.* 1.187 74.134 ; 78

*de orat.* 1.188 74 ; 78 s.

*de orat.* 1.188-189 ss. 74.134

*de orat.* 1.189 74.134

*de orat.* 1. 190-191 74.134

*de orat.* 1.190 74.134 ; 76.138 ;

79,141

*de orat.* 1.191 75

*de orat.* 1.248-250

*de orat.* 2.142 77.139 ; 78

*de orat.* 2.143 77.139 ; 78

*de orat.* 2.358 64.116

*de orat.* 3.127 27.44

*de orat.* 37.171 41

*de orat.* 39.180

*de re p.* 1.18 52.94

*de re p.* 1.31 52.94

*de re p.* 14.1 51

*Lael.* 1.13.20 52.94

*Lael.* 4.14 52.94

*Lael.* 16.69 50

*Lael.* 101 51

*Or.* 21.69-70 34.55

*pro Arch.* 12-14 63,114

*pro Caec.* 70 73.133

*pro Mur.* 26-29 73.133

*pro Rosc. Com.* 13 36.59

*de bell. afr.* 12.1 154

**Dio. Cass.**

77.7 214

77.7.3 214.349

77.18.3-4 214

65.12.1a 90.164

**Dion. Thrax**

τέχνη γραμμ. (pp. 5 ss. Uhlig)  
59.104 ; 59.105

*epistula Costantini* 5.21-24 186

*Epitome de Caesaribus* 48.11  
186

**Epit.**

44,4 186

**Panegiristi (Eumen. e altri)**

*paneg.* 5 85 ; 101 ss.

*paneg.* 5.2.1 102.182

*paneg.* 5.5.1-2 102

*paneg.* 5.5.1-4 23.41

*paneg.* 5.5.3 102

*paneg.* 5.5.4 23 ; 54.97 ; 136

*paneg.* 5.14.1-5 23.41 ; 101.150  
; 101.151

*paneg.* 6.4 102

*paneg.* 6.33.2 65.119

*paneg.* 8.3 102

*paneg.* 11.20.1 186

*paneg.* 11.2 102

*paneg.* 14.4 102

*paneg.* 15.4 102

*paneg.* 16.6 102

**Eutrop.**

10.7.1 186

**Flor.**

*ep.* 23 31.46

**Hier.**

*adv. Rufin.* 1.30.36-40 66

*chron.* a. 88 (p. 190 Helm)  
90.164

**Horat.**

*sat.* 3.5 87.157

*sat.* 1.6.67-75 54

**Iov. Chris.**

*Max. martyr.* 1, PG50.573 109

**Iul. imp.**

*epistola* 61c (61c - Bidez) 109

**Iuv.**

*sat.* 7.54 66

*sat.* 7.148-149 7

*sat.* 7.197-198 90

**Gell.**

*noct. att.* 1.22.7 73.132 ; 74 ;  
74.136

*noct. att.* 2.2.13 87.157

*noct. att.* 4.3.2 44.75

**Greg. Naz.**

*orat.* 4.101.1-4 109

*orat.* 4.103.1-4 109

*orat.* 5.29.34-36 109

*orat.* 5.39.2-4 110

**Liban.**

*ep.* 367 188

*ep.* 371 188

**or. 4.18** 193  
**or. 2.43-44** 193.309

**Liv.**

Liv. I.57-58 30.45  
Liv. II.10 87.157  
Liv. II.12-13 87.157  
Liv. II.13 87.157  
Liv. II.32 30.45  
Liv. IV.3-4 30.45  
Liv. VI.34-42 30.45  
Liv. VIII.7 87.157  
Liv. XVIII per. 87.157

**Ovid.**

*ep. ex Ponto* 2.9.21-22 31.46

**Petr.**

*Satyr.* 1-4 67 ; 67.123  
*Satyr.* 5 63.114  
*Satyr.* 28.3 93.169

**Plaut.**

*Aul.* 107 156  
*Aul.* 180 156  
*Aul.* 412a 156  
*Bacch.* 152 155  
*Bacch.* 163 156  
*Bacch.* 404 156  
*Curc.* 258 156  
*Trin.* 226 156

**Plin. (il vecchio)**

*nat. hist.* 29.2.4 92.169  
*nat. hist.* 7.115 194.310  
*nat. hist.* 35.10 194.310

**Plin. (il giovane)**

*ep.* 4.9 37.62  
*ep.* 6.15.1-4 84.152  
*ep.* 10.5 93.169

*ep.* 10.6 93.169  
*ep.* 10.7 93.169  
*ep.* 10.10 93.169

**Plut.**

*de aud. Poet.* (Mor. 14b ss.)  
63.114  
*Cat.* 20.5 48.56  
*Ti.Gracc.* 4.3 87.157  
*Ti.Gracc.* 9.1 52.94  
*Ti.Gracc.* 11.2 52.94

**Polib.** 31.27.1 87.157

**Pseudo Longino**

*Sublime* 13-14 63.114

**Pseudo Quint.**

*Declamatio minor* 336 70 s. ;  
70.131

**Quint.**

*inst. or.* 1.pr.-4 166  
*inst. or.* 1.pr.-19 166  
*inst. or.* 1.1.4-5 56.100  
*inst. or.* 1.1.6 56 ; 56.99 ; 166  
*inst. or.* 1.1.23 166  
*inst. or.* 1.2.18-19 55  
*inst. or.* 1.2.4 55.98  
*inst. or.* 1.2.14 55.98  
*inst. or.* 1.2.20 55  
*inst. or.* 1.2.21-29 55  
*inst. or.* 1.4.2 58 ; 58.103  
*inst. or.* 1.4.2-6 58.103 ; 166  
*inst. or.* 1.4.5 60 ; 166  
*inst. or.* 1.8.1-2 63.114  
*inst. or.* 1.8.4-12 63.114  
*inst. or.* 1.8-9 56.101  
*inst. or.* 2.1.2 166  
*inst. or.* 2.2.4 152.251

<i>inst. or.</i> 2.7.1	66	<i>contr.</i> I.1	42.71
<i>inst. or.</i> 3.3.7	172	<i>contr.</i> I.2	42.71
<i>inst. or.</i> 4.2.4-7	32	<i>contr.</i> I.3	42.71
<i>inst. or.</i> 4.2.6-7	32	<i>contr.</i> I.4	42.71 ; 44
<i>inst. or.</i> 5.2	32	<i>contr.</i> I.5	42.71
<i>inst. or.</i> 5.3	32	<i>contr.</i> I.6	42.71 ; 75.136
<i>inst. or.</i> 5.4	32	<i>contr.</i> I.7	42.71
<i>inst. or.</i> 5.5	32	<i>contr.</i> I.8	42.71
<i>inst. or.</i> 5.6	32	<i>contr.</i> II.3	42.71 ; 44
<i>inst. or.</i> 5.7	32	<i>contr.</i> II.5	42.71
<i>inst. or.</i> 5.7.28	166	<i>contr.</i> III.1	42.71
<i>inst. or.</i> 7.3.7	38.64	<i>contr.</i> III.3	42.71
<i>inst. or.</i> 7.4.8	38.64	<i>contr.</i> III.4	42.71
<i>inst. or.</i> 7.6.10	39	<i>contr.</i> III.5	42.71
<i>inst. or.</i> 7.8.3	38.63	<i>contr.</i> III.6	42.71
<i>inst. or.</i> 7.8.7	38.63	<i>contr.</i> III.8	42.71
<i>inst. or.</i> 7.9.11	39	<i>contr.</i> IV.2	42.71
<i>inst. or.</i> 7.10.8	166	<i>contr.</i> IV.3	42.71
<i>inst. or.</i> 8.pr.-11	172	<i>contr.</i> IV.4	42.71 ; 44
<i>inst. or.</i> 10.1.19	63.114 ; 166	<i>contr.</i> IV.7	42.71
<i>inst. or.</i> 10.1.27	63.114	<i>contr.</i> IV.8	42.71
<i>inst. or.</i> 10.2.26	75.136	<i>contr.</i> V.1	42.71
<i>inst. or.</i> 11.2	64.115	<i>contr.</i> V.3	42.71
<i>inst. or.</i> 11.3.65-184	66.121	<i>contr.</i> V.4	42.71
<i>inst. or.</i> 10.1.19	63.114	<i>contr.</i> V.5	42.71
<i>inst. or.</i> 10.1.32	30.45	<i>contr.</i> V.6	42.71
<i>inst. or.</i> 12.1	35.56	<i>contr.</i> V.7	42.71
<i>inst. or.</i> 12.3	12 ss. ; 33.52	<i>contr.</i> V.8	42.71
<i>inst. or.</i> 12.3.10	41 ; 73.132 ; 76	<i>contr.</i> VI.2	42.71
		<i>contr.</i> VI.3	42.71
		<i>contr.</i> VI.4	42.71
		<i>contr.</i> VI.5	42.71
		<i>contr.</i> VI.6	42.71
		<i>contr.</i> VI.7	42.71
		<i>contr.</i> VII.2	42.71
		<i>contr.</i> VII.4	42.71
		<i>contr.</i> VII.7	42.71
		<i>contr.</i> VII.8	42.71
		<i>contr.</i> VIII.1	42.71
		<i>contr.</i> VIII.2	42.71
<b>Rhetorica ad Herennium</b>			
<i>Rhet. ad Herenn.</i> 1.12.22	38.64		
<i>Rhet. ad Herenn.</i> 1.14.24	35 ; 38.64		
<i>Rhet. ad Herenn.</i> 1.20	39		
<b>Sen. (il vecchio)</b>			
<i>decl.</i> I.12	34.53		
<i>contr. prefazioni</i>	69 ; 70.126		

*contr.* VIII.4 42.71  
*contr.* VIII.6 42.71  
*contr.* IX.1 42.71  
*contr.* IX.1 42.71  
*contr.* IX.2 42.71  
*contr.* IX.3 42.71  
*contr.* IX.4 42.71  
*contr.* IX.5 42.71  
*contr.* IX.6 42.71  
*contr.* X.1 42.71  
*contr.* X.2 42.71  
*contr.* X.3 42.71  
*contr.* X.4 42.71  
*contr.* X.5 42.71  
*contr.* X.6 42.71

**Sen. (il giovane)**

*ep.* 88.2 27.44  
*ep.* 88.3 62  
*ep.* 88.3.1-4 62.112

*ad Luc.* 17.106.12 68.124

**Simmac.**

*relatio* XXVII 148 ; 148.246

**Tac.**

*ann.* 2.64.2 31.46  
*de orat.* 31 71 s.  
*de orat.* 35 31.47

**Svet.**

*Svet. gramm.* 1.1-2 61.108  
*Svet. gramm.* 2.1 61.108  
*Svet. gramm.* 3.1-4 61 ; 61.111  
*Svet. gramm.* 3.1 61  
*Svet. gramm.* 3.4 61  
*Svet. gramm.* 4.4 48.86  
*Svet. Vit.* 17 154

*Svet. Iul.* 44 193 ; 195.315  
*Svet. Iul.* 42.2 88  
*Svet. Vesp.* 18.1 50.90 ; 90

**Varr.**

*de gramm. frag.* = Fr. 236 Funaioli 59

**Val. Max.** IV.4 87.157

**Vulg. sap.** 12.8 154

**Zacc. Scol.**

*Vita Severi* 214.346 ; 214.348 ;  
219 ; 219.356 ; 239 ss.

**Zonara**

*Epit. hist.* 11,17 c (Pinder)  
90.164

**FONTI EPIGRAFICHE****Année Épigraphique**

AE 1916, 00020b 175

AE 1936, 00128 182

**Bollettino della Commissione Archeologica Comunale in Roma**

BCAR-1989/90-399 176.292

**Corpus Inscriptionum Latinarum**

CIL 02, 00354 181

CIL 02-07, 00336 176

CIL 02-14, 00377 176

CIL 02-07, 00340 182

CIL 03, 00556 182

CIL 03, 10805 182

CIL 03, 12082 175 ; 181

CIL 03, 12702 177

CIL 04, 03302 179

CIL 05, 03433 177

CIL 05, 05278 177

CIL 05, p 705,08 175

CIL 06, 01052 176.292

CIL 06, 01416 181

CIL 06, 03919 182

CIL 06, 41107a 183

CIL 06, 01417 181

CIL 06, 01434 181

CIL 06, 01511 175 ; 181

CIL 06, 01699 176.292

CIL 06, 05563 176.292

CIL 06, 07290 176.292

CIL 06, 07767 176.292

CIL 06, 08968 176.292

CIL 06, 08969 176.292

CIL 06, 08970 176.292

CIL 06, 08971 176.292

CIL 06, 08972 176.292

CIL 06, 08973 176.292

CIL 06, 08974 176.292

CIL 06, 08975 176.292

CIL 06, 08977 182

CIL 06, 08982 176.292

CIL 06, 08983 176.292

CIL 06, 09241 182

CIL 06, 09444 183

CIL 06, 09446 177

CIL 06, 09447 177 s.

CIL 06, 09449 178

CIL 06, 09453 178

CIL 06, 09454 178

CIL 06, 09455 178

CIL 06, 09648 183

CIL 06, 09740 176.292

CIL 06, 09858 183

CIL 06, 09241 175 ; 182

CIL 06, 33426 176.292

CIL 06, 33904 175 ; 179

CIL 06, 41223 182

CIL 06, 41395 179

CIL 08, 00646 174 ; 180

CIL 08, 02630 184

CIL 08, 05530 152.250

CIL 08, 25808b 184

CIL 09, 01571 180

CIL 09, 05545 178

CIL 10, 03961 178

CIL 10, 03969 174 ; 175

CIL 13, 01393 178

CIL 13, 03702 178

CIL 13, 05079 184

CIL 13, 12155,7 175

CIL 14, 00173 175 ; 180

CIL 14, 00472 180

CIL 14, 02506 175 ; 179

CIL VI 4 n. 31965 111.200

CIL VI 2 n. 9858 111.200

**Rendiconti della Accademia  
di Archeologia (Lettere e  
Belle Arti) di Napoli**  
RAAN-1965-141 184

RICG-15, 00095 180

## INDICE DEGLI AUTORI

- AGNATI, U. 63.113  
ALBALADEJO, T. 43.73  
ALBANA, M. 56.100 ; 57.1  
ALBANESE, B. 75 ; 80.141 ;  
84.153  
ALONSO ALONSO, M.Á. 174  
; 174.290  
AMARELLI, F. **217.352**  
AMELOTTI, M. 217.352  
ARANGIO RUIZ, V. 16 ; 17.273 ;  
36 ; 217.352 ; 222.361 ; 230.371 ;  
231.372 ; 232 ; 234  
ARCES, P. 63.113  
ASSMANN, J. 64 ; 64.118
- BARBAGALLO, C. 90.164 ;  
93.171  
BARDON, H. 92.167  
BELLODI ANSALONI, A.  
35.57 ; 40.67  
BERTI, E. 32.51 ; 34.53 ; 38.63 ;  
69.126  
BETTINAZZI, M. 33.52  
BIANCHINI, M. 170.281 ;  
212.342 ; 217.352  
BICCARI, M.L. 32.48 ; 32.49 ;  
137.229 ; 195.312  
BONA, F. 73.134 ; 83.149 ;  
84.151  
BONNER, S.F. 34.53 ; 41 ; 57.102  
BONNER, J.T. 50.89  
BORNECQUE, H. 43.72 ; 43.73  
; 45.82  
BOTTA, F. 45.81  
BOVE, L. 207.335  
BRESCIA, G. 45.81
- BRETONE, M. 74.134 ; 81.146 ;  
83 ; 83.149 ; 83.150 ; 145.239  
BROGGIATO, M. 61.108  
BRUTTI, M. 145.239  
BURDESE, A. 222.361
- CALBOLI MONTEFUSCO, L.  
38.63  
CALBOLI, G. 33.51  
CALZA, R. 139.232  
CANCELLI F. 38 ; 39.65 ; 51.93  
CANFORA, L. 47 ; 47.83 ; 47.85  
; 49.88  
CANNATA, C.A. 82.148  
CASAVOLA, F. 45.80  
CASTILLO GUALDA, L.M.  
37.62  
CASTRO SÁENZ, A. 83.149  
CENTOLA, A.D. 207.335  
CHATZILAZAROU D. 138.232  
CITTI, F. 69 ; 69.126 ; 69.128  
; 69.129  
COPPOLA, G. 89.161 ; 93.170 ;  
93.172 ; 107.191 ; 111.199 ;  
142.234 ; 195.313  
COSSA, G. 165.272 ; 165.273 ;  
221.360 ; 232.375 ; 233.376  
CRIBIORE, R. 174 ; 174.290 ; 184  
; 184.294 ; 185.295 ; 193 ;  
193.306 ; 193.307  
CURSI, F. 37.61
- D'ORTA, M. 63.114  
DAWKINS, R. 50.89  
DE FRANCISCI, P. 214.346 ; 219  
; 222.360 ; 239 ; 240 ss.

- DE GIOVANNI, L. 95.173 ;  
107.191 ; 217.352 ; 220.357  
DE NONNO, M. 57.102  
DE ROBERTIS, F. 218.354  
DE SALVO, L. 147,244 ; 187.299  
; 190.301 ; 191 ; 193.307  
DE VITA, M.C. 108.193  
DELLA CORTE, F. 31.46  
DESANTI, L. 45.81  
DI BENEDETTO, V. 58.104  
DI PINTO, L. 87.156 ; 88.161 ;  
195.313 ; 214.347  
DILIBERTO, O. 62.113 ; 217.352  
  
DIONISOTTI, A.C. 64.114  
DOVERI, A. 143.236  
DURSI, D. 217.352  
  
EVANGELISTI, M. 145.239  
  
FAITINI, T. 27.44  
FALCONE, G. 155 ; 155.257 ;  
156.261 ; 159.264 ; 199.323 ;  
202.328 ; 212.342 ; 217.352 ;  
220.357  
FELICI, M. 93.172  
FERRINI, C. 217.352  
FESTA, N. 89.162  
FIORI, R. 35.56 ; 47.84  
GARBARINO, P. 108.193 ;  
217.352  
GERMINO, E. 25.42 ; 88.101 ;  
90.104 ; 92.166 ; 95.173 ; 107.191  
; 108.192 ;  
GIANOTTI, G.F. 48.86  
GIGLIO, S. 147.244  
  
GIOMARO A.M., 5.1 ; 11.21 ;  
32.50 ; 48.87 ; 106.189 ; 137.229  
; 147.244 ; 170.280 ; 172.287 ;  
173.289 ; 198.322 ; 199.323 ;  
203.329 ; 208.336 ; 211.340 ;  
214.350 ; 215.351 ; 217.352 ;  
219.354 ; 220.358 ; 221.359 ;  
221.360 ; 224.365 ; 230.369 ;  
233.376 ; 234.380  
GRELLE, F. 93.172  
GRILLI A., 213.345  
  
HADOT, I. 27.44  
HERZOG R. 88 ; 88.161 ; 89.162  
; 91 ; 92.167  
HONORÉ, T. 160.265 ; 232.375  
; 235 ; 235.384  
HOSTEIN, A. 64.118 ; 101.180 ;  
102 s. ; 102.183 ; 103.184 ;  
103.185  
HUGO, G. 232  
  
JACKSON, H.J. 185.294  
JULLIAN C. 102.183  
  
KOFANOV, L. 52.95  
KOMANIECKI, K. 39.66  
  
LAES, Ch. 57.101 ; 174 ;  
174.290  
LAMBERTINI, R. 45.81  
LAMBERTON, R. 185.295  
LANA, I. 87.156  
LANFRANCHI, F. 44 ; 44.75  
LANGER, V.I. 33.51  
LASSANDRO, D. 65.119 ;  
103.185 ; 213.345  
LÁZARO PÉREZ, R. 174.29  
LECRIVAIN, C. 43.72 ; 44  
  
Lenel, O. 222.361 ; 232

- LENTANO, M. 45 ; 45.82 ; 68.125  
LIEBS, D. 234 ; 234.382  
LINTOTT, A. 39.66  
LIVINGSTON, I. 60.107  
LÖHKEN, H. 144.236 ; 147.244  
LONGO, G. 68.125  
LORENZI, C. 44.79  
LOVATO, A. 6 : 7.2 ; 200.326  
LOZANO VELILLA, A. 174.290  
LUCHETTI, G. 217.352  
LUCREZI, F. 73.133
- MAEHLER, H. 185.294  
MAGANZANI, L. 217.352  
MAININO, G. 84.153  
MANARES, A. 64.118  
MANFREDINI, A. 87.157  
MANTHE, U. 84.151  
MANTOVANI, D. 33.51 ; 33.52 ; 38.63 ; 73 ; 73.134 ; 74.136 ; 75 ; 76.137 ; 80.142 ; 80.143 ; 230.370  
MARCHIORI, A. 63.114  
MARCONE, A. 108.183  
MARINI, L.G. 170.283  
MARIOTTI, S. 60 ; 60.107  
MAROTTA, V. 25.42 ; 93.171 ; 95.173 ; 142.234 ; 173.289 ; 207.335 ; 214.347 ; 215.351 ; 217.352 ; 236.387  
MARROU, H.I. 9.17 ; 10 ; 27.44 ; 47.84 ; 57.102 ; 63.114 ; 90.165 ; 139.232  
MARTINI, R. 12 ; 12 ; 37.62 ; 38.64 ; 43.73 ; 111.200 ; 193.308 ; 193.309  
MASELLI, G. 39.66  
MASIELLO, T. 25.42  
MASSELLI, G.M. 37.62  
MAURICE, L. 57.102
- Mazzoli, G. 68.12  
MCNAMEE, K. 184.294  
MIGLIARIO, E. 45.82  
MIGLIETTA, M. 83.149  
MORGAN, T. 185.294  
MÜLLER, M. 154.253
- NICOLAI, R. 59.105 ; 61.109  
NOCCHI, F.R. 64.117 ; 66 ; 66.121 ; 66.122  
NÖRR, D. 73.133
- PAGANI, L. 58.104  
PAGLIARA, A. 108.193  
Palazzolo, N. 207.335  
PAOLI, U.E. 47.83  
PARENTI, M. 88.158  
PARICIO, E. 83.149  
PHARR, C. (con T. SHERRER), 144.235  
PATRONE, A. 142.234  
PELLECCHI, L. 70 ; 70.131 ; 207.334  
PETRACCIA, M.F. (con M. TRAMUNTO), 47.84  
PIETRINI, S. 43.73 ; 111.200 ; 113.203 ; 142.235  
PROCCHI, F. 37.62  
PUGLIESE, G. 39.66 ; 73.133 ; 83.149  
PUGSLEY, D. 155 ; 155.256 ; 156.261  
PULIATTI, S. 45.81 ; 207.335 ; 217.352  
PULITANÒ, F. 45.80
- QUERZOLI, S. 43.73
- RICUCCI, M. 61.110 ; 184.294  
ROBINSON, O. 43.73

- ROMANO, E. 63.113  
RUGGIERO, J. 218.354 ; 224.364  
RUSSO RUGGERI, C. 159.264 ;  
219.356 ; 220.357
- SACCHI, O. 50 ; 51.92 ; 51.93 ;  
51.94 ; 52.95  
SAIZ NOEDA, B. 43.72  
SCARANO USSANI, V. 145.239  
SCHELTEMA, H.G. 220.357 ;  
250.473 ; 251 ; 251.478 ; 253 ;  
253.489  
SCHIAVONE, A. 33.52 ; 73.133 ;  
82.148 ; 84.154 ; 217.352  
SCHIPANI, S. 97.174  
SCHLAGE-SCHÖNINGEN, H.  
185.296 ; 192.305  
SCHLINKERT, D. 144.236 ;  
147.244  
SCHULZ, F. 9 ; 73.133  
SHANNON C.E. (con W.  
Weaver) 163.265  
SHERRER T. (con C. PHARR),  
144.235  
SPERANDIO, M.U. 215.351  
SPINELLI, A. 164.269  
SPOSITO, G.L. 37.62 ; 40.67 ;  
40.68 ; 40.69  
SPRENGER, J. 43.72  
STRAMAGLIA, A. 64.114 ;  
66.122 ; 90.164 ; 185.294
- STRASBURGER, H. 50.91  
STROH, W. 33.51  
STROUX, J. 73.133
- TAMBURI, F. 39.66 ; 51.92  
TANTILLO, I. 108.193  
TAYLOR, D.J. 60.106  
TOTO, G. 59.105  
TRAMUNTO M. (con M.F. PE-  
TRACCIA), 47.84
- VARVARO, M. 32.50  
VENTURINI, C. 37.61  
VIARENGO, G. 93.172 ; 95.173 ;  
234 ; 234.383 ; 235.384  
VILLEY, M. 73.133  
VISENTINI, S. 185.294  
VOLTERRA, 200 ; 200.326
- WEAVER W. (con C.E. SHAN-  
NON) 163.265  
WENGER, L. 212.342 ; 239 ; 251  
; 251.479-452 ; 253 ; 253.488  
WISSE, J. 39.66  
WÜLFING, P. 66.121
- ZANATTA, M. 37.62  
ZANON DAL BO, A. 69.127 ;  
70.130  
ZILLOTTO, P. 37.61 ; 45.80

CTh.14.9.3.1 (Imp. Theodosius A. et Valentini-  
anus Caes.) Habeat igitur auditorium speciali-  
ter nostrum in his primum, quos romanae el-  
oquentiae doctrina commendat, oratores qui  
decem tres numero, decem vero grammaticos; in  
his etiam, qui facundia graecitatis pollere no-  
scuntur, quinque numero sint sofistae et gra-  
mmatici aequae decem. et quoniam non his ar-  
tibus tantum adulescentiam gloriosam opta-  
mus institui, profundioris quoque scientiae ad-  
que doctrinae memoratis magistris sociamus  
auctores. unum igitur adiungi cet-  
eris volumus, qui philosophiae arcan-  
a rimetur, duo quoque, qui iuris ac  
legum formulas pandant, ita ut uni-  
cuique loca specialiter deputata ad-  
signari faciat tua sublimitas, ne disci-  
puli sibi invicem possint obstreper-  
e vel magistri neve linguarum confu-  
sio permixta vel vana curiositas quor-  
undam aut mentes a studio litterarum  
avertat. Dat. III kal. mart. Constantinopoli  
Theodosio A. XI et Valentiniano cons.

ISBN 978-88-31205-03-0